

VALERIO MAROTTA

ESERCIZIO E TRASMISSIONE DEL POTERE IMPERIALE

(secoli I-IV d.C.)

Studi di diritto pubblico romano



G. Giappichelli Editore

ESERCIZIO E TRASMISSIONE
DEL POTERE IMPERIALE
(secoli I-IV d.C.)

Studi di diritto pubblico romano

In copertina:

Aureo di Diocleziano, raffigurato al diritto; al rovescio dedica fatis Victricibus

Si veda, infra, Cap. V, p. 150, nt. 45.

VALERIO MAROTTA

ESERCIZIO E TRASMISSIONE
DEL POTERE IMPERIALE
(secoli I-IV d.C.)

Studi di diritto pubblico romano



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2016 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-0479-2

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

*A Barbara:
oggi come allora,
davanti a una vetrina
della Marzocco*

*Il fine del potere è il potere
(George Orwell, 1984)*

*Il potere è squilibrio istituzionalizzato
e produce squilibrati
(Anonimo del XXI secolo)*

INDICE

	<i>pag.</i>
PREMESSA	IX

INTRODUZIONE *IMPERIUM E POTESTAS* DALLA REPUBBLICA AL PRINCIPATO

1. La perpetuità dell' <i>imperium</i> : il magistrato crea il magistrato / <i>auspicia ad patres redeunt</i>	1
2. Il <i>iussum populi</i> e i comizi	5
3. <i>Imperium domi / imperium militiae</i>	9
4. La collegialità	10
5. I tribuni della plebe	13
6. Il senato	15
7. La crisi del regime repubblicano	17
8. Il <i>princeps</i> e i poteri del 27 a.C.	20
9. Tra il 23 e il 18 a.C.	22
10. L' <i>imperium maius</i>	25
11. Definizioni giuridiche del principato, tradizione ellenistica e ideologia patronale	27
12. L' <i>adclamatio</i> imperatoria	39
13. La <i>lex de imperio</i>	43

CAPITOLO I IMPERATORE, *POPULUS* E MAGISTRATI NEGLI SCRITTI DEI GIURISTI

1. La suprema carica	45
2. Magistrature repubblicane, <i>suffragatio</i> e <i>commendatio</i>	48
3. Dai comizi al <i>princeps</i>	55

pag.

CAPITOLO II
CONSTITUTIO PRINCIPIS

1. Fondamento e valore normativo della decisione imperiale	63
2. Alle frontiere dell'editto	76
3. Stili di governo e politiche del diritto	85

CAPITOLO III
ONNIPRESENZA DELL'IMPERATORE E UBIQUITÀ DELL'URBS

1. Il signore del Cosmo	99
2. 'Dov'è l'imperatore là è Roma'	103
3. L'immagine e il nome	120

CAPITOLO IV
APPARATI DELL'AMMINISTRAZIONE
E TITOLARE *PRO TEMPORE* DEL POTERE

1. <i>Res fiscales quasi propriae et privatae principis sunt</i>	123
2. Acquisti patrimoniali e identità dell'imperatore	133

CAPITOLO V
GLI DÈI GOVERNANO IL MONDO.
UN CONFLITTO IDEOLOGICO TRA III E IV SECOLO

1. Il <i>funus imaginarium</i>	139
2. Ernst Kantorowicz e il mondo antico	142
3. <i>Puer exoriens</i>	143
4. Le vittoriose dee del fato	148
5. <i>Quies Augustorum</i>	155
6. La 'legittimazione' divina	160
7. L'idea di <i>renovatio</i> e la monarchia cristiana	161
8. La IV Ecloga di Virgilio	165
9. L' <i>oratio ad sanctorum coetum</i>	171
10. Diocleziano, la giustificazione teocratica del potere e la nuova visione del tempo	176

VIII

pag.

CAPITOLO VI
LEGALITÀ REPUBBLICANA E INVESTITURA
IMPERIALE NELL'*HISTORIA AUGUSTA*

1. <i>Proconsulare imperium e tribunicia potestas</i>	179
2. Le assemblee cittadine: persistenze e trasformazioni di un rituale politico	187
3. La 'rivoluzione giuridicamente permanente'	193
4. La <i>res publica</i> e le sue istituzioni	201
5. La 'posizione imperatoria': carica unitaria o somma di poteri?	205
6. Principato e assetti istituzionali preaugustei: la riflessione tardoantica	214
TAVOLE	219
LE FONTI	229

PREMESSA

Nel raccogliere queste pagine ho utilizzato, rielaborandoli radicalmente, alcuni articoli, editi o inediti, scritti tra il 2010 e il 2015: *Gli dèi governano il mondo. La trasmissione del potere imperiale in età tetrarchica*, in *Polis. Studi interdisciplinari sul mondo antico* 3 (2010) 170-188; *L'immagine del princeps negli scritti dei giuristi d'età antonina e severiana*, in J.-L. FERRARY-J. SCHEID (a cura di), *Il princeps romano autocrate o magistrato. Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, IUSS Press, Pavia, 2015, 327-392; *La produzione del diritto in età imperiale* (relazione tenuta al Convegno del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna su "Legge, eguaglianza, diritto. I casi di fronte alle regole nell'esperienza antica" [Bologna-Ravenna, 9-11 maggio 2013]); *Legalità repubblicana e trasmissione del potere tra III e IV secolo* (relazione tenuta al Convegno della Società Italiana di Storia del Diritto su "Le legalità e le crisi della legalità" [Genova, 27-28 novembre 2014]).

L'introduzione, premessa ai capitoli che compongono questo volume, si propone il solo fine di fornire a lettori non specialisti, quali sono sovente gli studenti del Corso di Laurea in Giurisprudenza, una breve, elementare descrizione delle principali categorie del diritto pubblico romano nel suo sviluppo storico, dall'età arcaica al principato.

Nelle ricerche qui riunite ho concesso – il che non è consueto in indagini di diritto pubblico romano – ampio spazio agli scritti e alle elaborazioni dei giuristi. Differenti i temi che definiscono il loro rispettivo itinerario: la 'sovranità' del *populus* nel suo momento comiziale e il potere imperiale; il valore normativo delle *constitutiones* e lo stile di governo dei *principes*; le finzioni che consentono di identificare Roma con il luogo nel quale, di volta in volta, l'imperatore dimora; l'assenza di dispositivi capaci di garantire, sul piano costituzionale, la perpetuità della suprema carica e i meccanismi istituzionali escogitati per supplirvi; le riflessioni giuridico-politiche sul principato del biografo dell'*Historia Augusta*.

Ho avuto l'opportunità di discutere alcune parti di questo volume in tre lezioni tenute a Reggio Calabria (Università Mediterranea), presso il "Dottorato di Ricerca in Storia del Pensiero e delle Istituzioni giuridiche romane", a Foggia, presso la "Facoltà di Giurisprudenza", a Bari, presso la "Facoltà di Giurisprudenza dell'Università LUM Jean Monnet". Vorrei ringraziare, per i loro preziosi suggerimenti, i professori Felice Costabile, Salvo Randazzo e Giunio Rizzelli.

Senza l'aiuto dell'amico professor Stefano Colloca e della dottoressa Jolanda

Ruggiero, la revisione del testo sarebbe stata di molto ritardata. Mi è caro esprimere a entrambi la mia sincera gratitudine.

Per le pubblicazioni periodiche ho adoperato le sigle dell'*Année Philologique* *.

Chiudo, come è d'uso, ricordando che di errori e omissioni sono il solo responsabile.

Arezzo, 1° maggio 2016

* I titoli dei volumi o degli articoli, già citati, sono sempre riproposti per intero la prima volta che ricorrono nei singoli capitoli.

INTRODUZIONE

IMPERIUM E POTESTAS

DALLA REPUBBLICA AL PRINCIPATO

SOMMARIO: 1. La perpetuità dell'*imperium*: il magistrato crea il magistrato / *auspicia ad patres redeunt*. – 2. Il *iussum populi* e i comizi. – 3. *Imperium domi / imperium militiae*. – 4. La collegialità. – 5. I tribuni della plebe. – 6. Il senato. – 7. La crisi del regime repubblicano. – 8. Il *princeps* e i poteri del 27 a.C. – 9. Tra il 23 e il 18 a.C. – 10. L'*imperium maius*. – 11. Definizioni giuridiche del principato, tradizione ellenistica e ideologia patronale. – 12. L'*adclamatio* imperatoria. – 13. La *lex de imperio*.

1. *La perpetuità dell'imperium: il magistrato crea il magistrato / auspicia ad patres redeunt*

L'*imperium*, nell'esperienza repubblicana dei primi secoli, era un potere (a un tempo civile e militare) virtualmente almeno sempre coercitivo, che contemplava il diritto di «prendere gli auspici», di chiedere, cioè, l'investitura sacra di Giove Ottimo Massimo, di consultare gli *augures*, di comandare l'esercito, di ordinare l'arruolamento e il prelievo dei tributi. La *potestas*, viceversa, concedeva la facoltà di esprimere le proprie decisioni attraverso editti, di esercitare alcune specifiche competenze giurisdizionali e un potere coercitivo, a seconda dei casi, più o meno ampio. *Potestas*, pertanto, fu il termine utilizzato dai Romani per descrivere compiutamente i poteri civili di un magistrato, sia che egli fosse, in quanto console o pretore, titolare di *imperium*, sia che non lo fosse, come i censori, gli edili e i questori¹.

¹ L'essenziale in T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* I³, Leipzig 1887, 22; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, Napoli 1972², 413 ss.; W. KUNKEL (-R. WITTMANN), *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik*. Zweiter Abschnitt. *Die Magistratur*, München 1995, 21 ss.; A. LINTOTT, *The Constitution of the Roman Republic*, Oxford 1999, 94-104, 192-195. Ma l'esatto confine tra *imperium* e *potestas* è stato rimesso in discussione da F. K. DROGULA, *Imperium, Potestas, and the Pomerium in the Roman Republic*, in *Historia* 56 (2007) 419-452, in part. 422 ss.; Id., *Commanders and Command in the Roman Republic and Early Empire*, Chapel Hill 2015, in part. 57 ss. A suo giudizio i consoli e i pretori, nell'*urbs* (all'interno, cioè, dell'area definita dal sacro confine del *pomerium*), non sarebbero stati titolari dell'*imperium* detto *domi*, ma esclusivamente della *potestas*, in quanto solo fondamento della

In Roma non c'è campo più chiaro della connessione fra “autorità” politica e “autorità” religiosa che nel concetto e nella pratica dell'*imperium*. Il *rex* e, in seguito, i consoli, con questo loro sommo potere, traevano gli *auspicia* (da *avium spectio* / osservazione del volo degli uccelli), rendendo così possibile la consultazione degli dèi, prassi costantemente al centro del sistema politico-religioso romano. Il raccordo fra azione degli uomini e volontà divina costituì la base del patto sul quale poggiò sempre l'intero assetto istituzionale della comunità. L'assenso degli dèi, interrogati attraverso gli *auspicia*, regolò, così, ogni azione di rilievo pubblico:

Auspiciis hanc urbem conditam esse, auspiciis bello ac pace domi militiaeque omnia geri, quis est qui ignoret?².

Roma è stata costituita sugli auspici e mediante gli auspici è condotta ogni attività in guerra come in pace, in città come nelle campagne militari. Nella visione storica e costituzionale d'età repubblicana fu il primo Re, Romolo, a fondare l'*urbs*, costituendone il *populus*. Così, senza alcuna apparente soluzione di continuità, quello dei consoli apparve sempre, sostanzialmente, il suo medesimo *imperium*³.

In tale prospettiva la sua trasmissione poteva procedere soltanto dal suo titolare attuale al suo successore in forza del principio «il magistrato crea il magistrato». Fu, perciò, la continuità e la perpetuità degli *auspicia* a garantire, nell'esercizio della magistratura, la trasmissione, senza cesure, dell'*imperium*⁴. Anche

loro autorità nel governo civile della città. La nozione di *imperium* riguarderebbe, perciò, esclusivamente la sfera del comando militare in senso stretto. Nonostante alcuni spunti interessanti nella *pars destruens* del sistema mommseniano, il Drogula non spiega adeguatamente perché al console, nel giorno del suo eventuale trionfo, e al *dictator* fosse permesso esercitare l'*imperium* nell'*urbs*. Inoltre, per alimentare le sue critiche ai postulati mommseniani, egli è costretto ad accoglierne, su di un piano differente, la famosa definizione giuridica di *provocatio ad populum* in quanto appello, senza tener alcun conto, così, dei decisivi rilievi di B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale in Roma antica*, Milano 1998², 36-46. Uno *ius coercionis*, più o meno ampio a seconda dei casi, fu sempre ricompreso nella *potestas* di tutti (o quasi) i magistrati. W. NIPPEL, “Policing Rome”, in *JRS* 74 (1984) 22, lo definisce così: «the general term (scil. *coercitio*) for a number of measures a magistrate could use to enforce obedience without instituting legal proceedings. It covers scourging and execution (by decapitation with an axe), arresting and carrying a disobedient person to prison, imposing a fine up to a *multa maxima* limit or seizing a pledge (*pignoris capio*). The gravest form of *coercitio* – scourging and execution – was banned by the *provocatio* laws».

² Liv. 6.41.4. Cfr. Gell. *N.A.* 13.15 e 16; Fest. 154 L. Ampia bibl. in Y. BERTHELET, *Gouverner avec les dieux. Autorité, auspices et pouvoir, sous la République romaine et sous Auguste*, Paris 2015, in part. 37 ss.

³ E di questo si era pienamente convinti anche in epoca tardoantica, come emerge dall'*Historia Augusta: infra*, Cap. VI, p. 214 ss.

⁴ Cfr. Cic. *Leg.* 3.12 *Nam sic habetote, magistratibus iisque qui praesint contineri rem publicam, et ex eorum conpositione quod cuiusque rei publicae genus sit intellegi.* «Questo infatti

quando venivano meno i magistrati titolari del *summum imperium* (i consoli o il dittatore), la continuità dei loro *auspicia* e, di conseguenza, la trasmissione dell'*imperium* fu garantita dall'istituto dell'*interregnum*⁵ e dal principio che lo regola: *auspicia ad patres redeunt*⁶. Quando nessun titolare del potere supremo rimaneva in vita, il potere era attribuito a un collegio di dieci senatori patrizi, rappresentativi dell'intera assemblea dei *patres* (senato). Le funzioni di *interrex* erano esercitate per cinque giorni consecutivi da ciascuno di essi⁷. Qualora i segni divini apparissero favorevoli, la *creatio* del nuovo Re (o, in età repubblicana, dei nuovi consoli) allorché non fosse rimasto in carica alcun magistrato *cum imperio*⁸ era opera – a esclusione del primo – di uno di loro. Tutti i Re, tranne il fondatore della città (Romolo), furono creati da un *interrex*. In questo dato si rileva facilmente l'esistenza di una costante nella storia istituzionale di Roma in età monarchica: alla morte del *rex* il potere ritornava regolarmente ai *patres* (i capi delle *gentes*), i quali a uno di loro – l'*interrex* – scelto nel consesso senatorio secondo le procedure poc'anzi ricordate, demandavano il compito di creare il nuovo capo della comunità. Il principio *auspicia ad patres redeunt* costituisce verosimilmente l'espressione dell'idea della continuità del gruppo, rappresentato dal solo elemento – il senato (l'assemblea dei *patres*) – capace di riassumerne e promuoverne la vita. Un riflesso mitico-religioso di questa 'titolarità corporativa' del potere di direzione politica della città si coglie nella leggenda dell'uccisione di Romolo da parte dei *patres*. Ognuno di loro sarebbe uscito dal tempio di Vulcano, nascondendo tra le vesti un pezzo del corpo dell'ucciso. In questo mito i *patres* rappresentano, nel loro insieme, i titolari del potere del Re fondatore della *civitas*⁹. Al governo della città partecipa l'assemblea dei *patres*, che esercita il potere collegialmente, conferendolo, ove lo voglia, a un altro capo individuale, per riappropriarsene di nuovo nel momento in cui questi scompare. L'analogia giuridica della suprema magistratura repubblicana (il consolato) con la regalità si palesa, dunque, anche nell'istituto dell'*interregnum*, che è sopravvissuto alla cacciata dei Re e alla definizione della nuova *forma civitatis*, ossia della nuova costituzione caratterizzata dalla presenza di due magistrati annuali.

dovete tenere per fermo, che la *res publica* è tenuta insieme dalle magistrature e da coloro che vi presiedono».

⁵ Liv. 1.17; Dion. Hal. *Ant.* 4.75.1-2, 76.1, 84.5; Cic. *Rep.* 2.23; Asc. 31.33 e 36C: vd. T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht I*³ cit., 649 ss.

⁶ Cic. *Leg.* 3.9.

⁷ Cic. *ad Brut.* 13 (= 1.5); *Rep.* 2.23; *Leg.* 3.9; Asc. 33.43C; Dion. Hal. *Ant.* 4.75.1-2, 76.1, 84.5; Liv. 1.17.5-10; 22.34.1.

⁸ W. KUNKEL (- R. WITTMANN), *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik* cit., in part. 278. Cfr., in part., Cic. *ad Brut.* 1.5.4 *Nunc per auspicia longam moram video. Dum enim unus erit patricius magistratus, auspicia ad patres redire non possunt*; Dio Cass. 46.45.3.

⁹ Liv. 1.16.4; Plut. *Rom.* 27.5: A. FRASCHETTI, *Il corpo del fondatore e le origini del patriziato a Roma*, in F. MOREAU (a c. di), *Corps romains*, Grenoble 2002, 161-178.

Sul piano giuridico, solo in senso metaforico il magistrato può considerarsi rappresentante del *populus* o della *civitas*. In effetti è la costituzione stessa della città a sconsigliare l'impiego di questa nozione. Valutato dall'interno, l'ordine giuridico-costituzionale di Roma ammette una molteplicità di competenze e una diversità di principi di attribuzione del potere. Assemblee popolari, senato, magistrature intervenivano a prendere decisioni non solo secondo modi specifici assolutamente irriducibili gli uni agli altri, ma senza mai essere integrati in una medesima catena di comando. Non erano unificati secondo le moderne modalità della delega o della rappresentanza sotto un'istanza in ultimo grado sovrana. Nessuno, magistrati o senato, agiva formalmente a nome di un unico soggetto, a cui, al di là di essi, far risalire la decisione, assicurando, mediante tale imputazione, qualcosa di equivalente a ciò che oggi definiremmo "unità del potere pubblico". La nozione di organo, perciò, non appare idonea: in primo luogo sul piano della descrizione storico-giuridica, poiché, in base al significato specifico di questo termine, un organo esercita una competenza in delega e una funzione rappresentativa. La collettività, invece, non era assolutamente rappresentata. Agiva, in quanto tale, esclusivamente nei comizi. Al di fuori di essi, le decisioni assunte dai magistrati non le erano mai formalmente imputate. Sebbene Cicerone scriva che è *proprium munus magistratus intellegere se gerere personam civitatis*¹⁰, queste parole devono essere assunte come una metafora politica, perché, per il diritto, la città non può essere considerata una *persona*¹¹. Del resto è impossibile immaginare una vera e propria rappresentanza, organica o volontaria, anche nelle colonie e nei municipi romani. L'attività di diritto privato dei magistrati municipali, nell'interesse della propria *civitas*, si può al più configurare come una quasi-rappresentanza. E, invero, gli effetti degli atti negoziali compiuti da questi magistrati non si sarebbero verificati direttamente nel patrimonio delle città, bensì si sarebbero prodotti soltanto in capo a loro stessi¹².

Ciò non vuol dire che il *populus* riunito nei comizi, mediante propri *iussa* («comandi»), non avesse il diritto – una volta stabiliti gli obiettivi da perseguire – di definire i criteri generali cui i magistrati avrebbero dovuto attenersi nell'ambito delle loro rispettive competenze, né che esso non avesse la facoltà di istituire *ex novo* magistrature o incarichi (*imperia*) *extra ordinem* non previsti dall'ordine costituzionale esistente. È qui anzi, come vedremo, la fonte dell'idea, posta a fon-

¹⁰ Cic. *Off.* 1.124.

¹¹ Così Y. THOMAS, *L'institution civile de la cité* (1993), ora in Id., *Les opérations du droit*, Paris 2011, 103 ss.

¹² Un'ampia trattazione in A. BRICCHI, *Amministratori ed actores. La responsabilità nei confronti dei terzi per l'attività negoziale degli agenti municipali*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI-E. GABBA (a c. di), *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, 334 ss., in part. 338-339. Solo mediante azioni utili, grazie, dunque, a interventi pretori sul piano del *ius honorarium*, sarebbe stato possibile rivalersi contro le comunità municipali o contro i privati con cui i magistrati avessero concluso affari.

damento della futura costituzione del principato, che il *populus* potesse deferire a chiunque – anche per intero – la propria *potestas*: infatti già nel 27 a.C. – a imitazione di quel che accadde a Cesare nel 59 e a Pompeo e a Crasso nel 55 – a Ottaviano Augusto furono attribuiti poteri straordinari che gli consentirono di controllare la quasi totalità delle forze militari della *res publica* e di gestire gran parte delle sue risorse finanziarie.

Non di meno, finché il predecessore nominò il proprio successore, la magistratura si resse unicamente su se stessa¹³. In effetti, anche quando questo diritto, al più tardi dalla metà del V secolo a.C., passò ai comizi e il magistrato supremo divenne, sul piano politico, il loro mandatario, la creazione del nuovo titolare della potestà suprema continuò a spettare, dal punto di vista formale, ai suoi predecessori. Nel corso del tempo il diritto di creare il nuovo magistrato (i consoli) da parte del predecessore fu ridotto, nella sua essenza, al diritto di presiedere e di condurre le elezioni comiziali¹⁴. La *renuntiatio* (ossia l'annuncio solenne e pubblico del loro esito), per quanto di fatto obbligatoria dopo un'elezione valida, rimase pur sempre il solo atto idoneo a legittimare gli eletti dai comizi a rivestire le magistrature per le quali avevano presentato le loro candidature¹⁵.

2. *Il iussum populi e i comizi*

Soltanto nel corso del IV secolo a.C. si venne precisando, sul piano costituzionale, il principio che nessun magistrato potesse ottenere una *potestas* «senza il *iussum* del *populus* o della *plebs* (*iniussu populi aut plebis*)¹⁶. Di qui derivò l'idea

¹³ In altre parole il magistrato, che creava il proprio successore, domandava alla divinità di dimostrare mediante *signa*, nella visione e interpretazione (*spectio*) dei quali consisteva l'*auspicium*, il suo assenso all'atto di scelta del futuro magistrato. Quest'ultimo dunque, nell'interpretazione più antica dell'atto, risultava creato nel momento stesso in cui il segno della volontà divina si rivelava o si manifestava a chi aveva il diritto di coglierlo e di interpretarlo: *ubi aves addixissent* (Fest. 276 L. – s.v. *praetor ad portam*: [...] *Ubi aves addixissent, militem illum, qui a communi Latio missus esset, illum quem aves addixerant, praetorem salutare solitum, qui eam provinciam optineret praetoris nomine*) sono parole che, come nel caso dell'*addictio* del magistrato giurisdicente nel *lege agere* o nell'*in iure cessio*, indicano un *dicere*, una pronuncia solenne che, in questo caso, si esprime in un segno divino sovrapposto al *dicere* del magistrato che ha interrogato ritualmente la divinità mediante gli auspicî, confermandolo e sancendolo. Vd. Y. BERTHELET, *Gouverner* cit., 124 ss., ove lett.

¹⁴ Benché il magistrato presidente conservasse, anche ora, una rilevante influenza sull'esito dell'elezione, soprattutto nella facoltà di controllare la qualifica (ossia la sua eleggibilità) di ogni candidato e il procedimento elettorale.

¹⁵ Sicché, qualora il magistrato, che presiede i comizi, rifiuti di procedere alla *renuntiatio*, centurie o tribù devono essere riconvocate e, di conseguenza, le elezioni si devono ripetere.

¹⁶ Cic. *de lege agr.* 2.27. Vd. anche Cic. *2Verr.* 3.17; *Balb.* 34; *Sallust. Cat.* 29.2-3; *Liv.* 9.10.9; 38.45.3-7. Vd. anche *Lex agraria* = M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes* [BICS. Supplement] I, London 1996, n. 2, l. 78).

che l'azione del magistrato non conformatosi – nella definizione dei trattati o nella dichiarazione di guerra – agli ordini del *populus* fosse da considerare illegittima, perché compiuta in spregio al comando di quest'ultimo (*iniussu populi*).

Su questo versante la legislazione decemvirale (451 / 450 a.C.) introdusse un forte elemento di discontinuità rispetto al passato. Almeno dalla metà del V secolo fu la città stessa, in quanto istituzione sovraordinata ai *clan* gentilizi (*gentes*) e alle famiglie, a porre le condizioni della propria esistenza politica. Si potrebbe dire, utilizzando una formula ignota come tale ai Romani, che le XII Tavole affermarono il principio della sovranità del *populus* nel suo momento comiziale.

Una decisione del *populus*, riunito nei comizi centuriati o tributi, per disposizione del magistrato che presiedeva la riunione, se esso era interpellato dallo stesso secondo le regole stabilite dalle consuetudini costituzionali¹⁷, avrebbe potuto modificare, in ogni parte, il preesistente ordine giuridico:

Liv. 7.17.12 (XII Tab. XII.5) In XII tabulis legem esse, ut quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset.

Vi era, dunque, una norma delle XII Tavole secondo cui tutto ciò che il popolo aveva deliberato per ultimo aveva valore di *ius* e doveva considerarsi valido. Nel linguaggio giuridico romano *lex* ha un significato più ampio di legge nel suo valore attuale. Essa indica qualunque norma obbligatoria (*lex collegii*, *lex venditionis*, *lex parieti faciundo*, etc.). Per indicare la legge che promana dall'assemblea, i Romani parlarono di *lex publica*.

Lex deriva da *legare*, nel significato, dunque, di statuizione vincolante¹⁸. Delle

¹⁷ Vd. da ultimo G. ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei Comitia*, Torino 2012; R. FIORI, *La convocazione dei comizi centuriati: diritto costituzionale e diritto augurale*, in *ZRG* 131 (2014) 60-176.

¹⁸ *Lex* non corrisponde, perciò, in alcun modo alla parola greca *nómos*. Quest'ultimo deriva da *némō*, vale a dire da quell'attività che consiste nell'attribuire a ciascuno ciò che gli spetta. Si incontra, qui, un principio cardine della giustizia distributiva, compiutamente descritto dalle parole *suum cuique tribuere*. Secondo C. SCHMITT, *Il nomos della terra. nel diritto internazionale dello jus publicum Europaeum*, trad. it. Milano 1991, 67 ss.; ID., *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, Vicenza 2005, 167 ss., il significato più antico di *nómos* si riflettebbe nella sua stessa etimologia. Come il dividere precede il godimento del bene, il prendere e l'appropriazione precedono il dividere. Pertanto, in origine, il termine *nómos* avrebbe designato un'appropriazione seguita, poi, da una ripartizione. È quel che accadde sovente, tra VIII e VII secolo a.C. nella storia della colonizzazione greca, quando, dopo aver costituito una nuova *pólis*, si procedeva alla definizione delle regole di governo della nuova comunità e alla ripartizione della terra tra i cittadini. Non possiamo quindi sorprenderci che, in Omero, l'espressione *nomòs* indichi il pascolo. Fu, attraverso l'apposizione dell'accento – soltanto una scelta discrezionale dei grammatici alessandrini editori dell'Iliade e dell'Odissea – a distinguere questo termine da *nómos*. Esclusivamente in seguito, in virtù dell'assimilazione filosofica del *nómos* al *lógos* in quanto perfetta ragione, il primo divenne mera validità, puro e semplice atto di posizione, null'altro che *thésis*. Ma E. LAROCHE, *Histoire de la racine NEM- en grec ancien (νέμω, νέμεις, νόμος, νομίζω)*, Paris 1949, 117, ha concluso, screditando le costruzioni etimo-

definizioni di *lex publica* proposte dai giuristi romani, la più antica è quella di Ateio Capitone, un giureconsulto di età augustea e tiberiana:

Gell. *N.A.* 10.20.2 Ateius Capito, publici privatique iuris peritissimus, quid lex esset, hisce verbis definivit: “Lex – inquit – est generale iussum populi aut plebis, rogante magistratu”.

Ateio Capitone, un *iuris consultus* espertissimo nel diritto pubblico e privato, definì il termine legge come un comando generale del popolo o della plebe su proposta (o, meglio, a séguito d’interrogazione) del (o da parte del) magistrato.

Anche per Gaio (*Inst.* 1.3) la legge è un comando generale del popolo o della plebe, ma egli omette ogni riferimento alla *rogatio* del magistrato:

Lex est quod populus iubet atque constituit.

La legge, secondo il giurista antoniniano, era ciò che il popolo comanda e dispone.

Papiniano, in età severiana, propose, almeno in apparenza, una definizione più complessa:

Papin. 1 *defin.* D. 1.3.1 Lex est commune praeceptum, virorum prudentium consultum, ... communis rei publicae sponsio.

La legge è un comando generale, una decisione degli uomini saggi, un impegno comune della repubblica. Essa, pertanto, è espressione della volontà popolare. Il popolo, tramite votazione, accoglieva o respingeva la proposta (*rogatio*) del magistrato, che aveva la facoltà di convocarlo o di dirigerne l’attività.

Il termine *rogatio* indica il carattere di interrogazione assunto dalla proposta magistratuale, alla quale il popolo doveva rispondere. La formulazione di Ateio Capitone, uno dei più autorevoli giuristi del suo tempo, definisce meglio il carattere della *lex*, con riguardo al suo procedimento di formazione. Essa, inoltre, di-

logiche schmittiane, che «en définitive, νόμος ne désigne pas autre chose qu’un pâturage [pascolare] pour les animaux ou un habitat sans limites reconnues pour les hommes» (p. 117). L’altro profilo schmittiano, nettamente ridimensionato dal Laroche, è l’accostamento terminologico diretto con il concetto e il significato del *prendere*. Infatti il filologo francese sostiene che la vicenda della radice **nem-* sia autonoma rispetto alle imparentate derivazioni indoeuropee, come il gotico *niman* (prendere) ed esclude, in base ai rilievi semantici compiuti testualmente sulle fonti a partire da quelle omeriche, che possa avere tale significato. Ciò che intende rigettare è l’idea che il νόμος significhi appropriazione: tutt’al più, solo a partire dal VI secolo, comincia a denotare, sulla base di un significato successivo di νέμω (“ripartire”), l’idea dell’appropriazione in seguito a una distribuzione. Resta aperta tuttavia un’importante e non trascurabile possibilità etimologica, a favore del significato di *prendere*, sostenuta da altri filologi, che si ritroverebbe nella radice indoeuropea **em/*n-em*, presente parallelamente, oltre che nel gotico, anche nell’umbro *emo* (*emantur* significa “accipiantur”), nell’irlandese *-emim*, nello slavo *imq* (*jemliq*). Vd. E. STOLFI, *Quando la legge non è solo legge*, Napoli 2012, in part. 17 ss.

stingue la *lex publica* dal *privilegium*: è *lex* unicamente il comando generale del popolo o della plebe e non la disposizione volta a regolare, più favorevolmente o più sfavorevolmente, la condizione di un singolo privato. L'esclusione dei *iussa specialia* dalla nozione di *lex* non corrisponde però, come nota lo stesso Gellio, alla realtà storica:

N.A. 10.20.3-4 (...) Ea definitio si probe facta est, neque de imperio Cn. Pompei neque de reitu M. Ciceronis neque de caede P. Clodi quaestio neque alia id genus populi plebisve iussa "leges" vocari possunt. 4. Non sunt enim generalia iussa neque de universis civibus, sed de singulis concepta; quocirca "privilegia" potius vocari debent, quia veteres "priva" dixerunt, quae nos "singula" dicimus.

Aulo Gellio osserva opportunamente che se la definizione di Capitone fosse stata esatta, né il comando affidato a Gneo Pompeo, né il richiamo di Cicerone, né il processo per l'uccisione di Clodio, né altro decreto del popolo o della plebe avrebbe potuto essere definito "legge". Non si trattava, infatti, di ordini generali, formulati per tutti i cittadini, ma di provvedimenti aventi a oggetto singole persone. Perciò dovevano essere considerati privilegi: nel latino più antico si utilizzava il termine *priva* per indicare ciò che, in tempi più recenti, è indicato dal lessema *singula*¹⁹.

La definizione di Gaio possiede un valore meramente formale, perché si limita a far coincidere la *lex* con il comando e con la deliberazione del *populus*. Quella di Papiniano riprende, nella sua prima parte, uno spunto del pensiero filosofico greco e, in particolare, dello stoicismo. Da un canto si identifica la *lex* con il *nómos-lógos* universale, con la perfetta ragione, con la deliberazione dei sapienti; dall'altro, viceversa, si pone l'accento sull'impegno reciproco, assunto mediante la legge, da magistrato e cittadini, mettendone così a confronto le formalità essenziali con quelle del più tipico fra i contratti verbali romani, la *sponsio*, contrassegnata, anch'essa, dal modello domanda / risposta.

Non di meno, quando si parla di sovranità popolare, occorre non confondere questa nozione con quella di democrazia. Le assemblee popolari a Roma, diversamente dalla Grecia e da Atene in particolare, non si sono mai conformate al principio dell'eguaglianza politica dei cittadini. A tal riguardo Cicerone, confrontandole con quelle romane, non riesce a nascondere il proprio disprezzo per le istituzioni della democrazia greca. La *pro Flacco* ne propone una critica acuminata, che trascende l'occasione contingente per la quale l'orazione fu pronunciata²⁰. Al sistema timocratico-censitario romano, ove i voti non si contano ma, metaforicamente, si pesano²¹, Cicerone contrappone le disordinate e caotiche assemblee

¹⁹ L. FANIZZA, Privilegia ne inroganto. *Percorsi tra Cicerone e Ulpiano*, in *IAH* 7 (2015) 61 ss., ove altra bibl.

²⁰ Pronunciata nel 58 a.C. in difesa di L. Valerius Flaccus propretore d'*Asia* nel 59.

²¹ Cic. *Off.* 2.79; *Rep.* 6.1 (Nonius 519.17); *Rep.* 2.39-40.

delle *póleis*. E la condanna dell'oratore coinvolge, assieme alle ormai decadute città del suo tempo, perfino l'Atene del V secolo all'*acmé* della sua gloria²². Si affida il destino della *patria*²³ a uomini incompetenti, artigiani o negozianti, che decidono per alzata di mano tra gli schiamazzi della moltitudine. Profondamente differenti dalle procedure in uso nel mondo greco appaiono, invece, le istituzioni romane: nell'urbe i *maiores* non avevano concesso alcun rilievo alle *contiones*, e, cioè, alle riunioni informali del *populus*, che, per votare nei comizi, doveva sempre dividersi in classi e centurie²⁴.

3. Imperium domi / imperium militiae

Per comprendere quali fossero le forme di esercizio del potere dei consoli e degli altri magistrati *cum imperio*, occorre tener sempre presente la soglia rituale della città, vale a dire il *pomerium*, il solco tracciato dal fondatore, Romolo, con l'aratro, che definisce lo spazio dell'*urbs*, separandolo dall'*ager*. Il suo attraversamento incide sulla natura del potere (*imperium*) del magistrato. L'*urbs* – delimitata dal *pomerium*²⁵ – è sede degli auspicî urbani e del potere civile (*imperium domi*); l'*ager*, il mondo al di là del *pomerium*, è il luogo della guerra e delle attività belliche, ove il magistrato esercita il proprio potere militare (*imperium militiae*)²⁶.

Quest'antitesi tra governo in città (*domi*) e governo in campo (*militiae*) ha dunque la sua base soprattutto nel luogo in cui gli atti del magistrato si compiono: se entro il *pomerium*, essi soggiacciono alle regole del governo urbano. Ma, in generale, ciò vale anche riguardo allo spazio fuori delle mura fino a mille passi da ciascuna porta, ovvero fino alla prima pietra miliare delle strade che partono da Roma. Tale fondamentale dicotomia (*imperium domi / imperium militiae*)²⁷ imponeva ai magistrati *cum imperio* di sottoporsi, ogni volta che dovessero assumere un determinato comando militare, a un autentico rito di passaggio. Prima di varcare il *pomerium*, essi dovevano salire sul Campidoglio per prendere gli *auspicia*. Dopo di che attraversavano una porta e, dunque, il *pomerium* in maniera so-

²² Ma vd. già il giudizio di Polibio (6.44.9), che, forse, ha influenzato quello di Cicerone.

²³ Cic. *pro Flacco* 15-17.

²⁴ Vd. G. ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole procedurali* cit., 35 ss.

²⁵ Varro *de l.L.* 5.143.

²⁶ Liv. 3.20.7; Cass. Dio 51.19.6; *Tabula Heracleensis*: M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes* (BICS. Supplement) I, London 1996, n. 24, l. 20; Gai. *Inst.* 4.104; Varro *de l.L.* 5.146-154; Gell. *N.A.* 13.14.4-7. Sul tema R. FIORI, *Gli auspicî e i confini*, in *Fundamina* 20.1 (2014) 301 ss., ove ampia bibl., in part. 310 nt. 35, il quale giustamente osserva che non è necessario distinguere la dicotomia *auspicia urbana-militaria* da quella *domi-militiae*.

²⁷ Al centro del sistema del diritto pubblico romano definito dal Mommsen: ma vd., a tal proposito, *supra*, nt. 1.

lenne, dismettendo la toga e indossando le insegne del loro comando militare, il *paludamentum*, il mantello rosso-porpora. Contestualmente i littori, al loro seguito, innestavano le scuri nei *fasces*, ovvero nelle verghe. A differenza dell'*imperium domi*, il potere militare si configura, perciò, come temporaneo e reversibile. Il magistrato vi accede soltanto dopo aver preso gli auspici per comandare l'esercito al di là del *pomerium*; mentre l'*imperium (militiae)*, nel caso dei magistrati, l'*imperium tout court* in quello dei proconsoli [magistrati in regime di *prorogatio*]) si estingue, quando questi nuovamente lo varchi per rientrare in città²⁸.

Tra IV e I secolo a.C., la *lex curiata <de imperio>*²⁹ consistette in un atto formale di investitura del magistrato *cum imperio* (già eletto, precedentemente, dai comizi centuriati) compiuto dai littori in rappresentanza delle trenta curie in cui Romolo avrebbe suddiviso il *populus Romanus Quirites*³⁰. Sebbene, in età repubblicana, fosse poco più di una mera formalità³¹, il non darvi seguito avrebbe impedito al magistrato inadempiente d'esercitare legittimamente, una volta attraversato il *pomerium* per guidare una campagna militare o per governare una *provincia*, il proprio supremo potere di comando. In altre parole quest'atto di investitura, che si poteva celebrare esclusivamente nell'*urbs* (l'area definita dal *pomerium*), in quanto fondamento formale dell'*imperium militiae* autorizzava consoli (e pretori) a esigere la piena obbedienza dei propri soldati.

4. La collegialità

Questa nozione, nel diritto romano, è assolutamente diversa dal concetto che oggi va sotto il medesimo nome. Per i Romani collegialità indicava una magistratura in se stessa unica, ma conferita ugualmente e contestualmente a più persone.

²⁸ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* I³ cit., 63-70. Altra bibl. in F. J. VERVAET, *The High Command in the Roman Republic. The Principle of the summum imperium auspiciumque from 509 to 19 BCE*, Stuttgart 2014, 129 ss.; F. K. DROGULA, *Commanders and Command* cit., 50 ss.

²⁹ Cic. *de lege agr.* 2.66 ss.; *Fam.* 1.9.25; *Att.* 4.17.2 e 18.4; Liv. 5.52.16; Gell. *N.A.* 13.15.4. Vd. T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* I³ cit., 609 nt. 3: il nome tecnico dell'atto è *lex curiata* e non come spesso si suole scrivere *lex curiata de imperio*. F. VAN HAEPEREN, *Auspices d'investiture, loi curiate et légitimité des magistrats romains*, in *CCG* 23 (2012) 71-112.

³⁰ A Roma si può individuare un'autentica regolarità: la guerra è il grande, forse l'unico, lavoro collettivo della comunità alle sue origini. Pertanto istituzioni politiche e quadro di reclutamento della formazione armata si conformarono a un identico criterio organizzativo. Il *populus*, vale a dire l'insieme degli uomini in armi, fu suddiviso, secondo la cosiddetta costituzione romulea, in trenta *curiae*. Un'etimologia ampiamente condivisa riconduce *curia* a **coviria* nel duplice significato di insieme di uomini o di luogo di riunione di *viri*. E il termine *Quirites*, che contraddistinse sempre i romani, deriva, per l'appunto, da **Co-virites*, gli uomini delle curie. Il *populus* riunito nelle curie costituiva, allo stesso tempo, la più antica assemblea cittadina. Secondo l'ambigua testimonianza di Lelio Felice (Gell. *N.A.* 15.27.5), giurista di età adrianea, esso votava, nei comizi curiati *ex generibus hominum*.

³¹ Cic. *de lege agr.* 2.12.31. Cfr. anche Liv. 5.52.15.

L'applicazione della pluralità di membri alla suprema carica e poi alla magistratura e alla attività pubblica, in generale, è per noi indicativa dell'abolizione della regalità e dell'introduzione dell'ordinamento repubblicano. Le due leggende di Romolo, tanto il racconto dei gemelli (fino alla morte di Remo) quanto la duplice regalità romano-sabina con Tito Tazio, furono certamente utilizzate per sostenere il principio giuridico sul quale poggiò la nuova *forma civitatis* e il regime consolare, per attestare, in altre parole, che la pluralità di membri era compatibile con l'esercizio della suprema carica. La collegialità, così intesa, appare il fondamento riconosciuto e incontrastato del diritto pubblico repubblicano. La sua rovina, nella resurrezione del regime unitario del potere con la dittatura di Cesare o il suo sostanziale svuotamento, con il principato augusteo, segnano, anche esteriormente, il tramonto di quel che noi oggi definiamo repubblica³².

Nell'esercizio del consolato ognuno dei due colleghi – sebbene entrambi siano titolari nella sua interezza del *regium imperium*³³ – ha il diritto di intercessione nei confronti dell'altro. Unica eccezione al principio della collegialità fu la dittatura. Il *dictator*, detentore del supremo potere, era nominato, secondo la prassi, da uno dei consoli su sollecitazione del senato, con un mandato che prevedeva un incarico concreto che esigeva il possesso di un *imperium maius* rispetto a quello dei magistrati ordinari (ossia dei consoli). Questa magistratura aveva una durata massima di sei mesi³⁴, ma, secondo le consuetudini invalse tra IV e III secolo a.C., il suo titolare abdicava una volta portato a compimento il proprio incarico³⁵.

Il motivo precipuo che indusse il sistema della collegialità fu senza dubbio la sua conseguenza negativa, ossia l'indebolimento della potestà regia, propria anche dei consoli e, dunque, l'annientamento dell'*imperium* dei magistrati mediante le sue proprie armi. In età monarchica, data l'unità personale della magistratura suprema, il diritto della comunità e la sicurezza dei singoli erano messi a repentaglio dalla originaria pienezza della potestà regia. Di conseguenza, una volta cacciati i Re, si spiega una riforma rivolta in primo luogo contro di essa. La pluralità di posti, pur lasciando intatta la pienezza di quella potestà, rendeva non di meno possibile infrangerla mediante il meccanismo dell'*intercessio*, del veto che ciascuno

³² Occorre ricordare che *res publica*, per i Romani, non indicava una forma di governo, ma la comunità e l'insieme delle sue istituzioni. In questo senso vi fu sempre una *res publica* anche in età monarchica e in età imperiale. Tuttavia è altrettanto vero che, negli scrittori del I secolo d.C., appare abituale l'uso di *res publica* per indicare le istituzioni dell'ordinamento repubblicano contrapposto alla nuova istituzione del principato.

³³ Cic. *Leg.* 3.8.

³⁴ In ogni caso essa non poteva prolungarsi oltre l'anno di carica del console che avesse proceduto alla *creatio*.

³⁵ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* II³, Leipzig 1888, 147-159. Per il Mommsen (*u.o.c.*, II³, 160-161) il *dictator* avrebbe dovuto dimettersi una volta che fosse uscito di carica il magistrato che lo aveva creato. Occorre, però, sottolineare che a tal riguardo non esiste alcuna evidenza. Anzi Liv. 30.39.4-5 e 40.4 attestano che il dittatore ottemperò ai suoi doveri, celebrando i *Cerealia* il 10 aprile dell'anno consolare seguente.

dei due titolari della suprema carica avrebbe potuto rivolgere contro le iniziative dell'altro³⁶.

Nel diritto privato romano il rapporto reciproco dei mandatari collettivi non è ordinato in modo uniforme. Se, nella tutela testamentaria, basta la dichiarazione di un tutore, in quella agnazia si richiede quella di tutti. Nella collegialità dei magistrati si è presa la via di mezzo: il comando del singolo magistrato basta per la validità dell'atto, ma l'opposizione di un solo collega lo pone nel nulla. Per valutare la natura del regime giuridico della collegialità dei consoli appare, invero, più proficuo il confronto con il *consortium ercto non cito*, che si costituiva tra i *sui heredes*, vale a dire tra coloro i quali erano sotto la *potestas* dell'ereditando e che divenivano *sui iuris* al momento della sua morte. Sappiamo che tra i *sui heredes* si costituiva una particolare *societas* (detta *consortium ercto non cito*). Ciascuno di questi coeredi era proprietario per intero del patrimonio ereditario e proprietario per intero di ciascuno dei beni che lo componevano, potendo disporne a suo piacimento. Come scrive Gaio (*Inst.* 3.154b) «in questa società di fratelli c'era questa peculiarità che anche uno solo dei comproprietari, manomettendo uno schiavo, lo rendeva libero e lo acquistava a tutti come liberto; parimenti uno solo, facendo la *mancipatio* di una cosa comune, la rendeva proprietà dell'acquirente». Per quanto questo brano di Gaio, al pari d'altre fonti, nulla dica a tal riguardo, è probabile che ciascuno dei coeredi, come aveva il potere di disporre di tutto da solo, avesse anche quello di proibire (*ius intercessionis*) a ciascuno degli altri l'esercizio del potere di disporre, intervenendo mentre lo si stava esercitando.

Fra potestà di competenza diseguale non ha luogo il principio della collegialità. Il console non ha l'intercessione nei confronti del dittatore, né un pretore contro i consoli. In ogni caso, la differenza di rango non implica immediatamente subordinazione. Il censore, per esempio, è certamente più ragguardevole del questore, ma non gli è preposto e non può, di conseguenza, cassarne gli ordini; cosa che, viceversa, avrebbe potuto fare il pretore, sebbene godesse di una dignità inferiore a quella del censore. E, in effetti, i pretori – a differenza dei due censori eletti, di solito, fra gli ex-consoli ogni cinque anni per procedere alle operazioni del censo – erano titolari di *imperium*.

Nulla avrebbe impedito ai Romani di immaginare, nell'esercizio congiunto di una medesima magistratura, un regime giuridico differente da quello del consolato. Nella censura, per esempio, la collegialità si conformò a principi radicalmente divergenti. Mentre nel consolato ciascuno dei magistrati deteneva il proprio potere in blocco, indiviso e, quindi, nei confronti dell'altro il *ius intercessionis*, vale a dire il diritto di invalidarne ogni atto, nella censura, per assumere una decisione³⁷, si richiedeva il consenso di entrambi. Infatti se per qualche motivo uno dei due

³⁶ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* I³ cit., 42; *Römisches Staatsrecht* II³ cit., 384 ss. Una sintesi agile, ma sempre puntuale, in A. LINTOTT, *The Constitution of the Roman Republic* cit., 99-102.

³⁷ Ma le fonti trattano esplicitamente della sola *lectio senatus*.

censori veniva meno (per morte o per abdicazione), l'altro avrebbe dovuto necessariamente dimettersi³⁸. Tutto questo dipendeva – per quanto emerge dalle poche testimonianze disponibili – dal fatto che nella censura, diversamente che nel consolato, gli *auspicia* di investitura erano assunti, per entrambi i titolari, congiuntamente³⁹.

I giuristi sacerdoti (e, in particolare, i *pontifices* e gli *augures*), nell'elaborare il formulario e il rituale di ogni specifica presa d'auspici, erano perfettamente in grado di incidere sui poteri dei titolari di una magistratura collegiale. Si comprendono, allora, le vere ragioni che hanno determinato i Romani a costruire, nel caso del consolato, i meccanismi della collegialità secondo lo specifico regime poc'anzi descritto. Per effetto della collegialità la pienezza della potestà regia dei consoli era, senza detrimento effettivo sul piano del principio, messa in grado di elidersi da se stessa. In tal modo si era in grado di rimuovere, grazie a un controllo pari in diritto, il torto che essa poteva infliggere (o di evitare un pericolo che lo potesse determinare).

La collisione di due magistrati *cum imperio*, il toglier forza all'ordine dell'uno mediante l'ordine contrario dell'altro, ovvero, secondo l'espressione romana, l'intercessione, può verificarsi o fra due magistrati in rapporto di superiorità e di subordinazione tra di loro (*maior e minor potestas*)⁴⁰ o fra due magistrati di ugual diritto.

5. I tribuni della plebe

Anche i tribuni della plebe esercitarono un'amplissima potestà negativa. Essi non di meno, in quanto magistrati della plebe e non del *populus*, non furono titolari di *imperium*. L'ordinamento della *plebs* porta impresso su di sé il segno della sua origine rivoluzionaria⁴¹. Nella prima secessione sul Monte Sacro (494 a.C.) la plebe armata si dette dei capi, vincolandosi con un giuramento collettivo a rispettarne e a farne rispettare l'inviolabilità⁴². Il potere dei capi (*tribuni*)⁴³ non derivò da un segno divino, quale era l'*auspicium*, ma dall'impegno della massa di rispettare le decisioni dell'investito del potere all'interno della comunità plebea e di farle eseguire anche all'esterno. La *plebs* non intervenne per riconoscere un'investi-

³⁸ Vd. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I cit., 333.

³⁹ Liv. 5.31.6; 6.27.4; 9.34.17; 29.37; 40.51; 42.10.4; 45.15; Plut. *Quaest. Rom.* 50; Cic. *Cluent.* 122.

⁴⁰ Val. Max. 7.7.6; Cic. *2Verr.* 1.119.

⁴¹ *Infra*, ntt. 45 e 46.

⁴² Sall. *Hist.* 1.11; 3.48.1; Cic. *Corn. Fr.* 49 Puccioni = Asc. 76C; Fest. 423-4 L.; Liv. 2.23-33; Dion. Hal. *Ant.* 5.63 ss.; 6.22.

⁴³ Si adoperò, dunque, in quella circostanza una tipica nomenclatura militare. Cfr. G. LOBRANO, *Il potere dei tribuni della plebe*, Milano 1982.

tura ricevuta dall'alto, ma giurò solennemente di far sì che tutti obbedissero agli ordini dei suoi capi nell'atto stesso in cui conferiva loro il potere. Le più antiche deliberazioni dell'assemblea plebea furono, pertanto, *leges sacratae*, proprio perché la *lex*, il legame d'un soggetto di diritto nei confronti di un altro, trovò il proprio fondamento nel *sacramentum*, nel *vetus ius iurandum*, cioè a dire nel giuramento collettivo dei plebei sul *Mons sacer*.

L'invocazione della divinità a testimonianza del *sacramentum* – perché punisca chi tradisce l'impegno assunto – costituisce l'autentico fondamento della forza vincolante di questa vetusta *lex sacrata*. Prima in ordine di tempo e di importanza, fra le *leges sacratae*, fu quella che istituì la potestà dei capi dell'ordinamento plebeo, colpendo chiunque la menomasse con la caratteristica sanzione della *sacertas*, consistente nel considerare il colpevole *sacer* e, in quanto tale, esposto alla vendetta della divinità invocata, per l'appunto, nel giuramento (*sacramentum*) collettivo. In forza di questa sanzione, chiunque ne fosse colpito (*l'homo sacer*) perdeva la tutela che gli competeva come membro della collettività, sì che tutti avrebbero potuto ucciderlo, senza alcun timore di dover subire una punizione⁴⁴. L'assenza, in origine, di un'autentica base costituzionale e la natura rivoluzionaria del tribunato – che nel primo secolo della sua storia non fu una carica regolarmente istituita e che, di conseguenza, rischiava di scomparire nel caso in cui i suoi titolari colpevolmente non avessero provveduto alla successione – emergono con chiarezza non tanto dall'episodio dei nove tribuni arsi vivi per ordine del loro decimo collega⁴⁵, ma dal plebiscito rogato nel 449 a.C. da Marco Duilio: chi avesse lasciato la plebe senza tribuni doveva essere punito con la flagellazione e la decapitazione. Una sanzione esemplare, dunque, per ogni tribuno che avesse disatteso il proprio obbligo di garantire alla plebe la costante presenza dei suoi capi⁴⁶. Mentre la perpetuità del *regium imperium* dei consoli è assicurata, in assenza di un magistrato, dall'istituto dell'*interregnum* (*auspicia ad patres redeunt*), quella del tribunato – carica puramente fattuale – lo è dal costante impegno dei suoi titolari di non lasciare mai sguarnita la plebe dalla tutela della *potestas tribunicia*.

Le attribuzioni dei tribuni della plebe furono il risultato di un'evoluzione storica, che mosse da una funzione meramente negativa di assistenza dei plebei contro le vessazioni dei magistrati patrizi (*auxilium plebis*) per raggiungere, infine, un potere capace o di bloccare preventivamente (*ius prohibendi*) o di paralizzare *in itinere*, per mezzo della *intercessio*, qualsiasi decisione dei consoli⁴⁷. Ma in alcune circostanze, mediante l'irrogazione di multe pecuniarie o attraverso l'arresto personale (*ius prensionis*), i tribuni poterono indurre magistrati *cum imperio* riotosi ad assumere iniziative che altrimenti questi ultimi non avrebbero posto in es-

⁴⁴ R. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996, 293 ss.

⁴⁵ Val. Max. 6.3.2.

⁴⁶ Liv. 3.55.14. Cfr. Cic. *Leg.* 3.9 *Neve plebem orbam tribunis relinquo*.

⁴⁷ Ma non del *dictator*.

sere. Tali atti di coercizione, che potevano eventualmente preludere all'instaurazione di giudizi penali innanzi all'assemblea plebea (i *concilia plebis tributa*) contro i magistrati patrizi, diedero origine, quasi naturalmente, al potere dei tribuni di convocare i *concilia plebis tributa*, l'assemblea della plebe (*ius agendi cum plebe*). A tal riguardo, occorre ricordare che, dopo l'*aexequatio* dei plebisciti alle *leges publicae* (*lex Hortensia* del 287 a.C.), la stragrande maggioranza delle leggi, in quanto *plebiscita*, fu di origine tribunitia.

Il loro potere di *intercessio* non derivò, al pari di quel che accadeva nei rapporti tra i due consoli, dal principio di collegialità. Esso si configurò, piuttosto, come intervento dall'esterno. Era un diritto di veto che si atteggiò, non strutturalmente ma solo funzionalmente, come quello delle supreme magistrature del popolo. È allora legittimo supporre che i confini di questo potere si siano propagati sempre di più. Nel corso del III secolo a.C. i tribuni furono, almeno di fatto, equiparati ai magistrati del popolo romano. Se in origine erano addirittura obbligati a stazionare innanzi alla porta del luogo ove l'assemblea senatoria si riuniva, per esaminarne i decreti e decidere se apporvi o meno il loro veto, in seguito, già nel corso del secolo IV, i tribuni ottennero il diritto di prendervi la parola, e, infine, attorno alla metà del III, quello di convocarla e di presiederla (*ius agendi cum patribus*). È appena il caso di ricordare che anche i *tribuni* (a maggior ragione da quando il loro numero fu portato a dieci) costituivano un *collegium*. Poteva accadere, pertanto, che non tutti la pensassero allo stesso modo e che, per questo, entrassero in reciproco disaccordo. Se anche uno solo dei *tribuni* si opponeva a un'iniziativa degli altri colleghi, rendeva immediatamente inefficace la loro decisione⁴⁸.

Sebbene sia nato «dalla sedizione per la sedizione»⁴⁹, il tribunato, già a partire dagli inizi del III secolo a.C., fu integrato nello sviluppo regolare delle istituzioni e utilizzato, sovente, dai gruppi dirigenti dominanti in senato per piegare magistrati recalcitranti, in primo luogo i consoli, che intendessero allontanarsi dalle direttive di quest'assemblea. Soltanto a partire dalla metà del II secolo a.C. emersero nuovi segni di conflittualità che, in differenti occasioni (dai Gracchi in poi), trasformarono nuovamente il tribunato in un autentico centro di potere autonomo e in uno strumento di lotta a tutela delle rivendicazioni del *populus*.

6. Il senato

Il senato, in termini di diritto pubblico, ha ben poco in comune con un parlamento contemporaneo. Ciò non di meno esso resta un'assemblea politica senza la quale non è possibile, in Roma, portare a compimento alcuna azione di governo.

⁴⁸ W. KUNKEL (-R. WITTMANN), *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik* cit., 552-664; A. LINTOTT, *The Constitution of the Roman Republic* cit., 121-128.

⁴⁹ Cic. *Leg.* 3.19.

È anche vero che questo consiglio, viste le sue dimensioni, deve agire secondo procedure che, sul piano puramente formale, ricordano frequentemente quelle dei parlamenti moderni, che, in effetti, talvolta le hanno imitate. A eccezione di due casi⁵⁰, il senato non poteva riunirsi spontaneamente, ma doveva essere convocato da un magistrato che avesse il *ius agendi* (magistrati superiori [dittatore, consoli, pretori] e tribuni). Le riunioni si tenevano, in età repubblicana, in diversi ambienti. Era, in ogni caso, necessario che il luogo prescelto fosse un *templum*, un luogo ritualmente inaugurato (*locus per augures constitutus*)⁵¹. I magistrati, che ne avevano il diritto, potevano, anzi dovevano convocare e presiedere il senato, per sottoporgli una o più questioni (*referre*), per chiedere il parere dei senatori (*consulere*) e, infine, per farli votare. Constatata l'esistenza di una maggioranza, il magistrato doveva sovrintendere alla redazione per iscritto, da parte di una commissione senatoriale, del parere prevalso. Il presidente stabiliva l'ordine del giorno. I senatori non avevano diritto di interpellanza né di iniziativa. Tuttavia, quando veniva il loro turno (di fatto obbligatorio per i *consulares* e per i *praetorii* presenti⁵²), essi, parlando senza alcun limite di tempo o di materia, a volte ne approfittavano per chiedere ai magistrati di sottoporre una determinata questione all'esame dell'assemblea⁵³. Il voto era pubblico. Come ancor oggi alla Camera dei Comuni, si utilizzava, a tal riguardo, il meccanismo della *discessio*⁵⁴: i senatori si disponevano accanto all'autore della proposta per approvarla, mentre, per esprimere il voto contrario, si disponevano sul lato opposto⁵⁵. Durante o immediatamente dopo la votazione poteva esser proposta l'*intercessio* di un magistrato. L'*intercessio*, a parte il caso dei *tribuni plebis*, era esercitabile solo da parte di un magistrato pari o superiore a quello che aveva presentato il testo. Il veto, se aveva l'effetto di togliere validità al testo votato, non lo privava, però, di ogni peso. In effetti queste

⁵⁰ Quando occorreva nominare l'*interrex* e quando appariva necessario costringere i consoli a creare un dittatore o quest'ultimo ad abdicare per un vizio nel procedimento di *creatio*.

⁵¹ Gell. *N.A.* 14.7.7; Varro *de l.L.* 7.10; Serv. *Ad Aen.* 7. 153 e 174. Sul regolamento senatorio vd. Gell. *N.A.* 14.7.3-13.

⁵² Cic. *Att.* 7.3.5 e 7.7; *FIRA*² I n. 44 col. III, ll. 19-23. Il senato era un'assemblea gerarchizzata: i senatori prendevano la parola a seconda del loro rango. Di fatto erano ammessi a parlare esclusivamente gli ex consoli e gli ex pretori. Tutti gli altri si limitavano ad ascoltare e a partecipare al voto secondo le modalità della *discessio*.

⁵³ Il che in pratica significa esercitare il diritto di iniziativa (il che si indicava con le parole *egredi relatione*). Catone il Censore (il Vecchio), per esempio, negli ultimi anni della sua vita era solito concludere ogni suo intervento in senato con questa frase famosa: *ceterum autem censeo Carthaginem esse delendam*. Cfr. Cic. *Phil.* 7.1 e 27; Gell. *N.A.* 4.10.8; Liv. 29.15 e 16; Tac. *Ann.* 13.49.

⁵⁴ Gell. *N.A.* 14.7.9-12; Cic. *Phil.* 1.3; 3.24; *Sc.tum Orop.* (RDGE 23); Cass. Dio 41.1.2-2.1; Caes. *b.civ.* 1.1.2-7.

⁵⁵ Sui cosiddetti *pedarii*, vale a dire su quei senatori, di rango inferiore al pretorio (o, quantomeno, eletti a questa carica o al tribunato della plebe: Sall. *Cat.* 51-52), che si limitavano a *ire pedibus in sententiam alicuius* vd. Cic. *Att.* 1.19.9; 1.20.4; Liv. 9.8.3; Gell. *N.A.* 3.18.1.

mozioni così «congelate» erano conservate, mantenendo, pertanto, la loro «autorità» (*auctoritas senatus*): il che, in seguito, avrebbe forse permesso a un altro magistrato di prenderle di nuovo in considerazione per ottenere, questa volta, l'approvazione di un senatoconsulto formalmente valido⁵⁶.

7. La crisi del regime repubblicano

Non è possibile in questa sede seguire, anche a grandi linee, le differenti fasi dell'ascesa di Roma a potenza mondiale. Possiamo solo constatare che l'affermarsi della sua egemonia in Italia, nei primi decenni del III secolo a.C. (e, in particolare dopo la decisiva battaglia di Sentinum del 295), pose a disposizione della Repubblica l'enorme, per quei tempi, potenziale demografico della penisola. È sufficiente osservare, a tal riguardo, come le grandi perdite inflitte da Annibale alle forze armate romane⁵⁷ siano state, tra il 218 e il 202, sempre colmate, sebbene con difficoltà crescenti. I Cartaginesi, viceversa, esaurirono ben presto, una volta perso il controllo della Spagna, le loro riserve⁵⁸. Il potenziale demografico di Roma e dell'Italia dipendeva in gran parte dall'esistenza di piccoli e medi proprietari agricoli, in grado di sostenere, generazione dopo generazione, un grande numero di figli. La vittoria contro Annibale e la successiva repentina affermazione dell'egemonia romana sull'intero Mediterraneo modificarono profondamente questo quadro. Le grandi guerre avevano attratto in Italia denaro e schiavi. Grazie alla disponibilità d'enormi capitali, la concentrazione della proprietà terriera, soprattutto nel centro e nel sud della penisola, agevolò la nascita di coltivazioni specializzate e il contestuale affermarsi (in particolare nel profondo sud dell'Italia e in Sicilia) della pastorizia transumante, attività economiche organizzate in maniera tale da produrre eccedenze per il mercato. Tutti questi presupposti favorirono il formarsi di estese proprietà e il concentrarsi in poche mani dello stesso *ager publicus*⁵⁹. In questi sviluppi non era ancora insita alcuna minaccia all'economia

⁵⁶ Cic. *Fam.* 10.12.3; *ad Brut.* 2.3.

⁵⁷ Probabilmente nella sola disastrosa sconfitta di Canne – 216 a.C. – persero la vita quasi settantamila uomini tra cittadini e alleati italici.

⁵⁸ Nel 225, sette anni prima dell'inizio della seconda guerra punica, i Romani, accingendosi a respingere un'invasione di Galli cisalpini, chiesero agli alleati di indicare le liste complete degli arruolabili. Le cifre, tramandate non senza qualche errore da Fabio Pittore, ci sono note grazie a Polibio (2.24). Ne risulta che il numero dei Romani e dei Latini ammontava rispettivamente a 273.000 e 85.000 maschi adulti; gli alleati (*socii Italici*) probabilmente si aggiravano intorno alla somma di queste due cifre. La repubblica, dunque, poteva disporre di circa 750.000 uomini (di età compresa tra i 17 e i 46 anni). Per una valutazione critica della verosimiglianza di queste cifre vd. P. BRUNT, *Italian Manpower 225 B.C.-A.D. 14*, Oxford 1971, in part. 677 ss.

⁵⁹ Le terre, classificate come *ager publicus*, restavano formalmente di proprietà del *populus Romanus*, ma furono lasciate allo sfruttamento dei privati. I membri dell'oligarchia si accaparrarono del possesso di vastissimi appezzamenti di terre pubbliche soggette a una varietà di re-

contadina di sussistenza: i piccoli contadini non pativano la concorrenza dei latifondisti perché non producevano prioritariamente per il mercato. A ciò si aggiunga il fatto che, dopo la guerra annibalica, con la fondazione di colonie soprattutto nell'Italia settentrionale e con l'assegnazione di terreni ai veterani, venne distribuito ancora una volta un numero sufficiente di nuovi poderi. Tuttavia questo programma d'assegnazioni si concluse attorno al 170 a.C. La terra non era un bene automaticamente incrementabile e poiché, per i limiti tecnici dell'agricoltura antica, un singolo contadino non era in grado di coltivare molto terreno in più di quello necessario al sostentamento di una famiglia, i suoi discendenti, dopo successive suddivisioni dell'eredità, rischiavano di non raggiungere la base minima per la sussistenza⁶⁰. Il numero degli *adsidui* (proprietari di immobili e, in particolare, di fondi agricoli) e, di conseguenza, il numero degli idonei al servizio militare diminuì bruscamente dopo il 163, per poi crollare nel 135. Questo processo provocò forte apprensione nella classe dirigente. L'impegno militare su scala mondiale rappresentava ormai un peso intollerabile, quantitativamente e qualitativamente, per l'esercito tradizionale. Più volte, nel II secolo a.C., si mobilitarono grandi armate, in occasione dei conflitti, di durata limitata, contro i regni ellenistici e contro Cartagine (in occasione della terza guerra punica). Ma fu, soprattutto, la lunga e sanguinosa guerra, scoppiata nel 154 a.C. e conclusasi solo nel 133 a.C., contro le popolazioni celtibere della Spagna a gettare l'esercito romano in una crisi profonda. La prospettiva d'un servizio pluriennale, la forte incidenza delle perdite e, almeno in questo caso, la mancanza di incentivi materiali producevano effetti demoralizzanti. Si ridestò un'opposizione alla leva, davanti alla quale l'*élite* senatoria oscillò tra l'intervento drastico e l'inclinazione a venire incontro alle lamentele degli interessati. Le nostre fonti sottolineano, inoltre, che un altro motivo di forte preoccupazione fu la grande rivolta servile in Sicilia (136-132 a.C.), che rese tutti consapevoli del pericolo costituito dalle nuove forme produttive incentrate sul lavoro degli schiavi. La rinascita del piccolo ceto contadino e la sostituzione degli schiavi-pastori avrebbe permesso un miglior controllo del territorio e la fine, in specie nel Sud della penisola, del brigantaggio endemico. Da questa lucida disamina dei principali problemi del momento scaturirono i tentativi di riforma dei Gracchi (con Tiberio Gracco nel 133 e il fratello Gaio tra il 123 e il 121), che, fortemente contrastati da gran parte della *nobilitas*, si risolsero in un fallimento di tali porzioni da travolgere l'intero sistema politico⁶¹.

gimi legali sia per quanto riguarda i criteri di sfruttamento e di gestione sia per ciò che concerne le forme prevalenti di utilizzazione. Erano tutte amministrate dai censori e dai questori e sfruttate a vantaggio delle casse pubbliche attraverso diverse forme di assegnazione ai privati, a fronte del pagamento, in alcuni casi, di consistenti cifre iniziali, in altri, il più delle volte, di canoni annuali.

⁶⁰ A. MARCONE, *Storia dell'agricoltura romana. Dal mondo arcaico all'età imperiale*, Roma 1997, 57 ss.

⁶¹ Su queste vicende vd. G.A. CECCONI, *La città e l'impero. Una storia del mondo romano dalle origini a Teodosio il Grande*, Roma 2009, 71 ss.

Il prevalere, negli anni della restaurazione antigraccana, delle componenti più retrive della *nobilitas* e la nascita, nell'ultimo decennio del II secolo a.C., dell'esercito professionale, determinarono il tracollo delle strutture costituzionali della repubblica. Caio Mario trasse le conseguenze della crisi del tradizionale esercito cittadino, chiamando in gran numero alle armi, già in occasione della guerra contro Giugurta (nel 107 a.C.), i nullatenenti, i cosiddetti *proletarii* o *capite censi*. Naturalmente i soldati, che provenivano dal proletariato rurale, attendevano – come ricompensa, al termine d'un servizio che poteva ora prolungarsi anche per molti anni – un potere che assicurasse il loro sostentamento e quello delle loro famiglie. Un comandante vittorioso e potente, che volesse guadagnarsi il rispetto e la fedeltà di clienti e sostenitori capaci di difendere anche con la violenza la sua causa, doveva tutelare, a ogni costo, i loro interessi economici. Così la forza militare di Roma non poggiò più, come in passato, su contadini, piccoli e medi proprietari terrieri, consapevoli, per questo, dei loro doveri civici, ma su di un esercito professionale, disponibile, perciò, come strumento di lotta politica tra i capi fazione che si contendevano il dominio nella *res publica*.

L'autentico significato di questa riforma del reclutamento si rivelò nel corso delle guerre civili che diviserò Mariani e Sillani tra l'88 e l'82 a.C. Allora divenne ben chiaro che le lotte politiche sarebbero state decise non dal voto, ma dalla forza delle armi.

Dopo la sua vittoria nella guerra civile, scopo fondamentale della restaurazione di Silla (81 a.C.) e della sua dittatura costituente fu quello di puntellare l'egemonia del senato. Per far questo non bastò eliminare gli avversari, premiare i sostenitori e creare una rete di roccaforti della propria fazione in Italia con la fondazione di colonie di veterani. Il dominio del senato fu protetto con mezzi legislativi dalle minacce che lo avevano turbato a partire dai Gracchi⁶². A dispetto delle personali intenzioni di Silla, la sua figura politica introdusse forti elementi di discontinuità nella morfologia del potere. Per la prima volta nella storia repubblicana l'eguaglianza aristocratica – il principio materiale sul quale si fonda ogni vero regime oligarchico – fu di fatto negata⁶³.

Benché, in precedenza, il potere del Senato non fosse mai stato, sul piano formale, così forte, l'ordinamento fissato da Silla si disintegrò in meno di dieci anni.

⁶² Si escluse, pertanto, ogni capacità propositiva dei tribuni. Si consentì che si conservasse loro, come strettamente complementare all'*auxilium latium*, il potere di intercessione. Ma l'elezione al tribunato della plebe escludeva automaticamente il detentore dalla possibilità di candidarsi per le cariche superiori. In tal modo, nei piani di Silla, il tribunato non poteva più costituire un trampolino di lancio verso una fortunata carriera politica. Silla, dunque, non volle mai instaurare un durevole potere monocratico. Egli depose la dittatura non appena ebbe condotto a termine il suo programma di riforme (79 a.C.).

⁶³ Il funerale di Silla, morto dopo essersi ritirato dall'attività politica nel 78 a.C., non fu più celebrazione delle virtù d'un grande aristocratico, ma esaltazione d'un eroe ai confini col divino, una novità e un precedente assai importante per le successive apoteosi imperiali: vd. G.A. CECCONI, *La città e l'impero* cit., 115 ss.

Dopo il 70 a.C. ebbe inizio un periodo di conflitti politici che, in repentini intrecciarsi di alleanze e cambi di fronte, sfociò – morto Crasso sconfitto dai Parti a Carre nel 53 a.C. – nello scontro armato tra i capi delle principali fazioni rimaste in campo: Cesare e Pompeo.

All'inizio del 49 a.C., Cesare venne rimosso dal suo comando straordinario nelle Gallie e richiamato a Roma. Egli rispose con l'invasione dell'Italia e, dunque, con la guerra civile. La sua prima fase ebbe fine con la battaglia di Farsalo in Epiro (48 a.C.), ove Cesare riuscì a ottenere una decisiva vittoria, cui seguì, poco dopo, la morte dello stesso Pompeo. La resistenza repubblicana fu spezzata soltanto nella primavera del 45 a.C., con la vittoria del dittatore nella battaglia di Munda in Spagna. Sul piano politico, l'errore di Cesare – se di errore si può parlare – fu di aver permesso che lo si supponesse non rispettoso del principio antimonarchico (*odium regni*), che coincideva con la stessa identità costituzionale di Roma repubblicana. Tutto ciò fece sorgere contro di lui quella coalizione, comprendente anche importanti esponenti della sua fazione, che il 15 marzo del 44 ne perpetrò l'assassinio. Le *élites* dirigenti, per quanto disgregate e stremate da un secolo di conflitti civili, non erano ancora disposte a tollerare un monocrate che governasse senza il rispetto, almeno formale, dei principi basilari dell'ordinamento repubblicano. La necessaria riforma delle istituzioni non poteva risolversi nella semplice sostituzione della repubblica oligarchica con un sistema di tipo monarchico. Occorreva percorrere una via intermedia: salvare l'ordinamento repubblicano pur trasformandolo profondamente.

8. *Il princeps e i poteri del 27 a.C.*

Morto Cesare, al termine di una nuova lunga fase di conflitti e guerre civili, il suo pronipote e figlio adottivo⁶⁴ Ottaviano – dopo più di un decennio di condivisione del potere con Marco Antonio legittimata dalla *lex Titia* del novembre del 43 che istituì i *triumviri rei publicae constituendae* – riuscì a imporre il proprio dominio su tutti i territori soggetti all'*imperium populi Romani*. La battaglia navale, combattuta nel 31 a.C. presso Azio, decise la sconfitta del suo ultimo rivale (Antonio) e, di conseguenza, le sorti della repubblica⁶⁵.

Sottomesso l'Egitto e fatto ritorno in *Italia*, negli ultimi giorni del 28 a.C., Ottaviano pubblicò un editto, con il quale annullò tutte le disposizioni illegali e contrarie al diritto eventualmente assunte durante il periodo triumvirale (43 a.C.-33 a.C.). Infine, all'inizio del nuovo anno, ebbe luogo la *restitutio rei publicae* al senato e al popolo, vale a dire il ripristino, se diamo credito alla propaganda di Ottaviano, della normalità istituzionale. Il 13 gennaio Ottaviano, in quanto console,

⁶⁴ Adottato per testamento, confermato da una deliberazione dei comizii curiati.

⁶⁵ Vd. adesso la bella sintesi di A. MARCONE, *Augusto*, Roma 2015, 21-79, ove altri ragguagli.

propose al senato la rinuncia ai propri poteri straordinari. Dichiarò, in un lungo discorso, di voler ristabilire le forme consuete della legalità repubblicana.

Il 15 e il 16 gennaio si elaborarono alcuni senatoconsulti, successivamente approvati con legge, che definirono i termini di una divisione dei poteri e delle province: questi provvedimenti segnarono di fatto la nascita del regime imperiale. Il loro elemento più appariscente fu l'attribuzione a Cesare Ottaviano del titolo di *Augustus*. Esso – che, letteralmente, significava «dotato del massimo della forza sacra» – abilitava il principe a portare a termine, con pieno successo, ogni compito affidatogli. L'*augurium*, che indica per l'appunto la “constatazione della presenza del massimo della forza sacra”, e il verbo *augere* (“accrescere”), accostavano, implicitamente, Ottaviano all'eroe eponimo della città, a Romolo, cioè, e all'*auspicium augustum* in forza del quale questi aveva fondato Roma.

Augusto, che tra il 27 e il 23 a.C. si fece eleggere ogni anno console, in conseguenza delle decisioni assunte dal senato nella seduta del 15 (o del 16) gennaio del 27 a.C., era autorizzato a governare, mediante propri *legati*⁶⁶ (*legati Augusti pro praetore*), le Spagne (a eccezione della Betica), le Gallie, le Germanie, la Siria⁶⁷, e a comandare, perciò, le truppe dislocate in queste province in virtù del suo *consulare imperium*. Le restanti *provinciae*, per lo più *pacatae* e, dunque, smilitarizzate, furono assegnate, invece, al senato, che le amministrò mediante proconsoli di rango consolare o pretorio, estratti a sorte, tra gli ex consoli e gli ex pretori, secondo le regole fissate da una *lex*, a imitazione del meccanismo congegnato, nel 52 a.C., dalla *lex Pompeia de provinciis*⁶⁸.

Questa definizione dei poteri attribuiti ad Augusto nel 27 si discosta notevolmente dal quadro proposto da Theodor Mommsen e da tanti altri studiosi fino a tempi relativamente recenti. Ma oggi sappiamo che la *lex Cornelia de provinciis* d'età sillana, se per davvero è stata rogata, non privò certamente il *consulare imperium* della sua componente militare, dissociandola dalla magistratura superiore (il consolato e la pretura), confinata, invece, alla *provincia urbana* e all'*imperium domi*. Di conseguenza, a differenza di quel che sostenne il Mommsen, non vi era alcuna necessità, nel 27 a.C., di conferire ad Augusto un *imperium proconsulare*, che lo autorizzasse ad assumere il supremo comando militare.

A imitazione di quel che accadde a Cesare nel 59 a.C., con la *lex Vatinia*, e a Pompeo e a Crasso, nel 55 a.C., con la *lex Trebonia*, ad Augusto furono attribuiti, benché fosse console, poteri straordinari e una vasta *provincia*. Ogni tentativo di inquadrare questi precedenti (del 59 e del 55 a.C.) e il dispositivo definito nel 27 a.C. nella nozione di province consolari, nel senso tradizionale del termine, appare fallace, dal momento che tali attribuzioni si sottraggono, per le forme di confe-

⁶⁶ Il *legatus* è l'investito della *lex* o di qualcuno a ciò autorizzato da una *lex*.

⁶⁷ E, secondo modalità certamente definite da una *lex*, anche dell'Egitto, recentemente conquistato (nel 30 a.C.) dallo stesso Ottaviano.

⁶⁸ La *lex Pompeia* del 52 a.C. aveva istituito un intervallo di cinque anni tra magistratura e promagistratura.

rimento dei poteri e per la loro durata, alla regola fondamentale della collegialità. Pertanto – si è giustamente sottolineato – la discussione storiografica, focalizzata a torto sulla ricerca di un’evoluzione del *consulare imperium*, va ricentrata, invece, sul problema delle province e sui modi della loro collazione. Non vi è dubbio, dunque, che Augusto, nel 27 a.C., sia stato chiamato a governare Spagne, Gallie, Germanie, Siria, nonché Egitto (secondo specifiche modalità, quest’ultimo, regolate da un’apposita *lex*), in virtù del *consulare imperium*, che già possedeva quando queste *provinciae* gli furono affidate. Ma, dal momento che egli le ricevette per dieci anni e che, allo stesso tempo, non si poteva prevedere la *continuatio* del suo consolato durante questo lungo periodo, il senatoconsulto che fu decretato e la legge che lo ratificò dovettero prevedere che Augusto avrebbe potuto governare le *provinciae* assegnategli ‘come console o come proconsole’ (*consul prope consul*).

9. Tra il 23 e il 18 a.C.

Ma gli anni decisivi, per la costruzione del nuovo regime, furono quelli successivi al 27 a.C. La situazione politica permaneva confusa perché il *princeps* non poteva, ogni anno, confiscare, indefinitamente, uno dei due posti consolari. La *nobilitas* non avrebbe tollerato di veder ridotte della metà le opportunità dei suoi membri di giungere al vertice del *cursus honorum*. Nel 23, dopo una grave malattia, che mise in pericolo la stessa vita di Augusto, questi decise di rinunciare al consolato, rinnovato (mediante regolari elezioni) anno dopo anno a partire dal 1 gennaio del 31 (a.C.). Si compì, così, un passo decisivo nella direzione d’un nuovo ordine costituzionale. In cambio, il senato e il *populus* gli accordarono a titolo vitalizio⁶⁹ la potestà tribunizia, corredata anche dal diritto di poter convocare il senato facendo discutere per prima la propria *relatio* (proposta) anche quando l’assemblea fosse stata convocata da un altro magistrato (un console, per esempio) (*ius primae relationis*)⁷⁰. Infatti Augusto, con la rinuncia al consolato nel 23 a.C., aveva perso l’uso dell’*imperium domi*, inerente al *consulare imperium* e, qualora non gli fosse stata attribuita la *tribunicia potestas*, non avrebbe avuto né il *ius agendi cum patribus*, né il *ius agendi cum populo*. Né poteva apparirgli soddisfacente la situazione nella quale si era trovato Pompeo, dopo il 55 a.C., quando costui – mentre le province delle Spagne erano governate dai suoi *legati* – rimase alle porte di Roma, evitando di entrare nell’area dell’*urbs* definita dal *pomerium*. Proprio per questo Augusto doveva recuperare la piena capacità di controllare la

⁶⁹ La *tribunicia potestas* era rinnovata automaticamente anno dopo anno.

⁷⁰ Cass. Dio 53.32.5 ἡ γεροῦσία δῆμαρχόν τε αὐτὸν διὰ βίου εἶναι ἐψηφίσατο, καὶ χρηματίζειν αὐτῷ περὶ ἑνός τινος ὅπου ἂν ἐθελήσῃ καθ’ ἑκάστην βουλήν, κἂν μὴ ὑπατεύῃ, (...) «Per queste ragioni il Senato decretò ad Augusto il tribunato a vita e gli concesse l’autorità di portare davanti a qualsiasi seduta senatoriale qualunque questione desiderasse, anche quando non fosse in carica come console, (...)».

vita politica cittadina, non diversamente da come avrebbe potuto fare se fosse stato ancora eletto console. Per corrispondere a questo fine, furono congegnati due meccanismi istituzionali: assieme alla *tribunicia potestas*, gli fu concesso un *imperium* non vincolato dai limiti inerenti all'attraversamento del *pomerium*.

Per ciò che concerne la potestà tribunizia, occorre sottolineare che funzione ed esercizio della carica furono nettamente separati. Difatti questo potere non faceva dell'imperatore un tribuno della plebe. Nella sua titolarità potevano considerarsi colleghi esclusivamente quanti esercitassero, come lui, la potestà tribunizia, vale a dire i cosiddetti coreggenti (da Vipsanio Agrippa a Tiberio). Inoltre esso non era attribuito al principe per un solo anno, ma a titolo vitalizio. Furono gli anni di potestà tribunizia che permisero di contare gli anni di regno di ciascun *princeps*. Oltre ai privilegi onorifici e alla sacrosantità, ossia l'inviolabilità assoluta della sua persona e delle sue decisioni, la potestà tribunizia attribuiva un potere temibile, che si adattò tuttavia al contesto nuovo e specialmente alle modificazioni che vennero introdotte nel sistema comiziale durante l'Impero. È per questo motivo che noi conosciamo solo opposizioni imperiali contro i senatoconsulti o contro le decisioni dei magistrati, soprattutto in materia giudiziaria. In virtù del diritto d'*auxilium* i *principes* si servivano della potestà tribunizia per reprimere abusi e per proteggere la plebe. I primi imperatori fecero largo uso dei loro poteri tribunizi: dal diritto di convocare il senato (immensamente accresciuto, come si è visto, anche dal *ius primae relationis*), al diritto di convocare la plebe nei *concilia plebis tributa* e di proporgli delle leggi. Infine, aspetto non trascurabile della potestà tribunizia, l'opposizione dei tribuni della plebe propriamente detti, che continuò a esercitarsi contro gli altri magistrati, perse la sua temibile forza, perché non poté mai scontrarsi con la potestà tribunizia del *princeps*.

Quanto all'*imperium*, occorre ricordare che Augusto, benché avesse rinunciato al consolato, continuò a governare, come promagistrato (*pro consule*)⁷¹, l'enorme *provincia* che, nel 27, gli era stata affidata fino al 18 a.C. E, in effetti, quando egli voleva denominare questo potere magistratuale nella propria titolatura, adoperava – come attesta un suo editto emanato nel 15 a.C. (*Tessera Paemeiobrigensis*) – il titolo di *proconsul*. Inoltre il senato e il *populus*, con una specifica *lex*, precisarono che l'*imperium* del principe, divenuto, dopo la sua rinuncia al consolato, *proconsolare*, non si sarebbe estinto allorché egli avesse attraversato il *pomerium*. Lo scioglimento dall'osservanza delle regole di *ius sacrum* e di *ius publicum*, che disciplinavano, sul piano giuridico, il superamento di questa linea, consentì ad Augusto di esercitare la propria potestà tribunizia all'interno del *pomerium* e, allo stesso tempo, di governare le province affidategli dall'*urbs* (Roma), senza che fosse necessario restituirgli, ogni qualvolta lo superasse, l'*imperium* che aveva perduto rinunciando al consolato.

⁷¹ Cass. Dio 53.32.5 (...) ἔδωκε, τὴν τε ἀρχὴν τὴν ἀνθύπατον (...) «(...) inoltre, gli permise di assumere l'*imperium proconsulare* (...)»: vd. nt. 72.

L'*imperium* di Augusto, una volta svincolato dall'osservanza della regola *quo-ad in urbem introisset*, era di fatto divenuto perpetuo. A tal riguardo, però, occorre distinguere lo scopo sotteso alle misure del 23 a.C. (riconoscibile nella possibilità di essere investito della potestà tribunizia per compensare la perdita dell'*imperium domi* inerente al consolato) da una conseguenza solo implicita e che si manifestò a pieno soltanto molti anni dopo, tra il 23 e il 24 d.C., nel corso del principato di Tiberio. Augusto non tentò, attraverso un sotterfugio, di farsi attribuire un *imperium* perpetuo. Per smentire una simile illazione è sufficiente ricordare come egli abbia costantemente provveduto, fino alla morte, a far decretare dal senato e a far votare dai comizi la *prorogatio* di un *imperium* e di province per i quali, ogni volta, era prevista una durata limitata di dieci o cinque anni. È tuttavia vero che il dispositivo congegnato nel 23 a.C. presentava una vistosa lacuna. In Roma repubblicana, l'*imperium* di un magistrato aveva un termine fisso (di solito un anno); non altrettanto quello di un promagistrato. A eccezione, forse, dei pochi anni in cui fu in vigore la *lex Pompeia* del 52 a.C., il promagistrato poteva restare alla testa della propria *provincia* fino all'arrivo del suo successore, e, anche dopo aver lasciato la propria *provincia*, egli conservava l'*imperium*, che perdeva solo nel momento in cui oltrepassava, ritornando in città, la linea del *pomerium*. Questo termine fu eliminato, per il *princeps*, dalla riforma del 23 a.C., senza, al contempo, introdurne o definirne uno nuovo mediante una legge. Le conseguenze si manifestarono soltanto nel 23 d.C., quando, allo scadere del termine dei poteri che gli erano stati concessi, per un decennio, nel 13 d.C., Tiberio o non volle o dimenticò di chiederne il rinnovo attraverso l'emanazione d'una *lex*⁷². Soltanto allora divenne evidente che il suo *imperium* non aveva un termine legale, a maggior ragione perché il senato, alla fine del quinquennio o del decennio, non avrebbe inviato, nelle province cosiddette imperiali, proconsoli che subentrassero ai *legati pro praetore* di nomina imperiale. La perpetuità, che inerisce al potere imperiale, è sì una conseguenza della riforma del 23 a.C., ma essa non fu, in alcun modo, premeditata da Augusto⁷³.

Nel 19 a.C. Augusto recuperò anche in Roma l'uso delle insegne dell'*imperium*⁷⁴. In età repubblicana il promagistrato, facendo ritorno dalla propria *provin-*

⁷² Cass. Dio (Xiph.) 57.24.1 διελθόντων δὲ τῶν δέκα ἐτῶν τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ ψηφίσματος μὲν ἐς τὴν ἀνάληψιν αὐτῆς οὐδενὸς ἐδεήθη (οὐδὲ γὰρ ἐδεῖτο κατατέμνων αὐτὴν, ὥσπερ ὁ Αὐγουστος, ἄρχειν), ἢ μέντοι πανήγυρις ἢ δεκαετηρῆς ἐποιήθη. «Quando furono trascorsi i dieci anni del suo mandato, <Tiberio> non chiese alcun voto per sancirne la riasunzione (infatti egli non avvertiva l'esigenza di governare separando dei periodi di mandato, come aveva fatto invece Augusto). Comunque, nonostante ciò, si tenne la celebrazione decennale».

⁷³ J.-L. FERRARY, *À propos des pouvoirs d'Auguste*, (2001), ora in Id., *Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain*, Pavia 2012, 528-535, in part. 535. *Contra* F.J. VERVAET, *The High Command in the Roman Republic* cit., 271 s. e nt. 180. Una sintesi dettagliata in Y. BERTHELET, *Gouverner* cit., 285-312.

⁷⁴ A. DALLA ROSA, Cura et tutela. *Le origini del potere imperiale sulle province proconso-*

cia, conservava il suo *imperium* finché non avesse oltrepassato il *pomerium*. L'*imperium*, d'altra parte, comportava anche l'uso dei suoi *insignia* (i *fasces* e, di conseguenza, i littori che li portavano), nonché l'esercizio di una serie di poteri da esso indissociabili, come la *coercitio* e la *iurisdictio*. Nel 23 a.C., attribuita ad Augusto la *tribunicia potestas*, lo si esonerò, al contempo, dalla regola che impediva ai titolari di un *proconsulare imperium*, a pena di perderlo, di attraversare il *pomerium*. Questo fondamentale privilegio poneva, però, problemi di cui non si era percepita a pieno la portata. Infatti, fino al 19 a.C., Augusto dovette astenersi, all'interno del *pomerium*, da ogni atto idoneo a manifestare il proprio *imperium*. Su questo punto la legge del 23 a.C. probabilmente non si pronunciò. Al contrario, nel 19 a.C., si precisò che Augusto, proprio come accadeva all'esterno del *pomerium*, poteva essere preceduto anche in città dai suoi littori (in numero di dodici). Tutto questo (ossia l'uso degli *insignia imperii*) implicava, al contempo, il possesso della *coercitio* e, virtualmente, d'una certa *iurisdictio*. Per ciò che concerne, invece, le riunioni dell'assemblea senatoria, si trovò opportuno individuare una soluzione inedita, in forza della quale si permise ad Augusto di sedere, su una *sella curulis*, tra i due consoli.

10. L'*imperium maius*

Secondo Cassio Dione, nel 23 a.C. ad Augusto fu attribuita la titolarità di un *imperium* superiore (*maius*) a quello di tutti coloro i quali governano una *provincia*⁷⁵. È opportuno chiarire che, nel diritto pubblico di età repubblicana e augustea, non esiste un potere superiore definibile, in quanto tale, *imperium maius*. Alla luce delle fonti si può soltanto constatare che l'*imperium* di qualcuno era riconosciuto superiore (*maius quam*) a quello di un altro. Sul piano storico è, però, possibile chiedersi se in età repubblicana l'*imperium* dei consoli fosse *maius* (superiore) a quello dei proconsoli. L'insieme delle testimonianze non fornisce purtroppo risposte univoche. Da un esame delle opere di Cicerone (il *de legibus*, in

lari, Stuttgart 2014, 196 ss.; ID., *L'autocrate e il magistrato: le attività di Augusto negli ambiti di competenza consolare*, in J.-L. FERRARY-J. SCHEID (a c. di), *Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, Pavia 2015, 555-585, in part. 558-560.

⁷⁵ Cass. Dio 53.32.5 (...) καὶ ἐν τῷ ὑπερκῶ τὸ πλεῖον τῶν ἑκασταχόθι ἀρχόντων ἰσχύειν ἐπέτροψεν. «(...) e di avere nei territori assoggettati un potere superiore a quello dei magistrati del luogo». Nel 13 a.C., come ricorda Cass. Dio 54.28.1 Κὰν τοῦτω τὸν Ἀγρίππαν ἐκ τῆς Συρίας ἐλθόντα τῆ τε δημαρχικῆ ἐξουσία αὐθις ἐς ἄλλα ἔτη πέντε ἐμεγάλυνε καὶ ἐς τὴν Παννονίαν πολεμῆσειουσιν ἐξέπεμψε, μείζον αὐτῶ τῶν ἑκασταχόθι ἕξω τῆς Ἰταλίας ἀρχόντων ἰσχύσαι ἐπιτρέψας. «Augusto aumentò aumentò il potere di Agrippa, il quale era tornato dalla Siria, conferendogli la potestà tribunizia per altri cinque anni e lo mandò in Pannonia, che si stava preparando ad attaccare guerra, dopo avergli affidato un potere più grande di qualsiasi altro comandante che si trovava al di fuori del suolo italico».

particolare) parrebbe che l'*imperium* dei consoli (in assenza del *dictator*), fosse, in quanto *regium*⁷⁶, riconosciuto superiore a quello di tutti gli altri e, in specie, a quello dei proconsoli. Ma episodi come quello del proconsole C. Servilius Caepio, il quale, durante la battaglia di Arausio (105 a.C.), rifiutò la propria collaborazione al console Cn. Mallius⁷⁷, potrebbero anche legittimare differenti congetture.

Qual è, allora, il senso della testimonianza di Cassio Dione? Si tratta, probabilmente, non di un'invenzione o di una falsificazione ma di una formulazione riassuntiva (che trova riscontro anche in Ulpiano⁷⁸) d'una vicenda storica più lunga e variegata. In ogni caso due documenti, che hanno arricchito (negli ultimi decenni del secolo scorso) il nostro *dossier*, permettono adesso di fissare alcune date certe: a). un frammento dell'orazione funebre pronunciata da Augusto in onore di Agrippa⁷⁹ e b). il *senatusconsultum de Cnaeo Pisone patre* del 21 d.C. La *lex* del 17 d.C., di cui questo senatoconsulto fa menzione⁸⁰, fornisce senza dubbio un *terminus ante quem*. Viceversa la *laus Agrippae*⁸¹ non ne propone uno *post quem*. In effetti è impossibile stabilire se, nel 13 a.C., ad Agrippa sia stato conferito un *imperium aequum*, come quello attribuito a Pompeo nel 67 a.C. dalla *lex Gabinia*, o se i suoi poteri siano stati equiparati a quelli di Augusto. È, inoltre, un fatto certo che la superiorità dell'*imperium* conferito ad Agrippa era connessa con l'arrivo in una *provincia*: la *lex*, pertanto, regolava esclusivamente i conflitti di competenza che potevano verificarsi in una circostanza come questa. Al contrario la legge del 17 d.C., restituitaci dal *senatusconsultum de Cnaeo Pisone patre*, se, nel caso dell'*imperium maius* conferito a Germanico, guardava ancora al valore originario di tale nozione, stabilendo che, nelle province in cui egli si venisse a trovare, il suo *imperium* sarebbe stato riconosciuto superiore a quello di ciascun proconsole,

⁷⁶ Cic. *Leg.* 3.8.

⁷⁷ Granius Licinianus 33.6-7; Cass. Dio fr. 91.

⁷⁸ Ulp. 39 *ad ed.* D. 1.16.8 *et ideo <proconsul> maius imperium in ea provincia habet omnibus post principem* «e perciò <il proconsole>, nella sua provincia, dopo il principe ha l'imperio maggiore di tutti».

⁷⁹ Conservatoci in traduzione greca da un papiro egiziano: *P. Colon.* VI n. 249, ll. 7-11.

⁸⁰ (...) *quod adle<c=G>t(us) pro co(n)s(ule) et ei pro co(n)s(ule) de quo lex ad populum lata esset ut in qua(mcum)q(ue) / provinciam venisset maius ei imperium quam <ei=SIBI> qui eam provinciam proco(n)s(ule) optine/[ret e]sset dum in omni re m<ai>us imperium Ti(berio) Cae(s)ar<i> Aug(usto) quam Germ(anico) Caesari esset (...)*. Queste linee del testo del senatoconsulto affermano, senza possibilità di equivoco, che l'*imperium* di Germanico, conferitogli da una *lex publica* approvata *ad hoc* (*lex ad populum lata esset*) avrebbe dovuto essere superiore a quello di ciascun proconsole delle province in cui egli si venisse a trovare e inferiore soltanto a quello del principe. È un testo epigrafico pubblicato in edizione critica nel 1996: W. ECK-A. CABALLOS-F. FERNÁNDEZ, *Das senatus consultum de Cn. Pisone patre*, München 1996, ll. 33-36.

⁸¹ *P. Colon.* VI n. 249, ll. 7-11 «(...) E in qualsiasi provincia ti trascinasse la repubblica romana, fu decretato per legge che nessuno in quelle province avesse potere maggiore del tuo (...)». trad. it. dal greco di A. FRASCHETTI, *Roma e il principe*, Roma-Bari 1990, 287.

precisava anche che, «in ogni materia, a Tiberio Cesare Augusto era attribuito un *maius imperium* rispetto a Germanico Cesare». In tal modo questo provvedimento legislativo conferì all'*imperium principis* caratteristiche del tutto nuove rispetto al passato. Difatti la superiorità di Tiberio su Germanico non contemplava esclusivamente l'ipotesi di una loro contemporanea presenza nella stessa *provincia*, perché il primo avrebbe potuto far uso del suo *imperium maius* anche rimanendo a Roma o in Italia. Si preannunciò, così, quel che poi scrisse Ulpiano più di tre secoli dopo⁸², definendo il rapporto tra *princeps* e *proconsules* nelle *provinciae populi*. L'informazione di Cassio Dione sull'*imperium maius* conferito ad Augusto nel 23 a.C. appare senza dubbio inesatta, ma solo nella misura in cui essa ha attribuito al privilegio conferito ad Augusto un'interpretazione che si è imposta, invece, soltanto tra il 13 a.C. e il 17 d.C.⁸³. È forse possibile, come si è recentemente congetturato⁸⁴ sulla base di un'iscrizione di Leptis Magna⁸⁵, che nel 6 d.C., a causa delle contestuali difficoltà militari in tante province tra loro molto lontane, sia stata riconosciuta ad Augusto una superiorità a distanza del suo *imperium* e dei suoi auspicî, dal momento che la sua età (70 anni) gli impediva ormai di lasciare Roma e l'Italia.

11. *Definizioni giuridiche del principato, tradizione ellenistica e ideologia patronale*

Dal punto di vista descrittivo, la teoria diarchica del Mommsen rimane, tutt'oggi, la migliore in campo. Aloys Winterling ha dimostrato che questa tesi contesta, in primo luogo, la ragionevolezza della linea di indagine fino ad allora prevalente, secondo la quale il carattere fondamentale del nuovo regime augusteo era esclusivamente monarchico, ma non propone affatto un'analisi dei rapporti di forza tra imperatore e senato. Essa, al contrario, si limita a constatare quali fossero le forme giuridiche del compromesso imposto, nel 27 a.C., da Augusto e quali criteri presiedessero alla divisione delle competenze assegnate, rispettivamente, al *princeps* e all'assemblea senatoria⁸⁶. Se il principato, quanto meno prima di Dio-

⁸² 39 ad ed. D. 1.16.8 et ideo <proconsul> maius imperium in ea provincia habet omnibus post principem «e perciò <il proconsole>, nella sua provincia, dopo il principe ha l'imperio maggiore di tutti».

⁸³ J.-L. FERRARY, *À propos des pouvoirs d'Auguste* cit., 544-555, *Contra* F.J. VERVAET, *The High Command in the Roman Republic* cit., 253 ss., ove altra bibl., in part. 262 s. e nt. 158.

⁸⁴ A. DALLA ROSA, *Cura et tutela* cit., 221-226.

⁸⁵ *AE* 1940, 68 = *IRT* 301.

⁸⁶ A. WINTERLING, *Dyarchie in der römischen Kaiserzeit. Vorschlag zur Wiederaufnahme der Diskussion*, in W. NIPPEL-B. SEIDENSTICKER (a c. di), *Theodor Mommsen langer Schatten. Das römische Staatsrecht als bleibende Herausforderung für die Forschung*, Zürich-New York 2005, 177-198 = tr. ingl. in ID., *Politics and Society in Imperial Rome*, Malden 2009, 123-140;

cleziano, non è mai stato una monarchia, lo si può definire, allora, come una sorta di magistratura straordinaria⁸⁷, una magistratura che trova la sua fonte di legittimità non soltanto nel senato ma anche nel *populus* in armi, vale a dire nell'*exercitus*. Sul piano giuridico, nel nuovo regime creato da Augusto, principe e senato erano entrambi poteri supremi sovraordinati al vasto e complesso sistema imperiale. Da una parte vi erano l'*Italia* e le *provinciae populi* amministrato dal senato; dall'altra le *provinciae* imperiali, ove, sotto il diretto comando dell'imperatore, erano acquisite, con un'unica eccezione eliminata da Caligola⁸⁸, tutte le legioni. A tale duplicità dell'amministrazione delle province corrispondeva una duplicità di funzionari e di carriere. Le prime, le province senatorie, erano governate da promagistrati, i *proconsules*, nominati sostanzialmente secondo le medesime regole prescritte, nel 52 a.C., dalla *lex Pompeia de provinciis* e riprese, poi, nel 27 da una *lex Iulia*. Sulle seconde, le *provinciae Caesaris*, sovrintendevano, viceversa, i *legati Augusti propraetore*, alle dirette dipendenze dell'imperatore. Anche costoro però, in omaggio al principio diarchico, erano tutti tratti dal ceto senatorio, tra gli ex pretori e gli ex consoli⁸⁹. Tale duplicità non riguardava soltanto il governo delle province, ma anche l'amministrazione finanziaria. Non esisteva una sola cassa (l'erario), come ai tempi repubblicani, bensì due: l'*aerarium populi Romani* (o *Saturni*), amministrato, almeno formalmente, dal senato, e il *fiscus Caesaris* gestito dall'imperatore. Accanto al senato, che, oltre a perpetuare il *consilium* repubblicano, eredita, al tempo stesso, funzioni proprie in passato delle assemblee popolari, l'elemento monarchico di questo sistema per il Mommsen continua a incentrarsi nella magistratura e, dunque, nella nuova posizione imperatoria. Ottaviano, che aveva restituito (il 13 gennaio del 27 a.C.) al senato e al popolo i suoi poteri costituenti straordinari, utilizza forme giuridiche (*tribunicia potestas* e, secondo il Mommsen, *imperium proconsulare*) che (malgrado il loro carattere, di fatto⁹⁰ o di

W. NIPPEL, *The Structure and Legacy of Mommsen's Staatsrecht*, in W. NIPPEL-B. SEIDENSTICKER (a c. di), *Theodor Mommsen langer Schatten* cit., 35 ss. Cfr. J.-L. FERRARY, *Nature et périodisation du principat, des juristes humanistes à Mommsen*, in J.-L. FERRARY-J. SCHEID (a c. di), *Il princeps romano: autocrate o magistrato* cit., 33 s.

⁸⁷ TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³ II cit., 748-749, 869, 923, 960, 1135, 1138, 1145.

⁸⁸ Caligola, forse nel 39 d.C., pose anche la *III legio Augusta*, acquisite a Lambaesis, sotto il comando di un *legatus* di rango pretorio: questo decisivo punto di svolta è individuato in Tac. *Hist.* 4.48 (cfr. con Cass. Dio 59.20.7): vd. A. DALLA ROSA, *Cura et tutela* cit., 262-268.

⁸⁹ L'unica eccezione rilevante è rappresentata dall'Egitto, governato da un *praefectus* di rango equestre, che comandava prima tre, poi due sole legioni. Altri territori minori, come la *Iudaea*, le Asturie, la Rezia, erano amministrati da *praefecti* (in seguito si impose, nella titolatura dei *cursus honorum*, l'impiego del termine *procurator*) appartenenti al medesimo ordine: ma si tratta di eccezioni più apparenti che reali, perché questi prefetti equestri gestivano territori più limitati sotto la supervisione, il più delle volte, di un *legatus Augusti pro praetore* senatorio. Così il prefetto di Giudea rispondeva al legato console di Siria e, parimenti, il prefetto delle Asturie al *legatus* della Spagna Tarraconense. Nella presenza di queste figure non si può vedere una limitazione della piena competenza militare del legato senatorio.

⁹⁰ Vd., *supra*, p. 22 ss., ove si fa riferimento ai meccanismi congegnati nel 23 a.C.

diritto, perpetuo) conservano l'essenziale dell'idea di magistratura. L'essenziale, perché, in questa prospettiva, il suo fondamento restava, teoricamente, pur sempre la sovranità del *populus*. L'imperatore, perciò, non esercitava il potere (e, in particolare, lo vedremo, la *tribunicia potestas*) in forza d'un proprio diritto, ma – in perfetta aderenza ai principî dell'ordine costituzionale d'età tardorepubblicana – per una sorta di investitura popolare. In tal modo, nel sistema mommseniano, si rimarca una regolarità che non coglieremmo se ci lasciassimo guidare esclusivamente dall'esame dei dati empirici trasmessici dalle fonti: la sovranità del *populus* – che nei comizi può imporsi a tutte le altre parti della *res publica* (magistrati, senato, etc.) – è il comune denominatore, la concordanza di fondo, tra forme di esercizio del potere (la magistratura repubblicana e il principato) che sottintendono le medesime categorie giuridiche, nonostante le differenze del loro funzionamento reale.

Per altro verso se si guarda alle variegate realtà politiche del mondo ellenistico e romano, occorre riconoscere che l'idea di sovranità (quale elemento costitutivo, questa volta, delle odierne entità statuali) serve a ben poco. Libertà e autonomia (*eleuthería* e *autonomía*) – ciò che costituisce, in quanto tale, l'identità d'ogni *pólis* – non si mescolarono insieme in un nuovo composto cui corrispondesse un termine comparabile con il nostro concetto di sovranità. L'autonomia consisteva, in primo luogo, nel diritto di far uso delle proprie leggi e di giudicare ogni cittadino nei propri tribunali, mentre la libertà implicava, innanzi tutto, la piena facoltà, per ciascuna *pólis*, di gestire i propri rapporti intercomunitari. Non di meno la città, come istituzione, rimase sempre al centro dell'identità greca: anzi le *póleis*, perfino tra II e III secolo d.C., concepivano ancora se stesse come soggetti di *ius gentium* piuttosto che come parti di uno “Stato territoriale unitario” identificabile con l'Impero.

L'istituzione del principato, di un regime, cioè, solo di fatto monocratico⁹¹, permise loro, nella parte greco-orientale dell'Impero, di ridefinire su basi rinnovate i rapporti con Roma, riagganciandosi a modelli già elaborati, nei secoli precedenti, nel mondo ellenistico per regolare i rapporti tra i re e le città incorporate nei loro dominî.

La spettacolare concentrazione di poteri realizzata dai successori di Alessandro limitò, senza dubbio, la libertà d'azione delle *póleis* nei loro rapporti intercomunitari. Le conquiste del grande Macedone diedero vita a nuovi modelli culturali e, di conseguenza, a nuove pratiche di cittadinanza. La storia del pensiero politico dell'antichità è stata profondamente segnata dai monarchati creati dai diadochi. Tra la fine del IV secolo a.C. e il II secolo della nostra era, la pubblicazione di un cospicuo numero di trattati *perì basileías* ha metaforizzato l'incredibile bisogno di sicurezza, di protezione e di assistenza dei sudditi dei re d'origine macedone e, in séguito, dei *principes* romani. L'ideale della regalità, virtualmente universale,

⁹¹ Lo si potrebbe definire, sulle orme di K. LOEWENSTEIN, *The Governance of Rome*, The Hague 1973, 323-325, una «republican monarchy».

contemplava l'assoggettamento⁹² di tutte le parti della società (le aristoteliche *mérē*) a un unico *sōtēr* ed *euerghētēs*. Questo codice filosofico, che ha dominato per più di sette secoli, da Alessandro a Giustiniano, la scena della filosofia politica in lingua greca e latina, ha inevitabilmente condizionato anche la riflessione d'età imperiale sulla figura del *princeps* romano. Egli, per definizione, si collocava al centro dell'*oikouménē*, in quanto soccorso ultimo e interlocutore non fittizio ma reale di tutti quelli che invocavano il suo arbitrato o il suo soccorso.

Le influenze ellenistiche sul principato non si manifestarono esclusivamente nel campo delle ideologie o nelle rappresentazioni della regalità. Se ne constata il rilievo anche in contesti che riguardano, più da vicino, gli interessi degli storici del diritto. In Italia è stato merito di Vincenzo Arangio-Ruiz aver valorizzato, in questi studi, l'eredità politica e ideologica dei regni creati dai diadochi, e la dialettica tra due istituzioni (la *pólis* e la *basileía*) nettamente distinte, ma destinate a convivere assieme nel nuovo mondo creato da Alessandro e dai suoi successori. La sua famosa raffigurazione del rapporto tra il principe e la *res publica* come un protettorato, analogo a quello stabilito tra un Re e una *pólis* soggetta alla sua sfera egemonica, protettorato in cui l'entità protetta sarebbe la *res publica Romanorum* formalmente intatta, entità protettrice, invece, una monarchia vera e propria identificabile con il *princeps*, non ha mai riscosso, tra gli studiosi di diritto romano, vero interesse⁹³. È diventata, anzi, oggetto di un dibattito, storicamente sterile,

⁹² Scriveva Sallustio *Hist.* 4.69.18: (...) *Namque pauci libertatem, pars magna iustos dominos volunt*, (...) «(...) In effetti pochi <vogliono> la libertà, i più non cercano che giusti padroni, (...)».

⁹³ Pietro DE FRANCISCI fa cenno, in nota, alla tesi dell'Arangio Ruiz, nella sua *Storia del diritto romano (edizione aggiornata)*, II.1, Giuffrè, Milano 1938, 310 nt., e la ricorda in Id., *La costituzione augustea, in Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo*, Roma 1938, 63, ma con riferimento (cfr. p. 62, nt. 1) alle anticipazioni esposte in *Il Giornale d'Oriente* 12 aprile 1935, *l'Egypte judiciaire*, 21 aprile 1935, *Foro Italiano* 59/4 (1934) 51, *SDHI* 1 (1935) 197 ss. Più esplicito in *Arcana imperii*, III/1, 1 ediz. Milano 1948, rist. Roma 1970, 251 s. e nt. 4, ove si leggono queste parole: «... l'idea di *προστασία* ... appartiene alla tradizione greca ed ellenistica ... La difficoltà sta nel definire la *προστασία* e nello stabilire come essa si inserisca nel sistema dei poteri tradizionali: in quanto essa appare non soltanto come un supremo potere ma come la funzione essenziale del *princeps*, la quale ne sublima la posizione e di cui i singoli *imperia* e *potestates* sono mezzi e strumenti. Ciò ha visto benissimo anche l'Arangio-Ruiz, dal quale divergo solo nel punto riguardante l'inserzione della *προστασία* nella costituzione». Recensioni alla prima edizione della *Storia* di Arangio-Ruiz: B. KÜBLER, in *ZSS* (1937) 412-416, 414 part.; F. DE VISSCHER in *RD* (1938) 698-701, 700 part.; J. DUQUESNE in *RD* (1938) 307-309, 308 s. part.; H.C. MONTGOMERY *Re. V. Arangio-Ruiz, Storia del diritto romano*, in *The Classical Weekly* 32 (1938) 54-55 (interessante questo rilievo [p. 55]: the word *geniale* used to describe the authority of Augustus is the only allusion in the entire book to the author's own possible political convictions»: in tal caso l'induzione del recensore statunitense è stata senza dubbio fuorviata dagli stereotipi elaborati ed efficacemente diffusi dal regime). Sul punto F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV.1, Napoli 1974², 296-298, con ampia bibl. Vd. anche G. GROSSO, *Lezioni di storia del diritto romano*, Torino 1965, 359. F. GUIZZI, *Il principato tra "Res publica" e potere assoluto*, Napoli 1974, 161 nt. 66, riteneva che

incentrato soltanto su questioni terminologiche e, in particolare, sull'espressione 'protettorato interno'⁹⁴ (parole, che, alla luce del diritto internazionale pubblico, hanno senza dubbio parvenza d'un ossimoro, ma che, per l'Arangio-Ruiz, avevano, probabilmente, valore esemplificativo piuttosto che definitorio)⁹⁵.

la formula del protettorato, avanzata da Arangio-Ruiz, non avesse ricevuto adesioni di rilievo. In effetti questo studioso ha omesso di far menzione della posizione di P. FREZZA, *Corso di storia del diritto romano*, III ed. riveduta, Roma 1974, 310 e nt. 38, il quale (ma vd. anche ID., *Per una qualificazione del potere istituzionale di Augusto* [1956], ora in *Scritti*, a cura di F. AMARELLI e di E. GERMINO, II, Roma 2000, 153-172; *Note esegetiche di diritto pubblico romano* [1956], ora in *Scritti*, II cit., 206-211), aveva esplicitamente fatto propria l'ipotesi di V. Arangio-Ruiz. Sul punto vd. anche F. FABBRINI, *L'impero di Augusto come ordinamento sovranazionale*, Milano 1974, 69-74; ID., *La definizione del potere in Roma antica*, Roma 1983, 57. A eccezione di P. Frezza, gli studiosi di diritto romano, proprio perché distolti dalle apparenti difficoltà poste dalla formula 'protettorato interno', non hanno saputo cogliere l'autentico rilievo storico dell'ipotesi dell'Arangio-Ruiz. Non posso condividere, infine, un rilievo di O. LICANDRO, *Documenti vecchi e nuovi su Ottaviano Augusto. Appunti sulla transizione repubblicana*, in *BIDR IV^a serie* 105 (2011) 238, secondo il quale l'ottica di Paolo Frezza sarebbe stata del tutto opposta a quella di Vincenzo Arangio-Ruiz.

⁹⁴ Secondo alcuni (A. GUARINO, *Res gestae divi Augusti*, Milano 1969², 54 s.; ID., *Gli aspetti giuridici del principato* [1980], ora in ID., *Studi di diritto costituzionale romano*, II, con una nota dell'autore, Napoli 2008, 393-395) non è possibile ipotizzare un protettorato all'interno di un unico stato. A quest'obiezione si potrebbe, forse, ancora controbattere (così l'Arangio-Ruiz), osservando come gli antichi e i Romani, in particolare, non solo mancassero d'una nozione unitaria dello Stato, ma non conoscessero neppure lo Stato come unità politica ed ente esponenziale della sovranità.

⁹⁵ L'adozione di questa formula non impone in alcun modo il trasferimento nel mondo del diritto pubblico romano delle implicazioni della nostra nozione moderna di protettorato. È, a mio giudizio, una mera metafora (tratta dall'esperienza dei secoli XIX e XX) che descrive, in prima approssimazione, il rapporto che passa fra l'ordinamento della *res publica populi Romani* e l'ordinamento del potere del *princeps*, plasmato, in un'autentica istituzione, già da Augusto. Nei suoi confronti con il mondo ellenistico l'Arangio-Ruiz ebbe ben presenti le osservazioni di G. CARDINALI, *Il regno di Pergamo: ricerche di storia e di diritto pubblico*, Roma 1906, 219-239 (da confrontare con M. HAMMOND, *Hellenistic Influences on the Structure of the Augustan Principate*, in *Mem. Amer. Acad. in Rome* 17 [1940] 1 ss.). Anche G. TIBILETTI, *Principe e magistrati repubblicani. Ricerca di storia Augustea e Tiberiana*, Roma 1953, 189-193, ricordava che, nella *res publica* augustea, il *princeps* – nella realtà e fuor delle forme – nominava frequentemente i consoli servendosi di accorgimenti vari (che preservassero sul piano formale il principio della sovranità popolare), mentre, di fatto, si lasciava qualche libertà circa le elezioni dei pretori e, naturalmente, dei magistrati minori (*infra*, in quest'*Introduzione*, p. 43 s.; Cap. I, p. 48 ss.). Tutto ciò trova riscontro in quanto accadeva a Pergamo, sotto il dominio dei sovrani Attalidi: qui il re si arrogava la nomina dei più alti magistrati, gli strateghi. I magistrati minori, al contrario, venivano eletti dal popolo. L'analogia fra la scelta dei magistrati, come fu sistemata infine da Augusto, e la scelta dei magistrati pergameni è notevole, ma – è ovvio – non deve indurci a concludere che la prima derivi dalla seconda: sul punto vd. B. VIRGILIO, *Gli Attalidi di Pergamo. Fama, Eredità, Memoria*, Studi Ellenistici V, Pisa 1993, 103. Per lo studio dei rapporti tra *póleis* e re (sul quale vd. Ph. GAUTHIER, *Les cités grecques et leurs bienfaiteurs*, Paris 1985, 129 ss. part.) oltre al classico di A. HEUSS, *Stadt und Herrscher des Hellenismus*, Leipzig 1937, è particolarmente interessante (perché attesta il rilievo dello studio del diritto pubblico nell'Antichistica di quegli anni), P. ZANCAN, *Il monarcato ellenistico nei suoi*

Nel quadro delle tradizioni politiche del mondo ellenistico, il rapporto di Augusto con Roma e con le altre città libere dell'Impero non sarebbe stato dissimile, sotto certi profili, da quello dei re Antigonidi, Seleucidi, Lagidi, Attalidi con le *póleis* soggette alla loro egemonia. Si coglie – a suo giudizio – uno stretto legame tra l'Impero romano e la precedente esperienza storica dei monarchati ellenistici, a iniziare dalla κοινὴ εἰρήνη del sinedrio di Corinto e di Filippo II.

Alessandro, i diadochi e, in seguito, gli imperatori romani perseguirono, senza dubbio, l'obiettivo di conciliare l'esistenza di un Impero virtualmente universale con la libertà delle *póleis*⁹⁶. Benché sempre decisiva, anche l'autorità dei re ellenistici dovette necessariamente coordinarsi con le istituzioni dell'autonomia cittadina. In fondo gli Attalidi definivano se stessi *polítai* di Pergamo⁹⁷, mentre il Seleucide Antioco IV Epifane, sebbene il suo comportamento fosse giudicato bizzarro da alcuni, giunse perfino, deponendo gli abiti regali, a candidarsi da privato cittadino alle elezioni per la suprema magistratura della sua Antiochia, e a esercitarla regolarmente una volta ottenutala⁹⁸.

elementi federativi, Padova 1934; altri rilievi, in specie sul regno seleucidico, in F. FABBRINI, *Translatio Imperii. L'Impero universale da Ciro ad Augusto*, Roma 1983, 109 ss. La principale differenza tra il diritto pubblico di Roma imperiale e gli ordinamenti delle monarchie ellenistiche parrebbe consistere nella persistenza, nel principato e nella monarchia tardo-antica, della nozione di *Res publica*: vd. J. GAUDEMET, *À propos d'un «héritage» romain des monarchies hellénistiques*, in *Ktéma* 3 (1978) 165 ss. Altra bibl. in F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV.1 cit., 297 nt. 68.

⁹⁶ Sul punto vd. A. MOMIGLIANO, *Filippo il Macedone. Saggio storico sulla storia greca del IV secolo*, Firenze 1934, rist. an. con correzioni, con una nuova *Prefazione* di A. Momigliano e un' *Appendice bibliografica* a cura di A. MOMIGLIANO-G. ARRIGONI, Milano 1987, 178 ss. Va letta anche la nuova, breve *Prefazione* alla ristampa di questo volume: pp. XV-XVI, insieme con A. MOMIGLIANO, *Platone, la storia e gli storici secondo P. Vidal-Naquet* (1983), ora in *Ottavo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma 1987, 427-430, pagine scritte in risposta alle critiche formulate da P. VIDAL NAQUET, *Platone, la storia e gli storici*, in *Quaderni di Storia* 18 (1983) 61-77, in part. 77.

⁹⁷ W.W. TARN, *La civiltà ellenistica*, trad. it. Firenze 1978, 123.

⁹⁸ Pol. 26.1.1-7 Αντίοχος ὁ Ἐπιφανῆς μὲν κληθεὶς, Ἐπιμανῆς δ' ἐκ τῶν πράξεων ὀνομασθεὶς (...) περὶ οὗ φησι Πολύβιος τάδε, ὡς ἀποδιδράσκων ἐκ τῆς αὐλῆς ἐνίστε τοὺς θεραπεύοντας, οὗ τύχοι τῆς πόλεως, ἀλύων ἐφαίνετο δεύτερος καὶ τρίτος. [2] Μάλιστα δὲ πρὸς τοῖς ἀργυροκοπέοις εὐρίσκετο καὶ χρυσοχοεῖοις, εὐρησιλογῶν καὶ φιλοτεχνῶν πρὸς τοὺς τορευτὰς καὶ τοὺς ἄλλους τεχνίτας. [3] Ἐπειτα καὶ μετὰ δημοτῶν ἀνθρώπων συγκαταβαίνων ὠμίλει, ᾧ τύχοι, καὶ μετὰ τῶν παρεπιδημούντων συνέπιπε τῶν εὐτελεστάτων. [4] Ὅτε δὲ τῶν νεωτέρων αἰσθητοῦ τινας συνευωχούμενος, οὐδεμίαν ἔμφασιν ποιῆσας παρῆν ἐπικωμάζων μετὰ κερατίου καὶ συμφωνίας, ὥστε τοὺς πολλοὺς διὰ τὸ παράδοξον ἀφισταμένους φεύγειν. [5] Πολλάκις δὲ καὶ τὴν βασιλικὴν ἀποθέμενος ἐσθῆτα τήβενναν ἀναλαβὼν περιῆει κατὰ τὴν ἀγορὰν ἀρχαιρεσιάζων καὶ τοὺς μὲν δεξιούμενος, τοὺς δὲ καὶ περιπτύσσων παρεκάλει φέρειν αὐτῷ τὴν ψῆφον, ποτὲ μὲν ὡς ἀγορανόμος γένηται, ποτὲ δὲ καὶ ὡς δήμαρχος. [6] Τυχῶν δὲ τῆς ἀρχῆς καὶ καθίσας ἐπὶ τὸν ἐλεφάντινον δίφρον κατὰ τὸ παρὰ Ῥωμαίους ἔθος διήκουε τῶν κατὰ τὴν ἀγορὰν γινομένων συναλλαγμάτων καὶ διέκρινε μετὰ πολλῆς σπουδῆς καὶ προθυμίας. Ἐξ ὧν εἰς ἀπορίαν ἦγε τῶν ἀνθρώπων τοὺς ἐπιεικεῖς

Ma come conciliare l'*autonomía* di una *pólis* (che s'identificava con i suoi *nómoi*, con le sue magistrature, la sua assemblea popolare e il suo consiglio) con l'autorità di un monocrate, quand'anche quest'ultimo, come nel caso degli Attalidi o di Antioco IV, pretendesse di essere solo un *polítēs* tra altri *polítai*? Questo rapporto poté nascondersi, a volte, nelle pieghe di un trattato di alleanza (*symmachía*) ineguale. In tal caso all'*euerghesía* del *basileüs* corrispondeva l'*eúnoia* dei *polítai* (che consisteva appunto nella loro capacità di obbedire). In altre circostanze, invece, il monocrate si impose alla *pólis*, da lui dipendente, fondando il proprio potere sull'imitazione di qualche magistratura cittadina. A tal riguardo un'iscrizione greca, scoperta alla fine degli anni 20 del secolo scorso in Cirenaica, riguardante la *prostasia* di uno dei Tolomei, propone un esempio storico particolarmente utile nella prospettiva di un confronto con le realtà istituzionali dell'Impero romano. Nel 321 a.C.⁹⁹ il satrapo d'Egitto Tolomeo *Sōtēr* sottomise la città di Cirene¹⁰⁰. Quest'epigrafe riferisce un programma di costituzione elaborato di concerto dal satrapo e dalla *pólis*. In esso Cirene è considerata quale soggetto giuridico dotato di tutti gli attributi dell'*autonomía* e dell'*eleuthería* (magistrati, assemblee, un duplice consiglio). Ma, accanto agli strateghi annuali, Tolomeo assumerà la carica di stratego a vita e, al pari dell'assemblea popolare, avrà *tó kýrion tēs politeías* (noi diremmo, per intenderci, il potere supremo)¹⁰¹.

[7] οἱ μὲν γὰρ ἀφελῆ τινα αὐτὸν εἶναι ὑπελάμβανον, οἱ δὲ μαινόμενον. «Antioco chiamato Epifane, detto Epimane per le sue azioni (...) del quale Polibio dice che, allontanandosi talvolta dai ministri di corte, veniva trovato in qualche parte della città, dove capitava, a vagabondare con uno o due compagni. Lo si trovava specialmente presso gli argentieri e gli orefici, intento a confabulare e a rivaleggiare con gli incisori e gli altri artigiani. Inoltre si abbassava a frequentare anche persone volgari, chiunque capitava, e beveva insieme con i più poveri dei forestieri di passaggio. Quando si accorgeva che qualcuno dei più giovani faceva baldoria, senza fare alcuna cerimonia si presentava a festeggiare portando un piccolo corno e un'orchestra, sicché i più, di fronte a quella scena sorprendente, si alzavano e se ne andavano. Spesso, deposta la veste regale e indossato un corto mantello, andava in giro per la piazza per farsi eleggere e dando agli uni la destra, abbracciando gli altri li invitava a dargli il voto, una volta per diventare agoranomo, un'altra volta demarco. Una volta ottenuta la carica, seduto sullo scranno d'avorio, secondo l'usanza dei Romani, ascoltava le contrattazioni che avvenivano nella piazza e giudicava con molta attenzione e serietà. Per cui metteva in imbarazzo gli uomini moderati: gli uni infatti ritenevano che egli fosse una persona semplice, gli altri che fosse un pazzo»: cfr. B. VIRGILIO, *Lancia, diadema e porpora. Il re e la regalità ellenistica*, Studi Ellenistici XIV, Pisa 2003², 142-143, con bibl.

⁹⁹ In quegli anni Tolomeo non era ancora stato acclamato re dal suo *stratós*. Lo divenne soltanto nel 305 a.C.

¹⁰⁰ Si può avanzare quest'ipotesi in base al confronto con Diod. 18.21.9. A me pare che sia estremamente probabile che il documento, tramandatoci da quest'iscrizione, sia databile agli anni immediatamente successivi alla sottomissione di Cirene da parte di Tolomeo *Sōtēr*.

¹⁰¹ Osserva V. ARANGIO-RUIZ (*Storia* cit., 223 s.): «Ecco un protettore che, come Augusto, fonda il suo potere formalmente sull'imitazione di qualche magistratura cittadina, sostanzialmente sulla disposizione esclusiva delle forze armate». Il rapporto che collegava Tolomeo e Cirene non sarebbe, dunque, dissimile da quello intercorso tra Augusto e la repubblica romana.

È, quest'ultima, una forma di relazione non dissimile da quella che in fondo connota i rapporti di Augusto e degli altri *principes* con la *res publica* e con le altre entità libere dell'ecumene romana (Atene, Sparta o Rodi e tante altre *póleis* meno prestigiose), tutte estranee al regolamento provinciale romano e padrone, talvolta, di un loro piccolo impero. Augusto avrebbe avvolto la *res publica Romanorum* entro la fascia protettiva del suo potere monarchico, dandole garanzia di difesa. Egli, dunque, non era estraneo a Roma; anzi la sua funzione protettiva si esplicava proprio in quanto egli ne faceva parte in posizione eminente. Il protettorato (προστασία), dunque, si poneva su un piano interno.

L'Imperatore, peraltro, è il protettore, sia pur di fatto, di ogni altra unità politica soggetta all'*imperium populi Romani*, anche di quelle sottomesse al dominio provinciale. In seguito all'affermarsi del nuovo regime del principato, l'Impero si sovrappose non solo alle unità politiche, *étnē* e *póleis*, direttamente dominate o egemonizzate, ma alla stessa *res publica Romana*, modificando radicalmente, in tal modo, le realtà istituzionali e le forme della lotta politica ereditate dalla Grecia classica o dalla tradizione di Roma repubblicana.

Su di un piano più generale l'ordinamento costituzionale del principato fu caratterizzato dal fatto che il dovere di prestar obbedienza agli ordini dell'imperatore – la fonte, cioè, dell'obbligazione politica – era sempre duplice. Alle forme di legittimazione repubblicane, vale a dire alla *lex de imperio* in quanto fondamento legale del potere attribuito ai *principes*, si aggiunse, già a partire da Augusto e dai suoi primi successori, una peculiare elaborazione dell'ideologia patronale¹⁰². Il loro primato si fondò, almeno in parte, su istituzioni estranee alla tradizione costituzionale repubblicana. La lotta politica e i conflitti tra i *principes civitatis*, nel secolo delle guerre civili, trassero costante alimento da una complessa trama di relazioni personali fondate sul patronato e sulla clientela, un rapporto sociale protetto dagli dèi e retto dalla *fides*. Dopo la riforma mariana del reclutamento, con l'allargamento delle clientele anche a forze armate disponibili per il conflitto interno, si riformulò quest'antico vincolo in forme più aderenti alle nuove realtà sociali. Si elaborarono, così, speciali giuramenti in sempre maggior numero e varietà. Quando Ottaviano conquistò il controllo assoluto della *res publica* e dell'Impero, individuò in questi strumenti della lotta politica, ossia nei giuramenti di fedeltà d'epoca tardorepubblicana, un meccanismo in grado di costituire un saldo rapporto di soggezione, un vincolo tra principe e individui sottomesse al dominio

¹⁰² A. VON PREMIERSTEIN, *Vom Werden und Wesen des Prinzipats*, «Abhand. der Bayerischen Ak. der Wissenschaften, phil.-hist. Abt.», n.F., Heft 15, München 1937, 15 ss. Sul piano politologico un interessante punto di vista ha indicato il saggio di E. VOEGELIN, *La nuova scienza politica. Con un saggio di Augusto Del Noce su 'Eric Voegelin e la critica dell'idea di modernità'*, Torino 1968, 141 ss. Su quest'opera del von Premierstein vd. A. MARCONE, *La prospettiva sociologica (dal Premierstein in poi) e l'apporto dei nuovi documenti*, in J.-L. FERRARY-J. SCHEID (a c. di), *Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, Pavia 2015, 55-77.

romano. Nonostante la loro natura in origine extracostituzionale, la pronuncia di questi giuramenti determinò, sul piano del diritto, profonde ripercussioni.

Proprio perché prestati in ogni parte dell'Impero, a Roma, in Italia e nelle province, da tutti i loro abitanti, e, senza distinzioni di *status*, da senatori, cavalieri, cittadini romani e stranieri, i giuramenti di fedeltà istituivano il *princeps* come «rappresentante esistenziale dell'intero agglomerato di popoli posti *sub Romana ditione*». Il *iusiurandum* andava reso obbligatoriamente all'avvento d'ogni nuovo principe o al momento dell'annessione all'Impero di un territorio (*redactio in formam provinciae*). A partire da Caligola, forse già dalla fine del principato di Tiberio, esso era rinnovato ogni anno, agli inizi del mese di gennaio¹⁰³. Sotto Traiano e i suoi successori, si pronunciava regolarmente in tutte le province anche nel *dies imperii* annuale, nel giorno in cui, cioè, si celebrava l'*adclamatio* imperatoria del *princeps*¹⁰⁴.

I testi dei *vota pro salute*, conosciuti grazie alle fonti e alle iscrizioni, tradiscono evidenti parentele, ma anche differenze, riflesso dell'autonomia concessa a ogni città e a ogni *koinón*. Lo spirito, che li animava, non di meno era sempre il medesimo, pur in assenza di un unico modello identico per tutti. In ogni caso i giuramenti latini – Aritium in Lusitania¹⁰⁵, Sestinum¹⁰⁶ in Umbria (purtroppo in questo caso l'epigrafe è mutila) e quello recentemente ritrovato in Betica – presentano punti di contatto tanto numerosi, anche dal punto di vista lessicale, da lasciar supporre l'esistenza, a differenza di quelli del mondo greco¹⁰⁷, d'un modello

¹⁰³ Cfr. Gai. 1 *ad l. XII tab.* D. 50.16.233.1. Il *Feriale Duranum* enumera i sacrifici compiuti ogni anno, il tre di gennaio, da un'unità militare – la *cohors vicesima Palmyrenorum* – acquarterata, nella prima metà del III secolo, nella *provincia* di *Syria*, lungo le sponde dell'Eufrate, a Dura Europos: vd. *The Feriale Duranum, col I*, a c. di R.O. FINK-A.S. HOEY-W.F. SNYDER, vol. VII, New Haven 1940, VII, 41 (ll. 1-6). Cfr. anche Plut. *Cicer.* 2.1.

¹⁰⁴ Plin. *min. epp.* 10.52, 10.53, 10.102, 10.103: vd. A.N. SHERWIN WHITE, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*, Oxford 1985³, 633 s.

¹⁰⁵ *CIL* 2. 172 = *ILS* 190 *Iusiurandum Aritiensium / Ex mei animi sententia, ut ego iis inimicus / ero, quas C. Caesari Germanico inimicos esse / cognovero, etsi quis periculum ei salutiq(ue) eius infert inferetque, armis bello internecivo / terra mariq(ue) persequi non desinam, quoad poenas ei persolverit, neq(ue) me <neque> liberos meos / eius salute cariores habebō, eosq(ue) qui in eum hostili animo fuerint, mihi hostes esse / eum hostili animo fuerint, mihi hostes esse / ducam; si sciens fallo fefellerove, tum me liberosq(ue) meos Iuppiter Optimus Maximus ac / Divus Augustus ceteriq(ue) omnes di immortales / expertem patrai incolumitate fortunisque / omnibus faxint.* Tr. it. «Giuramento degli abitanti di Arizio. Nella mia anima e in tutta coscienza, giuro di essere nemico di coloro che considererò nemici di C. Cesare Germanico. Se qualcuno mette o avrà messo in pericolo la vita di costui, non cesserò di perseguitarlo con le armi e in una guerra mortale per mare e per terra, fino al giorno in cui abbia ricevuto la sua punizione. I miei figli non mi staranno a cuore più della sua vita. Considererò miei nemici tutti coloro che avranno avuto intenzioni ostili nei suoi riguardi. Se coscientemente io avessi mancato o mancassi alla mia parola, che Giove Ottimo Massimo e che il divino Augusto e tutti gli dèi immortali spoglino me e i miei figli, della nostra patria, della vita e di tutti i nostri beni».

¹⁰⁶ *CIL* 11. 5998a.

¹⁰⁷ In particolare Gangra, Palaipaphos e Assos. Vd., per esempio, *IGRR* 3. 137 = *OGIS* 582.

base¹⁰⁸. Le maledizioni finali si propongono come disposizioni potenzialmente performative, destinate, cioè, a realizzarsi automaticamente a determinate condizioni¹⁰⁹.

Questi giuramenti, prestati da tutti gli abitanti dell'Impero, imponevano d'averne gli stessi nemici dell'imperatore e d'anteporre, subordinandole ogni altro legame personale o familiare, la *salus principis* alla propria. Si sospendeva così ogni differente rapporto di fedeltà: anche quella dei figli nei confronti dei propri geni-

Trad. it. «(...) Giuro su Zeus, la Terra, il Sole, su tutti gli dèi e le dee, e su Augusto stesso, di essere fedele a Cesare Augusto, ai suoi figli e discendenti per tutto il tempo della mia vita, in parole, azioni e pensieri, considerando amici o nemici quelli che loro considerano tali; per difendere i loro interessi giuro di non risparmiare né il mio corpo, né la mia anima, né la mia vita, né i miei figli, ma di affrontare senza esitazione qualunque pericolo per proteggere ciò che loro appartiene. Se mi accorgo o se capisco che si parla, si complotta o si fa qualche cosa contro di loro, giuro di denunciarlo e di mostrarmi ostile a colui che parla, complotta o agisce di conseguenza. Se qualcuno viene considerato da loro come nemico, giuro di perseguitarlo e di punirlo in terra e in mare, con le armi e la spada. Se una soltanto delle mie azioni fosse contraria a questo giuramento o non conforme a ciò che ho promesso, io consacro me stesso, corpo e anima, la mia vita e i miei figli e tutta la mia stirpe e i miei beni allo sterminio e all'annientamento fino all'ultima discendenza e a quella di tutti i miei eredi. E che la terra e il mare non accolgano mai i corpi dei miei e quelli dei miei posteri e che essi non producano alcun frutto per loro (...)». Vd. anche il giuramento di Assos in Troade: *IGRR* 4. 251 = *Ditt. Syll.*³ 797 e quello di Akraephia in Beozia (*IG* VII 2711). Cfr., infine, *Ios Ant.* 18.5.3, che concerne la Siria.

¹⁰⁸ Per testi e riferimenti, V. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, I, Napoli 2000, 139 s. e nt. 121. Vd., in ogni caso, J. LE GALL, *Le serment à l'empereur: une base méconnue de la tyrannie impériale sous le Haut Empire*, in *CCG* 1 (1990) = C. NICOLET (a c. di), *Du pouvoir dans l'Antiquité: mots et réalités*, Genève 1990, 165 ss., in part. 170. Per il giuramento ritrovato in Betica, J. GONZALEZ, *The First Oath pro salute Augusti found in Baetica*, in *ZPE* 72 (1988) 113 ss. = *AE* 1988, 723; C. CASTILLO, *El nuevo juramento a Augusto encontrado en la Betica*, in *L'Afrique, La Gaule, la religion à l'époque romaine. Mélanges à la mémoire de M. Le Glay*, Bruxelles 1994, 681 ss. Altri rilievi, con ulteriori ragguagli, in V. MAROTTA, *I vota pro salute principis nel de officio proconsulis ulpiano. Un'ipotesi sulla glossa arbares (Ar-val-es) s[c]odales dello (pseudo)-Filosseno (Corpus Glossariorum Latinorum II, 19, 1 = Glossaria Latina II, 149 AR 9)*, in *Studi in onore di Remo Martini*, II, Milano 2009, 723-742.

¹⁰⁹ Altri testi e bibl. in P. HERMANN, *Der römische Kaisereid. Untersuchungen zu seiner Herkunft und Entwicklung*, Göttingen 1968, 50 ss., 105 ss., 122 ss. Nel Deuteronomio, nella preghiera *Shemac*, c'è il comandamento «Tu amerai il Signore Tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze», che coincide in molti punti con documenti provenienti da altre realtà del vicino-oriente. Questi ultimi s'inscrivono invece sulla linea dei giuramenti di fedeltà d'epoca ellenistica e, prima ancora, degli *adû* assiri, dei patti di soggezione ittiti e fenici e del *berit*, il patto tra Jahvé e il suo popolo. Come ha sottolineato J. ASSMAN, *Potere e salvezza. Teologia politica nell'antico Egitto*, in *Israele e in Europa*, trad. it. Torino 2001, 56 ss., il pathos dell'interesse incondizionata, della totalità, che esclude ogni riserva interiore proviene dai giuramenti di fedeltà che funzionari e vassalli dovevano prestare al re tra gli Ittiti o gli Assiri. Parallelismi esistenti tra mondo greco e mondo vicino-orientale sono stati più volte sottolineati. Scorge significative somiglianze tra giuramenti di fedeltà ittiti e patti giurati greci M. GIORGIERI, *Aspetti magico-religiosi del giuramento presso gli Ittiti e i Greci*, in P. XELLA-L. RIBICHINI-M. ROCCHI (a c. di), *La questione delle influenze vicino-orientali sulla religione greca*, Roma 2001, 421 ss., che si sofferma in particolare sul patto giurato tra Achei e Troiani nel libro III dell'Iliade.

tori, dei *liberti* nei confronti dei propri *patroni*, dei *servi* nei confronti dei propri *domini*. È dunque la *fides*¹¹⁰ a imporre ai *cives* e a tutti gli uomini, *qui sub imperio populi Romani sunt*, il dovere di formulare i *vota pro salute principis* e di rispettarne scrupolosamente il contenuto. Questa relazione, che la pronuncia dei *vota* costituisce, spiega l'indubbio rilievo politico di frasi come *salus enim principis et status rei publicae per omnes tuendus est*, nelle *Pauli Sententiae*¹¹¹, o *in reos maiestatis et publicos hostes omnis homo miles est*, nell'*apologeticum* di Tertulliano¹¹². Ma, sul piano propriamente giuridico, giustifica anche lo speciale regime processuale (ovvero sia l'estensione della legittimazione all'accusa agli esclusi dal regime dell'*ordo iudiciorum* [*mulieres, milites, infames*] e l'ammissibilità del ricorso alla *quaestio* e agli *indicia servorum contra dominos*) previsto per le ipotesi più gravi di *laesa maiestas*. Ogni uomo che viva sotto l'impero del popolo romano, nella difesa della *salus principis*, nella tutela della saldezza del suo potere, deve considerarsi un *miles*, un soldato. Queste semplici constatazioni sul *crimen laesae maiestatis* sono, di per sé, sufficienti per comprendere come l'idea di poter prescindere dal diritto nello studio del principato, concentrandosi esclusivamente sulle prassi della cosiddetta comunicazione politica¹¹³, rappresenti soltanto una pericolosa illusione.

A svelarci l'esatto significato del rilievo tertulliano in *Apologeticum* 2.8 – l'equiparazione di ogni *homo* a un *miles* – è un'osservazione di Epitteto databile, dunque, agli inizi del II secolo d.C.: «a questo Dio dovrete anche voi fare il giuramento che i soldati fanno a Cesare. Essi, che ricevono il soldo, giurano di anteporre ad ogni cosa la salvezza di Cesare; e voi che siete stati giudicati degni di così importanti beni, non giurerete, o avendo giurato, non manterrete fede al vostro giuramento? E che cosa giurerete? Di non disobbedire mai, di non denigrare mai, né criticare niente di ciò che vi è stato dato da Dio, e di non fare o patire malvolentieri niente di ciò che è necessario. Somigliano, forse, i due giuramenti? In quello i soldati giurano di non anteporre niente a Cesare, in questo giuriamo di anteporre noi stessi a tutto quanto»¹¹⁴.

Ogni nuova recluta, al momento di prendere servizio, giurava solennemente di agire per la salvezza della *res publica*¹¹⁵ e per quella dell'imperatore¹¹⁶. L'unica

¹¹⁰ Plin. min. *Pan.* 68.5 *Amamus quidem te in quantum mereris; istud tamen non tui facimus amore, sed nostri, nec umquam inuiescat dies quo pro te nuncupet vota non utilitas nostra, sed fides*. Cfr., con esplicito riferimento alla *nuncupatio votorum pro aeternitate imperii et pro salute principis*, Plin. min. *Pan.* 67.3-8.

¹¹¹ Cfr. PS 5.29.2 [= fr. Leid. 10] = Liebs 5.35.2.

¹¹² Tert. *Apol.* 2.8.

¹¹³ Per un esame dettagliato di queste posizioni vd. A. MARCONE, *La prospettiva sociologica* cit., in part. 70-72.

¹¹⁴ Epict. *Diss.* 1.14.15-17.

¹¹⁵ Serv. *Aen.* 8.1 *iurabant pro republica se esse facturos*.

¹¹⁶ J.B. CAMPBELL, *The Emperor and the Roman Army (31 BC-AD 235)*, Oxford 1984, 24 s.; A. DALLA ROSA, *Cura et tutela* cit., 137 s.

altra testimonianza esplicita – quella di Vegezio – sul contenuto di questi giuramenti è, purtroppo, piuttosto tarda¹¹⁷. Nell'impero, ormai cristiano, i soldati giuravano sulla Trinità e sulla *maiestas* dell'imperatore di seguire in ogni modo gli ordini del sovrano (*iurant ... omnia se strenue facturos, quae praeceperit imperator*)¹¹⁸. Nessuna meraviglia, pertanto, che Sant'Ambrogio scrivesse: «mentre tutti gli uomini sottomessi al dominio romano ubbidiscono a voi imperatori e principi della terra come soldati (*militare*), voi stessi ubbidite come soldati (*militare*) a Dio onnipotente e alla Santa Fede (...)»¹¹⁹.

Non saprei dire se la *coniuratio totius Italiae et provinciarum*¹²⁰ instaurò, tra Ottaviano e abitanti dell'Italia e delle province, un vincolo analogo a quello della clientela del diritto privato. Ma è senza dubbio suggestiva l'ipotesi¹²¹ che il vincolo di fedeltà, così costituito, conferendogli la posizione di *dux* delle forze che vinsero Antonio ad Azio, ponesse nelle mani di Augusto quel potere «su tutte le cose», che questi, nelle *Res Gestae*, presenta come fondato sul consenso universale¹²². Una relazione di potere – si sottolineava poc'anzi – quasi-clientelare fra Augusto e l'insieme dei cittadini e dei non cittadini. E questo tipo di rapporto, che non fu oggetto della *restitutio* del 27 a.C., avrebbe qualificato almeno in parte, nei secoli successivi, la posizione costituzionale dei *principes*.

¹¹⁷ Risale, al più presto, alla fine del IV secolo d.C.

¹¹⁸ Veg. *Epit. rei milit.* 2.5.

¹¹⁹ Ep. 10.72.1 *Cum omnes homines qui sub ditione Romana sunt vobis militent imperatoribus terrarum atque principibus, tum ipsi vos omnipotenti Deo et sacrae fidei militatis (...)*.

¹²⁰ RG 25.2 *Iuravit in mea verba tota Italia sponte sua et me be[lli] quo vici ad Actium duces depoposcit. Iuraverunt in eadem ver[ba] provinci[ae] Galliae, Hispaniae, Africa, Sicilia, Sardinia.* «Tutta l'Italia giurò spontaneamente fedeltà a me e chiese me come comandante della guerra in cui (poi) vinsi presso Azio; giurarono parimenti fedeltà le province di Gallia, delle Spagne, di Africa, di Sicilia e di Sardegna». Vd. il commento di J. SCHEID in *Res Gestae divi Augusti. Hauts faits du divin Auguste*, a c. di J. SCHEID, Paris 2007, 68.

¹²¹ P. FREZZA, *Corso di Storia del diritto romano*³, Roma 1974, 292 ss.; ID., *Per una qualificazione istituzionale del potere di Augusto* (1956) = *Scritti* 2., Roma 2000, 153 ss.; ID., *Note esegetiche di diritto pubblico romano* (1956) = *Scritti* 2 cit., 212 ss.

¹²² RG 34.1 *In consulatu sexto et septimo, postquam bella civilia extinxeram, per consensum universorum potens rerum omnium rem publicam ex mea potestate in senatu populi que Romani arbitrium transtuli.* Vd. J. Scheid in *Res Gestae divi Augusti. Hauts faits du divin Auguste*, a c. di J. SCHEID cit., 82-88, nonché F. COSTABILE, RG 34.1: *[pot]iens re[ru]m om[n]i-um» e l'«edictum de reddenda re publica'*, in G. PURPURA (a c. di), *Revisione ed integrazione dei 'Fontes iuris Romani Anteiustiniani' – FIRA. Studi Preliminari, I Leges*, Torino 2013, 35 ss.; ID., *Caius Iulius Caesar dal dictator al princeps, dal divi filius al Cristo. Augusto e le maschere del potere*, Roma 2013, 95 ss. Sul *consensus universorum* vd., per un primo quadro bibliografico (non si è preso, però, in considerazione l'importante volume di C. ANDO, *Imperial Ideology and Provincial Loyalty in the Roman Empire*, Berkeley-Los Angeles-London 2000), C. CASCIONE, *Consensus. Problemi di origine, tutela processuale. Prospettive sistematiche*, Napoli 2003, 82-127.

12. *L'adclamatio imperatoria*

Il *princeps*, sebbene eserciti di fatto un potere monarchico, è pur sempre il titolare di poteri magistratuali che gli vengono conferiti, dopo un precedente decreto (o precedenti decreti) del senato, mediante una o più leggi. Pertanto, né la parentela, né la nascita, né il potere politico bastano per succedere all'imperatore defunto. La successione, nella titolarità della suprema carica, deve essere inderogabilmente sanzionata da un procedimento ben definito nei suoi differenti elementi formali.

Due, a proposito dell'investitura, le principali ipotesi in campo. Per Theodor Mommsen¹²³ il potere imperiale, basandosi sull'*imperium* e sulla potestà tribunitia, richiedeva altrettanti, distinti atti di fondazione. L'*imperium* del *princeps* aveva origine nell'acclamazione imperatoria da parte delle truppe o da parte del senato (ovvero o da parte dei militari o [e] da parte del senato), e il titolo di *imperator*, che ne derivava e che figurava nella titolatura imperiale, rendeva idonei all'esercizio dell'*imperium*. Mentre in età repubblicana l'*adclamatio* dei *milites* autorizzava il titolare di un *imperium consulare* o *proconsulare* ad assumere, dopo una vittoria, il mero titolo d'*imperator*, quest'ultima, nel principato, finì per conferire la detenzione di un *imperium*. Per effetto di questo atto rivoluzionario che esprimeva la sovranità diretta del *populus* in armi, l'*imperium* del *princeps* non avrebbe avuto bisogno, secondo il Mommsen, di essere confermato anche dai comizi. Il conferimento della potestà tribunitia era, invece, successivo a questa acclamazione e, come attesterebbero i *commentarii* dei *fratres Arvales*, esso era compiuto dal *populus* in conformità con la natura civile di questo potere. La legge sulla potestà tribunitia avrebbe inoltre compreso una lunga serie di altri privilegi, in breve tutto ciò che si ritrova nella *lex* detta *de imperio Vespasiani*, l'unico esempio pervenuto di quelle *leges* di investitura ricordate, più di una volta, dai giuristi romani e, in particolare, da Gaio e da Ulpiano¹²⁴.

Questa teoria, già nel corso del secolo XIX, fu contestata da altri studiosi¹²⁵. Il titolo d'*imperator* esprimeva, senza dubbio, l'idoneità a esercitare un *imperium* e abilitava, di conseguenza, a portarne le insegne onorifiche senza essere costretto a rinunciarvi quando, ritornando a Roma, il suo titolare riattraversava il *pomerium*. Ma, quanto al potere al quale questo titolo rendeva idonei, e al suo contenuto preciso, si ritenne che esso fosse conferito dai comizi a immagine dei grandi *imperia* straordinari della tarda repubblica (quelli di Pompeo, Crasso e Cesare). Alle prove già citate a sostegno di tale interpretazione – il regolamento del 27 a.C.¹²⁶, quello

¹²³ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* II³ cit., 840 ss.

¹²⁴ Gai. *Inst.* 1.5; Ulp. 1 *inst.* D. 1.4.1.

¹²⁵ J. KROMAYER, *Die rechtliche Begründung des Prinzipats*, Diss. Strassburg-Marburg 1888, 33 ss.; H. E. PELHAM, *Essays*, Oxford 1911², 60 ss.

¹²⁶ Cass. Dio 53.12.1-3 Τὴν μὲν οὖν ἡγεμονίαν τούτῳ τῷ τρόπῳ καὶ παρὰ τῆς γερουσίας τοῦ τε δήμου ἐβεβαιώσατο, βουλευθεὶς δὲ δὴ καὶ ὡς δημοτικός τις εἶναι δόξαι, τὴν μὲν φροντίδα τὴν τε προστασίαν τῶν κοινῶν πᾶσαν ὡς καὶ ἐπιμελείας τινός

del 23 a.C.¹²⁷ e le disposizioni del 13 d.C. riguardanti l'*imperium* di Tiberio quale *conlega* di Augusto¹²⁸ – si sono aggiunte, da qualche anno, la *laudatio Agrippae*¹²⁹ e la *lex sull'imperium* di Germanico riferita dalle ll. 33-36 del *senatusconsultum de Cnaeo Pisone patre*¹³⁰. La potestà tribunizia sarebbe stata accordata, invece, da un'altra legge comiziale, che avrebbe compreso soltanto la sua definizione e il nome del beneficiario.

Sebbene la ricostruzione del Mommsen ponga in luce il momento non solo iniziale ma saliente del complesso procedimento di investitura, è del pari probabile che, anche nel caso dell'*imperium*, la legge comiziale interpretasse un ruolo tutt'altro che trascurabile¹³¹, non tanto, però, nel suo conferimento, quanto, piut-

δεομένων ὑπεδέξατο, οὔτε δὲ πάντων αὐτὸς τῶν ἐθνῶν ἄρξειν, οὔθ' ὅσων ἂν ἄρξη, διὰ παντός τοῦτο ποιήσιν ἔφη, ἀλλὰ τὰ μὲν ἀσθενέστερα ὡς καὶ εἰρηναῖα καὶ ἀπόλεμα ἀπέδωκε τῇ βουλῇ, τὰ δ' ἰσχυρότερα ὡς καὶ σφαλερὰ καὶ ἐπικίνδυνα καὶ ἤτοι πολεμίους τινὰς προσοίκους ἔχοντα ἢ καὶ αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ μέγα τι νεωτερίσαι δυνάμενα κατέσχε, λόγῳ μὲν ὅπως ἢ μὲν γερούσια ἀδεῶς τὰ κάλλιστα τῆς ἀρχῆς καρπῶτο, αὐτὸς δὲ τοὺς τε πόνους καὶ τοὺς κινδύνους ἔχη, ἔργῳ δὲ ἵνα ἐπὶ τῇ προφάσει ταύτη ἐκείνοι μὲν καὶ ἄοπλοι καὶ ἄμαχοι ᾧσιν, αὐτὸς δὲ δὴ μόνος καὶ ὄπλα ἔχη καὶ στρατιώτας τρέφῃ. «In questo modo, dunque, gli venne riconosciuta l'egemonia da parte del senato e del popolo, ma, dal momento che al tempo stesso intendeva mantenere una parvenza di repubblica, mentre accettò la cura e l'intera amministrazione degli affari della comunità, in quanto necessitavano di un'attenzione particolare, dall'altra dichiarò che non avrebbe assunto personalmente il governo di tutte le province, né avrebbe governato per sempre quelle che eventualmente sarebbero state sotto la sua responsabilità; quindi restituì al senato quelle più deboli, in quanto pacificate e libere da guerre in atto, mentre tenne per sé quelle più forti, poiché erano più insicure e precarie o perché avevano dei nemici che premevano sui confini ed erano in grado di organizzare autonomamente qualche seria rivolta: a parole la sua intenzione era quella di fare in modo che il senato ottenesse il vantaggio di gestire senza rischi la parte migliore dell'impero e di addossarsi lui stesso le difficoltà e i pericoli, ma, di fatto, il suo obiettivo era quello di utilizzare questo pretesto affinché i senatori non avessero la disponibilità delle armi e, quindi, di muovere la guerra, in modo tale da poter avere lui solo delle legioni e mantenere dei soldati».

¹²⁷ Cass. Dio 53.32.6 Ἀφ' οὗ δὴ καὶ ἐκεῖνος καὶ οἱ μετ' αὐτὸν αὐτοκράτορες ἐν νόμῳ δὴ τινι τοῖς τε ἄλλοις καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τῇ δημαρχικῇ ἐχρήσαντο: τὸ γὰρ τοι ὄνομα αὐτὸ τὸ τῶν δημάρχων οὔθ' ὁ Αὐγουστος οὔτ' ἄλλος οὐδεὶς αὐτοκράτωρ ἔσχε. «Da quel momento in poi, sia Augusto che gli imperatori che gli succedettero godettero, per una sorta di autorità garantita dalla legge, di esercitare il potere tribunizio insieme agli altri poteri: infatti, il titolo di tribuno in sé non venne assunto né da Augusto né da nessun altro imperatore».

¹²⁸ Suet. *Tib.* 21.1 «Qualche tempo dopo, essendo stata presentata dai consoli una legge in virtù della quale avrebbe dovuto amministrare le province assieme ad Augusto ([...] *lege per consules lata, ut provincias cum Augusto communiter administraret* [...]) e fare con lui il censimento, celebrato il lustrò, parti per l'Illirico».

¹²⁹ Secondo la quale (*P. Colon.* VI n. 249, ll. 7-11) l'*imperium* del collega di Augusto (ossia di Agrippa) è conferito da una legge (*methenòs* [...] *exousian mèizo <eina>* [...] *en nòmoi ekyròte*) [= «fu sancito da una legge che l'*imperium* di nessun altro fosse superiore al suo»]: *supra*, nt. 81.

¹³⁰ Vd., *supra*, nt. 80.

¹³¹ Tutto questo a maggior ragione perché – come ha dimostrato J. Scheid (*infra*, Cap. II,

tosto, nella disciplina della sua titolarità e del suo esercizio. E in effetti – occorre presumere – per autorizzare i *principes* a conservarlo una volta rientrati nell'*urbs*, ossia nell'area definita dal *pomerium*, o per permettere loro, in virtù del *maius imperium*, di impartire comandi a consoli e a *proconsules*, occorre l'emanazione di una *lex* apposita.

Se guardiamo all'investitura, possiamo, a grandi linee, definire questo scenario teorico. In un primo momento i soldati acclamano il futuro *princeps*, eventualmente già associato al potere dal suo predecessore. Il senato accorda la propria approvazione, chiamando *imperator*, in un senso nuovo rispetto alla tradizione repubblicana, colui che le truppe hanno già acclamato. Nel corso della stessa seduta o in occasioni successive, il senato decreta la convocazione dei comizi perché essi – regolamentate le modalità di esercizio dell'*imperium* e il suo contenuto (*imperium maius*) – attribuiscono all'*imperator* la potestà tribunitia e tutti i privilegi di cui godevano i suoi predecessori. Si decreta, al contempo, che il nuovo *princeps* sia eletto console, cooptato in tutti i collegi sacerdotali e designato *pontifex maximus*.

Si discute se la *lex* cosiddetta *de imperio Vespasiani*, che ci ha trasmesso parte (si è certamente persa la prima *tabula* bronzea di questo documento) di una legge riguardante l'imperatore Vespasiano, debba identificarsi a.) con una legge che ha conferito l'insieme dei poteri imperiali, ivi compresi l'*imperium* e la *tribunicia potestas*, b.) con una legge che non assegnava al nuovo principe né l'*imperium* né la *tribunicia potestas*, ma esclusivamente una serie di poteri e di privilegi complementari, oppure c.) con una legge che attribuiva uno dei due poteri principali (e, pertanto, o l'*imperium* o la *tribunicia potestas*) e tutta una serie di poteri e di privilegi complementari.

Non vi è dubbio che la collazione dei poteri imperiali avvenisse, nel II e nel III

nt. 14, ove ragguagli bibliografici) – i documenti che sembravano sostenere l'ipotesi mommseiana, i *commentarii* dei *fratres Arvales*, non rendono il servizio che si chiede loro. I redattori di questi resoconti non citavano sistematicamente tutti gli atti d'investitura, ma operavano una scelta, variabile secondo l'epoca, tra l'acclamazione da parte del senato, il conferimento comiziale della potestà tribunitia ed, eventualmente, le elezioni sacerdotali, l'attribuzione di certi titoli o certi avvenimenti. Quando si studiano le diverse scelte, si constata che i sacerdoti o i redattori dei *commentarii* selezionavano due aspetti dei poteri imperiali e due momenti cruciali dell'investitura: l'acclamazione da parte del senato e dei comizi tribuniti. La scelta dell'acclamazione imperatoria, di fronte al voto comiziale sulla potestà tribunitia, mostra innanzi tutto che, anche se il titolo d'*imperator* era solo un epiteto che dava diritto a certi onori e che abilitava il titolare a ricevere, se glielo si dava, un *imperium* effettivo, bisogna guardarsi dallo svalutarlo troppo. In secondo luogo, la scelta dell'acclamazione imperatoria da parte del senato (e non da parte dei soldati) e del voto comiziale sulla potestà tribunitia è perfettamente logica. Essa ricorda l'attribuzione delle due componenti essenziali del potere imperiale, e i momenti più importanti del loro conferimento: l'acclamazione imperatoria da parte del senato e dei comizi tribuniti. Questa scelta tace su altri momenti, come l'acclamazione dei soldati, i decreti senatoriali che invitavano i magistrati a convocare i comizi e il voto delle leggi che conferivano l'*imperium* e gli altri privilegi.

secolo d.C., con una sola legge. Esistono, in effetti, indizi coincidenti che ci consentono di sostenere l'ipotesi di un conferimento generale, attraverso un'unica *lex*, dell'insieme dei poteri imperiali¹³². Invece, per ciò che concerne il I secolo d.C., le fonti non permettono di giungere a conclusioni altrettanto definitive.

Un dato è però incontestabile: i *commentarii* dei *fratres Arvales* fanno menzione di decisioni comiziali di diverso contenuto – *comitia tribuniciae potestatis*, *comitia consularia*, *comitia sacerdotiorum*, *comitia pontificis maximi* – mai, però (e su questo dettaglio si concentrò, per l'appunto, l'attenzione di Theodor Mommsen), di *comitia imperii*¹³³. Per quale motivo, in particolar modo tra Nerone e Domiziano (81 d.C.)¹³⁴, sono ricordati *comitia tribuniciae potestatis* e mai *comitia imperii*? A tal riguardo è stata formulata un'ipotesi più persuasiva di altre¹³⁵. Si deve far necessariamente ritorno al 14 d.C., data della morte di Augusto: è probabile che la concessione di una *tribunicia potestas* perpetua (e non più soltanto quinquennale o decennale) sia stata la decisione più importante presa in favore di Tiberio. Si può supporre che, in questa circostanza, senato e comizi abbiano emanato due provvedimenti, l'uno concernente una potestà tribunizia perpetua, l'altro, invece, un certo numero di privilegi, già concessi, nel corso del tempo, ad Augusto: il *ius primae relationis* in senato, la *solutio legibus*, il diritto di mostrare le insegne dell'*imperium* entro lo spazio definito dal *pomerium*. I *comitia sacerdotiorum* e *pontificis maximi* non avrebbero mai, in nessun caso, potuto sovrapporsi a quelli *tribuniciae potestatis* (e, possiamo aggiungere, *imperii*). Infatti i primi implicavano la convocazione di sole 17 su 35 tribù. Come spiegare, allora, il fatto che la *tribunicia potestas* dia il proprio nome alla 'legge di investitura imperiale'? Potremmo considerare la *lex* del 14 d.C. il prototipo delle successive leggi di investitura. In essa era assente ogni riferimento all'*imperium*, già rinnovato, invero, nel 13 (ossia l'anno prima). È, pertanto, possibile che questo precedente tiberiano abbia determinato il permanere della menzione alla *tribunicia potestas* in testa alla legge generale votata per deliberare il conferimento dei poteri a Caligola (37 d.C.) e ai suoi successori, e che i *comitia tribuniciae potestatis* dei documenti dei *fratres Arvales* abbiano avuto come primo, ma non unico, oggetto proprio la *tribunicia potestas*. Ciò potrebbe spiegare la frase con la quale Cassio Dione conclude l'*excursus* che egli dedica all'attribuzione ad Augusto della *tribunicia potestas* nel 23 a.C.: «Dal quel momento egli e gli imperatori che vennero dopo di lui esercitarono *legalmente* (ἐν νόμῳ) il potere tribunizio assieme agli altri poteri ...»¹³⁶.

¹³² Gai. *Inst.* 1.5; Alex. Sev. C. 6.23.3 (a. 232), testo nel quale si riferisce la *solutio legibus* alla *lex de imperio*; Ulp. 1 *inst.* D. 1.4.1 (ripreso in I. 1.2.6 e in C. 1.17.1.7).

¹³³ Dei quali, invero, parla unicamente Tac. *Hist.* 1.14.

¹³⁴ Dopo l'81 d.C. viene meno – ma si tenga conto che possediamo questi resoconti, restituitici da epigrafi, solo in minima parte – anche ogni menzione dei *comitia tribuniciae potestatis*.

¹³⁵ J.-L. FERRARY, *À propos des pouvoirs d'Auguste* cit., 544.

¹³⁶ Cass. Dio 53.32.6.

13. *La lex de imperio*

L'unica *lex* di investitura pervenutaci, la cosiddetta *lex de imperio Vespasiani* (69 d.C.), nella parte che ci è stata tramandata, enumera una serie di privilegi e di dispense che accrescono notevolmente la potestà tribunizia e l'*imperium* di Vespasiano. Una clausola (la I), il cui testo è mutilo, accordava all'imperatore la facoltà di concludere trattati, diritto che dipendeva in età repubblicana dal senato. Questa facoltà rappresenta un complemento del potere, che i *principes* possedevano, di dichiarare la guerra e di stipulare la pace senza preliminarne autorizzazione¹³⁷. La clausola II conferiva il diritto di convocare e presiedere il senato, di fare la *relatio* e di mettere ai voti i senatoconsulti (*ius primae relationis*). La clausola V attribuiva la facoltà di estendere il *pomerium*, con richiamo al solo precedente di Claudio¹³⁸. La clausola VI – definita 'discrezionale' dalla storiografia – accordava il diritto di fare tutto ciò che era utile alla *res publica* e consono alla *maiestas* delle cose divine e umane, pubbliche e private e, forse, anche il diritto di emanare costituzioni aventi valore di legge. Alcuni studiosi vogliono restringere la portata di questa clausola alle situazioni eccezionali o, al contrario, farne il principio fondamentale del potere imperiale, poiché l'imperatore può, secondo il suo tenore verbale, fare eseguire (*agere, facere*) i propri decreti. La clausola VII è duplice: si disponeva che Vespasiano fosse esonerato dalle leggi dalle quali esplicitamente lo erano anche Augusto, Tiberio e Claudio; specularmente, stabiliva che Vespasiano potesse fare tutto ciò che Augusto, Tiberio e Claudio dovessero (o potessero?) fare in base a qualche legge. Le esenzioni si riferivano soprattutto – ma non solo – alle leggi del diritto privato che stabilivano divieti, come quelle sul matrimonio, l'adozione, le eredità e i legati, ma anche il diritto sulle sepolture o la legge *de ambitu*.

Finora si sono prese in esame alcune clausole che attribuirono a Vespasiano gli stessi poteri dei *principes* del passato (sebbene si facesse menzione esclusivamente di quelli che non avessero subito la *damnatio memoriae*). Le altre (la III, la IV e l'VIII) – come si è opportunamente chiarito¹³⁹ – determinarono gli effetti di tali poteri e, pertanto, non ricordano alcun precedente. L'omissione del nome dei predecessori non significa che a Vespasiano tali sezioni della *lex* attribuissero poteri di cui essi, invece, fossero sforniti. La loro mancata menzione deriva dal fatto che si trattava di clausole totalmente diverse, per natura, da quelle che, invece, la contenevano. Le sezioni I, II, V, VI e VII attribuivano poteri. Le tre restanti – la III, la IV e l'VIII – si limitavano, invece, a regolare gli effetti degli atti del *princeps* (per il futuro, la III e la IV, per il passato, l'VIII). Pertanto l'omissione in queste

¹³⁷ Strab. 17.3.25; Cass. Dio 53.17.5.

¹³⁸ Cfr. H.A. *Aurel.* 21.9-11.

¹³⁹ D. MANTOVANI, *Lex «regia» de imperio Vespasiani. Il vagum imperium e la legge costante*, in *Acta Flaviana* 1 (2009) 125 ss.

tre clausole della citazione di precedenti imperatori non segnala – come alcuni vorrebbero – la presenza di norme nuove, appositamente introdotte per Vespasiano e riconducibili alle particolari circostanze in cui avvenne la sua presa del potere.

La sezione VIII sanciva che gli atti, i decreti e gli ordini compiuti prima dell'approvazione della legge stessa dall'imperatore oppure da altri su di lui ordine o mandato fossero validi come se fossero stati compiuti in base a legge o plebiscito. La clausola III prevedeva che le sedute senatorie, tenute per volere e autorizzazione oppure per ordine e mandato del *princeps* o comunque in sua presenza, fossero considerate, anche nel caso in cui non rispettassero i requisiti fissati dalla legge (la presenza, per esempio, di un numero minimo di senatori), giuridicamente conformi alla *lex* (la *lex Iulia de senatu habendo* del 9 d.C.). Il *caput* IV stabiliva che i candidati (per il consolato o per la pretura), onorati con la *commendatio* o con la *suffragatio* del principe, dovessero essere presi in esame ed eletti dai comizi *extra ordinem*. Si può supporre che i candidati sostenuti dal principe dovessero essere presi in considerazione *extra ordinem* nei comizi elettorali, il che imponeva, in primo luogo, di tener conto di tali candidature anche fuori dalle regole, vale a dire malgrado la violazione delle norme sull'elettorato passivo come l'iterazione, l'età o la sequenza del *cursus honorum*. Insomma i candidati favoriti dal *princeps* in forma di *commendatio* o *suffragatio* dovevano essere presi in considerazione (*ratio eorum habeatur*) *extra ordinem* nei comizi elettorali. *Rationem alicuius habere* significa tecnicamente che un candidato è ammesso a presentarsi alle elezioni. Dal momento che i requisiti per l'eleggibilità erano stabiliti dalle leggi, *extra ordinem ratio habeatur* significa «prendere in conto una candidatura fuori dalle regole» sull'elettorato passivo. In conclusione la clausola IV della *lex de imperio* stabiliva che il candidato sostenuto dal principe fosse ammesso anche fuori ordine, ossia fuori dalle regole sull'elettorato passivo previste dalle leggi. Per la locuzione *extra ordinem ratio alicuius haberi*, Valerio Massimo propone un esempio estremamente interessante¹⁴⁰: a suo riscontro si possono richiamare altre testimonianze d'età imperiale che fanno riferimento a decisioni di differenti principi del I secolo d.C.¹⁴¹.

Altri privilegi non figurano nella *lex de imperio Vespasiani*: il diritto di convocare i *comitia centuriata*, il diritto di *nominatio* dei candidati ai sacerdoti, il diritto di immagine nei luoghi pubblici, il diritto d'effigie sulle monete. È però vero che tutta la parte iniziale del testo non è giunta fino a noi.

¹⁴⁰ Val. Max. 4.1.14: *infra*, Cap. I, p. 52.

¹⁴¹ Suet. *Cal.* 18.2; Tac. *Dial.* 7.2: *infra*, Cap. I, p. 52 s.

CAPITOLO I

IMPERATORE, *POPULUS* E MAGISTRATI NEGLI SCRITTI DEI GIURISTI

SOMMARIO: 1. La suprema carica. – 2. Magistrature repubblicane, *suffragatio* e *commendatio*. – 3. Dai comizi al *princeps*.

1. *La suprema carica*

Da Giavoleno in poi, in età flavia, i riferimenti al *princeps* e alle sue decisioni normative si moltiplicano negli scritti dei giuristi¹, sebbene le riflessioni sulla sua posizione costituzionale rimangano, nel complesso, piuttosto esigue. Nella letteratura giurisprudenziale d'epoca imperiale il titolare della suprema carica è prioritariamente indicato con il termine *princeps*, mutuato dal vocabolario della politica d'epoca repubblicana² e giulio-claudia. Una locuzione che – per quanto s'evince dai trattati del Mommsen e del De Martino³ – non ha mai preso posto nella *formula* imperiale e, in particolare, nella titolatura ufficiale d'età antonina e severiana. *Princeps*, del resto, è appellativo che Cesare Augusto stesso si attribuì in tre occasioni nelle *Res gestae*⁴ e che molti autori antichi, già nel corso del I secolo,

¹ Iav. 10 *ex Cassio* D. 39.3.18.1; 13 *epistul.* D. 1.4.3: cfr. G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza* I, Milano 1963, 353.

² Cicerone, nel *De re publica* e nel *De legibus*, non considera la presenza d'un uomo provvidenziale come incompatibile con il buon funzionamento della costituzione mista, a condizione che sulla sua persona si concentri il *consensus* dell'intera città. L'Arpinate è senza dubbio il primo a parlare d'un *princeps* capace di disciplinare i rapporti tra i differenti centri di potere espressi dalle istituzioni repubblicane e di porli sotto il controllo della propria *auctoritas*: vd. E. LEPORE, *Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica*, Napoli 1954, 292 ss. part.

³ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, II, Leipzig 1888, 748 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², 4.1, Napoli 1974, 221 ss.

⁴ RG 13, 32.3: *me principe*; 30.1: *ante me principem*; 7.2: *princeps senatus*; 12.1: *principes viri*. Cfr. il commento di J. Scheid in *Res Gestae divi Augusti. Hauts faits du divin Auguste*, a c. di J. SCHEID, Paris 2007, 48, 82 78, 38, 47, cui *adde*, per RG 34.1, F. COSTABILE, *RG 34.1: [pot]iens re[ru]m om[n]ium» e l'edictum de reddenda re publica*, in G. PURPURA (a c. di), *Revisione ed integrazione dei 'Fontes iuris Romani Anteiustiniani' – FIRA. Studi Preliminari*,

impiegarono per riferirsi al detentore dei poteri imperiali quando occorresse designarlo esattamente. Dal momento che esso non privilegiava nessuno degli elementi integranti il potere supremo, meglio di altri poteva individuare in modo corretto identità e ruolo costituzionale dell'imperatore. E tuttavia, tra la lingua della politica d'epoca augustea e quella successiva del I, del II e del III secolo, si percepisce subito uno scarto. Se *princeps*, per Augusto e i suoi contemporanei, è termine che spesso allude a una situazione di preminenza, che non indica necessariamente l'esercizio d'un qualsivoglia potere magistratuale⁵, ma solo il *civis* più autorevole e rispettato⁶, trascorsi due secoli, questa espressione – in particolar modo nelle opere dei giuristi – fu adoperata per contrassegnare, sul piano generale, il titolare della 'posizione imperatoria'.

Talvolta, nelle fonti (e mi riferisco in primo luogo a quelle cosiddette letterarie), *imperator* e *princeps* sono impiegati come sinonimi, al pari di quel che si riscontra nelle opere della giurisprudenza. Talaltra, invece, queste espressioni vengono nettamente distinte⁷. Viceversa è certamente falso⁸ che, nell'uso dei giuristi

I *Leges*, Torino 2013, 35 ss.; ID., *Caius Iulius Caesar dal dictator al princeps, dal divi filius al Cristo. Augusto e le maschere del potere*, Roma 2013, 95 ss.

⁵ Cfr., per esempio, RG 1.1 *privato consilio et privata impensa*; 17.1 *pecunia mea*; 17.2 e 18 *ex patrimonio meo*: sul punto l'importante contributo di J. BÉRANGER, *L'accession d'Auguste et l'idéologie du «privatus»*, in ID., *Principatus. Études de notion et d'histoire politiques dans l'Antiquité gréco-romaine. Recueil publié en collaboration avec l'auteur par François Paschoud et Pierre Ducrey*, Genève 1975, 243 ss., nonché *Res Gestae divi Augusti. Hauts faits du divin Auguste*, a c. di J. SCHEID, cit., 27 s., 52 s., 53, 53 s.

⁶ Per un significato davvero non distante dalla nozione repubblicana di *princeps* (così come, ad esempio, in *ad fam.* 1.9.11 per Pompeo, da confrontare con Sall. *Hist.* 3.62.63) vd. Sen. *ben.* 2.27.2 *Hic cum omnia incrementa sua divo Augusto deberet, ad quem adtulerat paupertatem sub onere nobilitatis laborantem, princeps iam civitatis et pecunia et gratia subinde de augusto solebat queri dicens a studiis se abductum; nihil tantum in se congestum esse, quantum perdidisset relicta eloquentia.*

⁷ Cass. Dio 57.8.2: Καὶ τὰλλα δὲ πάντα κατὰ τὸν αὐτὸν τοῦτον τρόπον ἐποίει. Οὔτε γὰρ δεσπότην ἑαυτὸν τοῖς ἐλευθέροις οὔτε αὐτοκράτορα πλὴν τοῖς στρατιώταις καλεῖν ἐφίει, τό τε τοῦ πατρὸς τῆς πατρίδος πρόσημα παντελῶς διεώσατο, καὶ τὸ τοῦ Αὐγούστου οὐκ ἐπέθετο μὲν (οὐδὲ γὰρ ψηφισθῆναι ποτε εἶασε), λεγόμενον δ' ἀκούων καὶ γραφόμενον ἀναγιγνώσκων ἔφερε· καὶ ὁσάκις γε βασιλεῦσί τισιν ἐπέστελλε, καὶ ἐκεῖνο προσενέγραφε. Τὸ δ' ὅλον Καῖσαρ, ἔστι δ' ὅτε καὶ Γερμανικὸς ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ Γερμανικοῦ προαχθέντων, πρόκριτός τε τῆς γερουσίας κατὰ τὸ ἀρχαῖον καὶ ὑφ' ἑαυτοῦ {κατὰ τὸ ἀρχαῖον} ὠνομάζετο, καὶ πολλάκις γε ἔλεγεν ὅτι "δεσπότης μὲν τῶν δούλων, αὐτοκράτωρ δὲ τῶν στρατιωτῶν, τῶν δὲ δὴ λοιπῶν πρόκριτός εἰμι". «Anche in tutte le altre questioni agiva secondo il medesimo criterio. Pertanto non permetteva ai liberi cittadini che si rivolgessero a lui con l'appellativo di padrone e neppure con quello di imperatore, tranne che nel caso dei soldati. Rifiutò categoricamente anche titolo di *pater patriae*, né assunse quello di Augusto (che non permise mai che gli venisse votato), sebbene tollerasse sentirlo quando veniva pronunciato e leggerlo quando era scritto, dato che ogni volta che mandava messaggi ad alcuni re nelle lettere aggiungeva anche quest'ultimo titolo. In generale veniva chiamato Cesare, e talora anche Germanico, in virtù delle imprese realizzate da Germanico, e, infine, secondo l'antica consuetudine, *princeps senatus*, titolo che persino lui usava per sé e per cui spesso dichiarava queste parole: "per gli schiavi sono un padrone (δεσπότης), per i soldati un *impera-*

del II e del III secolo, *imperator* avrebbe indicato soltanto il ‘sovrano’ vivente, in contrapposizione con quello *consecratus* contrassegnato dal titolo *divus*. In verità anche *imperator*, al pari di *princeps*, è adoperato più volte come termine astratto per designare il titolare della suprema carica nella *res publica*.

Per definire una prima conclusione sul piano statistico, prenderò in considerazione esclusivamente le opere di Ulpiano, proprio perché i tanti frammenti escerpiti, nella compilazione, dai suoi *libri* consentono di procedere a confronti fondati su di un numero adeguato di testimonianze⁹. *Imperator* come termine generale, non collegato cioè al nome o alla formula onomastica di determinati personaggi titolari del supremo potere, si incontra in venti occasioni; circa centocinquanta volte (148) è adoperato, invece, come parte della titolatura di un personaggio determinato. *Princeps* è utilizzato poco meno di centoventi (118) volte senza mai accompagnarsi con l’indicazione di questo o quel ‘sovrano’. Soltanto in un’occasione, nell’intera opera di Ulpiano, esso è impiegato come appellativo di uno specifico individuo¹⁰. *Caesar* indica in Ulpiano, con un’unica eccezione¹¹, il titolare della suprema carica, qualora questi eserciti un potere discrezionale su cose (fondi soprattutto) di sua proprietà o su persone da lui dipendenti a differente titolo¹². Se per entità come *curator*, *colonus*, *servus*, *ratio*, *provincia*, *praedium*, Ulpiano lo utilizza ventidue volte, in una sola occasione si riscontra anche, nello specifico nesso con *procurator*, la presenza del termine *princeps*¹³. *Augustus*, estremamente raro in Ulpiano come pure in altri giuristi, è adoperato in connessione con *im-*

tor (αὐτοκράτωρ), e per tutti gli altri un *princeps* (πρόκριτος)»): M.-L. FREYBURGER-GALLAND, *Aspects du vocabulaire politique et institutionnel de Dion Cassius*, Paris 1997, 136, 147, 149. In base a questa, peraltro significativa testimonianza, T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, II cit., 749, forse troppo schematicamente, riteneva che il termine *princeps* designasse, solitamente, il titolare dell’insieme dei poteri, mentre *imperator* avrebbe indicato chi esercitasse il comando militare. Ma tale distinzione, nel corso del tempo, sarebbe venuta meno nell’uso comune, sì che anche *imperator* avrebbe designato genericamente colui che esercita il supremo potere.

⁸ Al contrario di quel che affermò A. ROSENBERG, v. *Imperator*, in *RE* IX.1 (1914) 1153.

⁹ A. DELL’ORO, *Il titolo della suprema carica nella letteratura giuridica romana*, Milano 1968, 71 ss.

¹⁰ Cfr. Ulp. 15 *ad ed. D.* 5.3.20.6 *Imperator Caesar Traiani Parthici filius divi Nervae nepos Hadrianus Augustus imperator maximusque princeps*: ma occorre riconoscere che, in questo caso, il giurista si limita a riferire il testo del senatoconsulto Giuvenziano nella parte in cui esso ricorda la *relatio* dei consoli. La medesima cosa si riscontra anche in documenti trasmessi per tradizione epigrafica; così, p. es., nel *Sc.tum de Cnaeo Pisone patre* si leggono le parole *a principe nostro*: W. ECK-A. CABALLOS-F. FERNÁNDEZ, *Das senatus consultum de Cn Pisone patre*, München 1996, l. 58.

¹¹ Ulp. 30 *ad ed. D.* 13.7.24pr.

¹² In particolare *servi*, *procuratores*, etc.

¹³ Vd. Ulp. 1 *de off. proc.*) D. 1.16.9pr. *Nec quicquam est in provincia, quod non per ipsum expediatur. sane si fiscalis pecuniaria causa sit, quae ad procuratorem principis respicit., melius fecerit, si abstineat.*

perator o con il plurale *imperatores*, vale a dire in quanto parte integrante del loro nome. Nelle opere ulpianee, *Augustus* segue sempre il nome del titolare dei poteri imperiali non altrimenti qualificato, a eccezione d'un solo caso, un testo nel quale si ricordano gli *horti Sallustiani qui sunt Augusti* («i giardini Sallustiani che appartengono all'Augusto»), e, dunque, una località di Roma¹⁴.

Princeps, in quanto sinonimo di *imperator*, si impone nella lingua dei giuristi, e l'uso alterno di queste due denominazioni corrisponde pienamente alla realtà delle cose. Del resto, il termine *princeps* indica regolarmente – allorché manchino locuzioni più precise o, per qualche motivo, non appaia opportuno adoperarle – il capo d'una qualsiasi comunità straniera: lo attesta perfino un passo dei *commentarii* di Gaio¹⁵. Non sorprende, pertanto, che i Romani fin dal I secolo lo adoperassero, in questo stesso significato, per contrassegnare il titolare del potere supremo nella *res publica*.

2. *Magistrature repubblicane, suffragatio e commendatio*

Per i giuristi la costituzione imperiale si fondava, al pari di quella d'età tardo repubblicana, sulla nozione di sovranità popolare¹⁶. Non di meno Ulpiano, al pari di tutti coloro i quali, più da vicino o più da lontano, coadiuvavano il principe nelle sue attività di governo, conosceva perfettamente i meccanismi effettivi di conferimento delle magistrature:

¹⁴ Vd. Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.39.8 *si vero Sallustianos hortos, qui sunt Augusti, vel fundum Albanum, qui principalibus usibus deservit, legaverit quis, furiosus est talia legata testamento adscribere*: sul passo vd. DELL'ORO, *Il titolo della suprema carica* cit., 148, ma vd. anche, *infra*, Cap. IV, p. 129. Quella di A. Dell'Oro è interpretazione plausibile (*horti Sallustiani qui sunt Augusti* come una località di Roma), ma si può anche pensare che Ulpiano, utilizzando l'espressione *qui sunt Augusti* e non *Caesaris*, abbia inteso ribadire la peculiarità degli *horti Sallustiani* rispetto al resto della proprietà imperiale: vd. E. LO CASCIO, *Il princeps e il suo Impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000, 110 s. e nt. 40. Il termine *dominus*, nell'insieme delle fonti giuridiche, è ricordato un'unica volta: Vat. Fragm. 247 (Paul. 1 *editio-nis secundae de iurisdictione tutelarum*).

¹⁵ 3.94 *Unde dicitur uno casu hoc verbo peregrinum quoque obligari posse, veluti si imperator noster principem alicuius peregrini populi de pace ita interroget 'pacem futuram spondes?' vel ipse eodem modo interrogetur. Quod nimium subtiliter dictum est, quia si quid adversus pactionem fiat, non ex stipulatu agitur, sed iure belli res vindicatur*. Il capo del popolo straniero, legittimato dal proprio ordinamento a trattare *de pace* con Roma è, per l'appunto, chiamato *princeps*. Questo passo può esser posto a confronto con Vell. 2.108.2 (...) *inter suos occupavit principatum sed certum imperium vim que regiam complexus animo statuit auocata procul a Romanis gente sua eo progredi ubi, cum propter potentiora arma refugisset, sua faceret potentissima* e, soprattutto, con RG 33: per il contesto vd. *Res Gestae divi Augusti. Hauts faits du divin Auguste*, a c. di SCHEID, cit., 82.

¹⁶ *Infra*, per Ulp. 1 *inst.* D. 1.4.1: Cap. II, p. 65 ss., Cap. VI, p. 189 ss.

Ulp. 2 *disp.* D. 42.1.57 Quidam consulebat, an valeret sententia a minore viginti quinque annis iudice data. et aequissimum est tueri sententiam ab eo dictam, nisi minor decem et octo annis sit. certe si magistratum minor gerit, dicendum est iurisdictionem eius non improbari. et si forte ex consensu iudex minor datus sit scientibus his, qui in eum consentiebant, rectissime dicitur valere sententiam. proinde si minor praetor, si consul ius dixerit sententiamve protulerit, valebit: princeps enim, qui ei magistratum dedit, omnia gerere decrevit.

Non è dato sapere se questo caso, solo in parte identificabile con una mera esemplificazione scolastica, sia riferibile al titolo XIV dell'editto e, in particolare, alla clausola «*De vacatione. Si iudex litem suam fecerit* [§ 59 (64)]¹⁷, oppure alla clausola «*De minoribus XXV annis*» (§ 41 (Tit. X) [L. 397 (D. 4.4.3pr.); D. 50.4.8]¹⁸. La seconda congettura appare, tuttavia, più verosimile.

Ulpiano prende in esame due ipotesi: a) una sentenza emessa da un *iudex minor*; b) una sentenza pronunciata da un *iudex minor, datus* da un magistrato, a sua volta, *minor*. Nel primo caso la sentenza deve ritenersi validamente emessa, qualora non sia stata pronunciata da un *minor decem et octo annis*. Nel secondo, invece, tale effetto si produce solo se sulla sua nomina abbiano consentito entrambe le parti in lite¹⁹. Per il giurista nessun dubbio può sussistere sulla validità degli atti giurisdizionali posti in essere dal *praetor* o dal *consul minor*, né sulle loro sentenze emesse *extra ordinem*, dal momento che il principe, per il solo fatto di aver loro concesso l'esercizio della magistratura, *omnia gerere decrevit*, ovvero li ha autorizzati al pieno esercizio di queste funzioni²⁰.

La parte finale del testo sottintende l'esistenza di due differenti profili: per un verso esso riconosce implicitamente che l'imperatore non è vincolato dal dettato normativo della *lex annalis*: egli, pertanto, può conferire (ovvero, per esprimersi più correttamente, far conferire) la pretura o il consolato a chi non avrebbe avuto, per esempio, neppure il diritto di candidarsi alla questura. Per altro il giurista subordina l'esercizio di determinati poteri (*iurisdictio* e *iudicatio*) e la validità degli effetti che vi ineriscono non tanto al conseguimento di una magistratura quanto, piuttosto, al volere del principe (*princeps [...] omnia gerere decrevit*), in una pura logica, così sembrerebbe, di derivazione dai suoi poteri istituzionali.

Per stabilire il vero significato di questo passo, un'interpretazione esclusivamente letterale non basta. I mezzi, adoperati concretamente per ottenere dai comizi la nomina di magistrati graditi al principe, erano sostanzialmente due: la *suffragatio* e la *commendatio*. La volontà dell'imperatore era, però, predominante e i suoi poteri di ingerenza, nelle elezioni, tali da privare d'ogni effettiva libertà di

¹⁷ O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*³, 167 ss.

¹⁸ O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum*³, 116.

¹⁹ Su questa specifica parte del frammento vd. G. NICOSIA, *Il processo privato romano*. III. *Nascita ed evoluzione della iurisdictio*, Tomo primo. *Corso di diritto romano*, Catania 2012, 96-98.

²⁰ Vd. T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³ II cit., 928.

scelta sia i comizi sia, per molti versi, la stessa assemblea senatoria.

Nel corso del principato, dopo una breve fase di vita di un'assemblea mista di senatori e cavalieri che 'destinava' i candidati, fu il senato, di fatto, a monopolizzare questa funzione, sebbene il *princeps*, anche qui, svolgesse un ruolo preminente: egli selezionava le candidature con la *nominatio*, raccomandava ufficialmente alcuni candidati, altri magari indirettamente. Inoltre, nell'esercizio dei suoi poteri censori, arruolava, attraverso l'*adlectio inter tribunicios* o *inter praetorios*, uomini per lo più provenienti dal ceto equestre²¹.

I consoli, pertanto, potevano essere semplicemente indicati dal *princeps*: basti pensare – ma si tratta di mere esemplificazioni, poiché le fonti, a tal proposito, sono molto numerose – a quel che si legge in *CIL* 14. 3608²² o in *Plin. Pan.* 77²³ ovvero in Appiano²⁴.

Cassio Dione²⁵ distingue i consoli di 'nomina' imperiale dagli altri magistrati,

²¹ Un quadro, anche bibliografico, in V. HOLLARD, *Le rituel du vote. Les assemblées du peuple romain*, Paris 2010, 167 ss., 185-225.

²² *Ti(berio) Plautio M(arci) f(ilio) Ani(ensi) / Silvano Aeliano / (...) hunc in eadem praefectura urbis Imp(erator) Caesar / Aug(ustus) Vespasianus iterum co(n)s(ulem) fecit.*

²³ (...) *Praestare consulibus ipsum qui consules facit.*

²⁴ *App. b.civ.* 1.103.479 (...) Καὶ ἀπὸ τοῦδε ἴσως ἔτι νῦν οἱ Ῥωμαίων βασιλέες, ὑπάτους ἀποφαίνοντες τῇ πατριδί, ἔστιν ὅτε καὶ ἑαυτοὺς ἀποδεικνύουσιν, ἐν καλῶ τιθέμενοι μετὰ τῆς μεγίστης ἀρχῆς καὶ ὑπατεύσαι. «(...) da questo esempio (*scil.* quello di Silla), probabilmente, dipende la consuetudine che gli imperatori romani, nominando i consoli della *res publica*, talora nominino se stessi, stimando conveniente tenere anche il consolato assieme al massimo potere».

²⁵ Così Cass. Dio 58.20.1-4, in una testimonianza databile su base annalistica al 32 d.C.: Τῶν δ' οὖν ὑπάτων ὁ μὲν Δομίτιος δι' ἔτους ἦρξε (τῆς γὰρ Ἀγριππίνης τῆς τοῦ Γερμανικοῦ θυγατρὸς ἀνῆρ ἦν), οἱ δ' ἄλλοι ὡς που τῷ Τιβερίῳ ἔδοξε. Τοὺς μὲν γὰρ ἐπὶ μακρότερον τοὺς δὲ ἐπὶ βραχύτερον ἂν ἤρξειτο, καὶ τοὺς μὲν ἔτι καὶ θάσσον τοῦ τεταγμένου ἀπήλασσε, τοῖς δὲ καὶ ἐπὶ πλείον ἄρχειν ἐδίδου. Ἦδη δὲ καὶ ἐς ὅλον τὸν ἐνιαυτὸν ἀποδείξας ἂν τινα ἐκείνων μὲν κατέλυεν, ἕτερον δὲ καὶ αὐθις ἕτερον ἀντικαθίστη· καὶ τινὰς καὶ ἐς τρίτον ἐτέρους προχειρίζομενος, εἶτα ἄλλους ὑπατεύειν πρὸ αὐτῶν ἀνθ' ἐτέρων ἐποίει. Καὶ περὶ μὲν τοὺς ὑπάτους ταῦτα διὰ πάσης ὡς εἰπεῖν τῆς ἡγεμονίας αὐτοῦ ἐγίνετο· τῶν δὲ δὴ τὰς ἄλλας ἀρχὰς αἰτούντων ἐξελέγετο ὅσους ἠθέλε, καὶ σφας ἐς τὸ συνέδριον ἐσέπεμπε, τοὺς μὲν συνιστὰς αὐτῶ, οἵπερ ὑπὸ πάντων ἠροῦντο, τοὺς δὲ ἐπὶ τε τοῖς δικαίωμασι καὶ ἐπὶ τῇ ὁμολογίᾳ τῶν τε κλήρων ποιούμενος. Καὶ μετὰ τοῦτο ἐς τε τὸν δῆμον καὶ ἐς τὸ πλῆθος οἱ προσήκοντες ἐκατέρω, τῆς ἀρχαίας ὀσίας ἕνεκα, καθάπερ καὶ νῦν, ὥστε ἐν εἰκόνι δοκεῖν γίνεσθαι, ἐσιόντες ἀπεδείκνυντο. Εἰ δ' οὖν ποτε ἐνέλιπόν τινες ἢ καὶ φιλονεικία ἀκράτῳ ἐχρήσαντο, καὶ ἐλάττους προχειρίζοντο. «Dei due consoli, Domizio rimase in carica per tutto l'anno (poiché era marito di Agrippina, figlia di Germanico), mentre gli altri solo fino a quando lo decise Tiberio. Alcuni, infatti, li avrebbe scelti per un periodo più lungo, altri per un periodo più breve; alcuni li destituì prima del previsto, ad altri, invece, consentiva di rimanere in carica oltre la scadenza. Avrebbe anche designato qualcuno per l'intero anno per poi destituirlo e sostituirlo prima con uno e poi con un altro ancora; talora sceglieva anche dei terzi sostituti e in seguito nominava consoli altri al loro posto. Queste irregolarità circa i consoli continuarono a ripetersi per quasi tutto il periodo del suo principato. Per quanto riguarda invece coloro che si candidavano alle altre cariche, egli sceglieva quelli che desiderava e li mandava di fronte al senato, al-

nella creazione dei quali il senato interveniva attivamente. In ogni caso i comizi, sebbene relegati in un ruolo puramente formale, rimasero in vita per un lungo periodo di tempo, quantomeno fino alla metà del III secolo se non – ed esistono a tal riguardo alcuni indizi – anche in séguito²⁶. Non di meno a scegliere effettivamente i magistrati maggiori – consoli e buona parte dei pretori – fu sempre, mediante *suffragatio* o *commendatio* vincolanti, l'imperatore. I pretori designati come candidati del principe erano ancora distinti, durante il regno di Marco Aurelio, dal *competitorum grex*²⁷. Il testo ulpiano propone un caso da valutare, pertanto, alla luce delle regole che disciplinarono, senza rilevanti innovazioni, la carriera senatoria tra Tiberio e i Severi.

Come è noto, la *lex de imperio Vespasiani* aveva stabilito, riformulando un *caput* tratizio (già esistente – dobbiamo presumere – nelle precedenti leggi di investitura o nelle precedenti attribuzioni di specifici poteri agli imperatori), che i candidati, onorati con la *commendatio* o con la *suffragatio* del principe, dovevano essere presi in esame ed eletti dai comizi *extra ordinem*, ossia, come si è rilevato²⁸, senza tener conto delle regole fissate dalla vigente *lex annalis*:

utique quos magistratum potestatem imperium curationemue cuius rei petentes senatui populoque Romano commendauerit quibusque suffragationem suam dederit promiserit, eorum comitis quibusque extra ordinem ratio habeatur²⁹.

Si può supporre che i candidati sostenuti dal principe dovessero essere presi in considerazione *extra ordinem* nei comizi elettorali, il che comportava, in primo luogo, che si dovesse tenere in conto una candidatura fuori dalle regole, ossia malgrado la violazione delle norme sull'elettorato passivo, ad esempio l'iterazione, l'età o la sequenza del *cursus honorum*. Insomma i candidati favoriti dal *princeps* in forma di *commendatio* o *suffragatio* dovevano essere presi in considera-

cuni con la sua raccomandazione (in tal caso essi venivano eletti all'unanimità), altri attenendosi alle loro legittime richieste e alla loro idoneità o al sorteggio. In séguito i candidati si presentavano di fronte al popolo e alla plebe, a seconda che la loro elezione dipendesse dall'uno o dall'altra, e venivano eletti: tale procedura veniva seguita conformemente a quella antica solo per salvare l'apparenza, proprio come avviene oggi. Nel caso in cui mancavano dei candidati o in cui questi facevano ricorso a una competizione senza esclusione di colpi, venivano eletti in numero minore».

²⁶ Cass. Dio 37.28.1-3 (*infra*, Cap. VI, p. 190); 58.20.4 vd., *infra* Cap. VI, nt. 38. L'intervento attualizzante di Cassio Dione deve essere riferito al suo tempo. D'altra parte sostenere che l'affermazione dello storico è tratta di peso dalla sua fonte, di poco posteriore agli eventi descritti (32 d.C.) sarebbe congettura priva di senso. Per esempio Traiano, come console, adempiva al suo ufficio nel foro e nel campo, ed era sempre presente ai comizi consolari e alla *renuntiatio*: vd. V. HOLLARD, *Le rituel du vote* cit., 224 s.

²⁷ H.A. Sev. 3.3.

²⁸ Così D. MANTOVANI, *Lex «regia» de imperio Vespasiani. Il vagum imperium e la legge costante*, in *Acta Flaviana* 1 (2009) 148 ss.

²⁹ M. H. CRAWFORD, *Roman Statutes* I cit., 549, n. 39, ll. 10-13 (cl. IV).

zione (*ratio eorum habeatur*) *extra ordinem* nei comizi elettorali: *rationem alicuius habere* significa tecnicamente che un candidato è ammesso a presentarsi alle elezioni. Dal momento che i requisiti per l'eleggibilità erano stabiliti dalle leggi, *extra ordinem ratio habeatur* significa 'prendere in conto una candidatura fuori dalle regole' sull'elettorato passivo³⁰. In conclusione la clausola IV della *lex de imperio* stabiliva che il candidato sostenuto dal principe fosse ammesso anche fuori ordine, ossia fuori dalle regole imposte dalle leggi sull'elettorato passivo. Per la locuzione *extra ordinem ratio alicuius haberi* un'esemplificazione estremamente interessante si ritrova in Valerio Massimo:

4.1.14 posterior Cato (...) Cypricam pecuniam maxima cum diligentia et sanctitate in urbem deportaverit. Cuius ministerii gratia senatus relationem interponi iubebat, ut praetoriis comitiis extra ordinem ratio eius haberetur. Sed ipse id fieri passus non est, iniquum esse affirmans quod nulli alii tribueretur sibi decerni, ac ne quid in persona sua novaretur, campestem experiri temeritatem quam curiae beneficio uti satius esse duxit.

Catone aveva portato a compimento la missione affidatagli: raccogliere consistenti somme di denaro nella provincia di Cipro e portarle a Roma col massimo scrupolo. Per premiare il suo zelo e la sua onestà il senato avrebbe voluto che un magistrato proponesse di tener in considerazione la sua candidatura fuori dalle regole (*extra ordinem ratio eius haberetur*)³¹. L'Uticense, tuttavia, si oppose, dichiarando che sarebbe stato iniquo attribuirgli un privilegio mai concesso a nessun altro in passato. Perciò, proprio per evitare innovazioni delle quali potesse, anche in parte, ritenersi responsabile, preferì rischiare la competizione elettorale piuttosto che beneficiare dell'appoggio dell'assemblea senatoria.

Questo privilegio, che, per opposizione dell'interessato, non è stato nemmeno oggetto di una *relatio* formale, consisteva probabilmente nella nomina a pretore senza sottoporsi al voto (benché la nomina straordinaria avvenisse formalmente nell'ambito dei comizi convocati per l'elezione dei *praetores*). A me pare che tale congettura³² debba essere accolta. Non riuscirei, altrimenti, a comprendere il significato dell'espressione *extra ordinem* in:

Suet. *Cal.* 18.2 sparsit et missilia uariarum rerum et panaria cum obsonio uiritim diuisit; qua epulatione equiti R. contra se hilarius auidius que uescenti partes suas misit, sed et senatori ob eandem causam codicillos, quibus praetorem eum extra ordinem designabat.

³⁰ D. MANTOVANI, *Lex «regia» de imperio Vespasiani* cit., 149.

³¹ Per l'espressione *ratio eius haberi* cfr. Suet. *Caes.* 18.2 *sed cum edictis iam comitis ratio eius haberi non posset nisi priuatus introisset urbem, et ambienti ut legibus solueretur multi contra dicerent, coactus est triumphum, ne consulatu excluderetur, dimittere*. Cfr. anche Cic. *Brut.* 224 *is ex summis et fortunae et vitae sordibus in praetura consul factus esset, si rationem eius haberi licere iudicatum esset*.

³² Di D. MANTOVANI, *ibid.*

Se questa testimonianza ha un senso, essa significa che Caligola avrebbe, mediante *codicilli*³³, formalmente designato il nome di un pretore, la cui nomina sarebbe stata poi formalizzata negli appositi *comitia* elettorali. Svetonio allude a procedure usuali ai suoi tempi, ricordate, del resto, anche da³⁴.

Tac. *dial.* 7.2 tum mihi supra tribunatus et praeturas et consulatus ascendere videor, tum habere quod si non in animo oritur nec codicillis datur nec cum gratia venit.

Il conferimento d'una magistratura, non diversamente da altri atti del *princeps*, può essere considerato un *beneficium*³⁵ (un termine del linguaggio clientelare già utilizzato in questo specifico contesto per i comizi repubblicani³⁶). Attribuire una carica amministrativa o favorire il successo d'una candidatura alle magistrature è esercizio d'una peculiare virtù dell'imperatore, l'*indulgentia*. Giavoleno Prisco, in età flavia o nel decennio immediatamente successivo all'assassinio di Domiziano, ha lasciato una testimonianza del passaggio dall'uso del termine di tradizione clientelare (*beneficium*) a quello di *indulgentia*, che riferito al *princeps* aveva senza dubbio assunto valore formale³⁷.

Per valutare a pieno D. 42.1.57 si deve tener conto che il *cursus honorum* senatorio era rigidamente gerarchizzato. Si giungeva alla pretura e al consolato dopo aver ricoperto non solo la questura, ma anche il tribunato o l'edilità curule. Nell'albo senatorio si distinguevano quattro classi: i *questorii*, i *tribunicii* o *aedilicii*, i *praetorii* e i *consulares*. Una *lex annalis*, probabilmente di età augustea, aveva stabilito in venticinque anni l'età minima per aspirare alla questura. Per la pretura bisognava aver raggiunto i trent'anni e trentatré per il consolato. La di-

³³ Ossia attraverso una decisione formalizzata in documento scritto di natura epistolare, utilizzato, soprattutto ma non esclusivamente, per procedere a nomine di funzionari – *praefecti*, *procuratores*, nonché titolari di cariche di rango senatorio – direttamente subordinati del principe: W. ECK, *Tituli honorarii curriculum vitae e autorappresentazione nell'Alto Impero*, in ID., *Tra epigrafia prosopografia e archeologia. Scritti scelti, rielaborati e aggiornati*, Roma 1996, 319 ss.; V. MAROTTA, *Liturgia del potere. Documenti di nomina e cerimonie di investitura fra principato e tardo impero romano*, estr. da *Ostraka* 8.1 (1999) con imp. propria, Napoli 2000, 42 ss. con altra lett.; S. PANCIERA, *Le virtù del governatore provinciale nelle iscrizioni latine da Augusto a Diocleziano*, in S. DEMOUGIN-X. LORiot-P. COSME-S. LEFEBVRE (a c. di), *H.-G. Pflaum un historien du XX^e siècle*, Genève 2006, 457-484, ove ulteriori ragguagli.

³⁴ Ma il numero delle testimonianze è, se non cospicuo, senza dubbio significativo: per una rassegna vd. V. MAROTTA, *Liturgia del potere* cit., 43 ss.

³⁵ E Tacito, nel testo citato in epigrafe, insiste significativamente sulla parola *gratia*.

³⁶ Cfr. Cic. *leg. agr.* 2.1-3; Caes. *b. c.* 1.9.2: vd. M. PANI, *La politica in Roma antica. Cultura e prassi*, Roma 1997, 153.

³⁷ Il giurista parla di *beneficium* del *princeps* che proviene dalla sua *divina indulgentia*: D. 1.4.3 (Iavol. 13 *epistul.*) *Beneficium imperatoris, quod a divina scilicet eius indulgentia profiscitur, quam plenissime interpretari debemus*. Sul testo V. SCARANO USSANI, *Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini*, Napoli 1992, 62 ss.; L. PIETANZA, *Indulgentia: virtù e strumento amministrativo del princeps*, Bari 2010, 45, 94 s.

spesa dall'osservanza dei limiti di età, a parte i casi previsti dalla *lex Papia Pop-paea* a favore di quanti avessero almeno tre figli, era concessa dal senato ai membri della famiglia imperiale, per consentire a costoro di toccare, il più rapidamente possibile, il vertice del *cursus honorum* senatorio³⁸.

Sono sufficienti queste poche osservazioni per concludere che, nella parte finale del suo testo, il giurista, pur prendendo le mosse da un caso concreto³⁹ – una sentenza emessa da un *iudex XXV annis minor* – nel corso di una tipica discussione di scuola, ne sviluppa a pieno i presupposti giuridico-costituzionali⁴⁰. La sopravvivenza del rituale dei comizi e il ruolo, a volte, non esclusivamente formale⁴¹ del senato non impediscono, né a Cassio Dione⁴² né a Ulpiano, di ricondurre l'esercizio dei poteri magistratuali alla decisione del principe. L'imperatore appariva, su basi reali, l'unico 'delegato' del *populus*: il magistrato assumeva una rappresentanza mediata dal *princeps* e quindi, anche per questa via, in qualche modo dignitaria⁴³.

³⁸ O a esponenti delle famiglie più in vista dell'aristocrazia, com'era nei voti di Plinio e nel programma di Traiano: cfr. Plin. *Pan.* 69.4-5 *An aliud ante quam senatus reverentia obtinuit, ut iuvenibus clarissimae gentis debitum generi honorem, sed ante quam deberetur, offeres? Tandem ergo nobilitas non obscuratur, sed inlustratur a principe, tandem illos ingentium virorum nepotes, illos posteros libertatis nec terret Caesar nec pavet; quin immo festinatis honoribus amplificat atque auget et maioribus suis reddit. Si quid usquam stirpis antiquae, si quid residuae claritatis, hoc amplexatur ac refovet et in usum rei publicae promit.*

³⁹ Cfr. anche, *supra*, in nt. 38, le parole *Tandem – reddit.*

⁴⁰ Ulpiano, facendo derivare dal principe l'esercizio di ogni potere magistratuale, perviene a conclusioni che ricordano molto da vicino uno scorcio del famoso discorso di Mecenate, dietro il quale si nascondeva lo stesso Cassio Dione. Al principe, secondo Mecenate, deve essere riconosciuta la facoltà di scegliere in prima persona ogni candidato: allo stesso tempo, però, è opportuno fissare, quale età minima per la questura e il conseguente ingresso in senato, il compimento del venticinquesimo anno di età: Cass. Dio 52.20.1 *ἐς δὲ τὸ συνέδριον πεντεκαεικοσιέτεις· πῶς γὰρ οὐκ αἰσχρὸν καὶ σφαλερὸν ἐστὶ τὰ μὲν οἰκεία μηδενὶ πρὸ ταύτης τῆς ἡλικίας ἐπιτρέπεσθαι, τὰ δὲ δημόσια καὶ νεωτέροις τισὶν ἐγχειρίζεσθαι*; «ma per l'elezione al senato l'età deve essere almeno di venticinque anni: non è forse inopportuno e rischioso affidare degli incarichi pubblici a uomini giovani quando non affidiamo ad alcuno che sia più giovane di questa età neppure quelli privati?». Diversamente da G. URSO, *Cassio Dione e i magistrati. Le origini della repubblica nei frammenti della Storia Romana*, Milano 2005, 178 s. e nt. 41, ritengo che le prospettive di D. 42.1.57 e di Cass. Dio 52.20.3 («scegli tu direttamente tutti i magistrati») non siano, in questa circostanza, perfettamente coincidenti.

⁴¹ Quanto meno durante la non breve stagione, nonostante le non poche difficoltà politiche di età adrianea, del principato per adozione. Nel Panegirico di Traiano, Plinio traccia le coordinate generali della collaborazione del senato con l'imperatore nella selezione dei nuovi magistrati: Plin. 69.2 *Nec ideo segnius iuvenes nostros exhortatus es, senatum circumirent, senatui supplicarent atque ita a principe sperarent honores, si a senatu petissent.*

⁴² Vd., *supra*, ntt. 25 e 26.

⁴³ Come emerge, del resto, anche dall'uso del termine *codicilli* (*supra*, p. 53), espressione che accomuna le designazioni alle magistrature (consolato, pretura, tribunato) alle nomine dei funzionari (*praefecti* e *procuratores*) degli apparati amministrativi imperiali.

3. *Dai comizi al princeps*

Un altro passo ulpiano, originariamente connesso col problema della condizione giuridica del magistrato come soggetto attivo della *datio tutelae*⁴⁴, sottolinea che la volontà imperiale può subentrare alla volontà popolare, sostituendosi completamente a essa:

38 *ad Sab.* D. 1.14.3 Barbarius Philippus cum servus fugitivus esset, Romae praeturae petiit et praetor designatus est. sed nihil ei servitutem obstetisse ait Pomponius, quasi praetor non fuerit: atquin verum est praetura eum functum. et tamen videamus si servus quamdiu latuit, dignitate praetoria functus sit, quid dicemus? quae edixit, quae decrevit, nullius fore momenti? an fore propter utilitatem eorum, qui apud eum egerunt vel lege vel quo alio iure? et verum puto nihil eorum reprobari: hoc enim humanius est: cum etiam potuit populus Romanus servo decernere hanc potestatem, sed et si scisset servum esse, liberum effecisset. quod ius multo magis in imperatore observandum est.

Barbario Filippo, quando era un servo fuggitivo, richiese la pretura a Roma e fu *designatus* pretore. Pomponio afferma che la condizione di servo non gli fu per nulla di ostacolo, dal momento che, per quanto non sia stato pretore, ciò non di meno ha esercitato la pretura⁴⁵. E tuttavia – si chiede Ulpiano – se da servo, mentre era latitante, ha rivestito questa magistratura, gli editti e i decreti da lui emanati non hanno alcuna efficacia, o devono considerarsi validi a motivo dell'*utilitas* di coloro che agirono presso di lui sulla base della legge o di qualche altro diritto? Il giurista conclude che tali provvedimenti non devono essere cassati: ciò, infatti, gli appare più umano, dal momento che il popolo romano avrebbe potuto decidere d'attribuire questa potestà anche a un servo, perché, se avesse saputo che era servo, lo avrebbe reso libero. A maggior ragione le medesime regole devono essere osservate nel caso in cui a designare pretore uno schiavo sia stato l'imperatore⁴⁶.

Qualora il verbo *designare* (*praetor designatus est*) individuasse il momento del-

⁴⁴ O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, 1158.

⁴⁵ Si è seguito sul punto I. GOTHOFREDUS, *De electione magistratus inhabilis seu incapacis per errorem facta*, Genevae 1654, 12 s.: «*sed nihil ei servitutem obstetisse ait Pomponius: quae si praetor non fuerit, atquin verum est, praetura eum functum*», uno scritto opportunamente valorizzato da N. RAMPAZZO, «*Quasi praetor non fuerit*». *Studi sulle elezioni magistratuali in Roma repubblicana tra regola ed eccezione*, Napoli 2008, 426 s. Ma le parole, che seguono in D. 1.14.3 (*Et tamen*), legittimano anche esegesi in forza delle quali si potrebbe concludere che il pensiero di Ulpiano si contrapponesse esplicitamente a quello di Pomponio.

⁴⁶ Sul testo N. RAMPAZZO, «*Quasi praetor non fuerit*» cit., 357 ss., ove bibl. Ma, in ogni caso, non dimenticherei T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³ I, Leipzig 1887, 482, per il quale la sovranità popolare, sebbene non abbia, al tempo d'Ulpiano, alcuna efficacia pratica, riceve, nondimeno, dalla dottrina elaborata dal giurista un pieno indennizzo di natura teorica. Particolarmente importanti i volumi di G. NOCERA, *Il potere dei comizi e i suoi limiti*, Milano 1940, 127 s., 216, 227 e di P. CERAMI, *Strutture costituzionali romane e irrituale assunzione di pubblici uffici*, in *ASGP* 31 (1969) 20 ss.

l'elezione e non quello dell'assunzione della carica, il testo, nella parte che segue, apparirebbe sostanzialmente incomprensibile. Nella lingua giuridico-politica di II e di III secolo d.C., con tale espressione, in conseguenza d'una sorta di contaminazione con la *destinatio principis*, si faceva riferimento all'indicazione vincolante effettuata dal *populus* e, di conseguenza, all'elezione perfetta, conclusa, portata, cioè, a pieno effetto⁴⁷. Forse, in tal modo, il giurista non intendeva alludere unicamente alla preposizione del candidato eletto all'ufficio, ma anche alla sua attitudine operativa. Il popolo, eleggendo pretore uno schiavo *fugitivus* (vale a dire uno schiavo che si allontana volontariamente dal padrone senza *animus revertendi*), produce contestualmente la sua liberazione («... se avesse saputo che era servo, lo avrebbe reso libero ...») e la piena efficacia e validità degli atti d'ufficio da lui compiuti. In base a queste premesse, la schiavitù, cui consegue – è ovvio – un assoluto difetto di eleggibilità, non era di ostacolo all'esercizio delle funzioni di pretore. Il giurista scorgeva la ragione dell'efficacia degli atti dello «schiavo-pretore» nell'*utilitas* di quanti agirono presso di lui. Tale soluzione a Ulpiano appariva anche la «più umana», in considerazione del fatto che se il *populus Romanus* avesse conosciuto la condizione servile del candidato, l'avrebbe potuto dapprima liberare, accordandogli, poi, la *potestas* pretoria.

È arduo ricomporre il pensiero di Pomponio, e, di conseguenza, la vera natura della controversia interpretativa che forse divise Ulpiano dal più antico commentatore dei *libri tres iuris civilis* di Massurio Sabino. Pomponio, nella protasi (*sed nihil ei servitatem obstetisse ait Pomponius*), sembrerebbe affermare che la schiavitù non è stata di alcun ostacolo a Barbarius. Ma nell'apodosi (*quasi praetor non fuerit*), negandogli il titolo di *praetor*, egli deduce una conseguenza confliggente con le premesse da lui stesso poste. Non si può escludere una malaccorta cesura del testo da parte dei compilatori, ma è forse preferibile accedere alla congettura di Iacobus Gothofredus⁴⁸, eliminando così ogni difformità tra il pensiero di Pomponio e quello di Ulpiano.

Il giurista severiano, in questo brano, insiste sulla tutela delle situazioni giuridiche di coloro che inconsapevolmente si erano rivolti alla *iurisdictio* di questo «pretore». Egli, ponendo in evidenza le conseguenze assurde che deriverebbero da una risposta negativa alla domanda sulla validità degli atti posti in essere dallo 'schiavo', perviene alla soluzione positiva, giustificandola alla luce del canone dell'*utilitas*. L'atto di chi noi, oggi, definiremmo 'funzionario di fatto', proprio perché diretto al soddisfacimento dell'interesse del *populus*, è valido, quando risponde ai principî dell'*utilitas*, purché promani da un'autorità che, nonostante l'investitura non regolare, abbia, in ogni caso, rilievo pubblico.

Il *populus Romanus*, nella prospettiva del giurista severiano, è considerato capace, in quanto tale, di *decernere, scire, facere*. Le sue decisioni non devono sottostare né alle leggi né al *ius*. Questa teoria ulpiana riprende e porta a pieno

⁴⁷ Così N. RAMPAZZO, «*Quasi praetor non fuerit*» cit., 379 ss., 394 ss.

⁴⁸ Vd., *supra*, nt. 45.

compimento un principio già fissato, secondo parte della tradizione storiografica tardo-repubblicana e augustea, nelle XII tavole: «*ut, quodcumque postremum populus iussisset, id ius ratumque esset*» («tutto ciò che il popolo ha deliberato da ultimo, deve considerarsi giuridicamente valido») ⁴⁹. In tal modo si riconosce ai comizi il potere di creare diritto e di abrogare qualsiasi norma in contrasto con quella emanata, ovvero – è precisamente il nostro caso – il potere di non osservare il *ius* preesistente.

I limiti del potere normativo del *populus*, nel suo momento comiziale, furono vivacemente discussi in epoca repubblicana. Il suo ambito di efficacia andava precisato rispetto a quelle clausole che erano solitamente inserite nelle *sanctiones* delle *leges* o per garantirne l'applicazione, l'efficacia e, possibilmente, la durata o, al contrario, per preservare dall'abrogazione alcuni principî stabiliti da altre *leges* o accolti dal *ius*. Non pare che Ulpiano, almeno in tale contesto, abbia tenuto conto – ma si deve pur sempre considerare l'ipotesi di una cesura dei compilatori – del dibattito che si era sviluppato in età repubblicana sul rilievo e sul valore delle clausole in uso nelle *sanctiones*. A suo giudizio, la schiavitù, causa assoluta di ineleggibilità, è sanabile in conseguenza di una conforme decisione del popolo, titolare dell'*imperium* e della *potestas*.

In fin dei conti l'ipotesi del Mommsen ⁵⁰ (per il quale il *caput tralaticium de impunitate* ⁵¹ era una clausola puramente pleonastica, con la finalità cautelare di richiamare e ribadire il potere abrogante della legge, cui essa era apposta, nei confronti di ogni eventuale norma contrastante) appare tuttora quella più convincente. In ogni caso occorre ammettere che la *rogatio* più recente, sebbene contravvenisse a espliciti divieti di abrogazione, aveva pieno valore di legge se votata regolarmente dai comizi. Forse – almeno in astratto il problema si pone – poteva correre qualche rischio il magistrato rogante, poiché, nel periodo intercorrente tra la *promulgatio* e la votazione della nuova legge, la vecchia era pur sempre in vigore ⁵².

Questa celebre regola («tutto ciò che il popolo ha deliberato da ultimo, deve considerarsi giuridicamente valido»), certamente nota a Cicerone che la richiama nella *pro Balbo* ⁵³, ma la cui presenza nelle XII Tavole è stata considerata sospetta, non stabilisce una gerarchia di norme che della *lex* faccia quella superiore. Essa intende regolare, piuttosto, i conflitti tra statuizioni contraddittorie in base al principio che, ove esse confliggano tra loro, la più recente ponga nel nulla la più

⁴⁹ Liv. 7.17.12 (= XII Tab. 12.5 [ed. Ricc.]); 9.33.8-9; 9.34.6-7. Vd. anche Cic. *Balb.* 33. Cfr. *Ad Her.* 2.15; Cic. *inv.* 2.145. Sul tema vd., con ampia bibl., C. CASCIONE, *Studi di diritto pubblico romano*, Napoli 2010, 51 ss.

⁵⁰ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, III, Leipzig 1888, 362.

⁵¹ Vd. B. SANTALUCIA, *Le clausole autoprotettive delle leges*, in J.-L. FERRARY (a c. di), *Leges publicae. la legge nell'esperienza giuridica romana* cit., 135 e nt. 95, ove riferimenti.

⁵² Vd. sul punto Ph. MOREAU, *La rogatio des huit tribuns de 58 av. J.-C. et les clauses de sanctio réglementant l'abrogation des lois*, in *Athenaeum* n.s. 67 (1989) 156 ss. e B. SANTALUCIA, *u.o.c.*, in J.-L. FERRARY (a c. di), *Leges publicae* cit., 135 e 136.

⁵³ Vd., *supra*, nt. 49.

antica. Dal nostro particolare punto di vista, che privilegia l'esame della *lex Barbarius*, è importante sottolineare che questo principio trova applicazione perfino nel caso dei *suffragia populi*: difatti anch'essi erano considerati *iussa populi* e, in quanto tali, idonei a giustificare una disapplicazione, sia pur temporanea, di una regola del preesistente ordine giuridico. Ciò trova la sua giustificazione tecnica nella circostanza che la domanda *Velitis Iubeatis* è posta al *populus* in tutti e tre i comizi: legislativi, elettivi, giudiziari⁵⁴.

I comizi, per l'illimitatezza dei loro poteri, avrebbero la facoltà di attribuire la pretura a uno schiavo, nonché, conoscendone lo stato servile, di affrancarlo. A maggior ragione, infine, ciò che compete al *populus* può farlo il *princeps*. Le deliberazioni dell'assemblea non sottostanno all'ordinamento perché – si potrebbe dire – ne rappresentano un fattore costitutivo e ne definiscono l'ossatura. Sarebbe, di conseguenza, improprio parlare del *populus* come se esso fosse dispensato dal rispetto dell'esistente ordine giuridico. Se convocate e riunite *iure* nei *comitia*, tribù e centurie, nel momento stesso in cui emanano un *iussum* che contraddice una regola più antica, ne sospendono al contempo l'applicazione, non prospettandosi, in alcun modo, un problema di contrasto o d'incompatibilità tra norme.

Queste riflessioni ulpianee rappresentano solo un elemento di una più complessa costruzione. Perché insistere tanto – occorre chiedersi – su quella che potremmo definire «sovranità» dei comizi, quando essa aveva, nella prassi giuridico-costituzionale di età severiana, rilievo esclusivamente rituale, come istanza di legittimazione del potere imperiale⁵⁵? Il giurista – lo si è visto – attribuisce al *populus Romanus* – in quanto aggregato di uomini che delibera secondo specifiche forme organizzative – una sua volontà, individuabile nella capacità di *decernere, scire, facere*. Appare senza dubbio evidente il fine ultimo di quest'affermazione, che soggiace all'esigenza di giustificare, nell'imperatore, un potere pari o superiore a quello riconosciuto ai comizi («*quod ius multo magis in imperatore observandum est*»). Presupposto e fondamento della possibilità del *princeps* di derogare all'ordine giuridico esistente è, dunque, la sua piena equiparazione con il *populus* nel suo momento comiziale. Il *populus*, trasmettendo all'imperatore «*omne suum imperium et potestas*»⁵⁶, gli conferisce la facoltà di assumere, al pari dei comizi, qualsiasi decisione, se giustificata dall'*utilitas* (o, come in questo caso, dall'*utilitas* e dall'*humanitas*). Non si tratta, pertanto, né di deroga né di speciale dispensa. Nell'ipotesi ora prospettata, imperatore e *populus Romanus* possono designare un magistrato in palese violazione delle regole che disciplinano l'accesso agli *honores*, perché essi, lungi dall'esser semplicemente esonerati dalla loro osservanza, ne hanno propriamente il potere.

⁵⁴ Così L. MAGANZANI, *La sanctio e i rapporti fra leggi*, J.-L. FERRARY (a c. di), *Leges publicae* cit., 53 ss.

⁵⁵ *Infra*, Cap. VI, p. 200.

⁵⁶ *Infra*, per Ulp. 1 *inst.* D. 1.4.1: Cap. II, p. 65 ss., Cap. VI, p. 189 ss.

Il richiamo all'*utilitas*, nel discorso del giurista, non ha, a mio giudizio, esclusivo valore esornativo⁵⁷: in effetti occorre chiedersi se si potessero preconstituire o individuare limiti alla piena discrezionalità del *princeps*. Credo di sì, purché – sia chiaro – li si assuma come limiti che egli stesso deve imporsi. L'*utilitas* rappresenta senza dubbio un limite, per quanto mobile e instabile. La clausola VI della *lex de imperio Vespasiani* – la cosiddetta clausola discrezionale⁵⁸, che ha conosciuto molteplici tentativi di interpretazione, a volte eccessivamente riduttivi⁵⁹ – consentiva all'imperatore di porre in essere qualsiasi atto egli avesse giudicato utile alla *res publica* e conforme alla *maiestas* delle cose divine e umane:

utique quaecumque ex usu rei publicae maiestate diuinarum humanarum publicarum priuatarum rerum esse {e} censebit, ei agere facere ius potestasque sit, ita uti diuo Aug(usto), Tiberioque Iulio Caesari (Aug(usto), Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) Germanico fuit⁶⁰.

Non saprei dire se a questa clausola debba ricondursi la forza obbligatoria delle costituzioni imperiali⁶¹. In ogni caso un limite alla discrezionalità appare individuabile nell'*utilitas*, come sottolinea lo stesso Ulpiano quando scrive: «Nello stabilire nuove norme l'utilità deve essere evidente, perché ci si allontani dal quel diritto che a lungo parve equo»⁶². Il riferimento all'*usus rei publicae* e alla *maiestas* delle cose divine e umane, pubbliche e private, costituisce un ostacolo al pieno esplicarsi del potere normativo imperiale, perché egli può riformare, sospendere e correggere il regime esistente, ma con lo sguardo sempre rivolto a questi

⁵⁷ O, al più, *ad adiuvandum*.

⁵⁸ B. PARISI, *Désignation et Investiture de l'empereur romain (I^{er} et II^e siècles après J.-C.)*, Paris 1963, 72 e nt. 166, ha colto, in H.A. Car. 16.2, un riferimento alla clausola discrezionale della *lex de imperio*: *Hic cum Caesar decretis sibi Galliis atque Italia, Illyrico, Hispaniis ac Britanniis et Africa relictis a patre, Caesareanum teneret imperium, sed ea lege, ut omnia faceret, quae Augusti faciunt, inormibus se vitiis et ingenti foeditate maculavit*. A mio parere questo testo può essere interpretato diversamente. Carino, sebbene fosse formalmente investito di un *Caesareanum imperium* e dunque, in quanto *Caesar*, subordinato a suo padre Carus, esercitava, in virtù di uno specifico mandato, tutti i poteri (e, dunque, anche quelli concessi dalla c.d. clausola discrezionale) propri dell'*Augustus*, comunque titolare di un *maius imperium* rispetto al suo.

⁵⁹ Si è perfino sostenuto che essa darebbe al principe soltanto 'una facoltà di agire [*agere et facere*]' nella misura consentita al console, ma senza farlo console.

⁶⁰ M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes* I cit., 549 n. 39, ll. 17-21 (cl. VI): trad. it "Che egli abbia il diritto e il potere di fare tutto ciò che riterrà utile alla res publica e alla maiestas delle cose divine e umane, pubbliche e private, come fu concesso al divino Augusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto, a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico».

⁶¹ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³ II cit., 909 s.; A. MAGDELAIN, *Auctoritas principis*, Paris 1947, 90 ss., con altra bibl., che si sofferma, tra l'altro, anche sulla connessione di tale clausola con il *quod principi placuit legis habet vigorem* ulpiano (in D. 1.4.1pr.).

⁶² Ulp. 4 *fideicom.* D. 1.4.2 *In rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo iure, quod diu aequum visum est*.

principi. L'imperatore – come s'è scritto⁶³ – non giudicherà arbitrariamente ciò che è utile alla *res publica*. Nel far questo dovrà pur sempre attenersi al parametro delle *res divinae et humanae*. In tal modo egli potrà rimanere, anche nel nuovo contesto di una forma di governo monocratica, all'interno del quadro di valori che caratterizza una autentica *res publica*. Non a caso Cicerone, imputando a Cesare un colpevole stravolgimento degli ordinamenti, si espresse in tal modo pochi mesi dopo l'assassinio del dittatore:

(...) Nam quidquid eiusmodi est, in quo non possint plures excellere, in eo fit plerumque tanta contentio, ut difficillimum sit servare sanctam societatem. Declaravit id modo temeritas C. Caesaris, qui omnia iura divina et humana pervertit propter eum, quem sibi ipse opinionis errore finxerat principatum⁶⁴.

La rilevanza delle cose divine e umane è ancor più enfatizzata, nella *lex de imperio Vespasiani*, da un termine alto e impegnativo come *maiestas*⁶⁵, un termine mediante il quale s'intendeva conferire adeguato risalto a quella che noi oggi definiremmo una garanzia costituzionale: vale a dire la salvaguardia dei superiori principi nei quali si riconosce il *populus Romanus*, titolare ultimo della *maiestas*. La funzione del *princeps*, al pari di quella di qualsiasi altro cittadino nella *res publica*, si configura come realizzazione disinteressata del bene dell'intero corpo politico. Pertanto l'uso di tale parametro di giudizio pone una sorta di limite all'iniziativa imperiale, una correzione ai suoi eventuali arbitri. Si colgono, in questa clausola della cosiddetta *lex de imperio Vespasiani*, alcuni elementi che dovevano distinguere, nella continuità con la tradizione ciceroniana del *de officiis*, il vero dal falso principato⁶⁶.

È un ideale di governo cui almeno alcuni imperatori hanno tentato di attenersi. Giuliano, per esempio, nel corso dei rituali di insediamento dei nuovi consoli (Mamertino e Nevitta), il primo gennaio del 362, diede prova del fatto che anche il principe doveva attenersi scrupolosamente alle regole dell'ordinamento e della tradizione:

Amm. 22.7.1-2 Allapso itaque Calendarum Ianuariarum die cum Mamertini et Nevittae nomina suscepissent paginae consulares, humilior princeps visus est, in officio pedibus gradiendo cum honoratis, quod laudabant alii quidam ut affectatum et vile ca-

⁶³ Vd. M. PANI, *Costituzionalismo antico: la lex de imperio Vespasiani*, in M. PANI (a c. di), *Storia romana e storia moderna. Fasi in prospettiva*, Bari 2005, 101-114; ID., *Il costituzionalismo di Roma antica*, Roma-Bari 2010, 177 ss.; ID., *L'imperium del principe* cit., 203.

⁶⁴ *Off.* 1.26.

⁶⁵ Vd. C. D'ALOJA, *Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas*, Lecce 2011, 7 s., 37, 113 e nt. 256.

⁶⁶ Così M. PANI, *Il costituzionalismo di Roma antica* cit., 179 s.; vd. anche E. LEPORE, *Il princeps ciceroniano e gli ideali politici della tarda repubblica* cit., 328 ss., 358 ss. part.; R. FIORI, *Bonus vir. Politica filosofia retorica e diritto nel de officiis di Cicerone*, Napoli 2011, 35 ss.

pebant. 2. Dein Mamertino ludos edente circenses, manu mittendis ex more inductis per admissionum proximum, ipse lege agi dixerat, ut solebat, statimque admonitus iuris dictionem eo die ad alterum pertinere, ut errato obnoxium decem libris auri semet ipse multavit.

Mamertino stava celebrando i giochi circensi per festeggiare l'inizio della magistratura. Giuliano, che aveva seguito il corteo consolare a piedi assieme ai funzionari degli *officia*, una volta preso posto nel circo, procedette in prima persona, a causa di un errore del *proximus* dell'*officium admissionum*, alle manumissioni, pronunciando la consueta formula rituale (*ipse lege agi dixerat*). Resosi conto della sua pur involontaria infrazione, venuto a sapere, cioè, che quel giorno, in presenza del console, avrebbe dovuto astenersi dal compiere ogni atto giurisdizionale che comportasse l'esercizio del suo *imperium*, Giuliano si autoinflisse una multa di dieci libbre d'oro. È dunque arduo, ma certamente possibile, individuare testimonianze che attestino l'impegno di alcuni *principes* a sottomettersi volontariamente alle regole della legalità repubblicana⁶⁷.

⁶⁷ *Infra*, Capp. II, p. 74, nt. 46 e VI, p. 180 e nt. 6.

CAPITOLO II

CONSTITUTIO PRINCIPIS

SOMMARIO: 1. Fondamento e valore normativo della decisione imperiale. – 2. Alle frontiere dell’editto. – 3. Stili di governo e politiche del diritto.

1. *Fondamento e valore normativo della decisione imperiale*

Attorno alla metà del II secolo d.C., senza alcuno scarto apparente rispetto all’età tardorepubblicana, si rappresenta ancora la *lex publica* come il principale fondamento della *civitas* e dei suoi *iura*. Nell’esordio dei *commentarii institutorum* – in un lungo, famosissimo brano, oggetto di tante belle esegesi¹ – Gaio² elenca le diverse sfere normative, fissandone il concetto.

¹ Tra le quali ricordo quella di L. PEPPE, *I senatusconsulta come alternativa alla legge comiziale. Con un’appendice su Gai. 1.1-8*, in J.-L. FERRARY (a c. di), *Leges publicae. La legge nell’esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 685-705.

² Gai. *Inst.* 1.1-7 *Omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utuntur: nam quod quisque que populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est uocatur que ius ciuile, quasi ius proprium ciuitatis; quod uero naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraeque custoditur uocatur que ius gentium, quasi quo iure omnes gentes utuntur. populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi omnium hominum iure utitur. quae singula qualia sint, suis locis proponemus.* 2. *Constant autem iura populi Romani ex legibus, plebiscitis, senatus consultis, constitutionibus principum, edictis eorum, qui ius edicendi habent, responsis prudentium.* 3. *Lex est, quod populus iubet atque constituit. plebiscitum est, quod plebs iubet atque constituit. plebs autem a populo eo distat, quod populi appellatione uniuersi ciues significantur, connumeratis et patriciis; plebis autem appellatione sine patriciis ceteri ciues significantur; unde olim patricii dicebant plebiscitis se non teneri, quae sine auctoritate eorum facta essent; sed postea | lex Hortensia lata est, qua cautum est, ut plebiscita uniuersum populum tenerent: itaque eo modo legibus exaequata sunt.* 4. *Senatus consultum est, quod senatus iubet atque constituit; id que legis uicem optinet, quamuis de ea re fuerit quaesitum.* 5. *Constitutio principis est, quod imperator decreto uel edicto uel epistula constituit. nec unquam dubitatum est, quin id legis uicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat.* 6. *<Edicta sunt praecepta eorum qui ius edicendi habent>. Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani. sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in prouinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum*

Il suo discorso, con un'unica eccezione³, si snoda attorno alla nozione di *lex*, definita come *quod populus iubet atque constituit*: difatti, tenendone luogo o facendone le veci, intrattengono o possono intrattenere con essa un rapporto di equivalenza il *plebiscitum*, il *senatusconsultum*, la *constitutio principis* e, infine, le *opiniones* e le *sententiae prudentium*, qualora esse concorrano a definire una dottrina condivisa.

Eppure generalmente si osserva che – quando Gaio scrisse il suo *commentarius* – la *lex* aveva già perso ogni rilevanza pratica da circa un settantennio, ossia dal principato di Nerva⁴. Da qui a sostenere che, nella prospettiva gaiana, il richiamo alla *lex*, in ragione della sua inattualità, avesse conservato un'attrattiva soltanto ideologica, il passo è stato breve⁵. Ma questa conclusione sorvola su alcuni dati di fatto di cui, invece, si dovrebbe tener conto quando si riflette sulla nozione di *lex* in Gai. *Inst.* 1.5:

Constitutio principis est, quod imperator decreto uel edicto uel epistula constituit. nec umquam dubitatum est, quin id legis uicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat⁶.

Durante il principato il *populus* conservò intatte le proprie competenze norma-

iusdictionem in prouinciis populi Romani quaestores habent; nam in prouincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et ob id hoc edictum in his prouinciis non proponitur. 7. Responso prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere. quorum omnium si in unum sententiae concurrunt, id, quod ita sentiunt, legis uicem optinet; si uero dissentiunt, iudici licet quam uelit sententiam sequi; id que rescripto diui Hadriani significatur.

³ Cfr. Gai. *Inst.* 1.6, ove si fa menzione del *ius edicendi* e degli *edicta* dei magistrati giurisdicenti.

⁴ Risale, è noto, al principato di Nerva l'ultima attestazione certa: cfr. Call. 5 *de cogn.* D. 47.21.3.1 (...) *Alia quoque lege agraria, quam diuus Nerva tulit, (...)*. G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912 rist. Hildesheim 1964, 471 s., ricorda, tuttavia, una *lex*, certamente anteriore al 176/177, menzionata in quel che, in prima approssimazione, possiamo definire un *senatusconsultum* (ma si tratta in realtà del testo del discorso coincidente con la *prima sententia* pronunciata dal senatore che ne aveva diritto, un discorso che riproponeva, però, parti consistenti del provvedimento normativo oggetto della discussione) sulle spese dei giochi pubblici (*de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis* [*FIRA*², I, *Leges*, n. 49, pp. 294 ss.]). È dubbio, però, che quella qui ricordata sia, per davvero, una legge comiziale. In ogni caso essa può essere stata emanata al più tardi durante il principato adrianeo.

⁵ Vd., per tutti, M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*², Napoli 1982, 27 s. part. e A. SCHIAVONE, «*Ius*». *L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, 330 ss.

⁶ Nelle parole *nec umquam dubitatum est, quin id legis uicem optineat* non scorgerei una finzione nel senso pieno del termine, quanto piuttosto un'equiparazione. La medesima cosa può dirsi anche a proposito di Pomp. *l.s. ench.* D. 1.2.2.12 *quod ipse princeps constituit pro lege seruetur*: sul tema vd. Y. THOMAS, «*Fictio legis*». *L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales*, ora in ID., *Les opérations du droit*, Paris 2011, 182.

tive. Il suo *iussum*⁷, nei cosiddetti *comitia tribuniciae potestatis*⁸, assumeva forme e contenuti di un atto legislativo. Sicché, quando esso interveniva nell'investitura del *princeps*⁹, istituzioni, come i *comitia* legislativi, almeno formalmente continuavano a persistere. Né, sul piano giuridico-costituzionale, avrebbe potuto essere altrimenti: difatti quel che noi, in prima approssimazione, definiamo costituzione imperiale si fondava, al pari di quella d'età tardo-repubblicana, sulla nozione di sovranità popolare. Che la *lex* cosiddetta *de imperio* sia sempre stata – e così certamente al tempo dei giuristi severiani – la presa d'atto di decisioni assunte in altra sede, non ha alcuna importanza. È sufficiente sapere che a questo rituale non si rinunciò mai, neppure, forse, in età tardoantica¹⁰:

Ulp. 1 *inst.* D. 1.4.1 Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege [regia]¹¹, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat. Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit, vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat. haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus. Plane ex his quaedam sunt personales nec ad exemplum trahuntur: nam quae princeps alicui ob merita indulsit vel si quam poenam irrogavit vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur.

Quel che al principe piacque ha vigore di legge e, proprio con la *lex* emanata per attribuire l'*imperium*, il *populus* gli conferisce ogni suo *imperium* e ogni sua *potestas*. Il potere degli imperatori di emanare costituzioni equiparate, nel loro valore normativo, alle *leges* e incidenti, pertanto, direttamente sul *ius civile* va perciò ricondotto a una *lex* votata dal *populus* nei comizi¹².

⁷ Poco importa, adesso, se le complesse procedure di voto delle *leges*, secondo molti studiosi, si limitassero alla sola *renuntiatio*. Ma vd., per un quadro più definito, *infra*, Cap. VI, p. 187 ss.

⁸ Vd., *supra*, *Introduzione*, p. 41 s.

⁹ O quella del correggente o del collega dell'imperatore regnante. Appare relativamente agevole procedere a due differenti esemplificazioni, la prima relativa al regno di Marco Aurelio e Commodo (Eutr. 8.9.2), la seconda al principato congiunto di Settimio Severo, Caracalla e Geta. In quest'ultimo caso il padre associò al trono i suoi due figli in due distinte occasioni, dapprima Caracalla nel 198, poi Geta nel 208: cfr. W. HARTKE, *Römische Kinderkaiser. Eine Strukturanalyse römischen Denkens und Daseins*, rist. an. Darmstadt 1972, 155 part.

¹⁰ *Infra*, Cap. VI, p. 190 ss. Sulla *lex* come base legale del regime imperiale vd. K. LOEWENSTEIN, *The Governance of Rome*, The Hague 1973, 245 s.

¹¹ Quest'espressione è, da lungo tempo, considerata un'inserzione dei compilatori giustinianeî, per adeguare il contenuto del testo alle mutate condizioni politico-istituzionali dell'Impero bizantino. Cfr., però, S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana. Parte seconda*, Milano 1993, 396 s. part. Si può osservare, da un differente punto di vista, che già alla fine del IV secolo, il biografo dell'*Historia Augusta* connotava la *tribunicia potestas* come *pars maxima regalis imperii est*: cfr. H.A. Tac. 1.5 (*infra*, Cap. VI, p. 204).

¹² Sui differenti tipi di *constitutiones* imperiali vd. il monumentale lavoro di J.-P. CORIAT, *Le prince législateur. la technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du principat*, Roma-Paris 1997, 71 ss. part.

Questo testo è stato sottoposto a letture estremamente tendenziose, volte a interpretarlo come una sorta di legittimazione *a posteriori* del potere normativo imperiale. Si sostiene che, nel corso del I secolo d.C., la posizione imperatoria e, in particolare, i poteri normativi del *princeps* non avrebbero trovato fondamento in una *lex*¹³. Dimostrano l'infondatezza di siffatte affermazioni gli *Acta fratrum Arvalium*¹⁴, quanto meno fino all'81 d.C. Difatti i *vota publica* per la salute del nuovo *princeps*, mai coincidenti dal punto di vista temporale con l'*adclamatio* e con i senatoconsulti, erano sempre pronunciati immediatamente dopo le leggi che conferivano ai *principes* la pienezza dei loro poteri.

Lo studio della potestà normativa dei *principes* ha dato luogo a molti equivoci. Non è mai stata in discussione, in fondo, la loro facoltà di stabilire disposizioni vincolanti (largamente attestata¹⁵ già nel I secolo). Si dubita soltanto del loro potere d'emanare provvedimenti equiparati alle leggi comiziali e, dunque, di per se stessi efficaci *iure civili*¹⁶. Questo problema che, se ci si limitasse al tenore letterale delle asserzioni di Gaio e di Ulpiano, dovrebbe ritenersi risolto per il II e il III secolo, ha viceversa suscitato, soprattutto per il I, un animato dibattito¹⁷. Ma forse

¹³ Un quadro, *supra*, Introduzione, p. 38 ss.

¹⁴ J. SCHEID, *L'investiture impériale d'après les commentaires des Arvales*, in CCG 3 (1992) 221 ss., 233 ss., 236 part.; ID., *Romulus et ses frères. Le collège des frères Arvales, modèle du cult public dans la Rome des empereurs*, Rome-Paris 1990, 309-311. Una sintesi, con attenta valutazione dello *status quaestionis*, in F. JACQUES-J. SCHEID, *Roma e il suo Impero. Istituzioni, economia, religione*, tr. it. Roma-Bari 1992, 31 ss.; Vd. anche G. GILIBERTI, *La memoria del principe. Studi sulla legittimazione del potere nell'età giulio-claudia*, Torino 2003, 1 ss., nonché l'ampio quadro di V. HOLLARD, *Le rituel du vote. Les assemblées du peuple romain*, Paris 2010, 96-120 part.

¹⁵ Per quanto (*infra*, nt. 26) si discuta animatamente del fondamento del potere normativo dei *principes*. E, in effetti, in un documento del 17 a.C., la *Lex Portus Asiae* § 39, ll. 88-93 (ed. M. COTTIER et AL. 2009), la *χάρις Σεβαστοῦ* (*infra*, Cap. III, nt. 71) è posta sullo stesso piano della legge (del plebiscito e del senatoconsulto), con un'articolazione che corrisponde al catalogo delle fonti di produzione normativa delle *Institutiones* di Gaio.

¹⁶ Marcian. 4 *inst.* D. 28.7.14 sembra postulare addirittura un maggior rango della norma imperiale (ormai *lex* per eccellenza) rispetto alle stesse leggi pubbliche: *Condicionēs contra edicta imperatorum aut contra leges aut quae legis vicem optinent scriptae vel quae contra bonos mores vel derisoriae sunt aut huiusmodi quas praetores improbaverunt pro non scriptis habentur et perinde, ac si condicio hereditati sive legato adiecta non esset, capitur hereditas legatumve*. Vd., a tal riguardo, V. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero I*, Napoli 2000, 81-83, ove bibl.

¹⁷ Mi limito a ricordare F. LUCREZI, «*Leges super principem*». La 'monarchia' costituzionale di Vespasiano, Napoli 1982, 198 ss., il quale giustamente osserva che, mentre in Gaio la *constitutio principis* è semplicemente equiparata alla *lex*, in Ulpiano (D. 1.4.1pr.-1) le parrebbe, invece, propriamente assimilata. Pur senza negare l'indubbia efficacia della funzione consultiva ed esortativa del *princeps*, questi, secondo il Lucrezi, non avrebbe avuto ancora, nel I secolo d.C., la facoltà di 'legiferare', vale a dire di porre in essere atti che avevano luogo di legge. In tal modo, però, si disconosce di fatto alla decisione imperiale il potere di abrogare una preesistente *lex publica*, il che è in effetti smentito da più d'una testimonianza (*infra*, p. 68 e nt. 22). Vd., perciò, le puntuali e ragionevoli osservazioni di F. GALLO, *Sul potere normativo imperiale*, (1982), ora in ID., *Opuscula selecta*, a c. di F. BONA-M. MIGLIETTA, Pavia 1999, 271 ss.

se ne può venire a capo in base a una semplice rassegna di alcuni materiali trasmessici da Tacito e dai *commentarii* gaiani¹⁸.

Quando l'imperatore o il senato abrogano una *lex* o ne mutano un *caput*, essi incidono o meno, al pari d'un provvedimento comiziale, sul *ius legitimum*? A tal riguardo, per rispondere positivamente a questa domanda, è sufficiente leggere Gai. *Inst.* 1.83-86¹⁹:

83. Animadvertere tamen debemus, ne iuris gentium regulam vel lex aliqua vel quod legis vicem optinet, aliquo casu commutauerit. 84. Ecce enim ex senatus consulto Claudio poterat cuius Romana, quae alieno seruo uolente domino eius coit, ipsa ex pactione libera permanere, sed seruorum procreare; nam quod inter eam et dominum istius serui conuenerit, ex senatus consulto ratum esse iubetur. sed postea diuus Hadrianus iniquitate rei et inelegantia iuris motus restituit iuris gentium regulam, ut cum ipsa mulier libera permaneat, liberum pariat. 85. [Item e lege –] ex ancilla et libero poterant liberi nasci; nam ea lege cauetur, ut si quis cum aliena ancilla, quam credebat liberam esse, coierit, siquidem masculi nascantur, liberi sint, si uero feminae, ad eum pertineant, cuius mater ancilla fuerit. sed et in hac specie diuus Vespasianus inelegantia iuris motus restituit iuris gentium regulam, ut omni modo, etiamsi masculi nascantur, serui sint eius, cuius et mater fuerit. 86. Sed illa pars eiusdem legis salua est, ut ex libera et seruo alieno, quem sciebat seruorum esse, serui nascantur. itaque apud quos talis lex non est, qui nascitur, iure gentium matris condicionem sequitur et ob id liber est.

Soltanto una legge o quel che tien luogo di legge può modificare – come sembrerebbe suggerire il tono complessivo del discorso di Gaio – una *regula iuris*

¹⁸ A tal proposito il compianto T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Le nuove leggi. Un seminario sugli inizi dell'attività normativa imperiale*, Napoli 1992, 53 ss., ha posto in evidenza che un esempio di valore inequivocabile di senatoconsulto con efficacia legislativa, in grado, cioè, di incidere sul *ius praesistente*, si registra già nell'anno 11 a.C. Si limitò ai *sacra* la *manus* acquistata dal marito attraverso la *confarreatio* (Gai. *Inst.* 1.136 *Maximi et Tuberonis cautum est, ut haec quod ad sacra tantum videatur in manu esse, quod uero ad ceteras causas proinde habeatur, atque si in manum non conuenisset*; Tac. *Ann.* 4.16.3). Già con Augusto la decisione senatoria affianca e talora sostituisce, con pari efficacia, la *lex*. La loro equivalenza appariva chiara a Tiberio che, secondo Tacito, alla difficoltà di trovare patrizi nati da nozze *confarreate* da proporre come *flamen Dialis* voleva rimediare *senatus decreto aut lege*: *Ann.* 4.16.1-3 *Sub idem tempus de flamine Diali in locum Servi Maluginensis defuncti legendo, simul roganda nova lege disseruit Caesar. nam confarreatis parentibus genitos tres simul nominari, ex quis unus legeretur, uetusto more; neque adesse, ut olim, eam copiam, omissa confarreati aduetudine aut inter paucos retenta (pluresque eius rei causas adferebat, potissimam penes incuriam uirorum feminarumque; accedere ipsius caerimoniae difficultates quae consulto uitarentur) et quoniam exiret e iure patrio qui id flamonium apisceretur quaeque in manum flaminis conueniret. ita medendum senatus decreto aut lege, sicut Augustus quaedam ex horrida illa antiquitate ad praesentem usum flexisset. igitur tractatis religionibus placitum instituto flaminum nihil demutari: sed lata lex qua flaminica Diali sacrorum causa in potestate uiri, cetera promisco feminarum iure ageret.*

¹⁹ Assieme, per esempio, a Gai. *Inst.* 3.32: *Quos autem praetor uocat ad hereditatem, hi heredes ipso quidem iure non fiunt; nam praetor heredes facere non potest; per legem enim tantum vel similem iuris constitutionem heredes fiunt, ueluti per senatusconsultum et constitutionem principalem.*

*gentium*²⁰. È il caso, quest'ultimo, del *senatusconsultum Claudianum*²¹ e della *constitutio* di Vespasiano citata nel § 1.85. Qualora si connettano tra loro i §§ 85 e 86, ci si rende immediatamente conto che l'imperatore ha modificato, con un proprio provvedimento²², un *caput* d'una ignota legge pubblica, forse la *lex Minicia*²³. Secondo questa legge dei nati da una schiava altrui, che il loro padre riteneva libera, i figli maschi sarebbero stati annoverati tra i liberi, mentre le femmine, al contrario, tra le *servae* del *dominus* della madre, confermando così, ma solo in parte, la regola del diritto delle genti. L'illogicità (*inelegantia*) di questa norma convinse Vespasiano a restaurare integralmente la *regula iuris gentium*: sicché, anche nel caso in cui il sesso del *partus* fosse maschile, il padrone della madre lo avrebbe acquistato come *servus*. Rimase intatta, invece, quella sezione della legge in forza della quale da una libera e da un servo altrui, della cui condizione giuridica la donna fosse stata informata, nascevano *servi*²⁴.

Un'esegesi, anche approfondita, della cosiddetta clausola discrezionale (VI) della *lex de imperio Vespasiani*²⁵, allo stato attuale delle nostre conoscenze, non

²⁰ Vd. M. KASER, *Ius gentium*, Köln, Weimar, Wien 1993, 84 s.

²¹ Vd. P. BUONGIORNO, *Senatus Consulta Claudianis Temporibus facta. Una palingenesi delle deliberazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.)*, Napoli 2010, 311 ss., ove altra bibl.

²² Sulla base di questo testo non vi è alcun margine per pensare che si trattasse di un *senatusconsultum*. Cfr. anche Gai. *Inst.* 3.32. Su Gai. *Inst.* 1.85 vd. C. CASTELLO, *La condizione del concepito da libero e schiava e da libera e schiavo in diritto romano*, in *Studi in onore di S. Solazzi nel cinquantesimo anno del suo insegnamento universitario*, Napoli 1949, 232-250; ID. *Sulla condizione del figlio concepito legittimamente e illegittimamente nel diritto romano*, in *RIDA* 4 (1950) 267-296; M. PHILONENKO, *Elegantia*, in *Studi de Francisci*, II, Milano 1956, 515-526; C. CASTELLO, *Tre norme speciali in tema di filiazione*, in *Ann. Fac. Giur. Univ. Genova* 2 (1963) 292-369; J. CROOK, *Gaius, Institutes, I*, 84-85, in *CR* 17 (1967) 7-8; G. BÖHM, *Gaiusstudien Achter / Neunter Band*, Freiburg im Br. 1975, 339; E.M. ŠTAERMAN-M.K. TROFI-MOVA, *La schiavitù nell'Italia imperiale*, trad. it. Roma 1975, 227; O. ROBLEDA S.J., *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma 1976, 23 s.; H. WAGNER, *Studien zur allgemeinen Rechtslehre des Gaius (ius gentium und ius naturale in ihren Verhältnis zum ius civile)*, Zutphen 1978, 209 ss.; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 21, 102 ss., 103 part.; F. LUCREZI, «*Leges super principem*» cit., 237; E. HERMANN-OTTO, *Ex ancilla natus*, Stuttgart 1994, 28-34 part.; G. MANCINI, *Integrazione ed esclusione nell'esperienza giuridica romana. Dalle politiche di integrazione dello straniero alla generalizzazione della condizione di 'straniero in patria': le norme su capacità matrimoniale e filiazione come strumenti della frammentazione degli status in età tardo antica*, in F. RIMOLI (a c. di), *Immigrazione e integrazione dalla prospettiva globale alle realtà locali*, I, Napoli 2014, 349 ss., in part. 360 ss.

²³ Sulla lacuna che impedisce, come sembra, di conoscere il nome della *lex* in esame vd. C. CASTELLO, *Sul testo di Gaio I*, 85, (1964), ora in ID., *Scritti scelti di diritto romano. Servi filii nuptiae*, Genova 2002, 195 ss.; P.R.C. WEAVER, *The Status of Children in mixed marriage*, in E. RAWSON (a c. di), *The Family in Ancient Rome*, London 1986, 148-150.

²⁴ M. KASER, *Ius gentium* cit., 83; sulla chiusa di Gai. *Inst.* 1.86 e il suo approccio comparatista vd. F. GORIA, *Osservazioni sulle prospettive comparatistiche nelle Istituzioni di Gaio*, in *Il modello di Gaio nella formazione del giurista*, Atti Conv. torinese (4-5 maggio 1978) in onore del prof. Silvio Romano, Milano 1981, 247 ss.

²⁵ Io concordo (*supra*, *Introduzione*, p. 43) con quanti ritengono che si tratti di un provve-

risulta risolutiva per dirimere la dibattuta questione delle origini e del fondamento del potere normativo dei *principes*²⁶. Tuttavia, a ben vedere, le clausole III²⁷ e VIII²⁸ postulano la piena legalità dei poteri imperiali²⁹: anzi la finzione repubblica-

dimento sostanzialmente traluzio: vd. P. BRUNT, *Lex de imperio Vespasiani*, in *JRS* 67 (1977) 95 ss. e, soprattutto, D. MANTOVANI, *Le clausole «senza precedenti» della lex de imperio Vespasiani*, in L. LABRUNA (dir.), *Tradizione romanistica e Costituzione*, tomo II, a c. di M.P. BACCARI-C. CASCIONE, Napoli 2006, 1035 ss.

²⁶ M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes* (BICS. Supplement) I, London 1996, 549 n. 39, ll. 17-21 (cl. VI): *utique quaecumque ex usu rei publicae maiestate diuinarum huma<na>rum publicarum priuatarum rerum esse {e} censebit, ei agere facere ius potestasque sit, ita uti diuo Aug(usto), Tiberioque Iulio Caesari (Aug(usto)), Tiberioque Claudio Caesari Aug(usto) Germanico fuit*. «Che egli abbia il diritto e il potere di fare tutto ciò che riterrà utile alla *res publica* e alla *maiestas* delle cose divine e umane, pubbliche e private, come fu concesso al divino Augusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto, a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico». Come ricordavo poc'anzi (*supra*, Cap. I, p. 43), non saprei dire se a questa clausola debba ricondursi la forza obbligatoria delle costituzioni imperiali: così Th. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* II³, Leipzig 1888, 909 s.; *contra* V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, Napoli 1957, 241; G. BARBIERI, *Lex de imperio Vespasiani*, in *Diz. Epigr.* IV, Roma 1957, 750 ss. A. MAGDELAIN, *Auctoritas principis*, Paris 1947, 77 ss., 90 ss., con altra bibl., si sofferma, in particolar modo sulla connessione di tale clausola con il *quod principi placuit legis habet vigorem* ulpiano (in D. 1.4.1pr.). Per molti la ragione vera della generalità e perpetuità delle costituzioni imperiali risiederebbe nel cumulo di potestà dei *principes*, in concomitanza di quella peculiare autorità di fatto, di cui loro fruivano. Ad atti di così grande autorità nessuno si permetteva di disubbidire. In tal modo, da una situazione di fatto, si poté venire all'opinione comune e alla dottrina e, infine, al diritto. In tal senso soprattutto R. ORESTANO, *Il potere normativo degli imperatori*, Roma 1937, 30 ss., 92 ss. *Contra*, a mio giudizio con fondati argomenti, F. GALLO, *Sul potere normativo imperiale* cit., 276 ss. Sul tema, per un primo *status quaestionis*, vd. anche L. PELLECCI, *'Quae triumviratu iusserat abolevit' Gli esordi del potere normativo di Augusto in materia fiscale*, in J.-L. FERRARY-J. SCHEID (a c. di), *Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodus*, Pavia 2015, 431-434, ove ulteriori ragguagli. Preziosa, a tal riguardo, un'osservazione di J.-L. FERRARY, *«Res publica restituta» et les pouvoirs d'Auguste*, in S. FRANCHET D'ESPÈREY-V. FROMENTIN-S. GOTTELAND-J.-M. RODDAZ (a c. di), *Fondements et crises du pouvoir*, Bordeaux 2003, 427, il quale, prendendo spunto dall'*epistula* del proconsole d'Asia L. Vinicius alla città di Kyme (*SEG*, 18 n. 555 = *RGDE*, 61, in part. ll. 15-16 e l. 19) sottolinea che fu l'*auctoritas* a permettere ad Augusto di trarre il massimo vantaggio dai poteri a lui conferiti da leggi e da senatoconsulti. Proprio per questo è così difficile, il più delle volte, individuare l'origine precisa di questo o quel potere del *princeps*.

²⁷ M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes* cit., 549, n. 39, ll. 7-9 *Utique cum ex voluntate auctoritateve iussu mandatuve eius praesenteve eo senatus habebitur, omnium rerum ius perinde habeatur servetur, ac si e lege senatus edictus esset habereturque*. «Che inoltre quando il Senato sia convocato per sua volontà, iniziativa, ordine, o da un suo rappresentante o da lui personalmente, tutto quanto sia deciso, si consideri e si osservi come valido, come se l'assemblea sia stata convocata e tenuta conformemente alla legge».

²⁸ M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes* I cit., p. 549, n. 39, ll. 29-32 *utique quae ante hanc legem rogatam acta gesta decreta imperata ab imperatore Caesare Vespasiano Augusto iussu mandatuve eius a quoque sunt, ea perinde iusta rataque sint, ac si populi plebisve iussu acta essent*. «Che tutti gli atti, fatti, decreti, ordini, posti in essere dall'imperatore Cesare Vespasiano Augusto, o dietro suo ordine o mandato da chiunque altro, prima di questa legge, siano con-

na del principato opera – per quanto emerge dal loro dispositivo che utilizza il meccanismo della *fictio legis* – sul piano giuridico ancor prima che su quello politico.

Finzioni di conformità alla legge o al *ius* si incontrano anche nel *caput XXIV* della *lex Flavia municipalis*³⁰ e – dato per noi ancor più significativo – in C. 8.48.2.1, che riferisce un rescritto diocleziano del 286 d.C:

C. 8.48.2.1 IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. TIMOTHEO. Adrogatio etenim ex indulgentia principali facta, proinde valet apud praetorem vel praesidem intima, ac si per populum iure antiquo facta esset.

L'*adrogatio* compiuta *ex indulgentia principis*³¹ vale, una volta formalmente comunicata al pretore o al governatore, come se fosse stata compiuta secondo l'antico *ius*, mediante *rogatio* del *populus*. Si equipara, così, la decisione imperiale all'atto compiuto innanzi agli antichi *comitia curiata* e, di conseguenza, al *iussum populi*. Torna in mente, a tal riguardo, un'oscura testimonianza ciceroniana. Secondo l'oratore, una *lex* (la *Valeria* dell'82 a.C.) avrebbe riconosciuto a Silla la potestà di emanare disposizioni equiparate nel loro valore normativo alle leggi, senza far ricorso al voto popolare:

Cic. 2 *Verr.* 3.82 ille, de quo legem populus Romanus iusserat, ut ipsius voluntas ei posset esse pro lege³².

siderati come validi e ratificati, come se fossero stati posti in essere per ordine del popolo o della plebe».

²⁹ È un'acuta osservazione di Y. THOMAS, «*Fictio legis*». *L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales*, ora in ID., *Les opérations du droit cit.*, 145 s.

³⁰ *Caput XXIV R(ubrica). De praefecto imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti). Si eius municipi decuriones conscriptive municipesve imp(eratoris) Caes(ari) Domitiano Aug(usto), p(atr) p(atr)iae, du<u>mviratum communi nomine municipum eius municipi detulerint, imp(erator)que Caesar Domitianus Aug(ustus), p(ater) p(atr)iae, eum duoviratum receperit et loco suo praefectum quem esse iusserit, ((i))is praefectus eo iure esto, quo esset, si eum livirum ex h(ac) l(ege) solum creari oportuisset, isque ex h(ac) l(ege) solus duumvir iuri dicundo creatus esset.* In forza del quale i prefetti del *princeps*, nei *municipia* e nelle *coloniae*, erano equiparati ai magistrati regolarmente eletti. Sul tema vd. F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e «ius Romanorum*», Napoli 1993, 74; U. LAFFI, *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI-E. GABBA (a c. di), *Gli Statuti Municipali*, Pavia 2006, 121.

³¹ Vd. A.M. SEELENTAG, *Ius pontificium cum iure civili coniunctum. Das Recht der Arrogation in klassischer Zeit*, Tübingen 2014, 147 ss., in part. 149-150, ove ampia bibl.

³² Cfr. anche Cic. *leg. agr.* 3.5 *Omnium legum iniquissimam dissimillimamque legis esse arbitror eam, quam L. Flaccus interrex de Sulla tulit, ut omnia, quaecumque fecissent, essent rata.* Su Silla e i suoi poteri si vd., in primo luogo, S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana. Parte seconda*, Milano 1993, 304 s., 393 ss. Cfr., inoltre, F. HURLET, *La dictature de Sylla. Monarchie ou Magistrature républicaine? Essai d'histoire constitutionnelle*, Bruxelles (Brussel)-Rome 1993, 162 (ma quest'a. non si sofferma su tale testimonianza) e G. MANCUSO, *In tema di Lex Valeria de Sylla dictatore e di Lex de imperio Vespasiani*, in *BIDR* 3^a ser. 35/36 (1993-1994) 269 ss.; F.J. VERVAET, *The lex Valeria and Sulla's empowerment as dictator (82-*

La volontà del *dictator*, proprio in virtù d'una legge comiziale, sarebbe stata legge per il popolo romano. In tal modo si allude a una facoltà formalmente ancor più ampia del semplice potere di statuire norme vincolanti per ordinare leve, scegliere magistrati, fondare colonie, battere moneta, imporre e, ovviamente, rimettere tributi. Appare altrettanto interessante – nella prospettiva d'un confronto – un frammento paolino:

16 *ad Plaut.* D. 40.1.14pr.-1 *Apud eum, cui par imperium est, manumittere non possumus: sed praetor apud consulem manumittere potest. Imperator cum servum manumittit, non vindictam imponit, sed cum voluit, fit liber is qui manumittitur ex lege Augusti.*

Presso chi detiene un *par imperium* non è possibile manomettere: ma il pretore può manomettere presso il console. L'imperatore invece, quando manomette un servo, non impone la *vindicta*, ma nel momento stesso in cui manifesta la propria volontà, rende libero, *ex lege Augusti*, colui il quale è manomesso³³.

In effetti anche Silla, in quanto *dictator*, al pari dei *principes* d'età imperiale, non avrebbe potuto manomettere secondo le consuete forme della *vindicta*, a

79 B.C.), in *CCG* 15 (2004) 15, 38 s.; A. BARONI, *La titolatura della dittatura di Silla*, in *Athenaeum* 95.2 (2007) 775-792. Contenuti analoghi presentavano, forse, anche la *lex Aemilia* del 49 a.C. e la *lex Titia* del 43 a.C.: in ogni caso, ai triumviri (e anche a Cesare probabilmente), si concesse la facoltà di statuire norme vincolanti per imporre tributi, ordinare leve, nominare governatori, scegliere altri magistrati, fondare colonie, battere moneta. Vd. anche T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Le nuove leggi cit.*, 18; U. LAFFI, *Poteri triumvirali e organi repubblicani*, in A. GARRA-D. FORABOSCHI (a c. di), *Il triumvirato costituente alla fine della Repubblica Romana. Scritti in onore di Mario Attilio Levi*, Como 1993, 14.

³³ M. WLASSAK, *Der Gerichtsmagistrat im gesezlichen Spruchverfahren*, in *ZRG* 28 (1907) 15, nt. 1; W.W. BUCKLAND, *The Roman Law of Slavery*, London 1908, 451 nt. 3; P.F. GIRARD, *Les leges iudiciorum publicorum et privatorum*, in *ZRG* 34 (1913) 311 e nt. 1; G. SEGRÉ, *Scritti giuridici*, II, Roma 1938, 166, nt. 1; P. GONNET, *Le droit du magistrat romain de faire, dans son propre intérêt, acte de juridiction volontaire*, in *RHD* 16 (1937) 225 ss.; B. BIONDI, *La legislazione di Augusto*, in *Conferenze augustee*, Milano 1939 241, nt. 2; L. CHARVET, *Alapa*, in *SDHI* 19 (1953), 334 ss.; G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, 1., Milano 1963, 13; S. TONDO, *Aspetti simbolici e magici nella struttura giuridica della manumissio vindicta*, Milano, 1967 30 ss.; O. ROBLEDA S.J., *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma cit.*, 135; L. RODRÍGUEZ ALVAREZ, *Las leyes limitadoras de las manumisiones en epoca augustea*, Oviedo 1978, 84 s. e 131 ss.; W.M. MORABITO, *Les réalités de l'esclavage d'après le Digeste*, Paris 1981, 139; C. CASTELLO, *Manumissio e lege Augusti*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, 5, Milano 1984, 147-182; Th. E.J. WIEDEMANN, *The Regularity of Manumission at Rome*, in *CQ* 35 (1985) 162 ss., 163; O. BEHREND, *Die Rechtsregelungen der Militärdiplome und das die Soldaten des Prinzipats treffende Eheverbot*, in W. ECK-H. WOLFF (a c. di), *Heer und Integrationspolitik. Die römischen Militärdiplome als historische Quelle*, Köln-Wien 1986, 132; C. MASI DORIA, *Spretum Imperium. Prassi costituzionali e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica*, Napoli 2000, 312 e nt. 342; B. LEVICK, *The parts and the whole*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI-E. TASSI SCANDONE (a c. di), *La lex de imperio e la Roma dei Flavi. Atti del Convegno, Roma, 20-22 novembre 2008*, Roma 2009, 11 nt. 5.

maggior ragione perché, in età tardo-repubblicana, non sarebbe stato ancora possibile *apud se manumittere*, come al contrario attesta Giuliano, per la fine del I secolo d.C., invocando l'esempio di Giavoleno³⁴. Perciò chi, come il *dictator*, era titolare di un *imperium maius* rispetto a quello di consoli e pretori³⁵ – un *imperium*, oltretutto, non definito, in questo caso, da un termine certo – non avrebbe potuto utilizzare alcuni schemi negoziali, e, segnatamente, quelli che poi Marciano ricondurrà alla nozione di *voluntaria iurisdictio*³⁶.

Le parole *ex lege Augusti*, a un primo sguardo, parrebbero riferirsi a una *lex comiziale*, ma i giuristi, quando citano questi provvedimenti legislativi, adoperano costantemente altre formulazioni³⁷. Di conseguenza alcuni commentatori dei *Digesta*, così, per esempio, il Cujas³⁸ nel secolo XVI, vi hanno intravisto un generico riferimento alla legge di investitura (vale a dire alla cosiddetta *lex de imperio*)³⁹.

Forse è possibile formulare un'altra congettura. Credo sia significativo che, in tale sezione dei *libri ad Plautium*, le osservazioni di Paolo sulle reciproche interrelazioni, nelle attività di volontaria giurisdizione, dei magistrati titolari di *imperium*, nonché su questa speciale prerogativa attribuita all'imperatore, trovassero posto in una *disputatio de iure collegarum*, nella quale si prendevano in esame anche i meccanismi della collegialità dei magistrati municipali⁴⁰.

³⁴ Iulian. 42 *dig.* D. 40.2.5 *An apud se manumittere possit is qui consilium praebeat, saepe quaesitum est. ego, qui meminissem Iavolenum praeceptorem meum et in Africa et in Syria servos suos manumississe, cum consilium praeberet, exemplum eius secutus et in praetura et consulatu meo quosdam ex servis meis vindicta liberavi et quibusdam praetoribus consulentibus me idem suasi.* Vd., inoltre, Gai. *Inst.* 1.20 *Consilium autem adhibetur in urbe Roma quidem quinque senatorum et quinque equitum Romanorum puberum, in prouinciis autem uiginti recuperatorum ciuium Romanorum, id que fit ultimo die conuentus; sed Romae certis diebus apud consilium manumittuntur. maiores uero triginta annorum serui semper manumitti solent, adeo ut uel in transitu manumittantur, ueluti cum praetor aut pro consule in balneum uel in theatrum eat.*

³⁵ In tema, ampiamente, C. MASI DORIA, *Spretum Imperium* cit., 137 ss.; sulla collegialità imperfetta di consoli e pretori, 215 ss.

³⁶ Marcian. 1 *inst.* D. 1.16.2.

³⁷ Vd. Ulp. 15 *ad ed.* D. 1.17.1. *Praefectus Aegypti non prius deponit praefecturam et imperium, quod ad similitudinem proconsulis lege sub Augusto ei datum est, quam Alexandriam ingressus sit successor eius, licet in provinciam uenerit: et ita mandatis eius continetur,* da confrontare con Mod. 1 *pand.* D. 40.2.21 *Apud praefectum Aegypti possum seruum manumittere ex constitutione diui Augusti.* Il genitivo *Augusti* compare associato al termine *edictum* in Paul. 2 *de adult.* D. 28.2.26 e in Paul. 3 *sent.* D. 48.18.8.pr.

³⁸ J. CUJACIUS, *Recitationes sollemnes in librum II ad Codicis Iustiniani IX*, in *Opera*, IX, Prati 1839, 1425; cfr. 1081.

³⁹ Da ultimo così anche A. PETRUCCI, *Corso di diritto pubblico romano*, Torino 2012, 137, che coglie, nel dispositivo definito da questo testo, un caso di *solutio legibus*. Ma, in effetti, queste ipotesi non possono essere, allo stato attuale, oggetto d'una compiuta dimostrazione. Anche il Lenel, alla nota 4 di col. 1171 del I volume della *Palingenesia iuris civilis*, osserva che l'originaria formulazione di Paolo avrebbe potuto essere la seguente: «*ex lege [Augusti] quae de imperio eius lata est*».

⁴⁰ Come emerge da un esame complessivo dei numeri 1219-1223 della *Palingenesia* lenelia-

L'*imperium maius*⁴¹ avrebbe impedito all'imperatore d'affrancare gli schiavi *inter vivos* (*manumissio vindicta*) o di utilizzare gli schemi negoziali dell'*adoptio in iure* e dell'*emancipatio*⁴². Occorreva, in effetti, un dispositivo in grado di conciliare queste esigenze con i principî del diritto pubblico di tradizione repubblicana. Si escogitò, perciò, una finzione di conformità alla legge, che, in casi come questi, equiparò la manifestazione di volontà del *princeps* al *iussum populi*.

È pertanto plausibile che l'espressione *ex lege Augusti*, collocata in un contesto che parrebbe richiamare quel che Cicerone scrisse a proposito dei poteri normativi di Silla (*ille, de quo legem populus Romanus iusserat, ut ipsius voluntas ei posset esse pro lege*), lungi dal riferirsi a uno specifico provvedimento augusteo o alla cosiddetta *lex de imperio* e, in particolare, alla clausola della *solutio legibus*, alluda a una mera manifestazione di volontà dell'*Augustus* in carica, vale a dire a una dichiarazione verbale equiparabile nei suoi effetti, pur in assenza degli elementi rituali (altri direbbero formali) che permetterebbero di ritenere equivalenti parole e diritto⁴³, a quelle

na: 1219. *Apud filium familias magistratum manumitti potest, etiamsi ipse filius manumittere non potest* – D. 40.2.18pr. /1220. *Apud collegam suum praetor manumittere non potest* – D. 40.2.18.1 *Apud eum, cui par imperium est, manumittere non possumus: sed praetor apud consulem manumittere potest* – D. 40.1.14pr. /1221. *Ubi absunt hi, qui tutores dare possunt, decuriones iubentur dare tutores, dummodo maior pars conveniat: ubi non est dubium, quin unum ex se dare possint. Magistratus municipalis collegam suum quin dare tutorem possit, non est dubium* – D. 26.5.19pr.-/ 1222. *Imperator cum servum manumittit, non vindictam imponit, sed cum voluit, fit liber is qui manumittitur ex lege Augusti* – D. 40.1.14.1 / 1223. *Filius quoque voluntate patris apud patrem manumittere poterit* – D. 40.2.18.2 [(African. 3 quaest. – D. 5.1.77) *In privatis negotiis pater filium vel filius patrem iudicem habere potest.*] *quippe iudicare munus publicum est* – D. 5.1.78 / 1224. (...) – D. 44.7.18 / (...) – D. 26.4.11. Cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, col. 1171. Altri rilievi su questa sequenza palingenetica in V. MARRAS, *L'immagine del principe negli scritti dei giuristi d'età antonina e severiana*, in J.-L. FERRARY-J. SCHEID (a c. di), *Il princeps romano* cit., Pavia 2015, 335 ss., ove altri ragguagli bibliografici.

⁴¹ Su tale nozione e sulla sua compiuta emersione nell'ordine costituzionale del principato vd. J.-L. FERRARY, *À propos des pouvoirs d'Auguste*, in *CCG* 12 (2001) 101 ss. ora in ID., *Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain*, Pavia 2012, 513 ss., 544 ss. part. e A. DALLA ROSA, *Cura et tutela. Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari*, Stuttgart 2014, pp. 177 ss. part., ove altra bibl.

⁴² Parrebbe smentire tale asserzione Suet. *Div. Aug.* 64.3 *Gaium et L. adoptavit domi per assem et libram emptos a patre Agrippa* (...). Ma questo testo (che allude a un episodio del 17 a.C.), in ogni caso, non appare risolutivo, dal momento che è pur sempre possibile che Augusto, dopo aver proceduto assieme ad Agrippa alle tre *mancipationes* prescritte, abbia poi manifestato la propria volontà, senza ricorrere, pertanto, alla consueta *in iure cessio*, che chiudeva questo complesso *iter* negoziale. In effetti Svetonio, che si voglia connettere il termine *domi* ad *adoptavit*, contrapponendolo, pertanto, o a *in foro* o a *in re publica*, oppure ad *emptos*, non propone riferimento alcuno alla presenza d'un magistrato *cum imperio*. Vd. sul testo C. RUSSO RUGGERI, *La datio in adoptionem. I. Origine, regime giuridico e riflessi politico-sociali in età repubblicana e imperiale*, Milano 1990, 154 ss., 162 nt. 58 part.

⁴³ Per esempio la *nuncupatio* pronunciata contestualmente al *nexum* o al *mancipium* nel caso di XII Tab. 6.1 (ed. Ricc.).

pronunciate, come attesta C. 8.48.2.1, innanzi ai *comitia curiata* nell'*adrogatio* o nel *testamentum calatis comitiis*.

Si può forse presumere che lo stesso imperatore, attraverso una propria dichiarazione verbale, avrebbe potuto, senza ulteriori mediazioni, produrre gli effetti propri di un paradigma negoziale, l'*adrogatio* o il *testamentum* comiziale, coincidente sul piano formale con una *lex populi*. Conforta, a mio giudizio, tale congettura un passo dell'*Historia Augusta*⁴⁴. In effetti ogni ipotesi di interpolazione giustiniana di C. 8.48.2.1 incontrerebbe l'ostacolo di:

H.A. *Aurel.* 14.7 'iube igitur, ut lege agatur, sitque Aurelianus heres sacrorum nominis et bonorum totiusque iuris Ulpio Crinito iam consulari viro, ipse actutum te iudice consularis'. Praesente exercitu, praesente officio Palatino rell.

Così, in *vita Aureliani* 14.7⁴⁵, il console Ulpus Crinitus si rivolge all'imperatore Valeriano: *iube igitur, ut lege agatur* [...]. Le parole *ut lege agatur* rendono conto del fatto che la decisione del *princeps*, e, in tal caso, su esplicita richiesta delle parti interessate, produce gli stessi effetti che avrebbero fatto séguito al compimento rituale d'un negozio (*testamentum calatis comitiis* o *adrogatio*) coincidente, sul piano formale, con una *lex populi*⁴⁶.

I procedimenti negoziali prefigurati rispettivamente in C. 8.48.2.1 e in H.A. *Aurel.* 14.7 non sono perfettamente assimilabili l'uno all'altro. Ma, in base a una finzione di conformità alla legge, entrambi si fondano sul presupposto che la manifestazione di volontà del *princeps* possa equipararsi, nel suo valore normativo, all'atto negoziale ritualmente compiuto *iure antiquo* innanzi al *populus* riunito nei *comitia*⁴⁷.

⁴⁴ Su quest'episodio, con una disamina di passi paralleli trasmessici dalle fonti letterarie e giuridiche, vd. T. ZAWADZKI, «Cum consedisset Valerianus Augustus», in F. PASCHOUD (a c. di), *Historiae Augustae Colloquium Genevense*, Bari 1999, 317-329.

⁴⁵ Vd. F. PASCHOUD, *Histoire Auguste. Tome V^{ème}, I^{ère} partie. Vies d'Aurélien et de Tacite*, Paris 1996, 102 s., ove altri riferimenti. Cfr. Amm. 22.7.2 le parole *Dein Mamertino ludos edente circenses, manu mittendis ex more inductis per admissionum proximum, ipse lege agi ocus dixerat, ut solebat, statimque adomitus iuris dictionem eo die ad alterum pertinere, ut errato obnoxium, decem libris auri semet ipse multavit*. Ma, in quest'ultimo testo, il paradigma negoziale è quello della *manumissio vindicta*.

⁴⁶ Cfr. Amm. 22.7.1-2: *supra*, Cap. I, p. 60; *infra*, Cap. VI, nt. 6. Ammiano Marcellino, che descrive il comportamento, conforme alla tradizione e alle regole, di Giuliano durante i rituali di insediamento dei nuovi consoli (Mamertino e Nevitta) il primo gennaio del 362, utilizza, invece, le parole *lege agi*, facendo così riferimento al consueto impiego, da parte del *princeps*, dello schema negoziale della *manumissio vindicta*. Sebbene la correttezza e il rigore legalista dell'Apostata risultino, alla luce di tale testimonianza, decisamente notevoli, in questa sede occorre rilevare come questa testimonianza, prospettando una differente ipotesi di collisione tra l'*imperium maius* del *princeps* e quello del console, proponga, in fondo, qualche punto di contatto con quel che si legge in D. 40.1.14.1.

⁴⁷ Secondo N. TAMASSIA, *Testamentum militis e diritto germanico*, Venezia 1927, 54-55, nell'episodio raccontato in H.A. *Aurel.* 13-14 si riscontrerebbe la consuetudine militare romana

Populus e *princeps* sono pertanto titolari del medesimo potere⁴⁸.

Ho già preso in esame la famosa *lex Barbarius*⁴⁹. Ma è opportuno ricordarne nuovamente il contenuto. Il *populus Romanus*, nella prospettiva di Ulpiano, è considerato capace, in quanto tale, di *decernere, scire, facere*. Secondo il giurista, la schiavitù, causa assoluta di ineleggibilità, è sanabile in conseguenza di una conforme decisione del popolo, titolare dell'*imperium* e della *potestas*. I comizi, per l'illimitatezza del loro potere, sono in grado di attribuire la pretura a uno schiavo

dell'adozione, documentata anche dal famoso discorso di Galba in Tac. *Hist.* 1.15-19: anche questi, infatti, adottò Pisone non *lege curiata apud pontifices ut moris est* (*Hist.* 1.15 *Igitur Galba adprehensa Pisonis manu in hunc modum locutus fertur: si te privatus lege curiata apud pontifices, ut moris est, adoptarem, et mihi egregium erat Cn. Pompei et M. Crassi subolem in penates meos adsciscere, et tibi insigne Sulpiciae ac Lutatae decora nobilitati tuae adiecisse: nunc me deorum hominum que consensu ad imperium vocatum praeclara indoles tua et amor patriae impulit, ut principatum, de quo maiores nostri armis certabant, bello adeptus quiescenti offeram, exemplo divi Augusti, qui sororis filium Marcellum, dein generum Agrippam, mox nepotes suos, postremo Tiberium Neronem privignum in proximo sibi fastigio collocavit.*; Suet. *Galb.* 17.1 *quod ut nuntiatum est, despectui esse non tam senectam suam quam orbitatem ratus, Pisonem Frugi Licinianum nobilem egregium que iuuenem ac sibi olim probatissimum testamento que semper in bona et nomen adscitum repente e media salutantium turba adprehendit filium que appellans perduxit in castra ac pro contione adoptavit, ne tunc quidem donatiui ulla mentione facta*; cfr. anche Cass. Dio 68.3.3-4), ma mediante una solenne dichiarazione pubblica. In effetti era sufficiente una mera dichiarazione di volontà del solo imperatore. Di conseguenza questi poteva adottare anche in assenza dell'adottato (o dell'adrogato), come nel caso delle 'adozioni' di Traiano e di Adriano. L'atto del *princeps*, in queste occasioni, non coinvolgeva altre istituzioni (i comizi curiati, ad esempio, o magistrati titolari del *lege agere*): ciò spiega perché la *rescissio actorum* di Adriano avrebbe posto in questione anche l'adozione del suo successore (Cass. Dio [Xiph.] 70.1.2-3; cfr. H.A. *Hadr.* 27.1-2): sul punto lucidamente T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, II cit., 1138.

⁴⁸ Su di un differente versante sarebbe probabilmente opportuno prender in esame il contenuto dei *diplomata* militari, documenti normativi (la cui conformazione diplomatica è sostanzialmente identica a quella degli *edicta*: sul loro fondamento giuridico vd. O. BEHREND, *Die Rechtsregelungen der Militärdiplome und das die Soldaten des Prinzipats treffende Eheverbot*, in W. ECK-H. WOLFF (a c. di), *Heer und Integrationspolitik* cit., 121-150) che incidono sul *ius* e che, perciò, tengono luogo di legge. Per esempio, nel formulario dei *diplomata* rilasciati ai veterani delle coorti pretorie, ritroviamo il seguente formulario: *ius tribui conubii dumtaxat cum singulis et primis uxoribus, ut, etiamsi peregrini iuris feminas in matrimonio suo iunxerint, proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos*. Anche in questo documento, attraverso l'impiego di una *fictio*, la decisione del *princeps* determina gli stessi effetti che si producono in un *iustum matrimonium*, perché essa attribuisce ai figli dei veterani la medesima condizione dei nati da padre e madre romani. A tal riguardo, con un'interpretazione complessiva, che però non condivido del tutto (*infra*, nt. 104), vd. E. VOLTERRA, *Un'osservazione in tema di tollere liberos*, ora in ID., *Scritti giuridici*, con una nota di M. TALAMANCA. II. *Famiglia e Successioni*, Napoli 1991, 217 ss., 227; ID., *Ancora in tema di «tollere liberos»*, *ibid.*, 275 s. Su quest'istituto vd., in ogni caso, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, «Tollere liberos», in *MEFRA* 102.1 (1990) 107 ss. e, soprattutto, Y. THOMAS, *Los artificios de las instituciones. Estudios de derecho romano*, Buenos Aires 1999, 125 ss., 140 s. part.

⁴⁹ *Supra*, Cap. I, p. 55.

e, conoscendone lo stato servile, possono affrancarlo: a maggior ragione, infine, ciò che compete al *populus* può farlo il *princeps*. Ulpiano riconosce al *populus Romanus* – in quanto aggregato di uomini che delibera secondo forme organizzative sue proprie – una specifica volontà, individuabile nella capacità di *decernere, scire, facere*. Appare senza dubbio evidente il fine ultimo di quest'affermazione, che soggiace all'esigenza di giustificare, nell'imperatore, un potere pari o superiore a quello dei comizi («*quod ius multo magis in imperatore observandum est*»). Presupposto e fondamento della possibilità propria del *princeps* di derogare all'ordine giuridico esistente è, dunque, la sua piena equiparazione con il *populus* nel suo momento comiziale.

Ad Augusto o ai suoi successori è stato formalmente attribuito il potere di emanare atti aventi valore di legge. Che, al pari di Silla, essi non ne facessero uso o non ne facessero uso frequente ben si conforma alle prassi e all'ideologia del principato. Ma non per questo siamo tenuti a credere che lo impedisse qualche ostacolo di carattere costituzionale.

2. Alle frontiere dell'editto

Ribadita la piena facoltà dell'imperatore di emanare provvedimenti direttamente incidenti sul *ius* e sulle *leges*, non si può negare, guardando al solo diritto privato⁵⁰ e, in questo specifico contesto, al processo formulare e all'editto del pretore, che mai il titolare della suprema carica decise di creare – entro il medesimo orizzonte dell'editto e nel quadro delle tradizionali competenze dei magistrati giurisdicenti – nuove azioni civili. Il Wlassak⁵¹ certamente non sbagliava, quando sosteneva che senato e imperatore avrebbero avuto, volendo, il potere di farlo⁵²: se non che imperatori e senato non esercitarono un potere che nessuno avrebbe osato contestare loro.

In tutto questo si coglie qualcosa di più d'uno scrupolo istituzionale. In effetti i meccanismi di produzione del diritto dell'età del principato si conformarono a una tradizione radicata da tempo. A partire dalla *lex Aebutia*⁵³ il legislatore cessò di

⁵⁰ Per quello criminale il discorso sarebbe sensibilmente diverso.

⁵¹ M. WLASSAK, *Kritische Studien zur Theorie der Rechtsquellen im Zeitalter der klassischen Juristen*, Graz 1884, 99, 129 s.

⁵² Per quanto il Wlassak invochi a torto Gai. *Inst.* 4.110 e indichi Ulp. 25 *ad ed.* D. 11.7.12pr., ove, invece, si constata solo l'assenza d'una azione civile e la contestuale predisposizione di un differente meccanismo di tutela. In ogni caso proprio D. 11.7.12pr. dimostra che, in linea di principio, nulla avrebbe potuto impedire al *princeps* di predisporre una nuova azione civile.

⁵³ A. MAGDELAIN, *Les actions civiles*, Paris 1954, 85. Ma si deve almeno tener conto della possibilità che la *lex Iulia iudiciorum privatorum* del 17 a.C., o un altro provvedimento con essa connesso, abbia legittimato i cosiddetti *iudicia bonae fidei*: vd., però, L. FRANCHINI, *La*

creare nuove azioni civili, e quando le competenze normative passarono a senato e principe, anche questi ultimi non si discostarono da tale prassi, né introdussero, senza la cooperazione dei magistrati giurisdicenti, alcuna innovazione tra i meccanismi di tutela garantiti entro il quadro del processo formulare.

L'assenza d'azioni civili *ex senatusconsulto* o *ex constitutione principum* non è un caso e non può dipendere solo da una lacuna della nostra documentazione. Se esse fossero esistite, avrebbero lasciato qualche traccia nella letteratura giurisprudenziale. Il 'non interventismo' del senato e del *princeps* si spiega senza problemi, in perfetta continuità con una strategia che il legislatore popolare aveva già definito negli ultimi secoli della repubblica, privandosi volontariamente, a profitto del pretore, di quella che era stata, nel diritto più antico, una delle sue principali attribuzioni⁵⁴.

D'altra parte poco o nulla si poteva fare, nella vita istituzionale di Roma repubblicana, senza la collaborazione dei magistrati: il legislatore, nel disciplinare differenti istituti, dové conformarsi a questa prospettiva dinamica⁵⁵. Anche il cambio di testimone, riuscito con pieno successo dopo le fasi iniziali del principato, dalla *lex* popolare al *senatusconsultum* e, in séguito, alla *constitutio principis*, è in gran parte ascrivibile al fatto che, nella prassi normativa repubblicana, molte *leges* erano normalmente precedute dalla redazione di specifici *senatusconsulta*; anzi apparivano frequenti le sovrapposizioni degli uni con le altre⁵⁶.

A partire dal II secolo a.C., quando i comizi evitavano di creare *ex novo* un'azione o un altro strumento di tutela, invitavano però il magistrato competente a concedere una formula onoraria conforme allo scopo perseguito⁵⁷. Esempi di questo modo di procedere propongono i *fragmenta Berolinensia de iudiciis* e, così sembrerebbe, il *caput XX* della legge *de Gallia Cisalpina*⁵⁸.

I *fragmenta* (col. II *recto*) ricordano una *lex* che ordinava al pretore di predisporre, nel proprio editto, gli strumenti tecnici per *ius dicere* e per *iudicium reddere*, affinché il patrimonio e le *res dei dediticii* fossero attribuiti a coloro i quali avrebbero potuto pretenderli se essi non fossero divenuti tali. Questi *dediticii*, se-

rezezione nel 'ius civile' dei 'iudicia bonae fidei'. *Questioni di metodo e di merito*, Padova 2015, in part. 43 ss.

⁵⁴ A. MAGDELAIN, *Les actions civiles cit.*, 85

⁵⁵ L. PELLECCI, *La legge e il magistrato. Intorno a una tecnica normativa romana*, in M. HUMBERT (a c. di), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, 51 ss.

⁵⁶ Osservazioni su questo punto in M. HUMBERT, *La normativité des plébiscites selon la tradition annalistique*, in ID., *Antiquitatis effigies. Recherches sur le droit public et privé de Rome*, Pavia 2013, 673 ss.; ID., *I 'plebiscita' prima dell'equiparazione alle leggi (con la lex Hortensia del 287 ca.)*, in J.-L. FERRARY (a c. di), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 307 ss.

⁵⁷ A. MAGDELAIN, *ibid.*

⁵⁸ M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes I cit.*, p. 464 s., no. 28.

condo l'ipotesi interpretativa prevalente⁵⁹, dovrebbero per l'appunto essere identificati con i *liberti dediticii Aeliani*⁶⁰:

... rum esset
Sed cum lege de bo-
nis rebusque eoru(m)
hominum ita ius di-
cere iud(icium)⁶¹ reddere
pr(aetor) iubeatur, ut ea
fiant, quae futura
forent, si deditici-
orum numero facti
n(on) essent, uideamus
ne uerius sit q(uod) quida(m)
senserunt, et de uni-
versis b(onis et de singulis)⁶² ...

La *lex* (probabilmente la *Aelia Sentia*) non crea una nuova azione; si limita, piuttosto, a stabilire che il magistrato, concedendo un *iudicium*, se ne occupi in forza dei suoi poteri giurisdizionali.

Se nel quadro del processo *per certa verba* il *legislator* e il *populus* si arrogano talvolta il potere di creare nuove azioni⁶³, nella procedura formulare⁶⁴ esso

⁵⁹ Ph. E. HUSCHKE, *Die Jüngst ausgefundenen Bruchstücke aus Schriften römischer Juristen*, Leipzig 1880, 13 ss.; I. ALIBRANDI, *Sopra alcuni frammenti di scritti di antichi giureconsulti romani*, 2., *Frammenti di un libro "De iudiciis" d'ignoto autore*, *Studi e documenti di storia e diritto*, 1 (1880), 169-183 / 2 (1881), 61-70 = *Opere giuridiche*, I, Roma 1896, 380 ss.; M. COHN, *Über das neue Fragment "de dediticiis"*, in *ZSS*, 2 (1881), 90 ss.; A. BRINZ, *Die Freigelassenen der lex Aelia Sentia und das Berliner Fragment von den Dediticiern*, in *Abh. Bayer. Akad.*, 1884, 43 ss.; L. CANTARELLI, *Il frammento berlinese "de dediticiis"*, in *BIDR*, 7 (1894), 28 ss.; F. WIEACKER, *Textstufen klassischer Juristen*, Göttingen 1960, 67, 102-103, 146; F. SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it, Firenze 1968, 352; A. GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, Napoli 1968, I, 457-458; M. BALESTRI FUMAGALLI, *Lex Iulia de manumissionibus*, Milano 1984, 23 s.; G.L. FALCHI, *Sui fragmenta Berolinensia incerti auctoris de iudiciis*, in *SDHI*, 51 (1985), 189-214; E. BIANCHI, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea*, Padova 1997, 392-400; G. PURPURA, *Diritto, papiri, scrittura*, Torino 1999, 126.

⁶⁰ *FIRA*², II, *Auctores*, p. 625. Cfr., inoltre, *Gai. Inst.* 1.12, 1.13, 1.15, 1.25, 1.67, 1.68, 3.74; I. 1.5.3, *Tit. Ulp.* 1.5, 7.4, 20.14, 22.2.

⁶¹ KOL II l. 8 IUD] iud(icium).

⁶² Alibrandi congettura: '*singulis rebus posse eos homines per testamentum statuere*'.

⁶³ Basti ricordare la *legis actio per iudicis arbitrive postulationem* in età decemvirale e la *legis actio per conductionem* (a. 204).

⁶⁴ Con la sola eccezione, occorre presumere, della *lex Aebutia* e, in séguito, delle *leges Iuliae iudiciorum privatorum*: sul loro contenuto normativo vd. C. GIACHI-V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza in Roma antica*, Roma 2012, 262 ss.; cui adde T. BEGGIO, «*Per legem Aebutiam et duas Iulias sublatae sunt istae legis actiones*». *Alcune considerazioni sull'evoluzione*

fu demandato dalle stesse *leges* ai magistrati giudicanti. Questo procedimento indiretto, utilizzato dalla legge e dal *senatusconsultum*, lo fu anche dalle *constitutiones principum*⁶⁵. Alle frontiere dell'editto, senato e imperatori manifestarono le medesime attitudini del legislatore popolare.

L'epoca di maggior sviluppo delle azioni utili *ex constitutione principis* è senz'altro successiva alla cosiddetta codificazione dell'editto. Esse contribuirono, in misura notevole, a colmare le lacune dell'opera di Giuliano. Il pretore e gli altri magistrati giudicanti non potevano prescindere dall'indicazione processuale del principe. Ciò non di meno le loro competenze giurisdizionali, pur svuotate di significato, furono lasciate formalmente intatte.

Difatti un rescritto, che concede, per esempio, una nuova azione⁶⁶, vincola il magistrato giudicante, suo destinatario diretto; ma, sul piano strettamente formale, dovrà essere pur sempre quest'ultimo a emanare, al momento della *litis contestatio*, un apposito *decretum*. Insomma i *principes* – benché potessero, mediante loro *constitutiones*, incidere direttamente sul diritto civile – preferirono conformarsi a questa consolidata tradizione.

Qui si rinviene la ragione storica e tecnica per la quale gli imperatori, coadiuvati dai giureconsulti *amici* del *consilium* o dai *iurisperiti* funzionari degli apparati amministrativi, si adeguarono, nel loro concreto operare e, in particolare, nei

dei «iudicia legitima» a partire dalla «lex Aebutia», in L. GAROFALO (a c. di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, Padova 2014, 67-123, ove tutti gli opportuni riferimenti bibliografici. Adde I. FARGNOLI, *Il magistrato in prima linea. I iudicia imperio continentia*, *ibid.*, 127-153, ove altra bibl.

⁶⁵ Per esempio, l'*epistula divi Hadriani*, in materia di garanzia, propone un esempio di questa tecnica legislativa. L'*epistula* non introduce una nuova azione, ma lascia al pretore il compito d'organizzare il beneficio della divisione che essa prevede (O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig 1927³, 218): Gai. *Inst.* 3.121 *sed nunc ex epistula diui Hadriani compellitur creditor a singulis, qui modo soluendo sint, partes petere. eo igitur distat haec epistula a lege Furia, quod si quis ex sponsoribus aut fidepromissoribus soluendo non sit, hoc onus ad ceteros non pertinet, si uero ex fideiussoribus, ad ceteros quoque pertinet.* 121a. *Sed cum lex Furia tantum in Italia locum habeat, euenit, ut in ceteris prouinciis sponsores quoque et fidepromissores proinde ac fideiussores in perpetuum teneantur et singuli in solidum obligentur, nisi ex epistula diui Hadriani hi quoque adiuuentur in parte.* 122. (...) *sed ut ex | supra dictis apparet, is, a quo creditor totum petit, poterit ex epistula diui Hadriani desiderare, ut pro parte in se detur actio.*

⁶⁶ In tali circostanze il magistrato avrebbe dovuto concedere un'*actio in factum* (vale a dire un'*actio decretalis*). Nella letteratura giurisprudenziale l'*agere in factum* si contrappone sovente, quale termine antitetico, alle differenti espressioni adoperate per indicare la nozione di *formula edictalis* (ad esempio *iudicia prodita* o *vulgares actiones*). Dietro l'espressione *actio in factum*, nel senso di *actio decretalis*, si nascondevano tutti i tipi di *formulae praetoriae* e, dunque, anche *formulae ficticiae* o con trasposizioni di soggetti. I testi, davvero numerosi, sono ricordati in VIR, III, t. I, 543 l. 2-545 l. 13. Cfr. R. SOTTY, *Recherches sur les utiles actiones. La notion d'actio utile en droit romain classique*, Grenoble 1977, 61 ss.; M. TALAMANCA, s.v. *Processo civile (dir. rom.)*, in ED 36 (Milano 1987) 52 ss.

loro rescritti, alle forme di sviluppo consuete del diritto giurisprudenziale. Al pari dei giureconsulti impegnati, un tempo, nel *respondere* e nell'*agere*, anche i *principes* si limitarono spesso a indicare al magistrato l'opportunità di concedere un nuovo strumento di tutela di *ius honorarium*. La cancelleria imperiale, in riferimento al processo formulare, ha adoperato gli stessi strumenti della *iurisdictio praetoria* o, per meglio dire, ha predisposto ogni innovazione guardando costantemente al sistema complessivo dell'editto⁶⁷.

Pertanto in esso si cercherebbe invano anche un solo esempio di azione civile creata dal senato o dal *princeps*. Del resto i dubbi sollevati a proposito del potere normativo dell'assemblea senatoria (Gai. *Inst.* 1.4) non avrebbero avuto motivo di manifestarsi, se azioni civili *ex senatus consulto* fossero esistite. Quale miglior prova che il senato poteva creare *ius civile* avrebbe potuto addurre il maestro antoniniano⁶⁸?

Tuttavia Gaio (4.110)⁶⁹, raccordando le azioni *ex senatus consulto* alle azioni *ex lege*, farebbe pensare a un primo sguardo a due gruppi d'azioni, collocati dal giurista fianco a fianco, che avrebbero avuto la medesima natura civile. Una tale interpretazione – lo ha giustamente sottolineato, a suo tempo, il Magdelain⁷⁰ – è però radicalmente smentita dal paragrafo precedente (4.109). In esso Gaio si interessa in modo particolare alla natura civile delle azioni *ex lege*⁷¹. Ora, in questo

⁶⁷ Si ripete spesso che, dopo la sua codificazione, il principe ha avocato a sé il potere di scegliere il mezzo processuale più adatto per far valere una certa pretesa. È senza dubbio così sul piano politico, perché è vero che il magistrato, e mi riferisco al magistrato operante nel quadro del processo formulare, non poteva prescindere dall'indicazione processuale datagli dall'imperatore; ma è altrettanto vero che la sua competenza rimaneva pur sempre formalmente intatta. In altre parole senza un *decretum* emanato, per esempio, dal pretore l'ordine formulato in un rescritto non poteva trovare concreta applicazione nel processo. Da questo particolare punto di vista il principe non ha fatto altro che sostituirsi ai giuristi. Nella cancelleria e, nei casi più complessi, nel *consilium* si discuteva un problema, una *controversia*, giungendo a qualche soluzione che presupponeva, per esempio, l'elaborazione di un nuovo strumento di tutela. Come un tempo i giuristi avrebbero suggerito al pretore di concedere un'azione utile (*ficticia* o con trasposizione di soggetti), così adesso era il principe a farsene carico, indicando al magistrato non soltanto l'opportunità di *dare* un'azione, ma anche il mezzo processuale più adatto per far valere una certa pretesa.

⁶⁸ A. MAGDELAIN, *Les actions civiles* cit., 86.

⁶⁹ Vd. J. M. BLANCH NOUGUÉS, *Observaciones acerca de D. 44.7.35pr.*, in *SDHI* 61 (1995) 821 ss., per il quale è solo apparente la contraddizione tra Gai. *Inst.* 4.110-111 e Paul. 1 *ad ed.* D. 44.7.35pr.; un quadro generale in A. TRIGGIANO, *Profili storici della prescrizione estintiva*, Salerno 2012, 11 ss.

⁷⁰ A. MAGDELAIN, *ibid.*, 82 ss.

⁷¹ Gai. *Inst.* 4.109-111 *Ceterum potest ex lege quidem esse iudicium, sed legitimum non esse; et contra ex lege non esse, sed legitimum esse. nam si uerbi gratia ex lege Aquilia uel Ollinia uel Furia in prouinciis agatur, imperio continebitur iudicium; idem que iuris est, et si Romae apud recuperatores agamus uel apud unum iudicem interueniente peregrini persona; et ex diuerso si ex ea causa, ex qua nobis edicto praetoris datur actio, Romae sub uno iudice inter*

testo, non le allinea mai sul medesimo piano delle azioni *ex senatus consulto* (che in effetti, qui, egli nemmeno menziona). Nel § 110, a giustificare questo avvicinamento di azioni *ex lege* e azioni *ex senatus consulto*, è la circostanza che Gaio considera le une e le altre solo dal punto di vista della durata, senza spingersi oltre.

Ma tale testo è prezioso anche per collocare le azioni *ex senatus consulto*, al pari, del resto, delle azioni *ex constitutione principis*, nel più ampio gruppo delle azioni pretorie: difatti Gaio contrappone le azioni *ex senatus consulto* alle azioni *ex propria praetoris iurisdictione*, benché si tratti di gruppi entrambi riconducibili, in senso lato, alla giurisdizione del magistrato. Per spiegare tale contrapposizione, come si è già avuto modo di sottolineare, sarebbe però erroneo ricondurre le azioni *ex senatus consulto* alla categoria delle azioni *ex lege*⁷².

In realtà la dicotomia azioni *ex senatus consulto* ed *ex constitutione principis*, da un canto, e azioni *ex propria praetoris iurisdictione*, dall'altro, si muove all'interno dei limiti del diritto pretorio: una cosa è un'azione *proposita* o concessa dal pretore su comando o invito del senato, perché l'intervento del magistrato in tal caso è solo uno strumento di una differente fonte normativa; altra cosa, invece, un'azione creata di propria iniziativa (*ex propria praetoris iurisdictione*). L'opposizione, tuttavia, non riguarda soltanto la genesi dei due tipi di azioni pretorie. Un'altra specifica differenza le contraddistingue. Le azioni *ex senatus consulto* e

omnes ciues Romanos accipiat iudicium, legitimum est. 110. *Quo loco admonendi sumus eas quidem actiones, quae ex lege senatus ue consultis proficiscuntur, perpetuo solere praetorem accommodare, | eas uero, quae ex propria ipsius iurisdictione pendent, plerumque intra annum dare.* 111. *Aliquando tamen et perpetuo eas dat, uelut quibus imitatur ius legitimum, quales sunt eae, quas bonorum possessoribus ceteris que, qui heredis loco sunt, accommodat. furti quoque manifesti actio, quamuis ex ipsius praetoris iurisdictione proficiscatur, perpetuo datur; et merito, cum pro capitali poena pecuniaria constituta sit.* 'Un giudizio può derivare da una legge, e tuttavia non essere legittimo; e, per contro, non derivare da una legge, e tuttavia essere legittimo. Infatti se si agisce nelle province in base alla legge Aquilia, Ollinia o Furia, il giudizio è da includere nella categoria dei *iudicia quae imperio continentur*. Accade la medesima cosa anche se si agisce a Roma, ma davanti ai recuperatori, o davanti a un giudice unico, quando una delle parti è straniera. Al contrario, benché l'azione sia concessa dall'editto del pretore, qualora si accetti il giudizio a Roma, con un giudice unico, e parti tutte *cives Romani*, esso è legittimo. Si deve inoltre sottolineare che le azioni derivanti da leggi o da senatoconsulti, possono essere concesse in perpetuo dal pretore. Viceversa quelle che discendono esclusivamente dalla sua giurisdizione si concedono per lo più solo entro l'anno. A volte però anche queste ultime possono esserlo in perpetuo: ciò accade quando il pretore *imitatur ius legitimum*, come, per esempio, nel caso delle azioni che egli dà ai possessori dei beni e agli altri che sono in luogo d'eredi. Anche l'azione di furto manifesto, benché derivi soltanto dalla giurisdizione del pretore, è concessa in perpetuo; dal momento che la pena pecuniaria fu stabilita in luogo di quella capitale'. Vd. R. LA ROSA, *La repressione del «furtum» in età arcaica. «Manus iniectio e duplione damnum decidere»*, Napoli 1990, 82 ss., 90 part.

⁷² La portata pretoria delle azioni *ex senatus consulto* è fuori discussione, perché è ribadita da Gai. *Inst.* 2.255 e dai testi relativi alle azioni *ex senatusconsulto Trebelliano*, il cui carattere pretorio è ben conosciuto: Marcell. 4 *fideicom.* D. 36.1.66.2, Marcell. 15 *dig.* D. 36.1.46, Paul. 3 *ad Sab.* D. 36.1.20.1; Gai. *Inst.* 2.253.

quelle, eventualmente, *ex constitutione principis* (benché Gaio di quest'ultime non parli), si sottraggono all'annualità delle azioni create dal pretore. Esclusivamente a questo titolo, Gaio accomuna le prime alle azioni *ex lege*. Ma tale evidente vicinanza riguarda soltanto la loro durata. Insomma Gai. *Inst.* 4.110 precisa l'ambiguità delle azioni *ex senatus consulto*. Elaborate dal pretore, non di meno esse non possono essere considerate un prodotto della sua *iurisdictio*. Mediatamente, rimontando a un *senatusconsultum*, esse si sottraggono all'annualità, proponendo, perciò, qualche punto di contatto con le azioni civili. In questo confronto non si può procedere oltre, ma esso appare decisivo. A mio parere, Gaio vuol semplicemente sottolineare che le azioni *ex senatusconsulto*, benché pretorie, trovano il loro fondamento sostanziale in un atto normativo che tien luogo di legge⁷³.

Certamente non tutti i rescritti imperiali preludevano alla concessione di una nuova azione e all'elaborazione della sua *formula*. Che il principe si limitasse, quasi sempre, ad applicare il diritto vigente, assumendo rispetto a esso una funzione di mera interpretazione, è vero, però, solo in minima parte, sebbene sia altrettanto inesatto affermare che la legislazione imperiale procedesse, nella formulazione di nuove norme o nella creazione di nuovi strumenti di tutela, in modo arbitrario (o, peggio ancora, rivoluzionario).

Pur quando la deviazione dai principî tradizionali appare assolutamente netta e inequivocabile, gli imperatori sanno dare un fondamento e una giustificazione alle proprie disposizioni, rifacendosi a un indirizzo già presente in ambito giurisprudenziale, interpretandolo estensivamente e sfruttandone la portata a vantaggio delle loro riforme⁷⁴.

⁷³ Riflettiamo, per individuare un riscontro, sulla connessione tra i §§ 110 e 111. L'*actio furti manifesti*, sebbene derivi dalla giurisdizione del pretore stesso, viene concessa senza limiti di tempo, e con ragione – osserva Gaio – dato che la pena pecuniaria ha sostituito quella *capitalis* fissata dalla *lex* (XII Tab. 8.14: *e saxo praecipitatio* per i *servi*). In effetti Gaio, nel § 111, sottolinea che, in alcuni casi, il pretore concede azioni senza limiti di tempo, evidentemente a imitazione del diritto di fonte legislativa: ne sono esempio alcune azioni reipersecutorie come quella che si accorda a coloro ai quali sia stato attribuito il possesso dei beni del defunto. Dalla lettura complessiva di questi §§ emerge che se talvolta il pretore *imitatur ius legitimum*, non ha bisogno di farlo quando traduce in azioni o in altri strumenti di tutela le decisioni di senato o imperatore, dal momento che queste specifiche disposizioni, equiparabili alle *leges*, sono a pieno titolo fonti di *ius legitimum*. Vd. Gai. *Inst.* 3.189 *Poena manifesti furti ex lege XII tab. capitalis erat. nam liber uerberatus addicebatur ei cui furtum fecerat; utrum autem seruus efficeretur ex addicione, an adiudicati loci constitueretur, ueteres querebant. in seruum aequae uerberatum animaduvertebatur*. Cfr. R. LA ROSA, *La repressione del «furtum» in età arcaica* cit., 58 ss. part.

⁷⁴ A tal proposito – seguendo un'osservazione del compianto Giovanni Gualandi – occorre intendersi sul termine *interpretatio*, assumendolo non nel senso e nel significato moderno, ma in quello, sostanzialmente diverso e opposto, che esso godeva nel mondo romano, dove l'interpretazione, valutando e adattando i principî a una casistica sempre nuova, consentiva l'evoluzione del diritto vigente. In realtà l'esame obiettivo delle costituzioni imperiali citate nelle opere della giurisprudenza mostra che, in molti casi, l'intervento imperiale non rimase affatto confinato nei limiti ristretti di applicazione o d'interpretazione del diritto vigente, ma assunse, in

Eppure, in alcuni casi, emergono testimonianze dissonanti rispetto a questa ricostruzione. Le si incontra, non senza motivo, tra i *decreta* emanati nell'*auditorium* imperiale. Nella *cognitio extra ordinem* si manifestano, nel corso del tempo, spunti radicalmente nuovi rispetto ai contenuti del *ius praetorium*. Paolo⁷⁵, per esempio, riferisce che un certo Tiziano Primo aveva preposto uno schiavo a concedere prestiti garantiti da pegni. Questi, oltre a tale *negotiatio*, ne svolgeva solitamente anche altre, come quella di fornire credito agli acquirenti dai commercianti d'orzo, fungendo da delegato dei primi nei confronti dei secondi⁷⁶. A un certo momento questo schiavo fuggì e un commerciante, cui egli era stato delegato a *dare pretium*, convenne in giudizio il padrone con l'*actio institoria*. Costui, innanzi al tribunale del *praefectus annonae*, rilevò che la funzione creditizia svolta dallo schiavo fra acquirenti e commercianti d'orzo esulava dalla *praepositio*: ciò avrebbe escluso *in limine* la possibilità di rifarsi al modello dell'*actio institoria* e al conseguente principio della responsabilità *in solidum*. Tuttavia, dal momento che risultava provato l'esercizio di altre *negotiationes* da parte del *servus* e che questi aveva svolto il ruolo di *delegatus* di molti acquirenti per i quali aveva pagato il prezzo, il *praefectus* emanò una sentenza sfavorevole al *dominus*.

In sede di appello, nella discussione *in consilio*, alcuni giuristi e Paolo, in particolare, tentarono di sottolineare che il pagamento da parte dello schiavo avrebbe potuto configurarsi quasi come conseguenza di una fideiussione, non consentendo quindi l'esercizio dell'azione contro il padrone, in assenza di un suo specifico incarico. Settimio Severo non tenne conto di tali argomenti. Confermò, perciò, la sentenza del *praefectus*, basandosi sul presupposto che il *dominus*, proprio perché aveva sostituito a sé il *servus* in tutte le attività anche al di fuori della *praepositio*, avrebbe sostanzialmente manifestato la propria volontà di estenderne anche a queste il contenuto, dovendo, pertanto, considerarsi responsabile in base all'*actio institoria*.

L'imperatore non si limitò a contraddire l'avviso dei suoi eminenti consiglieri, spingendosi molto oltre. A differenza del giudice del processo *per concepta ver-*

misura differente, una funzione innovativa e creatrice: vd. *Legislazione imperiale e giurisprudenza*, II, Milano 1963, pp. 159 ss., 163.

⁷⁵ Paul. 1 decret. D. 14.5.8 *Titianus primus praeposuerat servum mutuis pecuniis dandis et pignoribus accipiendis: is servus etiam negotiatoribus hordei solebat pro emptore suscipere debitum et solvere. cum fugisset servus et is, cui delegatus fuerat dare pretium hordei, conveniret dominum nomine institoris, negabat eo nomine se conveniri posse, quia non in eam rem praepositus fuisset. cum autem et alia quaedam gessisse et horrea conduxisse et multis solvisse idem servus probaretur, praefectus annonae contra dominum dederat sententiam. dicebamus quasi fideiussionem esse videri, cum pro alio solveret debitum, non pro aliis suscipit debitum: non solere autem ex ea causa in dominum dari actionem nec videtur hoc dominum mandasse. sed quia videbatur in omnibus eum suo nomine substituisse, sententiam conservavit imperator.* Vd. MG. RIZZI, *Imperator cognoscens decrevit. Profili e contenuti dell'attività giudiziaria imperiale in età classica*, Milano 2012, 381-394; J.-P. CORIAT, *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère. Volume I*, Roma-Paris 2014, 324-326, no. 135, ove altra bibl.

⁷⁶ La figura a cui si pensa è, dunque, quella della *delegatio promittendi*.

ba, sempre vincolato al testo della *formula*, in questo caso il *praefectus annonae* e il *princeps* poterono tener conto – senza esser tenuti al rispetto dei principî del *ius praetorium* e al tenore verbale del *iudicium* – dello specifico profilo dell'affidamento dei terzi. In altre parole, nel processo *per formulas*, in assenza del nostro 'principio di sostanziazione dell'azione'⁷⁷, il problema dell'affidamento dei terzi avrebbe potuto essere eventualmente risolto nella fase *in iure*, mediante la stesura di una *formula iudicii* che, rispetto al tenore dell'*actio institoria* e ai presupposti che ne disciplinavano la concessione, consentisse al giudice di valutare, assieme alla *negotiatio* che si realizzava con il concedere prestiti garantiti da pegni, anche quella di fornire credito agli acquirenti dai commercianti d'orzo. Il che – appare evidente – presupponeva la concessione di un'apposita azione decretale da parte del magistrato giudicante. Detto diversamente, nei processi cognitivi, nei quali, come scrive l'autore delle *Pauli Sententiae*, «non si rispetta lo schema di redazione delle formule»⁷⁸, il 'principio della sostanziazione dell'azione', secondo il quale la presentazione dei fatti è sufficiente a fondare la domanda quando essa giustifica la pretesa sotto qualche profilo giuridico, consente di corrispondere meglio ai fini della giustizia sostanziale. Ma inevitabilmente, così facendo, i contorni degli enti giuridici risultano meno definiti di quanto i giuristi vorrebbero.

La decisione imperiale si iscrive, approfondendolo ulteriormente, in un preciso indirizzo normativo. Quando è in gioco il superiore interesse pubblico dell'*annona*, si possono violare i confini del *ius praetorium*. Lo ricorda esplicitamente Ulpiano nel suo commento all'editto, lì dove sottolinea che i prefetti e, nelle province, i governatori sono soliti, a motivo dell'incarico dell'*annona*, venire in soccorso *extra ordinem* degli armatori per i contratti conclusi dai comandanti delle navi:

Ulp. 28 *ad ed.* D. 14.1.1.17-18 Est autem nobis electio, utrum exercitorem an magistrum convenire velimus. Sed ex contrario exercenti navem adversus eos, qui cum magistro contraxerunt, actio non pollicetur, quia non eodem auxilio indigebat, (...) solent plane praefecti propter ministerium annonae, item in provinciis praesides provinciarum extra ordinem eos iuvare ex contractu magistrorum.

La decisione di Settimio Severo, sia pur implicitamente, si giustifica alla luce del principio dell'affidamento dei terzi: ma se in tale circostanza quest'ultimo trovò tanto spazio, da imporsi sulle stesse regole del *ius praetorium*, fu soprattutto perché le *negotiationes* del *servus* di Titianus Primus avevano interferito con la gestione del rifornimento annonario di Roma.

Si è già sottolineato che i meccanismi di produzione del *ius*, nella cancelleria imperiale, non differivano strutturalmente, in particolar modo nel caso dei *re-*

⁷⁷ Mi permetto di rinviare a C. GIACHI-V. MAROTTA, *Diritto e giurisprudenza in Roma antica* cit. 292 ss., 363 ss.

⁷⁸ Paul. 1 *sent.* D. 3.5.46.

scripta, dall'*interpretatio* giurisprudenziale così come essa è stata definita da Pomponio nell'*Enchiridion*⁷⁹. Quando, dopo Adriano, la *Reskriptenpraxis* si affermò senza contrasti, le decisioni imperiali iniziarono a orientare lo sviluppo del diritto privato. È un dato, quest'ultimo, registrato dalle stesse opere letterarie dei giuristi tardo-antonini e severiani, che sempre più spesso indicavano in una costituzione imperiale il fondamento normativo d'una determinata soluzione. Però, nel soppiantare i giureconsulti, il *princeps* divenne, a sua volta, giurista e, in quanto tale, non perseguì lo sviluppo dell'ordine giuridico attraverso l'emanazione di disposizioni di carattere generale e astratto, ma in base a un meccanismo normativo, quello dei *rescripta*, che gli permise di influenzare, dall'interno, la materia viva del diritto.

3. Stili di governo e politiche del diritto

Questa scelta corrisponde, del resto, al peculiare stile di governo degli imperatori romani. I *principes*, più che agire per obiettivi e pianificazioni (secondo uno stile di governo attivo)⁸⁰, si limitavano, quasi sempre, a reagire agli stimoli pro-

⁷⁹ Cfr. le belle pagine di T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Le nuove leggi cit.*, 58 ss.

⁸⁰ Alludo così al dibattito tra Fergus Millar e Jochen Bleicken. Vd. F. MILLAR, *The Emperor in the Roman World (31 BC-AD. 337)*, London 1977, 203 ss.; ID., *L'empereur romain comme décideur*, in C. NICOLET (a c. di), *Du pouvoir dans l'Antiquité: mots et réalités*, in CCG 1 (1990), Genève 1990, 207ss., 218 s. part. La decisione imperiale, secondo il Millar, scaturiva quasi sempre da una richiesta presentata all'imperatore da un soggetto o da un gruppo di soggetti, alla quale il principe rispondeva, manifestando così la propria decisione. Si tratterebbe, secondo il Millar, d'una autentica regolarità, d'un tratto distintivo che caratterizza l'intero sistema di dominio imperiale da Tiberio alla fine del III secolo. L'imperatore, nonostante i suoi, almeno in apparenza, illimitati poteri normativi, non avrebbe perseguito, nel governo civile e in quello del diritto, in particolare, una politica positiva o riformatrice. Per J. BLEICKEN, *Zum Regierungsstil des römischen Kaisers: eine Antwort auf Fergus Millar*, in *Sitzungsberichten Wiss. Ges. an des I.W. Goethe-Univ., Frankfurt* 18.5 (1982) 183-215, ora in ID., *Gesammelte Schriften. II. 2. Römische Geschichte (Fortsetzung). 3. Wissenschaftsgeschichte, Nachrufe, Allgemeines*, Stuttgart 1998, 843 ss., oltre agli editti, che manifesterebbero una disposizione almeno virtualmente generale, anche le attività esplicate nelle risposte alle istanze emanate mediante *rescripta*, *epistulae* o *subscriptiones* e nelle disposizioni impartite ai governatori (*mandata*) risponderebbero a linee politiche e normative valide, per l'appunto, non solo per un caso singolo e non solo per l'età di un singolo imperatore. Un segno di come il governo fosse anche attivo, rispondendo ad alcune durevoli linee di principio, è da individuare nelle frequenti valutazioni extra giuridiche che accompagnano, nella tradizione giurisprudenziale delle decisioni imperiali, questi interventi: valori radicati nella società romana come *aequitas*, *iustitia*, *moderatio*, *humanitas*, *pietas*, *clementia*. Il Bleicken relativizza il concetto stesso di politica e di governo. A differenza di quel che accade oggi, per i Romani governo non è cambiamento programmato, ma, piuttosto, salvaguardia della tradizione, proprio perché essa ha già costituito, in passato, un mondo ben ordinato. È sufficiente, pertanto, restaurare o porre rimedio alle deviazioni. Per Jochen Bleicken l'intervento imperiale non è, dunque, solo una benevola risposta di

venienti dalla periferia. Non di meno è opportuno non generalizzare oltre il lecito; non pretendere, cioè, di valutare l'intera attività normativa imperiale del II e del III secolo d.C. alla luce di quest'unico e, senza dubbio, fondamentale criterio interpretativo. Benché i rescritti rappresentassero un efficace strumento di interazione, a disposizione dei *principes*, per intessere la loro rete di controllo su funzionari e privati, in talune occasioni, pur attraverso queste peculiari forme di produzione normativa, l'imperatore e la sua cancelleria perseguirono dichiaratamente ambiziose politiche riformatrici.

Si può verificare il contenuto di tale conclusione alla luce di una revisione del diritto delle successioni⁸¹, della quale la compilazione giustiniana e le altre fonti giuridiche hanno smarrito il ricordo dopo l'estensione, nel 212, della *civitas* a 'tutti' gli abitanti liberi dell'ecumene⁸². Antonino Pio⁸³, facendo seguito (attraverso un differente itinerario) ad alcuni memorabili provvedimenti d'epoca adrianea, soccorse quei figli che, a differenza dei loro padri divenuti *cives Romani*, fossero rimasti *politai* d'una città greca, consentendo loro di 'ereditarne' i beni.

Adriano fu il primo⁸⁴ a definire, mediante senatoconsulto, la condizione dei nati da unioni senza *conubium*⁸⁵, che, di per se stesse, sarebbero state inidonee a fondare una famiglia legittima. La *lex Minicia* – forse d'età anteriore alla guerra sociale⁸⁶ – aveva colpito le unioni tra cittadini romani e stranieri, attribuendo alla

carattere provvisorio, ma una forma di produzione giuridica: come tale, si potrebbe dire che esso deve considerarsi attivo per definizione, anche se non sistematico nel senso moderno del termine. Una sintesi in S. CROGIEZ-PETREQUIN-J. NELIS-CLEMENT, *La circulation des hommes et de l'information*, in F. HURLET (a c. di), *Rome et l'Occident, Gouverner l'Empire*, Rennes 2009, 107-139.

⁸¹ Di cui rimane traccia, come vedremo, solo in alcune, cosiddette fonti letterarie.

⁸² V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-II d.C.). Una sintesi*, Torino 2009, 101 ss.; C. CORBO, *Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio*, Napoli 2013, 23 ss.; P. KUHLMANN-T. BARNES, *Die Constitutio Antoniniana: der Bürgerrechtserlass von 212*, in B. PFERDEHIRT-M. SCHOLZ (a c. di), *Bürgerrecht und Krise. Die Constitutio Antoniniana 212 n. Chr. und ihre innenpolitischen Folgen*, Mainz 2012, 45-50. Altre osservazioni e ulteriori ragguagli in G. PURPURA, «*Constitutio Antoniniana de civitate (212 d.C.). (P. Giss. 40 I = FIRA I, 88) (p. 215 d.C.)*», in ID. (a c. di), *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani (FIRA). Studi preparatori. I. Leges*, Torino 2013, 695-715 part. Vd., da ultimo, A.Z. BRYEN, *Reading the Citizenship Papyrus (P. Giss. 40)*, in C. ANDO (a c. di), *Citizenship and Empire in Europe 200-1900. The Antonine Constitution after 1800 years*, Stuttgart 2016, 29-44, in part. 34 s.; C. MOATTI, *The Notion of Res publica in the Age of Caracalla*, *ibid.*, 63-98, in part. 89-93.

⁸³ *Infra*, p. 89.

⁸⁴ Nel ripercorrere queste vicende, riprendo e sviluppo considerazioni formulate, almeno in parte, in V. MAROTTA, *I diritti degli stranieri*, in A. GIARDINA-F. PESANDO (a c. di), *Roma caput mundi. Una città tra dominio e integrazione*, Milano 2012, 202 s.

⁸⁵ F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei*, Napoli 1980, 211 ss.; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana cit.*, 63.

⁸⁶ Ma la questione è oggetto di dibattito: vd., da ultimo, S. BARBATI, *Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi*, in *RDR* 12 (2012) in part. 40 e nt. 276.

prole la cittadinanza del genitore straniero (ossia lo *status <peregrini>*⁸⁷ *parentis*). Questo senatoconsulto, pur non modificando la *lex*, stabilì, però, che fossero considerati legittimi i figli nati dall'unione d'una cittadina romana con uno straniero.

Adriano e il senato non abrogarono la norma della *lex Minicia* (che contrastava con la «regola del diritto delle genti», per la quale, invece, il nato avrebbe dovuto seguire, in casi come questi, la condizione della madre *civis Romana*), ma si limitarono a dichiarare la legittimità della prole, attenuando lo spirito punitivo della legge repubblicana. Il fine di questa riforma fu quello di salvaguardare la famiglia che lo straniero avesse inteso costituire unendosi a una Romana. In tal modo il principe, qualificando il figlio del *peregrinus* «*iustus patris filius*»⁸⁸, pose consapevolmente una norma sovra-nazionale⁸⁹, che incideva, allo stesso tempo, sull'ordine giuridico romano e su quello delle altre comunità dell'Impero.

Tuttavia, se vogliamo individuare l'autentico intento politico di Adriano, la mera disamina dei contenuti normativi di questo senatoconsulto non basta. Occorre anche confrontarsi con le peculiari condizioni sociali delle province dell'Oriente romano, ove la prevalente eredità dell'ellenismo aveva decisamente sbarrato la strada, a differenza di quel che accadde nelle regioni occidentali, alla diffusione del *ius Latii*.

Di conseguenza, nell'Oriente grecofono, esclusa generalmente l'applicabilità di questo istituto che aveva invece accelerato la romanizzazione di molte *provinciae* occidentali⁹⁰, i neocittadini (quasi sempre aristocratici locali) non avrebbero

⁸⁷ In Gai. *Inst.* 1.78 gli editori dei *FIRA*² [II *Auctores*, p. 24] integrano proprio così. Ma è altrettanto verosimile anche la congettura <*deterioris*>: cfr. *Tit. Ulp.* 5.8; vd. M. AVENARIUS, *Der pseudo-ulpianische liber singularis regularum. Entstehung, Eigenart und Überlieferung einer hochklassischen Juristenschrift. Analyse, Neuedition und deutsche Übersetzung*, Göttingen 2005, 245 s. part.

⁸⁸ Gai. *Inst.* 1.77.

⁸⁹ F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei* cit., 212.

⁹⁰ In verità quest'ultimo, in special modo nella Narbonense e nella penisola iberica (ma, nel tempo, anche nella *Gallia Chomata*, nelle Germanie e nelle regioni danubiane), accelerò, già dagli ultimi decenni del I secolo d.C., il contestuale diffondersi della *civitas Romana*. L'esercizio d'una magistratura (*Latium minus*) e, al più tardi fra Traiano e Adriano, il semplice ingresso nella *curia* municipale d'una città dotata di *Latium maius* (Gai. *Inst.* 1.95-96) comportavano la naturalizzazione del notabile, dei suoi genitori, della moglie, dei figli e dei nipoti. Il diritto latino determinava, fin dalla prima generazione, il formarsi d'un nucleo di cittadini romani, coincidente fondamentalmente con l'*élite* locale della comunità. Al tempo d'Adriano, nelle province dell'Occidente, i gruppi egemoni, tra i quali si reclutavano i magistrati cittadini, erano stati integrati in gran parte nei quadri della *civitas*. Il resto della popolazione, almeno nelle regioni più vicine, per cultura e abitudini, all'Italia, aveva ottenuto il *ius Latii*, che permetteva di stabilire unioni matrimoniali legittime con i *Romani*. Un Romano che sposava una Latina generava cittadini romani sui quali era titolare della *patria potestas*. In questo specifico contesto, e solo in minima parte per effetto degli interventi adrianei, i membri delle *élites* locali dell'Occidente potevano facilmente procurarsi una discendenza legittima: D. KREMER, *Ius Latium. Le concept de droit latin sous la République et l'Empire*, Paris 2006, 116 e nt. 22; S.

potuto unirsi in matrimonio con altri *politai*, perché tra nuovi Romani o nuove Romane e i loro concittadini, per esempio, d'Efeso, Smirne o Sardi non era prevista una comune disciplina matrimoniale conforme al diritto. Quale sarebbe stata, allora, la condizione dei figli dei neo-romani generati in unioni con cittadini locali? Proprio perché entrambi i coniugi avevano la cittadinanza della medesima *pólis*, avrebbero potuto generare figli legittimi per il diritto greco locale⁹¹. Ciò non di meno, alla luce dei principi dell'ordine giuridico romano, questi ultimi sarebbero stati annoverati tra gli illegittimi⁹². Esclusivamente in tale contesto si comprende il decisivo rilievo politico e sociale di questo *senatusconsultum* adrianeo, in forza del quale sarebbe stato considerato «figlio legittimo del padre» anche chi fosse nato dal matrimonio d'un *peregrinus*, privo di *conubium*, con una *Romana*.

Ma se cittadino romano era il marito, i problemi si complicavano ancor di più. Ogni matrimonio d'un nuovo *civis* con una concittadina locale avrebbe violato una regola fondamentale del diritto romano: di conseguenza i figli nati da tale unione sarebbero stati considerati illegittimi (*vulgo concepti*), nonché *peregrini*. Questi fanciulli non avrebbero potuto essere neppure adottati, perché a un Romano era interdetto prender per figlio un non Romano⁹³, né avrebbero potuto essere onorati con

DEMOUGIN, *Citoyennetés multiples en Occident?*, in A. HELLER-A.V. PONT (a c. di), *Patrie d'origine et patries électives: les citoyennetés multiples dans le monde grec d'époque romaine*, Bordeaux 2012, 99-109.

⁹¹ Ma ciò dipendeva, probabilmente, dal contenuto normativo d'ogni *lex provinciae*: ciascuna di esse avrebbe potuto, per esempio, proibire unioni matrimoniali tra *politai* di differenti città, anche quando i loro *nómoi* ancestrali non le vietassero. Pertanto, pur cercando di celarlo, il potere romano, ben prima della *constitutio Antoniniana*, già interferiva costantemente con gli ordinamenti locali. È il momento della conquista romana a separare, nella prospettiva degli 'intellettuali' greci, da Elio Aristide a Menander Rhetor, il passato dal presente, il tempo della gloria dei Greci dal nuovo ordine imperiale (V. MAROTTA, *La cittadinanza* cit., 135 s., ove altri ragguagli). A ben vedere, anche in Theodoretus *Graecarum affectionum curatio* 9.7, 9.8, 9.13, 9.14, 9.17, 9.71, 9.72, si guarda (9.7), più che all'estensione della *civitas* (alla quale non si fa neppure un cenno), alla dominazione romana sul mondo. Anzi, pur sempre in Teododoro (9.14), si spiega anche che l'impiego delle leggi romane e, in particolare, di quelle che regolano i rapporti patrimoniali tra privati, dipende in primo luogo da una libera scelta dei dominati («molti che hanno ricevuto le briglie della servitù, ma non tollerano di vivere secondo le loro leggi [...]»). Un primo quadro bibliografico nel recente volume di C. CORBO, *Constitutio Antoniniana* cit., 130 ss.

⁹² E. VOLTERRA, *Sulla condizione dei figli dei peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, ora in ID., *Scritti giuridici*, con una nota di M. TALAMANCA. II. *Famiglia e Successioni*, Napoli 1991, 246 s.

⁹³ La *lex Claudia de sociis* del 177 a.C., che annullò le manumissioni *ciuitatis mutandae causa* di figli di cittadini di comunità latine e italiche, trasferiti fiduciariamente sotto la potestà di cittadini romani e da costoro manomessi, dimostra che questo principio è sicuramente antico: Liv. 41.8.9: vd. C. RUSSO RUGGERI, *La datio in adoptionem* I cit., 86 ss. Eppure, secondo Massurio Sabino (ma era un punto di *ius controversum*: cfr. la contraria opinione di Catone (BREMER I., 21 s.) riferita in Iust. *Inst.* 1.11.12 [Theoph. *Paraph.* 1.11.12]) ma cfr. C. 7.6.1, perfino uno schiavo avrebbe potuto essere dato in adozione dal *dominus* tramite il pretore: Gell. *N.A.* 5.19.13 (BREMER II.1, 463 s.) ma vd. anche Gell. *N.A.* 5.19.14. Cfr. B. ALBANESE, *Le per-*

un legato (o, dopo Vespasiano⁹⁴, anche con un fedecommesso), perché un cittadino poteva disporre solo in favore d'un concittadino. Questa disciplina produceva, nelle province grecofone, drammatiche conseguenze sociali. Antonino Pio, volendo adolcire la condizione dei figli rimasti *peregrini* mentre i loro padri erano divenuti cittadini romani, assunse le proprie decisioni, guardando in primo luogo (per quanto emerge dal testo) alle province e alle *póleis* di lingua greca:

Pausanias *Descriptio Graeciae* 8.43.5 ὁ δὲ βασιλεὺς ὑπελίπετο οὗτος καὶ ἄλλο τοιόνδε ἐς μνήμην. Ὅσοις τῶν ὑπηκόων πολίταις ὑπῆρχεν εἶναι Ῥωμαίων, οἱ δὲ παῖδες ἐτέλουν σφίσιν ἐς τὸ Ἑλληνικόν, τούτοις ἐλείπετο ἢ κατανεῖμαι τὰ χρήματα ἐς οὐ προσήκοντας ἢ ἐπαυξῆσαι τὸν βασιλέως πλοῦτον κατὰ νόμον δὴ τινα· Ἄντωνίνος δὲ ἐφῆκε καὶ τούτοις δίδοναι σφᾶς παισὶ τὸν κληρὸν, {ὁ} προτιμήσας φανῆναι φιλόανθρωπος ἢ ὠφέλιμος ἐς χρήματα φυλάξει νόμον⁹⁵.

sonne nel diritto privato romano cit., 38, 56 e C. RUSSO RUGGERI, *u.o.c.*, 58, con altri riferimenti alle fonti, 203 s.

⁹⁴ In ogni caso prima d'Adriano: Gai. *Inst.* 2.285; *Gnōmōn Idiologi*, 18: τὰ\ς/ κατὰ πίστιν γεινομένας κληρονομίας ὑπὸ Ἑλλήνων \εἰς/ [[ὑπὸ]] Ῥω-μαίους ἢ ὑπὸ Ῥωμαίων \εἰς/ Ἑλληνας ὁ θεὸς Οὐεσπασιανὸς [ἀ]νέλαβεν, | οἱ μέντοι τὰς πίστεις ἐξομολογησάμενοι τὸ ἥμισυ εἰλήφασιν. «Le eredità fedecommissarie, lasciate sia da Greci a Romani, sia da Romani a Greci, il divo Vespasiano confiscò; tuttavia coloro che denunciavano tali fedecommissari ricevettero la metà». L'ultima parte di *Gnōmōn Idiologi* § 18 pone qualche problema, ma non rilevante ai fini della nostra discussione. Si deve presumere che, ove fossero gli stessi onorati a deferire il proprio nome, essi ricevevano metà del lascito. Cfr. *Gnōmōn Idiologi* § 27 (ὅσα Ῥωμαῖος ἐξηκονταετῆς ἄτεκνος ἀγύνας ὧν κληρονο-μεί, ἀναλαμβάνεται. ἐὰν δὲ ἔχη γυναῖκα τέκνα δὲ μὴ καὶ ἑαυ-τὸν προσανγείλη, τὸ ἥμισυ αὐτῷ συνχωρεῖται «quando un Romano sessagenario, che non abbia né moglie né figli, eredita, viene confiscato. Ma se ha moglie e non ha figli ed egli stesso deferisce, gli viene concessa la metà») e Paul. 7 *ad l. Iul. et Pap.* D. 49.14.13pr.-1.

⁹⁵ «Ma questo imperatore lasciò anche un altro provvedimento degno di ricordo. Secondo una regola del diritto, coloro che, fra i sudditi dei Romani, avevano ottenuto la cittadinanza romana, mentre i loro figli continuavano ad appartenere alla Grecità (*τὸ Ἑλληνικόν*), non potevano fare altro che assegnare i loro beni a estranei oppure incrementare le ricchezze dell'imperatore. Antonino permise anche a costoro di lasciare la loro eredità ai figli, preferendo mostrarsi benevolo nei confronti degli altri piuttosto che conservare una regola del diritto utile alle sue sostanze». Cfr. anche con H.A. *Ant. Pii* 8.5 (*infra*, p. 97): vd. C. HABICHT, *Pausanias' Guide to Ancient Greece*, Berkeley-Los Angeles-London 1998², 124; s'allinea alle conclusioni di Chr. Habicht il commento di M. MOGGI-M. OSANNA in Pausania, *Guida della Grecia. Libro VIII. L'Arcadia*, Milano 2003, 493. K.P. MÜLLER-EISELT, «*Divus Pius constituit*». *Kaiserliches Erbrecht*, Berlin 1982, non prende in esame questa testimonianza. Vd., inoltre, D. JOHNSTON, *The Roman Law of Trusts*, Oxford 1988, 39, per il quale, se ho ben compreso, Antonino Pio avrebbe revocato la regola introdotta, a suo giudizio, da un'oratio divi Hadriani (Gai. *Inst.* 2.285), che vietava a un *peregrinus* di ricevere un fedecommesso da un cittadino romano; ma è preferibile la congettura di D. CHERRY, *The Minician Law: Marriage and the Roman Citizenship*, in *Phoenix* 44 (1990) 259-260, il quale, seguendo P.E. CORBETT, *The Roman Law of Marriage*, Oxford 1930, 101 e nt. 4, ritiene che tale provvedimento riguardasse esclusivamente i non Romani figli di un padre romano o, addirittura, soltanto i figli di unioni miste dell'Arcadia. Fanno

Questo brano non solo conferma che l'acquisto della cittadinanza, da parte del genitore, non muta la condizione giuridica dei figli già nati o già concepiti, ma chiarisce, al contempo, che questi ultimi perdevano ogni diritto sui beni paterni: difatti, occorre aggiungere, il rapporto successorio fra cittadino romano e *peregrinus* appariva, *iure civili*, inconcepibile⁹⁶.

Per definire soluzioni normative conformi, anche in questo campo, alle esigenze dei tempi, era necessario rivolgersi al *ius honorarium*. Il provvedimento riferito dal periegeta presenta qualche punto di contatto con l'*epistula* di Adriano a Q. Ramnius Martialis *praefectus Aegypti* nel 119⁹⁷. Il principe concesse ai figli dei soldati e dei veterani, nati durante il servizio militare dei genitori, la *bonorum possessio unde cognati*. Benché ogni diritto di successione fosse negato ai figli concepiti⁹⁸ durante il servizio militare dei loro padri e, allo stesso tempo, tale regola non apparisse troppo dura, perché in tal modo questi ultimi «avevano agito contro la *disciplina militaris* (στρωτικὴ διδασχὴ)»⁹⁹, Adriano volle interpretare «in

menzione di questo testo V. SCIALOJA, *Diritto ereditario romano. Concetti fondamentali*, Roma 1934, 201 ed E. VOLTERRA, *Sulla condizione dei figli dei peregrini cui veniva concessa la cittadinanza romana*, in *Scritti giuridici*, con una nota di M. TALAMANCA. II. *Famiglia e successioni*, Napoli 1991, 250.

⁹⁶ Cfr. anche Gai. *Inst.* 1.131: vd. P. BONFANTE, *Corso di diritto romano. VI. Le successioni. Parte generale*, Milano 1974², 355 ss. In effetti, però, a tal proposito si deve osservare che questo stesso testo di Pausania dimostra come fosse possibile – evidentemente sul piano del *ius honorarium* – garantire le aspettative successorie del figlio, restato nella sua condizione di *peregrinus*, di un nuovo *civis*. Questi, oltre all'*interdictum quorum bonorum*, dopo la redazione giuliana dell'editto avrebbe potuto esperire, probabilmente, anche la *formula qua is qui ex edicto bonorum possessionem petit in rem (o in personam) agit*. Nel *iudicium* si sarebbe dovuto inserire, evidentemente, assieme alla *fictio heredis*, anche quella *civitatis*. Sulla *fictio heredis* vd. E. BIANCHI, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano* cit., 266 ss.; F. MERCOGLIANO, «*Actiones ficticiae*». *Tipologia e datazione*, Napoli 2001, 3-8. Per la *fictio civitatis*, vd., *infra*, nt. 110.

⁹⁷ *B.G.U.* I, 140 = *FIRA*², *Leges* no. 78, pp. 428 ss. Lettera pubblicata ad Alessandria il 4 agosto: vd. N. LEWIS, *The Prefects of Egypt in A.D. 119*, in *AJPh* 76 (1955) 63 ss. Vd., da ultimo, F. CASTAGNINO, *Una breve nota sull'epistula di Adriano a Q. Ramnius Martialis*, in *RDR* 15 (2015) 1-9, ove altra lett.

⁹⁸ Ma riconosciuti mediante specifiche *testationes*. Secondo A. BERGER, *Miscellanea papyrologica: ἀναλαμβάνεσθαι in the Epistula Hadriani, BGU I, 140*, in *JJP* 1 (1946) 28-33; seguito da A.A. ALY, *The Romans Veterans in Egypt*, Michigan 1949, 233-34, ἀναλαμβάνεσθαι, alla l. 23, significherebbe nato (concepito), senza alcun riferimento, perciò, al rito del *tollere liberos*. Comunque, nelle ll. 11-12, il verbo è chiaramente ἀναπέω: pertanto si potrebbe rendere il verbo ἀνείλαντο con “hanno riconosciuto” o “hanno certificato la nascita”. Forse la certificazione avveniva mediante la forma prescritta delle *testationes liberorum*, che potevano essere prodotte dai figli per accettare i beni dei loro padri morti intestati. Sul punto vd. S. E. PHANG, *The Marriage of Roman Soldiers (13 B.C.-A.D. 235). Law and Family in Imperial Army*, Leiden-Boston-Köln 2001, 40.

⁹⁹ Sul tema, recentemente, S.E. PHANG, *Roman Military Service. Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate*, Cambridge 2008, 289. Secondo E. VOLTERRA, *Sulla*

modo più umano» le decisioni assunte con maggior severità dai suoi predecessori. I figli concepiti durante il servizio, sebbene non fossero *nómimoi klēronómoi*, avrebbero potuto reclamare, qualora i loro genitori fossero morti intestati¹⁰⁰, la *bonorum possessio* dei beni ereditari in forza della stessa clausola editale che la concedeva ai *cognati*¹⁰¹.

Secondo il Volterra la disposizione imperiale si spiega solo se si presuppone che il beneficio sia stato elargito a figli cittadini romani di soldati o veterani anch'essi *cives*. A suo giudizio apparirebbe altrimenti inconcepibile il ricorso alla *bonorum possessio unde cognati*, perché quest'ultima, non si concedeva su beni lasciati da uno straniero, né a favore di quanti non fossero cittadini¹⁰². Questi fi-

condizione dei figli dei peregrini cit., 255, questa frase non conterrebbe affatto il divieto di compiere matrimonio, la nullità del medesimo o l'incapacità matrimoniale da parte dei militari. Non condivido queste conclusioni: vd., *infra*, nt. 104.

¹⁰⁰ È ovvio che il dispositivo congegnato implicitamente dal *princeps* avesse luogo solo se il *miles* o il veterano non avesse disposto altrimenti mediante *testamentum*.

¹⁰¹ *B.G.U.* I, 140 = *FIRA*², *Leges* no. 78 Ἐπί[σ]ταμαι, Ῥάμμιέ μου, τ[ο]ύτους, ο[ὐ]ς οἱ ἢ γονεῖς αὐτῶν τῶ τῆς στρατείας ἀνεί-λα[ν]το χρόνῳ, τὴν πρὸς τὰ πατρικὰ ἢ [ὑπάρ]χοντα πρόσσοδον κεκαλῦσθαι, ἢ καὶ τ[ο]ῦτο οὐκ ἐδόκει σκληρὸν εἶ[ν]αι ἢ [τὸ ἐν]αντίον αὐτῶν τῆς στρατιω[τι]κῆ[ς] ἢ [διδα]χῆς πεποιηκότων. ἦδιστα δὲ ἢ αὐτὸς προίεμαι τὰς ἀφορμὰς δι' ὧν ἢ τὸ αὐστηρότερον ὑπὸ τῶν πρὸ ἐμοῦ ἢ Αὐτοκρατόρων σταθὲν φιλανθρωπὸ-τεροῦν ἐρμηνεύω. ὄνπερ τοιγαροῦν ἢ τ[ρόπ]ον οὐκ εἰσὶν νόμιμοι κληρο-ἢ [νό]μοι τῶν ἑαυτῶν πατέρων οἱ τῶ ἢ [τῆς] στρατε[ί]ας χρόνῳ ἀναλη[η]μφθέν-τες, ὅμως κατ[ο]χῆ[ν] ὑ[π]α[ρ]χόντων ἐξ ἐκείνου τοῦ μέ[ρ]ους τοῦ διατάγμα-τος, οὐ καὶ τοῖς πρὸς [γ]ένους συγγενέσι ἢ δίδοται, αἰτεῖσθαι δύνασθαι καὶ αὐτοὺς ἢ κρίνω. ταύτην μου τὴν δωρεάν ἢ καὶ τοῖς στρατιώταις ἐμοῦ καὶ τοῖς οὐε-ἢ τ[ρα]νοῖς εὐγνωστόν σε ποιῆσαι δεῖ-ἢ σει, οὐχ ἔνεκα τοῦ δοκεῖν με αὐτοῖς ἢ ἐνλογεῖν, ἀλλὰ ἢ ἵνα αὐτῶν χροῶνται, ἢ ἐὰν ἀγνοῶσι. «Mio Ramnio, so che ai figli nati ai soldati durante il servizio militare è negato l'accesso ai beni paterni e ciò non sembra che sia una misura dura, poiché quelli hanno trasgredita la disciplina militare. Ma io con gran piacere colgo l'occasione per interpretare in modo più umano le disposizioni dei principi miei predecessori. Non essendo dunque quei figli eredi legittimi del loro padre, ordino che a essi sia permesso reclamare la *bonorum possessio* dei beni ereditari in virtù di questa parte dell'editto ove questo possesso è dato anche ai parenti di sangue (*bonorum possessio unde cognati*). Questo mio beneficio tu farai conoscere ai miei soldati veterani, non perché mi paia di aver concesso loro gran cosa, ma affinché se ne servano, se lo ignorano».

¹⁰² L'asserzione del Volterra viene smentita, se la si volesse assumere nel suo senso più ampio, proprio dal passo di Pausania adesso citato (*supra*, p. 89). Occorre, però, riconoscere che in Egitto, alla luce dei principi che emergono dallo *Gnōmōn Idiologi*, un testatore non avrebbe potuto lasciare alcunché, in quanto erede, legatario o fedecommessario, a chiunque – fosse stato pure il proprio figlio – non appartenesse al suo medesimo γένος, vale a dire non fosse titolare anche del medesimo *status civitatis*: § 35 τοὺς στρατευομένους καὶ ἀδιαθέτους τελευτῶντας ἐξὸν τέκνοι[ς] ἢ καὶ συγγενέσι κληρονομεῖν, ὅταν τοῦ αὐτοῦ γένους ᾧσι οἱ μετερχ[όμε]νοι. «ai soldati che muoiono anche se non abbiano fatto testamento è lecito far succedere i figli e i congiunti, purché i successori siano dello stesso γένος». Vd. anche § 45 ἐὰν ἀπὸς Αἰγυπτίαν γαμ[ῆ] καὶ τελευτήσῃ ἀτ[ε]ικνος, ὁ φύσικος τὰ ἢ ἐπίκτητα αὐτοῦ ἀναλαμ[βά]νῃ, ἐὰν δὲ τέκνα ἔχῃ, τὸ δῖμοιον ἢ ἀναλαμ[βά]νῃ. ἐὰν δὲ ἦν [πρ]οτετεκνω<κῶ>ς ἐξ ἀστῆς καὶ ἔχῃ τέκνα γ ἢ ἢ καὶ πλείονα, τούτοις χ[ω]ρεῖ καὶ τὰ ἐπίκτητα,

gli, inoltre, non andrebbero annoverati – conclude il Volterra – tra i *vulgo quaesiti*: lo dimostrerebbe il fatto che hanno un padre certo, alla cui successione sono ammessi senza ulteriori formalità¹⁰³. L'imperatore si limiterebbe a ricordare che non vanno inclusi tra gli eredi legittimi (*nómimoi klēronómoi*). Concepiti durante il lungo periodo di servizio, essi erano, alla nascita, *peregrini* figli di *peregrini*¹⁰⁴.

ἐὰν δὲ δύο <τὸ> τέταρτον ἢ τὸ πέμπτον, ἐὰν δὲ ἓν [τὸ] ἡμῖς «se un cittadino sposi una Egizia e muoia senza figli, il fisco incamera i beni da lui acquisiti dopo; qualora abbia figli, confisca due terzi. Se aveva generato figli da una cittadina ed abbia tre o più figli, vanno a costoro anche i beni acquisiti; se ne ha due, va un quarto ovvero un quinto; se ne ha uno, la metà»; § 54 θυγατρὶ μι[ι]σσηκίου Ῥωμαία γεν[ομ]ένη Οὔρσος οὐκ [ἐπέτρε]ψε ἢ κληρον[ομ]ῆσαι τὴν μητέρα Αἰγ[υπ]τίαν οὔσαν «alla figlia di un veterano, divenuta Romana, Ursus non permise di ereditare da sua madre, che era Egizia». Per γένος come equivalente, nella lingua dello *Gnōmōn Idiologi*, di *status civitatis*, cfr. § 39 Ῥωμαίου ἢ Ῥωμαίας κατ' ἄγνοιαν συνελθόντων [ἢ ἀστοῖς] Αἰγυπτίους ἢ τὰ τέκνα <τῶ> ἦττονι γένει ἀκολουθεῖ «se un Romano o una Romana si uniscono per ignoranza con cittadini o con Egizi, i figli seguono la condizione peggiore»; § 46 Ῥωμαίους καὶ ἀστοῖς κατ' ἄγνοιαν Αἰγυπτίαις συνελθοῦσι συνεχῶ-ἰρήθη μετὰ τοῦ ἀνευθύν[ου]ς εἶναι καὶ τ[ὰ] τέκνα τῶ πατρικῶ γένει ἀκολουθεῖ «ai Romani e ai cittadini, che per errore si fossero uniti con Egizi, fu concesso di essere esenti da responsabilità e i figli seguono la condizione paterna»; § 57 Παραιτων[ί]ων τῶν συνερχομένων [ω]ν γυναίξιν ἄλλοφύλοις ἢ ἢ Αἰγυπτία[ις] τὰ τέκνα τῶ ἦττονι [γέ]νε[ι] ἀκολουθε[ῖ] «dei Paretonii, che si uniscono con donne straniere o con Egizie, i figli seguono la condizione peggiore».

¹⁰³ Uno *status quaestionis* in S.E. PHANG, *The Marriage* cit., 38 ss., con altra bibl.

¹⁰⁴ Proprio perché, secondo il Volterra, nati in un “*matrimonium iuris peregrini*”. La possibilità in specie per i *militēs* delle unità ausiliarie, durante il periodo di servizio, di unirsi in un “*matrimonium iuris peregrini*” (locuzione che, invero, non ricorre nelle fonti, ma che si può, invece, comparare con la frase di differente significato, riportata da alcuni *diplomata*, *peregrini iuris feminas in matrimonio suo iunxerint*) è sostenuta con estrema decisione da E. VOLTERRA, *L'acquisto della cittadinanza romana e il matrimonio del peregrino*, ora in Id., *Scritti giuridici*, con una nota di M. TALAMANCA. II. *Famiglia e Successioni*, Napoli 1991, 269 ss., per il quale le *uxores*, di cui per esempio parlano i *diplomata* militari, erano mogli legittime. Altrimenti, a suo avviso, bisognerebbe ammettere – il che, oltretutto, apparirebbe assurdo – che i soldati, considerati non *coelibes* al momento del conseguimento della cittadinanza, fossero privati, in confronto agli altri, di un così importante privilegio. Inoltre – continua il Volterra – sarebbe cosa ancor più inverosimile che tale concubinato si trasformasse *ipso iure*, in séguito a una concessione imperiale di cittadinanza, in un matrimonio, senza una manifestazione di volontà da parte dell'uomo e della donna. A me sembra che questi argomenti non siano risolutivi. Non si può trarre dall'esame del formulario, attestato dai *diplomata*, alcuna informazione sul procedimento seguito per individuare la donna cui concedere il *ius conubii*. In altre parole poteva essere lo stesso *miles*, una volta ottenuta l'*honestā missio*, a indicare, in pieno accordo con la *uxor*, il nome di quest'ultima al comandante dell'unità militare, che doveva presiedere a queste operazioni. Caduta tale obiezione, viene meno anche la seconda, perché si può senz'altro immaginare che il *miles*-veterano e la sua *uxor* adesso manifestassero compiutamente, dopo tanti anni di convivenza, la loro volontà di unirsi, una volta ottenutone il diritto, in un autentico matrimonio. Il Volterra sottolinea, infine, che, nei diplomi emanati per i soldati romani aventi cittadinanza romana prima della *missio*, non è prevista l'attribuzione della *civitas* ai figli nati prima del congedo, mentre il *conubium* è concesso solo alle donne che condurranno in moglie una volta divenuti veterani. Tutto ciò si spiegherebbe, a suo avviso, col fatto che le concessioni

imperiali non avrebbero tenuto conto di semplici rapporti di concubinato e che i *cives Romani* avrebbero, per l'appunto, potuto intrattenere, in assenza di *conubium*, soltanto una relazione di tale natura con donne *peregrinae*. Al contrario, i *milites* stranieri, arruolati negli *auxilia*, avrebbero potuto unirsi, in forza delle norme di uno specifico ordinamento non romano, in un "*matrimonium iuris peregrini*". In effetti, a partire dal 73 d.C., sono stati confezionati diplomi, per i soldati delle coorti pretorie, nei quali si constata la presenza del seguente formulario: *ius tribui conubii dumtaxat cum singulis et primis uxoribus, ut, etiamsi peregrini iuris feminas in matrimonio suo iunxerint, proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos*. Riproposto identico in molti documenti, tra il I secolo e la fine del III (vd., per esempio, *CIL* 3, suppl. 3, no. 84), esso presenta, così mi pare, una *factio* in forza della quale i figli dei pretoriani nati durante il servizio, dall'unione con donne *peregrinae*, ottenevano la cittadinanza romana al momento del congedo del padre, ed erano anche sottoposti alla di lui *patria potestas* al pari di quelli nati dopo l'*honesta missio*: sul punto vd. E. VOLTERRA, *Un'osservazione in tema di tollere liberos* cit., 217 ss., per il quale l'acquisto della cittadinanza dei figli del veterano e della *patria potestas* su di loro riguarderebbe esclusivamente i nati dopo il congedo. Ma io seguirei G.I. LUZZATTO, *Nota minima sul diploma militare del 306 rilasciato ad un pretoriano di origine italiana*, (1959) ora in *Scritti minori epigrafici e papirologici*, a c. di R. BONINI, Bologna 1984, 397 ss., 406 s. e, soprattutto, J.B. CAMPBELL, *The Emperor and the Roman Army*, Oxford 1984, 439 ss. 442 part. A loro avviso la finzione in esame, in base al confronto con Gai. *Inst.* 1.57, contemplerebbe anche i nati prima della *honesta missio*. *Contra*, rispetto al Campbell, S.E. PHANG, *The Marriage* cit., 313 ss., che, in questo caso, si colloca sostanzialmente sulle stesse posizioni del Volterra. A mio giudizio la vera spiegazione del peculiare dispositivo dei diplomi, che non prevedono l'attribuzione della *civitas* ai figli nati prima del congedo, risiede altrove. Mi sembra molto probabile che i figli di legionari e di donne straniere fossero considerati illegittimi, non tanto o non solo per assenza di *conubium*, quanto, piuttosto, per effetto della violazione delle regole imposte dalla *disciplina militaris*. Il *conubium*, di solito, era senza dubbio carente, dal momento che i soldati delle legioni, a differenza delle loro donne, erano *cives Romani*. Ma se legionario e donna fossero stati *politai* della stessa città, Alessandria, per esempio, il *miles* avrebbe potuto unirsi in un *matrimonium* con *iuris peregrini feminae*? In età adrianea (*M.Chr.* I 372 = *FIRA*² III 19) un soldato, al contempo romano e alessandrino, fu sorpreso di scoprire che, sebbene egli e sua moglie avessero entrambi lo *status* di membri del ginnasio (cfr. D. DELIA, *Alexandrian Citizenship during the Roman Principate*, Atlanta 1991, 71 ss.), i suoi figli erano stati espunti dal novero dei cittadini d'Alessandria, non avendo, probabilmente, superato l'ἑἴσκρισις. I figli di questo *miles*, nati durante il servizio, erano considerati illegittimi secondo le regole dell'ordine giuridico romano. In altre parole non si concepiva la possibilità di un matrimonio improntato alle specifiche regole di un qualsiasi diritto straniero (quello d'Alessandria, per esempio), che, allo stesso tempo, nell'ordine giuridico romano, si atteggiasse come mero rapporto di convivenza. L'unione tra questo soldato e la sua compagna (e, mi sembra, lo dimostri, nel suo complesso, *M.Chr.* I 372 = *FIRA*² III 19) non può essere definito, alla luce dei principî seguiti dall'amministrazione imperiale, *matrimonium*. Altrimenti non si comprenderebbe perché i figli di due alessandrini non avrebbero dovuto anch'essi considerarsi tali. Mi sembra evidente che la norma speciale della *disciplina militaris* prevaleva anche su quelle che, in Alessandria, regolavano l'istituto del matrimonio e la trasmissione della cittadinanza con pienezza di diritti. Al di là di queste considerazioni, con le quali si rimane pur sempre sul piano della mera congettura, si deve poi osservare che l'esame complessivo della documentazione papirologica (in particolar modo dei documenti del *Papyrus Cattaowi*: cfr., soprattutto, *Papyrus Cattaowi recto* 5.9) dimostra, senza ombra di dubbio, che il divieto di contrarre matrimonio contemplava, prima della riforma di Settimio Severo del 197 (Herod. 3.8.4), anche i *milites* delle unità ausiliarie: vd. a tal proposito, S.E. PHANG, *The*

Una volta ottenuta la *civitas Romana* per se stessi e per i loro figli, ai *milites* e ai veterani¹⁰⁵, cui l'imperatore si rivolse, non sarebbero stati contestualmente riconosciuti i *iura patriae potestatis*¹⁰⁶. Pertanto, non essendo nati in un *iustum ma-*

Marriage cit., 22-52, 49 ss. part. Anche i *diplomata* dei *classarii* di Miseno e di Ravenna appaiono rilevanti per lo studio del tema adesso trattato. Dopo il 158 il loro formulario mutò significativamente: si concesse la cittadinanza a questi marinai e ai loro figli qualora si potesse dimostrare che le madri avevano vissuto con i veterani in accordo con la *concessa consuetudo*: (M.M. ROXAN [a c. di], *Roman Military Diplomas 1985-1993*, London 1994, III, no. 171) *ipsis fillisque eorum, quos susceperint ex mulieribus quas secum concessa consuetudine vixisse probaverint, ciuitatem Romanam dedit et conubium cum iisdem, quas tunc habuissent cum est ciuitas iis data, aut si qui tunc non habuissent, cum iis quos postea duxissent dumtaxat singuli singulas*. Cosa significa l'espressione *concessa consuetudo*? A mio giudizio non può certo riferirsi a un *matrimonium iustum*. Si allude, molto verosimilmente, a una relazione di concubinato: così S.E. PHANG, *The Marriage* cit., 80 ss. Altra bibl. – ma non ricordano né il volume di S.E. Phang né il contributo di O. BEHREND, *Die Rechtsregelungen der Militärdiplome und das die Soldaten des Prinzipats betreffende Eheverbot*, in W. ECK-H. WOLFF (a c. di), *Heer und Integrationspolitik* cit., 116-166, in part. 150-166 – in F. GALGANO, *Tac. Ann. 3.33.2-4, ovvero di un divieto di matrimonio*, in C. CASCIONE-C. MASI (a c. di), *Fides, Humanitas, Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*, III, Napoli 2007, 1997-2005 (nt. 8) e in P.O. CUNEO BENATTI, *Ricerche sul matrimonio romano in età imperiale (I-V secolo d.C.)*, Roma 2013, 167-170. Non posso accogliere la ricostruzione storica di R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto classico*², Padova 2014, 186 e, in particolare, la sua interpretazione di Cass. Dio 60.24.3. Un quadro in R. FIORI, *La struttura del matrimonio romano*, in *BIDR* 105 (2011) 213. Una ricognizione della letteratura romanistica, soprattutto italiana, in M.V. SANNA, *Matrimonio e altre situazioni matrimoniali nel diritto romano classico*. «*Matrimonium iustum-matrimonium iniustum*», Napoli 2012, 128-132. Cfr. anche R. ALSTONE, *The Military and Politics*, in *The Cambridge History of Greek and Roman Warfare*. Volume II. *Rome from the Late Republic to the Late Empire*, a c. di P. SABINE-H. VAN WEES-M. WHITBY, Cambridge 2007, 193 s., con altri ragguagli, cui *adde* S.E. PHANG, *Roman Military Service* cit., 92 s., 289; J.-P. CORIAT, *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère*. *Volume I* cit., 167 ss., ove ulteriori riferimenti, anche bibliografici.

¹⁰⁵ E. VOLTERRA, *L'acquisto della cittadinanza romana e il matrimonio del peregrino* cit., 273 ss., pensa, in primo luogo, ai veterani delle unità ausiliarie, ma, alla luce delle ipotesi di A. SEGRE, *A proposito dei peregrini che prestavano servizio nelle legioni romane*, in *Aegyptus* 9 (1928) 303 ss., da lui accolte (ma rivelatesi del tutto fallaci: vd. G. FORNI, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano*, Milano-Roma 1953, 103 ss.) non esclude, in linea di principio, che possa trattarsi anche di veterani delle legioni. In effetti la copia, che ci ha restituito l'*epistula* adrianea, fu affissa nei quartieri d'inverno della *III legio Cyrenaica* e della *XXII legio Deiotariana*. Occorre tener presente però – e si può rinviare agli studi di Giovanni Forni e di Attilio Degraffi – che, nelle legioni, la cittadinanza romana, a chi già non l'avesse, era concessa di solito al momento dell'inserimento nei ranghi.

¹⁰⁶ È opportuno segnalare che i figli dei veterani degli *auxilia*, cui, fino al 140 /146 (vd., *infra*, nt. 111), fu concessa la cittadinanza, non erano ascritti alla medesima *tribus* dei loro padri, ma alla *tribus Pollia*: vd. E. VOLTERRA, *Sulla condizione dei figli dei peregrini* cit., 251, ove altri riferimenti; sugli *origo castris* un quadro in Y. LE BOHEC, *Troisième légion Auguste*, Paris 1989, 495-503. In effetti il formulario, riproposto identico in numerosi documenti (per esempio, M.M. ROXAN [a c. di], *Roman Military Diplomas 1978-1984*, London 1985, no. 79 [a. 65]) non concedeva ai padri veterani la *patria potestas* sui figli che ottenevano la cittadinanza al momento della loro *honestas missio*: *ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit et conubium*

trimonium romano, questi ultimi non potevano ritenersi figli legittimi, né esser loro equiparati. Del pari era impossibile ascriverli nella categoria dei *liberi*, perché non erano mai stati, neppure in un momento successivo alla loro nascita, sottoposti a *patria potestas*. Di conseguenza, proprio come i figli adottati da altri¹⁰⁷, anch'essi andavano ricondotti nella categoria dei *cognati*, non potendo l'imperatore attribuire loro un differente diritto¹⁰⁸.

A mio parere se i tre presupposti definiti dal Volterra – 1) cittadinanza romana dei padri 2) e dei figli; 3) esistenza di un precedente “*matrimonium iuris peregrini*” e legittimità della prole – fossero stati tutti contestualmente veri, il beneficio adrianeo avrebbe concesso assai meno rispetto a quanto gli interessati potevano altrimenti già ottenere in base alle regole allora vigenti. A ragion veduta, perciò, i suoi contemporanei lo avrebbero giudicato punitivo ancor prima che superfluo¹⁰⁹. Lo dimostra un confronto con il provvedimento antoniniano riferito da Pausania. Tra i tre presupposti poc'anzi indicati, l'unico a mancare, alla luce del breve resoconto del periegeta, è il secondo, vale a dire la cittadinanza romana del figlio. Di conseguenza, per dar esecuzione al provvedimento imperiale, il magistrato giudicante avrebbe dovuto concedere una *formula* contenente una *fictio civitatis*¹¹⁰.

cum uxoribus, quas tunc habuissent cum est civitas iis data, aut, si qui caelibes essent, cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas. Qui si rinviene la ragione per la quale, a fini successorî, essi, sul piano del *ius honorarium*, erano equiparati agli *emancipati*: cfr. Gai. *Inst.* 3.18-20 e Ulp. <2> *inst.* Coll. 16.7.2 (*infra*, nt. 109).

¹⁰⁷ Volterra richiama, a tal riguardo, Gai. *Inst.* 3.27-31.

¹⁰⁸ Così E. VOLTERRA, *Sulla condizione dei figli dei peregrini* cit., 255-256. Ma questo parallelismo non pare appropriato. In effetti la posizione del figlio del veterano (*infra*, nt. 109) non può essere posta a confronto con quella degli adottati, quanto, piuttosto, con quella degli *emancipati* (anche se la *fictio* – su cui la *bonorum possessio* si fonda – nel primo caso era positiva, nel secondo, invece, senza dubbio negativa). *Emancipati* e figli dei veterani degli *auxilia* erano chiamati alla *bonorum possessio unde legitimi*: al contrario gli adottivi, *qui in adoptiva familia sunt* (Gai. *Inst.* 3.31.), avevano solo la possibilità di ottenere la *bonorum possessio sine tabulis unde cognati*: vd. C. RUSSO RUGGERI, *La datio in adoptionem*. I cit., 442 ss., 447 part.

¹⁰⁹ Ciò emerge in controluce dall'esame di Gai. *Inst.* 3.18-20 (...) *Quo ius quemadmodum strictum fuerit, palam est intellegere.* 19. *Statim enim emancipati liberi nullum ius in hereditatem parentis ex ea lege (XII Tavole) habent, cum desierint sui heredes esse.* 20. *Idem iuris est, si ideo liberi non sint in potestate patris, quia cum eo civitate Romana donati, nec ab imperatore in potestatem redacti fuerint.* Ancor più esplicito Ulp. <2> *inst.* Coll. 16.7.2 *Suis praetor solet emancipatos liberos itemque civitate donatos coniungere data bonorum possessione, ita tamen ut bona si qua propria habent, his qui in potestate manserunt conferant. nam aequissimum putavit neque eos bonis paternis carere per hoc quod non sunt in potestate neque praecipua bona propria habere, cum partem sint ablaturi suis heredibus.* Qui si incontra una *fictio suitatis*. Sul punto ampiamente E. BIANCHI, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano* cit., 272 e nt. 238 e 274 ss. Tutto ciò, in ogni caso, deve tener conto della possibilità che l'identità di regime per gli emancipati e per i *civitate Romana donati* sia stata stabilita solo in un momento successivo all'*epistula* di Adriano a Q. Ramnius Martialis. Quest'ipotesi, tuttavia, mi sembra meno verosimile di quella che le si contrappone, dal momento che le parole *Nam-heredibus*, in Coll. 16.7.2, parrebbero conformarsi meglio allo stile di un intervento normativo del pretore.

¹¹⁰ In vista, probabilmente, della concessione della *bonorum possessio unde cognati* piuttosto

Ma nel caso dell'*epistula* a Q. Ramnius Martialis, così come esso è stato interpretato dal Volterra, di quale circostanza si sarebbe dovuto fingere l'esistenza (o l'inesistenza) per permettere, *iure honorario*, la tutela dei figli dei veterani? Accertata la presenza del primo e del secondo presupposto¹¹¹, è evidentemente quella del terzo – un precedente “*matrimonium iuris peregrini*”¹¹² – che occorre mettere in discussione, ribadendo, piuttosto, la *communis opinio*, secondo la quale ai *militēs* le unioni matrimoniali, da lungo tempo proibite, sarebbero state consentite unicamente a partire dal 197 d.C.¹¹³. Perciò, fin tanto che non intervenne Adriano, fu la condizione di illegittimo¹¹⁴, conseguente alla violazione della *disciplina militaris*, a interdire ai figli dei *militēs* e dei veterani la *bonorum possessio* dell'eredità paterna.

L'enfasi adoperata da Pausania, nel celebrare la filantropia di Antonino Pio, fornisce un indizio ulteriore sui contenuti e sulle motivazioni – largamente diffusi, possiamo presumere, nelle province grecofone d'Europa e d'Asia – della sua de-

sto che della *bonorum possessio unde liberi*. Nel secondo caso la *formula* avrebbe dovuto contenere, assieme alla *fictio heredis e civitatis*, anche una *fictio suitatis*. Sulla *fictio civitatis*, con bibl., vd. E. BIANCHI, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano* cit., 304 ss.; M. GENOVESE, *Gli interventi edittali di Verre in materia di decime sicule*, Milano 1999, 76 ss., ove ampia lett.

¹¹¹ Cittadinanza dei padri e dei figli. Questi presupposti – è ovvio – possono considerarsi tali (ossia certi) per i soli veterani, dal momento che, come è noto, i *militēs* degli *auxilia* ottenevano la cittadinanza soltanto al momento della *honestā missio*, dopo almeno venticinque anni di servizio. In base a un esame complessivo della documentazione si può definire questo quadro d'insieme: a partire dal 54 e fino al 139-(144), il diritto di cittadinanza fu concesso ai *militēs* ausiliari, ai loro figli e ai loro discendenti. La sposa *peregrina* del veterano non diveniva cittadina, conservando il suo originario statuto personale, ma i figli che avesse generato, in forza del diritto di *conubium* concesso al marito veterano, nascevano *cives Romani*. Dopo il 144 (146) i figli degli ausiliari non ricevettero più, come un tempo, la *civitas* romana, ma i veterani di queste unità conservarono il *ius conubii* con la *uxor* attuale o con colei che per prima, dopo la *missio*, fosse stata tale. A un primo sguardo il deteriorarsi della condizione giuridica dei veterani degli *auxilia* sembrerebbe inspiegabile. È probabile che il beneficio del *ius civitatis*, concesso un tempo, in coincidenza con l'*honestā missio*, ai figli e ai discendenti degli *auxiliares*, sia stato revocato per equiparare la condizione dei *militēs peregrini* a quella dei *cives Romani* che in numero sempre maggiore servivano in tali unità. Questa misura corrisponde, probabilmente, anche all'esigenza di indurre i figli dei veterani, non più beneficiati con il diritto di cittadinanza, a percorrere, per ottenerlo, la stessa carriera dei propri padri, assicurando così alle formazioni militari ausiliarie un costante subentrare di reclute: vd. M.M. ROXAN, *Observations on the Reasons for Changes in Formula in Diplomas circa AD 140*, in W. ECK-H. WOLFF (a c. di), *Heer und Integrationspolitik* cit., 265-292; un quadro sintetico in V. MAROTTA, *La cittadinanza romana* cit., 70, ove altri ragguagli.

¹¹² Ma – alla luce delle fonti e, in particolare, dei *diplomata* dei veterani delle coorti pretorie, degli *auxilia* e della *classis* – si dovrebbe tutt'al più parlare di un *matrimonium* con *feminae peregrini iuris*.

¹¹³ Herod. 3.8.4: vd., *supra*, nt. 104: vd. J.-P. CORIAT, *Les constitutions des Sévères* cit., 167-169.

¹¹⁴ L'illegittimità dei figli dei soldati chiaramente si evince da *P. Catt.* 3, ll. 11-22: cfr., in particolare, l. 23: δὲ πατέρα αὐτῶν ποιεῖν οὐ δόνομαί. Vd. anche, *supra*, nt. 104.

cisione. Il periegeta riproduce – così credo – le parole stesse del principe, la cui eco risuona forse anche in una pagina della *Historia Augusta* ¹¹⁵:

Ant. Pii 8.5 hereditates eorum, qui filios habebant, repudiavit.

Antonino Pio, rileva Pausania a tal riguardo ¹¹⁶, volle mostrarsi benevolo nei confronti degli altri piuttosto che conservare una regola del diritto utile alle sue sostanze. Un provvedimento di così ampia portata – che di fatto equiparava ¹¹⁷, nella trasmissione dei loro beni, famiglie romane e famiglie solo in parte romane, incidendo significativamente sulle future strategie demografiche e matrimoniali dei gruppi aristocratici delle *póleis* dell'Oriente greco prima dell'emanazione della *constitutio Antoniniana* – è stato formulato, adoperando un meccanismo di produzione normativa saldamente impiantato nell'organismo del *ius honorarium*, attraverso una o più epistole rivolte ai titolari del potere giurisdizionale, chiamati a dar attuazione, sul piano processuale, al principio giuridico fissato dall'imperatore e dalla sua cancelleria.

Alle frontiere dell'editto riforme, che a noi appaiono radicali, sono senz'altro

¹¹⁵ Così D. JOHNSTON, *The Roman Law of Trusts* cit., 39 e nt. 55; Ch. HABICHT, *Pausanias' Guide* cit., 124; un'interpretazione, altrettanto plausibile, ma che non condivido, in K.P. MÜLLER-EISELT, «*Divus Pius constituit*» cit., 288 s. e in J.-P. CALLU, *Histoire Auguste. Tome I, 1^{re} Partie. Introduction générale. Vies d'Hadrien, Aelius, Antonin*, Paris 1992, 158, ove altri riferimenti.

¹¹⁶ Vd., *supra*, nt. 95.

¹¹⁷ Vale a dire sul piano delle pratiche sociali, non certamente su quello del diritto. In effetti anche le riforme più innovative – pensiamo al caso del senatoconsulto Orfiziano del 178 (*Tit. Ulp.* 26.7) – non possono travolgere le strutture fondamentali dell'ordine giuridico romano. Il magistrato, in tal caso, continuò a non ammettere alla successione i figli della madre sotto la stessa rubrica edittale dei figli del padre (*unde liberi*), ma in quella successiva (*unde legitimi*), sebbene, di fatto, gli uni come gli altri succedessero con eguali diritti ai loro genitori e di preferenza su ogni altro erede. La riforma del 178 è radicale, eppure i figli della madre non possono considerarsi *sui*, proprio perché una donna, in nessun caso, potrebbe esser titolare della *patria potestas*. Sicché gli eredi della madre, a differenza di quelli del padre, restarono, anche dopo il 178, eredi estranei e tenuti, pertanto, a indicare la loro volontà di riceverne i beni. Sul punto vd. Y. THOMAS, *La divisione dei sessi nel diritto romano*, in G. DUBY-M. PERROT (dir.), *Storia delle donne. L'antichità* (a c. di P. SCHMITT PANTEL), Roma-Bari 1990, 103 ss., 130 ss. part. Ma facciamo ritorno al nostro tema principale. Per proporre una congettura verosimile sugli strumenti di tutela, eventualmente concessi, ai figli restati *peregrini* d'un padre divenuto *civis Romanus*, dovremmo sapere se la *fictio suitatis* potesse, in questo specifico caso, operare contestualmente alla *fictio civitatis*. È certo, infatti, che ai figli *civitate Romana donati* assieme ai loro *parentes*, ma non sottomessi alla loro *patria potestas*, si concedeva la *bonorum possessio unde liberi* (in forza evidentemente d'una *fictio suitatis*). Sul punto vd. anche Gai. *Inst.* 3.20 (*supra*, nt. 109). Ma non è possibile stabilire cosa accadesse, invece, nel caso esposto da Pausania, quello, appunto, dei figli non cittadini. Mi sembra, però, improbabile che essi godessero, in forza di *formulae iudiciorum* contrassegnate dall'inserimento della *fictio civitatis* e della *fictio suitatis*, di una tutela a pieno equiparabile a quella dei *civitate Romana donati* contestualmente ai loro *parentes*. Verosimilmente, in tal caso, si dovevano accontentare della *bonorum possessio unde cognati*.

possibili, ma occorre necessariamente sottomettersi, nel definire ogni nuovo dispositivo, agli antichi principî, facendo rientrare anche l'eccezione o la novità nell'armonia del sistema, per impedire, se possibile, lacerazioni e bruschi strappi dell'ordine giuridico¹¹⁸.

¹¹⁸ Vd., *supra*, p. 76 ss.

CAPITOLO III

ONNIPRESENZA DELL'IMPERATORE E UBIQUITÀ DELL'URBS

SOMMARIO: 1. Il signore del Cosmo. – 2. Dov'è l'imperatore là è Roma. – 3. L'immagine e il nome.

1. *Il signore del Cosmo*

Come 'sovrani cosmici' (*polokratōres*), gli imperatori furono celebrati da una serie innumerevole di documenti epigrafici e di conii. Non di meno la testimonianza di Volusio Meciano¹, influente giurista del II secolo e maestro di diritto di Marco Aurelio, appare – proprio a tal riguardo – unica nel suo genere:

Vol. Maec. *ex lege Rhodia* D. 14.2.9 Ἀξίωσις Εὐδαίμονος Νικομηδέως πρὸς Ἀντωνῖνον βασιλέα: Κύριε βασιλεῦ Ἀντωνῖνε, ναυφράγιον ποιήσαντες ἐν τῇ Ἰ<κ>αρία διηπάγημεν ὑπὸ τῶν δημοσιω<νῶ>ν τῶν τὰς Κυκλάδας νήσους οἰκούντων. Ἀντωνῖνος εἶπεν Εὐδαίμονι: ἐγὼ μὲν τοῦ κόσμου κύριος, ὁ δὲ νόμος τῆς θαλάσσης, τῷ νόμῳ τῶν Ῥοδίων κρινέσθω τῷ ναυτικῷ, ἐν οἷς μήτις τῶν ἡμετέρων αὐτῷ νόμος ἐναντιοῦται. τοῦτο δὲ αὐτὸ καὶ ὁ θεϊότατος Ἀὔγουστος ἔκρινεν. «Supplica <petizione> di Eudemone di Nicomedia all'imperatore Antonino: Signore imperatore Antonino, avendo noi fatto naufragio in I<c>aria, siamo stati predati dai public<an>i che risiedono nelle Cicladi. Antonino risponde a Eudemone: Io invero sono *kýrios* del *kósmos* (ho autorità sul mondo), ma la legge lo è del mare <ha autorità sul mare>. Si giudichi secondo la legge Rodia nautica nella misura in cui nessuna nostra legge si contrappone ad essa. Lo stesso giudicò anche il molto divino Augusto».

Questa *constitutio* – che non classificherei tra le *subscriptiones*, perché, a mio parere, propriamente tali sono soltanto le decisioni imperiali redatte in calce al *libellus* di supplica del postulante – va invece annoverata tra le *interlocutiones de plano* (o *in transitu*), un tipo di provvedimento imperiale preso puntualmente in esame nelle *Institutiones* ulpianee². La risposta di Antonino Pio a Eudemone fu

¹ Vd., con bibl., A. MAGIONCALDA, *Osservazioni sulla carriera di L. Volusio Meciano*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 36.2 (2006) 467-476.

² Ulp. 1 *inst.* D. 1.4.1 (...) *Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem sta-*

resa, forse, solo oralmente; ma del suo contenuto rimase precisa attestazione grazie ai tachigrafi che, nei *commentarii*, registravano, nel corso delle *salutationes* e di altre cerimonie ufficiali, ogni parola pronunciata dall'imperatore³.

tuit vel cognoscens decrevit, vel de plano interlocutus est («o afferma in sede extragiudiziarica») *vel edicto praecepit, legem esse constat*: l'*interlocutio de plano* è decisione che non consegue a un vero e proprio processo (*pro tribunali*), ma è emanata al di fuori del tribunale imperiale, senza esser preceduta da una *cognitio*. Due costituzioni di Caracalla potrebbero essere identificate con questo tipo. La prima è ricordata in C. 9.51.1: nel corso della *salutatio*, che ha preceduto, in questo caso, una riunione del *consilium*, l'imperatore fu interpellato da un condannato alla *deportatio in insulam*, sanzione irrogatagli da un *legatus Augusti pro praetore*. Senza consultare i membri del proprio *consilium*, Caracalla accordò al supplice il beneficio richiestogli, ossia la *restitutio in integrum*. La seconda è tramandata in Ulp. 2 *de cens.* D. 1.9.12pr.: Caracalla concesse a sua cugina materna, Giulia Avita Mamaea, il privilegio di conservare il proprio statuto di *clarissima femina* di rango consolare, sebbene ella si fosse risposata con il cavaliere Gessius Marcianus (cfr. H.A. *Hel.* 5.3). Vd. J.-P. CORIAT, *Le prince législateur. La technique législative des Sévères et les méthodes de création du droit impérial à la fin du principat*, Rome-Paris 1997, 98 ss.; cfr., inoltre, ID., *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère. Volume I*, Roma-Paris 2014, 180 s. su Phil. *V.S.* 2.27 (616). Più in dettaglio, D. NÖRR, *Zu einem fast vergessenen Konstitutionentyp: interloqui de plano*, in *Studi Sanfilippo*, 3, Milano 1983, 519-543; E. MORENO RESANO, *Las interlocutiones de plano: origen y evolución*, in *Index* 36 (2008) 461-490, ove altra bibl.

³ Sul punto un rilievo in E. VOLTERRA, *Il problema del testo delle costituzioni imperiali* (1971), ora in ID., *Scritti giuridici*, con una nota di M. TALAMANCA, VI. *Le fonti*, Napoli 1994, 184 e nt. 1, ove si riferisce anche una preziosa osservazione di E. Bickermann. Potremmo chiederci: dove, in quale contesto cioè, è stata assunta questa decisione extragiudiziale? In altre parole, Eudemone come ha potuto ottenere udienza dal *princeps*? È, quest'ultimo, un problema che ammette, in astratto, differenti soluzioni: potremmo pensare a occasioni cerimoniali come la *salutatio*, che a Roma, in età antonina, aveva luogo nell'area del *perystilium* del palazzo imperiale, ove, assieme a funzionari, *amici e legati* delle tante comunità dell'Impero, potevano cogliere l'occasione di far pervenire al principe *libelli* di supplica anche individui estranei ai circoli più prossimi al potere, qualora, però, godessero dell'appoggio di un *patronus* influente. È possibile che la risposta dell'imperatore sia stata pronunciata *in transitu*, ossia nel corso di un viaggio più o meno lungo, come, più di una volta (dobbiamo presumere), accadde ad Adriano, ovvero durante una celebrazione pubblica, come emerge dagli esempi trasmessici dalla lettura delle *Sententiae divi <H>adriani* (ed. G. FLAMMINI): vd. E. VOLTERRA, *Il problema del testo* cit. (in questa nt.), 51 ss.; D. NÖRR, *Zu einem fast vergessenen Konstitutionentyp* cit., 525 ss.). A tal riguardo appare particolarmente significativo un aneddoto narrato da Cass. Dio: 69.6.3 (Xiph.) (...), καὶ οὐκ ἡγανάκτει εἶ τι καὶ παρὰ γνώμην καὶ πρὸς τῶν τυχόντων ὠφελοῖτο. Ἀμέλει γυναικὸς παριόντος αὐτοῦ ὁδῶ τιμι δεομένης, τὸ μὲν πρῶτον εἶπεν αὐτῇ ὅτι “οὐ σχολάζω”, ἔπειτα ὡς ἐκείνη ἀνακραγοῦσα ἔφη “καὶ μὴ βασίλευε”, ἐπεστράφη τε καὶ λόγον αὐτῇ ἔδωκεν. «(...)», e non si irritava se veniva corretto dalla gente comune o contro il suo parere. Per esempio, quando una donna si era avvicinata a lui per strada e gli aveva chiesto qualcosa, sebbene dapprima le avesse detto: “non ho tempo”, successivamente, quando essa esclamò: “allora smetti di regnare!”, si girò e le diede ascolto»: vd. G. MIGLIORATI, *Cassio Dione e l'impero romano da Nerva ad Antonino Pio. Alla luce dei nuovi documenti*, Milano 2003, 255 ss. Circolavano aneddoti di questo tipo anche su Filippo II (Plut. *Regum apophthegmata* 179 c-d) e su Demetrio Poliorcete (Plut. *Demetr.* 42.7). Un certo Serenus, in Stobaeus *Flor.* III 13.48, lo riferisce ad Antipatro. Il regno d'altra parte – come osservò Antigono Gonata (Aelian. *Var. hist.* 2.20) – non è altro che una «gloriosa servitù»: vd. J. BERANGER, *Grandeur et servitude du souverain hellénistique*, in ID., *Principatus. Études de notion et d'histoire politiques dans l'Antiquité gréco-romaine. Recueil publié en collaboration avec*

Al *princeps*, che si colloca al centro dell'*oikouménē*, soccorso ultimo e interlocutore non fittizio ma reale di tutti quelli che invocavano il suo arbitro⁴, poteva rivolgersi ogni uomo libero, *civis* o *peregrinus*⁵, ogni città, ciascun *koinón* provinciale. Dieter Nörr⁶, a tal proposito, ha puntualmente osservato che il rapporto di sudditanza, tra II e III secolo d.C., è avvertito piuttosto come relazione con la persona dell'imperatore, che non come posizione istituzionale dell'individuo – diremmo oggi – entro l'ordinamento di uno 'stato territoriale'. In questa specie di duplice solitudine, dell'imperatore di fronte alla moltitudine dei 'sudditi', e di ciascun elemento di questa moltitudine di fronte all'imperatore, sarebbe possibile percepire il vuoto lasciato dalla progressiva de-politicizzazione delle istituzioni pubbliche di Roma e delle altre città dell'ecumene.

Eudemone di Nicomedia, un *peregrinus* ellenofono della provincia di Bitinia, introduce la sua supplica con queste parole: Κύριε βασιλεῦ Ἀντωνίνε. Antonino Pio, nella sua risposta (Ἐγὼ μὲν τοῦ κόσμου κύριος, ὁ δὲ νόμος τῆς θαλάσσης), fa leva sui molteplici significati di κύριος, per recuperarne il più importante dal punto di vista giuridico, che non è certamente quello di padrone e in questo nesso, dunque, di padrone del *kósmos*⁷. In certi casi il termine *kýrios*, in Grecia tra V e IV secolo, poteva essere impiegato per indicare quei magistrati aventi il diritto di convocare una *ekklesia* o un *dikastērion*, ma non quello d'assumere una qualunque decisione nel merito, mentre in altri acquistava un significato più prossimo al nostro concetto di sovranità, soprattutto allorché tale parola governasse un genitivo obiettivo, così come nelle espressioni *kýrios tēs póleōs* o *kýrios tēs politeías* o *kýrios pántōn*. Per Aristotele⁸ *kýrios* poteva essere un corpo di governo, a seconda dei casi un individuo o un gruppo. Questo corpo era il legislatore supremo ed esso, pertanto, si collocava al di sopra della legge. Non di meno i Greci, partendo da questo termine, non svilupparono mai il concetto astratto della sovranità espressa mediante un nome. Se guardassimo a queste nozioni, definite nel laboratorio della politica tra V e IV secolo a.C., sembrerebbe che Antonino Pio voglia dire che egli, supremo legislatore delle differenti comunità politiche soggette o egemonizzate, a diverso titolo, dall'Impero, esercita la sua suprema

l'auteur par François Paschoud et Pierre Ducrey, Genève 1975, 35 ss. Si vd. infine, la supplica quasi certamente rivolta ad Adriano (e, dunque, databile al 122), conservataci da *Vind.* n. 344.

⁴ Si riprende un tema già segnalato, *supra*, p. 30. Vd., *infra*, p. 120 s., per gli istituti dell'*invocatio nominis imperatoris* e dell'*ad statuas principum confugere*.

⁵ Ma, in alcuni casi (come, ad esempio, l'*ad statuas confugere*: *infra*, p. 121), perfino uno schiavo.

⁶ D. NÖRR, *Imperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit*. 2. durchgesehene Auflage, München 1969, 58; vd. anche P. VEYNE, *L'empereur, ses concitoyens et ses sujets*, in H. INGLESBERT (a c. di), *Idéologie et valeurs civiques dans le monde romain. Hommage à Claude Lepellety*, Paris 2002, 49 ss.; ID., *L'empire gréco-romain*, Paris 2005, in part. 63 ss.

⁷ Un termine che, in un'altra costituzione d'Antonino Pio – Mod. 6 *excusat.* D. 27.1.6.2 –, indica l'Impero nella sua interezza.

⁸ *Pol.* 3, 11, 1282a 34-35.

autorità sul κόσμος, mentre la legge, ossia il νόμος τῶν Ῥοδίων (un insieme di norme consuetudinarie regolante i rapporti commerciali marittimi nel Mediterraneo), lo fa sul mare.

L'espressione τοῦ κόσμου κύριος si conforma a una concezione universalistica dell'Impero: in moltissimi conii⁹ possiamo osservare la raffigurazione di un globo posto nelle mani o ai piedi dell'imperatore¹⁰. È senza dubbio vero che, nella visione del potere imperiale di età antonina, signoria del cosmo e del mare non erano tra loro contrapposte¹¹. Né è in discussione il fatto che l'imperatore si identifi-

⁹ Riferimenti in G. PURPURA, *Il regolamento doganale di Cauno e la lex Rhodia in D. 14.2.9*, in *ASGP* 38 (1985), 316 s., ora in Id., *Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo*, Soveria Mannelli (CZ) 1996, 74 s. e nt. 102.

¹⁰ Signore dell'intero cosmo è detto Nerone (*SIG*³ 814.31); signore di ogni cosa (*kýrios pántōn*) Adriano (*IGRR* 386), *kýrios tēs oikouménēs* Antonino Pio (*CIG* 4416; *IGRR* 387) e Settimio Severo (*IGRR* 838). Antonino Pio, in alcune monete coniate da *póleis* greche, è denominato pur sempre *kýrios* ed è rappresentato, talvolta, sotto una cupola, col globo – il simbolo della dominazione universale esercitata dagli imperatori. La stessa idea è espressa dai titoli *ho tēs gēs kai thalássēs despótēs, árchōn, autokrátōr, prostátēs, epóptēs* e, in latino, *undarum terraeque potens* etc. Anche il *regimen terrae marisque* è efficacemente rappresentato nelle monete dalla connessione tra il globo da una parte e il timone o differenti simboli marini come l'aplustre, il capricorno, il dio Nettuno, il tridente, il delfino dall'altro. Antonino Pio, in una lettera (forse del 143 d.C.) di Frontone (*ep.* 1.10.4 VAN DEN HOUT²) indirizzata a Domizia Lucilla, madre di Marco Aurelio, è denominato *ho mégas basileūs árchōn pásēs gēs kai thaláttēs* e, paragonato, pertanto, a Zeus. Alla luce di questi dati appare corretto concludere che, fin dagli esordi del principato, gli imperatori erano appellati signori del cosmo (*orbis terrarum*) e del mare, utilizzando attributi mutuati dalla tradizione d'età ellenistica.

¹¹ Insiste giustamente su questi aspetti G. PURPURA, *Il regolamento doganale di Cauno e la lex Rhodia in D. 14.2.9*, ora in Id., *Studi romanistici in tema di diritto commerciale marittimo* cit., 31 ss., 76 ss. part., per il quale Antonino Pio, nella sua risposta a Eudemone, avrebbe completato la menzione del cosmo con quella del mare, proclamando se stesso νόμος τῆς θαλάσσης: quest'ipotesi, tuttavia, presuppone una corruzione del testo, in cui, invece di δέ, nella seconda parte della frase, dovrebbe leggersi τε (Ἐγὼ μὲν τοῦ κόσμου κύριος, ὁ τε νόμος τῆς θαλάσσης «io sono bensì il signore del mondo, la legge del mare»). A me pare, però, che i compilatori giustinianeî non avrebbero certamente escerpito questo frammento, se esso non avesse enunciato con nettezza la vigenza e l'autorità della *lex dei Rodii*: in effetti gli altri contenuti giuridici di questo testo appaiono, a dir poco, sfuggenti. In altre parole non si riesce a comprendere cosa volesse Eudemone e, di conseguenza, cosa abbia stabilito Antonino Pio. Proprio a tal riguardo sono state prospettate congetture diametralmente divergenti. Per A. D. MANFREDINI, *Il naufragio di Eudemone*, in *SDHI* 49 (1983) 375 ss., Eudemone avrebbe chiesto al principe un intervento equitativo, dal momento che la *lex Rhodia*, anche in caso di approdo imposto dal mare in tempesta, avrebbe previsto l'obbligo di procedere, presso la *statio* della *quadragesima Asiae*, alla denuncia delle merci sbarcate: i *publicani*, pertanto, a buon diritto avrebbero confiscato, in quanto *commissum*, il carico della sua nave. Al contrario, secondo G. PURPURA, *Il regolamento* cit., 322 ss. (80 ss.), Eudemone avrebbe invocato la *lex Rhodia* proprio perché essa avrebbe sottratto le cose naufragate al pagamento del dazio doganale. Sul testo altra bibl. in V. MAROTTA, «*Multa de iure sanxit*». *Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano 1988, 73 ss.; C. MOATTI, *The Notion of Res publica in the Age of Caracalla*, in C. ANDO (a c. di), *Citizenship and Empire in Europe 200-1900. The Antonine Constitution after 1800 Years*, Stuttgart 2016, 63-98, in part. 68.

chi con il *nómos émpsychos*¹². Queste premesse, senza dubbio condivisibili, non ci costringono, però, a correggere il testo di D. 14.2.9, per accomodarlo all'esigenza di individuare una precisa corrispondenza con quelle immagini, diffuse ormai da secoli, che definivano il ruolo del *basileus* nell'ecumene. Antonino Pio, rispondendo a Eudemone, benché nulla in astratto gli impedisse di definirsi *nómos* (in quanto *nómos émpsychos*) si limitò a riconoscere – a dispetto della sua indiscussa autorità¹³ sul *kósmos* – che la legge dei Rodii era signora del mare.

2. 'Dov'è l'imperatore là è Roma'

Narra Erodiano¹⁴ che il cognato di Commodo, l'eminente console Claudio Pompeiano¹⁵, rivolgendosi al giovane principe – smanioso, pochi mesi dopo la

¹² Sul tema occorrenze e lett. in G. PURPURA, *Il regolamento* cit., 321 ss., 327 (bibl. nt. 131) (79 ss., 84-85). Già Archita (in Stobaeus *Flor.* IV.1.135, p. 82.20), nel IV secolo a.C., aveva distinto la legge animata, che è il re, dalle leggi inanimate o scritte e sostenuto che il re incarnava la legge nel senso che ne interpretava e ne assicurava l'esecuzione, senza confondere la legge con la volontà del principe e senza attribuirgli un potere assoluto. Non è superfluo, inoltre, rammentare quel che proprio a tal riguardo affermò Diotogene in età ellenistica. Connesso con la concezione del *nómos émpsychos* è anche il celebre frammento di Marciano (1 *inst.* D. 1.1.8), nel quale si definisce il *ius honorarium viva vox iuris civilis*: ma, in realtà, è probabile che quest'espressione, nello scritto originale del giurista, si riferisse al pretore: per un confronto, che vale anche come indizio a riscontro del fondamento di quest'ipotesi, vd. Cic. *Leg.* 3.2.

¹³ Cf., a tal riguardo, Ulp. 8 *de off. proc.* Coll. 3.3.5.

¹⁴ Herod. 1.6.4-5 Τοιαῦτά τινα προφασίζομένου τοῦ μειρακίου οἱ μὲν ἄλλοι συνεστάλησάν τε τὴν ψυχὴν, καὶ σκυθρωπαῖς ταῖς ὄψεσιν ἐς γῆν ἔνευσαν. Πομπηϊανὸς δέ, ὃς πρῶτος τῶν ἀπάντων καὶ κατ' ἐπιγαμίαν προσήκων αὐτῶ (συνώκει γὰρ τῇ πρῶτῃ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Κομόδου), «ποθεῖν μὲν σε», ἔφη, «τέκνον καὶ δέσποτα, τὴν πατρίδα εἰκόσ· καὶ γὰρ αὐτοὶ τῶν οἰκῶν ὁμοίᾳ ἐπιθυμία ἐαλώκαμεν. Ἀλλὰ τὰ ἐνταῦθα προουργαίτερα ὄντα καὶ μᾶλλον ἐπείγοντα ἐπέχει τὴν ἐπιθυμίαν. Τῶν μὲν γὰρ ἐκεῖσε καὶ ὕστερον ἐπὶ πλείστον αἰῶνα ἀπολαύσεις, ἐκεῖ τε ἡ Πώμη, ὅπου ποτ' ἂν ὁ βασιλεὺς ἦ». «Mentre il giovane metteva avanti i suoi pretesti, gli astanti si sentivano stringere il cuore e, cupi in volto, abbassavano a terra lo sguardo. In nome di tutti parlò Pompeiano, che era il più vecchio ed era legato a Commodo da vincoli di parentela (infatti aveva sposato la maggiore delle sorelle). È giusto – egli disse – figlio mio, e mio principe, che tu provi nostalgia della patria: anche noi, infatti, siamo presi dallo stesso rimpianto del nostro paese. Ma i compiti che qui ci attendono sono più gravi e più pressanti, e fanno tacere il nostro sentimento. In seguito potrai godere la vita della capitale per tutto il tempo che vorrai, e del resto, dov'è l'imperatore, là è Roma». Vd. J.-P. CORIAT, *Le prince législateur* cit., 183 s. Da ultimo su questo testo C. ANDO, *Triumph in the decentralized empire*, in J. WIENAND-F. GOLDBECK (a c. di), *Der römische Triumph in Prinzipat und Spätantike*, Berlin 2015, in uscita, scaricato da Academia.edu., (5 ss.). Vd. anche G.W. ADAMS, *The Emperor Commodus. Gladiator, Hercules or Tyrant?*, Boca Raton (Florida) 2013, 144 ss.; A. GALIMBERTI, *Erodiano e Commodo. Traduzione e commento storico al primo libro della Storia dell'Impero dopo Marco*, Göttingen 2014, 73 s. Sul piano politico la riflessione di Claudio Pompeiano può essere posta a confronto con il discorso di Lentulo in Luc. *Phars.* 5.15-37.

¹⁵ Cavaliere di Antiochia, fu *adlectus inter praetorios*. Sposò Lucilla, sorella di Commodo, dopo la morte di Lucio Vero nel 169. Era stato *legatus* della *Pannonia inferior* durante le guer-

morte del padre, di far ritorno nell'urbe dalle *provinciae* danubiane, ove era ancora in corso l'*expeditio* contro i Quadi e i Marcomanni –, avrebbe esclamato, durante un *consilium*, «dov'è l'imperatore là è Roma» («ἐκεῖ τε ἡ Ῥώμη, ὅπου ποτ' ἄν ὁ βασιλεὺς ᾗ») ¹⁶. A dispetto della fonte, una storia dell'Impero, dal 180 al 238, scritta in greco da un funzionario (probabilmente un liberto) imperiale che operò negli apparati burocratici del *Palatium* attorno alla metà del III secolo ¹⁷, non si tratta di una divagazione di stampo retorico, ma di una formulazione giuridica, elaborata, forse, sulla scorta di una o più *leges* d'età augustea.

Sebbene la compilazione o altre fonti latine non riferiscano frasi che riproducano queste parole, che le cose stiano così (che, cioè, esse propongano un contenuto giuridico), lo suggerisce il fatto che, in epoca medievale, tanti giuristi (da Sinibaldo da Fieschi a Baldo degli Ubaldi) compresero a tal punto bene il significato d'alcuni passi del Digesto, sui quali ci soffermeremo tra breve, da formulare due regole ai loro tempi di fondamentale rilievo dal punto di vista istituzionale; due regole – *Ubi imperator, ibi Roma; Ubi papa, ibi Roma* ¹⁸ – che sembrerebbero

re marcomanniche nel 167, rivestendo, per la seconda volta, il consolato nel 173 in quanto console ordinario (*PIR*² C 973): vd. G. ALFÖLDY, *Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen*, Bonn 1977, 187; P.M.M. LEUNISSEN, *Konsuln und Konsulare in der Zeit von Commodus bis Severus Alexander (180-235 n. Chr.)*, Amsterdam 1989, 372.

¹⁶ Quest'affermazione sembrerebbe contraddetta dal discorso di Settimio Severo in Herod. 2.10.9 (ma cfr. anche Herod. 3.15.6, 5.2.3, 5.5.1): cfr. A. GALIMBERTI, *Erodiano e Commodo* cit., 74. Si vd., inoltre, il bel lavoro monografico dell'archeologo E. MAYER, *Rom ist dort, wo der Kaiser ist. Untersuchungen zu den Staatsdenkmälern des dezentralisierten Reiches von Diocletian bis zu Theodosius II*, Mainz-Bonn 2002, 1-27, in part. 1, dedicato, prevalentemente, alle vicende della monumentalizzazione, tra III e IV secolo, delle nuove residenze imperiali. Opportuna, in questa prospettiva, la menzione di Pan. Lat. 3(11).12.1-2, ove si esalta il ruolo di Milano, che per qualche giorno godette di una *maiestas* simile a quella di Roma. Poteva sembrare, infatti che la *sedes imperii* fosse là ove si erano incontrati i due imperatori (Diocletianus e Maximianus): *Ipsa etiam gentium domina Roma immodico propinquitatis vestrae elata gaudio vosque e speculis suorum montium prospicere conata, quo se vultibus proprius expleret, ad intuendum cominus quantum potuit accessit. Lumina siquidem senatus sui misit beatissimae illi per eos dies Mediolanensium civitati similitudinem maiestatis suae libenter impariens, ut ibi tunc esse sedes imperii videretur quo uterque venerat imperator*. Sul tema, ma in una prospettiva molto distante dalle mie, vd. S.-A. FUSCO, «... La dov'è l'imperatore» ovvero il decentramento della centralità, in *AARC* 13 (2001) 65-81.

¹⁷ Sotto Filippo l'Arabo o sotto Decio: A. GALIMBERTI, *Erodiano e Commodo* cit., 10, ove altra bibl.

¹⁸ BALDO DEGLI UBALDI, *Commentaria in primam Digesti veteris partem. Comm ad D. 5.1.2.3 De iudiciis: ubi quisque agere vel conveniri debeat?*, Venetiis 1599, f. 258v.: *Roma sit communis patria, et intelligo ubicumque est Papa vel Imperator*. Già SINIBALDO DA FIESCHI (Innocenzo IV), *Apparatus in quinque libros decretalium, glossa a X,2,4*, Venetiis 1578, f. 117a., identificava Roma con la residenza del papa: *ubi papa est*. Pochi anni dopo, ENRICO DA SUSA (HOSTIENSIS), *In quintum decretalium librum commentaria*, commento a X,5,20,4,1, Venetiis 1581, f. 60 va., dà veste ufficiale a tale dottrina, formalizzandola nell'assioma *ubi papa, ibi Roma*. Sul tema cfr. M. GARCIA PELAYO, *Miti e simboli politici*, trad. it. Torino 1970, 102 s.

tradurre perfettamente il motto attribuito dallo storico a Claudio Pompeiano. Eppure – è ovvio – nessuno di loro poté leggere l'*ab excessu divi Marci* di Erodiano, diffuso in Occidente soltanto nel corso del XV secolo e tradotto in latino da Angelo Poliziano nel 1487¹⁹.

Prendiamo visione di quest'insieme di testi, partendo da un passo callistrateo attribuito dal Lenel al VI libro del *de cognitionibus*²⁰; un frammento anch'esso ignoto, verosimilmente, ai giuristi d'età intermedia, dal momento che quella dell'edizione critica della *Littera Florentina* è solo una retroversione di Theodor Mommsen della traduzione greca dei Basilici²¹. Ma esso riferisce una testimonianza di indubbio interesse storico sull'espressione *communis patria* e sul titolo di *pater patriae*:

Call. ? D. 48.22.18pr. (cfr. B. 60.54.19) relegatus morari non potest Romae, etsi id sententia comprehensum non est, quia communis patria est: neque in ea civitate, in qua moratur princeps vel per quam transit, iis enim solis permissum est principem intueri, qui Romam ingredi possunt, quia princeps pater patriae est.

Il relegato non può dimorare a Roma, benché la *sententia* non lo abbia precisato espressamente, poiché Roma è la *communis patria*; né egli può entrare o stabilirsi in una città nella quale soggiorna o transita il *princeps*. È quindi permesso contemplarlo soltanto a coloro i quali possono entrare in Roma: il principe, infatti, è il padre della patria.

Callistrato, procedendo dal basso verso l'alto, fissa una gerarchia, una sequenza precisa: *patria* del relegato, *Roma communis patria*²², la città ove il *princeps*, il *pater patriae*, soggiorna o per la quale transita, che, per finzione, diviene *pro tempore* quasi un'*altera Roma*.

Nella riflessione dei giuristi, tra II e III secolo, la nozione di *Roma communis patria* è stata utilizzata per definire, in alcuni specifici contesti, l'operatività spaziale di una norma, di una sentenza o di un altro provvedimento e le relazioni tra l'*urbs* e la *patria* locale. Quest'idea possiede, al di là del suo indubbio rilievo

¹⁹ F. CASSOLA, *Nota critica*, in ERODIANO, *Storia dell'Impero romano dopo Marco Aurelio*, Firenze 1967, 405 ss.

²⁰ O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, col. 93 s., n. 53 e nt. 4.

²¹ Nella *Littera Florentina* vi è solo una pagina bianca. Il Mommsen, in riferimento ai fragm. 10-18, scrisse: *quae sequuntur usque ad finem tituli omissa in spatio vacuo paginarum quattuor in F suppletur secundum B*. Sul testo cfr. F. MILLAR, *The Emperor in the Roman World*, London 1977, 39; J.-P. CORIAT, *Le prince législateur* cit., 184. Sulla nozione di *Roma communis patria* vd., per la bibl. più recente, C. CORBO, *Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio*, Napoli 2013, 79-91.

²² Ma per *communis patria* vd. anche Mod. 2 *excusat.* D. 27.1.6.11 e *l.s. de manumiss.* D. 50.1.33: sui quali, in particolare, G. VIARENGO, *Studi su Erennio Modestino. Profili biografici*, Torino 2009, 40 ss.; Macer 2 *de re militari* D. 49.16.13.3, nonché CTh. 6.2.25 (a. 426). Vd., inoltre, *Tabula Heracleensis* l. 157 da confrontare con Paul. 1 *resp.* D. 50.5.9pr.

propagandistico e celebrativo, quale traspare, ad esempio, dal notissimo *Encomio* aristideo²³, un preciso valore giuridico e istituzionale.

Il passo callistrato trova, in effetti, puntuale riscontro in due testimonianze quasi coeve:

Ulp. 6 *ad ed.* D. 3.2.2.4 Ignominia autem missis neque in urbe neque alibi, ubi imperator est, morari licet.

Macer 2 *de re militari* D. 49.16.13.3 et is, qui ignominia missus est, neque Romae neque in sacro comitatu agere potest.

Il *miles* congedato con una *missio ignominiosa* (un congedo disonorevole)²⁴ non poteva dimorare né a Roma né nella città o nel luogo ove l'imperatore e il suo *comitatus* fossero acuartierati. Il dispositivo, cui fanno riferimento Ulpiano e Macro, senza dubbio è il medesimo di D. 48.22.18. In quest'ultimo esplicitamente, implicitamente negli altri due testi, operano, intrecciandosi insieme, due finzioni. La prima (una finzione di ubiquità) – consente di supporre – tale è il rilievo delle parole *Roma communis patria* – che chi soggiorna nell'*urbs* è come se non avesse mai abbandonato la propria *patria*. La seconda si rivela nell'idea – puntualmente definita nei suoi specifici contorni da Erodiano – che l'*urbs* segua il *princeps* attraverso l'*oikouménē* («dov'è l'imperatore là è Roma»).

Non è possibile stabilire quando la formula *Roma communis patria* ha superato i suoi limiti originari (il rapporto tra Roma e i *cives Romani* dei *municipia* italici²⁵ per adattarsi a impieghi, nel diritto penale o in materia di esenzioni da *munera* e

²³ Vd. Ael. Aristid. εἰς Ῥώμην §§ 61-65 e *ibid.* § 100: «tutto il mondo è per questa cittadinanza (*scil.* quella romana) universale quasi un'unica città», «una sola casa e famiglia». L'estensione dei quadri della *civitas* e la municipalizzazione dell'Italia si compiono, allorché la maggior parte dei nuovi *cives* viveva in proprie comunità, alla luce del principio delle due patrie: Roma, la *communis patria*, comprendeva quella naturale (secondo la nascita), che l'Arpinate definiva *germana*: Cic. *Leg.* 2.5. Cicerone allude al processo di municipalizzazione dell'Italia, culminato, tra il 90 e l'89 a.C. durante il *bellum Marsicum*, con le leggi *Iulia* del 90 e *Plautia Papiria* dell'89 a.C. Egli utilizza il termine *patria* – *terra dei patres* – e distingue così la *patria* per nascita (*natura*), che dunque è l'origine (*ortu*) ereditaria e singolare, e la *patria iuris* (*civitate*). Ma dopo questa descrizione assolutamente puntuale di un pilastro del diritto pubblico romano del suo tempo, Cicerone, per pensare tale dispositivo, lo compara con il sinecismo ateniese. Comparazione storicamente azzardata, perché il sinecismo è un mito che attribuisce a Teseo la creazione d'un unico centro urbano nel territorio attico: e questo mito, mentre spiega perfettamente l'appartenenza di ciascun Ateniese a un *demo*, cioè a una circoscrizione elettorale, appare inutilizzabile se, invece, si vuole giustificare l'apertura della cittadinanza agli stranieri. Ma a tale comparazione, forse sulla scorta dei materiali fornitigli dai suoi committenti romani, fa ancora riferimento l'*Encomio* aristideo con le parole *ásty koinón* (§ 61).

²⁴ Vd. S.E. PHANG, *Roman Military Service. Ideologies of discipline in the Late Republic and Early Principate*, Cambridge 2008, 145 s.

²⁵ Cfr. Cic. *leg.* 2.5: Y. THOMAS, «*Origine et commune patrie*». *Étude de droit public romain (89 av. J.-C. – 212 ap. J.-C.)*, Rome-Paris, 1996, 1-23; V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. *Una sintesi*, Torino 2009, 91-93.

liturgie, che coinvolsero, nella loro generalità, le città dell'Impero. Una sua applicazione, in Cervidio Scevola²⁶, sembrerebbe ricondurci, al più tardi, al principato di Marco Aurelio:

Scaevol. 1 *dig.* D. 50.7.13 *Legatus creatus a patria sua suscepta legatione in urbem Romam venit et nondum perfecta legatione domum, quae erat in ipsius civitate Nicopolis, emit. quaesitum est, an in senatus consultum inciderit, quo prohibetur legati ante perfectam legationem negotiis vel privatis rebus obstringi. respondit non videri teneri.*

Non incorreva nel divieto, sancito da un senatoconsulto, di porre in essere attività di interesse privato nel corso di un viaggio di un'ambasceria, il *legatus* (l'ambasciatore) che, giunto a Roma o, forse più verosimilmente, fermatosi lungo il proprio cammino, avesse disposto, *nondum perfecta legatione*, l'acquisto di una *domus* nella propria *patria*. A ben vedere il *legatus* non viola il divieto sancito dal *senatusconsultum* proprio in ragione del principio di ubiquità di Roma: chi giunge nell'Urbe è come se non si fosse mai allontanato dalla propria *patria*.

Quasi tutti gli interpreti si sono chiesti se questa Nicopoli debba identificarsi con una *civitas Romana*: così ha concluso il Talamanca, ma senza fornire riscontri. Dal canto mio, ricorderei che, tra le tre (o, al più, le quattro) città così chiamate – ancora esistenti a quel tempo e ricordate dalle nostre fonti letterarie ed epigrafiche – soltanto *Nicopolis ad Nestum*, fondata da Traiano in Tracia, era forse una *colonia*. È, perciò, più probabile, considerando la generica formulazione di questo testo, che Scevola intendesse riferirsi alla *pólis* connotata, per antonomasia, a quel

²⁶ Vd. M. TALAMANCA, *I clienti di Cervidio Scevola*, in *BIDR* 103/104 (2000/2001) 581 s., nt. 392 con bibl., alla quale aggiungerei F. GRELLE, *L'autonomia cittadina fra Traiano e Adriano*, Napoli 1972, 22, 51 s. Altri rilievi in Y. THOMAS, «Origine» et «commune patrie» cit., 18 nt. 29, con ulteriori ragguagli; V. MAROTTA, *I «mandata» nei «libri de officio proconsulis» di Ulpiano. Tecniche di governo e regole d'opportunità sociale*, in E. STOLFI (a c. di), *Giuristi e officium. L'elaborazione giurisprudenziale di regole per l'esercizio del potere fra II e III secolo d.C.*, Napoli 2011, 170 ss. Non appare agevole, a un primo sguardo, intendere a cosa si volesse alludere con le parole *nondum perfecta legatione*. Secondo il Talamanca la risposta spontanea è che l'acquisto fosse avvenuto, mentre il *legatus* si trovava ancora a Roma. Ciò non di meno egli non riesce a comprendere come questi avesse potuto procedere a un tale acquisto nella *patria* così lontana. Il Talamanca esclude che il *legatus* abbia potuto servirsi di un rappresentante, perché così facendo, a suo parere, egli non avrebbe violato il divieto di occuparsi dei propri affari durante la *legatio*. Si può supporre, allora, che l'acquisto fosse stato fatto prima di partire per Roma, una volta assunto l'incarico, ipotesi, per lui, preferibile rispetto a quella che la compera fosse avvenuta dopo il ritorno in *patria*, ma prima di aver fornito il rendiconto. In verità, questo tentativo di chiarimento confligge con lo stesso contenuto del passo di Cervidio Scevola: dovremmo evitare di aggiungere, all'oggetto della nostra esegesi, particolari di fatto che da esso non emergono né implicitamente né, tanto meno, esplicitamente. Inoltre, se si valutano le parole (...) *quo prohibetur legati ante perfectam legationem negotiis vel privatis rebus obstringi*, a me pare evidente che il conferire a un rappresentante, nel corso della *legatio*, l'incarico di acquistare una casa nella propria *patria* avrebbe potuto dar luogo, almeno in astratto, a un comportamento vietato dal *senatus consultum* (cfr. le parole [...] *vel privatis rebus* [...]).

tempo da tale nome: la città, libera e federata, fondata per sinecismo da Ottaviano, in Epiro, per celebrare la vittoria di Azio²⁷.

Nella ricerca del dispositivo enucleato dalla formula *Roma communis patria* si può, però, risalire ancor più indietro nel tempo, almeno fino all'età adrianea. È quel che emerge dalla *consultatio* di Egnatius Taurinus, proconsole della Betica, al successore di Traiano:

Ulp. 7 *de off. proc.* Coll. 1.1.11.2 *sed cupiditatis culpam coercendam credidi, ut ceteri eiusdem aetatis iuvenes emendarentur, ideoque Mario Evaristo urbe, Italia, provincia Baetica in quinquennium interdixi (...)*²⁸.

Qui l'espressione *urbs* indica, allo stesso tempo, la *patria*, l'*origo* di Mario Evaristo (una a noi ignota città della Betica), e Roma. Se questa simmetria *patria (origo) / communis patria* parrebbe soltanto implicita, non lo è, invece, quella *Italia / provincia Baetica*²⁹.

In ogni caso, anche chi non voglia attribuir rilievo alle testimonianze congiunte di D. 50.7.13 e di Coll. 1.1.11.2 deve riconoscere che questo dispositivo (*Roma communis patria*) non è stato istituito direttamente o indirettamente dalla *constitutio Antoniniana*. La sua operatività su scala generale, al di là dunque delle colonie e dei municipi romani, non dipende, perciò, in alcun modo dall'estensione della cittadinanza a tutti gli abitanti liberi dell'Impero. D'altronde il famoso editto di Caracalla, quanto al suo contenuto normativo, può essere comparato agli atti di concessione viritana della cittadinanza e non alla promozione di una città straniera al rango di comunità romana. In altre parole non vi è stato, a partire dal 212, alcun processo di municipalizzazione dell'Impero comparabile con quello dell'Italia dopo la guerra sociale. Di conseguenza le strutture costituzionali delle collettività, per effetto della *constitutio Antoniniana*, non furono uniformate a un unico modello. Le città peregrine non divennero automaticamente municipi romani. Esse,

²⁷ Nicopoli *ad Istrum* fu fondata da Traiano, nel settentrione della Tracia, ma sul modello delle *póleis* greche: F. GRELLE, *u.l.c.* Su Nicopoli in Acarnania vd., da ultimo, con ampi ragguagli F. COSTABILE, *Caius Iulius Caesar dal dictator al princeps, dal divi filius al Cristo. Augusto e le maschere del potere*, Roma 2013, 142 ss. Va fatta menzione anche di un'altra Nicopolis – una *Nicopolis ad Aegyptum*, fondata da Ottaviano, non lungi da Alessandria, per celebrare la vittoriosa conclusione della guerra contro la regina Cleopatra. Però di questa città, in quanto comunità a sé stante, si persero rapidamente le tracce. L'insediamento si trasformò ben presto in un sobborgo di Alessandria, nel quale fu poi acuartierata una *legio* (la *II Traiana*): vd. J. COULSTON, *Art, Culture and Service: The Depiction of Soldiers on Funerary Monuments of the 3rd Century AD*, in L. DE BLOIS-E. LO CASCIO (a c. di), *The Impact of the Roman Army (200 BC-AD 476)*, Leiden-Boston 2007, 537 nt. 33, ove altri riferimenti.

²⁸ Cfr. anche Ulp. 8 *de off. proc.* D. 47.18.2 (...) *sed enim divus Marcus effractorem equitem Romanum, qui effracto perforatoque pariete pecuniam abstulerat, quinquennio abstinere iussit provincia Africa, unde erat, et urbe et Italia.*

²⁹ Vd., per un confronto, C. 4.55.5 (a. 225) (...) *qui autem de provincia certa, nec in Italia (...).*

al contrario, continuarono a chiedere e a ottenere – nei decenni immediatamente successivi a questo provvedimento – promozioni di *status*³⁰.

Esiste inoltre una prova, cronologicamente sicura, della seriorità del dispositivo enucleato da D. 48.22.18pr. e dagli altri testi paralleli rispetto alla *constitutio Antoniniana*. È una *quaestio* di Papiniano, messo a morte alla fine del 211 o nei primi mesi del 212, in ogni caso prima dell'emanazione dell'editto³¹:

Pap. 10 *quaest.* D. 18.7.5 Cui pacto venditoris pomerio cuiuslibet civitatis interdictum est, urbe etiam interdictum esse videtur. Quod quidem alias cum principum mandatis praeciperetur, etiam naturalem habet intellectum, ne scilicet qui careret minoribus, fruatur maioribus.

Al di là delle apparenze, è un testo difficile, che ha indotto in errore anche giuristi ed eruditi della statura di un Cujas³². Papiniano, in questa parte del X libro delle *quaestiones*, si rivolge all'esame di clausole negoziali come le *leges venditionis*, discutendo, in particolare, quelle apposte alle vendite di schiavi. Difatti a tale tipo di contratti – a volte col fine di agevolare il *servus* alienato, in altre occasioni con quello di infliggergli una sanzione (clausole afflittive), proprio come accade nel nostro caso – erano aggiunti, per quanto emerge dall'esame della casistica restituitaci dal titolo 18.7³³ del Digesto e da un passo dei *Vaticana Fragmenta*³⁴, alcuni patti particolari. Si procedeva, per esempio, alla vendita di uno schiavo a condizione che egli non dimorasse in Italia o in una determinata *civitas*. Nel *pactum* al centro di questa *quaestio* si è stabilito che un *servus* non debba attraversare il *pomerium* di una certa città. Al giurista pare evidente che allo schiavo, cui sia interdetta la città indicata dal venditore (identificabile, probabilmente, con l'*origo* di quest'ultimo), sia interdetta anche l'*urbs*, ossia Roma. Papiniano utilizza l'*argumentum a minori*: difatti – egli osserva – è lo stesso *naturalis intellectus* a mostrare come il più in sé ricomprenda sempre il meno. Ragion per cui chi manchi dei beni minori non può certamente godere di quelli maggiori, ossia a chi sia interdetta la possibilità di entrare in una certa città³⁵, è parimenti interdetta,

³⁰ V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)* cit., 154, ove bibl.

³¹ Per un quadro vd. A. MAGIONCALDA, *Un giurista al servizio dell'imperatore. La carriera di Emilio Papiniano*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica* 30.2. (2000) 454 ss.

³² J. CUJACIUS, *Opera. Ad Parisiensem Fabrotianam editionem diligentissime exacta auctiora atque emendatiora. Editio altera Pratensis. Tomus Quintus*, Prato 1861, 444, che ho seguito, sbagliando, dunque, ancor più colpevolmente, in V. MAROTTA, *Mandata principum*, Torino 1991, 128-130.

³³ A. SICARI, *Leges venditionis. Uno studio sul pensiero giuridico di Papiniano*, Bari 1996, 43 ss.

³⁴ Vd. Frg. Vat. 6: A. SICARI, *Leges venditionis* cit., 301 ss.

³⁵ *Origo* e *domicilium* sono termini che per uno schiavo non potrebbero certamente avere alcuna valenza tecnica.

allo stesso tempo, la città di Roma. In questo semplice, ma efficace, percorso argomentativo, il giurista nota contestualmente come, in riferimento ad altre materie (*alias*), i *mandata* applichino il medesimo principio³⁶. La connessione dell'espressione *pomerium* con *civitas*, piuttosto che con *urbs*, dà luogo a qualche perplessità. Papiniano non poteva non sapere che essa indicava il solco tracciato con l'aratro³⁷, quello che definiva lo spazio dell'*urbs*, separandolo dall'*ager*³⁸. Ma, nell'esame di questo problema, egli non riferisce il termine *pomerium* esclusivamente al confine religioso di quelle *civitates* – le *coloniae* – fondate e inaugurate a imitazione di Roma. In tal modo, invece, il giurista allude, prescindendo dal peculiare statuto giuridico di ciascuna città, a ogni chiara linea di demarcazione dal contado³⁹. Del resto soltanto a costo di una completa equiparazione della linea augurale dell'*urbs* con quelle che, secondo regole e consuetudini non uniformi, delimitavano, il *territorium* o la *chōra* di *civitates* e *póleis* dal loro nucleo urbano, poteva trovar applicazione il dispositivo giuridico oggetto della *quaestio* papiniana.

Prima di soffermarci sul rapporto tra *pomerium* e costruzione del meccanismo in forza del quale Roma si muove attraverso l'*oikouménē* seguendo il *princeps*, facciamo ritorno a D. 48.22.18pr., per illuminarne un aspetto finora rimasto in ombra.

Nel passo di Callistrato si fa menzione del titolo di *pater patriae*. Esso, secondo Cassio Dione⁴⁰, che utilizza una metafora familiare della politica destinata a

³⁶ V. MAROTTA, *I «mandata» nei «libri de officio proconsulis» di Ulpiano* cit., 170-176: cfr., soprattutto, Ulp. 10 *de off. proc.* D. 48.22.7.15-16.

³⁷ Cfr., per esempio, Pomp. *l.s. ench.* D. 50.16.239 *Urbs ab urbo appellata est: urbare est aratro definire. Et Varus ait urbem appellari curvaturam aratri, quod in urbe condenda adhiberi solet.*

³⁸ Sulla nozione di *urbs Roma* nel pensiero dei giuristi vd., da ultimo, S. QUERZOLI, *Scienza giuridica e cultura retorica in Ulpio Marcello*, Napoli 2013, 103-117, ove bibl., cui *adde* quella raccolta in C. CORBO, *Constitutio Antoniniana* cit., 81-83. Sull'*inauguratio* e sulla delimitazione del *pomerium* vd. G. DE SANCTIS, *La logica del confine. Per un'antropologia dello spazio nel mondo romano*, Roma 2015, 121 ss., in part. 132-135, ove altra bibl.; M. BETTINI, *Dèi e uomini nella città. Antropologia, religione e cultura nella Roma antica*, Roma 2015, 27-34.

³⁹ A volte, almeno in alcune occasioni, le mura: in effetti – in Apul. *Meth.* 2.1 (...) *et arbores quae pomerium ambirent similiter foliatis (...) crederem* – *pomerium* ne propone quasi un sinonimo.

⁴⁰ 53.18.3 *Καὶ ἡ γὰρ τοῦ πατρὸς ἐπωνυμία τάχα μὲν καὶ ἐξουσίαν τινὰ αὐτοῖς, ἣν ποτε οἱ πατέρες ἐπὶ τοὺς παῖδας ἔσχον, κατὰ πάντων ἡμῶν δίδωσιν, οὐ μέντοι καὶ ἐπὶ τοῦτο ἀρχὴν ἐγένετο ἀλλ' ἕξ τε τιμὴν καὶ ἐς παραίνεσιν, ἵν' αὐτοὶ τε τοὺς ἀρχομένους ὡς καὶ παῖδας ἀγαπῶεν καὶ ἐκεῖνοί σφας ὡς καὶ πατέρας αἰδῶνται.* «il termine padre forse dà loro anche una certa potestà su tutti noi, e cioè quella che un tempo i padri ebbero sui figli: non per questo però all'inizio lo si scelse, ma per servire di onore e di monito perché essi amassero i governati come figli e questi rispettassero loro come padri». Cfr. anche Plin. *Pan.* 42.3 *non enim iam servi nostri principis amici, sed nos sumus, nec pater patriae alienis se mancipiis cariorem quam civibus suis credit* e, soprattutto, Tertull. *apol.* 34.6 *Quomodo, qui*

grande fortuna⁴¹, avrebbe attribuito al *princeps* una potestà analoga a quella un tempo esercitata dai padri sui propri figli e, dunque, una sorta di priorità sull'*urbs* e sui *cives*, equiparati, rispettivamente, alla *domus* e alla *familia* dell'imperatore.

Sul piano del diritto pubblico romano, quella di Callistrato appare, a un primo sguardo, conclusione sconcertante, anche e soprattutto perché si insegna da tempo che il conferimento del titolo di *pater patriae* non produce effetti giuridici⁴².

Inoltre il meccanismo, cui il passo callistrato fa riferimento (l'equiparazione, ai fini dell'*interdictio* inflitta al condannato, della *patria originaria*, di Roma in quanto *communis patria* e della città nella quale il *princeps* risiede), operava, si può presumere, anche quando il detentore *pro tempore* della suprema carica non avesse ancora ricevuto il titolo di *pater patriae*⁴³. Onore che tardò troppo, in alcune circostanze, a esser concesso o, ancor più spesso, a esser accettato (così con Elvio Pertinace), giungendo in altre, come nel caso di Adriano (128), di Antonino Pio (139), di Marco Aurelio e di Lucio Vero (166), a non breve distanza di tempo dall'*adclamatio imperatoria* e dal compimento delle formalità dell'investitura. A Commodo fu attribuito nel 177⁴⁴ e, dunque, non meno di qualche mese dopo l'inizio della sua co-reggenza con il padre.

Nel caso in cui l'equiparazione tra la *civitas* o il *castrum*, ove era acuartierato il *princeps* col suo *comitatus*, e Roma non sia stata imposta da una prassi costante, giustificata soltanto dal titolo di *pater patriae*, occorrerebbe chiedersi se Callistra-

pater patriae est, dominus est? sed et gratius est nomen pietatis quam potestatis; etiam familiae magis patres quam domini uocantur. Sul passo dioneo vd. S. QUERZOLI, *I Testamenta e gli officia pietatis. Tribunale centumvirale, potere imperiale e giuristi tra Augusto e i Severi*, Napoli 2000, 15 ss. e nt. 16. Vd. anche M. STROTHMANN, *Augustus, Vater der respublica: zur Funktion der drei Begriffe restitutio – saeculum pater patriae im augusteischen Prinzipat*, Stuttgart 2000; A. SCHNIEBS, *Del «divi filius» al «pater patriae»: la paternalización del poder en tres textos latinos*, in *Phaos* 2 (2002) 139 ss.; R. MARINO, «Pater patriae»: simbolo e potere, in *Hormos* 6/7 (2004-2005) 215 ss.; quanto a RG 35 vd. J. SCHEID (a c. di), in *Res Gestae divi Augusti. Hauts faits du divin Auguste*, Paris 2007, 92-93, ove bibl.

⁴¹ Fino alla crisi dell'*Ancien Régime*.

⁴² F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², 4.1, Napoli 1974, 227 ss. In effetti T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, II, Leipzig 1887, 780 e nt. 4, pur sottolineando che il titolo di *pater patriae* è designazione solo onorifica, ricorda a tal riguardo D. 48.22.18pr.

⁴³ Non penso si possa mettere in discussione l'attendibilità storica di Erodiano. Quanto al principato di Commodo, lo storico ha verosimilmente integrato i ricordi dei testimoni di quel tempo ancora in vita con altre fonti e, in primo luogo, con le *Historiae* di Cassio Dione: vd. A. GALIMBERTI, *Erodiano e Commodo* cit., 13-22 (con bibl.), il quale, tuttavia, ritiene che l'autore dell'*ab excessu divi Marci* ne abbia fatto un uso limitato. Egli ha certamente utilizzato tutte le testimonianze che ha potuto procurarsi nella sua posizione di funzionario imperiale. Come è ovvio, ogni possibilità di confronto tra Erodiano e Cassio Dione è limitata dal fatto che, per il periodo in questione (180-192), disponiamo soltanto dell'epitome di Xiphilinus del libro 73° della *Storia romana* del senatore bitinico.

⁴⁴ Vd. F. GROSSO, *La lotta politica al tempo di Commodo*, Mem. Acc. Scienze Torino serie 4^a vol. 7, Torino 1964, 325; O. HEKSTER, *Commodus. An Emperor at the Crossroads*, Amsterdam 2002; F. VON SALDERN, *Studien zur Politik des Commodus*, Rahden 2003.

to abbia sovrapposto la sua argomentazione⁴⁵ a un dispositivo definito sulla scorta di un differente meccanismo. In altre parole, qualora non istituissimo una puntuale correlazione tra la formula di Erodiano («dov'è l'imperatore là è Roma»⁴⁶ e le parole di Callistrato («[...] *quia princeps pater patriae est*»), dovremmo rivolgerci altrove per individuare il contesto nel quale fu congegnata quest'ulteriore finzione d'ubiquità di Roma, che, per il diritto, si muove seguendo l'imperatore⁴⁷.

È possibile che, con Augusto e i suoi immediati successori, tale dispositivo sia stato definito rielaborando alcune regole di *ius augurale* e di *ius publicum* che regolavano il passaggio del *pomerium*. Consoli e *proconsules* esercitavano il loro *imperium* guardando costantemente a questa soglia rituale della città, il solco tracciato dal fondatore, Romolo, mediante l'aratro⁴⁸. Il suo attraversamento o poneva fine al potere del promagistrato o, nel caso del magistrato, ne determinava la natura. L'*urbs* – l'area racchiusa dal *pomerium* – era sede degli auspici urbani e del potere civile (*imperium domi*); l'*ager*, il mondo al di là del *pomerium*, era il luogo della guerra e delle attività belliche⁴⁹, ove si esercitava il potere militare (*imperium militiae*), non sottoposto, quanto meno fino agli inizi del II secolo a.C., al limite della *provocatio ad populum*⁵⁰.

Ma – sebbene sia la prima idea a venire in mente – non mi pare probabile che la formula «dov'è l'imperatore là è Roma» sia stata congegnata sulla scorta di quella clausola della *lex* di investitura che esonerò il *princeps*, nell'esercizio del proprio supremo potere (*imperium*), dai limiti inerenti all'attraversamento del *pomerium*⁵¹. A smentire tale congettura vi è anche la circostanza che un imperatore

⁴⁵ Che l'abbia elaborata in prima persona o si sia limitato a riferire il contenuto d'una dottrina corrente a quel tempo, ora non è possibile stabilire.

⁴⁶ Anche C. ANDO, *Triumph in the decentralized empire* cit., 6-7, connette il testo di Erodiano con il frammento di Callistrato, senza interrogarsi, però, sui problemi giuridici posti dal loro reciproco coordinamento.

⁴⁷ Mi pare che a questo artificio del diritto, a questa finzione di ubiquità, faccia implicitamente riferimento anche il contenuto della glossa riferita da CGL, rec. GOETZ [Glossae Codicis Leid. Voss. Lat. 88], 5.658.7: *navicularii sunt qui transferebat frumenta in urbem aut ubicumque erat imperator* (vd. anche, *infra*, nt. 80). Per altri aspetti vd. L. DE SALVO, *Economia privata e pubblici servizi nell'Impero romano. I corpora naviculariorum*, Messina 1992, 232 nt. 38.

⁴⁸ Vd. *supra*, *Introduzione*, p. 9 s.

⁴⁹ A. GIOVANNINI, *Consulare imperium*, Basel 1983 e B. LIOU-GILLE, *Le pomerium*, in *MH* 50 (1993) 94-106, respingono l'idea del pomerio come confine essenzialmente geografico. Quel che conterebbe, in specie per B. Liou-Gille, sarebbe il suo valore simbolico dato, prioritariamente, dalle due differenti sfere (*imperium domi* e *militiae*) in cui gli auspici dovevano essere presi.

⁵⁰ Vd. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998², 29-36.

⁵¹ Augusto titolare, secondo Cassio Dione (*supra*, *Introduzione*, p. 25 ss.), di un *imperium* superiore a quello dei governatori delle province proconsolari, pur ritornando a Roma e attraversando, di conseguenza, la linea del pomerio, non lo avrebbe perso: cfr. Cass. Dio 53.32.5 (...) τὴν τε ἀρχὴν τὴν ἀνθύπατον ἐσαεὶ καθάπαξ ἔχειν ὥστε μήτε ἐν τῇ ἐσόδῳ τῇ εἰσω τοῦ πωμηρίου κατατίθεσθαι αὐτὴν μήτ' αὐθις ἀνανεοῦσθαι, (...) «(...) inoltre, gli per-

mise di assumere l'*imperium proconsulare* a vita, di modo che non dovesse deporlo ogni volta che entrava nel *pomerium* per poi riassumerlo nuovamente (...). Nella tradizione repubblicana il promagistrato, partendo dalla propria *provincia*, conservava l'*imperium* fin tanto che non avesse nuovamente attraversato il *pomerium* dell'*urbs*. Di fatto, per il *princeps*, questo termine fu eliminato dalla riforma del 23 a.C., senza, al contempo, introdurre o individuare un nuovo termine legale: vd. A.H.M. JONES, *The imperium of Augustus* (1951), ora in *Studies in Roman Government and Law*, Oxford 1960, 8. La conseguenza di questa lacuna si manifestò soltanto nel 23 d.C. quando Tiberio, allo scadere del termine dei poteri che gli erano stati rinnovati, per un decennio, nel 13 d.C., dimenticò di farseli rinnovare. Soltanto allora divenne evidente che il suo *imperium* non aveva un termine legale, tanto più perché il senato, al termine del quinquennio o del decennio, non avrebbe inviato, nelle province cosiddette imperiali, proconsoli che subentrassero ai *legati pro praetore* di nomina imperiale. La perpetuità, che inerisce al potere imperiale, è sì una conseguenza della riforma del 23 a.C., ma essa non fu, in alcun modo, premeditata da Augusto. Così J.-L. FERRARY, *À propos des pouvoirs d'Auguste*, in ID., *Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain*, Pavia 2012, 534 s. 559 ss.; ID., *Les pouvoirs d'Auguste: l'affranchissement de la limite du pomerium*, in N. BELAYCHE (a c. di), *Rome, les Césars et la Ville aux deux premiers siècles de notre ère*, Rennes 2001, 9-21. *Contra*, ma senza addurre alcun rilievo in grado di smentire le ipotesi dello studioso francese, F.J. VERVAET, *The High Command in the Roman Republic. The Principle of the summum imperium auspiciumque from 509 to 19 BCE*, Stuttgart 2014, 253 ss., ove ampia bibl. analiticamente discussa; in part. 271 s. e nt. 180. La clausola – che disciplinò forme ed effetti dell'attraversamento del *pomerium* da parte di Augusto – fu forse elaborata prendendo a modello le *leges de imperio* che, nei giorni della declinante repubblica, avevano consentito ai promagistrati, cui si conferiva l'onore del trionfo, di far ritorno nell'*urbs*, conservando, non di meno, il supremo potere. Essa però, diversamente dalle prime, non fissava un termine cui l'*imperium* del *princeps* dovesse sottostare. Come è noto, invece, le *leges* repubblicane lo limitavano al solo giorno della solenne cerimonia: vd., da ultimo, F.K. DROGULA, *Commanders and Command in the Roman Republic and Early Empire*, Chapel Hill 2015, 358 s., ove ulteriore lett. Sui trionfi tardorepubblicani e, più in particolare, su queste *leges* A. PETRUCCI, *Il trionfo nella storia costituzionale romana dagli inizi della repubblica ad Augusto*, Milano 1996, 200 ss.; J.-L. BASTIEN, *Le triomphe romain et son utilisation politique à Rome aux trois derniers siècles de la République*, Rome-Paris 2007, 195-247 part.; M. BEARD, *The Roman Triumph*, Cambridge MA 2007, 187 ss. part. Non è – come ho già rilevato – un'ipotesi persuasiva, ma, qualora si ammettesse che lo fosse, si potrebbe concludere che il dispositivo espresso dalla formula «dov'è l'imperatore là è Roma» fu congegnato fingendo che il principe fosse perpetuamente considerato come un *imperator* vittorioso nel giorno del proprio trionfo: di conseguenza tutti i luoghi nei quali egli avesse preso dimora sarebbero stati, per quest'aspetto, equiparati all'*urbs*. Saremmo innanzi, dunque, a una rielaborazione, sul piano politico-cerimoniale, d'una finzione o, meglio, d'una equiparazione. Ciò non di meno è impossibile, al momento, individuare un pur labile indizio a sostegno di tale congettura, in effetti troppo artificiosa per risultare convincente. M. KOORTBOJAN, *Crossing the pomerium. The armed ruler at Rome*, in B.C. EWALD-C.F. NOREÑA (a c. di), *The Emperor and Rome. Space, Representation, and Ritual*, Cambridge 2010, 247-274, propone un'interessante rassegna delle testimonianze iconografiche che celebrano l'attraversamento del *pomerium*. Da verificare, ma senza dubbio pregevole, un'ipotesi avanzata da questo studioso: la *mutatio vestis* del *princeps*, dal 23 a.C. in poi, non sarebbe stata più materia di diritto pubblico o augurale, dal momento che il *princeps* non avrebbe più dovuto prendere gli auspici, quando entrava in città. In ogni caso, fino al 19 a.C., Augusto dovette astenersi, all'interno del *pomerium*, da ogni atto idoneo a manifestare il proprio *imperium*. Su tale punto la legge del 23 a.C. (cfr. *supra*, in questa nt., Cass. Dio 53.32.5) probabilmente non si pronun-

– quando, fuori dall’*Italia*⁵², giungeva in una città libera, estranea, dunque, al regolamento provinciale – soleva rinunciare temporaneamente alle insegne proconsolari, vale a dire ai simboli usuali del suo *imperium* militare. Così per esempio, diversamente da quel che accadeva allorché il *princeps* e il suo seguito si accampavano nel territorio di una comunità ricompresa nel *týpos tēs eparcheias (forma provinciae)*⁵³, nella *praescriptio* dei *diplomata* emanati da Adriano mentre soggiornava ad Atene (18 febbraio-22 marzo 129)⁵⁴, costui non utilizzò, assieme agli altri, il titolo di *proconsul*.

Giunti fin qui, forse dovremmo rivolgerci alla *tribunicia potestas* e a quella clausola della *lex* di investitura, che ne disciplinò l’esercizio, per comprendere quale sia stata la genesi della formula «dov’è l’imperatore là è Roma». In effetti – si avrà modo di verificarlo fra breve⁵⁵ – il potere tribunizio imperiale si estendeva, virtualmente senza limiti, perfino al territorio delle *civitates liberae*.

In età repubblicana la soglia rituale del *pomerium* aveva costantemente interferito anche con l’esercizio della *potestas* dei *tribuni plebis*. Il loro potere – è un dato acclarato – quasi svaniva al di là della cerchia di esercizio dell’*imperium domi* e, di conseguenza, al di là del *pomerium* o del primo miliario dal medesimo⁵⁶. Pare, del resto, fortemente sospetta⁵⁷ la storicità degli unici due episodi nei quali il senato, nel IV e alla fine del III secolo, si sarebbe servito – per sottomettere consoli o proconsoli indisponibili a piegarsi alla sua autorità – dei tribuni della plebe

ciava. Al contrario, nel 19 a.C., si precisò che Augusto, proprio come accadeva all’esterno del *pomerium*, poteva essere preceduto anche in città dai suoi littori (in numero di dodici): tutto questo (ossia l’uso degli *insignia imperii*) implicava, al contempo, il possesso della *coercitio* e, virtualmente, d’una certa *iurisdictio*. *Infra*, Cap. VI, p. 183 ss. e ntt. 17 e 18, altre indicazioni.

⁵² I buoni imperatori (e così ancora Alessandro Severo, secondo il racconto del biografo dell’*Historia Augusta*), per sottolineare la peculiare condizione di Roma e dell’*Italia* rispetto alle *provinciae*, quando vi soggiornavano indossavano la *toga* piuttosto che il *paludamentum* (segno distintivo del loro *imperium* militare): cfr., *infra*, Cap. VI, p. 212.

⁵³ Vd. i documenti raccolti in J.M. REYNOLDS, *Aphrodisias and Rome. Documents from the Excavations of the Theatre at Aphrodisias Conducted by Professor Kenan T. Erim, together with Some Related Texts*, London 1982, n. 15(115 ss.) e 16 (118 ss.); EAD., *New Letters of Hadrian to Aphrodisias: Trials, Taxes, Gladiators and an Aqueduct*, in *JRA* 13 (2000) 9, l. 5; 13. Altri riferimenti in V. MAROTTA, *Ulpiano e l’Impero. II. Studi sui libri de officio proconsulis e la loro fortuna tardoantica*, Napoli 2004, 195 s. e nt. 30.

⁵⁴ *CIL* 16. 74 e 75: F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², 4.1 cit., 455 e nt. 29.

⁵⁵ Vd., *infra*, Suet. *Tib.* 11.3: p. 117.

⁵⁶ Liv. 3.20.6-7 *igitur tribuni, ut inpediendae rei nulla spes erat, de proferenda profectioe exercitus agere, eo magis, quod et augures iussos adesse ad Regillum lacum fama exierat locum que inaugurari, ubi auspicato cum populo agi posset, ut, quidquid Romae vi tribunicia rogatum esset, id comitiis ibi abrogaretur: omnes id iussuros, quod consules vellent; neque enim provocationem esse longius ab urbe mille passuum, et tribunos, si eo veniant, in alia turba Quiritium subiectos fore consulari imperio.*

⁵⁷ Così E. BADIEN, *Tribuni plebis and res publica*, in J. LINDERSKI (a c. di), *Imperium sine fine: T. R. S. Broughton and the Roman Republic*, Stuttgart 1996, 195-196.

e dei loro poteri di coercizione anche fuori dai limiti del *pomerium*⁵⁸ e al di là del primo *miliarium*⁵⁹.

La stessa dicotomia *iudicia legitima / iudicia quae imperio continentur* si giustifica, almeno in parte, alla luce dei confini spaziali dell'*auxilium* tribunizio⁶⁰. In

⁵⁸ Liv. 27.6.2-11, dove l'*intercessio* è opposta dopo il voto della *centuria praerogativa*. Ma questi testi certamente non confliggono con Liv. 3.20.6-7, dal momento che il Campo Marzio rientrava entro i mille passi dal *pomerium*. Liv. 25.2.6 (talvolta richiamato a tal riguardo) non sembra, invece, possa risultare di qualche utilità in questa discussione.

⁵⁹ Liv. 9.36.14 *Eo forte quinque legati cum duobus tribunis plebis uenerant denuntiatum Fabio senatus uerbis ne saltum Ciminium transiret. Laetati serius se quam ut impedire bellum possent uenisse, nuntii uictoriae Romam reuertuntur*, e Liv. 29.20.4-11 (...) *consules decem legatos quos iis uideretur ex senatu legere quos cum praetore mitterent et duos tribunos plebei atque aedilem. 5. cum eo consilio praetorem cognoscere; si ea quae Locrenses facta quere-rentur iussu aut uoluntate P. Scipionis facta essent, ut eum de prouincia decedere iuberent. 6. si P. Scipio iam in Africam traiecisset, tribuni plebis atque aedilis cum duobus legatis quos maxime idoneos praetor censuisset in Africam proficiscerentur, tribuni atque aedilis qui reducerent inde Scipionem, 7. legati qui exercitui praeessent donec nouus imperator ad eum exercitum uenisset. 8. si M. Pomponius et decem legati comperissent neque iussu neque uoluntate P. Scipionis ea facta esse, ut ad exercitum Scipio maneret bellum que ut proposuisset gereret. 9. Hoc facto senatus consulto cum tribunis plebis actum est aut compararent inter se aut sorte legerent qui duo cum praetore ac legatis irent. 10. ad collegium pontificum relatum de expian-dis quae Locris in templo Proserpinae tacta ac uiolata elata que inde essent. 11. tribuni plebis cum praetore et decem legatis profecti M. Claudius Marcellus et M. Cincius Alimentus; aedilis plebis datus est quem, si aut in Sicilia praetori dicto audiens non esset Scipio aut iam in Africam traiecisset, prendere tribuni iuberent, ac iure sacrosanctae potestatis reducerent. (...)*. In ogni caso il primo passo (310 a.C.), letto nel suo contesto (Liv. 9.36.1-13), provverebbe ben poco. Il secondo (204 a.C.), al contrario, è più interessante: infatti sembrerebbe che i *tribuni plebis* fossero garantiti dalla loro *sacrosancta potestas* anche al di fuori del *pomerium* e dello stesso *ager Romanus*. Ma non si può neppure escludere, considerando come si dia loro anche un edile della plebe, il quale, nell'ipotesi di un rifiuto di Scipione di obbedire all'ingiunzione del senato, avrebbe dovuto procedere alla materiale apprensione di P. Scipione, che in realtà la presenza di due tribuni, nell'ambasceria, fosse stata decisa, sempre che non si dubiti, come sarei propenso a credere, della storicità di questi fatti (*supra*, nt. 57), dal senato soltanto per pre-costituire un elemento ulteriore di dissuasione nei confronti di un comandante militare ritenuto troppo indipendente.

⁶⁰ Sembrerebbe sottrarsi la prassi attestata da Tac. *Ann.* 13.28.2 *simul prohibiti tribuni ius praetorum et consulum praeripere aut vocare ex Italia, cum quibus lege agi posset*, prassi che indusse, nel 56 d.C., il senato a limitare il potere dei tribuni, vietando loro di 'sottrarre' la giurisdizione ai pretori e ai consoli e di *vocare ex Italia*: vd. A.H.M. JONES, *Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate* (1955), ora in *Studies in Roman Government and Law* cit., 74 e nt. 18; R. VILLERS, *Les tribuns de la plèbe sous le Principat*, in *Études Macqueron*, Aix-en-Provence (s.d., ma) 1970, 668-669; M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*², Napoli 1984, 136 e nt. 19, ove bibl. Labeone, qualche anno prima, aveva sostenuto che i *tribuni* non avevano (Gell. *N.A.* 13.12.1-4) il *ius vocandi*, giacché, secondo il *mos maiorum*, essi erano titolari della sola *prensio* (del diritto, cioè, d'arrestare). Un'opinione, quest'ultima, condivisa, nel I secolo a.C., anche da Varrone (*Ant. rer. hum.* 21, fr. 2 = Gell. *N.A.* 13.12.5-6): difatti la sua testimonianza prova che la *vocatio* dei tribuni era inefficace, a meno che il convocato non comparisse volontariamente. In altre parole il potere dei tribuni poteva essere esercitato soltanto in presenza. La prassi, cui alludono le parole *vocare ex Italia, cum quibus lege agi*

effetti un *iudicium* instaurato al di là da un miglio dal *pomerium*, in forza, dunque, dell'*imperium militiae*, si sarebbe inevitabilmente sottratto all'*intercessio* dei *tribuni plebis*. È probabile che la *lex Aebutia*, a suo tempo, avesse almeno implicitamente tenuto conto, nel definire l'ambito spaziale dei *iudicia legitima*, della fondamentale dicotomia tra *auspicia urbana* e *auspicia militaria*⁶¹. La cerchia entro la quale si esercitava, in età repubblicana, la potestà tribunizia era esclusivamente quella del potere civile e, cioè, l'area degli auspicî urbani. Pertanto i *tribuni* non avrebbero potuto rivolgerla, attraverso l'*intercessio* o i loro poteri cercitivi (la *prensio* in primo luogo), contro i magistrati *cum imperio* al di là del primo miglio dall'*urbs*. Se ai *tribuni* in carica non era consentito allontanarsi da Roma neppure per una notte, ciò è dovuto al fatto che il loro *auxilium* contro gli abusi della *coercitio* magistratuale imponeva una vigilanza costante e una costante presenza⁶².

Quel che è vero per la *potestas* dei *tribuni plebis*, non lo è, però, per quella del *princeps*. Quest'ultima – a differenza della prima – non conosceva alcun limite né

posset, si fondava forse sul presupposto che i *iudicia* nei municipî e nelle *coloniae* d'Italia fossero equiparabili, a certe condizioni, ai *iudicia legitima* instaurati nell'*urbs*. Nella legge municipale per l'Italia si faceva uso d'una finzione concepita probabilmente in tal modo: 'come se un pretore del popolo romano avesse ordinato, nella città di Roma, di giudicare quella controversia' *siremps lex re*s*que esto adque(m) uti esset si eam rem in urbe Roma praetor p(opuli) R(omani) iudicari iussisset*, formulazione che ho ripreso in parte dalla *lex Irnitana* c. 91 [XB] ll. 3-4): vd. A. TERRINONI, *Sulla clausola 'siremps lex esto quasi'*, in J.-L. FERRARY, *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 157-175. Incontreremmo, così, una concreta attestazione, in una delle sue conformazioni più antiche, del dispositivo inerente al principio *Roma communis patria*, già individuabile, peraltro, nei *capita* XXII l. 40 s. e XXI l. 10 s. della *lex Rubria* (M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes* [BICS. Supplement] I, London 1996, p. 461 ss.) l. 40 s. Nel primo (c. XXII) si finge che la *confessio* di una *incerta pecunia* sia stata compiuta a Roma davanti al pretore urbano *in iure*. Nel secondo (c. XXI), invece, si equipara colui il quale ha confessato di dovere *dare* una *certa pecunia*, in un municipio cisalpino, al *damnatus iure lege*, vale a dire al condannato nel corso di un'istanza legittima; istanza legittima che, come è noto, in forza della *lex Aebutia* a Roma aveva luogo o entro l'*urbs* o entro un miglio dal suo *pomerium*: vd. Y. THOMAS, «*Origine et commune patrie*» cit., 20-22, nonché G. MAININO, *Studi sul caput XXI della lex Rubria de Gallia cisalpina*, Milano 2012, in part. 63 ss. Sui *iudicia legitima* nei municipia vd. I. FARGNOLI, 'Si eam rem in urbe Roma ... iudicari iussisset. Sulla legittimità dei giudizi nella lex Irnitana', in *Iura* 60 (2012) 246 ss. Un riferimento alla *cognitio* dei *tribuni plebis* si coglie forse anche in Iuv. 7.228 (cfr. Ascon. in *Mil.* 41 e Pomp. *l.s. ench.* D. 1.2.2.34).

⁶¹ Si comprende, fino a qual punto i *tribuni plebis* potessero interferire, in età repubblicana, con l'esercizio della giurisdizione magistratuale, grazie a un episodio dell'81 a.C. L'intervento di un tribuno (M. Brutus) costrinse un attore a rinunciare alla propria azione e ad accontentarsi di una *stipulatio* fornita *in iure* dal convenuto, minacciandolo, altrimenti, di porre l'*intercessio* nei confronti del *decretum* pretorio che l'avesse eventualmente concessa: Cic. *Quinct.* 65. Vd. J. PLATSCHKE, *Studien zu Ciceros Rede für P. Quinctius*, München 2005, 258.

⁶² Gell. *N.A.* 13.12.9. Ma delle competenze dei tribuni della plebe discutevano ancora i giuristi d'età augustea e, in particolare, Labeone: vd. Gell. *N.A.* 13.12.1-4, sul quale nitide pagine in M. BRETONE, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*² cit., 130-137, con bibl. Altri rilievi in F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 2., Napoli 1973², 254 s. e nt. 325; ID., *Storia della costituzione romana*, 4.1 cit., 626 ss., 627 s. part.

temporale⁶³, né spaziale, perché si estendeva a ogni luogo nel quale gli imperatori dimorassero⁶⁴. Come esempio storico dell'esistenza di questo potere virtualmente universale, si ricorda l'esercizio da parte di Tiberio del suo *ius tribuniciae potestatis*⁶⁵, mentre, dopo il divorzio da Giulia⁶⁶, egli soggiornava a Rodi in una sorta di 'esilio volontario'⁶⁷. Tale potere era, perciò, esercitabile non solo al di là dei limiti consueti, ben oltre dunque lo spazio definito dal *pomerium*, ma perfino in una città libera, formalmente esente da ogni sorta di vincolo, anzi del tutto estranea al regolamento provinciale⁶⁸:

Suet. *Tib.* 11.3 unum hoc modo neque praeterea quicquam notatum est, in quo exeruisse ius tribuniciae potestatis uisus sit: cum circa scholas et auditoria professorum assiduus esset, moto inter antisophistas grauiore iurgio, non defuit qui eum interuenientem et quasi studiosiorem partis alterius conuicio incesseret. sensim itaque regressus domum repente cum apparitoribus prodiit citatum que pro tribunali uoce praeconis conuiciatorem rapi iussit in carcerem.

Tiberio, a Rodi, solo in un caso manifestò in pubblico la sua presenza, allorché fece mostra della sua potestà tribunizia. Era un frequentatore assiduo delle scuole e delle conferenze dei maestri: durante una discussione vivace tra antisofisti, non mancò chi – avendolo scambiato, in seguito a un suo intervento, per un sostenito-

⁶³ RG 35.1; Suet. *div. Aug.* 27.10; Dio Cass. 53.32.5; H.A. *Hadr.* 3.4.

⁶⁴ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, II, cit. 880 ss.; ma vd. anche F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², 4.1, cit., 477, ove altra bibl., nonché J.-L. FERRARY, «*Res publica restituta*» et les pouvoirs d'Auguste, in S. FRANCHET D'ESPÈREY-V. FROMENTIN-S. GOTTELAND-J.-M. RODDAZ (a c. di), *Fondements et crises du pouvoir*, Bordeaux 2003, 426-427.

⁶⁵ Nel 5 a.C. Tiberio era titolare della *tribunicia potestas* quinquennale: cfr. Suet. *Tib.* 11.5.

⁶⁶ Vd. anche Tac. *Ann.* 1.53 e Suet. *Tib.* 11.4-5. Su quest'episodio G. HERBERT-BROWN, *Decoding Tacitus (Ann. I., 53): The Role of Julia in Tiberius Retirement to Rhodes*, in C. DE ROUX (a c. di), *Studies in Latin Literature and Roman History IX*, Bruxelles 1998, 347 ss. e, per le vicende politiche sottostanti, L. BRACCESI, *Giulia, la figlia di Augusto*, Roma-Bari 2012, 57 ss., ove ulteriore bibl., cui adde U. AGNATI, *Giulia, la figlia di Augusto. La politica al di là della leggenda nera*, in *Athenaeum* 103 (2015) 197-203.

⁶⁷ Anche alla luce di quest'episodio rimane impregiudicata la questione se gli imperatori potessero esercitare il loro potere tribunizio contro magistrati *cum imperio militiae*. A mio giudizio si tratta di un problema che, dopo la fine del principato di Augusto, ebbe, al più, un rilievo puramente teorico. Forse lo si potrebbe risolvere in tal modo: prima dell'emersione, tra il 12 a.C. e il 17 d.C. (*supra*, *Introduzione*, p. 26 s.), della nozione di *imperium maius*, i principi (Augusto e i suoi correggenti) avrebbero potuto comunque imporsi ai titolari di *imperium militiae*, nelle *provinciae* senatorie, grazie ai poteri coercitivi inerenti alla loro *tribunicia potestas*. Vd. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², 4.1 cit., 475 s.

⁶⁸ L'isola (o, meglio, la *pólis*) di Rodi: Plin. *N. h.* 5.36.132: *sed pulcherrima est libera Rhodos* (...). Questi limiti, tuttavia, non valevano né per il principe né per i suoi «correggenti»: vd. P. ARNAUD, «*Transmarinae provinciae*»: réflexions sur les limites géographiques et sur la nature des pouvoirs en Orient des «*corégents*» sous les règnes d'Auguste et de Tibère, in *CCG* 5 (1994) 221 ss.; F. HURLET, *Les collègues du prince sous Auguste et Tibère. De la légalité républicaine à la légitimité dynastique*, Rome-Paris 1997, 102 ss., 333 s.

re della tesi avversa – lo copri di impropri. Andatosene a casa, Tiberio tornò poi all'improvviso, scortato dai suoi apparitori e – fatto citare a mezzo dell'araldo davanti al suo tribunale colui che lo aveva insultato – lo fece gettare in carcere.

Secondo Theodor Mommsen⁶⁹ la dimensione universale della *tribunicia potestas* imperatoria avrebbe trovato fondamento in alcuni privilegi concessi a Ottaviano nel 30 a.C. e, in particolare, nel conferimento a vita del potere dei *tribuni* e del *ius auxilii*, senza, però, sottostare al limite del pomerio (e fino alla distanza di sette stadi e mezzo)⁷⁰. A suo giudizio l'estensione dell'*intercessio* tribunizia, oltre il confine stabilito dalle antiche consuetudini, almeno in linea teorica avrebbe implicato la sottomissione del territorio virtualmente oggetto dell'*imperium militiae* alla *tribunicia potestas* imperiale. Se così fosse, la formula «dov'è l'imperatore là è Roma» potrebbe aver consapevolmente colto la specifica natura e l'estensione del potere conferito ai *principes*. Nell'esercizio della loro *tribunicia potestas*, qualsiasi luogo dell'ecumene sarebbe stato virtualmente equiparabile all'ambito spaziale specifico dell'*imperium domi*⁷¹.

Ma contro questa ricostruzione sono state proposte decisive obiezioni⁷². Occorre procedere, perciò, dal presupposto che, dal 36 al 23, vi sia stato un graduale ampliamento dell'originario *ius tribunicium*, fin tanto che esso non divenne una

⁶⁹ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, II cit. 880.

⁷⁰ Cass. Dio 51.19.6: ossia, fino al primo miliario: (...) καὶ τὸν Καίσαρα τὴν τε ἐξουσίαν τὴν τῶν δημάρχων διὰ βίου ἔχειν, καὶ τοῖς ἐπιβοωμένοις αὐτὸν καὶ ἐντὸς τοῦ πωμηρίου καὶ ἔξω μέχρις ὀγδόου ἡμισταδίου ἀμύνειν, ὃ μηδενὶ τῶν δημαρχούντων ἐξήν, (...) «(...) concessero a Cesare la carica di tribuno a vita, il diritto di salvare tutti coloro che avrebbero invocato il suo aiuto entro il pomerio e fuori di Roma fino alla distanza di sette stadi e mezzo (il che non era concesso neppure ai tribuni) (...)».

⁷¹ Purtroppo l'ambiguo riferimento alla *tribunicia potestas* in *Lex Portus Asiae* § 39, ll. 88-93 (ed. M. COTTIER et Al. 2009), allo stato attuale delle nostre conoscenze, non può rivelarci alcunché a tal riguardo: le parole χάρι<τι> Αὐτοκράτορος Καίσαρος Σεβαστοῦ δημαρχικῆς ἐξουσίας (retroversione latina: *beneficio imperatoris Caesaris Augusti tribunicia potestate*), che non sembrerebbero giustificabili sul piano giuridico, possono forse essere intese, secondo alcuni studiosi, esclusivamente in una dimensione politica. Si è congetturato che, nel 17 a.C., dovesse esservi una cogente ragione propagandistica per incentrare l'attenzione generale sulla *tribunicia potestas* del *princeps*. Il che avrebbe indotto molti a farne menzione anche in contesti nei quali essa non poteva interpretare nessun ruolo istituzionale: così, sulle orme di Jean-Louis Ferrary, L. PELLECCI, *Quae triumviratu iusserat abolevit' Gli esordi del potere normativo di Augusto in materia fiscale*, in J.-L. FERRARY-J. SCHEID (a c. di), *Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, Pavia 2015, 484 s. e nt. 184. È un'ipotesi che non mi persuade (perché il *monumentum Ephesenum* propone pur sempre il testo di un documento giuridico), ma alla quale non saprei opporre una differente, ragionevole congettura interpretativa.

⁷² Riassunte da F. HURLET, *Les collègues du prince sous Auguste et Tibère* cit., 335 s., con bibl.: in effetti, per quanto emerge da Liv. 3.20.6-7, si può escludere che i *tribuni plebis* non fossero titolari della propria *potestas* al di là della linea del *pomerium*, quanto meno fino al primo miliario. Anche lo storico augusteo, in questo testo, fa esplicito riferimento al primo miliario, al pari di Cassio Dione in 51.19.6.

piena *tribunicia potestas*⁷³. Si potrebbe allora presumere che una riforma del 23 o, per meglio dire, una *lex* di quello stesso anno abbia conferito ad Augusto, assieme al *ius auxilii* e all'inviolabilità, il *ius intercessionis*, il *ius coercitionis* e il *ius agendi cum plebe*⁷⁴. Proprio in tale occasione è stata forse congegnata una clausola⁷⁵, poi recepita dalle successive *leges* di investitura⁷⁶, che avrebbe equiparato, disciplinando gli effetti del conferimento della *tribunicia potestas* vitalizia⁷⁷, qualsiasi luogo, nel quale il *princeps* soggiornasse, a Roma e allo spazio ricompreso entro un miglio dal suo *pomerium*. Una *fictio legis*, dunque, che riconduceva l'esercizio di questo potere imperiale, al di fuori dell'*urbs* e dell'*Italia*⁷⁸, entro l'alveo della legalità repubblicana, associando costantemente *Roma* alla persona del 'sovrano'⁷⁹.

⁷³ Vd. Suet. *div. Aug.* 27.10 e Cass. Dio 53.32.5.

⁷⁴ Vd. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², 4.1 cit., 169-173, con bibl.; J.-L. FERRARY, «*Res publica restituta*» cit., 25.

⁷⁵ Se prendessimo in esame l'unico esempio di *lex* di investitura pervenutaci (la cosiddetta *lex de imperio Vespasiani*), dovremmo necessariamente collocarla nella sua parte (*Tabula*) perduta: vd. adesso sul tema la sintesi di C. BRUUN, *Riflessioni sulla parte perduta della cd. lex de imperio Vespasiani*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI-E. TASSI SCANDONE (a c. di), *La lex de imperio e la Roma dei Flavi. Atti del Convegno, Roma, 20-22 novembre 2008*, Roma 2009, 23 ss. Ma vd., *supra*, *Introduzione*, §. 13.

⁷⁶ Forse anche soltanto *per relationem*, mediante il meccanismo utilizzato nella seconda parte della c. VII della *lex de imperio Vespasiani* (M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes* cit., n. 39, 549-553) (...); *quaeque ex quaque lege rogatione divum Augustum, Tiberiumve Iulium Caesarem Augustum, Tiberiumve Claudium Caesarem Augustum Germanicum facere oportuit, ea omnia imperatori Caesari Vespasiano Augusto facere liceat* (trad. it. «e che tutto ciò che fu lecito fare, in base a una qualsiasi disposizione legislativa, al divino Augusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto, a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico, ciò sia lecito fare anche all'imperatore Cesare Vespasiano Augusto»): vd., *supra*, *Introduzione*, p. 43. Ma è forse più probabile – qualora si acceda a tale congettura – che quest'ulteriore facoltà fosse concessa nella medesima clausola che investiva il nuovo imperator della *tribunicia potestas* perpetua.

⁷⁷ Ma, come si è visto, questo medesimo principio valeva anche per i correggenti cui fosse stata conferita, ad esempio, la *tribunicia potestas* quinquennale: vd., *supra*, in questo Cap., p. 117.

⁷⁸ Vd., *supra*, nt. 66.

⁷⁹ Anche Cass. Dio 53.17.9 Ἡ τε ἐξουσία ἢ δημαρχικὴ καλουμένη, ἦν οἱ πάνυ ποτὲ ἀνθήσαντες ἔσχον, δίδωσί σφισι τὰ τε ἐπιγιγνόμενα ὑφ' ἑτέρου τινός, ἂν μὴ συνεπαινώσι, παύειν, καὶ μὴθ' ὑβρίζεσθαι κἂν ἄρα τι καὶ τὸ βραχύτατον μὴ ὅτι ἔργῳ ἀλλὰ καὶ λόγῳ ἀδικεῖσθαι δόξωσι, καὶ ἄκριτον τὸν ποιήσαντα αὐτὸ ὡς καὶ ἐναγὴ ἀπολλύναι. «La cosiddetta potestà tribunizia, che un tempo fu attribuita solo a uomini di davvero grande influenza, dà loro la facoltà di bloccare qualsiasi iniziativa presa da un altro magistrato, nel caso in cui non l'approvino, e l'inviolabilità; inoltre, se ritengono di essere offesi sia pure in modo minimo, non solo a fatti ma anche a parole, <hanno il potere> di mandare a morte senza processo come empio il colpevole» [cfr. E. NOË, *Commento storico a Cassio Dione LIII*, Como 1994, 49; M.-L. FREYBURGER-GALLAND, *Aspects du vocabulaire politique et institutionnel de Dion Cassius*, Paris 1997, 169]) potrebbe essere interpretato in tale prospettiva. In effetti a quanto pare, almeno *sacrosanctitas* e *ius coercitionis* (ma nel testo lo storico severiano ricorda anche il *ius intercessionis*), non sembrerebbero limitati, nel discorso dioneo, alla sola *urbs* e

3. L'immagine e il nome

La *communis patria* dell'umanità civilizzata si muoveva attraverso l'*oikouménē* seguendo il *princeps*. Purtroppo, nella concreta esperienza esistenziale degli abitanti dell'Impero, non ebbero certamente minor rilievo l'idea dell'onnipresenza virtuale dell'imperatore⁸⁰ e quella, a quest'ultima connessa, dell'onnipresenza del suo *numen*. Le vicende di Lucio, il protagonista delle *Metamorfosi* di Apuleio⁸¹, forniscono un interessante riscontro. Trasformato in un asino, egli tentò di proteggersi contro le frustate dei suoi crudeli padroni, decidendo di interporre il nome dell'imperatore (*ad auxilium civile decorrere et interposito venerabili principis nomine tot aerumnis me liberare*) tra sé e le proprie sofferenze. Giunto in una piccola cittadina della Tessaglia, mentre si stava svolgendo il mercato, lo sfortunato giovane cercò invano di invocare nella propria lingua il nome dell'imperatore: *nomen Augustum Caesaris invocare temptavi*. Che egli, con mente e anima prigioniera nel corpo d'un asino, non potesse far altro che tagliare nulla ha a che vedere col fatto che i suoi aguzzini, nel percuoterlo ancor di più, non potevano sapere di disobbedire in tal modo al nome dell'imperatore. La differenza tra l'*invocatio nominis imperatoris*, un istituto⁸² che ha trovato nella prassi dei regni

al suburbio fino al primo miliario. Stranamente R. BAUMAN, *Impietas in principem. A Study of Treason against the Roman Emperor with Special Reference to the First Century A.D.*, München 1974, non ha preso in esame questo passo.

⁸⁰ *Ubiqumque est imperator: Schol. Gron. Cic. leg. Man. 317 (CGL, rec. GOETZ [Glossae Codicis Leid. Voss. Lat. 88], 5.658.7): supra*, nt. 47.

⁸¹ *Meth. 3.29 Iam que rerum tantarum pondere et montis ardui uertice et prolixo satis itinere nihil a mortuo differebam. sed mihi sero quidem, serio tamen subuenit ad auxilium ciuile decurrere et interposito uenerabili principis nomine tot aerumnis me liberare. cum denique iam luce clarissima uicum quempiam frequentem et nundinis celebrem praeteriremus, inter ipsas turbelas Graecorum genuino sermone nomen augustum Caesaris inuocare temptaui; et O quidem tantum disertum ac ualidum clamitauit, reliquum autem Caesaris nomen enuntiare || non potui. aspernati latrones clamorem absonum meum, caedentes hinc inde miserum corium nec cribris iam idoneum relinquunt.* Nel modello greco di Apuleio, vale a dire nel *Lucio o l'asino* c.16 (584), il testo dice semplicemente *epei dè pollàkis "ō Kaisar" anaboēsai epethúmoun*. Qui siamo innanzi a un semplice sospiro, non al meccanismo giuridico dell'interposizione del nome dell'imperatore. Nel romanzo, che poi Apuleio rielaborò, mancava, dunque, ogni riferimento a questi aspetti. Vd. E.H. KANTOROWICZ, *Invocatio nominis imperatoris*, (1955), tr. it. in ID., *I Misteri dello Stato*, Genova-Milano 2005, 139 ss.; K. HOPKINS, *Conquistatori e schiavi. Sociologia dell'Impero romano*, trad. it. Torino 1984, 220; C. ANDO, *Imperial Ideology and the Provincial Loyalty in the Roman Empire*, Berkeley-Los Angeles-London 2000, 369. Ma occorre far menzione anche del contributo di F. SCHUPFER, *La difesa e l'asino di Apuleio*, in *RISG* 21 (1896) 422 ss. Un breve cenno anche in R. GAMAUF, *Ad statuum licet confugere. Untersuchungen zum Asylrecht im römischen Prinzipat*, Frankfurt am Main 1999, 30 nt. 131.

⁸² Un istituto, già esistente (con il nome di *defensa*) nel Regno di Sicilia in età normanna, cui fa riferimento anche la quinta stanza di *Rosa fresca aulentissima* di Cielo d'Alcamo, che, a sua volta, richiama una disposizione di Federico II (Dieta di Melfi del 1231): vd. E. H. KANTOROWICZ, *Invocatio nominis imperatoris* cit., 131 ss., con bibl.

ellenistici la propria origine⁸³, e l'*ad statuas confugere*⁸⁴ è che nel primo caso la persona ingiustamente aggredita interponeva il nome dell'imperatore, mentre in quello dell'asilo il perseguitato, spesso uno schiavo, tentava di trovar rifugio presso la statua. Ma queste istituzioni condividevano, entrambe, l'idea che l'imperatore potesse ovunque esser presente in modo vicario, sia nel nome sia nell'immagine⁸⁵.

⁸³ In un papiro di Tebtunis del II secolo a.C. leggiamo che in un villaggio un uomo fu aggredito nelle sue stanze da bagno. Lamentandosi dell'incidente, l'uomo testimoniò che «allorché il ragazzo, che si trovava presente presso di me, invocò l'aiuto del re furono molte le persone ad accorrere» (*P.Tebt.* III, 798 in *The Tebtunis Papyri*, III, 1933, a c. di A. S. HUNT e J. G. SMYLY, p. 251). In un'altra occasione, si racconta che «quando chiamai il re per chiedere aiuto, alcuni mi sentirono e giunsero correndo» *BGU* III (1007). Nell'Egitto lagide il popolo invocava il nome del re quando un'aggressione o un'intrusione era imminente o aveva luogo. La consuetudine egiziana era identica a quella attestata da Apuleio: sul punto W. SCHUBART, *Das hellenistische Königsideal*, in *APF* 12 (1936) 16, il quale sottolinea che, con l'invocazione del nome del re o dell'imperatore, l'atto violento diveniva 'pubblico' e di conseguenza era un obbligo 'pubblico' prestare soccorso. Cfr. Tac. *Ann.* 13.14.6 *simul intendere manus, adgerere probra, consecratum Claudium, inferno<s> Silanorum manes invocare et tot inrita facinora*; Epict. *Diss.* 3.22.55. Vd. anche R. BAUMAN, *Impietas in principem* cit., 91 s. Nel 370 Aginazio, senatore e *vicarius urbis*, accusato di aver commesso adulterio mediante magia, quando andarono per arrestarlo, invocò i *nomina principum*: Amm. 28.1.55-56 *nec auditus est, cum magnis clamoribus appellaret nomina principum*.

⁸⁴ Gai. *Inst.* 1.53 *sed et maior quoque asperitas dominorum per eiusdem principis constitutionem coercetur: nam consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his seruis, qui ad fana deorum uel ad statuas principum confugiunt, praecepit, ut si intolerabilis uideatur dominorum saeuitia, cogantur seruos suos uendere*. Cfr. I. 1.8.2; Ulp. *de off. proc.* Coll. 3.3.1-4; Ulp. *l.s. de off. praef. urbi* D. 1.12.1.8; Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.17.12. C. GIOFFREDI, *Ad statuas confugere*, in *SDHI* 12 (1946) 187 ss.; G. CRIFÒ, v. *Asilo (diritto di)*, in *ED* III, Milano 1958, 197; R. GAMAUF, *Ad statuam licet confugere* cit., 9 ss. part. Un ampio quadro di fonti, soprattutto epigrafiche, in CH. TRAUlsen, *Das sakrale Asyl in der Alten Welt. Zur Schutzfunktion des Heiligen von König Salomon bis zum Codex Theodosianus*, Tübingen 2004, 258 ss. part. Ma ogni abuso di tale 'guarentigia', rivolto in *invidiam alterius*, era punito come atto ingiurioso e diffamatorio: cfr. Tac. *Ann.* 3.36; Scaevol. 4 *regul.* D. 47.10.38; Call. 6 *cogn.* D. 48.19.28.7; Ulp. 5 *de off. proc.* D. 47.11.5. Vd. R. BONINI, I «*Libri de cognitionibus*» di Callistrato, I, Milano 1964, 83 ss.; M. BRUTTI, *La problematica del dolo processuale nell'esperienza romana*, Milano 1973, 2. 544, 551; R. BAUMAN, *Impietas in principem* cit., 87; M. BALZARINI, *De iniuria extra ordinem statui*, Padova 1983, 140 ss.

⁸⁵ L'immagine degli imperatori era collocata in tutti i tribunali: in tal modo si sottintendeva la loro simbolica presenza. Per esempio, Severiano di Gabala, agli inizi del V secolo (*de mundi creatione Or.* 6.5), rilevava che un ritratto del *princeps* avrebbe dovuto illustrare ogni tribunale o qualsiasi altro luogo nel quale si esercitassero funzioni pubbliche: in sua assenza, una sentenza emanata da un governatore o da un dignitario non avrebbe potuto considerarsi valida. Statue e immagini dell'imperatore erano anche nel tribunale ove fu celebrato il processo contro Apuleio: *Apol.* 85: cfr. H. KRÜSE, *Studien zur offiziellen Geltung des Kaiserbildes im römischen Reiche*, Paderborn 1934, 79 ss.; C. ANDO, *Imperial Ideology* cit., in part. 228-259; ampia lett. in J.B. MEISTER, *Der Körper des Princeps. Zur Problematik eines monarchischen Körpers ohne Monarchie*, Stuttgart 2012, in part. 200-217.

CAPITOLO IV

APPARATI DELL'AMMINISTRAZIONE E TITOLARE *PRO TEMPORE* DEL POTERE

SOMMARIO: 1. *Res fiscales quasi propriae et privatae principis sunt.* – 2. Acquisti patrimoniali e identità dell'imperatore.

1. *Res fiscales quasi propriae et privatae principis sunt*

Il principato non definì mai – e non avrebbe potuto essere altrimenti¹ – un dispositivo capace di garantire, sul piano giuridico-costituzionale, la perpetuità della suprema carica in quanto istituzione². A differenza dei re francesi e inglesi del tardo medioevo e della prima età moderna, gli imperatori romani non furono, perciò, titolari di una *dignitas quae non moritur*³. Non di meno cancelleria e giurisprudenza, per risolvere i tanti problemi posti dall'esistenza di entità o di apparati, come il *fiscus* per esempio, che, pur perseguendo l'interesse pubblico, erano affidati alla gestione esclusiva del principe, seppero congegnare, attraverso finzioni od opportuni impieghi della *solutio legibus*, meccanismi istituzionali che supplirono di fatto a quest'assenza.

Le *res in patrimonio fisci*, sebbene non fossero pubbliche, erano utilizzate qua-

¹ Sul punto, *infra*, Cap. VI, p. 193 ss.

² Vd, *infra*, Cap. V, p. 139 ss.

³ L'ufficio – o la *dignitas* – diventava in tal modo una *persona ficta* e, quando il suo rappresentante moriva, l'ufficio, invece, continuava a esistere: cfr. E.H. KANTOROWICZ, *I due corpi del Re. L'idea di regalità nella teologia politica medievale*, trad. it. Torino 1989, 329 ss. part. Non penso che, per l'età imperiale, si possa parlare, sul piano propriamente giuridico, di una sorta d'anticipazione laica della teoria medievale dei due corpi del sovrano: così, invece, M. PANI, *Augusto e il Principato*, Bologna 2013, 63. A questo tema è dedicata la densa monografia di J.B. MEISTER, *Der Körper des Princeps. Zur Problematik eines monarchischen Körpers ohne Monarchie*, Stuttgart 2012, in part. 271-276: in età imperiale nel corpo del principe non si individua una nozione giuridico-istituzionale ma esclusivamente una metafora politica. In C. ANDO, *Imperial Ideology and the Provincial Loyalty in the Roman Empire*, Berkeley-Los Angeles-London 2000, 336 ss., si adopera l'immagine del *body politick* (secondo la grafia del XVII secolo), ma senza alcun riferimento all'opera del Kantorowicz.

si sempre nell'interesse generale. Ma cosa sarebbe accaduto se, in base a questo tacito presupposto, taluno – una volta equiparate funzionalmente le *res fiscales* a quelle pubbliche – avesse ritenuto di poter interferire, *iure civitatis* (ossia in quanto *civis*)⁴, nella loro gestione, sperando l'*interdictum ne quid in loco publico fiat*⁵? È in questo contesto che si colloca una nota riflessione ulpiana:

68 *ad ed.* D. 43.8.2.4 Hoc interdictum ad ea loca, quae sunt in fisci patrimonio, non puto pertinere: in his enim neque facere quicquam neque prohibere privatus potest: res enim fiscales quasi propriae et privatae principis sunt: igitur si quis in his aliquid faciat, nequaquam hoc interdictum locum habebit.

Tale interdetto – osserva il giurista – non si applica ai beni patrimoniali del fisco. Un privato, infatti, non può costruirvi né immettervi alcunché, né, tantomeno, impedire che lo si faccia, perché le cose del fisco sono, per così dire, come se fossero proprie e private del principe e, di conseguenza, qualora qualcuno vi faccia o vi costruisca qualcosa, esso non può aver luogo.

La tesi della titolarità dell'imperatore sul 'fisco' appare inconfutabile⁶. Dietro al *fiscus*, che resta pur sempre *Caesaris*, si coglie la presenza fisica del *princeps*. Tra *fiscus* e *patrimonium*⁷ corre un'unica, ma rilevante, differenza: il primo è la cassa dei redditi e dei rapporti finanziari dell'imperatore, il secondo, invece, indica l'insieme della sostanza imperiale⁸. Anche il *patrimonium*, del quale il *princeps* fosse stato un tempo titolare come *privatus*, confluiva, dopo la sua acclamazione, nel *patrimonium fisci*, vale a dire nei beni utilizzati per sostenere l'esercizio della funzione imperiale⁹.

⁴ Oppure – ma è interpretazione, a mio parere, non persuasiva – per norma della *civitas*.

⁵ *Ne quid in loco publico facias inve eum locum immittas, qua ex re quid illi damni detur, praeterquam quod lege senatus consulto edicto decretove principum tibi concessum est* «Non costruire o immettere alcunché in un luogo pubblico da cui derivi a lui un danno, fatta eccezione per quel che ti è concesso per legge, senatoconsulto, editto o decreto degli imperatori», trad. it. di D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano*², Padova 1999, nr. 128.

⁶ Ciò equivale a dire che le altre due ipotesi prospettate dalla storiografia – lo stato come soggetto giuridico del *fiscus* o il *fiscus* come autonoma persona giuridica – non trovano alcun riscontro alla luce dell'esame delle fonti. È questo il punto centrale della ricostruzione fornita da Theodor Mommsen: ma è inutile ritornare su questi temi dopo le indagini di E. LO CASCIO, *Il princeps e il suo Impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari 2000, 98 ss.; Vd. anche G. GILIBERTI, *Studi sulla massima "Caesar omnia habet" Seneca de beneficiis 7.6.3*, Torino 1996, 153 ss. part.; M. MAIURO, *Res Caesaris. Ricerche sulla proprietà imperiale nel Principato*, Bari 2013, part. 18.

⁷ Una sintesi del dibattito storiografico su *patrimonium* e *res privata* in F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV.2, Napoli 1975², 913-917.

⁸ E. LO CASCIO, *Il princeps e il suo Impero* cit., 101 ss., ove osservazioni anche sulla nozione di *ratio privata*.

⁹ Vd. H.A. *Ant. Pii* 4.8; 7.9; 12.8. E. LO CASCIO, *Il princeps e il suo Impero* cit., 103 ntt. 14-

Alla luce dei *verba edicti*, Ulpiano doveva affrontare il problema della legittimazione attiva all'esperienza di quest'*interdictum* rispetto ai *loca quae sunt in patrimonio fisci*. Non è una precisazione superflua: in effetti, quando si prendono in esame i testi dei giuristi, occorre aver ben presenti i limiti inerenti al diritto giurisprudenziale romano, a uno *ius*, cioè, che, nel definire una certa soluzione, non travalica mai (o quasi mai) i limiti di un singolo caso. In tale occasione il giurista, pur seguendo probabilmente una linea interpretativa già segnata da tempo, prende esplicitamente posizione (*non puto ...*)¹⁰, escludendo ogni possibilità di interferenza, nelle attività del *fiscus Caesaris*, da parte di quanti, sebbene non operassero in questo apparato, non di meno, in quanto *cives*, volessero utilizzare l'*interdictum ne quid in loco publico fiat*¹¹, perché, almeno sotto certi profili, le *res fiscales* si possono equiparare a quelle pubbliche.

È senza dubbio vero¹² che l'affermazione «*res fiscales quasi propriae et privatae principis sunt*» ha il suo accento logico nel *quasi*. Attraverso questo avverbio si propone, in un significato non distante dal *perinde ac si*, una formula, attraverso la quale si equiparano (non si assimilano) le *res fiscales* a quelle *privatae*. È una conclusione che trova sostegno anche dal confronto con:

17, ove rilievi su Cass. Dio 73(74).7.3; H.A. *Pert.* 11, 12 e 13.4; H.A. *Did. Iul.* 8.9. Cfr. Herod. 2.4.7. Nei sermoni di Pietro Crisologo, arcivescovo di Ravenna (a. 449-458), compare una notizia riguardante una consuetudine imperiale che ha attinenza con la destinazione del patrimonio familiare del principe appena salito al trono: *Collectio Sermonum. Sermo 23 Est consuetudinis, est animi felicitis, ut adscitus ad regnum, quod fuit proprium, quod priuatum, mox parentibus, mox propinquis, ciuibus indigentibus liberaliter prorogare, ne sit mendicus animo, qui census functus est et honore*. Vd. anche H.A. *Tac.* 10.1 *patrimonium suum publicavit, quod habuit in redditibus, sestertium bis milies octingenties togis et tunicis isdem est usus quibus privatus*. Ben diverso, invece, fu, secondo il biografo, il comportamento di Carino: H.A. *Car.* 20.4 *ille enim patrimonium suum scaenicis dedit, heredibus abnegavit, matris tunicam dedit mimae, lacernam patris mimo, et recte, si aviae pallio aurato atque purpureo pro syrmate tragoedus uteretur*. Al centro delle valutazioni della storiografia è stato, soprattutto, H.A. *Ant. Pii* 4.8 *huius primum hoc fertur, quod, cum ab uxore argueretur quasi parum nescio quid suis largiens, dixerit: 'stulta, posteaquam ad imperium transivimus, et illud, quod habuimus ante, perdidimus'*. Alla moglie, che lo avrebbe rimproverato di essere poco generoso con i suoi familiari in ordine ad alcune spese, Antonino Pio rispose: «sciocca, dopo che siamo saliti al potere, abbiamo perso anche quello che possedevamo prima».

¹⁰ A tal riguardo F. MILLAR, *The Emperor in the Roman World*, London 1977, 175, ha scritto: «(...) we still cannot state with any certainty what was the juridical character of those properties which were in some sense in the possession of the emperor. It is only a modest consolation to know that similar doubts were clearly felt by Ulpian». A me pare che anche il Millar, con le sue considerazioni, di fatto forzi eccessivamente il vero significato di questo testo: occorre sempre – lo ribadisco – tener presente l'ambito preciso entro il quale il giurista si muove, quando si interroga sull'esperibilità o meno di un determinato strumento di tutela.

¹¹ Quest'aspetto è stato sottovalutato anche da Elio Lo Cascio.

¹² R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano I*, Torino 1968, 249 s.; G. GILBERTI, *Studi cit.*, 175.

Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.8.2.2 *loca enim publica utique privatorum usibus deserviant, iure scilicet civitatis, non quasi propria cuiusque, et tantum iuris habemus ad optinendum, quantum quilibet ex populo ad prohibendum habet*¹³.

Il *quilibet* (o *quivis*) *ex populo* può fruire dei *loca publica* ed esperire quest'interdetto proibitorio non in quanto contitolare del *dominium* sui medesimi, ma esclusivamente *iure civitatis*. È a un titolo irriducibile alla proprietà che Ulpiano connette l'indisponibilità di queste cose e il carattere perpetuo della loro destinazione. Ciò che rileva è esclusivamente il diritto di cittadinanza¹⁴. Alla vigilanza di ciascuno – sottolinea il giurista – è affidata la tutela del diritto di tutti. Fori, basiliche, portici, vie navigabili, teatri sono in primo luogo (sebbene non esclusivamente) al servizio dei privati¹⁵. Ma il diritto di ciascuno – conclude Ulpiano – può, anzi deve, essere delimitato o contenuto da quello di ogni altro concittadino. Anche in tal caso il *quasi* – non diversamente dal quel che si riscontra in D. 43.8.2.4 – avrebbe avuto, se il giurista non lo avesse fatto precedere da una negazione, valore equiparativo: 'non come se fossero proprie di ciascuno' (*non quasi*)¹⁶.

¹³ Ma E. LO CASCIO, *Il princeps e il suo Impero* cit., 107 s. e nt. 30, utilizza questo passo (D. 43.8.2.2) per confrontarlo con D. 43.8.2.4, e dimostrare, così, che il *quasi*, nel primo passo come nel secondo, non ha valore equiparativo, quantunque abbia il significato di *perinde ac si*. Sul punto anche M. PANI, *Augusto e il Principato* cit., 83, ove (nt. 76) si fa cenno a un interessante rilievo di F. Grelle, secondo il quale, in D. 43.8.2.4, il principe è da intendere come un privato che gode di un *privilegium*. È questa, a mio giudizio, la definizione più conforme alla realtà storica del medio principato.

¹⁴ Così Y. THOMAS, *Il valore delle cose*, trad. it. Macerata 2015, 30 (= *Annales E.S.C.* 57.6 [2002] 1431-1462).

¹⁵ D. 43.8.2.2 *tam publicis utilitatibus quam privatorum* (...). Vd., sulle due distinte nozioni di *publicae utilitates* e di *utilitates privatorum* R. SCEVOLA, 'Utilitas publica'. Tomo secondo. *Elaborazione della giurisprudenza severiana*, Padova 2012, 77 ss., ove precedente bibl., cui *adde* Y. THOMAS, *L'indisponibilité de la liberté en droit romain*, in *Hypothèses. Travaux de l'École doctorale d'histoire de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne* 10 (2006) 379 ss. *Altra lett.* in M. GIAGNORIO, *Il contributo del civis nella tutela delle res in publico usu*, in *TSDP* 6 (2013) 52 ss.

¹⁶ Al solo fine, dunque, d'escludere che i *loca publica* possano, per l'appunto, essere equiparati a quelli *quasi propria cuiusque*. Viceversa E. LO CASCIO, *Il princeps e il suo Impero* cit., 108 e nt. 30, nega che, in tale asserzione, il *quasi* possieda valore equiparativo, quantunque esso abbia, anche in questo caso, il significato di *perinde ac si*: Ulpiano, infatti, non avrebbe tentato di negare l'equiparabilità del rapporto di *quisque* con i *loca publica* al *dominium* di ciascuno nei confronti dei propri beni, equiparabilità che sarebbe stata senz'altro impensabile, ma avrebbe decisamente negato che la fruizione dei luoghi pubblici da parte di ciascun membro della comunità, avesse comunque una caratteristica patrimoniale. Il giurista avrebbe posto in contrasto i due rapporti – tra *quisque* e i *loca publica*, tra il *princeps* e le *res fiscales* (i quali hanno in comune di riguardare beni con una destinazione pubblica) – perché, mentre nel primo i *loca* sono inappropriabili, e perciò indisponibili e incommerciabili, nel secondo le *res* sono disponibili e almeno in linea di principio commerciabili. Insomma, come nel primo, anche nel secondo caso al *quasi* non dovrebbe attribuirsi una valenza equiparativa, ma un significato più generico assai prossimo al 'quasi' italiano. In altre parole, in entrambe le circostanze, le defini-

Nel «*quasi*» latino, a differenza dell'italiano, non si coglie alcuna sfumatura che autorizzi a pensare a una generica prossimità. Mediante l'artificio tecnico dell'equiparazione, il giurista, in D. 43.8.2.4, persegue uno scopo preciso¹⁷. Da un canto intende escludere l'esperibilità dell'*interdictum ne quid in loco publico vel itinere fiat*: l'equiparazione delle *res fiscales* alle *res privatae* corrisponde a questo fine, dal momento che 'privato', per i giuristi romani, è esattamente il contrario di 'pubblico'. Dall'altro quest'equiparazione – che non significa per l'appunto piena assimilazione o identità – ai suoi occhi non può o, meglio, non deve mai risolversi in un mero rinvio ai rimedi della giustizia – noi diremmo – ordinaria. La peculiare posizione del *princeps* giustifica, anzi impone, mediante il ricorso a una sorta di *privilegium*, l'istituzione di una giurisdizione speciale¹⁸:

Ulp. 68 *ad ed.* D. 43.8.2.3.4 (...) sed si forte de his (*res fiscales*) sit controversia, praefecti eorum iudices sunt (...)¹⁹.

I loca quae sunt in patrimonio fisci non sono *res privatae*²⁰, ma a queste ulti-

zioni ulpianee dovrebbero intendersi come approssimazioni e il *quasi*, in questo quadro, rappresenterebbe proprio la spia delle difficoltà incontrate dal giurista in questa operazione. Su D. 43.8.2.2 vd., con ampia bibl., R. SCEVOLA, '*Utilitas publica*'. Tomo secondo. *Elaborazione della giurisprudenza severiana* cit., 75-88; ma si vd. anche le puntuali osservazioni di Y. THOMAS, *L'indisponibilité de la liberté* cit., 379 ss. Questo testo – osserva giustamente Yan Thomas – chiarisce la qualità di 'persona pubblica' riconosciuta anche dagli *agrimensores* ai cittadini delle colonie che godevano dei luoghi pubblici sulla base della loro *persona publica*: Agennius Urbicus *De controversiis agrorum* LACHMANN (rist. Hildesheim 1967) p. 63: vd. Y. THOMAS, *Il valore delle cose* cit., 30 e nt. 6.

¹⁷ Cfr., *supra*, nt. 13.

¹⁸ Fin qui si può convenire con P. VEYNE, *Le pain et le cirque. Sociologie historique d'un pluralisme politique*, Paris 1976, rist. 2015, 541, 544, secondo il quale queste parole (*sed sunt*) sono la miglior prova del fatto che le *res fisci*, sebbene non siano pubbliche, non sono nemmeno, propriamente parlando, private. Comunque la formula adoperata da F. Grelle (*supra*, nt. 13) coglie questo aspetto in modo più limpido e, in ogni caso, più aderente alle categorie giuridiche proprie dei Romani. Ci troveremmo innanzi, valutando l'equiparazione tra *res fisci* e *res privatae*, a una sorta di finzione. In fondo tale era il pensiero dello stesso T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* II³, Leipzig 1888, 1023 nt. 4. E, in effetti, è proprio d'una finzione quella di essere utilizzata solo entro i limiti per i quali essa è stata congegnata.

¹⁹ Non può escludersi che in questo testo, accanto alle *res in patrimonio fisci* si parlasse delle *res in patrimonio populi*. Forse il cenno ai *praefecti*, titolo portato dagli amministratori dell'*aerarium populi Romani*, consentirebbe di supporlo; ma, com'è ovvio, si tratta d'una mera congettura. Altri ragguagli in H.M. LENZ, *Privilegia fisci*, Pfaffenweiler 1994, 7 s.

²⁰ E, tanto meno, lo sono le *res quae principalibus usibus deserviunt*. Si tenga presente, a tal riguardo, quel che scrive Cass. Dio 71(72).33.2 Ὁ δὲ Μάρκος καὶ χρήματα ἐκ τοῦ δημοσίου ἤτησε τὴν βουλὴν, οὐχ ὅτι μὴ ἔκειντο ἐπὶ τῆ τοῦ κρατοῦντος ἐξουσίᾳ, ἀλλ' ὅτι ὁ Μάρκος πάντα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου καὶ αὐτὰ καὶ τὰλλα ἔλεγε εἶναι "ἡμεῖς γάρ" ἔφη πρὸς τὴν βουλὴν λέγων "οὕτως οὐδὲν ἴδιον ἔχομεν ὥστε καὶ ἐν τῇ ὑμετέρᾳ οἰκίᾳ οἰκοῦμεν". «Marco chiese anche al senato il denaro del tesoro pubblico (*tò dēmosion*), non perché tali fondi non fossero già a disposizione dell'imperatore, ma perché Marco diceva

me devono essere equiparati al fine d'escludere dalla loro gestione economica e, in special modo, dalla loro tutela giudiziaria il c.d. «primo venuto tra il *populus*», vale a dire chiunque non abbia ricevuto, direttamente o indirettamente²¹ dall'imperatore, l'incarico di occuparsene²².

La titolarità del *princeps* sulle *res fiscales* e quella del *populus* sulle *res in pecunia* o *in patrimonio populi* si rispecchiano, vicendevolmente, l'una nell'altra²³. Al *campus Martius*, al *forum Romanum* e a ogni *aedes sacra*, vale a dire alle *res publicae quae publicis usibus deserviunt* e alle *res sacrae* va equiparata, senza dubbio, la *res quae principalibus usibus deservit*²⁴. Nell'uno come negli altri casi, si tratta pur sempre di cose alle quali nessun individuo sensato – per quanto ignori

che tutti i fondi, sia questi che gli altri, erano del senato e del popolo. 'Noi infatti', diceva parlando ai senatori, 'a tal punto non possediamo nulla di nostro che persino abitiamo nella casa vostra'. Sebbene si debba identificare *tò dēmósion* con l'*aerarium populi Romani* – e ciò spiegherebbe a sufficienza perché Marco Aurelio abbia chiesto al senato l'autorizzazione a impiegare i fondi – non si può certamente sorvolare sull'altra proposizione formulata dall'imperatore, secondo la quale egli, come i suoi predecessori, non abiterebbe neppure in casa propria, dal momento che essa apparterebbe al popolo romano. D'altra parte, a tal proposito, occorre sottolineare che Augusto, una volta eletto nel 12 a.C. *pontifex maximus*, non prese una qualche casa pubblica, ma rese pubblica una parte della propria, poiché era assolutamente necessario che il *pontifex maximus* abitasse *en koinōi* (Cass. Dio 54.27.3, ma vd. Cass. Dio 49.15.5-6: già nel 36 a.C., dopo la vittoria su Sesto Pompeo, fu decretato che gli fosse data una casa *ek tou dēmosiou*. Nel 3 d.C., dopo aver ricostruito la propria casa sul Palatino a séguito d'un incendio, Augusto la rese per intero pubblica: Cass. Dio 55.12.5; Suet. *Aug.* 57.4): cfr. A. FRASCHETTI, *Roma e il principe*, Roma-Bari 1990, 338 ss. Sulle origini di questa prassi vd. J. SCHEID, *Religion et piété à Rome*, Paris 2001, 81. Alla luce delle parole di Marco Aurelio (l'unico del collegio imperiale a rivestire il pontificato massimo, pur avendo avuto, nel corso del tempo, come colleghi, nell'esercizio dell'*imperium* e della *tribunicia potestas*, dapprima Lucio Vero e, poi, il figlio Commodus) verrebbe quasi voglia di esclamare "*Caesar nihil habet*" (cfr. anche H.A. *Ant. Pii* 4.8 [*supra*, nt. 9] ed Herod. 2.4.7 Τοῖς τε βασιλικοῖς κτήμασιν ἐκώλυσεν αὐτοῦ τοῦνομα ἐπιγράφεσθαι, εἰπῶν αὐτὰ οὐκ ἴδια τοῦ βασιλεύοντος εἶναι, ἀλλὰ κοινὰ καὶ δημόσια τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς. «Egli (*scil.* Pertinace) non volle che si iscrivesse il suo nome sui domini imperiali, dicendo che essi non erano beni personali del principe, ma proprietà comune del popolo romano»: cfr. E. LO CASCIO, *Il princeps e il suo Impero* cit., 103 e nt. 17). Questo passo dioneo (71[72].33.2), posto a confronto con un ben noto rilievo seneciano, ne capovolgerebbe radicalmente il senso: *ben. 7.6.3 Caesar omnia habet, fiscus eius privata tantum ac sua; et universa in imperio eius sunt, in patrimonio propria*. Sul tema G. GILIBERTI, *Studi* cit., 1 ss., 157 ss.

²¹ Attraverso l'apparato amministrativo del *patrimonium fisci*.

²² Vd., *infra*, nt. 31, per un più dettagliato esame di questi problemi.

²³ Secondo alcuni questi beni del popolo (per un processo storico che ha avuto inizio sin dalle origini del principato e che parrebbe già concluso in età severiana) sono ormai ricaduti nella sfera di quelli attribuiti al *princeps*: di conseguenza la distinzione, in concreto, si limiterebbe a quella tra *res in publico usu* e *res in patrimonio*. Ma si tenga conto che quest'asserzione, condivisa dalla *communis opinio*, non valuta adeguatamente quel che, almeno in astratto, si dovrebbe ricavare dall'esame delle parole *praefecti eorum iudices sunt* in D. 43.8.2.4: vd., *supra*, nt. 19.

²⁴ È un'espressione sicuramente tecnica, come dimostra il confronto con *CIL* 6. 37766 = *ILS* 9024 e 9025.

i rudimenti del *ius* – penserebbe come a possibili oggetti di una disposizione testamentaria:

Ulp. 21 *ad Sab.* D. 30.39.7-10 Constat etiam res alienas legari posse, utique si parari possint, etiamsi difficilis earum paratio sit. Si vero Sallustianos hortos, qui sunt Augusti, vel fundum Albanum, qui principalibus usibus deservit, legaverit quis, furiosi est talia legata testamento adscribere. Item campum Martium aut forum Romanum vel aedem sacram legari non posse constat. Sed et ea praedia Caesaris, quae in formam patrimonii redacta sub procuratore patrimonii sunt, si legentur, nec aestimatio eorum debet praestari, quoniam commercium eorum nisi iussu principis non sit, cum distrahi non soleant.

Si possono lasciare in legato (*per damnationem*) le cose altrui, ma *legare* i *Sallustiani horti* (*qui sunt Augusti*) o il *fundus Albanus* è un atto, non soltanto difforme dal *ius*²⁵, ma tale da far presumere la follia del testatore: ‘è da dementi, infatti, inserire un legato siffatto’²⁶ in un testamento. Un comportamento tanto irriverente denota, implicitamente, anche derisione. Benché Ulpiano non lo sottolinei, qualora il testatore non fosse considerato *furiosus*, nel suo gesto potrebbe perfino ravvisarsi un’ipotesi di *impietas in principem*²⁷.

Dopo aver rilevato che il medesimo principio si applica senz’altro alle *res publicae* e a quelle *sacrae*²⁸, il giurista prosegue sottolineando come anche legati, aventi a oggetto *ea praedia Caesaris, quae in formam patrimonii redacta sub procuratore patrimonii sunt*, non producano alcun effetto e, dunque, nemmeno l’obbligazione di pagare all’onorato la loro stima in denaro. Le parole *sed et non soleant* formulano una decisiva precisazione: dei *praedia Caesaris, quae in formam patrimonii redacta sunt*, non vi è *commercium*. Infatti la loro eventuale alienazione è subordinata, di volta in volta, a una speciale autorizzazione del *princeps*, in

²⁵ Non direi, diversamente da P. VOCI, *Nuovi studi sulla legislazione del Tardo Impero*, Padova 1989, 10, che queste cose sono *in commercio*, in proprietà del principe e, pertanto, alienabili. Non lo sono proprio perché questi *horti* o *fundi principalibus usibus deserviunt*. Sui *Sallustiani horti* e sul *fundus Albanus* vd. l’informato *excursus* di M. MAIURO, *Ulpian and the Public Uses of Imperial Properties: A Note on Digest 30,39,7-10*, in *RFIC* 143 (2015) 362-377, in part. 368-376.

²⁶ Vd. E. NARDI, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano 1983, 66.

²⁷ Un *crimen* rispetto al quale neppure la morte estingue sempre il reato: vd. A. MANNI, «*Mors omnia solvit*». *La morte del reus nel processo criminale romano*, Napoli 2013², in part. 350 ss. Ma l’osservazione di Ulpiano – sebbene non esplicitamente – lascia presumere anche altro e, in primo luogo, che una disposizione siffatta possa rivelare segni evidenti di follia, rischiando, così, di pregiudicare il testamento, per intero, in quanto tale.

²⁸ Y. THOMAS, *Il valore delle cose* cit., 32, giustamente precisa che l’uso dei principi è considerato in questo caso esplicitamente equivalente all’«uso pubblico» di cui il Campo Marzio forniva l’esempio di scuola. In tal senso anche F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, IV.2 cit., 917. La nozione di «cose lasciate o destinate all’uso pubblico» risale senza dubbio all’epoca repubblicana: cfr. *Tabula Heracleensis* (*FIRA*, I, n. 13 (= M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, n. 24, ll. 68 ss.; *Lex coloniae Genetivae FIRA*, I, n. 21, cap. 82; Florent. 6 *Inst.* D 41.1.16: Trebatius in BREMER I, n. 29, p. 414.

quanto essi, solitamente, non sono venduti al dettaglio. Pertanto, già al momento della confezione del testamento, il legato appare nullo perché, imponendo all'erede una prestazione impossibile²⁹, un eventuale, successivo mutamento della condizione della *res* in nessun caso potrebbe essere preso in considerazione³⁰. Non concorderei, perciò, con Elio Lo Cascio quando scrive che questi *praedia* «sono, in linea di principio, commerciabili». In primo luogo la sua osservazione confligge con il tenore letterale del nostro testo³¹. Ma vi è di più. Il fatto che si tratti di

²⁹ V. MAROTTA, *Peripecias de la obligaci3n e identitad de la res*, in *Glossae. European Journal of Legal History* 11 (2014) 67 ss. Non se ne avvede, rispetto a D. 30.39.7-10, M. MAIURO, *Ulpian and the Public Uses of Imperial Properties: A Note on Digest 30,39,7-10* cit., 362-368, 376 s., proponendo un'ipotesi di lettura che è impossibile condividere.

³⁰ Quanto meno per la maggior parte dei giuristi del tempo: vd. V. MAROTTA, *Peripecias de la obligaci3n* cit., 70 ss., e, soprattutto, C.A. CANNATA, *Corso di Istituzioni di diritto romano*, II,1, Torino 2003, 211 ss.

³¹ E. LO CASCIO, *Il princeps e il suo Impero* cit., 110. Così anche M. MAIURO, *Res Caesaris* cit., 89 e 101, ove altra bibl. Per quanto il Lo Cascio recuperi l'autorevole opinione di P. BONFANTE (*Corso di diritto romano. La propriet3*², 2.1, rist. corr. Milano 1966, 79) e di altri eminenti studiosi (G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, rist. in *RDR* 1 [2001] 101 ss.), quest'ipotesi non mi pare convincente. Il Bonfante, in particolare scriveva: «senonché circa le *res publicae* noi dobbiamo distinguere due concetti o categorie: le cose destinate all'uso pubblico e le cose destinate a sostenere con il reddito che danno i pesi dello Stato. Le prime sono veramente *extra patrimonium* ed *extra commercium*, le seconde sono precisamente *in patrimonium* ed *in commercio*: né lo Stato potrebbe fruirne altrimenti se non profittando, come ogni privato, del loro valore di reddito e di scambio. Poiché noi ragioniamo delle cose *extra patrimonium* ed *extra commercium*, soltanto alle prime è rivolto il nostro discorso e soltanto a queste si riferisce la *divisio rerum* fatta nelle Istituzioni di Gaio, di Marciano e di Giustiniano. Le seconde presentano bensì alcune particolarità di regime, ma queste particolarità entrano in campo in un trattato dell'amministrazione romana o nella trattazione dei singoli istituti di diritto privato cui esse si riferiscono: ad es. la facoltà di alienare, l'usucapione, l'adizione dell'eredità e l'accettazione dei legati, reati speciali, come il peculato e simili». Anche VOCI, *Nuovi studi sulla legislazione del Tardo Impero* cit., 11, non pensa a una vera e propria extracommercialità: i fondi patrimoniali non sarebbero, a suo parere, alienabili in forza di una prassi costante, cui avrebbe potuto derogare il solo principe. Mi paiono – inutile nascondere – letture troppo riduttive. La necessità di uno specifico, puntuale comando del principe esclude che si possa parlare di *res extra commercium* solo in senso improprio. Se non si tenesse conto di questo dato, se, in altri termini, lo si volesse misconoscere, il medesimo discorso si potrebbe riproporre identico anche per le *res publicae* e le *res sacrae*: anche una cosa sacra può diventare profana o una cosa destinata a uso pubblico essere ricondotta all'uso privato: cfr. *Macr. Sat.* 3.3.3 *quod ex religioso vel sacro in hominum usum proprietatemque conversum est* (...). Questa definizione – che è stata ripresa da Servius auctus. *Aen.* XII, 779 e dal commentatore di Frontinus, p. 22 LACHMANN – si può senza dubbio comparare con Paul. 72 *ad ed.* D. 45.1.83.5: *sacra profana fieri et usibus publicis relicta in privatos usus reverti*, il che propriamente significa che le cose sacre e pubbliche possono ritornare nella disponibilità dei privati, avendo *reversum*, in tale contesto, lo stesso senso di *conversum* in Trebatius Testa (*Macr. Sat.* 3.3.3 = *de religionibus* HUSCHKE, I, fr. 1 = BREMER I, p. 404 s., n. 2); cfr. I. 3.23.5, ove profano è il contrario di sacro e religioso, e privato il contrario di pubblico. Ma ritorniamo al sistematico ragionamento del Bonfante. In esso è immediatamente percepibile un punto debole, dal momento che, se ben s'attaglia alla distinzione tra *res publicae* e *res in pecunia populi*, non è in grado, invece, di

res in patrimonio non implica necessariamente che esse debbano annoverarsi tra le *res in commercio*. Verrebbe da chiedersi, altrimenti, perché mai, qualora un *praedium Caesaris in formam patrimonii redactum* fosse stato davvero tale, l'erede non fosse neppure obbligato al pagamento della sua stima in denaro³².

Nel valutare il contenuto di D. 30.39.10, non ci si deve far fuorviare dal confronto con Pap. 10 *quaest.* D. 18.1.72.1³³:

PAPINIANUS: *Lege venditionis illa facta 'si quid sacri aut religiosi aut publici est, eius nihil venit', si res non in usu publico, sed in patrimonio fisci erit, venditio eius valebit, nec venditori proderit exceptio, quae non habuit locum.*

descrivere con compiutezza la peculiare condizione dei *praedia in formam patrimonii redacta*. Benché i giuristi scrivano che si tratta di *res extra commercium*, dovremmo, in forza di considerazioni sistematiche estranee al diritto romano, giungere a conclusioni opposte. Oltretutto in tal modo si trasformano le classificazioni gaiane e marcianee in meri contenitori privi di qualsiasi valore pratico, dal momento che lo stesso Bonfante non può negare, per esempio, che il regime dell'usucapione e quello dell'impossibilità della prestazione, nella *stipulatio* e nel *legatum per damnationem*, nel caso dei *praedia in formam patrimonii redacta* è identico a quello delle *res quae publicis usibus deserviunt*. E se i giuristi avessero a tal riguardo taciuto, si potrebbe anche rinunciare a ogni conclusione di tipo dogmatico. Ma, invero, quel che esplicitamente si legge in D. 30.39.10 smentisce tali conclusioni (*commercium eorum non <est>*). Per P. BONFANTE, *Corso di diritto romano. La proprietà*² 2.1 cit., 14-15, «nelle fonti la designazione di *res extra commercium* non è ad ogni modo esclusiva per la categoria delle cose che sono fuori del diritto e del commercio di chicchessia: il *commercium non esse* è talvolta inteso letteralmente, cioè indica le cose non suscettibili di trapassi, ma che sono attualmente nel patrimonio di alcuni, il *commercium non habere* indica le cose escluse dal commercio relativamente a determinati subietti (con riferimento a D. 20.3.1.2; D. 30.39.9-10; I. 3.19.2). Testi conformi alla terminologia tradizionale: D. 18.1.6pr.; D. 18.1.34.1; I. 2.20.4». G. SCHERILLO, *Lezioni di diritto romano. Le cose. Parte prima. Concetto di cosa. Cose extra patrimonium*, Milano 1945, 30, ha sottolineato che le *res in patrimonio fisci* potrebbero essere oggetto di negozi giuridici patrimoniali, ma tali non sono in concreto per l'esistenza di uno specifico divieto di alienazione che le sottrae a ogni capacità o facoltà di disporre da parte di quanti non siano il *princeps*. Quando si parla di alienazione si coglie il vero punto nodale del problema, perché l'equiparazione delle *res in patrimonio fisci* con le *res publicae* e le *res quae principalibus usibus deserviunt* vale esclusivamente per quei negozi (*legatum per damnationem* e *stipulatio*) che impongono l'obbligo di trasferire la proprietà (*dare*) della cosa, non per quelli, nei quali l'obbligazione consista unicamente nel garantire il pacifico godimento della cosa venduta (*emptio-venditio*): vd., *infra*, nt. 36, D. 18.1.72.1 e D. 30.39.10. Cfr. anche Cic. *2Verr.* 3.40.93.

³² Pertanto si può rovesciare completamente il punto di vista di Elio Lo Cascio: in linea di principio i *praedia Caesaris in formam patrimonii redacta* non sono 'commerciabili'. Vd. anche M. MAIURO, *Ulpian and the Public Uses of Imperial Properties* cit., 362-364, il quale interpreta i passi di Papiniano e di Ulpiano come se la fattispecie presa in esame dai due giuristi fosse la medesima. Comunque, alla luce di Ulp. 2 *fideicomm.* D. 30 40 – *sed si res aliena, cuius commercium legatarius non habet, ei cui ius possidendi non est per fideicommissum relinquitur, puto aestimationem deberi* –, sembrerebbe che, in caso di fedecommissum, l'erede fosse tenuto, quanto meno, a prestare la stima della cosa sottratta al *commercium*.

³³ Come invece ha fatto M. MAIURO, *Ulpian and the Public Uses of Imperial Properties* cit., in part. 363 s. Cfr. anche Ulp. 10 *ad ed.* D. 50.16.17pr.

In effetti da questo testo non parrebbe esclusa, a un primo sguardo, la ‘commerciabilità’ delle *res in patrimonio fiscali*. Ma si deve tener ben presente che i due casi presi rispettivamente in esame da Ulpiano in D. 30.39.10 e da Papiniano in 10 *quaest.* D. 18.1.72.1³⁴ attengono a fattispecie tra loro sensibilmente differenti. Un *legatum per damnationem* (D. 30.39.10) impone all’erede l’obbligo di trasferire all’onorato la proprietà di una *certa res* (un certo fondo)³⁵. Viceversa nella compravendita (il negozio oggetto della *quaestio* riferita in D. 18.1.72.1) il venditore si obbliga esclusivamente a garantire al compratore il pacifico godimento della cosa venduta³⁶.

Invero molti studiosi hanno inavvertitamente sovrapposto alla nozione di *res extra commercium* quella di *res extra patrimonium*, confondendo, l’una con l’altra, queste due categorie, come se tra esse vi fosse una coincidenza pratica e concettuale assoluta. Ma la distinzione delle *res in commercio* ed *extra commercium* corrisponde solo in parte, e non nel criterio discretivo fondamentale, alla distinzione di *res in patrimonio* ed *extra patrimonium*³⁷. Quanto al criterio che è alla sua base, mentre nel distinguere le *res in commercio* dalle *res extra commercium* si valuta la suscettibilità o meno delle cose di essere in astratto capaci di trapassi patrimoniali, nel distinguere invece le *res in patrimonio* dalle *res extra patrimonium* si ha riguardo alla concreta appartenenza delle cose a un determinato patrimonio³⁸. Quelle di Ulpiano non sono, pertanto, mere considerazioni di buon senso³⁹: rappresen-

³⁴ Cfr. anche Ulp. 28 *ad Sab.* D. 18.1.22 e Paul. 5 *ad Sab.* D. 18.1.23.

³⁵ Questa circostanza sfugge a M. MAIURO, *Res Caesaris* cit., 89 e 101, Id., *Ulpian and The Public Uses of Imperial Properties* cit., 362 ss. A un contesto analogo, ma nel quadro di una differente situazione giuridica, possono essere riferiti altri due testi che riguardano verosimilmente gli *agri decumates* in Germania superiore. Nella prospettiva romana questi terreni, fino alla deduzione di *coloni* o alla loro vendita a privati da parte del *fiscus*, dovevano considerarsi *ager publicus*. Pertanto essi sarebbero stati suscettibili di una destinazione diversa dall’uso dei privati, *peregrini* o *cives*, che di fatto li occupassero: cfr. Paul 6 *resp.* D. 21.2.11 e Ulp. 16 *ad ed.* D. 6.1.15.1-2. Vd. F. GRELLE, *L’autonomia cittadina fra Traiano e Adriano*, Napoli 1972, 38; S. KERNEIS, *La Bretagne rhénane. Note sur les établissements bretons dans les Champs Décumates*, in *Latomus* 58 (1999) 361 ss.

³⁶ Vd. anche I. 3.19.2, da coordinare e confrontare con I. 3.23.5. Cfr., inoltre, Ulp. 34 *ad Sab.* D. 18.1.25.1, un passo nel quale si chiarisce esplicitamente che il venditore non è tenuto – a differenza del *promissor* nei confronti dello *stipulator* – a far acquistare la proprietà del fondo al compratore. Marco Maiuro (supra, nt. 35) non si avvede di tutto questo e del differente regime dell’*actio empi* rispetto all’*actio ex testamento certi* e alla *condictio certae rei*.

³⁷ V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, I, Roma 1933, 123-125; G. SCHE-RILLO, *Lezioni di diritto romano* cit., 29 ss. Una visione d’insieme in M. GENOVESE, *Res e relative qualifiche in relazione al commercium*, in *Studi per Giovanni Nicosia*, vol. IV, Milano 2007, 87-148, con altra lett.

³⁸ Vi può essere una incommerciabilità assoluta e una relativa invece solamente a determinate persone e a determinati atti. Quanto alla sfera di applicazione le due distinzioni non coincidono esattamente, potendovi essere delle *res extra patrimonium* che siano però *in commercio*: così, per esempio, i pesci che prima di essere pescati non sono ancora *in patrimonio* pur essendo già *in commercio*, e potendo essere venduti e comprati o promessi con una *stipulatio*.

³⁹ Diversamente dal quel che sostiene P. VEYNE, *Le pain et le cirque* cit., 836 s.

tano, piuttosto, il coerente svolgimento delle dottrine giurisprudenziali sui legati aventi ad oggetto prestazioni impossibili.

Questi rilievi danno modo di comprendere perché, in D. 43.8.2.4, si scriva che le *res enim fiscales quasi propriae et privatae principis sunt* senza timore di confonderle *tout court* con le *res in commercio*. Esse possono essere senz'altro equiparate alle *res privatae*, ma al solo fine d'escludere dalla loro gestione e dalla loro tutela giudiziaria ogni estraneo all'amministrazione del *fiscus*⁴⁰.

2. Acquisti patrimoniali e identità dell'imperatore

Se la suprema carica imperiale, diversamente dalle monarchie inglese e francese d'epoca tardo medievale e moderna⁴¹, non era perpetua, le strutture amministrative, che coadiuvavano il principe nel governo dell'*Italia* e delle *provinciae*, agivano *come se* essa lo fosse. Si conserva, a tal riguardo, il ricordo d'una costituzione di Antonino Pio, secondo la quale si deve volgere a favore di quello vivente l'incremento patrimoniale, a causa di morte, disposto per onorare il principe defunto. In tal modo cessa di operare la regola sul *dies cedens* e, almeno implicitamente, si riconosce la devoluzione costante (noi diremmo, ma in forza di differenti categorie giuridiche, 'istituzionale') degli acquisti patrimoniali del *princeps* alla sua funzione:

Gai. 14 *ad l. Iul et Pap.* D. 31.56 Quod principi relictum est, qui ante, quam dies legati cedat, ab hominibus ereptus est, ex constitutione divi Antonini successorum eius debetur.

Ciò che è stato lasciato al principe, che è morto prima del giorno di apertura della successione⁴², è dovuto al suo successore. Un legato (*per damnationem*⁴³) lasciato al *princeps* era acquistato – nel caso di premorienza dell'imperatore onorato rispetto al disponente⁴⁴ – dal successore. Quest'eccezione, di diritto singolare, non fu estesa anche all'Augusta:

⁴⁰ Sicché non può condividersi quel che si legge, a proposito di questo specifico punto, in E. LO CASCIO, *Il princeps e il suo Impero* cit., 110 (*supra*, in nt. 31). A mio parere la congettura di A. MASI, *Ricerche sulla 'res privata' del 'princeps'*, Milano 1971, 33 ss., in forza della quale le parole *nisi iussu principis* avrebbero fatto seguito all'ultima frase, vale a dire a *cum distrahi non soleant*, e che, per un errore della tradizione manoscritta, siano state spostate in quella precedente, non è del tutto inverosimile.

⁴¹ Si pensi alla dottrina dei *due corpi del Re*, elaborata dai giuristi d'epoca Tudor, o alla finzione cerimoniale della monarchia francese per la quale *le Roy ne meurt jamais*: *infra*, Cap. V, p. 178.

⁴² Coincidente con l'apertura del testamento dopo la *lex Papia Poppaea*.

⁴³ Come sembrerebbe emergere dal verbo *debetur* in D. 31.56.

⁴⁴ Più difficile determinare quale sia stato il fondamento giuridico della decisione di Caracalla di incamerare le proprietà di coloro i quali avevano fatto menzione del fratello Geta nei

Mauric. 2 *ad l. Iul et Pap.* D. 31.57 Si Augustae legaveris et ea inter homines esse desierit, deficit quod ei relictum est, sicuti divus Hadrianus in Plotinae et proxime imperator Antoninus in Faustinae Augustae persona constituit, cum ea ante inter homines esse desiit, quam testator decederet⁴⁵.

Lo esclusero, a due riprese, sia Adriano per Plotina⁴⁶, sia Antonino Pio per Faustina Maggiore⁴⁷. L'imperatore – a differenza dell'Augusta – era dispensato dall'osservanza di quanto stabiliva il *ius civile*⁴⁸ e, di conseguenza, la morte del legatario non avrebbe reso caduco il lascito. Siamo, senza dubbio, molto distanti dalla visione dei giuristi d'età intermedia⁴⁹, secondo la quale, delle due persone coincidenti nel sovrano, quella individuale è solo *organum et instrumentum* della *dignitas* eterna (ovvero della suprema carica in quanto *persona ficta*)⁵⁰, ma registriamo, pur sempre, il tentativo della cancelleria antoniniana di distinguere, se adoperassimo le nostre categorie concettuali, tra persona e funzione, grazie a un accorto impiego delle

loro testamenti: vd. Cass. Dio 77.12.5 ed Herod. 6.1.8. Sul tema, con specifico riferimento anche a D. 31.56 e D. 31.57, F. MILLAR, *The Emperor* cit., 157.

⁴⁵ È, quest'ultimo testo, la prova più evidente del fatto che per il diritto pubblico romano il *nomen* di *Augusta* non soltanto non inerisce a una posizione (non vorrei adoperare nomenclature ancor più più impegnative come carica o incarico) perpetua – il che peraltro è altrettanto vero, almeno a mio parere, per la stessa suprema carica imperiale –, ma che esso non può neppure distinguersi – a differenza di quanto si rileva nel caso del *princeps* – dalla sua titolare attuale, proprio perché non esiste una sua autonoma funzione: gli eventuali privilegi accordati all'*Augusta* – è proprio quel che osserva Ulp. 13 *ad l. Iul et Pap.* D. 1.3.31 – dovranno essere, pertanto, definiti di volta in volta dal titolare della suprema carica (*princeps*) ovvero – potremmo aggiungere noi – dal senato (e, dunque, pur sempre col consenso dell'imperatore).

⁴⁶ Morta, probabilmente, nel 122: vd. A. GARZETTI, *L'Impero da Tiberio agli Antonini*, Bologna 1960, 403.

⁴⁷ Scomparsa tra il 10 dicembre del 140 e il 9 luglio del 141: vd. G. GUALANDI, *Legislazione imperiale e giurisprudenza* II, Milano 1963, 177; K. P. MÜLLER EISELT, *Divus Pius constituit. Kaiserliches Erbrecht*, Berlin 1982, 299; C. KUNST, *Die Rolle der römischen Kaiserfrau. Eine Einleitung*, in C. KUNST-U. RIEMER (a c. di), *Grenzen der Macht. Zur Rolle der römischen Kaiserfrauen*, Stuttgart 2000, 1-6, in part. 2. Ora, ampiamente, A. PISTELLATO, *Augustae nomine honorare: il ruolo delle Augustae fra 'Staatsrecht' e prassi politica*, in J.-L. FERRARY-J. SCHEID (a c. di), *Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, Pavia 2015, 392-427, in part. 406-407, 415.

⁴⁸ E cioè dal fondamentale effetto del *dies cedens*, quello che serviva a giustificare la transmissibilità agli eredi del legatario del legato. G. GROSSO, *I legati nel diritto romano. Parte generale*, Torino 1962², 294 s.: cfr. Ulp. 20 *ad Sab.* D. 36.2.5pr. *Si post diem legati cedentem legatarius decesserit, ad heredem suum transfert legatum*.

⁴⁹ BALDUS, *Consilia*, III, Venetiis 1575, 121, n 6 folio 34; *Consilia*, III, Venetiis 1575, 159, n. 6, folio 45^v.

⁵⁰ Diversamente, dunque, da quel che sostenne G. BESELER, *Juristische Miniaturen*, Leipzig 1929, 143 s., seguito, più di recente, anche da K.P. MÜLLER EISELT, *Divus Pius constituit* cit., 300, che riprendono entrambi la nozione di *corporation sole*. Anche F. SCHULZ, *Classical Roman Law*, Oxford 1946, 651, individuò, nella figura del *princeps*, una *corporation sole*, pur senza proporre alcun riferimento a D. 31.56.

facoltà imperiali inerenti alla *solutio legibus*. In tal modo, per i lasciti testamentari disposti in favore di un *princeps*, di fatto si guardava costantemente ed esclusivamente alla funzione di questo o di quel titolare *pro tempore* della suprema carica⁵¹.

Non lasciamoci ingannare, perciò, dalla presunta trasparenza storica e sociale del contenuto di D. 31.56 e di D. 31.57. Valutare queste due decisioni simmetriche alla luce dell'ideologia senatoria del principato umanistico equivarrebbe a scambiare, le une con le altre, premesse ed eventuali conclusioni, sovraimprimendo ai testi un carattere che non è scontato gli appartenga. Se possibile, rilievo ancor minore deve essere concesso alla cornice dinastica che caratterizzò la politica di Adriano e di Antonino Pio. La scelta di garantire la continuità, nell'esercizio e nella titolarità della suprema carica, mediante il meccanismo delle adozioni di successori designati non spiega come e perché il provvedimento normativo riferito in D. 31.56 sia stato formulato in tal modo⁵². La *ratio decidendi*, che vi è sottesa, risiede probabilmente altrove. Lo conferma il confronto con un lontano, ma significativo, antecedente, un senatoconsulto del 39 d.C., che conferì a Caligola un privilegio analogo a quello attestato in D. 31.56:

Cass. Dio 59.15.1 Ἐς δ' οὖν τοὺς πόρους τῶν χρημάτων πρότερον μὲν ἐψηφιστο ὅπως ὅσοι τινὰ τῷ Τιβερίῳ καταλιπεῖν ἐθελήσαντες περιήσαν, τῷ Γαίῳ αὐτὰ τελευτώντες χαρίσωνται· ἵνα γὰρ δὴ καὶ παρὰ τοὺς νόμους καὶ κληρονομεῖν καὶ δωρήματα τοιαῦτα λαμβάνειν, ὅτι μήτε γυναῖκα τότε γε μήτε παῖδας εἶχε, δύνασθαι δοκῆ, δόγμα τι προσέθετο. «per fare dunque in modo di raccogliere fondi, era stato precedentemente votato che tutti coloro che avevano voluto fare lasciti a Tiberio quando erano ancora vivi, al momento della loro morte li devolvessero a Gaio: per dare l'apparenza di avere il diritto di accettare delle eredità e di prendere tali donazioni malgrado il divieto delle leggi, dato che a quel tempo non aveva né moglie né figli, fece pubblicare un decreto <del senato>».

⁵¹ P. VOCI, *Diritto ereditario romano. I² Introduzione, parte generale*, Milano 1967, 417, 457; A. MASI, *Ricerche cit.*, 10 s. part.; P. VOCI, *Nuovi studi sulla legislazione romana cit.*, 7; E. BUND, *Erbrechtliche Geldquellen römischer Kaiser*, in *Festschrift F. Wieacker*, Göttingen 1978, 57; G. GILIBERTI, *Studi cit.*, 177; C. PAULUS, *Die Idee der postmortalen Persönlichkeit im römischen Testamentsrecht: zur gesellschaftlichen und rechtlichen Bedeutung einzelner Testamentsklauseln*, Berlin 1992, 119-124, il quale (pp. 121 s.) ha senza dubbio percepito il fondamentale rilievo di questo frammento anche sul piano del diritto pubblico d'età imperiale («Theoretisch war für das römische Reich jeder Tod eines Princeps ein Sturz ins Ungewisse»), inquadrandolo, però, nell'ambito dei problemi connessi con i cosiddetti *legata a incertae personae*: ma vd., in tal senso, già K. P. MÜLLER EISELT, *Divus Pius constituit cit.*, 300. In ogni caso, non parlerei di una «transpersonale» (e, pertanto, *certa*) «Identität» del *princeps*. A. PISTELLATO, *Augustae nomine honorare cit.*, 407, parrebbe, invece, condividere quest'impostazione. Vd. anche H. M. LENZ, *Privilegia fisci cit.*, 11. Infine – e lo ha chiarito E. LO CASCIO, *Il princeps e il suo Impero cit.*, 97 ss. part., sebbene non abbia inserito D. 31.56 e 31.57 nel proprio *dossier* – è inutile chiedersi se questi lasciti spettassero al *fiscus* o al *patrimonium*.

⁵² Al contrario, dunque, di quel che pensava R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche cit.*, 251, seguito da A. MASI, *Ricerche cit.*, 11.

La *constitutio* di Antonino Pio, che innova ben poco, si pone nell'alveo di un indirizzo normativo inaugurato quasi agli esordi del principato. Il racconto di Cassio Dione, che insiste, secondo i consueti schemi narrativi, sull'avidità di Caligola, non chiarisce se questa *solutio legibus*⁵³ riguardasse esclusivamente le nor-

⁵³ D. 31.56 e D. 31.57, come si ricordava in nt. 45, devono riconnettersi con Ulp. 13 *ad l. Iul. et Pap.* D. 1.3.31 *Princeps legibus solutus est: Augusta autem licet legibus soluta non est, principes tamen eadem illi privilegia tribuunt, quae ipsi habent.* Ma è erroneo circoscrivere alle sole leggi Giulia e Papia Poppea l'ambito entro il quale il principe poteva derogare all'osservanza delle leggi. Smentiscono quest'interpretazione, eccessivamente restrittiva, la clausola VII della *lex de imperio Vespasiani* e anche altre fonti riferibili a vicende politiche d'epoca altoimperiale (M. H. CRAWFORD, *Roman Statutes* I cit., p. 549 n. 39, ll. 22-28 (cl. VII) *utique quibus legibus plebeiae scitis scriptum fuit, ne diuus Aug(ustus), Tiberiusue Iulius Caesar Aug(ustus), Tiberiusque Claudius Caesar Aug(ustus) Germanicus tenerentur, iis legibus plebisque scitis imp(erator) Caesar Vespasianus solutus sit; quaeque ex quaque lege rogatione diuum Aug(ustum), Tiberiumue Iulium Caesarem Aug(ustum), Tiberiumue Claudium Caesarem Aug(ustum) Germanicum facere oportuit, ea omnia imp(eratori) Caesari Vespasiano Aug(usto) facere liceat*, trad. it. «che l'imperatore Cesare Vespasiano sia dispensato dall'osservanza di quelle leggi e di quei plebisciti, dalla cui osservanza furono formalmente dispensati il divino Augusto, Tiberio Giulio Cesare Augusto, Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico; e che tutto ciò che fu lecito fare, in base a una qualsiasi disposizione legislativa, al divino Augusto, a Tiberio Giulio Cesare Augusto, a Tiberio Claudio Cesare Augusto Germanico, ciò sia lecito fare anche all'imperatore Cesare Vespasiano Augusto»). Cfr. anche Cass. Dio 53.18.1 *Λέλυται γὰρ δὴ τῶν νόμων, ὡς αὐτὰ τὰ Λατῖνα ῥήματα λέγει: τοῦτ' ἔστιν ἐλεύθεροι ἀπὸ πάσης ἀναγκαίας νομίσεώς εἰσι καὶ οὐδενὶ τῶν γεγραμμένων ἐνέχονται.* «Essi sono infatti sciolti dalle leggi, come dicono le stesse parole latine, cioè sono liberi da ogni vincolo di legge e non sono soggetti a nessuna delle norme scritte»; 53.28.1-2 *Ἐκ δὲ τούτου δέκατον ὁ Αὐγουστος μετὰ Γαῖου Νωρβανοῦ ἤρξε, καὶ ἐν τε τῇ νομηνίᾳ ὄρκους ἢ βουλὴ βεβαιοῦσα τὰς πράξεις αὐτοῦ ἐποιήσατο, καὶ ἐπειδὴ πλησιάζειν τε ἤδη τῇ πόλει ἠγγέλθη (ὑπὸ γὰρ τῆς ἀρρωστίας ἐχρόνισε) καὶ τῷ δήμῳ καθ' ἑκάτον δραχμὰς δώσειν ὑπέσχετο, τὸ τε γράμμα τὸ περὶ αὐτῶν ἀπηγόρευσε μὴ πρότερον ἐκτεθῆναι πρὶν ἂν καὶ ἐκεῖνη συνδόξη, πάσης αὐτὸν τῆς τῶν νόμων ἀνάγκης ἀπήλλαξαν, ἔν', ὥσπερ εἶρηται μοι, καὶ αὐτοτελῆς ὄντως καὶ αὐτοκράτωρ καὶ ἑαυτοῦ καὶ τῶν νόμων πάντα τε ὅσα βούλοιο ποιοῖη καὶ πάνθ' ὅσα ἀβουλοῖη μὴ πράττει.* «In seguito Augusto divenne console per la decima volta assieme a Gaio Norbano e nel primo giorno dell'anno il senato ratificò con giuramento i suoi atti. Dopo di che si seppe che era ormai vicino alla città ... ed egli promise che avrebbe dato 100 dramme a ciascuno, proibendo però che l'editto relativo a questi donativi venisse esposto prima della convalida del senato, i senatori lo sciolsero da ogni vincolo delle leggi affinché, come ho detto, essendo veramente indipendente e padrone assoluto di sé e delle leggi, potesse fare tutto ciò che voleva». A tal riguardo vd., con altri ragguagli, G. URSO, *Cassio Dione e i magistrati. Le origini della repubblica nei frammenti della Storia Romana*, Milano 2005, 177 s. La *solutio legibus* degli imperatori va ben oltre il solo 'diritto matrimoniale' o il solo 'diritto ereditario'. Ma si trattava pur sempre, quantomeno fino alla dinastia flavia, di una dispensa limitata, soggetta, ogniquale volta se ne volesse estendere l'ambito di applicazione, a una specifica deliberazione del senato (e/o del popolo). Il principio della volontaria sottomissione alle leggi fu riaffermato anche in provvedimenti imperiali d'epoca severiana e postseveriana: I. 2.17.8 *Eadem oratione expressit non admissurum se hereditatem eius, qui litis causa principem heredem reliquerit, neque tabulas non legitime factas, in quibus ipse ob eam causam heres institutus erat, probaturum neque ex nuda voce heredis nomen admissurum neque ex ulla scriptura, cui iuris auctoritas desit,*

*aliquid adepturum. Secundum haec divi quoque Severus et Antoninus saepissime rescripserunt: "licet enim" inquit, "legibus soluti sumus, attamen legibus vivimus"; C. 6.23.3 IMP. ALEXANDER A. ANTIGONO. Ex imperfecto testamento nec imperatorem hereditatem vindicare saepe constitutum est. licet enim lex imperii sollemnibus iuris imperatorem solverit, nihil tamen tam proprium imperii est, ut legibus vivere (a. 232); P.S. 5.12.9a. (= Paul. 5 sent. D. 32.23) Ex imperfecto testamento legata vel fideicommissa imperatorem vindicare inverecundum est: decet enim tantae maiestati eas servare leges, quibus ipse solutus esse videtur; P.S. 4.5.3. Testamentum, in quo imperator heres scriptus est, inofficiosum argui potest: eum enim qui leges facit pari maiestate legibus obtemperare convenit. A tal riguardo un dato è più significativo di altri: la casistica della *solutio legibus* (ossia proprio la circostanza che il *princeps* sia stato, ancora nel I secolo, specificamente sciolto dall'osservanza di alcune norme che vincolano gli altri concittadini), non diversamente da episodi come quello di Claudio che, per unirsi in *iustae nuptiae* con la nipote Agrippina (la figlia del fratello), ebbe bisogno di un senatoconsulto che rese legale, per tutti i *cives Romani*, questo genere di matrimonio, dimostra che l'imperatore, sebbene sia virtualmente onnipotente, deve però comportarsi come un semplice cittadino, sottomettendosi alle leggi e al *ius civile*. Questa consapevolezza emerge anche dalle riflessioni del biografo della *Historia Augusta*, il che ci conduce alla fine del secolo IV o agli inizi di quello successivo: vd. H.A.: *vita Caracall.* 10.1-3 da confrontare con P.S. 4.5.3: (*infra*, Cap. VI, nt. 133). Interessante, a tal proposito, anche quel che si legge in Plut. *Alex.* 52.4-7. Cfr., inoltre, Dio Chrys. *or.* 3.3-4; Servius *ad Aen.* 11.206 *FINITIMOS TOLLUNT IN AGROS qui enim e longinquo venerant, referri non poterant. URBIQUE REMITTUNT deest 'unicuique'. et meminit antiquae consuetudinis: nam ante etiam in civitatibus sepeliebantur, quod postea Duellio consule senatus prohibuit et lege cavuit, ne quis in urbe sepeliretur: unde imperatores et virgines Vestae quia legibus non tenentur, licet vivae, tamen intra urbem in campo scelerato obruebantur*; Isid. *Sent.* 3.51 *iustum est principem legibus obtemperare suis*; 3.53 *Principes legibus teneri suis, neque in se posse damnare iura quae in subiectis constituunt*. La *solutio legibus* è una nozione giuridica, non affermazione di un potere arbitrario. È un meccanismo che, se adoperato correttamente, consente al *princeps* e agli apparati, che lo coadiuvano, di operare nell'interesse generale. Solo così si spiega per quale motivo, perfino nelle fonti di età tardoantica, più volte si affermi il principio del potere imperiale come forza sottoposta al diritto, anche quando si riconosca nel 'sovrano' il suo unico creatore: C. 1.14.4 *IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. AD VOLUSIANUM PP. Digna vox maiestate regnantis legibus alligatum se principem profiteri: adeo de auctoritate iuris nostra pendet auctoritas. Et re vera maius imperio est submittere legibus principatum. Et oraculo praesentis edicti quod nobis licere non patimur indicamus* (a. 429). Sul passo vd. C.F. WETZLER, *Rechtsstaat und Absolutismus. Überlegungen zur Verfassung des spätantiken Kaiserreichs anhand von CJ 1.14.8*, Berlin 1997, 63 ss. Che il principe fosse al di sopra dell'ordinamento è idea che si incontra ben prima della monarchia tardoantica: vd. Plin. *Pan.* 65.1; Sen. *Pol.* 7.2; *clem.* 1.2: su tali testimonianze, con una lettura che non riesce, però, a ridimensionarne il valore, F. LUCREZI, *Al di sopra e al di sotto delle leggi*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, II, Napoli 1984, 683-690; vd. anche F. HURLET, *La lex de imperio Vespasiani et la legitimité augustéenne*, in *Latomus* 52 (1993) 261-280, in part. 272. Sul tema della *solutio legibus* vd. T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, II. 2 cit., 751 ss., 752 s. nt. 2 in part.; F. MESSINA VITRANO, *Il fr. 31 'de legibus' I, 3*, in *Studi Brugi*, Palermo 1910, 325 ss.; P. DE FRANCISCI, *Intorno alla massima "princeps legibus solutus"*, in *BIDR* 34 (1925) 321 ss.; A. MAGDELAIN, *Auctoritas principis* cit., 90 ss.; P.A. BRUNT, *Lex de imperio Vespasiani* cit., 109; F. GALLO, *Per il riesame di una tesi fortunata sulla "solutio legibus"*, (1985), ora in Id., *Opuscula selecta*, a c. di F. BONA-M. MIGLIETTA, Padova 1999, 317-350; G. ZECCHINI, *Il pensiero politico romano. Dall'età arcaica alla tarda antichità*, Roma 1997, 117. Da ultimo M. CLAUSS, *Der römische Kaiser – an keine Gesetze gebunden?*, in M. REUTER-R. SCHIAVONE (a c. di), *Gefährliches Pflaster: Kriminalität im römischen Reich*, Mainz 2011, 280-*

me delle *leges Iulia et Papia* o anche le regole elaborate in sede di *interpretatio* giurisprudenziale (in forza delle quali non si applica la regola sul *dies cedens*). Ciò non di meno questa testimonianza – a prescindere dall’indirizzo politico di ciascun imperatore (e quello di Caligola fu – è appena il caso di ricordarlo – radicalmente differente rispetto a quello di Adriano e di Antonino Pio) – conferma che il problema della continuità istituzionale della suprema carica, nel principato, venne affrontato e risolto ricorrendo a espedienti legati alla clausola della *solutio legibus*⁵⁴ e ad altri meccanismi di diritto singolare.

286. Più orientati sulle premesse d’età repubblicana i contributi di F. REDUZZI MEROLA, *Iudicium de iure legum. Senato e legge nella tarda repubblica*, Napoli 2001; Aliquid de legibus statuere. *Poteri del senato e sovranità del popolo nella Roma tardorepubblicana*, Napoli 2007; *Problemi della dispensa da legge nella storia costituzionale e politica romana*, in *Politica Antica* 1 (2011) 133-139, ove altra lett.

⁵⁴ Se, in virtù della *solutio legibus*, si derogava alle norme in materia di *capacitas* e del *dies cedens*, non si ammetteva, però, che il principe potesse acquistare da una disposizione invalida: così, per esempio, in C. 6.23.3 (*supra*, nt. 53). Cfr. anche Ulp. 14 *ad ed.* D. 5.2.8.2: cfr. P.S. 4.5.3 (*supra*, nt. 53); C. 6.50.4 IMP. ALEXANDER A. PHILETIANO (a. 222); CTh. 4.4.2. VALENTIN(IANUS) THEOD(OSIUS) ET ARCADIUS AAA. PROCULO P(RAEFECTO) U(RBI) (a. 389); CTh. 4.4.4 IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. AFRICANO P(RAEFECTO) U(RBI) (a. 396?).

CAPITOLO V

GLI DÈI GOVERNANO IL MONDO. UN CONFLITTO IDEOLOGICO TRA III E IV SECOLO

SOMMARIO: 1. Il *funus imaginarium*. – 2. Ernst Kantorowicz e il mondo antico. – 3. *Puer exoriens*. – 4. Le vittoriose dee del fato. – 5. *Quies Augustorum*. – 6. La ‘legittimazione’ divina. – 7. L’idea di *renovatio* e la monarchia cristiana. – 8. La IV Ecloga di Virgilio. – 9. L’*oratio ad sanctorum coetum*. – 10. Diocleziano, la giustificazione teocratica del potere e la nuova visione del tempo.

1. *Il funus imaginarium*

Giorgio Agamben¹ ha sostenuto che Ernst Kantorowicz, nel suo secondo capolavoro², avrebbe trascurato³ la generale importanza del precedente romano della dottrina dei *due corpi del Re*, né l’avrebbe messa in relazione, pur ricollegandola al principio *dignitas non moritur*, con la distinzione tra *auctoritas* e *potestas*⁴.

¹ G. AGAMBEN, *Stato di eccezione*, Torino 2003, 105 ss. Sul suo impiego del diritto romano un profilo critico in L. GAROFALO, *Biopolitica e diritto romano*, Napoli 2009, in part. 117-162.

² E.H. KANTOROWICZ, *I due corpi del Re. L’idea di regalità nella teologia politica medievale*, (1957) trad. it. Torino 1989. Ovviamente la famosa biografia dell’imperatore Federico II è il primo: E. H. KANTOROWICZ, *Kaiser Friederick der Zweite*, Berlin 1927, trad. it. Milano 1976; *Kaiser Friederick der Zweite: Ergänzungsband*, Berlin 1931. Nel confrontarci con le sue opere (tra le più importanti della storiografia del XX secolo), occorre valutare criticamente il fascino e la potenza dell’illusorio che guidarono sempre il Kantorowicz. In altre parole, dobbiamo temere, in particolare, ogni sostanzializzazione del fenomeno dell’artificio nella scienza del diritto. In effetti, come ha rilevato Y. THOMAS, ‘*Fictio legis*’. *L’empire de la fiction romaine et ses limites médiévales*, (1995) ora in Id., *Les opérations du droit*, Paris 2011, 133 ss., 154, 305 e nt. 66 (nonché 162, 307 e nt. 86), nella *fictio* non vi è nessuna misteriosa unione di essere e non essere, ma solo una sintesi pragmatica. Il *come se* è l’unico modo che consente di superare, senza aberrazioni, il principio di non contraddizione.

³ L’analisi critica dell’opera kantorowicziana (vd. *I due corpi del Re*, *supra*, nt. 2) si sviluppa, in modo ancor più dettagliato, in G. AGAMBEN, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino 1995 (2005), 102 ss.

⁴ «Il sistema giuridico dell’Occidente si presenta come una struttura doppia formata da due elementi eterogenei e, tuttavia, coordinati: uno normativo e giuridico in senso stretto – che possiamo (...) iscrivere per comodità sotto la rubrica *potestas* – e uno anomico e metagiuridico – che

Il filosofo italiano, sulle orme di Elias Bickermann, rileva che «l'*auctoritas* si era così strettamente legata alla persona fisica del sovrano da rendere necessario il complicato cerimoniale della confezione di un suo doppio cereo nel *funus imaginarium*, proprio perché egli era innanzi tutto l'incarnazione di una *auctoritas* e non soltanto di una *potestas*⁵».

possiamo chiamare col nome di *auctoritas*): così G. AGAMBEN, *Stato di eccezione* cit., 109. Tale è la premessa che giustifica a suo parere una ulteriore conclusione: «la vita "augusta" – nel nuovo regime del principato – non è più definibile, come quella dei comuni cittadini, attraverso l'opposizione pubblico / privato» (G. AGAMBEN, *u.o.c.*, 106, che sviluppa, a tal riguardo, alcune considerazioni formulate da A. FRASCHETTI, *Roma e il principe*, Roma-Bari 1990, 94 ss., 277 ss.). L'*auctoritas* è una potenza che accorda legittimità, un potere che sospende o riattiva il diritto, ma non vige formalmente come diritto: essa è ciò che resta del diritto se si sospende integralmente il diritto. Il punto di inizio di questa storia coincide con lo stabilirsi del principato augusteo. Rudolph Heinze nel 1925, proprio a ridosso della pubblicazione del *monumentum Antiochenum* decisivo per l'integrazione delle *Res gestae*, aveva affermato che «ogni magistratura è una forma prestabilita, nella quale il singolo entra e costituisce la fonte del suo potere; al contrario, l'*auctoritas* scaturisce dalla persona, come qualcosa che si costruisce attraverso di essa, vive soltanto in essa e con essa scompare»: R. HEINZE, *Auctoritas*, in *Hermes* 60 (1925) 356 (la trad. it. è di G. Agamben). Sul tema vd. C. LANZA, *Auctoritas principis* I, Milano 1996, 111 ss. e L. FANIZZA, *Autorità e diritto: l'esempio di Augusto*, Roma 2004, 43 ss. part., con altra bibl. Y. BERTHELET, *Gouverner avec les dieux. Autorité, auspices et pouvoir, sous la République romaine et sous Auguste*, Paris 2015, 286 ss.

⁵ Sui funebri degli imperatori vd. il dettagliato esame di J. ARCE, *Funus imperatorum. Los funerales de los emperadores romanos*, Madrid 1990 (altra bibl., *infra*, nt. 16). Sulla base di alcune ricerche di E.J. BICKERMANN, *Die römische Kaiserapotheose*, in *Archiv für Religionswissenschaft* 27 (1929) 1-34; ID., *Consecratio. Le culte des souverains dans l'empire romain, Entretiens Hardt*, XIX, Genève 1972, 3-37, l'Agamben (*Stato di eccezione* cit., 105) contesta l'ipotesi dell'origine soltanto medievale e cristiana della dottrina dei *due corpi del Re*, ma si sofferma più a lungo sul tema (p. 113 in part.) dell'eccedenza di vita sacra dell'imperatore o del sovrano tardo-medievale e moderno, che, attraverso l'immagine, viene isolata e assunta in cielo nel rituale romano, o trasmessa al successore nel rito inglese e francese. Isolando questo particolare punto di vista da quello precedente, l'ipotesi di G. Agamben sarebbe perfino conciliabile con quella kantorowicziana. Ma, in realtà, il *funus imaginarium* dei *principes* romani può, anzi deve essere interpretato in un modo sensibilmente differente. Senza cedere a soluzioni corrive – immaginare, per esempio, che il lungo rito dell'apoteosi imponesse di procedere rapidamente all'incinerazione (o all'inumazione) del corpo degli imperatori e di servirsi, perciò, di una sua *imago* cerea nella celebrazione della sua *consecratio* – occorre rifarsi alle riflessioni di C. GINZBURG, *Rappresentazioni. La parola, l'idea, la cosa*, in *Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza*, Milano 1998, 82 ss., 84. 89 part., e di F. DUPONT, *L'autre corps de l'empereur-dieu*, in F. DUPONT-C. MALAMOUD-J.-P. VERNANT (a c. di), *Le corps des dieux: le temps de la réflexion*, in *Le temps de la Réflexion* 7 (1986) 231-252. Quest'ultima, in particolare, ha sostenuto che l'*imago* latina non è assimilabile all'icona greca: la prima non ha niente di metaforico, ma intrattiene con il corpo un rapporto metonimico, di parte rispetto all'intero. Le *images* sono, all'origine, maschere di cera fabbricate a partire dall'impronta, da forme contigue del viso sul quale esse sono state prese. L'immortalità divina è a Roma una questione di corpo e non di anima. Nei funebri imperiali l'*imago* dell'imperatore-dio non è l'immagine di una parte del corpo, ma si identifica con esso. Due corpi, secondo la Dupont, consentirebbero la presenza del morto nei due spazi distinti della tomba e del tempio, nei due tempi incompatibili dei culti funerari e dei culti pubblici. L'imperatore resterebbe presente tra gli uomini dopo

In Roma repubblicana la fine di una magistratura – sottolinea l’Agamben – non implicò mai, come tale, un problema di corpi. Un magistrato succedeva a un altro senza bisogno di presupporre l’immortalità della carica. Al contrario, nel nuovo regime imperiale, per garantire la perpetuità della *dignitas* (che, a suo giudizio, è, in questo nesso, semplice sinonimo di *auctoritas*), fu necessario distinguere due corpi, perché, nella vita “augusta”, pubblico e privato erano entrati in una zona di assoluta indistinzione e il *princeps* esprimeva un’*auctoritas*⁶ nella sua stessa persona.

Questi rilievi pongono, sul complicato problema giuridico della successio-

la propria morte in due maniere diverse. Su alcune conclusioni della Dupont osservazioni critiche in C. BADEL, *La noblesse de l’Empire romain: les masques et la vertu*, Seyssel 2005, 232 e in J.B. MEISTER, *Der Körper des Princeps. Zur Problematik eines monarchischen Körpers ohne Monarchie*, Stuttgart 2012, 176-181. Sulla questione, fondamentali i contributi di W. KIERDORF, “*Funus*” und “*consecratio*”. Zu Terminologie und Ablauf der römischen Kaiserauopferung, in *Chiron* 16 (1986) 43-69 e, soprattutto, di I. GRADEL, *Emperors Worship and Roman Religion*, Oxford 2002, 261-371, ove la principale bibliografia di riferimento, cui adde J. ARCE, *Roman imperial funerals in effigie*, in B.C. EWALD-C.F. NOREÑA (a c. di), *The Emperor and Rome. Space, Representation, and Ritual*, Cambridge 2010, 309-323; J.B. MEISTER, *Der Körper des Princeps* cit., in part. 170-192. A tal riguardo occorre far menzione del contenuto della *Lex collegii cultorum Dianae et Antinoi [Lex collegii Lanuvini] FIRA² III, Negotia* no. 35, pp. 99-105, II, ll. 4-5: *quisquis ex hoc collegio servus defunctus fuerit et corpus eius a domino dominav[e] iniquitat<<a>>e sepulturae datum non fuerit, neque tabellas fecerit ei funus imag[ina]rium fiet*. Si tratta, in questa testimonianza, del *funus imaginarium* celebrato per quegli schiavi che i loro padroni avessero privato della sepoltura. In luogo del corpo è l’*imago* del morto a essere interrata. Era dunque un autentico *funus* e lo schiavo riceveva dagli altri membri del *collegium* una vera tomba. Ciò poteva avvenire proprio perché a Roma l’immagine funeraria era concepita come parte integrante del corpo. Vd. anche H.A. *Helv. Pert.* 15.1 *Sub Severo autem imperatore Pertinax, cum senatu ingens testimonium habuisset Pertinax, funus imaginarium ei et censorium ductum est, et ab ipso Severo funebri laudatione ornatus est*. H.A. *Sev.* 7.8 *Funus deinde censorium Pertinacis imagini duxit eumque inter divos sacravit addito flamine et sodalibus Helvianis, qui Marciani fuerant*. Sul punto vd. E.J. BICKERMAN, *Diva Augusta Marciana*, in *AJPh* 95 (1974) 362 ss., 373 ss. part.; W. KIERDORF, *Funus imaginarium*, in *DNP* 4 (1997) 711; S. PRICE, *From Noble Funerals to Divine Cult: the Consecration of Roman Emperors*, in D. CANNADINE-S. PRICE (a c. di), *Rituals of Royalty. Power and Ceremonial in Traditional Societies*, Cambridge 1987, 56-105, nonché i saggi raccolti in B. BOISSAVIT-CAMUS-F. CHAUSSON-H. INGLEBERT (a c. di), *La mort du souverain entre Antiquité et haut Moyen Age*, Paris 2006. Ricorderei anche XII Tab. 10 5a-5b, *Homini mortuo ne ossa legito, quo post funus faciat [...] excipit bellicam peregrinamque mortem*: a una prima considerazione, questa norma richiama forse una consuetudine analoga, riscontrabile, peraltro, anche tra le aristocrazie tirreniche, così come nel Tumulo del Tridente di Pisa e in tombe della necropoli di Volterra. Il tumulo di Pisa, databile ai primi decenni del VII secolo, è probabilmente il cenotafio di un principe morto in mare, come attestano un tridente e un timone in ferro deposti all’interno della tomba: vd. S. BRUNI, *Pisa etrusca: anatomia di una città scomparsa*, Milano 1998, 105 ss. In conclusione, la teoria del ‘doppio funerale’ deve essere valutata con estrema cautela anche e soprattutto perché non esisteva – come ha dimostrato Ittai Gradel (*infra*, nt. 16) – un cerimoniale fisso: in questo senso anche G. BONAMENTE, *Il ruolo del senato nella divinizzazione degli imperatori*, in J.-M. CARRIÉ-R. LIZZI TESTA (a c. di), *Humana sapit. Études d’antiquité tardive offertes à Lellia Cracco Ruggini*, Turnhout 2002, 361 ss. part. con altra bibl.

⁶ G. AGAMBEN, *Stato di eccezione* cit., 106.

ne nel principato romano, un inconsueto punto di vista. Ma si può loro opporre, benché formulino questioni di indubbio interesse, una decisiva obiezione⁷. L'investitura imperiale, nell'esperienza costituzionale del principato, avveniva sempre *per legem*. Ove opera un istituto come la *lex [regia] de imperio*, la dottrina dei *due corpi del Re* o la finzione cerimoniale della monarchia francese, che si rispecchia nella proverbiale esclamazione «le roy ne meurt jamais», non avrebbero potuto assumere dal punto di vista giuridico, come invece accadde tra tardo medioevo ed età moderna⁸, nessun autonomo rilievo nel regolamento della successione nel potere sovrano e nella definizione della sua perpetuità. Jean Bodin, in una delle sue rare menzioni della *lex de imperio*, lo ribadisce con enfasi: «È perciò che si dice che in questo Regno il Re non muore mai ed è proverbio antico, che mostra bene che il regno non fu mai elettivo, e che il Re non deve il suo scettro né al papa né all'arcivescovo di Reims né al popolo, ma a Dio solo. E poiché ci fu un avvocato tra i più famosi del suo tempo, che per portare un argomento alla sua causa disse nella sua perorazione che il popolo di Francia aveva attribuito al Re il suo potere, allegando la l. 1 *de constitutionibus principum, ff.*, dove si dice che la *lex regia, quae de eius imperio lata est populus ei et in eum suam potestatem contulit*, il procuratore del Re subito si levò in piedi e chiese alla corte in piena udienza che quelle parole fossero cassate dall'arringa, facendo rimostranza che i Re di Francia non ebbero mai il loro potere dal popolo; la corte ordinò all'avvocato di non fare più uso di quelle parole, e poi non perorò più alcuna causa, come ciascuno ben sa a palazzo»⁹.

2. Ernst Kantorowicz e il mondo antico

Facciamo ritorno alla critica di Giorgio Agamben a Ernst Kantorowicz, tentando di sgombrare il campo da ogni equivoco. Non vi è stata alcuna sottovaluta-

⁷ Del quale Giorgio Agamben, da quanto emerge dalle pagine dei suoi saggi, non è certamente inconsapevole: *Homo sacer* cit., 114, ove si cita parte del testo bodiniano ricordato *infra*, in nt. 9.

⁸ Per esprimersi in termini più piani, è bene ricordare che in Francia la soluzione fu trovata non già separando i due corpi del Re (un corpo naturale e un corpo politico), come avrebbero fatto i giuristi Tudor, ma con una finzione cerimoniale che può riassumersi nella frase: «le Roy ne meurt jamais». Sul tema vd. S. BERTELLI, *Il corpo del Re. Sacralità del potere nell'Europa medievale e moderna*, Firenze 1995², 47 ss., nonché – è ovvio – gli studi di R.E. GIESEY, *Le roi ne meurt jamais. Les obsèques royal dans la France de la Renaissance*, trad. francese Paris 1987; ID., *Cérémonial et puissance souveraine*, Paris 1987 e di A. BOUREAU, *Le simple corps du Roi. L'impossible sacralité des Souverains français (XV^e-XVIII^e siècle)*, Paris 1988.

⁹ J. BODIN, *I sei libri dello Stato*, a c. di M. ISNARDI PARENTE e di D. QUAGLIONI, Torino 1997, vol. III, libro VI, 514 s. Il principato per Bodin – definizione giuridico-costituzionale che si propone non a caso in coincidenza con le uniche altre menzioni della *lex regia* – altro non è che una aristocrazia o una democrazia con un “capo che può comandare”: vd. libro I (Vol I) 375 e libro II (vol. I) 564 s.

zione dell'esperienza post-augustea da parte dell'autore dei *Due corpi del Re*. Anzi l'autentica cifra di Ernst Kantorowicz, in quanto medievista, fu sempre, in ogni circostanza, il suo rapporto privilegiato con il mondo greco-romano. A tal riguardo Ralph E. Gieseey ha sottolineato che, per Ernst Kantorowicz, i medievisti avrebbero dovuto possedere una conoscenza profonda della sostanza della storia antica: difatti, «nel momento in cui si dispose a ricercare l'origine della metafora dei giuristi Tudor (*i due corpi del Re*), egli fu certo che la ricerca lo avrebbe spinto a risalire oltre il medioevo, intersecando una traccia proveniente dall'Antichità. Ciò non avvenne. Diversamente dalle altre investigazioni da *detective*, che aveva condotto sulle idee politiche medievali (...) questa non coinvolse l'età antica (...)»¹⁰. L'opera di Ernst Kantorowicz è stata, quasi per intero, condizionata da un'ipotesi di lavoro che, in queste pagine, vorrei sviluppare in tutti i suoi presupposti¹¹: non è mai esistito uno iato tra mondo antico e mondo medievale. Le coordinate dell'immaginario collettivo rimasero sostanzialmente le stesse, nonostante il passaggio dal 'paganesimo' al cristianesimo. Sebbene sia difficile crederlo, Kantorowicz ritenne che il valore del suo lavoro risiedesse soprattutto nell'aver scoperto un principio politico medievale, che mancava nell'Antichità, piuttosto che l'aver mostrato un principio che ha pervaso l'intera età moderna¹².

3. Puer exoriens

Insomma se in tale occasione, a differenza delle altre, Ernst Kantorowicz non trovò un preciso antecedente nel mondo antico, ciò non significa che non l'abbia cercato. La base sulla quale fu costruito l'edificio istituzionale dei *due corpi del Re* propone un'irriducibile specificità medievale e cristiana (la disputa del XII secolo sul vero corpo di Cristo – *Corpus verum*: l'ostia – e il Suo "corpo mistico" [*Corpus mysticum*: il capo della comunità cristiana]), ma il problema giuridico-costituzionale che esso contribuisce a risolvere appare e, senza dubbio, è molto più antico. Si manifestò, infatti, per la prima volta nella storia istituzionale dell'Occidente in coincidenza con l'affermarsi in Roma del nuovo regime del principato.

Su questo specifico punto, come ho già rilevato, Giorgio Agamben ha senza dubbio individuato lo snodo storico principale. L'*imperator* non è soltanto il titolare di una somma di poteri magistratuali conferitigli *per legem*¹³. Nel regime co-

¹⁰ Si imbatte, invece, nella disputa del XII secolo sul vero corpo di Cristo e il suo "corpo mistico". La citazione è tratta da R.E. GIESEY, *I due capolavori di Ernst Kantorowicz*, in *Gli occhi di Alessandro. Laboratorio di storia* 2, Firenze 1990, 235 s.

¹¹ Così, per esempio, S. BERTELLI, *Religio regis e media aetas*, in *Gli occhi di Alessandro* cit., 12.

¹² Sottolinea questa circostanza R. E. GIESEY, *u.l.c.*

¹³ Vd., *infra*, Cap. VI, § 6. Non per questo, però, sottoscriverei le asserzioni di A. MAGDELAINE, *Auctoritas principis*, Paris 1947, 49 s., secondo il quale un'interpretazione letterale del

stituzionale di tradizione repubblicana – nel quale la perpetuità dell'*imperium* era garantita allo stesso tempo da due principî (il magistrato crea il magistrato¹⁴; *auspicia ad patres redeunt*, fondamento, quest'ultimo, dell'istituto dell'*interregnum*¹⁵) – il problema di garantire l'immortalità della carica non si pose mai, mentre esso pervase profondamente l'intera storia del principato in quanto istituzione. Infatti solo con e dopo Augusto si pose la questione della continuità del potere imperiale dopo la morte del suo titolare *pro tempore*. Il doppio *funus* dell'imperatore, di cui conosciamo, attraverso il suggestivo resoconto di Erodiano¹⁶, le fasi salienti, ne attesterebbe, secondo Agamben, l'urgenza e il rilievo politico¹⁷.

cap. 34.3 delle *Res Gestae* eliminerebbe in radice un problema che aveva diviso la storiografia prima della scoperta del *monumentum Antiochenum*: il principato augusteo è una magistratura? Non soltanto né il principato né la magistratura rappresentano nel suo complesso il regime augusteo, ma, in fondo, è Augusto stesso a distinguerli e a separarne nettamente i rispettivi ambiti. Se come principe è stato solo, come magistrato ha avuto colleghi con eguale *potestas*. Soltanto lì ove comincia l'*auctoritas* cessa l'eguaglianza.

¹⁴ *Supra*, Introduzione, p. 2 s. Vd., comunque, T. MOMMSEN, *Disegno del diritto pubblico romano*², a c. di P. BONFANTE (prima edizione) e di V. ARANGIO-RUIZ, trad. it. Milano 1943, 139 ss.

¹⁵ *Supra*, Introduzione, p. 3. Bibl. e altri ragguagli in E. DOVERE, 'Nec diuturno rege esset uno'. Rilievi sull'interregno d'età arcaica, in L. LABRUNA (dir.), *Tradizione romanistica e Costituzione*, a c. di M.P. BACCARI-C. CASCIONE, I, Napoli 2006, 514 ss.

¹⁶ L'apoteosi (*consecratio*) di Settimio Severo è descritta da Herod. 4.2: vd. su tale celebrazione J. ARCE, *Funus imperatorum* cit. 129 ss.; I. GRADEL, *Emperors Worship and Roman Religion* cit., 286 ss.; J. ARCE, *Roman imperial funerals in effigie* cit., 312 ss. In ogni caso è opportuno ricordare come le ricerche più recenti abbiano dimostrato che, a eccezione di tre elementi costanti, non esisteva alcun cerimoniale fisso e immutabile che possa compiutamente definirsi doppio *funus*: 1) il senatoconsulto o i senatoconsulti che istituivano il lutto pubblico, definendo il cerimoniale funerario e gli altri onori di cui avrebbe goduto il defunto durante i funerali, e che autorizzavano, infine, l'attribuzione a quest'ultimo del titolo di *divus* e, dunque, la sua apoteosi; 2) il lutto e i funerali; 3) il senatoconsulto o i senatoconsulti successivi, che stabilivano, quando il principe vivente istituiva ufficialmente il culto del nuovo *divus*, le misure necessarie per garantirne la perpetuità. A tal riguardo ho seguito la sintetica messa a punto di J. SCHEID, *Remarques sur le culte des diui et la consecratio*, in B. BOISSAVIT-CAMUS-F. CHAUSSEON-H. INGLEBERT (a c. di), *La mort du souverain* cit., 83-89, in part. 87 ss. J.B. MEISTER, *Der Körper des Princeps* cit., 191-192, sostiene che il *politic body* del *princeps*, metafora della comunità (ossia *de la res publica*), a Roma era solo, a differenza di quel che il Kantorowicz ha osservato per il Tardo Medioevo, una figura simbolica e, per certi aspetti, contraddittoria, definita sulla base di prassi proprie già della *nobilitas* repubblicana e priva, pertanto, di ogni coerenza interna.

¹⁷ Proprio per questo, secondo Giorgio Agamben, anche nei rituali della monarchia francese, la statua non può rappresentare semplicemente (come, invece, hanno sostenuto Ernst Kantorowicz e il suo allievo Ralph Giesey) la continuità del potere sovrano. In essa, secondo il filosofo, si manifesterebbe, anche e innanzi tutto, l'eccedenza di vita sacra del sovrano francese, proprio come nel caso dello stesso imperatore romano: nel rituale antico la vita sacra del *princeps*, attraverso l'immagine, sarebbe isolata e assunta in cielo. Nella finzione cerimoniale francese, per la quale *le roy ne meurt jamais* e nella costruzione dei giuristi di epoca Tudor dei *due corpi del Re*, la vita sacra del sovrano sarebbe, invece, trasmessa al successore. Tuttavia, in tal

Eppure – lo si è mostrato alla luce degli studi più recenti¹⁸ – questa chiave di lettura, riproposta dall'Agamben in una nuova veste, ci condurrebbe inevitabilmente fuori strada.

Ma è poi vero che Ernst Kantorowicz non si è mai esplicitamente interrogato su tali problemi in riferimento alla realtà romana? E non sto alludendo, nel formulare una domanda che a me pare fondamentale, soltanto al ben noto epilogo dei *Due corpi del Re*¹⁹.

In una concezione ciclica del tempo²⁰ esistevano espedienti in grado non di risolvere questo problema dal punto di vista giuridico-costituzionale, ma di ricondurlo, certamente, ai principali elementi della tradizione religiosa romana.

In un articolo, purtroppo trascurato dagli studiosi di diritto romano – intitolato *Puer exoriens. On the Hypapante in the Mosaics of S. Maria Maggiore Puer exoriens*²¹ –, Ernst Kantorowicz senza dubbio intravide la soluzione del problema (fig. 1)²². Alcune

modo, secondo Giorgio Agamben, «il senso della metafora del corpo politico ruota da simbolo della perpetuità della *dignitas* (*dignitas non moritur*) a cifra del carattere assoluto e non umano della sovranità. Le formule *le mort saisit le vif* e *le Roi ne meurt jamais* vanno intese in modo molto più letterale di quanto si soglia pensare: alla morte del sovrano, è la vita sacra su cui si fondava il suo potere che investe la persona del successore». Allora, secondo Agamben, le due formule indicano la continuità del potere sovrano solo nella misura in cui ne esprimono, attraverso l'oscuro legame con una vita uccidibile e insacrificabile, l'assolutezza. Insomma secondo il filosofo apparirebbe evidente la connessione del corpo sacro del sovrano con la vita uccidibile, eppure insacrificabile, dell'*homo sacer*. Ma, come abbiamo già sottolineato (*supra*, nt. 5), questa tesi è verificabile come falsa. In *Signatura rerum*, Torino 2008, Giorgio Agamben, ritornando su questi temi, ha ricordato che le figure da lui prese in esame (l'*homo sacer*, il *Muselman*, lo stato di eccezione, l'*oikonomia* trinitaria e le acclamazioni), per quanto si identifichino, in diversa misura, con fenomeni storici, sono state da lui prese in considerazione o, meglio, trattate come paradigmi, la cui funzione è di costituire e rendere intellegibile un intero e più vasto contesto storico-problematico.

¹⁸ *Supra*, ntt. 5 e 16.

¹⁹ E.H. KANTOROWICZ, *I due corpi del Re* cit., 426 ss. Sul tema si interroga anche M. CENTANNI, *Il corpo del Re. Immagini dei corpi regali di Serse e Alessandro*, in *Gli occhi di Alessandro* cit., 29 ss., con osservazioni suggestive, ma che confermano in fondo le intuizioni kantorowicziane. Con altre indicazioni e un'avvincente biografia intellettuale del grande storico, A. BOUREAU, *Histoires d'un Historien. Kantorowicz*, Paris 1990, 145 ss. part.

²⁰ Sul tema vd. *infra*, p. 161 e nt. 90 part.

²¹ Trad. it. nella raccolta di saggi di E.H. Kantorowicz, intitolata, *La sovranità dell'artista. Mito e immagine tra Medioevo e Rinascimento*, Venezia 1995, 163 ss.

²² La ricerca del Kantorowicz procede dall'esame dell'iconografia di una scena rappresentata nell'arco trionfale di *Santa Maria Maggiore* (Roma-Esquilino). Questi mosaici paleocristiani, con storie dell'infanzia di Cristo, sono databili attorno al 440 circa. La raffigurazione della *Hypapanti* / *Occursus Domini* (*Presentazione di Cristo al Tempio* / festa oggi nota in Occidente come *Candelora* o *Purificazione della Vergine*) è quella posta più in alto. Si rappresenta l'incontro tra l'anziano sacerdote Simeone e il neonato Salvatore del Mondo. È la più antica, ma anche la più problematica, rappresentazione della *Hypapanti*. Un particolare curioso è la distanza tra Simeone e il bambino che è nelle braccia della Vergine, mentre l'anziano sacerdote si prepara a riceverlo (con il tipico *ritus manus velatae*, che connota il cerimoniale dell'*Aula* imperiale in età tardoantica). I protagonisti – il bambino (*infans*) e Simeone (*senex*) – sono se-

monete con l'effigie di Domizia Augusta²³ (fig. 2), la moglie di Domiziano, pongono l'accento sulla nascita di un Cesare fanciullo divinizzato. Come madre del piccolo dio, Domizia stessa è rappresentata in fogge divine con gli attributi di Cerere (ovvero, in serie differenti, di *Concordia Augusta* o di *Pietas Augusta*). Questi conii, purtroppo, non possono essere datati con assoluta precisione, perché manca ogni indicazione della *tribunicia potestas* di Domiziano, del consolato e delle salutazioni imperiali. Ciò non di meno, sia pur con precisione relativa, si può egualmente fissare il *terminus ante quem* che cerchiamo. In nessuna di queste monete compare l'epiteto *Germanicus* che Domiziano assunse alla fine dell'83 o al più tardi ai primi dell'84, dopo la spedizione contro i Cattii. Pertanto esse sono databili fra il settembre dell'81 (*dies imperii* di Domiziano, che diede subito, come emerge dagli *Acta fratrum Arvalium*, a Domizia il titolo di Augusta²⁴) e la fine dell'83²⁵.

Sul *recto* si osserva il profilo di Domizia Augusta, la moglie dell'imperatore. Sul *verso* si rappresenta, invece, un bambino seduto su un globo inquartato mentre solleva le braccia, cercando di afferrare le sette stelle che l'attorniano²⁶. L'iscrizione ne determina l'identità: *Divus Caesar imperatoris Domitiani filius*. Per intendere a pieno il messaggio che la moneta racchiude, occorre rivolgersi a un epigramma di Marziale, che salutò la nascita di questo bambino con versi nei quali risuonava l'eco della IV ecloga di Virgilio: *Epigr. VI 3.1-2 Nascere ... / Vera*

parati da un gruppo di tre persone (San Giuseppe e la profetessa Anna, che rappresentano rispettivamente il Nuovo e l'Antico Testamento, e un *angelus* che svolge il ruolo di *pronubus*, cioè di unificare la coppia in questione (secondo il motivo iconografico proprio delle celebrazioni della *Concordia*). L'*occursus Domini* è collocato innanzi a un Tempio, dal quale procede Simeone per andare incontro al bambino. Ma l'edificio non è il Tempio di Gerusalemme, come l'osservatore si potrebbe aspettare in base a *Lc. 2.25-35*, bensì il *Templum Urbis Romae*, quello della *Dea Roma*, che per tanti secoli ha incarnato l'idea di *Roma aeterna*. In effetti sul frontone del Tempio l'artista ha rappresentato una statua della stessa *Dea Roma*. Nel periodo imperiale era stato istituito, per il culto di questa dea, un nobile collegio di dieci sacerdoti di rango senatorio (*decemviri Urbis Romae*) capeggiati dall'imperatore in quanto *sacerdos Urbis*. Il simbolo iconografico del *Templum Urbis* incarnava l'idea romana di *renovatio*. È opportuno rammentare che quest'incontro tra l'*infans* e il *senex*, tra l'Antico dei Giorni incarnato nel bambino e l'anziano sacerdote (vale a dire la festa della *Hypapanti* dal greco *hypapantē*), è stato celebrato poeticamente da Ephraem Syrus (morto nel 373) nel suo *Hymnus de Simeone sene*.

²³ Domitia Corbula, figlia minore di Cnaeus Domitius Corbulo.

²⁴ *AFA*, CIX-CXI = *CFA*, n. 49 = *CIL* 6. 2060, l. 46.

²⁵ A. DIEUDONNE, *Une monnaie de l'impératrice Domitia*, in ID., *Mélanges numismatiques* I, Paris 1909, 1-9. P.H. WEBB in *The Roman Imperial Coinage. II From Vespasian to Hadrian*, di H. MATTINGLY-E. A. SYDENHAM, London 1923-, 311, nr. 62 (tav. 61,6), Aureo; 311, nr. 63 (tav. 61,7) Denario; 413, nr. 501 (tav. 82,3) Sesterzio; 413, nr. 502, Sesterzio; 413, nr. 503 (tav. 82,4) Dupondio; 414, Asse. Un quadro essenziale in A. GARZETTI, *Introduzione alla storia romana*, Milano 1966⁵, 111 ss.

²⁶ Sui temi astrali nella propaganda e nella letteratura latina tra la fine della repubblica e il primo secolo dell'Impero vd. P. DOMENICUCCI, *Astra Caesarum. Astronomia, astrologia e catterismo da Cesare a Domiziano*, Pisa 1996.

deum suboles, nascere, magne puer. Il poeta²⁷ assimilò la *vera deum suboles*, la stirpe di Domiziano, al «fanciullo-Messia, futuro sovrano cosmico profetizzato da Virgilio» in *Ecl.* IV 49: *cara deum suboles, Magnum Iovis incrementum!*²⁸. Il *denarius* raffigura il pargolo come signore del mondo e padrone dei cieli. Assiso sul globo (in quanto *polokrátōr*), egli è, allo stesso tempo, il principe neonato e Giove fanciullo. Questo bambino, secondo gli interpreti d'età flavia della famosa bucolica virgiliana²⁹, era *magnum Iovis incrementum*, il “nuovo grande virgulto della stirpe di Giove” o, meglio, Giove stesso, ringiovanito e, nel nuovo ciclo, incarnato nel neonato principe imperiale.

In una moneta, coniata durante l'impero di Traiano³⁰, il dio bambino³¹, seduto sul globo, alza le braccia verso le sette stelle. Alla sua destra compare la capra Amaltea³², che, secondo il mito, allattò il neonato Zeus sul monte Ida (fig. 3). Questo particolare iconografico rende palese l'identificazione del bambino con il giovane o ciclicamente ringiovanito Giove.

Grazie a una medaglia bronzea di Antonino Pio³³ la percezione del messaggio appare ancor più chiara: sul *verso* è il dio-bambino³⁴ a cavalcare di lato la capra

²⁷ *Nascere Dardanio promissum nomen Iulo, / vera deum suboles; nascere, magne puer, / cui pater aeternas post saecula tradat habenas, / quique regas orbem cum seniore senex.* «Nasci, o erede promesso al troiano Iulo, vera stirpe divina; nasci, o supremo bambino. Possa il padre dopo lunghi anni consegnarti il governo del nostro impero imperituro, e possa tu, vecchio, reggere il mondo insieme con lui più vecchio. La stessa Giulia trarrà per te dalla conocchia il filo d'oro con le sue candide dita, e filerà tutta la lana dell'ariete di Frisso».

²⁸ *Ecl.* 4. 48-53 *Adgredere o magnos (aderit iam tempus) honores, / cara deum suboles, magnum Iovis incrementum! / aspice convexo nutantem pondere mundum, / terrasque tractusque maris caelum que profundum, / aspice, venturo laetentur ut omnia saeclo! / o mihi tum longae maneat pars ultima vitae, / spiritus et quantum sat erit tua dicere facta: / non me carminibus vincat nec Thracius Orpheus, / nec Linus, huic mater quamvis atque huic pater adsit, / Orphei Calliopea, Lino formosus Apollo.*

²⁹ Vd. *infra*, p. 165 ss.

³⁰ J.N. SVORONOS, *Numismatique de la Crète ancienne, accompagnée de l'histoire, la géographie et la mythologie de l'île... Première partie. Description des monnaies, histoire et géographie ...*, Mâcon 1890, I, tav. XXXV, fig. 1; A.B. COOK, *Zeus. God of the Bright Sky I*, Cambridge 1914, 51-52, fig. 28.

³¹ È arduo formulare congetture sul personaggio che vi è celebrato.

³² Esiste una duplice tradizione sul punto: a volte, con il nome Amaltea, si indicava la stessa capra che aveva nutrito il giovane dio, a volte, invece, la Ninfa che lo aveva allevato con il latte della capra. Lattanzio, per esempio, accoglie questa versione: *Div. inst.* 1.6.8; 1.21.38; 1.22.19.

³³ A.B. COOK, *Zeus I* cit., 713, fig. 528. Vd. anche F. GNECCHI, *I medaglioni romani descritti e illustrati*, II *Bronzo*, Milano 1912, 16, n. 60 e tav. I, fig. 4. A. ALFÖLDI, *The numbering of the victories of the Emperor Gallienus and the loyalty of his legions*, in *NC* 5 (1929) 268, fig. 1.

³⁴ Anche in questo caso sarebbe ultroneo formulare congetture. Occorre ricordare, a tal riguardo, che Marco Aurelio e Faustina Minore, figlia di Antonino Pio, ebbero non meno di tredici bambini (tra maschi e femmine). Soltanto due – Lucilla e Commodo – pervennero all'età

Amaltea in direzione di un tripode, posto sotto un albero, su cui atterra un'aquila³⁵ ad ali spiegate. Pertanto la composizione complessiva dell'immagine sta a indicare il mito del dio fanciullo sull'isola di Creta (fig. 4).

Certi conii dell'impero di Gallieno, esaminati contestualmente alle loro *legendae*, appaiono ancor più interessanti. In un tipo si raffigura il Cesare ancora bambino (Valeriano II) come il dio rinato che cavalca la capra Amaltea (fig. 5). L'immagine – lo dimostra l'iscrizione «*Iovi crescenti*» – allude esplicitamente a Giove che, a un tempo, si manifesta nel mondo come fanciullo o come adulto³⁶.

Una seconda serie³⁷ del medesimo *princeps* (coniatata o per Valeriano II o per Salonino, il figlio minore di Gallieno) rappresenta, sul *recto*, la testa del bambino di profilo, mentre sul *verso* l'immagine ripropone il consueto modulo iconografico del fanciullo divino che cavalca la capra in movimento da destra verso sinistra. La sua *legenda* recita «*Iovi exorienti*» (fig. 6), «al Giove che sorge»³⁸.

Nella celebrazione del potere imperiale, l'idea di *renovatio* del *novum saeculum* si riflette, sovente, in rappresentazioni e in immagini che, attingendo ai materiali mitici della religione greco-romana, riproducono le epifanie della divinità secondo il ciclo naturale del sole, delle stagioni e delle età della vita.

4. Le vittoriose dee del fato

Per valutare a pieno queste significative testimonianze iconografiche e rispondere al rilievo critico formulato da Giorgio Agamben nei confronti dei *due corpi del Re* di Ernst Kantorowicz, è opportuno giudicarne il contenuto in riferimento a un evento storico determinato.

adulta. Ma si conoscono i nomi di Titus Aurelius Antonius e Titus Aelius Aurelius, morti nel 149, e di Titus Aelius Antoninus nato e morto nel 152. Infine, per limitarci ai soli anni di regno del padre adottivo di Marco Aurelio (138-161), si deve tener presente che un altro figlio anonimo nacque e morì tra la fine del 157 e gli inizi del 158.

³⁵ Un simbolo di Giove: vd. A. BOUREAU, *L'aigle. Chronique politique d'un emblème*, Paris 1985.

³⁶ A. ALFÖLDI, *The Numbering* cit., 270, 278, nn. 92-93. Vd. H. MATTINGLY-E.A. SYDENHAM, *Roman Imperial Coinage*, Vol. V. Part. I *From Valerian to Florian*, London 1927, 116 no. 1, 117 no. 13. Vd. anche J.R. FEARS, *The Cult of Jupiter and Roman Imperial Ideology*, in *ANRW* II 17 (1981) 117 nt. 574.

³⁷ A.B. COOK, *Zeus* I cit., 714, fig. 531. Vd. H. MATTINGLY-E.H. SYDENHAM, *Roman Imperial Coinage*, Vol. V. Part. I cit., 119, no. 32. Vd. J.R. FEARS, *The Cult of Jupiter and Roman Imperial Ideology* cit., 117 nt. 574.

³⁸ Sul punto H. MATTINGLY, *Virgil's Fourth Eclogue*, in *JWI* 10 (1947) 14 ss., 17 ss. part.: un articolo fondamentale, che ha rappresentato la principale traccia seguita da E.H. Kantorowicz. Vd. anche del medesimo autore (H. Mattingly) *Virgil's Golden Age: Sixth Aeneid and Fourth Eclogue*, in *CR* 48 (1934) 161 ss., 164 s. part., ove si ricorda anche, per la sua pertinenza al nostro tema, la *legenda* «*Dii nutritores*»: cfr. *Roman Imperial Coinage*, Vol. V, Part. I cit. 127, no. 35.

La definizione del dispositivo di successione nella cosiddetta tetrarchia fornisce, senza dubbio, un concreto termine di confronto. A mio giudizio i miti elaborati nel quadro del cosiddetto paganesimo romano furono utilizzati dalle *élites* di governo, tra I e III secolo, per risolvere, sul piano dell'immaginario religioso ancor prima che su quello istituzionale, il problema della non perpetuità della suprema carica.

Definiamo allora, attraverso due distinte domande, quel che ora dovrà divenire oggetto di dimostrazione.

La costruzione del sistema tetrarchico può considerarsi un tentativo originale di conciliare, in forza delle categorie proposte dalla mistica imperiale e di una concezione ciclica del tempo, la trasmissione dell'*auctoritas*³⁹, all'interno di un collegio costituito, per selezione divina (*Iovii* ed *Herculii*)⁴⁰, di *fratres* e di *filii*, con il tradizionale principio aristocratico della cooptazione (adozione) del migliore e con una concezione magistratuale dei differenti poteri che costituivano la posizione imperatoria?

Quali rapporti intrattennero Diocleziano e i suoi consiglieri col mito imperiale del "bambino-divino"⁴¹ elaborato sulla scorta dell'interpretazione augustea e postaugustea della IV Ecloga di Virgilio?

La tecnica del frazionamento del potere, già sviluppata nel corso del principato, raggiunse il suo culmine nella cosiddetta tetrarchia⁴², istituita da Diocleziano.

³⁹ Adopero convenzionalmente quest'espressione nel significato attribuitogli da G. Agamben: vd., *supra*, nt. 4.

⁴⁰ Cfr. Lact. *de mortibus pers.* 52.3 *Magnifica illa et clara per gentes Ioviorum et Herculiorum cognomina*, il quale senza dubbio fa sfoggio di ironia, ma conferma che questi cognomi esprimevano il fondamento ideologico della tetrarchia: vd. F. KOLB, *L'ideologia tetrarchica e la politica religiosa di Diocleziano*, in G. BONAMENTE-A. NESTORI (a c. di), *I cristiani e l'Impero nel IV secolo. Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico, Atti Conv. Macerata 17-18 dic. 1987*, Macerata 1988, 23.

⁴¹ Alludo, adoperando questa terminologia, all'insieme dei materiali raccolti da E. Kantorowicz e ad altri ancora che proporrò, *infra*, nel § 8.

⁴² Ma si tratta di una terminologia esclusivamente moderna. Vd. sul tema F. KOLB, *Diocletian und die erste Tetrarchie. Improvisation oder Experiment in der Organisation monarchischer Herrschaft?*, Berlin 1987; ID., *L'ideologia tetrarchica e la politica religiosa di Diocleziano*, in *I cristiani e l'Impero nel IV secolo. Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico* cit., 17-44. Altra bibl. in I. TANTILLO, *La prima orazione di Giuliano a Costanzo, introduzione, traduzione, commento*, Roma 1997, 173-174 e nt. 46. Si vd., in ogni caso, J.-M. CARRIÉ, *Il y a dix-sept siècles, la tétrarchie ...*, in *AnTard* 2 (1994) 17 ss. (ma i volumi II e III, 1994 e 1995, di *Antiquité Tardive* propongono, nel loro complesso, una quantità di informazioni e di analisi di particolare rilievo); A. CHASTAGNOL, *L'évolution politique du règne de Dioclétien*, in *AnTard* 2 (1994) 23-31, F. KOLB, *Chronologie und Ideologie der Tetrarchie*, in *AnTard* 3 (1995) 21-31, B. RÉMY, *Dioclétien et la tétrarchie*, Paris 1998, W. KUHOFF, *Diokletian und die Epoche der Tetrarchie: das römische Reich zwischen Krisenbewältigung und Neuaufbau (284 – 313)*, Frankfurt am Main 2001; A. DEMANDT-A. GOLTZ-H. SCHLANGE-SCHÖNINGEN (a c. di), *Diokletian und die Tetrarchie: Aspekte einer Zeitenwende*, New York-Berlin 2004, cui adde R. REES, *Diocletian and the Tetrarchy*, Edinburgh 2004 e, soprattutto, U. ROBERTO, *Diocleziano*, Roma

L'esperienza accumulata, nel cinquantennio seguito alla fine della dinastia severiana, aveva insegnato che il comando di armate acquartierate in un impero vastissimo e il loro reciproco coordinamento andavano troppo al di là delle capacità di una singola persona per quanto eccezionale.

Le linee salienti di questa vicenda sono ben note. Tra il 285 e il 286, Diocleziano insediò Massimiano come co-imperatore: dapprima con il titolo di *Caesar*, poi con quello di *Augustus*, quale collega nella pienezza del potere. Alcuni anni più tardi (293 d.C.), i due *Augusti* scelsero quali aiutanti, con il titolo di *Caesares*, i più giovani Galerio e Costanzo Cloro⁴³. In questo modo – secondo un'ipotesi che mi appare convincente⁴⁴ – addestrati all'arte del comando, al chiudersi del ciclo di governo degli *Augusti* coincidente con la celebrazione dei loro *vicennalia*, essi, secondo il piano prestabilito, avrebbero raggiunto, dopo la nomina di due nuovi *Caesares*, il vertice dell'autorità imperiale. Questa decisione parrebbe chiaramente annunciata da una interessante serie di conii diocleziane (fig. 7): *Fatis victricibus* («alle vittoriose dee del fato»)⁴⁵, recita la *legenda*, che correda l'immagine delle tre Parche.

I rapporti tra gli *Augusti* erano definiti fraterni. Negli atti ufficiali entrambi adoperavano la titolatura imperiale completa, esercitando congiuntamente le funzioni di pontefice massimo⁴⁶. I *Caesares*, che si servivano anche del titolo di

2014, con ampia bibl. Una messa a punto della storia degli studi in H. LEPPIN, *Zur Geschichte der Erforschung der Tetrarchie*, in D. BOSCHUNG-W. ECK (a c. di), *Die Tetrarchie. Ein neues Regierungssystem und seine mediale Präsentation*, Wiesbaden 2006, 13-30.

⁴³ Ai *Caesares* era riconosciuta, attraverso il conferimento della *tribunicia potestas*, la pienezza dei poteri imperiali: vd. E. KORNEMANN, *Doppelprinzipat und Reichsteilung im Imperium Romanum*, Leipzig 1930, 114.

⁴⁴ Vd. *infra*, p. 161 s.

⁴⁵ Per la *legenda* cfr. *The Roman Imperial Coinage*, H. MATTINGLY-E.A. SYDENHAM, V/2 *From Probus to Amandus*, London 1933, 251, nr. 293, 254, nr. 314, 293, nr. 617. Cfr. J. BURCKHARDT, *L'età di Costantino il Grande*, trad. it. della II ed. (1880), Firenze 1957, 50 e nt. 2. Questa formula non è mai impiegata per i Cesari: vd. S. D'ELIA, *Ricerche sui panegirici di Mamertino a Massimiano*, in *AFLN* 9 (1960-1961) 202; W. SESTON, *Dioclétien et la Tétrarchie*. 1. *Guerres et réformes*, Paris 1946, 252, 254 nt. 3. Trovo persuasive le conclusioni di S. MAZZARINO, *Burckardt, il 'tardo antico' e una lezione di Mommsen su Traiano*, in ID., *Antico, tardoantico ed era costantiniana I*, Bari 1974, 17. Vd., a tal riguardo, U. ROBERTO, *Diocleziano* cit., 227 ss., con ampia bibliografia.

⁴⁶ Secondo una prassi che trova il suo primo esempio nel principato congiunto di Pupieno e Balbino: cfr. H.A. *Balb.* 8.1; *CIL* 8. 10365 = *ILS.* 496 da confrontare con Cass. Dio 53.17.8. Sul punto è sufficiente rinviare a E. KORNEMANN, *Doppelprinzipat* cit., 143 e a F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, 4.1., Napoli 1974², 443 ss., 444 s. part. Non mi convince, a tal riguardo, la lettura di A. PABST, 'Comitia imperii': *ideelle Grundlagen des römischen Kaisertums*, Darmstadt 1997, 144-152, in part. 144-147, che sorvola sulla novità dell'episodio del 238: vd., su questo specifico aspetto, I. KÖNIG, *Rc.* a A. PABST, 'Comitia imperii', in *Iura* 47 (1996) 265-280, in part. 276 s. Per l'età tardoantica cfr. la messa a punto di J. SZIDAT, *Usurpator tanti nominis. Kaiser und Usurpator in der Spätantike (337-476 n. Chr.)*, Stuttgart 2010, 46-67.

principes iuventutis, venivano considerati *fili*. Per questo, tra l'altro, non spettavano loro le annuali *salutationes* imperiali pronunciate in occasione dei *vota pro salute*. Al contrario le *adclamationes* e i *tituli ex virtute*, per una vittoria riportata anche da uno solo di loro, entravano a far parte della titolatura degli altri tre. Gli atti imperiali erano emanati in nome di tutti e quattro. Augusti e Cesari formavano un'unica 'famiglia' imperiale (una sola *domus divina*), sicché ogni coreggente assunse, come proprio, il gentilizio – *Valerius* – di Diocleziano⁴⁷.

La comune origine illirica dei tetrarchi, segnalata anche da un elemento – il *pilleus* (colbacco) *Pannonicus* – del loro abbigliamento nel gruppo scultoreo di San Marco⁴⁸ (fig. 8), esalta l'ideale della *concordia* (fig. 9): i quattro imperatori di comune accordo perseguono il bene della repubblica (*bono rei publicae nati*)⁴⁹.

⁴⁷ Vd. *infra*, nt. 59, ove ulteriori rilievi sulle politiche familiari in età tetrarchica e, in particolare, sulle alleanze matrimoniali.

⁴⁸ Una sintesi, a tal riguardo, in F. KOLB, *Herrscherideologie in der Spätantike*, Berlin 2001, 146-153. Vd. anche l'*Ambulacro della caccia grande* (particolare con Massimiano Erculio) di Piazza Armerina o alcuni rilievi dell'Arco di Costantino a Roma: sul tema R. REES, *Images and Image: A Re-examination of Tetrarchic Iconography*, in *G.&R.* 40 (1993) 181 ss.

⁴⁹ *CIL.* 12. 5520, 5584. L'ideale della *concordia*, nel famoso gruppo scultoreo in porfido di San Marco a Venezia e in altri monumenti (tra i quali spicca il gruppo scultoreo dell'Apostolica Vaticana di Roma), è attestato dal fatto che i tetrarchi sono sempre rappresentati abbracciati: vd. W. ECK, *Worte und Bilder. Das Herrschaftskonzept Diocletians im Spiegel öffentlicher Monumente*, in D. BOSCHUNG-W. ECK (a c. di), *Die Tetrarchie* cit., 323-347, in part. 327; D. BOSCHUNG, *Die Tetrarchie als Botschaft der Bildmedien. Zur Visualisierung eines Herrschaftssystem*, *ibid.*, 349-379, in part. 351-353. Questo messaggio – la *concordia* tra i governanti – nel gruppo in porfido di Piazza San Marco è compiutamente espresso nelle forme tipiche dell'arte popolare: i tetrarchi, infatti, si abbracciano vicendevolmente, proprio come gli sposi nei monumenti funebri che celebrano un *matrimonium bene concordans*. Giuliano l'Apostata, nel suo *convivium Caesarum*, scrive: 315 A-B «... e in buon ordine si presentava Diocleziano, portando con sé i due Massimiani e mio nonno Costanzo. Si tenevano per mano e camminavano non nello stesso modo, ma costituivano una specie di coro intorno a lui: e quelli lo volevano pure precedere, come guardie del corpo, ma egli non lo permetteva. Non riteneva infatti di arrogarsi alcun privilegio. Tuttavia, come sentì di essere stanco, dette loro tutto quanto portava sulle spalle e si mise a camminare spedito. Gli dèi si rallegrarono della loro concordia e accordarono loro di sedere in posizione privilegiata davanti agli altri. Intanto Massimiano, che era gravemente dissoluto, Sileno non soltanto non lo ritenne degno di celia, ma neppure lo ammise al banchetto degli imperatori. Infatti, non solo nelle cose di Afrodite era dissoluto di ogni dissolutezza, ma era anche intrigante e diffidente e non era affatto all'unisono in quell'armonioso quartetto. Pertanto, subito lo cacciò via Dike. E quello, dunque, andò via, dove non so: dimenticai infatti di chiederne notizia a Ermes». [Per la traduzione, lievemente modificata, vd. GIULIANO IMPERATORE, *Simposio. I Cesari. Edizione critica, traduzione e commento*, a c. di R. SARDIELLO, Galatina (Le) 2000, 24 ss., 125 s.]. Su questo brano del *Convivium* vd., adesso, U. ROBERTO, *Giuliano e la memoria politica della tetrarchia*, in A. MARCONE (a c. di), *L'imperatore Giuliano. Realtà storica e rappresentazione*, Firenze 2015, 50 ss., in part. 53-56. Sulla rappresentazione dell'ideale della *concordia* nell'affresco del *castrum* imperiale di Luxor si veda I. KALAVREZOU-MAXEINER, *The Imperial Chamber at Luxor*, in *DOP* 29 (1975) 244 ss. Su quest'insediamento di età tetrarchica e le sue decorazioni si vd. il volume collettaneo Mohamed EL-SAGHIR et alii (a c. di), *Le camp romain de Louqsor: avec une étude des graffites gré-*

La tetrarchia giuridicamente comportava un esercizio congiunto del potere imperiale, benché quest'ultimo di fatto si articolasse, per esigenze strategico-militari, di reclutamento o di rifornimento, in ripartizioni territoriali. Tuttavia ciò non significa che si fosse imposta una rigida *partitio Imperii* simile, o anche solo paragonabile, a quella che sarà poi definita dopo il 364⁵⁰. I panegirici, specchio fedele della propaganda ufficiale, e altre testimonianze parlano in più d'una occasione d'unità, ma non fanno mai cenno alla suddivisione in giurisdizioni territoriali⁵¹.

Per Lattanzio, che nel suo tendenzioso e, a volte, menzognero racconto⁵² ha inserito anche qualche brandello di verità⁵³, questo dispositivo, ossia l'edificio tetrarchico, secondo le intenzioni di chi aveva contribuito a erigerlo, andava preservato per sempre. Nella *res publica* due dovevano reggere il supremo potere; altrettanti, più in basso, avrebbero dato una mano come aiutanti⁵⁴. L'Augusto rappresentava il vertice dell'autorità imperiale, mentre il Cesare eseguiva i suoi mandati e le sue direttive⁵⁵.

Sul piano religioso Diocleziano si allontanò dall'ideologia solare, seguita, invece, da Aureliano⁵⁶, giustificando diversamente il proprio potere. Come è noto,

co-romains du temple d'Amon, Le Caire 1986; F. KOLB, *Herrscherideologie in der Spätantike* cit., 175-186.

⁵⁰ G. PORENA, *Le origini della prefettura del pretorio tardoantica*, Roma 2003, 103 ss. part. Sulla *partitio* del 364 e il suo rilievo nella storia amministrativa e politica dell'impero vd., in particolare, A. PABST, *Divisio Imperii*, Paderborn 1986.

⁵¹ Sul punto analisi del materiale in P. DE FRANCISCI, *Arcana Imperii* 3.2, rist. an. Roma 1970, 19 ss.: vd., in specie, Pan. Lat. 3(11).6.3.

⁵² Si può accogliere il giudizio di F. KOLB, *Diocletian* cit., 131 ss. Ma vd. anche J.-M. CARRIE, *Il y a dix-sept* cit., 20 ss.

⁵³ Vd. J. ROUGÉ, *L'abdication de Dioclétien et la proclamation des Césars: degré de fiabilité du récit de Lactance, in Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV^e siècle ap. J.-C.*, Roma 1992, 77-89. Vd. anche I. KÖNIG, *Lactanz und das «System» der Tetrarchie*, in *Labeo* 32 (1986) 180 ss., nonché W. KUHOFF, *Die diokletianische Tetrarchie als Epoche einer historischer Wende in antiker und moderner Sicht*, in *IJCT* 9 (2002-2003) 177-194.

⁵⁴ Lact. *De mortibus pers.* 18.5 *At ille, qui orbem totum iam spe invaserat, quoniam sibi aut nihil praeter nomen aut <non> multum videbat accedere, respondit debere ipsius dispositionem in perpetuum conservari, ut duo sint in re publica maiores, qui summam rerum teneant, item duo minores, qui sint adiumento; inter duos facile posse concordiam servari, inter quattuor pares nullo modo.*

⁵⁵ Vd., con particolare attenzione, Pan. Lat. 6(7).14.1.

⁵⁶ Nel pensiero di Aureliano, il carattere militare della monarchia è congiunto con la sua derivazione dalla divinità: l'imperatore è tale in grazia del favore divino. Lo stesso imperatore si sentiva guidato dal dio Sole. La costruzione religiosa di Aureliano, che può classificarsi tra le forme di enoteismo, riconosce nel *Sol invictus* un simbolo spirituale e politico allo stesso tempo. Le religioni politeiste (un termine inventato da Filone d'Alessandria e ripreso, in età moderna, da J. Bodin) specializzano molto i compiti e assegnano a ogni divinità una funzione specifica, mentre nei sistemi enoteistici gli dèi minori sono propriamente tali, non potendo agire autonomamente o contro il volere della divinità più importante. Proprio per queste caratteri-

contestualmente all'associazione al potere di Massimiano, i due imperatori assunsero rispettivamente i titoli di *Iovius* (Diocleziano), e di *Herculius* (Massimiano), quasi che l'uno e l'altro fossero discendenti – siamo sul piano dell'elaborazione mitica del potere imperiale – della stirpe di Giove e di Ercole⁵⁷. Screditare in anticipo le usurpazioni era il fine ultimo di questa costruzione. L'imperatore, nettamente distinto dagli altri uomini, doveva imporsi non solo per il potere, virtualmente illimitato, che gli competeva in forza delle forme tradizionali di legittimazione (l'acclamazione dei *milites* e la deliberazione del senato), ma per l'aura divina che lo circondava.

La *dispositio*⁵⁸ dei *quattuor principes mundi* era stata congegnata quale strumento di cooptazione, che i detentori della carica imperiale mettevano in atto nei confronti dei loro co-reggenti e futuri successori. La cooptazione *inter vivos*, collegata sempre all'adozione e, quando possibile, anche ad alleanze matrimoniali all'interno della famiglia dell'Augusto⁵⁹, fu l'espedito utilizzato per risolvere il

stiche, i culti solari hanno fornito, in più occasioni, una legittimazione al potere politico: come il Sole è il vertice supremo della gerarchia divina, perché gli altri dèi gli sono sottomessi, così l'imperatore è la sua manifestazione, il suo riflesso nel mondo e il suo *comes* (compagno di imprese) sulla terra. Come esiste una divinità più importante di tutte nel cielo, il sole, attorno al quale si dispongono gli dèi minori, dotati di competenze limitate e deferite, così pure deve avvenire nell'Impero. Il governo degli uomini deve fondarsi sul medesimo principio che regola il governo del cosmo: un unico sovrano, circondato da una serie di figure dotate di minor potere che a lui fanno riferimento per tutte le decisioni fondamentali. Questo discorso propagandistico si rivolge, peraltro, soprattutto ai militari, più sensibili di altri gruppi sociali – per l'ampia diffusione sotto forma di sette iniziatiche, tra i soldati e gli ufficiali superiori, del culto di Mitra – al richiamo della religiosità solare. Proprio per tal motivo il simbolo del sole compare spesso sulle insegne degli scudi dell'esercito tardoantico (come emerge, del resto, anche dalle illustrazioni della *Notitia Dignitatum*). Per la bibliografia vd. E. CIZEK, *L'empereur Aurélien et son temps*, Paris 1994, 175 ss. Ricorderei, nell'ampia letteratura, soltanto il famoso contributo (a carattere ampiamente divulgativo) di F. ALTHEIM, *Deus Invictus. Le religioni e la fine del mondo antico*, nuova trad. it. Roma 2007, 123 ss. part., che ho seguito da vicino nella descrizione della politica religiosa di Aureliano. Vd. anche ID., *Storia della religione romana*, trad. it. dal tedesco (Berlino 1956) Roma 1996, 218 ss. part. Sul tema panorama bibliografico in J.-P. MARTIN, *Sol invictus: des Sévères à la tétrarchie à travers les monnaies*, in *CCG* 11 (2000) 297-307 e S. BERRENS, *Sonnenkult und Kaisertum von den Severen bis zu Constantin I (193-337 n. Chr.)*, Stuttgart 2004.

⁵⁷ *Iovius* e *Herculius* significano, rispettivamente, figlio o discendente di Giove e di Ercole. Diocleziano e i suoi colleghi non miravano, perciò, a una piena identificazione con queste divinità: vd. H. MATTINGLY, *Jovius and Herculus*, in *HThR* 45 (1952) 131-134; con particolare riguardo alle testimonianze dei panegirici vd. W. SESTON, *Jovius et Herculus ou l'épiphanie des Tétrarques*, in *Historia* 1 (1950) 257 ss.; sul tema, ampiamente, anche F. KOLB, *L'ideologia tetrarchica e la politica religiosa di Diocleziano* cit., 25; ID., *Herrscherideologie in der Spätantike* cit., 36, 167 ss.

⁵⁸ Adopero questa terminologia, nonostante i dubbi di I. KÖNIG, *Lactanz und das «System» der Tetrarchie* cit., 180 ss., 192 s. part.

⁵⁹ Come è noto, Costanzo Cloro sposò Teodora, la figlia di Massimiano, mentre Galerio si legò in matrimonio, dopo aver ripudiato la prima moglie, con Valeria, figlia di Diocleziano. Approfondisce questi aspetti L. BESSONE, *Conflitti dinastici nella tetrarchia*, in *Patavium* 11 (2003) 3-15.

problema della successione imperiale. Linguisticamente – ha osservato Karl Loewenstein⁶⁰ – *adoptare* e *cooptare*⁶¹ sarebbero stati usati come sinonimi. Tra i due concetti si constata, dunque, una corrispondenza non solo linguistica ma anche reale: il detentore del potere sceglieva il suo successore con un procedimento *inter vivos*⁶².

La costellazione tetrarchica è stata descritta magistralmente da Werner Hartke con queste parole: «Diocleziano costruì il potere imperiale dei due Augusti, ..., come un collegio divino e fraterno di imperatori funzionari pubblici. La sua continuità doveva essere assicurata dalla cooptazione e, attraverso l'adozione, i titolari della carica imperiale, determinati in maniera durevole, dovevano essere uniti vicendevolmente in un vincolo interiore. L'adozione assunse dunque un significato di principio giuspubblicistico e come tale alla fine tramontò»⁶³.

⁶⁰ K. LOEWENSTEIN, *Le forme della cooptazione. I processi autonomi di riproduzione dei gruppi privilegiati*, trad. it. Milano 1990, 50.

⁶¹ Per K. LOEWENSTEIN, *Le forme* cit., 50, ciò sarebbe riscontrabile sin dal tempo di Cicerone. Invero, al momento, non ho trovato, nelle fonti, alcun indizio a sostegno di quest'affermazione. Ma, per esempio, cfr., a conferma d'una evoluzione semantica forse successiva alla fine della repubblica, Florus *Epit. de Tito Livio* 2 pag. 156, l. 5 (4.4.2) *quippe cum intra octavum decimum annum tenerum et obnoxium et opportunum iniuriae iuvenem videret, ipse plene ex commilitio Caesaris dignitatis lacerare furtis hereditatem, ipsum insectari probris, cunctis artibus cooptationem Iuliae gentis inhibere, denique ad opprimendum iuvenem palam arma moliri, et iam parato exercitu in Cisalpina Gallia resistentem motibus suis Decimum Brutum obsidere*. Ps. Aurel. Victor *Epit. de Caes.* 12.9 *Hic Traianum in liberi locum in que partem imperii cooptavit; cum quo tribus vixit mensibus*.

⁶² Sul tema C. RUSSO RUGGERI, *La datio in adoptionem. 1. Origine, regime giuridico, e riflessi politico-sociali in età repubblicana ed imperiale*, Milano 1990, 186 ss., 187 s. e nt. 138; F. AMARELLI, *Itinera ad principatum. Vicende del potere degli imperatori romani*, Napoli 2010, 40 ss. part., ove bibl.; vd. anche F. AMARELLI, *L'avvicendamento al vertice dell'istituzione imperiale romana*, in L. LABRUNA (dir.), *Tradizione romanistica e costituzione*, a c. di M.P. BACCARI-C. CASCIONE, II, Napoli 2006, 1283 ss.; ID., *La trasmissione del potere imperiale nella tarda antichità: definitiva prevalenza di un principio*, in *SDHI* 72 (2006) 323-327; didascalico l'approccio di M.G. ZOZ, *Il controverso problema della successione nell'Impero*, in L. LABRUNA (dir.), *Tradizione romanistica II* cit., 1255 ss.

⁶³ W. HARTKE, *Römische Kinderkaiser. Eine strukturanalyse römischen Denkens und Dasein*, rist. inalt. della prima edizione (1951) Darmstadt 1971, 170. Erano state divergenti, a tal riguardo, le conclusioni di O. TREITINGER, *Die oströmische Kaiser- und Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell*, Jena 1938, 19, per il quale la cooptazione conservò, anche nell'Impero d'epoca bizantina, un ruolo giuridico-politico fondamentale. Il che è facilmente verificabile alla luce degli eventi storici d'epoca postgiustiniana. Da segnalare anche quel che scrive F. KOLB, *L'ideologia tetrarchica e la politica religiosa di Diocleziano* cit., 27: «contrariamente al secondo secolo d.C., quando l'adozione praticata dalla dinastia degli Antonini non era che un espediente per riparare alla mancanza di figli naturali, Diocleziano ha creato, per la prima e l'ultima volta nella storia romana, un vero e proprio 'Adoptivkaisertum'».

5. Quies Augustorum

Dal punto di vista giuridico il momento migliore per valutare la tetrarchia – che non è affatto una costituzione dello stato d'emergenza, una *Notstandverfassung*⁶⁴ – è quello dell'abdicazione (1° maggio del 305) di Diocleziano e Massimiano⁶⁵. A partire dal 293 si definì un dispositivo istituzionale che Diocleziano ebbe cura di precisare nei suoi elementi fondamentali⁶⁶.

⁶⁴ Così, invece, J. VOGT, *Il declino di Roma. 200-500 d.C.*, trad. it. Milano 1965, 91 ss. Condivide sostanzialmente quest'interpretazione F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 5, Napoli 1975², 73 ss., 76 e 102 part. Ma l'illustre studioso si sbarazza troppo facilmente di testimonianze che stridono con il suo scetticismo sui progetti costituzionali attribuiti a Diocleziano e, in particolare, sulla sua intenzione di rendere l'abdicazione l'esito normale dell'esercizio del potere nel sistema tetrarchico: il giuramento, pronunciato da Massimiano innanzi a Giove Capitolino (vd. ampiamente sul tema, con rilievi condivisibili, F. KOLB, *Diocletian* cit., 143 ss.) durante la celebrazione dei *vicennalia* di Diocleziano a Roma, di ritirarsi l'anno seguente dopo il suo giubileo ventennale è ricordato da tre distinte testimonianze (Pan. Lat. 7(6).15.6; 6(7).9.2; Socr. 1.2). A F. De Martino (ma vd. anche F. FABBRINI, *L'impero assoluto in Diocleziano e Costantino*, in *Atti del II seminario romanistico Gardesano*, Milano 1980, 359 ss.) paiono poche: ma se dovessimo applicare il principio *unus testis nullus testis* diverrebbe praticamente impossibile ricostruire interi secoli di storia dell'evo antico. Non vedo il motivo per dubitare d'un evento in presenza di tre differenti e coincidenti testimonianze. In particolare, nel caso di Pan. Lat. 6(7).9.2, il retore non avrebbe avuto alcun motivo per mentire. Né, per altro verso, chi contesta che l'abdicazione di Diocleziano e Massimiano fosse stata preordinata da tempo, in conformità a un piano di successione già stabilito, può dimenticare Lact. *De mortibus pers.* 20.3-4, ove il retore cristiano, pur tanto malevolo nei confronti di Galerio, deve riconoscere che questi, dopo aver celebrato, nel 312, i suoi *vicennalia*, progettava di ritirarsi spontaneamente: *Habebat ipse Licinium veteris contubernii amicum et a prima militia familiarum, cuius consiliis ad omnia regenda utebatur; sed eum Caesarem facere noluit, ne filium nominaret, ut postea in Constantii locum noncuparet Augustum atque fratrem, tunc vero ipse principatum teneret ac pro arbitrio suo debacchatus in orbem terrae vicennalia celebraret, ac substituto Caesare filio suo, qui tunc erat novennis, et ipse deponeret, ita cum imperii summam tenerent Licinius ac Severus et secundum Caesarum nomen Maximinus et Candidianus, inexpugnabili muro circumsaeptus securam et tranquillam degeret senectutem*. Vd., inoltre, A. ROUSSELLE, *La chronologie de Maximien et le mythe de la tétrarchie*, in *DHA* 2 (1976) 445-466, la quale tenta di comprendere e spiegare come lo scarto iniziale di due anni, nel computo della *tribunicia potestas* di Diocleziano e Massimiano, sia stato in due tappe ridotto a zero. A questo scopo si sofferma sulla questione dell'esercizio del potere limitato nel tempo e sulla permanenza del principio dinastico nel modello di Diocleziano. Una autentica aritmetica del potere, che si sforza di armonizzare gli affari umani con i ritmi e le leggi di funzionamento dell'Universo: va da sé che non sottoscriverei, invece, le conclusioni generali formulate dall'autrice.

⁶⁵ F. AMARELLI, *Itinera ad principatum* cit., 34 e nt. 12 ove bibl. Vd., in ogni caso, F. KOLB, *Diocletian* cit., 128 ss.

⁶⁶ Condivisibili, da questo punto di vista, i rilievi di P. DE FRANCISCI, *Arcana Imperii*, 3.2 cit., 28. È un tema, quello dell'abdicazione, di stretta attualità anche sul piano giuridico. All'inizio del 2013 la rinuncia di Benedetto XVI (vd., da differenti versanti, G. AGAMBEN, *Il mistero del male. Benedetto XVI e la fine dei tempi*, Roma-Bari 2013; V. GIGLIOTTI, *La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa*, Firenze 2013, in part.

406 ss.; C. FANTAPPIÉ, *Riflessioni storico-giuridiche sulla rinuncia papale e le sue conseguenze*, in *Chiesa e Storia* 4 [2014] 91-118), proclamata l'11 febbraio di quello stesso anno, l'ha riportato al centro della nostra attenzione. Pur tenendo conto del fatto che persona e ufficio, nella costituzione materiale della Chiesa, devono essere nettamente distinti, il confronto tra l'istituzione imperiale, rivestita d'una quasi sacralità, e il papato potrebbe forse consentirci di percepire meglio anche i contorni delle vicende di cui furono protagonisti Diocleziano e Massimiano. Ci si chiede, da sempre (memorabile la presa di posizione di Innocenzo III), se i vescovi e, a maggior ragione, il Papa abbiano la possibilità di rinunciare al loro incarico. Particolarmente interessante la risposta, che nel 1687, Claude FLEURY si diede nelle sue *Institutions au droit ecclésiastique*, I^{re} partie, chap XVI, in *Opuscules*, Nîmes 1780, t. III, 232: la rinuncia non è permessa a nessun vescovo e per nessun motivo. Qualsiasi eccezione non costituisce un precedente. Ciò non di meno il superiore può autorizzare la rinuncia dell'inferiore per una causa legittima: per esempio, incapacità, vecchiaia, malattia, scandalo, durezza di un popolo indocile e incorreggibile. Ma, allora, è la volontà del superiore che giudica dell'opportunità di questa rinuncia. Pertanto più che una rinuncia dovrebbe considerarsi una deposizione. È pur vero – osserva sempre il Fleury – che Celestino V, nel 1294, ha rinunciato al pontificato qualche mese dopo la sua elezione, ma il suo successore, Bonifacio VIII, ha confermato la sua decisione, senza dubbio in forza della finzione secondo la quale il papa precedente, ridivenuto semplice fedele, aveva, come superiore, il nuovo papa: sul tema J. LE BRUN, *Le pouvoir d'abdiquer. Essai sur la déchéance volontaire*, Paris 2009, in part. (per la posizione del Fleury) 20 s. Benedetto XVI, a differenza di Pietro da Morrone, ha conservato, dopo la sua rinuncia, il titolo di papa emerito (mutuato evidentemente dalla tradizione accademica europea, ma estraneo a quella canonistica) e alcune insegne esteriori della propria dignità. In questo caso, l'*abdication* ha assunto la dimensione d'un atto di volontà che dipende esclusivamente da se stesso. Non un semplice abbandono del potere, ma un atto di potere attraverso il quale il Papa – tenuto conto del *bonum Ecclesiae* – ha imposto la propria scelta. Qui, e solo qui, forse può cogliersi una coincidenza con il caso di Diocleziano e di Massimiano. Ma il Papa è il successore di Pietro, non del suo predecessore: sicché (diversamente dagli imperatori romani), sebbene abbia il potere di predisporre le regole cui ci si dovrà attenere nel conclave, non ha certamente il diritto di designare il suo successore o i suoi successori, associandoli all'esercizio della propria *potestas*. Con la figura di Diocleziano, la tradizione consegna all'Occidente un esempio di abdicazione dal carattere ambiguo (e, certamente, incomparabile con quelle di Carlo V, del Riccardo II di Shakespeare, di Cristina di Svezia o di Filippo V di Spagna). Da un lato l'abdicazione di quest'imperatore si può assumere a modello di un ritiro filosofico (così, per esempio, fece il Montaigne e, nonostante la riscoperta di Lattanzio, Sébastien Nain De Tillemont), della fuga lontano dal mondo, dell'esaltazione della vita privata a scapito del falso prestigio del potere. Dall'altro, invece, e, soprattutto, a partire dal ritratto tracciato da Lattanzio nel *de morte persecutorum*, ma riscoperto soltanto alla metà del XVII secolo, l'abdicazione di Diocleziano è una delle forme con cui si manifesta la vendetta divina, l'inizio d'una decadenza che è punizione per le persecuzioni inflitte ai cristiani e che conduce, inevitabilmente, a morte indegna. Quanti oggi volessero pensare all'abdicazione e al suo rilievo istituzionale, dovrebbero sottrarre quest'esempio, antico e quasi inaugurale, ai due, su indicati, canoni interpretativi. Un quadro generale, oltre che nel già citato volume di Jacques Le Brun, in A. BOUREAU-C. PENEAU (a c. di), *Le deuil du pouvoir. Essais sur l'abdication*, Paris 2013: vi spiccano i saggi di A. BOURAU, *Une absence fondatrice. L'abdication dans l'Église latine, de François d'Assise à Célestin V et Louis d'Anjou: 1220-1296*, 21-59 e di J. LE BRUN, *Épilogue. Le roi et le Pape. La tragédie du Roi Lear et Habemus Papam. Deux abdications*, 147-164. Il problema dell'abdicazione di Diocleziano è riconsiderato da J. LE BRUN, *Le pouvoir d'abdiquer* cit., 85 ss., alla luce della riscoperta seicentesca del *De morte persecutorum* di Lattanzio.

Con la *dispositio* tetrarchica non si volle soltanto stabilire una monarchia fondata, come suggerivano i filosofi teorici della regalità, sull'*imitatio deorum*. Al contrario, mentre non si individuano monete che indichino nel cielo il modello terreno dei *quattuor principes*⁶⁷, sono relativamente numerosi i conii nei quali *Iuppiter* o *Hercules* intervengono soltanto per assistere gli imperatori o per ricompensarli⁶⁸. Tutti i membri del collegio tetrarchico appaiono, dunque, come la manifestazione storica di una stirpe divina, destinata all'esercizio del potere⁶⁹.

Invero nel pensiero istituzionale diocleziano convivono due prospettive diverse, ma non confliggenti. In primo luogo Diocleziano intendeva ricondurre il potere imperiale alle magistrature di tradizione repubblicana. E, in effetti, Arcadio Carisio (*l.s. de officio praef. praet. D. 1.11.1pr.*), giurista e funzionario contemporaneo, probabilmente, dei tetrarchi, riteneva che la *summa potestas*, non era diversa, nella sua natura, dall'*imperium* dei magistrati nell'organizzazione istituzionale pre-augustea. *Imperatores perpetui* e antichi dittatori si sarebbero distinti, gli uni dagli altri, soltanto per la durata della loro funzione. L'assimilazione del principato alle magistrature cittadine implicava, per Arcadio Carisio, che i poteri del principe, al pari di quelli dei magistrati, trovassero nell'ordinamento la loro genesi formale e la loro disciplina⁷⁰.

Secondo Diocleziano i poteri connessi con l'esercizio della dignità imperiale, dovevano essere assunti per un periodo di tempo limitato. Ciò non di meno, nel quadro della costituzione tetrarchica, l'abdicazione non poneva fine alla *dignitas* di chi aveva rinunciato all'*imperium*. In altre parole, i *principes*, pur lasciando ad altri il governo effettivo dell'ecumene, non perdevano il loro carattere sacro.

Non trovano, infatti, alcun riscontro⁷¹, nella documentazione ufficiale (conii e iscrizioni), le parole di Lattanzio, *et Diocles iterum factus est*⁷², che preludono, nell'opera del retore cristiano, alla descrizione di Diocleziano come *rex veteranus*, il quale, ottenuta una sorta di *honestia missio*, ritorna alla sua precedente condizione di *privatus*⁷³. In quanto *seniores Augusti*⁷⁴, Diocleziano e Massimiano so-

⁶⁷ Ma nei panegirici qualche elemento in tal senso si coglie: vd. Pan. Lat. 3(11).2.3; 3(11).3.2-3.

⁶⁸ Vd. F. KOLB, *Herrscherideologie* cit., 153 ss., ove gli opportuni riferimenti.

⁶⁹ A partire dalla divinizzazione di Cesare il tema della elezione divina del sovrano diventa un concetto operante nel pensiero politico romano: vd. J.R. FEARS, *Princeps a diis electus: the Divine Election of the Emperor as a Political Concept at Rome*, Roma 1977. Sul culto imperiale un quadro pressoché completo in M. CLAUS, *Kaiser und Gott. Herrscherkult im römischen Reich*, München 2001, in part. 189-195 per l'età tetrarchica.

⁷⁰ *Infra*, Cap. VI, § 6.

⁷¹ Sul punto, in particolare, J. ROUGÉ, *L'abdication de Dioclétien* cit. 87 s. Un esame del racconto di Lattanzio anche in Ch.S. MACKAY, *Lactantius and the Succession to Diocletian*, in *CPh* 94 (1999) 198-208.

⁷² Lact. *de mortibus pers.* 19.5.

⁷³ Ma vd. Pan. Lat. 6(7).11.1, ove il ritiro di Massimiano è paragonato a una *inlicita missio*.

⁷⁴ *CIL* 8. 8836 = *ILS* 645: in quest'iscrizione Diocleziano e Massimiano formano la coppia

no ora chiamati *Domini*⁷⁵, portando, pur sempre, la corona radiata e l'alloro. Queste immagini della propaganda ufficiale li rappresentano con un ramo d'ulivo, tra le mani, in luogo della spada o della lancia⁷⁶. Si annuncia al mondo, in tal modo, che i padri dei nuovi Augusti, abdicando⁷⁷ per attendere così a un meritato riposo⁷⁸, non hanno depresso la propria dignità⁷⁹. Non a caso, in questi conii, sono quasi sempre congiunte assieme, nella *legenda* e nelle personificazioni che compongono l'immagine, la *providentia deorum* e la *quies augg.(ustorum)* (fig. 10).

Due Pilastri (figg. 11A e 11B) scoperti a Romuliana (Gamzigrad), la villa fortezza di Galerio⁸⁰, propongono, nei loro rilievi, un dettagliato quadro iconografico dell'ideologia sottesa all'abdicazione e al contestuale avvicendamento dei sovrani del 1° maggio del 305. Sulla faccia principale del pilastro A si osserva una sequenza verticale di cinque tondi entro una cornice d'alloro rettangolare. Il primo, il terzo e il quinto medaglione racchiudono altrettante coppie di busti. Il secondo ha l'aspetto di una corona d'alloro; il quarto di un clipeo rotondo. La coppia più in basso indossa tunica e toga, le altre, invece, il tipico abito imperiale, vale a dire

dei *seniores invicti Augusti*, Galerio e Licinio la coppia degli *Augusti*, Massimino e Costantino quella dei *Caesares*.

⁷⁵ Vd. H. COHEN, *Description historique des Monnaies frappées sous l'empire romain* VI, Paris 1886: Diocl. nrr. 83, 397, 404, 421, 428; Maxim. nrr. 482-494; *CIL* 8. 8836 = *ILS* 645, *CIL* 6. 1130 = *ILS* 646 (con riferimento, in questo caso, al titolo di *invicti seniores Augusti*): sul punto P. DE FRANCISCI, *Arcana Imperii* 3.2 cit., 28 e ntt. 6 e 7. Alle testimonianze raccolte dallo Straub (*infra*, nt. 77) e dal de Francisci adde *AE* 1961, 250 *Dominus Noster Pater Augustorum et Caesarum*.

⁷⁶ O di altre insegne del potere imperiale. La recente scoperta, nella pendice nord-orientale del Palatino, delle insegne imperiali di Massenzio (scettri [ornati di pietre dure o vetro], quattro punte di lance da cerimonia e quattro punte di lancia attribuite a portastendardi) pone a disposizione, anche degli storici della costituzione romana, materiali di estremo interesse: vd. I. TANTILLO, *Insegne e legittimazione nell'impero romano*, in C. PANELLA (a c. di), *I segni del potere. Realtà e immaginario della sovranità nella Roma imperiale*, Bari 2011, 13-24, in part. 14-17; C. PANELLA, *I segni del potere*, *ibid.*, 25-76.

⁷⁷ Sulla «*Quies Augustorum*» vd. J.A. STRAUB, *Vom Herrscherideal in der Spätantike*, Darmstadt 1964, rist. an. ed. 1939, 89. *Roman Imperial Coinage* cit. VI, 208 (Treviri), 364-65 (Roma), 623-25 (Antiochia). Sul punto anche S. CORCORAN, *The Empire of the Tetrarchs. Imperial Pronouncement and Government. AD 284-324*, Oxford 2002², 207 s. e nt. 12.

⁷⁸ P. DE FRANCISCI, *Arcana Imperii* 3.2 cit., 28 s., che riprende sul punto J. A. STRAUB, *Vom Herrscherideal in der Spätantike* cit., 89 s.

⁷⁹ Come emerge anche dal ruolo di Diocleziano durante la 'conferenza' di Carnuntum nel novembre del 308: vd. W. SESTON, *La conférence de Carnuntum et le 'dies imperii' de Licinius*, (1956), ora in *Scripta Varia*, Roma 1980, 497-508.

⁸⁰ Sinteticamente F. KOLB, *Herrscherideologie in der Spätantike* cit., 186-191; E. MAYER, *Rom ist dort, wo der Kaiser ist. Untersuchungen zu den Staatsdenkmälern des dezentralisierten Reiches von Diocletian bis zu Theodosius II*, Mainz-Bonn 2002, 85 ss.; D. BOSCHUNG, *Die Tetrarchie als Botschaft der Bildmedie* cit., in in D. BOSCHUNG-W. ECK (a c. di), *Die Tetrarchie* cit., 368-369; B. LEADBETTER, *Galerius, Gamzigrad and the Politics of Abdication*, in *ASCS* 31 (2010) 1-11, ove altra bibl.

il *paludamentum*, il mantello chiuso da una fibbia. Sul secondo (B) si rappresentano soltanto due coppie di *principes* con una sequenza sensibilmente differente rispetto al primo. In questo caso, nel medaglione collocato più in basso, si osserva una coppia di governanti vestiti con il *paludamentum*, la *fibula* e la tunica. Più in alto, nel terzo, la coppia imperiale indossa, invece, la toga consolare. Non è l'unica differenza rilevante tra questi due reperti. Nella fig. 11A le tre coppie di busti appaiono approssimativamente delle medesime proporzioni, ma, all'interno di ciascun medaglione, il personaggio a sinistra spicca sempre in altezza su quello alla sua destra. Al contrario, nel pilastro B, i busti delle due coppie imperiali risultano della stessa misura. Assieme al consueto tema della *concordia*, queste rappresentazioni celebrano, nel pilastro A in particolar modo, la trasformazione della Tetrarchia in un collegio di sei imperatori, i quattro regnanti (i due *Augusti* e i due *Caesares*) e la coppia dei due *invicti seniores Augusti*⁸¹, divenuti tali dopo la loro abdicazione del 1° maggio 305. Nella figura 11A ogni Augusto, Costanzo Cloro e Galerio, compare assieme al suo Cesare, rispettivamente Severo II e Massimino Daia. Viceversa, nella figura 11B, si dispongono, dal basso verso l'alto, due coppie imperiali, nell'ordine i *Caesares* e gli *Augusti*. Proprio perché gli *Augusti* (Costanzo e Galerio) una volta sono collocati in basso, l'altra in alto, si può supporre l'esistenza di un terzo pilastro, nel quale essi occupavano la posizione mediana. E, in effetti, lo si è scoperto, rintracciandolo tra i materiali di reimpiego di una casa d'epoca alto-bizantina. Quest'ultimo – che non dispone, a differenza degli altri, le immagini dei *principes* in un medaglione – costituiva probabilmente, assieme ad A e a B, un gruppo unitario, collocandosene, in base a una plausibile congettura, al centro. Il frammento 11C, sul cui bordo inferiore si vede una *Victoria* tra figure inghirlandate, si trovava certamente a metà del pilastro. Sebbene si tratti solo d'una ipotesi, è probabile che al di sopra e al di sotto di questa coppia di sovrani se ne disponessero altre due: i *seniores invicti Augusti* in alto, i *Caesares* in basso. Si propone, così, una compiuta iconografia del dispositivo di successione definito da Diocleziano. Lo stesso luogo del ritrovamento di questi pilastri (una residenza imperiale come la villa di Romuliana) conferisce loro un significato quasi ufficiale. Si contempla, in questi tre reperti coordinati assieme, la visione mitica e politica del potere in età tetrarchica. Ma vi è di più: qualora si accolgano le congetture ricostruttive poc'anzi ricordate, dovremmo anche concludere che gli abdicatarî continuavano a far parte, a pieno titolo, del collegio imperiale, perché i loro busti, almeno in un caso, erano sovraordinati a quelli dei governanti in carica. Siamo innanzi all'esatta traduzione in pietra del disegno politico della Tetrarchia: Diocleziano e Massimiano hanno inaugurato, prima della divinizzazione, l'ultimo

⁸¹ In effetti, in una dedica delle Terme di Diocleziano a Roma, si riscontra il medesimo ordine: Diocleziano e Massimiano sono denominati *invicti seniores Augusti*; ai loro nomi fanno seguito quelli degli *invicti Augusti* (Costanzo e Galerio) e dei *nobilissimi Caesares* (Severo e Massimino): *CIL* 6. 1130 = *ILS* 646.

ciclo della loro esistenza terrena, mentre ai loro *fili*, i *principes* regnanti, spetta, adesso, di governare il mondo. I due pilastri e il frammento C propongono, dunque, la più esplicita esaltazione dell'ordine tetrarchico all'indomani dell'abdicazione del 305⁸².

La costruzione giuridico-istituzionale tetrarchica, così come possiamo definirla in base a documenti, purtroppo, non sempre omogenei, rappresenta il limite estremo lungo il quale è ancora possibile conciliare l'aura divina che avvolge la figura dell'*imperator, deus praesens*⁸³, con una definizione del potere supremo, ispirata alle concezioni magistratuali di tradizione repubblicana.

6. La 'legittimazione' divina

Il secondo momento della strategia diocleziana, connesso, del resto, strettamente col primo, si proponeva di rafforzare la legittimazione religiosa del potere.

Si costruisce un'elaborazione politico-religiosa molto sofisticata, ma sostanzialmente conforme con il nucleo più antico della mistica imperiale. Nel loro profilo giuridico-costituzionale, le sfide, che gli eventi proposero al costruttore della tetrarchia, non apparivano poi tanto diverse da quelle già sostenute dai principi dei due secoli precedenti. Non si spiegherebbe, altrimenti, la volontà, coerentemente manifestata da Diocleziano per un lungo periodo di tempo, di recuperare tutti gli elementi fondamentali della mistica imperiale elaborati nel quadro del 'paganesimo' romano.

Davvero differente, rispetto ai primi due secoli dell'Impero, era l'enorme influenza politica conquistata dai circoli militari e, in particolare, dagli ufficiali superiori. Già nel principato l'esercito rappresentava una somma di centri di potere che, di fatto, godevano d'ampia autonomia. Tuttavia, la presenza d'una forte autorità politica centrale impedì il continuo ripetersi di conflitti e di crisi istituzionali. Dopo la morte di Alessandro Severo, le legioni si contrapposero – nella conquista del potere – sempre più spesso le une alle altre. L'antico, consueto meccanismo dell'acclamazione imperatoria fu usato impropriamente per nominare *principes* sostenuti da una o, al più, da poche unità militari. L'esclusione dei senatori dai comandi – databile attorno al 261-62 d.C.⁸⁴ – e la morte violenta di Gallieno, la

⁸² Vd. D. SREJOVIĆ, *The Representations of Tetrarchs in Romuliana*, in *AnTard* 2 (1994) 143-152, in part. 145-146; F. KOLB, *Herrscherideologie in der Spätantike* cit., 163-167; E. MAYER, *Rom ist dort, wo der Kaiser ist* cit., 86 (abb. 32), in part. 85-87. La medesima sequenza si riscontra in *CIL* 6. 1130 = *ILS* 646: *supra*, nt. 81.

⁸³ Pan. Lat. 2(10). 2.1.

⁸⁴ Aurel. Victor *de Caes.* 33.33-34 *Et patres quidem praeter commune Romani malum orbis stimulabat proprii ordinis contumelia, 34 quia primus ipse metu socordiae suae, ne imperium ad optimos nobilium transferretur, senatum militia vetuit et adire exercitum.* Con bibl., sul punto vd. P. EICH, *Zur Metamorphose des politischen Systems in der römischen Kaiserzeit.*

crisi decisiva di tutto il mondo antico⁸⁵, ruppero l'involucro istituzionale, che proteggeva la 'costituzione diarchica'⁸⁶ del principato, segnando, di fatto, la fine delle forme tradizionali di legittimazione del potere imperiale.

Il nodo giuridico-istituzionale, che i *restitutores* illirici furono chiamati a sciogliere, era sostanzialmente quello di ricomporre l'Impero sotto la guida di un unico centro di potere, sostituendo o, meglio, affiancando alle procedure di legittimazione di tradizione repubblicana, ridotte da tempo, e, in particolare, dopo gli eventi del III secolo, a mere forme prive di sostanza⁸⁷, altri principî, in grado di giustificare l'esistenza di una forte e accentrata monocrazia⁸⁸.

7. *L'idea di renovatio e la monarchia cristiana*

Negli ultimi anni del III secolo, quasi certamente dopo il 293, Diocleziano maturò la convinzione, riflettendo forse sulla natura degli dèi, nella religione romana, e sul loro manifestarsi nel ciclo delle stagioni e del tempo, che il governo degli uomini, come tutte le cose di questo mondo, deve sottostare a un periodico rinnovamento. L'abdicazione può perciò concepirsi quasi come un dovere religioso, perché è conforme alle leggi divine che gli Augusti, vinti dal destino *Fatis victri-*

Die Entstehung einer "personalen Burokratie" im langen dritten Jahrhundert, Berlin 2005, 344 ss. part.

⁸⁵ S. MAZZARINO, *L'impero romano*. Vol. II. 2nda ed. BUL, Roma-Bari, 1986, 547-553.

⁸⁶ Adopero questa formula mommseniana, che giudico tuttora la migliore analisi, dal punto di vista giuridico, dei rapporti di forza in campo nell'età del principato: vd., *supra*, *Introduzione*, p. 27 e nt. 86.

⁸⁷ *Infra*, Cap. VI, pp. 199 ss.

⁸⁸ Meglio di tutto lo dimostra il fatto che, a eccezione di Claudio il Gotico, morto di peste, nel corso dei quindici anni successivi – tra il 268 e il 284 – ben cinque imperatori caddero vittima dei propri soldati, mentre altri due vennero assassinati proditoriamente. Ma gli eventi degli anni 268 / 284 furono fondamentalmente differenti da quelli successivi al diffondersi della notizia della cattura di Valeriano (260), che scatenò, nello stesso momento, tre usurpazioni contro Gallieno: in Gallia, in Pannonia e in Oriente. Quelle erano reazioni alle sconfitte che, da un lato avevano scosso l'autorità dei detentori del potere e, dall'altro, avevano esposto le province alle incursioni nemiche. Viceversa, gli imperatori soldati, i *restitutores* illirici persero la vita e il potere quando ormai il pericolo maggiore era superato, e per mano di coloro i quali avevano guidato di vittoria in vittoria. La causa di questa situazione è facilmente individuabile: agli ufficiali, provenienti dalle fila dell'esercito percorrendo, molto spesso, una fortunata carriera a partire dai ranghi più bassi, riusciva difficile accettare come imperatore qualcuno del proprio gruppo, privo, ai loro occhi, di qualsiasi prestigio sociale. Perciò, quando alla fine raggiunsero il potere, misero in moto un inesorabile meccanismo d'assassini e usurpazioni. Per una ricostruzione di queste vicende, posso rinviare al racconto di J.-M. CARRIÉ-A. ROUSSELLE, *L'empire romain en mutation: des Sévères à Constantin (192-337)*, Paris 1999, 125 ss. part., ove altre indicazioni, cui *adde* Y. LE BOHEC, *L'armée romaine dans la tourmente. Une nouvelle approche de la «crise du III^e siècle»*, Paris-Roubaix 2009, in part. 219-250; M. ROCCO, *L'esercito romano tardoantico. Persistenze e cesure dai Severi a Teodosio I*, Padova 2012, 29-135.

cibus (fig. 7)⁸⁹, nel giorno fissato cedano il proprio potere ai loro ausiliari, ai nuovi Augusti d'altri Cesari, e così per sempre, secondo un ciclo eterno⁹⁰.

In questo contesto l'idea di perpetuità trascende le persone degli imperatori, per inverarsi, invece, nelle due dinastie divine, la *Iovia* e la *Herculia*, manifestazioni distinte, in realtà, di un'unica stirpe imperiale. Quest'idea di *renovatio*, scandita dal ritmo ciclico del tempo (il ciclo delle stagioni e, dunque, del Sole), riproduce in fondo l'idea che una divinità – Giove per esempio oppure Sol-Helios – può tornare a manifestarsi, all'inizio di un nuovo *saeculum*, come un bambino⁹¹.

Nel gruppo dei tetrarchi di Venezia (fig. 8) simbolo ideologico e iconografico

⁸⁹ Vd. *supra*, nt. 45.

⁹⁰ Così W. SESTON, *Dioclétien et la Tétrarchie*. 1. *Guerres et réformes* cit., 247. Davvero suggestiva l'interpretazione iconologica dell'Arco di Galerio a Tessalonica proposta dall'illustre studioso francese (vd. p. 248 ss., 250 ss., 254 part.). Non saprei, al momento, valutarne il fondamento: difforme, così mi pare, la linea seguita, nell'esame di questo monumento, da F. KOLB, *Diocletian* cit., 159 ss.; più recentemente Id., *Herrscherideologie in der Spätantike* cit. 158 ss. Vd. anche S.G. MACCORMACK, *Arte e cerimoniale nell'Antichità*, trad. it. Torino 1995, 43 s., la quale giustamente sottolinea, proprio in relazione a questo monumento, come in età tetrarchica sia stata definita una teoria sulla natura, in ultima analisi divina, del potere imperiale, non disponibile in precedenza. A suo parere, ciò che mancava, prima della Tetrarchia, era un lessico che definisse la relazione dell'imperatore con gli dèi e con i sudditi. Un tale lessico venne creato dai panegiristi tetrarchici: gli imperatori seguivano le orme di Giove ed Ercole, che erano i loro *conservatores*. Condivido gran parte di queste affermazioni: ma, è opportuno ribadire, l'interpretazione tetrarchica della figura imperiale propone una semplice rielaborazione di materiali mitici e di formule iconografiche già utilizzati nel II e nel III secolo.

⁹¹ Scriveva Macrobio a proposito di Dioniso-Helios (*Liber pater*) (*Sat.* 1.18.8-10): *In sacris enim haec religiosi arcani observatio tenetur, ut sol, cum in supero id est in diurno hemisphaerio est, Apollo vocitetur, cum in infero id est nocturno, Dionysus qui est Liber pater habeatur. Item Liberi patris simulacra partim puerili aetate, partim iuvenis fingunt. Praeterea barbata specie, senili quoque, ut Graeci eius quem Βοσσάρεια, item quem Βρισεία appellant, et ut in Campania Neapolitani celebrant Ἡβωνα cognominantes. Hae autem aetatum diversitates ad solem referuntur, ut parvulus videatur hiemali solstitio, qualem Aegyptii proferunt ex adyto die certa, quod tunc brevissimo die veluti parvus et infans videatur; exinde autem procedentibus augmentis aequinoctio vernali similiter atque adulescentis adipiscitur vires figurae iuvenis ornatur. postea statuitur eius aetas plenissima effigie barbae solstitio aestivo, quo tempore summum sui consequitur augmentum. Exinde autem procedentibus augmentis aequinoctio vernali similiter atque adulescentis adipiscitur vires figurae iuvenis ornatur.* Sol-Helios appare bambino nel solstizio d'inverno e durante l'anno va crescendo progressivamente finché non ritorna *parvus et infans* nel giorno più breve. Dioniso-Helios, nel ritmo ciclico del suo divenire, è rappresentato come un fanciullo, come un giovane imberbe, un uomo maturo con la barba e, infine, come un vecchio. Sul sole bambino seduto sul loto vd. Plut. *De Pythiae oraculis* 400a (c. 12). Martianus Capella *De nuptiis Mercurii et Philologiae* 1, p. 76 (Dick) *facie autem mox ingressus est pueri renidentis, in incessu medio iuvenis angeli, in fine senis apparebat occidui, licet duodecim nonnullis formas convertere crederetur.* Firmicus Maternus *De errore* 7.7 *Quis vidit puerum Solem? Quis fefellit, quis occidit?* Giovanni di Gaza, p. 55 ss., a c. di P. FRIEDLÄNDER, *Johannes von Gaza, Paulus Silentarius und Prokopios von Gaza: Kunstbeschreibungen justinianischer Zeit*, (1912) rist. an. Hildesheim 1969, 138, descrive il sole come bambino e vecchio, mentre ricorda solo in un secondo momento la fase matura.

del programma diocleziano, il motivo della *renovatio*, attraverso la successione delle generazioni, è espresso dal fatto che gli Augusti portano la barba dei *seniores*, mentre i Cesari, proprio come si addice ai *iuniores*⁹², sono imberbi.

Diocleziano non può certamente considerarsi il fondatore del cosiddetto Dominato, una formula che appare, alla luce del progredire degli studi, ormai priva di senso⁹³. Gli elementi religiosi del potere d'età tetrarchica non furono davvero diversi da quelli utilizzati dalla propaganda degli imperatori del periodo del principato⁹⁴. Ma la sua costruzione aveva senza dubbio l'ambizione – a differenza di quel che si riscontra nel II e, ancora, in tutto il III secolo, caratterizzati da un uso solo estemporaneo di questi elementi – di conciliare i tradizionali miti politico-religiosi imperiali con un regolamento della successione che allo stesso tempo giustificasse il principio della cooptazione dei 'migliori' (o dei più capaci) e un esercizio definito nel tempo, secondo il ritmo ciclico delle generazioni, del potere supremo. Un difetto di costruzione, tuttavia, mina la stabilità di quest'edificio istituzionale. I criteri, che avevano presieduto alla definizione del suo progetto, apparivano – e, forse, lo erano davvero – troppo artificiosi. Saltava agli occhi, in particolare, la sua manifesta difformità dai principi politici e teologici della monarchia, quantomeno alla luce di un'interpretazione non sofisticata di questa nozione. Ma Diocleziano – osservò Libanio⁹⁵, circa cinquanta anni dopo, facendo ricorso a un luogo comune della filosofia stoica – tra tutti gli imperatori, seppe, nel miglior modo possibile, far sì che gli dèi governassero il mondo. È evidente che, per il retore antiocheno, la tetrarchia aveva stabilito il più perfetto fondamento teocratico del dominio imperiale.

Nel *Martyrium Carpi, Papyli et Agathonicae*, databile agli inizi del IV secolo, si leggono queste inequivocabili parole: 1.4 «Fece il proconsole “Ti sono senza dubbio noti i decreti degli Augusti che vi impongono di venerare gli dèi che governano l'universo ([...] τοὺς θεοὺς τοὺς τὰ πάντα διοικοῦντας), per cui vi consiglio di farvi avanti a rendere sacrificio”». È evidente in questa frase e, ancor più, nella irridente risposta dei martiri cristiani, il segno di una polemica che ha avuto la sua *acmé* proprio in epoca tetrarchica⁹⁶.

⁹² Sul tema F. KOLB, *Herrscherideologie in der Spätantike* cit., 146 ss.

⁹³ Vd., per esempio, il fondamentale saggio di J. Bleicken (citato, *infra*, Cap. VI, nt. 35). Cfr. anche F. KOLB, *Chronologie und Ideologie der Tetrarchie* cit., 21.

⁹⁴ Vd. F. TAEGER, *Charisma. Studien zur Geschichte des antiken Herrscherkultes*, II. Rom, Stuttgart 1960, 450. Condivisibili su questo tema anche le osservazioni di F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana 5* cit., 78 ss.

⁹⁵ Lo ha sottolineato F. KOLB, *Herrscherideologie in der Spätantike* cit., 36. Libanio (*or.* 4.61.5, Förster vol. I, p. 331) sostenne che Diocleziano, tra tutti gli imperatori, seppe, nel miglior modo possibile, far sì che gli dèi governassero. Ciò equivale a dire che, per il retore antiocheno, la tetrarchia aveva stabilito il più perfetto fondamento teocratico del dominio imperiale. Vd. H. BRANDT, *Die Tetrarchie in der Literatur des 4 Jhs. n. Chr.*, in D. BOSCHUNG-W. ECK (a c. di), *Die Tetrarchie* cit., 412-413, nonché M.U. SPERANDIO, *Diocleziano e i cristiani. Diritto, religione e politica nell'età dei martiri*, Napoli 2013, 26.

⁹⁶ *Martyrium Carpi, Papyli et Agathonicae* 1.4. La versione utilizzata, tra quelle tramandate-

L'ostilità cristiana (in questo specifico caso, di alcuni intellettuali cristiani) nei confronti del regime tetrarchico deriva anche da un postulato teologico, e, di conseguenza, da una pronunciata inclinazione ideologica che si esprime, volendo adoperare una formula riassuntiva, nell'esigenza di individuare, nel cosmo, una puntuale, precisa omologia tra ordine divino e ordine umano. Alla monarchia dell'unico Dio deve corrispondere, in terra, la monarchia di un unico sovrano⁹⁷. Lat-

ci, è la più ampia: benché quest'ultima sia databile agli inizi del IV secolo, l'evento da essa narrato – che ebbe luogo a Pergamo nella *provincia d'Asia* – deve ascriversi al principato di Decio.

⁹⁷ Vd., ampiamente, sul tema E. DEPALMA DIGESER, *The Making of a Christian Empire. Lactantius and Rome*, Ithaca-London 2000, 33 ss. Cfr. *Lact. div. inst.* 1.3.11-14; 1.3.18-19. Una buona guida per ripercorrere questi temi è l'articolo di C. OCKER, 'Unius arbitrio mundum regi necesse est': *Lactantius' Concern for the Preservation of Roman Society*, in *VChr.* 40 (1986) 348 ss., 351 ss., 354 ss. Si coglie in Lattanzio, così come in Costantino nell'*Oratio ad sanctorum coetum* (vd. *infra*, nt. 118), un deciso orientamento verso una sorta di subordinazionismo. Interessante un episodio narrato da Eusebio: *De Martyr. Palaestinae* 1.1 (Cureton): il cristiano Procopio, invitato a versare una libagione in onore dei Tetrarchi, citò, con inopportuna ironia, il verso di Omero: "Non è bene avere molti signori, lasciate che ci sia un signore, un re" (cfr. *Iliade* II 204 s.). Occorre ricordare la puntuale ricostruzione, in implicita polemica con C. SCHMITT, *Teologia politica*, 1934², in Id. (a c. di G. MIGLIO e P. SCHIERA), *Le categorie del politico*, trad. it. Bologna 1972, 61 ss., di E. PETERSON, *Il monoteismo come problema politico*, (1935) trad. it. Brescia 1983, 31 ss.: la convinzione che il cristianesimo fosse utilizzabile a sostegno della teologia politica dell'Impero non fu senza influenza, probabilmente, sulle sue fortune. Essa, però, fu ben presto smentita sul piano concreto. È stato Filone d'Alessandria, pensatore influenzato dalle filosofie platonica e peripatetica, ad adattare i principî della *Metafisica* di Aristotele (L 10. 1076a 3 ss.) al monoteismo giudaico. La speculazione filoniana fu recepita dagli intellettuali cristiani e, in particolare, al tempo di Costantino, da Eusebio di Cesarea. Egli, come già Origene, fu colpito dalla coincidenza della venuta di Cristo con la pacificazione dell'Impero a opera di Augusto. Quando quest'imperatore pose fine all'esistenza autonoma delle varie entità politiche del Mediterraneo, gli apostoli del cristianesimo poterono muoversi indisturbati per tutto il territorio dell'impero e predicarvi il Vangelo. Essi non avrebbero certo potuto svolgere la loro missione se la collera dei «fanatici della polis» non fosse stata tenuta a freno dalla paura della potenza romana: per il vescovo, l'impero era un edificio istituzionale, nel quale, dopo Augusto, non era più possibile far convivere, sia nella realtà sia sul piano della propaganda, l'*hegemonia* di una città e di un sovrano con la poliarchia pluralistica delle *poleis*. Eusebio riteneva che l'opera, iniziata da Augusto, dovesse essere completata da Costantino: questi, nella sua monarchia imperiale, imitava la monarchia divina.: vd. il *Triakontaeterikos Logos* e il *Basilikos Logos* di Eusebio (cfr. traduzione italiana in EUSEBIO DI CESAREA, *Elogio di Costantino. Discorso per il trentennale. Discorso regale*, introduzione, traduzione e note di M. AMERISE, Torino 2005). Tuttavia per i cristiani ortodossi, secondo il *Simbolo* stabilito, nel 325, dal concilio di Nicea, Cristo è Dio, al pari del Padre, ed è anche della Sua stessa sostanza. Costruzioni, come quella di Eusebio, giustificabili alla luce dell'eresia di Ario, dopo la piena affermazione dell'ortodossia trinitaria non poterono sopravvivere a se stesse. Quando la resistenza di Sant'Atanasio e dei vescovi occidentali determinò il trionfo definitivo del simbolo trinitario niceno-costantinopolitano, caddero le speculazioni sul parallelismo tra la monarchia del cielo e della terra. Non si poteva più credere nella monarchia d'una sola persona nella divinità, sì che l'unica persona del monarca imperiale non poteva rappresentare, in terra, la Divinità Una e Trina. Finì, così, nel cristianesimo cattolico-ortodosso, la teologia politica. Il destino spirituale dell'uomo, nel senso cristiano, non poteva essere rappresentato sulla terra dall'organizzazione di potere d'una società politica. Riprende e riformula, con estrema incisività, le propo-

tanzio, in specie nel suo malevolo e tendenzioso *pamphlet* contro i persecutori, manifesta apertamente tali convinzioni. Egli condanna Diocleziano anche perché, in parte per avidità in parte per insicurezza, avrebbe capovolto l'ordine delle cose. Infatti quest'imperatore – scrive il retore cristiano – una volta diviso il mondo in quattro parti, si associò al regno altri tre uomini, moltiplicando gli eserciti. Così ognuno di loro cercò di avere molte più truppe di quelle possedute, un tempo, dai *principes*, che da soli avevano retto la *res publica*⁹⁸.

8. La IV Ecloga di Virgilio

Occorre chiedersi, adesso, se dalla documentazione d'età tetrarchica emergono dati che ci consentano di concludere che la IV ecloga di Virgilio abbia esercitato qualche influenza sul pensiero politico-religioso di Diocleziano. A un primo sguardo sembrerebbe di no. In altre parole né testi letterari né *legendae* o immagini di conii – benché essi celebrino l'*aureum saeculum* inaugurato dai tetrarchi⁹⁹

sizioni di E. Peterson, il filosofo della politica E. VOEGELIN, *La nuova scienza politica. Con un saggio di Augusto Del Noce su "Eric Voegelin e la critica dell'idea di modernità"*, (1952) trad. it. Torino 1968, 163 ss. part. La risposta di C. Schmitt a Peterson è in *Teologia politica II. La leggenda della liquidazione di ogni teologia politica*, (1970) trad. it. Milano 1992, 11 ss. part. Un'accurata disamina della controversia si ritrova adesso nel volume di G. AGAMBEN, *Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo*, Vicenza 2007, che ripercorre criticamente le posizioni di C. Schmitt e di E. Peterson. Sul tema si devono, poi, ricordare i contributi di A. MOMIGLIANO, *Gli svantaggi del monoteismo per uno stato universale*, in ID., *Saggi di storia della religione romana*, Brescia 1988, 119 ss. e di G. FOWDEN, *Gli effetti del monoteismo nella Tarda Antichità. Dall'Impero al Commonwealth*, trad. it. Roma 1997, 66 ss. part.: una critica alla interpretazione di Momigliano alle p. 73 s. Ma Costantino si è ingannato credendo che il cristianesimo gli offrisse una religione adatta al suo Impero: un dio, un re, un libro. In realtà, il cristianesimo incoraggia la competizione tra i diversi centri linguistici e culturali, e dunque il fenomeno di de-globalizzazione della tarda antichità: così G.G. STROUMSA, *La fine del sacrificio. Le mutazioni religiose della tarda antichità*, intr. di G. FILORAMO, trad. it. Torino 2006, 44. Si vd. anche E. DAL COVOLO, *I Severi e il Cristianesimo. Ricerche sull'ambiente storico-istituzionale delle origini cristiane tra il secondo e il terzo secolo*, Roma 1989, 61 ss.; K. BURASELIS, *Theia Dōrea. Meletes pano stin politikitis dynasteias ton seviron kai tin Constitutio Antoniniana*, Athini 1989, 52-64, ora anche in traduzione tedesca *Theia Dōrea. Das göttlich-kaiserliche Geschenk. Studien zur Politik der Severer und zur Constitutio Antoniniana*, Wien 2007, 36-47.

⁹⁸ Lact. *De mortibus pers.* 7.2 *Hic orbem terrae simul et avaritia et timiditate subvertit. Tres enim participes regni sui fecit in quattuor partes orbe diviso et multiplicatis exercitibus, cum singuli eorum longe maiorem numerum militum habere contenderent, quam priores principes habuerant, cum soli rem publicam gererent.*

⁹⁹ Ma in Pan. Lat. 7(6).21.5-6 il panegirista del 310, rivolgendosi a Costantino, richiama esplicitamente Verg. *Ecl.* 4.8-10, in versi che celebrano l'avvento di un *puer* venuto al mondo per instaurare una nuova età dell'oro. Il retore gallico lascia intendere che Costantino si riconosce nell'aspetto o si identifica con quel dio (il nuovo *puer*), a cui i canti divini dei poeti hanno predetto che spetta il regno del mondo intero. Tutto questo si è compiuto con Costantino, che,

– parrebbero sviluppare motivi tratti esplicitamente dalla IV Bucolica e, in particolare, dal verso per noi più significativo: *cara deum suboles, magnum Iovis incrementum!* Ma se anche così fosse, quest'assenza, nelle testimonianze letterarie, non risulterebbe decisiva, soprattutto se si riflette sul fatto che i panegirici scritti tra il 293 e il 305, allorché fu più intensa la propaganda dell'ideologia tetrarchica¹⁰⁰, non si prestavano, per gli eventi contingenti che essi intendevano celebrare, all'impiego, a preferenza di altre, proprio di questa immagine¹⁰¹. Inoltre, nei due panegirici, rivolti da Mamertino a Massimiano nel 289 (II/10) e nel 291 (III/11), qualche elemento utile alla nostra ricostruzione si coglie comunque:

Pan. Lat. 2(/10).2.4-5 An quemadmodum educatus institutusque sis praedicabo in illo limine, illa fortissimarum sede legionum, inter discursus strenuae iuventutis et armorum sonitus tuis vagitibus obstrepentes? Finguntur haec de Iove, sed de te vera sunt, imperator.

Il panegirista, dopo aver proclamato l'origine divina di Massimiano, confronta l'educazione di Giove con quella dell'imperatore. Nato in Pannonia, nelle terre di frontiera, ove erano stanziati le più forti legioni, il fragore delle armi copriva i suoi vagiti di bambino tra le manovre militari di una gioventù valorosa. Quest'im-

al pari del *puer divinus*, è giovane e lieto, portatore di salvezza e bellissimo: *Et immo quid dico "credo"?* *Vidisti teque in illius specie recognovisti, cui totius mundi regna deberi vatam carmina divina cecinerunt. Quod ego nunc demum arbitror contigisse, cum tu sis, ut ille, iuvenis et laetus et salutifer et pulcherrimus, imperator.* Vd. R. REES, *Praising in Prose: Vergil in the Panegyrics*, in ID. (a c. di), *Romane memento. Vergil in the Fourth Century*, London 2004, 33-46: vd., inoltre, Pan. Lat. 5(/9).18.5, nonché Pan. Lat. 3(/11).15.2-4. Per i conii vd. F. KOLB, *Diocletian* cit., 115 ss.

¹⁰⁰ Quello del 297 (IV / 8) celebra i *quinquennalia* di Costanzo Cloro. Il panegirico del 298 (V / 9) ha come autore Eumenio e fu pronunciato dinanzi al governatore della Lionese. Quest'ultimo scritto, in sé di grande interesse, riguarda la restaurazione delle cosiddette scuole Meniane ad Augustodunum. Il panegirico del 297 ricorda in più di una occasione Giove, Ercole e la stirpe divina dei *Iovii* e degli *Herculii*, ma non propone, così mi sembra, immagini che ci consentano di approfondire lo studio della costruzione mitico-religiosa propria della Tetrarchia. Certamente più importanti, per lo studio dei fondamenti politico-religiosi della tetrarchia, sono il VI (/7) (307), pronunciato per celebrare le nozze di Costantino con Fausta, la figlia di Massimiano e il VII (/6) del 310. Vd., comunque, l'ottima messa a punto di P. BROSCHE, *Zur Präsentation der Tetrarchie in den Panegyrici Latini*, in D. BOSCHUNG-W. ECK (a c. di), *Die Tetrarchie* cit., 83-101.

¹⁰¹ È opportuno sottolineare, in ogni caso, che gli oratori gallo-romani, autori di questi encomi, definirono, utilizzando materiali mitici elaborati nel corso del tempo tra I e III secolo, un lessico e un linguaggio in grado di descrivere, con una compiutezza mai riscontrabile in precedenza, imprese e attività degli imperatori in quanto membri della stirpe di Giove e di Ercole, i *conservatores Augustorum*. Sul tema, con bibl., S. MACCORMACK, *Arte e cerimoniale nell'Antichità* cit., 3-22. Ampio panorama bibliografico sui Panegirici latini in D. LASSANDRO-G. MICUNCO (a c. di), *Panegyrici Latini*, Torino 2000, 39-58 (cui *adde* la monografia di D. Lassandro ricordata *infra*, in nt. 105) e R. REES, *Layers of Loyalty in Latin Panegyric*, Oxford 2002. Da ultimo va ricordato il bel libro di A. MANARESI, *Vincere la memoria, costruire il potere. Costantino, i retori, la lode dell' autorità e l' autorità della lode*, Milano-Udine 2016, in part. 19 ss.

magine ripropone il mito di Giove fanciullo, minacciato, come i suoi fratelli, dal padre Saturno e salvato dalla madre Rhea, che lo nascose a Creta. Lì, per coprire i vagiti del fanciullo divino e impedire al padre, che già aveva divorato i suoi fratelli, di trovarlo, i coribanti, sacerdoti di (Rhea) Cibele, danzavano al suono di cembali e tamburi. *Finguntur haec de Iove, sed de te vera sunt, imperator!* Queste parole, se per un verso rivelano che i letterati non partecipavano affatto, muovendosi sempre sul piano della doppia verità, agli afflatti religiosi forse ancor vivi in altri strati della popolazione, rappresentano, peraltro, una protesta convenzionale del loro lealismo. Sono, come scrisse Johannes Straub¹⁰², immagini o figure che contribuiscono a stimolare la fantasia e a tener viva l'attenzione del pubblico¹⁰³. Ciò non di meno non ne sottovaluterei il valore politico-religioso, dal momento che esse si inscrivono, come emerge dal confronto con le testimonianze, in specie numismatiche, raccolte nel § 3¹⁰⁴, in un contesto celebrativo antico quanto il principato:

Pan. Lat. 3(11).3.4 Ille siquidem Diocletiani auctor deus praeter depulsos quondam caeli possessione Titanas et mox biformium bella monstrorum perpeti cura quamvis compositum gubernat imperium, atque hanc tantam molem infaticabili manu volvit, omniumque rerum ordines ac vices pervigil servat.

Il cenno ai Titani è tanto rapido quanto significativo. Dopo la sconfitta (Titanomachia) dei figli di Urano e di Gea, Giove impose il suo ordinamento cosmico¹⁰⁵. Questo mito, a fini celebrativi e propagandistici, era stato utilizzato anche in passato nella monetazione imperiale, come emerge da taluni tipi e, in particolare, da una serie di medaglioni di Commodo, su cui si legge l'iscrizione «*Iovi Iuveni*» (fig. 12)¹⁰⁶.

¹⁰² J.A. STRAUB, *Vom Herrscherideal in der Spätantike* cit., 81 e 146 ss.; vd. anche M. TALLAMANCA, *Su alcuni passi di Menandro di Laodicea relativi agli effetti della 'constitutio Antoniniana'*, in *Studi in on. di Edoardo Volterra* 5, Milano 1971, 531-536 nt. 110.

¹⁰³ Rinvio al commento di M.S. DE TRIZIO in *Panegirico di Mamertino per Massimiano e Diocleziano (Panegyrici Latini 2[10])*, Bari 2009, 68 s.

¹⁰⁴ Vd. *supra*, p. 143 ss.

¹⁰⁵ Il testo del panegirista fa riferimento anche a un'altra impresa di Giove: la guerra (Gigantomachia) contro i Giganti, anch'essi figli della Terra, fecondata dal sangue di Urano evirato da Crono: questi mostri dalla doppia natura (metà uomini e metà serpenti) da Mamertino (nel panegirico del 289) sono assimilati ai Bagaudi sconfitti da Massimiano. I Giganti attentano al regno di Giove, che li sconfisse anche con l'aiuto di Ercole, che fu poi, perciò, assunto tra gli dèi: vd. Pan. Lat. 2(/10).4.2-3. Sul tema vd. D. LASSANDRO, *Sacratissimus Imperator. L'immagine del princeps nell'oratoria tardoantica*, Bari 2000, 41 ss. part. Il tema era già stato sfruttato dalla propaganda di epoca domiziana: cfr. Silius Italicus 17.648-54, Martial. 8.50. Sul punto, per i riferimenti iconografici nei conii battuti al tempo di Domiziano, vd. J.R. FEARS, *The Cult of Jupiter and Roman Imperial Ideology* cit., 79 e nt. 388.

¹⁰⁶ H. MATTINGLY (-E.A. SYDENHAM), *The Roman Imperial Coinage*, III *From Antoninus to Commodus*, London 1930, nrr. 499, 525, 532, 542. Vd. J.R. FEARS, *The Cult of Jupiter and Roman Imperial Ideology* cit., 110 nt. 538.

Un modo efficace per sottolineare che il giovane imperatore del dominio romano personificava il giovane dio dei primi giorni di trionfo sui Titani.

La presenza di quest'immagine mitica si percepisce anche in un brano tratto da Pan. Lat. 6(/7).13.3:

Maximiano aeterno imperatori Constantinus imperator novus plus coepit esse quam filius. Favet ille crescenti, adest iste seniori; perpetuis profecto pietatis stirpibus adfinitas ista coalescat, quae semper summos in re publica viros ad concordiam copulavit.

«L'anziano favorisce il crescere del più giovane, il più giovane sta al fianco dell'anziano». Ma è una traduzione banale che non restituisce il profondo afflato religioso di quest'affermazione. Se la si pone a confronto con la mistica imperiale tradizionale e con i suoi contenuti, così come essi furono definiti nel corso del secolo precedente, se ne può cogliere meglio il senso. Alcuni tipi monetali del principato di Gallieno celebrano il Cesare fanciullo (Valeriano II), raffigurato come il dio rinato che cavalca la capra Amaltea. L'immagine – come dimostra l'iscrizione «*Iovi crescenti*» – allude esplicitamente a Giove che, in quanto fanciullo, sta di nuovo crescendo (figg. 2-6): egli, nelle due persone del padre e del figlio, è allo stesso tempo vecchio e giovane¹⁰⁷. L'identificazione mitica del collegio imperiale con la divinità e con le sue differenti personificazioni non potrebbe apparire più trasparente. L'immagine, cui implicitamente rinvia il panegirista, è in fondo la medesima. Si allude così all'idea del rinnovamento ciclico e dell'avvicinarsi delle generazioni, che l'iconografia del gruppo dei Tetrarchi di Venezia ribadisce decisamente¹⁰⁸.

Ma è Lattanzio, ancora una volta, a indicarci, nella sua foga polemica, la via da percorrere. Per il retore cristiano, Giove, autentico autore della persecuzione e di tutto il male del mondo, avrebbe distrutto, anche attraverso la sua discendenza, l'*aureum saeculum*¹⁰⁹ ristabilito dall'epifania del vero figlio di Dio, Gesù Cristo. Appare subito evidente la polemica contro la propaganda diocleziana, nella quale l'imperatore è celebrato come il restauratore dei *Saturnia regna*: inequivocabile, in tal senso, l'iconografia di un'erma raddoppiata che rappresenta congiunte la testa di Diocleziano e quella di Saturno, dio mitico dell'*aurea aetas*¹¹⁰.

Quanto meno sino al crollo dell'Impero d'Occidente, l'ecloga messianica di Virgilio ha, dunque, influenzato nel profondo la configurazione del potere supremo¹¹¹.

¹⁰⁷ Vd. *supra*, p. 147 s. Ma in questa luce può interpretarsi anche la *legenda* «*Iovi Diocleziano Aug.*»: vd. J.M.C. TOYNBEE, *Roman Medallions* (rist. an. New York 1986) pl. III, 15-16. Sul tema anche E.H. KANTOROWICZ, *The Quinity of Winchester*, in *ABull* 29 (1947) 73 ss., 82 e nt. 51 part.

¹⁰⁸ Vd. *supra*, p. 150 s.

¹⁰⁹ *Lact. Div. Inst.* 5.5.9-6.13; 5.6.13-7.2.

¹¹⁰ H. FUHRMANN, *Zum Bildnis des Kaisers Diocletian*, in *MDAI (R)* 53 (1938) 35 ss., 37 fig., 1. F. KOLB, *L'ideologia tetrarchica e la politica religiosa di Diocleziano* cit., 29, ove bibl. ult.

¹¹¹ Forse anche nell'*Historia Augusta* si può cogliere la presenza di spunti polemicici contro

Le circostanze per le quali questo poema fu composto non erano, però, all'altezza del suo valore¹¹² e, rapidamente, lo stesso Virgilio contribuì, nei suoi scritti successivi, a modificarne il senso, proiettando le sue profezie su un altro oggetto. Già nelle *Georgiche*, il poeta mutò implicitamente il significato del verso 6 – *iam redit et Virgo*. Il ritorno della Vergine presagiva l'avvento dell'età dell'oro, annunciando la nascita dell'uomo che l'avrebbe effettivamente restituita ai Romani¹¹³. Sei anni più tardi Virgilio radicò ancor di più tale illusione coi versi del VI libro dell'*Eneide* ove Anchise indica a Enea l'uomo promesso alla sua stirpe per instaurare i secoli d'oro nel Lazio, su cui aveva già regnato Saturno¹¹⁴.

Tale interpretazione dell'Ecloga virgiliana divenne infine canonica, senza incontrare, per quanto si evince dalla lettura degli scolasti, alcuna obiezione: *in hac ecloga simpliciter poeta canit renascentis mundi sub Caesaribus* (sostiene lo scoliaste di Berna)¹¹⁵. La propaganda imperiale se ne impadronì rapidamente. Lo

l'impiego di Lattanzio e di altri cristiani degli oracoli sibillini e della IV Ecloga, testi, questi ultimi, molto cari ai vecchi 'pagani' di rango senatorio: vd. a tal riguardo, S. RATTI, *Antiquus error. Les ultimes feux de la résistance païenne. Scripta varia augmentés de cinq études inédites*, Turnhout 2010, 211-215; ID., *L'Histoire Auguste. Les païens et les chrétiens dans l'Antiquité tardive*, Paris 2016, 110 s.

¹¹² Queste le misurate conclusioni di J. CARCOPINO, *Virgilio e il mistero della IV Ecloga*, Paris 1930, trad. it. Roma 2001, 23 ss., 123 ss. part. Sul tema altre osservazioni in A. LA PENNA, *L'impossibile giustificazione della storia. Un'interpretazione di Virgilio*, Roma-Bari 2005, 45 s.

¹¹³ *Georg.* 1.32-34 *anne novom tardis sidus te mensibus addas, / qua locus Erigonen inter chaelas que sequentis / panditur (...)*. Nessuna zona dello Zodiaco poteva essere più adeguata a Ottaviano, che, nato il 23 settembre (ora F. COSTABILE, *Novi generis imperia* costituere, Reggio Calabria 2009, 74-76), era venuto sulla terra nel momento dell'incerta transizione dal regno di Erigone, cioè della Vergine, a quello della Chele, ossia della Bilancia.

¹¹⁴ Verg. *Aen.* VI 791-797 *hic vir, hic est, tibi quem promitti saepius audis, / Augustus Caesar, divi genus, aurea condet / saecula qui rursus Latio regnata per arva / Saturno quondam, super et Garamantas et Indos / proferet imperium (iacet extra sidera tellus, / extra anni solis que vias, ubi caelifer Atlans / axem umero torquet stellis ardentibus aptum)*. L'espressione *rex Saturnus*, per alludere all'età dell'oro e al *saeculum* dei *principes*, ricorre in Pan Lat. 5(8).2.5 del 298. Ma in *Hadrianus. P.Monts.Roca* III V. 10 possiamo leggere le parole *Saturnius imperator: 'Et post excessum Vespasiani petistis ab aliquo imperatore ut hoc genus tributis uobis remitteret?' 'Saturnium imperatorem †sim†, domine.'* Caesar: *'Quare Saturnium imperatorem?' 'Quia nondum dederat natura principem qui suo tantum contentus esset, non de alieno'* (...): vd. J. GIL-S. TORALLAS TOVAR (a c. di), *Hadrianus P. Monts. Roca*, Barcelona 2010, 113, 118 s., trad. ingl., 124.

¹¹⁵ Scoliate di Berna *ad Ecl.* IV, pr. Gli scolasti hanno personificato nel futuro Augusto il fanciullo dell'ecloga, ma hanno conservato, ciò non di meno, ricordo delle circostanze originarie che avevano presieduto alla composizione di quest'opera: Filargirio ad v. 1, p. 72 *Hagen Eclogam scriptam in filium eius (Pollionis) Saloninum sive in honorem Octaviani Augusti*; Servius ad v. 6, p. 45 *Thilo et permiscet laudes tam pueri (Salonini) quam Pollionis quam Augusti; nam felicitas temporum ad imperatoris pertinet laudem*, *Macr. Sat.* 3.2.1 *nam cum loqueretur de filio Pollionis, id quod ad principem suum spectaret adiecit: ipse sed in pratis aries iam suave rubenti / murice, iam croceo mutabit vellera luto*; Scoliate di Berna *ad ecl.* VIII pr., p. 814 *haec ecloga in honorem Asinii Pollionis vel filii eius Salonini scripta est, ut aiunt, et allegorice Caesaris*.

conferma l'iconografia del *denarius* di Domiziano studiato da Ernst Kantorowicz¹¹⁶, che può comprendersi soltanto alla luce del confronto con un epigramma di Marziale, scritto per celebrare la nascita del figlio dell'imperatore¹¹⁷.

Quello scelto dal poeta flavio, è il medesimo tema cantato anche da Virgilio. Nel suo bambino divino, l'*interpretatio* successiva, anche sulla base del confronto con altri luoghi delle *Georgiche* e dell'*Eneide*, riconobbe il sovrano cosmico restauratore dell'età dell'oro. Suggestioni e spunti analoghi hanno lasciato tracce in opere e autori molto diversi, da Seneca¹¹⁸ a Calpurnio Siculo¹¹⁹ e Tacito¹²⁰, fin quasi a disegnare una linea ininterrotta¹²¹, che congiunge queste elaborazioni dell'età del principato con la mistica imperiale¹²² dei Panegirici latini d'età tetrarchica¹²³. Nel clima reli-

¹¹⁶ Vd. *supra*, p. 145 s.: sul *recto* si vede il profilo di Domizia Augusta, la moglie del principe, mentre, sul *verso*, un bambino, seduto su un globo inquatato, mentre solleva le braccia, cercando di afferrare le sette stelle ruotanti attorno a lui.

¹¹⁷ In esso risuonava l'eco della IV Ecloga di Virgilio: *Epigr.* VI.3.1-2 *Nascere (...) / Vera deum suboles, nascere, magne puer.* Marziale assimila la *vera deum suboles*, la stirpe di Domiziano, al bambino-Messia: vd. *supra*, nt. 27.

¹¹⁸ Seneca *Apocolocyntosis* 4.1 *mirantur pensa sorores: /mutatur vilis pretioso lana metallo, / aurea formoso descendunt saecula filo (...) qualis discutiens fugientia Lucifer astra / aut qualis surgit redeuntibus Hesperus astris, /qualis, cum primum tenebris Aurora solutis /induxit rubicunda diem, Sol aspicit orbem lucidus et primos a carcere concitat axes: / talis Caesar adest, talem iam Roma Neronem / aspiciet. flagrat nitidus fulgore remisso / vultus et adfuso cervix formosa capillo*'.

¹¹⁹ Probabilmente in età neroniana. Ma, è ovvio, la testimonianza acquisterebbe maggior rilievo storico se quest'opera fosse databile al III secolo, come hanno sostenuto, anche recentemente, non pochi studiosi: Calpurnius Siculus *Ecloga sive Bucolica* vv. 42-45 *Aurea secura cum pace renascitur aetas / Et redit ad terras tandem squalore situque / Alma Themis posito iuvenemque beata sequuntur /Saecula, maternis causam qui vicit Iulis*.

¹²⁰ Tac. *De vita Iulii Agricolae* 3.1 *Nunc demum redit animus; sed quamquam primo statim beatissimi saeculi ortu Nerva Caesar res olim dissociabiles miscuerit, principatum ac libertatem, augeat que cottidie felicitatem temporum Nerva Traianus, nec spem modo ac votum securitas publica, sed ipsius voti fiduciam ac robur adsumperit, natura tamen infirmitatis humanae tardiora sunt remedia quam mala*.

¹²¹ Non è il caso di insistere troppo su questo punto, ma tenendo conto del fatto che solo pochi resti della produzione letteraria pagana del III secolo d.C. ci sono pervenuti, forse non sarebbe stato neppure lecito aspettarsi un numero maggiore di testimonianze. Non posso fare a meno di notare che il mito, secondo il quale il regno di un nuovo Giove avrebbe inaugurato una sorta di età aurea, è molto antico e conosce una persistente fortuna: vd. Timoteo di Mileto (398 a.C. circa) frg. 12 Bergk *Poetae lyriici Graeci* III, Leipzig 1914, 624. Dal nostro punto di vista, è sicuramente importante Statius *Silvae* 1.6.39-43 *i nunc saecula compara, Vetustas, /antiqui Iovis aureumque tempus: /non sic libera vina tunc fluebant / nec tardum seges occupabat annum*. Con queste parole Domiziano è equiparato al *novus Iuppiter*.

¹²² Vd. *supra*, p. 165 ss.

¹²³ Nel 310 il panegirista della Gallia adulò Costantino (*supra*, nt. 99) con termini che lo collegavano al bambino divino di Virgilio: vd. Pan. Lat. 7(6).21.4-6, da confrontare con Verg. *Ecl.* 4.10 *tuus iam regnat Apollo*, anche se in Virgilio il *tuus* è riferito a Diana. In conformità con il contenuto della famosa visione costantiniana nel tempio di Apollo, in Pan. Lat. 7(6).21.4, l'oratore, rivolgendosi all'imperatore, afferma che 'il numero delle generazioni umane che ti spettano'

gioso d'epoca diocleziana il famoso verso virgiliano della quarta ecloga – *cara deum suboles, magnum Iovis incrementum!* – e, soprattutto, l'interpretazione imperiale, che numerosi conii implicitamente ripropongono, potrebbero aver esercitato un'influenza profonda sul pensiero di Diocleziano e dei suoi consiglieri. Il bambino divino, il nuovo grande virgulto della discendenza di Giove, ritornava nel mondo periodicamente, in base al ritmo ciclico delle generazioni. Provvisto dalla nascita di un'anima caelestis e del numen, ossia della forza, di Giove o di Ercole, la sua epifania, per le virtutes divine cui partecipava, non avrebbe tardato a compiersi nel momento opportuno, sì che i principi regnanti potessero riconoscerlo come membro della loro stessa stirpe divina¹²⁴, cooptandolo nel collegio imperiale. Non direi, perciò, che la dispositio tetrarchica definisca un modello 'burocratico' di dinasticismo¹²⁵, col quale si privilegia l'ufficio rispetto al suo detentore¹²⁶. È, in realtà, un meccanismo di selezione divina¹²⁷ degli imperatori, congegnato, però, per conservare almeno parte della tradizione magistratuale romana ereditata dal principato.

9. *L'oratio ad sanctorum coetum*

Negli anni della cosiddetta svolta costantiniana¹²⁸ questo canone interpretativo, ormai secolare, fu contestato e sostituito da un altro radicalmente differente.

supera gli anni di regno di Nestore. Esplicita, mi pare, nonostante l'impiego dei medesimi materiali mitici, la polemica contro un aspetto fondamentale della costruzione costituzionale tetrarchica: la successione di differenti generazioni nel governo del mondo. A tal riguardo puntuali rilievi in J.-L. DESNIER, *La légitimité du prince III^e-XII^e siècles. La justice du fleuve*, Paris 1997, 93.

¹²⁴ In tal modo si spiega un'espressione in apparenza enigmatica come *diis geniti et deorum creatores* (CIL 3. 710 = ILS 629; vd. anche *AE* 1940, 182), nati da dèi e genitori di dèi, che può confrontarsi con *Aen.* IX vv. 641-642 *sic itur ad astra, / dis genite et geniture deos*, ossia con l'annuncio fatto a Iulo della sua futura discendenza imperiale.

¹²⁵ Diocleziano ha elaborato personalmente un tema centrale della mistica imperiale: quello della *perpetuitas* dinastica, ossia della *propagatio in filios*: sul tema, con ampi riferimenti alle fonti, A. GIARDINA, *Introduzione*, in Anonimo (a c. di A. GIARDINA), *Le cose della guerra*, Milano 1989, XLII-XLIV. Nella tetrarchia vi è, però, un elemento ulteriore: in effetti F. KOLB, *L'ideologia tetrarchica e la politica religiosa di Diocleziano* cit., 25 sottolinea che Diocleziano e Massimiano furono i primi imperatori celebrati nelle iscrizioni come *aeterni* in quanto persone. Prima di allora, le locuzioni *aeternitas Augustorum* ed *aeternitas principum* si riferivano esclusivamente all'eternità del potere e, dunque, alla dinastia imperiale.

¹²⁶ Così G. FOWDEN, *Gli effetti del monoteismo nella Tarda Antichità* cit., 67.

¹²⁷ A ciò, probabilmente, si riferiva Libanio quando affermò che, tra tutti gli imperatori, Diocleziano aveva saputo, nel miglior modo possibile, far sì che gli dèi governassero il mondo: vd. *supra*, nt. 95.

¹²⁸ Vd. G. BONAMENTE, *La 'svolta' costantiniana*, in E. DAL COVOLO-R. UGLIONE (a c. di), *Cristianesimo e istituzioni politiche. Da Augusto a Giustiniano*, Roma 2001², 147 ss. Ampia bibl. sulla questione in K.M. GIRARDET, *Die konstantinische Wende*, in E. MÜHLENBERG (a c. di), *Die konstantinische Wende*, Gütersloh 1998, 9-122; altra bibl. in A. BARBERO, *Costantino il vincitore*, Roma 2016, in part. 9-17.

Forse, proprio in polemica con l'interpretazione imperiale più antica, ribadita se non enfatizzata dalla propaganda tetrarchica, il redattore dell'*Oratio ad sanctorum coetum*, un discorso pronunciato – così parrebbe – il Venerdì di Pasqua del 325 (18 aprile)¹²⁹ e ascrivibile, secondo la tradizione riferita da Eusebio, allo stesso imperatore Costantino¹³⁰, volle vedere, nel bambino divino dell'Ecloga virgi-

¹²⁹ Sul tema, con bibl., L. DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*², Napoli 2003, 203 e ntt. 77, 78 e 79.

¹³⁰ Così S. MAZZARINO, *La data dell'Oratio ad Sanctorum coetum, il ius Italicum e la fondazione di Costantinopoli: note sui 'discorsi' di Costantino*, in ID., *Antico, tardoantico ed èra costantiniana I*, Bari 1974, 105 ss.; N. WIGTIL, *Toward a date for the Greek Fourth Eclogue*, in *CJ* 76 (1981) 336-341; T.D. BARNES, *Constantine and Eusebius*, Cambridge Mass. 1981, 73 ss., con una puntuale descrizione dei contenuti dell'*Oratio*: il discorso è, per il Barnes, un autentico manifesto politico; R. LANE FOX, *Pagani e cristiani*, trad. it. Roma-Bari 1991, 714 ss. part.; L. DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*² cit., 202 ss.; U. PIZZANI, *Costantino e l'Oratio ad sanctorum coetum* in G. BONAMENTE-F. FUSCO (a c. di), *Costantino il Grande dall'Antichità all'Umanesimo. Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico, Macerata 18-20 dicembre 1990*, 2, Macerata 1992, 791 ss., a p. 793 nt. 8 precisa indicazione dei contributi di A. Kurfess su tale questione. *Contra* J.P. ROSSIGNOL, *Virgile et Constantin le Grand*, Paris 1845; A. MANCINI, *La pretesa oratio Constantini ad sanctorum coetum*, in *Studi Storici* 3 (1894) 92-117; 207-227; I.A. HEIKEL, *Eusebius Werke I*, 1 (GCS 7), Berlin 1902, XCI-CII; N.H. BAYNES, *Constantine the Great and the Christian Church*, 2. ed. with a pref. by Henry Chadwick, Oxford 1972, 50 ss., che giudicò l'*Oratio* opera di un consigliere di Costantino; M. SARGENTI, *Paganesimo e cristianesimo nell'opera di Costantino*, in ID., *Studi sul diritto del Tardo Impero*, Padova 1986, 405 ss. (ma i suoi rilievi alle ipotesi del Mazzarino proprio non convincono). Altra bibl. in U. PIZZANI, *Costantino e l'Oratio* cit., 791 ss., cui adde H.A. DRAKE, *Suggestions of Date in Constantine's Oration to Saints*, in *AJPh* 106 (1985) 335 ss., che propende per una datazione piuttosto tarda, approssimativamente negli ultimi anni del regno di Costantino; ID., *Constantine and Consensus*, in *ChHist* 64 (1995) 1-15, 12 ss. part.; P.S. DAVIES, *Constantine's Editor*, in *JThS* 42 (1991) 610 ss., sostiene che la probabile presenza di due sentenze dottrinali ariane nel testo dell'*Oratio* rende verosimile l'ipotesi di interpolazioni di Eusebio, il quale preparò il testo per la sua pubblicazione. La critica più recente è orientata nel senso di superare una rigida contrapposizione tra autenticità e non autenticità nella convinzione che il testo dell'*Oratio* possa avere alle spalle una storia non riducibile a un semplice fatto di traduzione dal latino in greco. Del resto la pubblicazione del *P. Lond* 878 (vd. J. STRAUB, *Regeneratio Imperii*, Darmstadt 1972, 90), contenente un tratto della lettera di Costantino ai Provinciali, che si può leggere anche nella *vita Constantini* di Eusebio, consente di impostare, secondo S. MAZZARINO, *La data dell'Oratio* cit., 102-103, in termini del tutto nuovi il tema dell'autenticità dei documenti costantiniani riferiti nel *bios* eusebiano: di fatto l'*Oratio* è parte integrante della *vita Constantini*, dal momento che essa è espressamente preannunciata: vd. U. PIZZANI, *Costantino e l'Oratio ad sanctorum coetum* cit., 784 s. Ma su questo tema e sull'autenticità dell'*Oratio* sono tornati ora M.R. CATAUDELLA, *Costantino, Giuliano e l'Oratio ad sanctorum coetum*, in *Klio* 83 (2001) 167-181, secondo il quale, in specie la lettura dei capitoli 14 e 22 dell'*Oratio*, attribuita a Costantino, fa sorgere forti dubbi sulla sua autenticità: in ogni caso l'età di Giuliano è da considerare il termine *a quo*, e M. GEYMONAT, *Un falso cristiano della seconda metà del IV secolo (sui tempi e la motivazione dell'Oratio ad sanctorum coetum)*, in *Aevum* (ant.) 75, n.s. 1, (2001) 349-366: si sostiene che l'*Oratio* fu scritta, probabilmente, da un neofita di cultura neoplatonica in polemica con Giuliano l'Apostata, allo scopo di convincere gli intellettuali del tempo ad aderire al cristianesimo. Per R. CRISTOFOLI, *Costantino*

liana, un riferimento alla nascita di Gesù Cristo e in Virgilio un messaggero dell'incarnazione del *Logos*¹³¹. Il poeta romano avrebbe vaticinato l'avvento di Cristo, sebbene i governanti del tempo gli rendessero impossibile un'aperta profezia della sua venuta e della nuova era cristiana. La traduzione greca della bucolica che corredata il discorso, non attribuibile, verosimilmente, a Costantino¹³², rende il v. 6 in maniera tale da legittimare il proselitismo cristiano: ἦκει παρθένος αἰθερὶς ἄγρουσ' ἔραπτόν βασιλῆα («La Vergine sta per giungere, e porta il re da noi auspicato»). E l'oratore aggiunge, per evitare ogni equivoco: «chi potrebbe essere la Vergine che torna, se non colei che è stata fecondata e resa madre dallo Spirito di

e l'*Oratio ad sanctorum coetum*, Napoli 2005, ove ampia bibl., 145 ss., a p. 35 ss. traduzione italiana, l'*Oratio* sarebbe stata scritta originariamente in latino e poi tradotta in greco: il suo autore avrebbe fatto, pertanto, direttamente riferimento all'Ecloga virgiliana. Altri rilievi in CONSTANTIN LE GRAND, *Lettres et Discours*, a c. di P. MARAVAL, Paris 2010, 229-239; A. BARBERO, *Costantino il vincitore* cit., 226-233, 231 nt. 263, ove ulteriori ragguagli bibliografici: a suo giudizio suscita una certa perplessità un clima storiografico in cui, visibilmente, la priorità assoluta è restituire a tutti i costi all'imperatore la paternità del discorso. Come è ovvio, è legittimo coltivare qualche dubbio a tal riguardo. Ma, per molti aspetti, le conclusioni del Barbero appaiono ben distanti dal cogliere l'enorme rilievo politico di questo documento, perché egli prescinde del tutto da ogni vero confronto con il clima religioso di età tetrarchica. Sintomatica, a tal riguardo, l'assenza di ogni riferimento ai contributi del Mattingly e del Kantorowicz.

¹³¹ *Const. or. ad sanctorum coetum* XIX-XXI. S. MAZZARINO, *La data dell'Oratio ad Sanctorum coetum, il ius Italicum e la fondazione di Costantinopoli* cit., 105 ss.; U. PIZZANI, *Costantino e l'Oratio ad sanctorum coetum* cit., 791 ss.; F. AMARELLI, *Vetustas-Innovatio. Un'antitesi apparente nella legislazione di Costantino*, Napoli 1978, 113 ss.; R. CRISTOFOLI, *Costantino e l'Oratio ad sanctorum coetum* cit., 116 ss.

¹³² Ma nella traduzione greca si riscontrerebbero, in pieno accordo con la presentazione offerta da Eusebio, tracce della redazione latina dell'*Oratio*. Il commentario costantiniano ai luoghi ritenuti profetici della IV Ecloga divergerebbe dalla traduzione greca in certi punti: questa versione greca avrebbe, in altre parole, tradotto i versi della IV Ecloga senza poterli adeguare al commentario a 'tesi' datone da Costantino: così S. MAZZARINO, *La data dell'Oratio* cit., 111-112. Questi elementi pesano indubbiamente a favore della tesi dell'autenticità dell'*Oratio*. U. PIZZANI, *Costantino e l'Oratio ad sanctorum coetum* cit., 809 ss., sottolinea, tuttavia, che il presunto significato profetico dei versi virgiliani emerge solo dalla stravolgente versione greca. Inoltre alcuni versi sono riportati senza un vero e proprio commento e la loro interpretazione profetica e cristologica si coglie unicamente nelle manipolazioni loro imposte dal traduttore greco. Insomma l'apporto della versione greca all'esegesi cristiana del componimento poetico è fondamentale: il commento, privato della traduzione, si presenterebbe troppo spesso piuttosto generico ed elusivo. In conclusione, per U. Pizzani (*Costantino e l'Oratio* cit., 820), tutto lascerebbe pensare che autore e traduttore (o traduttori) abbiano lavorato di conserva, pur senza giungere a una piena armonizzazione dell'apporto di ciascuno in un insieme coerente. Anche per R. LANE FOX, *Pagani e cristiani* cit., 706, l'imperatore, sebbene avesse pronunciato la sua orazione in latino, si servì di una traduzione greca dell'ecloga e non dell'originale: non sembrerebbe, perciò, che Costantino citasse una composizione poetica che conosceva bene. Sui problemi della traduzione, con particolare riguardo al Virgilio dell'*Oratio ad sanctorum coetum*, vd. B. ROCHETTE, *De la Rome païenne a l'Empire chrétien: la traduction grecque de la quatrième Églogue dans le Discours à l'assemblée des saints attribué à Constantin*, in P. DEFOSSE (a c. di), *Hommages à C. Deroux*, vol. V. *Christianisme et Moyen Âge néolatino et survivance de la latinité*, Bruxelles 2003, 225-232.

Dio» (τί οὖν ἄρα εἶη παρθένος [...] ἐπανηκουσα; ἀρούκῃ ἢ πλήρης τε καὶ ἔγκυος γενομένη τοῦ θεοῦ πνεύματος)¹³³. Malgrado l'isolata resistenza di San Gerolamo¹³⁴, questa interpretazione divenne canonica e non fu più discussa fino a Dante e oltre¹³⁵. L'immagine di Virgilio profeta, elaborata in vario modo nell'età costantiniana, introduce al medioevo e alla sua nuova visione della storia come processo di salvezza¹³⁶.

Le coincidenze tra l'*Oratio* e il pensiero di Lattanzio sono molteplici e tutte significative¹³⁷. È arduo valutare l'effettiva influenza esercitata dal retore cristiano

¹³³ Constant. *Or. Ad Sanct. Coetum* XIX.

¹³⁴ Hieron. *Ep.* 53.7 *quasi non legerimus homerocentonas et vergiliocentonas ac non sic etiam Maronem sine Christo possimus dicere christianum, quia scripserit: iam redit et virgo, redeunt Saturnia regna, iam nova progenies caelo demittitur alto, et patrem loquentem ad filium: nate, meae vires, mea magna potentia solus, et post verba salvatoris in cruce: talia perstabat memorans fixusque manebat.* Ma è una posizione isolata vd. Lact. *div. inst.* 1.13.12 *item noster Maro: aureus hanc vitam in terris Saturnus agebat; e, soprattutto, div. inst.* 1.5.11 *nostrorum primus Maro non longe a fuit a veritate, cuius de summo deo, quem mentem ac spiritum nominavit, haec verba sunt: principio caelum ac terras camposque liquentis / lucentemque globum lunae Titaniaque astra / spiritus intus alit totamque infusa per artus / mens agitat molem et magno se corpore miscet, nonché de falsa rel.* 1.5 *Nostrorum primis Maro non longe fuit a veritate; cuius de summo Deo, quem mentem ac spiritum nominavit, haec verba sunt ...; Augustin. (vol.34.1) ep.* 17.3 *nam si tibi auctoritas Maronis placet, sicut placere significas, profecto etiam illud placet: primus ab aetherio venit Saturnus Olympo / arma Iovis fugiens et regnis exul adeptis / et cetera, quibus eum atque huius modi deos vestros vult intellegi homines fuisse; Sermo contra Iudaeos, paganos, Arianos de Symbolo 16-16 demonstramus etiam non ex Gentibus testimonium Cristo fuisse prolatum quondam veritas non tacuit calmando etiam per linguas inimicorum quorum. Nonne quando poeta ille facundissimus inter sua carmina, 'Iam nova progenies coelo demittitur alto' dicebat Cristo testimonium perhibeat?; Ep.* 258.4; 104.3.11; 137.12; *de civitate Dei* 10.27 *nam utique non hoc a se ipso se dixisse Vergilius in eclogae ipsius quarto ferme versu indicat, ubi ait: ultima Cumaei venit iam carminis aetas; unde hoc a Cumaea Sibylla dictum esse incunctanter apparet.; Prudentius Hymn VIII kal. Jan.* 11.57-60 *o quanta rerum gaudia / alvus pudica continet, / ex qua novellum saeculum / procedit et lux aurea! / vagitus ille exordium / vernantis orbis prodidit; / nam tunc renatus sordidum / mundus veterum depulit. / Cathamerinon. Hymn.* 3.136-140 *Ecce uenit nova progenies, / aethere proditus alter homo, / non luteus velut ille prius, / sed deus ipse gerens hominem / corporeisque carens vitis; Quodvultdeus Liber promissionum et praedictorum Dei 3.4 Dicit et Maro: iam nova progenies caelo demittitur alto, iam redit et Virgo; Maximinus (?) Collectio Veronensis contra paganos fol. Ms. 15.2r linea 6 Nonne Vergilius vester poeta o pagani ille praecipuus cuius carmina hodieque veneramini sic clamat de Saturno dicens arma Iovis fugiens et regnis exul ademptis. Sul punto vd. S. BENKO, *Virgil's Fourth Ecloghe in Christian Interpretation*, in *ANRW*. 2.31.1 (1980) 668 ss.; una definizione di questo problema storiografico in M. MIGLIETTA, *La conoscenza profetica del vero nella oratio ad Sanctorum coetum di Costantino Magno*, in C. BONVECCHIO-T. TONCHIA (a c. di), *Gli arconti di questo mondo. Gnosis: politica e diritto. Profili di simbolica politico-giuridica*, Trieste 2000, 245 ss. con ampia bibl.*

¹³⁵ D. COMPARETTI, *Virgilio nel medio evo*, nuova edizione a cura di G. Pasquali, Firenze 1941, 2., 90-111; M. MIGLIETTA, *La conoscenza cit.*, 253 ss., con bibl.

¹³⁶ S. MAZZARINO, *L'Oratio cit.*, 112.

¹³⁷ F. AMARELLI, *Vetustas-Innovatio cit.*, 113 ss.; R. LANE FOX, *Pagani e cristiani cit.*, 717 ss., che sottolinea (p. 718) come Lattanzio facesse uso dell'Ecloga di Virgilio, ma non la citas-

e dalle sue idee sul discorso imperiale¹³⁸. Ma, guardando soltanto alla IV Ecloga e alla sua interpretazione, o lo spunto di Costantino ha sedotto Lattanzio o è vero il contrario. La seconda ipotesi, a ben vedere, appare più verosimile della prima¹³⁹: Costantino e Lattanzio, in ogni caso, hanno inaugurato un indirizzo interpretativo completamente nuovo, che non ha riscontri, per quanto è dato sapere, nella letteratura cristiana più antica¹⁴⁰. Nei decenni successivi esso si impose anche per suggestione della propaganda imperiale ufficiale¹⁴¹. Lo si evince, per esempio, dall'esame dell'*Eulogion* di Graziano scritto da Simmaco:

se a proposito della nascita di Gesù (cfr. con U. PIZZANI *infra*, in nt. 137). Bibl. sul tema in L. DE GIOVANNI, *L'imperatore Costantino e il mondo pagano*² cit., 203 nt. 80.

¹³⁸ Certamente misurata e ragionevole la posizione di U. PIZZANI, *Costantino e l'Oratio ad sanctorum coetum* cit., 798-805, per il quale tra le opere (in particolare le *divinae institutiones*: vd. *infra*, nt. 138) di Lattanzio e l'*Oratio* costantiniana si riscontra una messe cospicua e circostanziata di puntuali riscontri (p. 799), tali da non poter essere considerati casuali. Coesistono, tuttavia, anche singolari divergenze. Due le posizioni reciprocamente irriducibili (p. 805), una delle quali ci riguarda da vicino: l'interpretazione lattanziana dei versi virgiliani ne fa esclusivamente una profezia del regno escatologico, senza il minimo accenno a quello che sarà il fulcro di tutte le future interpretazioni cristiane del componimento: l'identificazione del *puer* con Cristo.

¹³⁹ Ma le elaborazioni del retore cristiano e dell'imperatore differiscono su punti specifici: vd., in ogni caso, *supra*, nt. 139 *in fine*. Sul problema R. LANE FOX, *Pagani e cristiani* cit., 717 ss., 719 part., per il quale si può pensare a discussioni comuni, più che a una derivazione diretta. Questa possibilità trova conforto nella proposta di S. MAZZARINO, *L'Oratio* cit., 112-116, di datare al più presto la composizione del discorso di Costantino al 325. In quell'anno l'opera di Lattanzio, anche nella sua seconda edizione, era già terminata, il che rende plausibili derivazioni dal pensiero del retore cristiano: vd. U. PIZZANI, *Costantino e l'Oratio ad sanctorum coetum* cit., 799. Secondo un indirizzo, che oggi gode di un certo consenso, le *Divinae Institutiones* si potrebbero datare tra il 304 e il 313, prima, cioè, dell'editto di Milano: vd. sul punto C. MORESCHINI-E. NORELLI, *Storia della letteratura cristiana antica greca e latina*, I. *Da Paolo all'età costantiniana*, Brescia 1995, 566 part. E. HECK, *Die dualistischen Zusätze und die Kaiserreden bei Lactantius. Untersuchungen zur Textgeschichte der 'Divinae Institutiones' und der Schrift 'De opificio Dei'*, in *Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse*, Heidelberg 1972, 11 ss., 158 ss., 171 ss., ritiene che la seconda edizione delle *Divinae Institutiones* sia stata completata dopo il 314. D'avviso contrario E. DEPALMA DIGESER, *Lactantius and Constantine's Letter to Arles: Dating the 'Divine Institutes'*, in *J ECS* 2 (1994) 33-52, la quale, sulla base di alcuni parallelismi individuabili nella lettera di Costantino alla Sinodo di Arelate del 314 e in alcuni luoghi di quest'opera, suppone che il punto di vista di Lattanzio avrebbe influenzato il pensiero dell'imperatore. Per R. LANE FOX, *Pagani e cristiani* cit., 717, è probabile che la seconda edizione delle *divinae institutiones* debba datarsi a un periodo successivo al settembre del 324.

¹⁴⁰ Sul punto si consulti S. FREUND, *Vergil im frühen Christentum: Untersuchungen zu den Vergilzitate bei Tertullian, Minucius Felix, Novatian, Cyprian und Arnobius*, Paderborn-München-Wien-Zürich 2000, 391 ss. part.: *Index zu den Vergilzitate*. Minucio Felice, Cipriano e Arnobio citano molti luoghi delle Ecloghe. A un primo sguardo non sembrerebbero ricorrere occorrenze della IV. Non di meno S. RATTI, *L'Histoire Auguste. Les païens et les chrétiens dans l'Antiquité tardive*, Paris 2016, 319, sostiene che Cipriano avrebbe conosciuto questo poema. Lo proverebbe una reminiscenza del motivo delle pecore colorate del tempo dell'età dell'oro: Cpr. *De habitu uirg.* 14.

¹⁴¹ Duramente contestata dagli intellettuali pagani per tutto il corso del IV secolo: sul punto

si mihi nunc altius evagari poetico liceret eloquio, totum de novo saeculo Maronis excursus voti similis in tuum nomen exscriberem; dicerem caelo redisse Iustitiam (...) ¹⁴².

Una moneta bronzea del medesimo imperatore (fig. 13), che lo rappresenta mentre regge il vessillo con il Cristogramma, trasmette un identico messaggio. La sua *legenda* – «*Gloria novi saeculi*» ¹⁴³ – allude, senz'altro, al *novum saeculum* inaugurato dall'incarnazione di Cristo ¹⁴⁴.

10. Diocleziano, la giustificazione teocratica del potere e la nuova visione del tempo

Facciamo ritorno, infine, alla domanda di Giorgio Agamben, da cui questo capitolo ha preso avvio. Le *élites* intellettuali e politiche romane senza dubbio colsero, in tutti i suoi contorni, il problema della perpetuità della *dignitas*, o, più precisamente, dell'*auctoritas*, del principe morto: in altre parole, si percepirono i pericoli inerenti a ogni cesura nella trasmissione del potere e si tentò di porvi rimedio. Ma tutte le costruzioni politico-religiose, elaborate dai gruppi di governo dell'Impero, si collocavano in una dimensione molto diversa dalla nostra, influenzata dalla visione cristiana del tempo e dell'individuo nella storia ¹⁴⁵. Al contrario, le divinità greco-romane e i sovrani, che venivano loro assimilati, si sottomettevano al ciclo naturale regolato dal ritmo delle stagioni e delle generazioni. Il perpetuo ri-

si vd. la monografia di M. EKBOM, *The Sortes Vergilianae. A Philological Study*, Uppsala 2013, che, purtroppo, non sono riuscito a procurarmi, e il punto di vista di S. RATTI, *L'Histoire Auguste* cit., 307-327, ove si pone in luce la valenza profondamente anticristiana dei richiami alle *Sortes Vergilianae* nell'*Historia Augusta*.

¹⁴² Symmachus *Laudatio in Gratianum Augustum VIII* (a. 369).

¹⁴³ Vergil. *Ecl.* IV vv. 11-14 *Teque adeo decus hoc aevi, te consule inibit, / Polio, et incipient magni procedere menses; / te duce, siqua manent sceleris vestigia nostri, / inrita perpetua solvent formidine terras.*

¹⁴⁴ Così H. MATTINGLY, *Virgil's Fourth Ecloghe* cit., 19.

¹⁴⁵ Sulla rigenerazione rituale e periodica del tempo e sul superamento cristiano dei temi dell'eterna ripetizione vd. Mircea ELIADE, *Il mito dell'Eterno Ritorno*, trad. it. Milano 1975, 134 ss. part. Per S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, Roma-Bari 1974⁴, II 2, 376 s. e, soprattutto, nt. 555 (*L'intuizione del tempo nella storiografia classica. Cronologia*), 412-461, non si possono dare definizioni unitarie del pensiero storico classico, contrapponendolo, come intuizione ciclica del tempo alla intuizione lineare, che sarebbe, invece, giudaica e cristiana: egli sottolinea, peraltro, la necessità di distinguere fra l'idea dell'Eterno Ritorno come dottrina cosmologica e l'idea dell'Eterno Ritorno come intuizione del tempo storico. Se questo è vero nello specifico campo dello studio della storiografia classica e delle sue premesse filosofiche, la *Zeitauffassung* del 'paganesimo greco-romano', per esprimersi con una formula che forse generalizza troppo, è senza dubbio dominata da una visione ciclica del tempo, cui si sottomettono, nelle loro epifanie, anche le potenze divine.

torno di Giove alla fanciullezza – icasticamente rappresentato dall'interpretazione imperiale del famoso verso virgiliano *cara deum suboles, magnum Iovis incrementum!* – era anche simbolo, sul piano del mito, della perpetua rinascita di sovrani appartenenti alla medesima stirpe divina e alla stessa *domus Augusta*. Il sistema tetrarchico, elaborato da Diocleziano, corrisponde al tentativo di regolare nel profondo, evitando ogni rischio di cesura, i rapporti tra il potere carismatico di un sovrano, che molti non senza ragione riconducono all'idea di *auctoritas*¹⁴⁶, e i poteri conferitigli attraverso le consuete procedure, e che, per il fatto stesso di esser concessi (dal popolo, dal senato, dall'esercito, e, in modi ancora diversi nella successiva esperienza tardoantica¹⁴⁷, bizantina¹⁴⁸ e del *Sacrum Imperium* fino alle soglie del XIX secolo¹⁴⁹), riconducono inevitabilmente la monocrazia degli imperatori romani alla forma della monarchia elettiva¹⁵⁰.

Si è giustamente osservato che, pur attraverso principi provvisti del loro *numen* divino, nell'ideologia tetrarchica Giove ed Ercole erano i veri governanti del cosmo e dell'impero. Questa giustificazione teocratica del potere imperiale porrebbe, rispetto ad altre ideologie o finzioni, un evidente vantaggio. La selezione divina degli imperatori riduceva l'importanza dei poteri umani e, in particolare, dell'esercito, nell'elezione dell'imperatore, perché soltanto gli Augusti in carica avrebbero avuto il diritto di designare altri imperatori. Creando una famiglia divi-

¹⁴⁶ Tuttavia J. BERANGER, *'Imperium', expression et conception du pouvoir impérial*, in *REL.* 55 (1977) 325 ss., ha dimostrato che le espressioni *imperium* e *potestas* mutarono, già nel primo principato, il loro campo semantico: impiegate da Augusto nel significato tradizionale, esse, in specie *imperium*, finirono per indicare successivamente anche poteri "extracostituzionali". Dal canto mio, mi limito ad aggiungere che, perfino in Ulp. 1 *inst.* D. 1.4.1pr., *imperium* e *potestas* indicano la posizione imperatoria nel suo complesso.

¹⁴⁷ Vd. E. DOVERE, *rec.* di F. AMARELLI, *Trasmissione, Rifiuto, Usurpazione. Vicende del potere degli imperatori romani. Lezioni*, Napoli 1989, in *SDHI* 56 (1990) 482; ID., *Tracce di prassi costituzionali nella 'narratio' storiografica di Evagrio*, ora in *Medicina legum. Materiali tardoromani e formae dell'ordinamento giuridico*, Bari 2009, 51 ss.; ID., *Formae di rifiuto del principato e consensus in età tardoantica*, in *Medicina legum* cit., 91 ss.; G. DAGRON, *Empereur et prêtre. Étude sur le «césaropapisme» byzantin*, Paris 1996, 33-105, con lett. ed esame dei cc. 91-95 del *De caerimoniis* di Costantino Porfirogenito, che conservano verbali (tratti dall'opera di Pietro Patrizio – *PLRE.* III, s.v. *Petrus* 6, 994-998 – *Sulla costituzione politica*) di alcune cerimonie di insediamento degli imperatori celebrate tra il 457 e il 527.

¹⁴⁸ Una sintesi, nonostante l'uso di una terminologia giuridico-istituzionale non sempre precisa, è in S. RONCHEY, *Lo stato bizantino*, Torino 2002, 75 ss., 91 ss. part. Per la prima fase della storia dell'impero bizantino, fonti e bibliografia in D. FEISSEL, *L'empereur et l'administration impériale*, in C. MORISSON (a c. di), *Le Monde Byzantin*, I, *L'Empire romain d'Orient (330-641)*, Paris 2004, 79 ss.; sul punto poi appaiono risolutive le considerazioni di G. DAGRON, *Empereur et prêtre* cit., 42 s. part.

¹⁴⁹ Vd. i due volumi di E. BUSSI, *Il diritto pubblico del Sacro Romano Impero alla fine del XVIII secolo*², Milano 1970-1973.

¹⁵⁰ Questo concetto, la grande distanza che separa la monarchia imperiale romana da quelle dinastiche del medioevo e dell'età moderna in Occidente, è stato di recente ribadito da P. VEYNE, *L'empire gréco-romain*, Paris 2005, 15 ss.

na, Diocleziano escluse dalla partecipazione al potere imperiale chiunque non vi appartenesse, con conseguenze decisive sul piano del diritto pubblico¹⁵¹. Sottoscriverei queste affermazioni, senza rinunciare, però, a una riflessione ulteriore. La costruzione diocleziana non interferisce, per quanto emerge da un frammento, poc'anzi rammentato, di Arcadio Carisio¹⁵², con il nucleo fondamentale della tradizione costituzionale del principato. La tetrarchia elabora una *dispositio*, che si manifesta compiutamente nel 'regolamento di successione': ma questo meccanismo si sottomette a una particolare visione del cosmo e delle sue leggi. Gli dèi governano il mondo attraverso gli imperatori, ma il potere di questi ultimi¹⁵³ deve sottostare al fato (fig. 7), che impone inesorabilmente, nel ciclo naturale di tutte le cose, la successione delle generazioni. È questo, a mio parere, il piano sul quale Diocleziano tentò, andando incontro, invece, a una sconfitta politica forse inevitabile, di "normalizzare" il potere carismatico dell'imperatore.

In tale contesto la visione cristiana del tempo, nonostante il retaggio simbolico ereditato dall'Antichità, non poté assumere, come propria, quella trasmessagli dall'esperienza religiosa del 'paganesimo' greco-romano. L'incarnazione, un fatto unico e irripetibile, non offriva alcuna opportunità per riconoscere, nei principi neonati (o in chiunque altro fosse pervenuto all'Impero), una manifestazione dell'Antico dei Giorni – del *Logos* – tornato fanciullo. «Non era ammissibile alcuna ripetizione»¹⁵⁴ di quest'evento.

La teologia politica medievale ha, perciò, percorso altre strade, che hanno condotto in Francia alla finzione cerimoniale compendiata nella formula «le roy ne meurt jamais»¹⁵⁵, e, in Inghilterra, con i giuristi d'età elisabettiana, alla nozione politico-giuridica dei *due corpi del Re*¹⁵⁶.

¹⁵¹ F. KOLB, *L'ideologia tetrarchica e la politica religiosa di Diocleziano* cit., 26 s.

¹⁵² Vd. *supra*, p. 157 e nt. 70.

¹⁵³ Come quello degli stessi dèi d'altronde.

¹⁵⁴ E.H. KANTOROWICZ, *Puer exoriens* cit., 177 e 179. Da un altro versante, sul rilievo del racconto cristiano dell'incarnazione vd. A. BOUREAU, *L'événement sans fin. Récit et christianisme au Moyen Age*, Paris 1993. In argomento, un'osservazione interessante in Y. THOMAS, *La construction de l'unité civique. Choses publiques, choses communes, choses n'appartenant à personne et représentation*, in *MEFRM* 114. 1 (2002) 25.

¹⁵⁵ Vd. *supra*, nt. 8. Sui modelli seguiti dall'impero bizantino e dal califfato islamico vd. G. DAGRON, *Empereur et prêtre* cit., 68-73.

¹⁵⁶ Per le concrete, anche per quelle più minute, implicazioni giuridiche di questa costruzione teorica vd. W. BLAKSTONE, *Commentaries on the Laws of England*, I, A Facsimile of the First Edition of 1765-1769, with an Introduction by Stanley N. Katz, Chicago-London 1979, in part. 237 ss. Sui *Reports* di Edmund Plowden vd. E.H. KANTOROWICZ, *I due corpi de Re* cit., 7 ss.: la *cause célèbre* riguardava il Ducato di Lancaster, che i re dell'omonima dinastia avevano posseduto come proprietà privata e non come proprietà della Corona.

CAPITOLO VI

LEGALITÀ REPUBBLICANA E INVESTITURA IMPERIALE NELL'*HISTORIA AUGUSTA*

SOMMARIO: 1. *Proconsulare imperium e tribunicia potestas*. – 2. Le assemblee cittadine: persistenze e trasformazioni di un rituale politico. – 3. La ‘rivoluzione giuridicamente permanente’. – 4. La *res publica* e le sue istituzioni. – 5. La ‘posizione imperatoria’: carica unitaria o somma di poteri. – 6. Principato e assetti istituzionali preaugustei: la riflessione tardoantica.

1. *Proconsulare imperium e tribunicia potestas*

È possibile o, forse, dovrei dire è opportuno discutere, per il IV secolo d.C.¹, di legalità repubblicana²? A questa domanda risponderai senz’altro sì, purché si

¹ *Legitime* in Amm. 30.10.5 allude esclusivamente alle forme e alle modalità tradizionali di proclamazione degli *Augusti* (in questa circostanza Valentinianus II) così come esse avvenivano a quei tempi: cfr. J. SZIDAT, ‘*Imperator legitime declaratus*’ (Ammian 30, 10, 5), in «*Historia testis*». *Mélanges d'épigraphie, d'histoire ancienne et de philologie offerts à T. Zawadzki*, Fribourg 1989, 175-188. Condivido, pertanto, i rilievi che, sulle orme di L. Wickert, su questo passo ha formulato P. VEYNE, *L'empire gréco-romain*, Paris 2005, 23 e nt. 33. Vd. anche, *infra*, nt. 13. Se poi si guarda al *corpus* dei *Panegyrici Latini*, si può osservare come esso, nel suo complesso, istituisca a proprio principale fondamento la nozione di lealtà nei confronti di chi abbia ottenuto il potere legalmente: F. BURDEAU, *L'Empereur d'après les Panégyriques latins*, in F. BURDEAU-N. CHARBONNIER-M. HUMBERT, *Aspects de l'empire romain*, Paris 1964, 2-9; J.-L. DESNIER, *La légitimité du prince III^e-XII^e siècles. La justice du fleuve*, Paris 1997, 225 ss.

² Senza dubbio decisiva, in questo contesto, la testimonianza di Cass. Dio 53.32.5-6 (*infra*, nt. 132), secondo il quale ogni potere del principe aveva un fondamento legale: su questi aspetti del pensiero dello storico bitinico, con bibl., M.-L. FREYBURGER-GALLAND, *Res publica restituta chez Dion Cassius, Le Principat d'Auguste*, in F. HURLET-B. MINEO (a c. di), *Réalités et représentations du pouvoir. Autour de la Res publica restituta*, Rennes 2009, 325 ss., 337 ss. J.-L. FERRARY, *Nature et périodisation du principat, des juristes humanistes à Mommsen*, in J.-L. FERRARY-J. SCHEID (a c. di), *Il princeps romano: autocrate o magistrato? Fattori giuridici e fattori sociali del potere imperiale da Augusto a Commodo*, Pavia 2015, 33 s., scrive che Theodor Mommsen, rifiutando di fare del senato la fonte unica della legittimità, giunse implicitamente ad affermare che l’idea stessa di legittimità sarebbe stata estranea al principato. Il che, se si guarda a esso in quanto istituzione, è vero. Ogni *imperator*, per affermarsi come tale,

privilegino, rispetto agli eventi, a quelli verificati come tali dalla critica storica, le opere letterarie collocabili, per esempio, nel quadro di quel che, con una formula controversa – contestata da Peter Brown³ e da Alan Cameron⁴ –, si definisce “re-azione pagana”. Subito si pensa, volgendo lo sguardo alla fine del secolo IV, all’*Historia Augusta*⁵, a un’opera, cioè, ‘finzionale’ quant’altre mai⁶. All’autore⁷ di

avrebbe dovuto ripetere l’“atto rivoluzionario” di Augusto e compiere, dunque, un’azione “il-legale”. Ma, simultaneamente, la mommseniana ‘rivoluzione giuridicamente permanente’ (*infra*, in questo Cap., p. 193 ss.) implica, per forza di cose, che il principato, dopo ogni nuova presa del potere, debba regolarmente rigenerarsi e rilegittimarsi nelle istituzioni repubblicane. Tutto il fascino del regime imperiale consiste in questa insuperabile contraddizione.

³ Vd., per esempio, P. BROWN, *La formazione dell’Europa cristiana. Universalismo e diversità*, trad. it., Roma-Bari 1995, 43 ss. Per una valutazione storiografica, che fece il punto sul dibattito agli inizi degli anni 60 del secolo scorso, vd. A. MOMIGLIANO, *Introduzione. Il cristianesimo e la decadenza dell’Impero romano*, in ID. (a. c. di), *Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo IV*, trad. it., Torino 1968, 5 ss. e gli altri saggi (A.H.M. Jones, J. Vogt, E.A. Thompson, A.A. Barb, H.-I. Marrou, P. Courcelle, H. Bloch) raccolti nel volume adesso citato. Per uno sguardo d’insieme sugli studi dei rapporti tra pagani e cristiani durante la Tarda Antichità vd. R. LIZZI TESTA, *Dal conflitto al dialogo: nuove prospettive sulle relazioni tra pagani e cristiani in Occidente alla fine del IV secolo*, in U. CRISCUOLO-L. DE GIOVANNI (a. c. di), *Trent’anni di studi sulla tarda antichità. Bilanci e prospettive*, Napoli 2009, 167-190.

⁴ Al. CAMERON, *The Last Pagans of Rome*, Oxford 2011, 783 ss. in part. Più sfumata la posizione di G. BOWERSOCK, *L’ellenismo nel mondo tardoantico*, trad. it. Roma-Bari 1992. Una contestazione decisa delle posizioni di Al. Cameron in alcuni contributi raccolti in S. RATTI, *Antiquus error. Les ultimes feux de la résistance païenne. Scripta varia augmentés de cinq études inédites*, Turnhout 2010, 185 ss. part.; ID., *Polémiques entre Païens et Chrétiens*, Paris 2012, 11 ss., 179 ss. part., nonché ID., *L’Histoire Auguste. Les païens et les chrétiens dans l’Antiquité tardive*, Paris 2016, in part. 19-40, ove si indicano le oggettive divaricazioni riscontrabili tra il punto di vista di Al. Cameron e quello di P. Brown. Altre considerazioni sull’*Historia Augusta*: *ibid.*, 179-337. Sui riferimenti e sulle allusioni alla Bibbia o al cristianesimo nell’*Historia Augusta* vd. anche G. RINALDI, *Pagani e cristiani. La storia di un conflitto (secoli I-IV)*, Roma 2016, 246-249.

⁵ Un primo *status quaestionis* in J.-P. CALLU, *Histoire Auguste. Introduction générale. Vies d’Hadrien, Aelius, Antonin*, Paris 1992, VII-XCIII, LXX ss.; ma cfr. il divergente, per certi aspetti, punto di vista di F. PASCHOUD, *Histoire Auguste. Tome V^{ème} I^{ère} partie. Vies d’Aurélien et de Tacite*, Paris 1996, XVIII-XLIII. Credo che, al di là della plausibilità delle sue ipotesi di attribuzione (*infra*, ntt. 95 e 96), ai volumi di S. RATTI, *Polémiques entre Païens et Chrétiens* cit., 16 s. part., *L’Histoire Auguste* cit., vada in ogni caso riconosciuto il merito d’aver difeso con successo la natura propriamente politica dell’*Historia Augusta*.

⁶ Ma, sul piano della realtà storica effettuale, sebbene sia arduo, non è però impossibile individuare testimonianze che attestino il desiderio di alcuni *principes* d’attenersi alla legalità di tradizione repubblicana. È quel che, in fondo, emerge da Amm. 22.7.1-2 (*supra*, Cap. I, p. 60 s. e Cap. II nt. 46), un brano nel quale lo storico antiocheno sottolinea come Giuliano, resosi conto d’aver proceduto, per propria distrazione e per errore del *proximus admissionum*, ad alcune *manumissiones vindictae* in presenza del console, che stava presiedendo ai giochi circensi a Costantinopoli, si autoinflisse una multa di dieci libbre d’oro.

⁷ L’*Historia Augusta*, le cui *vitae* sono attribuite a differenti autori, è stata composta probabilmente (come intuì nel XIX secolo Hermann Dessau) da un unico biografo, che ha collazionato materiali più antichi. Sulle fonti dell’*Historia Augusta* cfr. le approfondite rassegne di T.D.

queste *vitae* non si può, in alcun caso, prestar fede senza un attento esame dei fatti e delle fonti parallele. Si è accertato che un cospicuo numero di informazioni da esse fornitoci non è vero. E, in effetti, si producono nelle biografie almeno cento-quarantacinque documenti apocrifi, con una percentuale di falsificazioni più elevata nella seconda parte dell'opera, a partire dalla *vita* dei due Massimini⁸.

Viene allora spontaneo pensare a errori, a consapevoli deformazioni o a menzogne. Ma questi termini rischiano di fuorviarci. Siamo dinanzi, piuttosto, a un'opera di finzione. E il suo autore non si prefisse mai lo scopo di ingannare i propri lettori. Non di meno poiché i fatti, se non costantemente alterati, sono sempre piegati a un fine preciso, politico ancor prima che letterario, i suoi racconti, le nomenclature magistratuali che egli adopera, i progetti di riforma delle istituzioni che egli propone, attribuendoli ora a questo, ora a quell'imperatore, devono divenire oggetto d'un esame scrupoloso.

La cura, posta dal biografo, nel descrivere i differenti elementi che connotano i procedimenti di investitura dei *principes*, è un *unicum* senza riscontri nel panorama letterario d'epoca tardoantica. Un primo termine di confronto, anche statistico, permette di comprendere quali fossero le sue specifiche peculiarità. Egli utilizzava molto spesso nomenclature come *tribunicia potestas* o come *proconsulare imperium*⁹. È un dato estremamente interessante, perché in Aurelio Vittore e nell'*E-*

BARNES, *The Sources of the Historia Augusta*, in G. BONAMENTE-G. PACI (a c. di), *Historiae Augustae Colloquium Maceratense*, Bari 1995, 1-34 e, soprattutto, di D. ROHRBACHER, *The Sources of the Historia Augusta reexamined*, in *Histos* 7 (2013) 146-180 (ove ampia bibl.). Il dibattito si è incentrato in primo luogo sul presunto autore della cosiddetta *Kaisergeschichte*, che alcuni vorrebbero identificare con un tal Eusebius Nanneticus (di Nantes) (F. JACOBY, *Fr. Gr. Hist.*, II, 101, 2, 480-482). Altri si limitano a riconoscere, in questo storico, esclusivamente la principale fonte del biografo dell'*Historia Augusta* per il periodo ricompreso tra il 270 e la morte di Carus: vd., variamente, da un canto H. SIVAN, *The Historian Eusebius (of Nantes)*, in *JHS* 112 (1992) 158-16 e, dall'altro, R. SUSKI, *Why Eusebius of Nantes was not the Author of Kaisergeschichte*, in *Classica Cracoviensia* 9 (2005) 43-71. Altra bibl. sul tema in D. ROHRBACHER, *art. cit.*, 173 ss. Cfr. anche *Appendice. Discussione sulle fonti dell'Historia Augusta* in G. BONAMENTE-G. PACI (a c. di), *Historiae Augustae Colloquium Maceratense*, Bari 1995, 29-34. Verifiche informatiche sullo stile e sul lessico delle varie *vitae* hanno permesso di ipotizzare la presenza d'un unico autore di tutte le biografie imperiali: vd. M. MARRIOTT, *The Authorship of the Historia Augusta—Two Computer Studies*, in *JRS* 69 (1979) 65-77; critiche di metodo in B. SANSONE, *The Computer and the Historia Augusta: A Note on Marriott*, *ibid.* 80 (1990) 174-177; secondo B. MEISSNER, *Computergestützte Untersuchungen zur stilischen Einheitlichkeit der Historia Augusta*, in G. BONAMENTE-K. ROSEN (a c. di), *Historiae Augustae Colloquium Bonnense*, Bari 1997, 175-215, le *vitae* attribuite a Pollione e Vopisco sono quasi certamente d'un unico autore, mentre per le restanti permangono margini di dubbio: ma vd. J.N. ADAMS, *The Linguistic Unity of the Historia Augusta*, in *Antichthon* 11 (1977) 93-102; uno *status quaestionis* in Al. CAMERON, *The Last Pagans of Rome* *cit.*, 744 s., con altra lett.; ma appaiono prive d'ogni fondamento le sue ipotesi di datazione (361/384).

⁸ Nella sola biografia di Aureliano le falsificazioni individuate sono almeno ventuno; tredici nella *vita Taciti*. Nella prima parte dell'opera, la *vita* di Avidio Cassio ne propone dodici: cfr. F. PASCHOUD, *Histoire Auguste. Tome V^{ème} 1^{ère} partie. Vies d'Aurélien et de Tacite* *cit.*, LI.

⁹ Sui meccanismi di conferimento dei poteri imperiali vanno attentamente riconsiderati al-

pitome de Caesaribus ricorre esclusivamente, e soltanto due volte, l'espressione *tribunicia potestas*¹⁰. Così pure nelle *Historiae* di Orosio¹¹. Nulla in Eutropio¹², nel suo *Breviarium*, o in Ammiano Marcellino (per gli imperatori del secolo IV), sebbene lo storico antiocheno si soffermi, nelle *Res gestae*, sulle procedure di designazione militare e sull'*adclamatio imperatoria*¹³. Dobbiamo, allora, prendere sul serio il racconto del biografo dell'*Historia Augusta*, non certo come rappre-

cuni testi dell'*Historia Augusta* (*Pert.* 5.6; *Did. Iul.* 3.4, *Alex. Sev.* 1.3, *Tac.* 19.2, *Prob.* 12.8; ma vd., in part., *M. Ant.* 6.6) e di Tacito (*Tac. Ann.* 13.21.3 da riconnettere ad *Ann.* 12.41.1), testimonianze che ricordano, significativamente, l'esistenza di un *proconsulare ius* (o *ius proconsulare*). Sul tema vd. J. BÉRANGER, *L'imperium proconsulaire et la puissance tribunicienne dans l'Histoire Auguste*, in *BHAC* 1977/1978, Bonn 1980, 1-15; F. LOVOTTI, *Il conferimento dei poteri ad Alessandro Severo con particolare riferimento ai tempi dichiarati nell'«Historia Augusta»*, in G. BONAMENTE-F. PASCHOUD (a c. di), *Historiae Augustae Colloquium Perusinum*, Bari 2002, 345-354. Vd. anche J. GAUDEMET, *Le concept d'imperium dans l'Histoire Auguste*, in *BHAC* 1968/1969, Bonn 1970, 91-97, 92 ss. part. e J. BERANGER, *L'expression du pouvoir suprême dans l'Histoire Auguste*, in *BHAC* 1971, Bonn 1974, 21 ss.

¹⁰ Aurel. Vict. *Caes.* 1.6 *pater patriae ob clementiam ac tribunicia potestate perpetuo habitus; hinc que uti deo Romae provinciis que omnibus per urbes celeberrimas vivo mortuo que templa, sacerdotes et collegia sacravere*; *Epit. de Caes.* 1.3 *Iste in imperio positus tribuniciam potestatem per se exercuit*.

¹¹ Oros. *Hist.* 6.18.34 *Ouans Urbem ingressus, ut in perpetuum tribuniciae potestatis esset a senatu decretum est*; *Hist.* 6.20.7 *Itaque cum eo tempore quo Caesari perpetua tribunicia potestas decreta est, Romae fons olei per totum diem fluxit: – sub principatu Caesaris Romano que imperio per totum diem, hoc est per omne Romani tempus imperii, – Christum et ex eo Christianos, id est unctum atque ex eo unctos, – de meritoria taberna, hoc est de hospita larga que Ecclesia, – affluenter atque incessabiliter processuros restituendos que per Caesarem omnes seruos, qui tamen cognoscerent dominum suum, ceteros que, qui sine domino inuenirentur, morti supplicio que dedendos, – remittenda que sub Caesare debita peccatorum in ea urbe, in qua spontaneum fluxisset oleum, euidentissima his, qui Prophetarum uoces non audiebant, signa in caelo et in terra prodigia prodiderunt*.

¹² Per uno *status quaestionis*, S. RATTI, *Les Empereurs romains d'Auguste à Dioclétien dans le Bréviaire d'Eutrope*, Besançon-Paris 1996; J. HELLEGOUARC'H, *Eutrope. Abrégé d'histoire romaine*, Paris 1999, VII-LXXV; F. GASTI, *Introduzione* in EUTROPIO, *Storia di Roma*, traduzione e note di F. BORDONE, Milano 2014, VII-LVIII, ove altra bibl. (pp. LI-LVI).

¹³ Le quali, lungi dal proporsi in maniera estemporanea, si configurano invece, dopo Costantino, in forme estremamente rigorose. Dapprima un consiglio d'alti ufficiali procedeva a una scelta; successivamente aveva luogo, in un giorno determinato e in apposito campo, la proclamazione (acclamazione) non sempre scontata da parte delle truppe in assemblea: una cerimonia che non si esauriva in una generica *adclamatio*, ma si atteggiava (quanto meno nel secolo IV), mediante l'avvolgimento nella porpora e una formale pronuncia (*nuncupatio*), in una solenne investitura: cfr. Amm. 26.2.3: vd. S. TONDO, *Profilo di storia costituzionale romana. Parte terza*, Milano 2010, 17 s. Estremamente importante V. NERI, *Ammiano Marcellino e l'elezione di Valentiniano*, in *RSA* 15 (1985) 153-182. Si vd. anche le osservazioni di J. SZIDAT, *Usurpator tanti nominis. Kaiser und Usurpator in der Spätantike (337-476 n. Chr.)*, Stuttgart 2010, 77 ss. e nt. 252, ove altra bibl. Preziosi quadri di insieme in F. KOLB, *Herrscherideologie in der Spätantike*, Berlin 2001, 91-102, e in I. TANTILLO, *Insegne e legittimazione nell'impero romano*, in C. PANELLA (a c. di), *I segni del potere. Realtà e immaginario della sovranità nella Roma imperiale*, Bari 2011, in part. 17 ss., ove altri ragguagli.

sentazione della realtà storica, ma come realtà della rappresentazione storica¹⁴.

La nomenclatura *imperium proconsulare* o *proconsulare imperium* per connotare sinteticamente il potere di comando conferito ai *principes*, non fu mai utilizzata in età augustea, né, probabilmente, al tempo di Tiberio¹⁵. Ma, se si concede credito agli *Annales* di Tacito¹⁶, essa sarebbe emersa al più tardi attorno alla metà del I secolo d.C.

Non è possibile, in questa sede, approfondire un tema (le vicende del *proconsulare imperium*), il cui studio imporrebbe una riconsiderazione complessiva del principato, e, in particolare, delle riforme augustee del 23 e del 19 a.C.¹⁷. Occorre però segnalare che l'*imperium* dei *principes* – svincolato, dopo il 23 a.C., dall'osservanza della regola *quoad in urbem introisset* e, di fatto, divenuto perpetuo¹⁸ – è definito *proconsulare*, oltretutto in Tacito, soltanto in Cassio Dione¹⁹ e, costantemente, nell'*Historia Augusta*²⁰.

In quest'ultima si legge un'espressione – *proconsulare imperium extra urbem* – che altrove si ritrova esclusivamente negli *Annales* tacitiani:

Tac. *Ann.* 12.41.1 et Caesar adulationibus senatus libens cessit, ut vicesimo aetatis anno consulatum Nero iniret atque interim designatus proconsulare imperium extra urbem haberet ac princeps iuventutis appellaretur.

Tac. *Ann.* 13.21.3 Baiaurum suarum piscinas extollebat, cum meis consiliis adoptio et proconsulare ius et designatio consulatus et cetera apiscendo imperio praepararentur.

H.A. *M. Ant.* 6.6 post haec Faustinam duxit uxorem et suscepta filia tribunicia potestate donatus est atque imperio extra urbem proconsulari addito iure quinq̄tae relationis.

Nel caso di Nerone – sotto Claudio – e in quello di Marco Aurelio, mentre era ancora in vita il padre adottivo (Antonino Pio), si connotava ulteriormente questo specifico potere dei giovani *principes* – l'*imperium proconsulare* – con le parole

¹⁴ L'*Historia Augusta* non è un documento storico, ma un testo impregnato di storia. In ogni caso, anche all'interno della finzione, si possono isolare frammenti di verità. Sul rapporto tra verità storica e finzione vd. C. GINZBURG, *Il filo e le tracce. Vero falso finto*, Milano 2006, in part. 7-13.

¹⁵ In età tiberiana Val. Max. 6.9.7 guarda, utilizzando l'espressione *proconsulare imperium*, al potere del proconsole d'Asia (67/66 a.C.) T. Aufidius. Tac. *Ann.* 1.14.3 ne fa uso in riferimento a Germanicus nel 14 d.C. Vd. anche, a tal riguardo, V. MAROTTA rc. Rossella LAURENDEI, *Profili costituzionali e orientamenti politici del principato di Claudio*, Reggio Calabria 2012, in *SDHI* 80 (2014) 555 ss.; vd., *infra*, ntt. 17 e 18.

¹⁶ Cfr. *infra*, p. 184 e ntt. 22 e 23.

¹⁷ A. DALLA ROSA, Cura et tutela. *Le origini del potere imperiale sulle province proconsolari*, Stuttgart 2014, 177 ss. part., ove ampia bibl. (*Supra*, *Introduzione*, p. 22 ss.).

¹⁸ J.-L. FERRARY, *À propos des pouvoirs d'Auguste*, (2001), ora in ID., *Recherches sur les lois comitiales et sur le droit public romain*, Pavia 2012, 527 ss., 563 ss.

¹⁹ Cass. Dio 53.32.5.

²⁰ H.A. *Macr.* 7.4; *Alex.* 8.1; *Prob.* 12.7; *Ant. Pii* 4.7; *Pert.* 5.5, cui si devono aggiungere le menzioni del *proconsulare ius*: H.A. *M. Ant.* 6.6; *Iul.* 3.3; *Alex.* 1.1; *Max. et Balb.* 8.1; *Tac.* 19.2.

extra urbem. Si può forse ipotizzare che a coregenti o a designati alla successione, come Nerone, nel 51 d.C., o Marco Aurelio (dopo il matrimonio con Faustina) nella primavera del 145, sia stato attribuito un *imperium proconsulare*, che però non avrebbe contemplato, diversamente da quello dell'*Augustus*²¹, l'uso degli *insignia* entro il *pomerium*²².

Altrettanto interessante appare nelle *vitae* di Didio Giuliano, di Alessandro Severo, di Massimo e Balbino l'impiego dell'espressione *ius proconsulare* che (lo ribadisco) si legge altrove unicamente in Tacito²³:

²¹ Si ricordi, a tal riguardo (*supra*, cap. III, nt. 51), che Ottaviano Augusto recuperò l'uso in Roma delle insegne dell'*imperium* soltanto nel 19 a.C. mediante l'emanazione – occorre presumere – d'una specifica legge.

²² Cfr. M. PANI, *L'imperium del principe*, in *Acta Flaviana* I, Roma 2009, 193. Sulla medesima linea del Pani si colloca anche P. BUONGIORNO, *Nuove riflessioni sui poteri di L. Vitellius nell'anno 43 d.C.*, in *RIDA* 55 (2008) 139 ss., 147 ss., 151 ss., 156 e nt. 56 part., per il quale, con un'esplicita critica alle tesi dello Jones, a L. Vitellio, nel 43 d.C., e, forse, prima di lui, a L. Aelius Seianus, sarebbe stato conferito, in una sorta di 'collegialità impropria', un *imperium consulare domi et militiae*. Cassio Dione (58.7.4 in riferimento a Seiano), adoperando l'espressione *anthypatikē exousia*, definirebbe *proconsulare* un *imperium* che ancora non sarebbe stato noto, al tempo di Tiberio, come tale. È possibile che sia così: ma io propenderei per l'ipotesi che la fonte di Tacito (in *Ann.* 12.41.1) già utilizzasse questa nomenclatura. Un caso simile a quello di Vitellio potrebbe forse rinvenirsi, alla luce del racconto di Erodiano, anche al tempo di Caracalla: vd. P. BUONGIORNO, *Erodiano 4.12.4 e i poteri di Flavio Materniano nell'anno 217 d.C.*, in *Meditationes de iure et historia. Essays in Honour of Laurent Winkel*, Pretoria (South Africa) 2014, 81-88.

²³ *Ann.* 13.21.3. Bibl. in F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², IV.1, Napoli 1974, 453 s. e ntt. 23 e 24. *Ann.* 13.21.3 non è stato preso in considerazione né da T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, II, Leipzig 1888, 855 e nt. 1, né da A.H.M. JONES, *The 'Imperium' of Augustus* (1951), in ID., *Studies in Roman Government and Law*, Oxford 1960, 13-15, 15 part.; ma vd. J. BÉRANGER, *L'imperium proconsulaire et la puissance tribunicienne dans l'Histoire Auguste* cit., 6 s., 9 ss. con bibl.; ID., *L'expression du pouvoir suprême dans l'Histoire Auguste* cit., 34, il quale, mutando un'opinione in precedenza espressa (in *Recherches sur l'aspect idéologique du principat*, Basel 1953, 88) e soffermandosi puntualmente su Tac. *Ann.* 13.21.3, sostiene che non si può distinguere, a differenza di quanto pensavano O. Karlowa e P. Willems, tra *ius proconsulare* e *imperium proconsulare*. A questa conclusione era già pervenuto, a suo tempo, E. BETTI, *Il carattere giuridico del principato d'Augusto*, Città di Castello 1915, 30. Dopo il 23 a.C., Augusto continuò a governare l'enorme *provincia* affidatagli, esercitando tale potere (*imperium*) in quanto promagistrato (*pro consule*): vd. Cass. Dio 53.32.5 (...) τὴν τε ἀρχὴν τὴν ἀνθύπατον (...) «(...) inoltre, gli permise di assumere l'*imperium proconsulare* (...)». Quando questi, nelle province, voleva denominare questo potere magistratuale, nella propria titolatura adoperava il termine *proconsul*: lo conferma adesso un editto del 15 d.C., scoperto da qualche anno, riferitoci dalla cosiddetta *Tessera Paemeiobrigensis*: cfr. F. COSTABILE-O. LICANDRO, *Tessera Paemeiobrigensis. Un nuovo editto di Augusto dalla Transduriana provincia e l'imperium proconsolare del princeps* Roma 2000, *MEP* 3 (2000) 147-235; F. COSTABILE, *Addendum alla tessera Paemeiobrigensis*, in *MEP* 6 (2001) 365-431; altra bibl. in J.-L. FERRARY, *À propos des pouvoirs d'Auguste* cit., 528 s. e nt. 61.

H.A. *Vita Alex.* 1.1 Interfecto Vario Heliogabalo (sic enim malum dicere quam Antoninus, quia et nihil Antoninorum pestis illa ostendit et hoc nomen ex annalibus senatus auctoritate erasum est) ad remedium generis humani Aurelius Alexander, urbe Arcena genitus, Varii filius, Varias nepos et consobrinus ipsius Gabali, accepit imperium, cum ante Caesar a senatu[s] esset appellatus, mortuo scilicet Macrino, Augustum que nomen idem recepit addito eo, ut et patris patriae nomen et ius proconsulare et tribuniciam potestatem et ius quintae relationis deferente[s] sena[u]tu uno die adsumeret.

H.A. *Vita Didii* 3.3 inde habita contione[m] militari vespera in senatum venit totum que se senatui permisit facto que senatus consulto imperator est appellatus et tribuniciam potestatem, ius proconsulare in patricias familias relatus emeruit.

H.A. *Vita Max et Balb.* 8.1 decretis ergo omnibus imperatoriis honoribus atque insignibus, percepta tribunicia potestate, iure proconsulari, pontificatu[m] maximo, patris etiam patriae nomine inierunt imperium.

Ancor più spesso ricorre, invece, l'espressione *tribunicia potestas* quando il biografo descrive le competenze del senato nel procedimento d'attribuzione dei poteri imperiali²⁴. Pertanto, diversamente dagli altri autori a lui coevi, egli decide

²⁴ H.A. *Hadr.* 3.4 *tribunus plebis factus est Candido et Quadrato iterum cons.*, in quo magistratu ad perpetuam tribuniciam potestatem omen sibi factum adserit, quod p<a>enulas amiserit, quibus uti tribuni plebis pluviae tempore solebant, imperatores autem numquam; *Ant. Pii* 4.7 *factusque est patri et in imperio proconsulari et in tribunicia potestate collega*; *Marc. Aurel.* 6.6 *post haec Faustina duxit uxorem et suscepta filia tribunicia potestate donatus est atque imperio extra urbem proconsulari addito iure quintae relationis*; *M. Ant.* 27.5 *Commodus deinde sibi collegam in tribuniciam potestatem iunxit, congiarium populo dedit et spectacula mirifica; dein civilia multa correxerit*; *Ver.* 4.1 *dato igitur imperio et indulta tribunicia potestate, post consulatus etiam honorem delatum Verum vocari praecepit, suum in eum transferens nomen, cum ante Commodus vocaretur*; *Avid. Cass.* 13.4 *Commodo Antonino tribuni<c> iam potestatem rogamus, praesentiam tuam rogamus*; *Iul.* 3.3 *inde habita contione[m] militari vespera in senatum venit totumque se senatui permisit factoque senatus consulto imperator est appellatus et tribuniciam potestatem, ius proconsulare in patricias familias relatus emeruit*; *Macr.* 7.4 *denique statim Macrino et proconsulare[m] imperium et potestatem tribuniciam detulerunt*; *Alex.* 1.1 *Interfecto Vario Heliogabalo (sic enim malum dicere quam Antoninus, quia et nihil Antoninorum pestis illa ostendit et hoc nomen ex annalibus senatus auctoritate erasum est) ad remedium generis humani Aurelius Alexander, urbe Arcena genitus, Varii filius, Varias nepos et consobrinus ipsius Gabali, accepit imperium, cum ante Caesar a senatu[s] esset appellatus, mortuo scilicet Macrino, Augustumque nomen idem recepit addito eo, ut et patris patriae nomen et ius proconsulare et tribuniciam potestatem et ius quintae relationis deferente[s] sena[u]tu uno die adsumeret*; *Alex.* 8.1 *et post adclamationes Aurelius Alexander Caesar Augustus: 'gratias vobis, p. c., non nunc primum sed et de Caesareano nomine et de vita servata et Augusti nomine addito et de pontificatu maximo et de tribunicia potestate et proconsulari imperio, quae omnia novo exemplo uno die in me contulistis'*; *Max. et Balb.* 8.1 *decretis ergo omnibus imperatoriis honoribus atque insignibus, percepta tribunicia potestate, iure proconsulari, pontificatu[m] maximo, patris etiam patriae nomine inierunt imperium*; *Tac.* 1.5 *video mihi posse obici curules magistratus apud maiores nostros quadriennium in re p. non fuisse, sed erant tribuni plebis cum tribunicia potestate, quae pars maxima regalis imperii est*; *Tac.* 2.2 *nullus usquam tyrannus emerit, sub iudicio senatus et militum populique Romani totus orbis est temperatus; non illi principem quemquam, ut recte facerent, non tribuniciam potestatem formidabant, sed – quod est in vita optimum – se timebant*; *Prob.* 12.7 *Iup-*

di utilizzare compiutamente le nomenclature istituzionali ereditate dalla tradizione. Chi si nascondeva dietro i nomi di Giulio Capitolino (che già di per sé rappresenta tutto un programma politico e religioso), di Elio Sparziano, di Volcacio Gallicano, di Elio Lampridio, di Trebellio Pollione, di Flavio Vopisco, proponeva probabilmente, in base a una sicura conoscenza del *ius* (*publicum* e *privatum*²⁵),

piter Optime Maxime, Iuno regina tuque virtutum praesul Minerva, tu orbis Concordia et tu Romana Victoria, date hoc senatui populoque Romano, date militibus, date sociis atque exteris nationibus: imperet quemadmodum militavit! decerno igitur, p. c., votis omnium concinentibus nomen imperatorium, nomen Caesareanum, nomen Augustum, addo proconsulare imperium, patris patriae reverentiam, pontificatum maximum, ius tertiae relationis, tribuniciam potestatem'.

²⁵ *Alcunae vitae*, per quanto brevi, propongono un numero cospicuo di informazioni giuridiche: questo vale, in special modo, per quelle di Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio e, lo si è ampiamente dimostrato, di Pertinace. Il legame con questo tipo di fonti – costituzioni imperiali e scritti dei giuristi – è egualmente percepibile nelle *vitae* di Commodo e di Didio Giuliano. Sembrirebbero, viceversa, meno affidabili, quantomeno su questo piano, le biografie di Settimio Severo e di Caracalla. Sul tema R. BAUMAN, *The Resumé of Legislation in the Early Vitae of Historia Augusta*, in *ZRG* 94 (1977), 43 ss.; T. HONORÉ, *L'Histoire Auguste à la lumière des constitutions impériales*, in G. BONAMENTE-H. HEIM-J.P. CALLU, (a c. di), *Historiae Augustae Colloquium Argentoratense*, Bari 1998, 191-212 e, soprattutto, F. NASTI, *Studi sulla tradizione giurisdizionale romana. Età degli Antonini e dei Severi*, Napoli 2013², 69 ss., 98 ss., ove altra bibl. Osservazioni anche in S. RATTI, *Antiquus error. Les ultimes feux de la résistance païenne* cit., 217 ss., 239 ss. part.; ID., *Polémiques entre Païens et Chrétiens* cit., 154-162, per il quale in H.A. *Pert.* 7.1 sarebbe percepibile l'eco di una *constitutio* del 389 (CTh. 16.5.17) pubblicata a Milano quando Nicomaco Flaviano senior (sul quale vd. i due contributi raccolti in T. HONORÉ, *Virius Nicomachus Flavianus, Mit einem Beitrag von John F. Matthews*, Konstanz 1989) era *Quaestor sacri Palatii*. Sebbene debbano essere segnalati alcuni importanti articoli di D. LIEBS, *Alexander Severus und das Strafrecht*, in *BHAC* 1977/78, Bonn 1980, 115-147; ID., *Strafrechtliches in der Tacitusvita*, in *BHAC* 1979/81, Bonn 1983, 157-171; ID., *Opil. Macr. 13,1 und das Reskriptwesen in der Historia Augusta*, in *BHAC* 1982/83, Bonn 1985, 221-237; ID., *Fiktives Strafrecht in der Historia Augusta*, in G. BONAMENTE-H. BRANDT (a c. di), *Historiae Augustae Colloquium Bambergense*, Bari 2007, 259-277, le *vitae* più recenti, da Macrino in poi, non sono state oggetto di un esame altrettanto approfondito. Sul tema, in ogni caso, si vd. J. STRAUB, *Juristische Notizen in der Historia Augusta*, *BHAC* 1975/1976, Bonn 1978, 195-216, e, soprattutto, T. HONORÉ, *Scriptor Historiae Augustae*, in *JRS* 77 (1987) 156 ss.; ID., *Lawyers and Government in the 'Historia Augusta'*, in *Iura* 42 (1991), (pubb. 1994) 13 ss., 29 ss. e 37 ss. part.; ID., *L'Histoire Auguste à la lumière des constitutions impériales* cit., 192, 195-196, il quale, tentando di individuare i legami che sembrerebbero esistere tra *Historia Augusta* e costituzioni imperiali della fine del IV e degli inizi del V secolo, conclude che il biografo possedeva una sicura conoscenza, pratica e teorica, del diritto. Vd. inoltre, ID., *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD. The Theodosian Dynasty and its Quaestors*, Oxford 1998, 190-211, 190-195 part. Per i giuristi del *consilium* vd. J. FÜNDLING, *Sternstunden der Jurisprudenz? Hadrians Consilium und die Zwänge der Chronologie*, in *Historiae Augustae Colloquium Bambergense* cit. (in questa nt.), 197-229. In un volume specificamente dedicato al biografo e alla sua misteriosa identità, S. RATTI, *Polémiques entre Païens et Chrétiens* cit., 149-164 part., sviluppa l'ipotesi di T. Honoré, proponendo di riconoscere in Nicomaco Flaviano senior l'autore di queste biografie imperiali. Se così fosse – ma non sono in grado di valutare la plausibilità di tale congettura (*infra*, nt. 95) – saremmo innanzi a uno dei principali protagonisti della vita politica, culturale e religiosa della fine del IV secolo, a uno

una personale ricostruzione delle vicende istituzionali del principato. E in effetti, nel ripercorrere le *vitae* di tanti *principes*, da un canto si constata la persistente presenza delle forme di conferimento repubblicane del supremo potere di comando da parte del *senatus* e del *populus*: il *proconsulare imperium* o il *ius proconsulare*, la *tribunicia potestas*, il *ius primae relationis*, i sacerdoti e il pontificato, il titolo di *pater patriae*. Dall'altro, invece, si riconosce il rilievo decisivo, e non soltanto sul piano politico, dell'*adclamatio* imperatoria militare²⁶.

2. Le assemblee cittadine: persistenze e trasformazioni di un rituale politico

I giuristi, tra II e III secolo, individuarono nella *lex de imperio* il fondamento del potere attribuito ai *principes*. L'*imperium* o quel che, più correttamente, Theodor

studioso del diritto, che fu, attorno al 390, materiale estensore, in quanto *Quaestor sacri Palatii*, di molte *leges* imperiali; protagonista, infine, prima del proprio suicidio, della cosiddetta usurpazione di Eugenio e dell'ultimo, serio tentativo di resistenza dell'aristocrazia senatoria pagana al cristianesimo trionfante. Sebbene si possano individuare coincidenze certamente significative tra i due testi, pur tuttavia non direi che, alla luce del confronto incrociato (così, al contrario, in S. RATTI, *Polémiques* cit., 160-162) della costituzione riferita in *Coll.* 5.3.1-2 con *Car.* 16.1-5, emergano elementi tanto cogenti da costringerci a concludere che il *Quaestor sacri Palatii* del 390 (vd. anche *PLRE* I. [A.D. 260-395], Virius Nicomachus Flavianus 15) e il biografo siano la stessa persona. Vd. anche S. RATTI, *L'Histoire Auguste* cit., 38-40., nonché R. M. FRANKS, *Item Theodosianus? (Observations on Coll. Mos. 5.3.1)*, in *Quaderni Urbinati di Cultura Classica* 71 (2002), 163 ss.; ID., *Compiling the Collatio Legum Mosaicarum et Romanarum in Late Antiquity*, Oxford-New York 2011, 35 ss. Su *Coll.* 5.3 cfr. E. VOLTERRA, *Ancora sulla Collatio 5.3*, ora in ID., *Scritti giuridici*, con una nota di M. TALAMANCA. III. *Famiglia e successioni*, Napoli 1991, 615 ss.; ID., *Su Coll. 5,3 e CTh. 9,7,6, ibid.*, 619 ss.; G. BARONE ADESI, *L'età della «Lex Dei»*, Napoli 1992, 185 ss.. Recentemente sull'*Historia Augusta* molti rilievi anche nel ponderoso volume di AL. CAMERON, *The Last Pagans of Rome* cit., 743-782, con un'ipotesi di datazione (361-386) che sembra, però, priva di ogni serio riscontro. Pertanto appaiono assolutamente condivisibili i rilievi critici di F. PASCHOUD, *On a recent book by Alan Cameron: The Last Pagans of Rome*, in *AnTard* 20 (2012) 380-385.

²⁶ Propongo, ma solo a titolo esemplificativo, questo breve elenco: H.A. *Cl. Alb.* 1.1 *Uno eodemque pro<pe> tempore post Pertinacem, qui auctor<e> Albino interemptus est, Iulianus a senatu Romae, Septimius Severus ab exercitu in Syria, Pescennius Niger in oriente, Clodius Albinus in Gallia imperatores appellati; Ant. Caracall.* 11.3 *eo sane tempore, quo ab exercitu appellatus est Augustus vivo patre, quod ille pedibus aeger gubernare non posse videretur imperium, contusis animis militum et tribunorum Severus dicitur animo volutasse, ut et hunc occideret, nisi <re>pugnassent praef. eius, gravis viri; Maxim. duo* 8.1 *sed occiso Alexandro Maxim<in>us primum e corpore militari et nondum senator sine decreto senatus Augustus ab exercitu appellatus est filio sibimet in participatu<m> dato; de quo pauca, quae nobis sunt cognita, mox dicemus; Pesc. Nigr.* 9.2 *inde quod latet Vindex, quod Piso nescitur, quod omnes illi, qui aut tantum adoptati sunt aut a militibus imperatores appellati, ut sub Domitiano Antonius, aut cito interempti vitam cum imperii usurpatione posuerunt; Max et Balb.* 14.7 *inter haec Gordianus Caesar sublatus a militibus imperator est appellatus id est Augustus, quia non erat alius in praesenti, insultantibus militibus senatui et populo, qui se statim in castra receperunt; Prob.* 11.4 *nunc quoniam ille imperium arripuit, nobis a militibus delatum est nomen Augustum, vindicatum quin etiam in illum a prudentioribus militibus, quod fuerat usurpatum.*

Mommsen²⁷ ha definito ‘posizione imperatoria’, era costantemente conferito *per legem*²⁸. Per quanto eccezionali fossero, i poteri erano accordati al *princeps* (acclamato *Augustus* e *imperator* dal senato o dai *milites*²⁹ dal *populus* su proposta dell’assemblea senatoria), secondo procedure in tutto conformi alla tradizione³⁰.

Ulpiano – benché, di fatto, la *lex de imperio* si configuri come una cerimonia di rinuncia alla volontà politica e a quella di governare³¹ – concepiva la «sovranità del popolo», nel suo momento comiziale, come realtà ancora operante³²:

²⁷ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, II cit., 876 s., 877 nt. 1, ritiene che il termine *imperium*, in Gaio (1.5) e in Ulpiano (D. 1.4.1pr.-1: cfr., *infra*), indichi la ‘posizione imperatoria’ del principe, bastando, invece, per l’*imperium*, in senso proprio, l’acclamazione militare o senatoria. Sul punto vd. anche D. MANTOVANI, *Le clausole «senza precedenti» della lex de imperio Vespasiani*, in L. LABRUNA (dir.), *Tradizione romanistica e Costituzione*, tomo II, a c. di M. P. BACCARI-C. CASCIONE, Napoli 2006, 1038 e nt. 12. In ogni caso proprio questa nomenclatura, adoperata dal Mommsen, non esclude la possibilità che i modi d’esercizio dell’*imperium* fossero disciplinati anch’essi dalla cosiddetta *lex* di investitura su conforme decisione del senato: tra le altre cose, si sarebbe dovuto quanto meno prevedere che esso non si estinguesse quando l’imperatore attraversava il *pomerium*. Inoltre si doveva stabilire che esso fosse sempre *maius* rispetto a quello dei governatori delle province proconsolari.

²⁸ Oltre a un famoso testo di Ulpiano (*infra*, p. 189), è necessario ricordare Gai. *Inst.* 1.5, testo adesso oggetto un’approfondita esegesi di L. PEPPE, *I senatusconsulta come alternativa alla legge comiziale. Con un’appendice su Gai. 1.1-8*, in J.-L. FERRARY (a c. di), *Leges publicae. la legge nell’esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, 685-705, ove bibl., e D. 1.2.2.11 e 12 di Pomponio, nonché anche altri passi della compilazione, come I. 1.2.6 o la *Deo auctore* §§ 7 e 10, la Nov. 62. F. LUCREZI, «*Leges super principem*». *La monarchia costituzionale di Vespasiano*, Napoli 1982, 174-178, sminuisce il rilievo delle testimonianze gaiana e ulpiana, sostenendo che le definizioni di questi due giuristi risponderrebbero a motivazioni esclusivamente ideologiche, volendo esse legittimare il potere del principe: ma sul punto vd. l’efficace replica di M. PANI, *L’imperium del principe*, in *Acta Flaviana* I, Roma 2009, 187ss., 190 in part., con bibl.

²⁹ Un’attenta disamina delle fonti e della storiografia è in F. MILAZZO, *Profili costituzionali del ruolo dei militari nella scelta del princeps. Dalla morte di Augusto all’avvento di Vespasiano*, Napoli 1989, 7 ss.

³⁰ Si tratta d’un tema complesso, che imporrebbe di procedere a una sua preliminare definizione, individuando, dapprima, l’allocazione della sovranità in Roma repubblicana (forma di Stato) e, in séguito, le modalità di esercizio del potere (forma di governo): vd. V. MANNINO, *L’idea di sovranità e la constitutio nella Roma repubblicana*, in L. LABRUNA (dir.), *Tradizione romanistica e Costituzione*, tomo II, a c. di M.P. BACCARI-C. CASCIONE, Napoli 2006, 585 ss. Più di un barlume di consapevolezza sulle tre forme di governo, individuate dal pensiero politico greco, in Sen. *ep.* 14. 5 e 7 *Cogita hoc loco carcerem et cruces et eculeos et unum (...) Demus itaque operam, absteineamus offensis. Interdum populus est quem timere debeamus; interdum, si ea civitatis disciplina est ut plurima per senatum transigantur, gratiosi in eo viri; interdum singuli quibus potestas populi et in populum data est*. È senza dubbio interessante il fatto che, in Seneca, la monocrazia, come forma di governo, consegua allo specifico conferimento della *potestas populi* a un singolo <individuo>.

³¹ A tal proposito potremmo forse adoperare, e solo a fini descrittivi, la nozione di «cittadinanza irresponsabile».

³² Vd. la sintesi di L. HECKETSWEILER, *La fonction du peuple dans l’Empire romain. Ré-*

Ulp. 1 *inst.* D. 1.4.1 Quod principi placuit, legis habet vigorem: utpote cum lege [regia]³³, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat. Quodcumque igitur imperator per epistulam et subscriptionem statuit vel cognoscens decrevit, vel de plano interlocutus est vel edicto praecepit, legem esse constat. haec sunt quas vulgo constitutiones appellamus. Plane ex his quaedam sunt personales nec ad exemplum trahuntur: nam quae princeps alicui ob merita indulsit vel siquam poenam irrogavit vel si cui sine exemplo subvenit, personam non egreditur.

In base alla legge emanata per attribuirgli l'*imperium*, il *populus* conferisce al *princeps* ogni suo *imperium* e ogni sua *potestas*. Il fondamento della costituzione imperiale rimaneva, non diversamente dall'età tardo-repubblicana, la nozione di sovranità popolare³⁴. In ogni caso il dato per noi più rilevante è che a questo rito non si rinunciò mai, anche dopo, verosimilmente, la fine di quel che si definisce principato³⁵.

Ai comizi e alle loro prerogative politiche fa esplicito riferimento un passo di Erodiano che esamineremo fra breve³⁶. Non comprendo, infine, perché si dovrebbe dubitare della loro persistenza in vita come rituale – e sottolineo, a scanso

ponses du droit de Justinien, Paris 2009, 17 ss. part., con ampia bibl. Vd. anche, *supra*, Cap. I, § 3.

³³ Quest'espressione è, da lungo tempo, considerata un'inserzione dei compilatori giustiniani, per adeguare il contenuto del testo alle mutate condizioni politico-istituzionali dell'Impero bizantino (ma vd., *supra*, Cap. II nt. 11). Abbiamo ricordato che (*supra*, Cap. II, nt. 32) già la *lex Valeria* dell'82 a.C. aveva riconosciuto a Silla la potestà di emanare disposizioni obbligatorie, anche senza ricorrere al voto popolare (Cic. *Verr.* 2.3.82 *ille, de quo legem populus Romanus iusserat, ut ipsius voluntas ei posset esse pro lege*): cfr. anche Cic. *leg. agr.* 3.5 *Omnium legum iniquissimam dissimillimamque legis esse arbitror eam, quam L. Flaccus interrex de Sulla tulit, ut omnia, quaecumque fecissent, essent rata*.

³⁴ Lo abbiamo già rilevato: vd., *supra*, Cap. II, p. 64 ss. Sul piano politico questo processo (il passaggio d'ogni potere dal popolo e dal senato al *princeps*) è perfettamente colto anche da Cass. Dio 53.17.1 Οὕτω μὲν δὴ τό τε τοῦ δήμου καὶ τὸ τῆς γεροῦσίας κράτος πᾶν ἐς τὸν Αὐγουστον μετέστη, καὶ ἀπ' αὐτοῦ καὶ ἀκριβῆς μοναρχία κατέστη. «in questo modo tutto il potere che apparteneva al popolo e al senato passò sotto il controllo di Augusto e da quel momento si costituì una monarchia nel vero senso della parola»: cfr. M.-L. FREYBURGER-GALLAND, *Aspects du vocabulaire politique et institutionnel de Dion Cassius*, Paris 1997, 58-59; G. URSO, *Cassio Dione e i magistrati. Le origini della repubblica nei frammenti della Storia Romana*, Milano 2005, 178.

³⁵ Ha senz'altro ragione J. BLEICKEN, *Prinzipat und Dominat. Gedanken zur Periodisierung der römischen Kaiserzeit*, Wiesbaden 1978, ora in ID., *Gesammelte Schriften*, II. 2. *Römische Geschichte (Fortsetzung)*. 3. *Wissenschaftsgeschichte, Nachrufe, Allgemeines*, Stuttgart 1998, 817 ss., 839 ss. part., allorché sostiene che la dicotomia principato / dominato deve essere profondamente riconsiderata. Una spia dei mutamenti costituzionali, che avrebbero dato luogo al cosiddetto dominato, potrebbe essere individuata, secondo la *communis opinio* storiografica, nell'abrogazione o nella sottovalutazione del rilievo di queste forme legali di conferimento dei poteri imperiali. In ciò consisterebbe, secondo alcuni, il pieno e solenne riconoscimento dell'evoluzione assolutistica e autocratica della monarchia imperiale.

³⁶ *Infra*, in questo Cap., p. 199 ss.

d'equivoci, la parola rituale – anche in età tardo-antica. Hanno pesato molto, forse troppo, nella ricerca delle testimonianze ancor prima che nella loro valutazione, criteri d'indagine pregiudiziali imposti dalla *communis opinio* cristallizzata dalla trattatistica³⁷.

Se Cassio Dione³⁸, agli inizi del III secolo³⁹, guardava ancora ai riti che cele-

³⁷ Sintomatiche le conclusioni di M. HAMMOND, *The Antonine Monarchy*, American Academy. Papers and Monographs vol. 19, Rome 1959, 8, secondo il quale, a partire da Nerva, «the *comitia* were reduced (...) to a simple announcement to the people that a new emperor had received the powers from the senate and had been saluted by the soldiers».

³⁸ 37.28.1-3 Τοῦτο δέ, τὸ κατὰ τὸ σημεῖον, τοιόνδε τί ἐστὶ. Πολλῶν τὸ ἀρχαῖον πολεμίων τῇ πόλει προσοικούντων, φοβούμενοι μὴ ποτε ἐκκλησιαζόντων σφῶν κατὰ τοὺς λόχους ἐπιθωνταί τινες τῇ πόλει τὸ Ἰανίκουλον καταλαβόντες, ἐνόμισαν μὴ πάντες ἅμα ψηφίζεσθαι, ἀλλὰ τινὰς αἰεὶ ἐνόπλους τὸ χωρίον ἐκεῖνο ἐκ διαδοχῆς φυλάττειν. Καὶ αὐτὸ, ἕως μὲν ἡ ἐκκλησία ἦν, ἐφρούρουν, ὅποτε δὲ διαλυθῆσεσθαι ἔμελλε, τὸ τε σημεῖον καθηρεῖτο καὶ οἱ φύλακες ἀπηλλάσσοντο· οὐ γὰρ ἔξῃν μὴ φρουρουμένου τοῦ χωρίου ἐκεῖνου οὐδὲν ἔτι χρηματισθῆναι. Τοῦτο δὲ ἐν μόναις ταῖς κατὰ τοὺς λόχους ἀθροισμέναις ἐκκλησίαις ἐγίνετο, ὅτι τε ἔξω τοῦ τείχους, καὶ ὅτι πάντες οἱ τὰ ὅπλα ἔχοντες ἀνάγκην εἶχον ἐς αὐτὰς συνιέναι καὶ ἔτι {τε} καὶ νῦν ὅσας ἔνεκα ποιεῖται. «Quanto al vessillo, l'uso di esporlo è nato così. Siccome nei tempi antichi molti nemici vivevano nelle vicinanze dell'Urbe, i Romani, temendo che qualche gruppo di essi occupasse il Gianicolo, mentre essi tenevano i comizi centuriati, e assalisse la città, decretarono che non tutti i votanti dessero il voto contemporaneamente, ma che alcuni di essi, armati, stessero sempre, a turno, di guardia su quel luogo. Ciò avveniva finché durava l'assemblea. Quando essa stava per sciogliersi, il vessillo veniva tolto e gli uomini di guardia si ritiravano; e non era permesso di trattare alcuna questione nel tempo in cui il colle non era custodito. Ciò avveniva soltanto durante i comizi centuriati, perché essi si tenevano fuori delle mura, e tutti gli uomini atti a portare le armi erano obbligati a partecipare all'assemblea. Quest'uso rimane ancora per una sacra consuetudine». Vd. M.-L. FREYBURGER-GALLAND, *Aspects du vocabulaire politique et institutionnel* cit., 95. Sebbene il volume di V. HOLLARD, *Le rituel du vote. Les assemblées du peuple romain*, Paris 2010, 224 s., si fermi purtroppo alle soglie del II secolo d.C., lanciando solo uno sguardo, attraverso il *Panegirico* di Traiano, alla *destinatio* senatoriale che doveva preludere alla *designatio* popolare, la sua impostazione di fondo è, a mio parere, assolutamente condivisibile, dal momento che l'autrice mostra come il voto popolare, pur enfatizzando ancor di più quei connotati rituali che già lo definivano in epoca repubblicana, proprio per questo conservi intatta la sua dimensione simbolica legittimante. Cass. Dio 58. 20.3-4 Καὶ περὶ μὲν τοὺς ὑπάτους ταῦτα διὰ πάσης ὡς εἰπεῖν τῆς ἡγεμονίας αὐτοῦ ἐγίνετο τῶν δὲ δὴ τὰς ἄλλας ἀρχὰς αἰτούντων ἐξελέγετο ὅσους ἤθελε, καὶ σφας ἐς τὸ συνέδριον ἐσέπεμπε, τοὺς μὲν συνιστὰς αὐτῶ, οἵπερ ὑπὸ πάντων ἡροῦντο, τοὺς δὲ ἐπὶ τε τοῖς δικαίωμασι καὶ ἐπὶ τῇ ὁμολογίᾳ τῶ τε κλήρω ποιούμενος. Καὶ μετὰ τοῦτο ἐς τε τὸν δῆμον καὶ ἐς τὸ πλῆθος οἱ προσήκοντες ἐκατέρω, τῆς ἀρχαίας ὅσας ἔνεκα, καθάπερ καὶ νῦν, ὥστε ἐν εἰκόνι δοκεῖν γίνεσθαι, ἐσιόντες ἀπεδείκνυντο. Εἰ δ' οὖν ποτε ἐνέλιπόν τινες ἢ καὶ φιλονεικία ἀκράτῳ ἐχρήσαντο, καὶ ἐλάττους προεχειρίζοντο. «... Queste irregolarità circa i consoli continuarono a ripetersi per quasi tutto il periodo del suo principato. Per quanto riguarda invece coloro che si candidavano alle altre cariche, egli sceglieva quelli che desiderava e li mandava di fronte al senato, alcuni con la sua raccomandazione (in tal caso essi venivano eletti all'unanimità), altri attenendosi alle loro legittime richieste e alla loro idoneità o al sorteggio. In seguito i candidati si presentavano di fronte al popolo e alla plebe, a seconda che la loro elezione dipendesse dall'uno o dall'altra, e venivano eletti: tale procedura veniva seguita conformemente a quella antica solo per salvare l'apparenza, proprio

bravano le riunioni dei comizi centuriati come a sacre consuetudini da osservare scrupolosamente⁴⁰, alcuni versi di Claudiano⁴¹, certamente riferibili al 404⁴², parrebbero alludere alle procedure di voto nei «comizi consolari»⁴³. Se posti a con-

come avviene oggi. Nel caso in cui mancassero dei candidati o in cui questi facevssero ricorso a una competizione senza esclusione di colpi, venivano eletti in numero minore». Vd. M.-L. FREYBURGER-GALLAND, *u.o.c.*, 68, 95. L'intervento di Cassio Dione deve essere riferito al suo tempo. D'altra parte sostenere che l'affermazione dello storico è tratta di peso dalla sua fonte, di poco posteriore agli eventi descritti (32 d.C.), è congettura priva di senso perché, come testimonia Plin. *Pan.* 63.2; 76.9-77.1, Traiano (vale a dire un contemporaneo di Tacito) sopportava pazientemente il *longum carmen comitiorum*, fermandosi *in illa vetere potestatis suae sede*, e vi attendeva la *renuntiatio*. Lo stesso imperatore, come console, adempiva al suo ufficio nel foro e nel campo, ed era sempre presente ai comizi consolari e alla *renuntiatio*.

³⁹ Alla fine del IV o agli inizi del V secolo il biografo dell'*Historia Augusta*, pur sempre in *Tac.* 7.2-4, ricorda esplicitamente le acclamazioni che precedettero o seguirono, nel campo Marzio, il voto della *lex de imperio*: H.A. *Tac.* 7.2-4 *Inde itum ad campum Martium. ibi comitiale tribunal ascendit, ubi praef. urbis <A>elius Cesettianus sic loquutus est: 'vos sanctissimi milites et sacratissimi vos Quirites, habetis principem, quem de sententia omnium exercitu<u>m senatus elegit: Tacitum dico, Augustissimum virum, ut qui hactenus sententiis suis rem p., nunc <a>diu<v>et iussis atque consultis'. adclamatum est a populo: 'felicissime Tacite Auguste, dii te servant', et reliqua quae solent dici.* Non si può escludere, peraltro, che, anche in tal caso, trascorresse del tempo, forse qualche giorno, prima di porre formalmente in votazione la *lex de imperio*. Detto diversamente, quella descritta dalla *vita Taciti* potrebbe anche essere una semplice *contio*, una riunione preparatoria al vero e proprio svolgimento rituale dei *comitia tribuniciae potestatis*.

⁴⁰ Anche da Amm. 14.6.6, che occorre coordinare con *Tac. Dial.* 41, non si può ricavare più di quel che effettivamente dice. Lo storico antiocheno si limita a sottolineare che, da tempo, è venuta meno ogni competizione elettorale (*suffragiorum certamina*). Ma ciò non significa, però, che l'antico rituale non avesse luogo. Cfr. Mod. 2 de poen. D. 48.14.1pr. *Haec lex in urbe hodie cessat, quia ad curam principis magistratuum creatio pertinet, non ad populi favorem*: vd. V. MAROTTA, *L'immagine del principe negli scritti dei giuristi d'età antonina e severiana*, in J.-L. FERRARY-J. SCHEID (a c. di), *Il princeps romano* cit., 344 s.: Modestino rilevava semplicemente che, ai suoi tempi, la *lex Iulia de ambitu* non si applicava (*cessat*), che era, cioè, in quiescenza. Il che, almeno in astratto e in linea teorica, non parrebbe escludere la possibilità – sia pur remota – di una sua reviviscenza.

⁴¹ Vd. P. VEYNE, *L'empire gréco-romain* cit., 26.

⁴² Claudian. *Panegy. dictus Honorio Aug. consulati sexti* vv. 1-10.

⁴³ *Aurea Fortunae Reduci si templa priores / ob reditum uouere ducum, non dignius unquam / haec dea pro meritis amplas sibi posceret aedes / quam sua cum pariter trabeis reparatur et urbi / maiestas; neque enim campus sollempnis et urna / luditur in morem, species nec dissona coetu / aut peregrina nitet simulati iuris imago. / indigenas habitus natiua Palatia sumunt, / et, patriis plebem castris sociante Quirino, / Mars Augusta sui renouat suffragia campi.* «Se quelli che vennero prima di noi offrirono in voto, per il felice ritorno dei loro comandanti, templi aurei, non dovrebbe meravigliare che <ora> questa divinità a maggior ragione domandi in contraccambio dei suoi servigi un tempio più grande, dal momento che contestualmente è stata restaurata la maestà, che è loro propria, sia del consolato (*trabae*) sia dell'Urbe. Le elezioni annuali nel Marzio Campo, secondo le forme prescritte e il conto dei voti non sono fatte solo per gioco secondo il costume che è invalso / né questa è una mera apparenza non conforme con la dignità di tale assemblea, né questa è splendore d'una imitazione straniera o di un diritto simulato. Già il <nostro> nativo Palatino si adorna con abiti indigeni, e, come Quirino unisce

fronto con un passo della *Gratiarum actio dicta domino Gratiano Augusto* scritta da Ausonio nel 379, se ne potrà penetrare ancor meglio il significato⁴⁴. Onorio avrebbe rivestito il suo sesto consolato secondo le forme prescritte, a séguito d'una autentica riunione dei comizi nel Campo Marzio. Il conto dei voti non sarebbe stato fatto solo per gioco secondo il costume ormai invalso. Non sarebbe stata inscenata una mera rappresentazione non conforme con la dignità dell'assemblea popolare: e, cosa ancor più importante, il rito sarebbe stato compiuto a Roma, non altrove, sulla base d'una imitazione straniera o di un diritto simulato.

Graziano, a suo tempo (nel 379), avrebbe invece presieduto i comizi del consolato di Ausonio, mentre conduceva una spedizione contro i barbari lungo le rive del Danubio. Quest'ultimo, nella sua *Gratiarum actio*, si chiede se essi dovessero definirsi *tributa*, dal momento che ebbero luogo *in urbe Sirmio*, o *centuriata quod in procinctu* (ossia tra le truppe in armi), ovvero *pontificalia*, come quelli che, *sine arbitrio multitudinis*, aveva praticato un tempo questo collegio sacerdotale. Ausonio, pensando forse ai *comitia curiata* presieduti in alcune occasioni dai *pontifices*⁴⁵, sostiene che l'imperatore avrebbe dialogato con Dio, agendo dunque come *pontifex maximus*, ossia come partecipe di Dio⁴⁶. Viceversa Claudiano intende in

assieme la plebe e il patrio esercito, così Marte rinnova i suffragi <imperiali> del suo campo»: cfr. M. DEWAR, *Claudian, Panegyricus de sexto consulatu Honorii Augusti. Edited with Introduction, Translation and Literacy Commentary*, Oxford 1996, 5, 63-70. Insomma Claudiano sostiene che Onorio ha ottenuto il suo sesto consolato in un'autentica elezione. Come è ovvio non si tratta di credere a questa patente esagerazione, ma di riconoscere che, ancora agli inizi del V secolo, si rispettavano – non sappiamo quanto puntualmente (occorrerebbe chiedersi come si potesse conciliare il compimento di alcuni rituali, che avrebbero imposto di attenersi alle prassi e alle regole del culto pubblico del popolo romano, con il *decorum* dei nuovi tempi cristiani) – le formalità della convocazione dei comizi nelle elezioni consolari e, se diamo credito alle parole *Mars Augusta sui renouat suffragia campi* («Marte rinnova i suffragi augusti del suo campo») dell'investitura imperiale attraverso la cosiddetta *lex de imperio*.

⁴⁴ 9.42 *tu, Auguste uenerabilis, districtus maximo bello, adsultantibus tot milibus barbarorum, quot Danuuii ora praetexitur, comitia consulatus mei armatus exerces. tributa ista quod in urbe Sirmio geruntur, aut quod in procinctu, centuriata dicentur? an ut quondam pontificalia uocabuntur, sine arbitrio multitudinis sacerdotum tractata collegio? sic potius, sic uocentur, quae tu pontifex maximus deo participatus habuisti*. Vd., sul punto, J. RÜPKE, *Tra Giove e Cristo. Trasformazioni religiose nell'impero romano*, trad. it. Brescia 2013, 279.

⁴⁵ È una congettura di J. RÜPKE, *u.l.c.*

⁴⁶ 9.42 (...) *sic potius, sic uocentur, quae tu pontifex maximus deo participatus habuisti*. Nelle frasi seguenti (9.43) Ausonio difende il paragone con i *comitia curiata*, presieduti dai *pontifices*, rimandando alla formulazione impiegata da Graziano nella lettera di nomina, secondo la quale l'imperatore avrebbe dialogato con Dio e ne sarebbe seguita la sua decisione di scegliere proprio Ausonio. Altrove, infine, il poeta, esaltando la monocrazia imperiale, guarda con distacco alle prassi di voto nei *comitia* di tempi ormai lontani, quando ogni candidato, per ottenere la magistratura, era costretto a chiedere, adulando gli elettori, i *suffragia* delle *tribus*, delle *centuriae*, l'appoggio dell'ordine equestre e del *senatus*: *Gratiarum actio* 3.13 *Cum clarissimo uiro collega meo honore coniunctus, nuncupatione praelatus, consul ego, imperator Auguste, munere tuo non passus saepta neque campum, non suffragia, non puncta, non loculos, qui non prensauerim manus nec salutantium confusus occursus aut sua amicis nomina non*

primo luogo sottolineare che, in occasione del VI consolato di Onorio, non si inscenò un *ius simulatum*, fondato, occorre presumere, sul principio per cui «dov'è l'imperatore là è Roma»⁴⁷, quasi che la città, ove il *princeps* soggiorna, diventi *pro tempore* e per finzione un'*altera Urbs*⁴⁸. Nel 404 la riunione dei comizi ebbe luogo, sostiene il poeta, nel pieno rispetto della tradizione e delle forme prescritte.

3. La 'rivoluzione giuridicamente permanente'

Quel che definiamo 'posizione imperatoria'⁴⁹ si conferiva al principe *per legem*⁵⁰. Non di meno è Mommsen stesso, nonostante la costante fedeltà del principato alle forme repubblicane di legittimazione del potere, a indicarci la sua contraddizione fondamentale in quanto regime. È, quest'ultimo, un punto di vista ben noto. Il principato muore con ciascun imperatore, per rinascere sempre nuovo con il successore. Il regime imperiale è perciò un'autocrazia temperata dalla rivoluzione giuridicamente permanente⁵¹, nella quale trova applicazione la medesima re-

reddiderim aut aliena imposuerim: qui tribus non circumiui, centurias non adulavi, uocatis classibus non intremui, nihil cum sequestre deposui, cum diribitore nil pepigi. Romanus populus, Martius campus, equester ordo, rostra, ouilia, senatus, curia, unus mihi omnia Gratianus. Eppure nei §§ seguenti (3.14-15) Ausonio fa ancora riferimento a queste pratiche, proprie della libera *res publica* (p.es. 3.15 [...] *quos exercet ambitus: non petivi* [...]), quasi che esse fossero ancora esistenti ai suoi tempi, il che, ovviamente, è, a dir poco, inverosimile. In ogni caso il poeta intende sottolineare, citando parola per parola l'epistola imperiale che gli ha comunicato la designazione e la nomina (cfr., *infra*, i verbi *declarare* e *nuncupare*) a *consul*, che i suoi (quelli nei quali ha ottenuto il consolato) sono stati i comizi più perfetti: 9.43-44 (...) *Sic enim loqueris: "cum de consulibus in annum creandis solus mecum uoluntatem, ut me nosti, atque ut facere debui, ut uelle te sciui, consilium meum ad deum rettuli. Eius auctoritati obsecutus te consulem designaui et declaraui et priorem nuncupauit". Cuius orationis ordo lucidior? Quae doctrina tam diligens propriis comitorum uerbis loqui nec uocabulis moris antiqui nomina peregrina miscere? Ualete modo classes, populi et urbanarum tribuum praerogatiuae et centuriae iure uocatae. Quae comitia pleniora unquam fuerunt quam quibus praestitit deus consilium, imperator obsequium?* Da questo contesto emerge che Graziano non si è limitato a designare (*designaui*) i nomi dei consoli, ma ha provveduto anche alla loro proclamazione formale (*et declaraui et priorem nuncupauit*), sostituendosi, dunque, in tutto e per tutto ai comizi.

⁴⁷ Herod. 1.6.5: *supra*, Cap. III, p. 103.

⁴⁸ *Supra*, Cap. III, p. 119.

⁴⁹ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, II cit., 876 s.

⁵⁰ Cfr., *supra*, nt. 28.

⁵¹ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, II cit., 1132-33. Sul punto vd. A. HEUSS, *Theodor Mommsen und die revolutionäre Struktur des römischen Kaisertums*, in *ANRW* II.1 (1974) 77-90. Non credo sia opportuno sostituire a questa nota formula mommseniana le parole 'diritto di resistenza': così, invece, L. HECKETSWEILER, *La fonction du peuple dans l'Empire romain. Réponses du droit de Justinien* cit., 101 ss. Chi volesse adoperare una nomenclatura differente, rispetto a quella mommseniana, potrebbe forse guardare, alla luce delle fonti letterarie o giuridiche, alla nozione di *bellum civile* o di *civilis dissensio* (in greco *stásis*), termini che appaiono

gola che domina l'intero diritto, pubblico e privato, di Roma⁵²: ogni rapporto di

del tutto conformi alle categorie del politico del mondo greco e romano. In effetti, come ha sottolineato (in pacata polemica con H. ARENDT, *Sulla rivoluzione*, trad. it., Milano 1983, 15 part.) G. AGAMBEN, *Stasis. La guerra civile come paradigma politico. Homo sacer, II.2*, Torino 2015, 9-32, 11 s. part., la guerra civile è consustanziale alla città: essa esige una pacificazione e non deve dar luogo a risentimenti, ma, allo stesso tempo, essa resta una possibilità sempre aperta, una soglia che può essere oltrepassata in qualsiasi momento. Trovo particolarmente interessanti, a tal riguardo, le considerazioni sviluppate in Ulp. 5 *opin. D. 49.15.21.1*, proprio perché il giurista sottolinea con enfasi il carattere tutto politico, per quanto estremo, della guerra civile: *In civilibus dissensionibus quamvis saepe per eas res publica laedatur, non tamen in exitium rei publicae contenditur: qui in alterutras partes discedent, vice hostium non sunt eorum, inter quos iura captivitatum aut postliminiorum fuerint. et ideo captos et venumdatos posteaque manumissos placuit supervacuo repetere a principe ingenuitatem, quam nulla captivitate amiserant*. Questo passo delle *opiniones* – che forse si riconnette, direttamente o indirettamente, al contenuto di un provvedimento normativo d'età severiana – ripropone una visione della *civitas* e del conflitto interno, che a volte la travaglia, forse riconducibile a Cicerone. Due locuzioni («*civiles dissensiones*», «*non ... in exitium rei publicae contenditur*»), adoperate dal loro autore, corroborano l'attendibilità di questa tesi. Nella terza catilinaria, Cicerone rammenta tutte le lotte civili (*omnes civiles dissensiones*), dalle più lontane alle più vicine nel tempo: Cic. *Cat. 3.10.24-25 Etenim recordamini, Quirites, omnes civiles dissensiones, non solum eas quas audistis, sed eas quas vosmet ipsi meministis atque vidistis. ... Atque illae tamen omnes dissensiones erant eius modi quae non ad delendam, sed ad commutandam rem publicam pertinere. Non illi nullam esse rem publicam, sed in ea quae esset se esse principes, neque hanc urbem conflagrare, sed se in hac urbe florere voluerunt. Atque illae tamen omnes dissensiones, quarum nulla exitium rei publicae quaesivit, eius modi fuerunt ut non reconciliatione concordiae sed internectione civium diiudicatae sint. In hoc autem uno post hominum memoriam maximo crudelissimoque bello, quale bellum nulla unquam barbaria cum sua gente gessit, quo in bello lex haec fuit a Lentulo, Catilina, Cethego, Cassio constituta, ut omnes qui salva urbe salvi esse possent in hostium numero ducerentur, ita me gessi, Quirites, ut salvi omnes conservarentur; et cum hostes vestri tantum civium superfuturum putassent, quantum infinitae caedi restitisset, tantum autem urbis, quantum flamma obire non potuisset, et urbem et civis integros incolumisque servavi*. Ma vd. anche Cic. *2Verr. 5.58.151-152*; Cic. *Lig. 6.19*. La prospettiva ciceroniana (per la quale le *dissensiones* avrebbero dovuto essere *reconciliatione concordiae diiudicatae*) riprende la concezione platonica della guerra interellenica, così come è stata definita da Platone in *Rep. 5. 471a*. Sul tema mi permetto di rinviare a V. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero*, I, Napoli 2000, 97-110, ove lett. È, in ogni caso, fondamentale, e non soltanto per il mondo greco tra V e IV secolo a.C., il contributo di N. LORAUX, *La città divisa*, trad. it., Venezia 2006, 61 ss., 96 part., cui adde EAD., *La Guerre dans la famille*, in *Clio 5* (1997) 20 ss. Un quadro in E. STOLFI, *Stásis, pólemos e dikaios pólemos. Immagini del fenomeno bellico e nozione di "guerra giusta" nella Grecia antica*, in M. A. FINO (a c. di), *Diritti in guerra. Atti del Convegno Internazionale Bellum iustum (Aosta, 5-7 dicembre 2007)*, Roma 2012, 35 ss., ove altra lett. Sulle guerre civili, nel pensiero storico della tarda antichità, vd. B. BLECKMANN, *Bürgerkriege in der spätantiken Historiographie und in der «Historia Augusta»*, in G. BONAMENTE-F. PASCHOUD (a c. di), *Historiae Augustae Colloquium Perusinum*, Bari 2002, 49-64. Sul concetto di *res publica* un primo quadro in C. MOATTI, *Res publica et droit dans la Rome républicaine*, in *MEFR (Moyen Âge)* 113 (2001) 811 ss., nonché EAD., *The Notion of Res publica in the Age of Caracalla*, in C. ANDO (a c. di), *Citizenship and Empire in Europe 200-1900. The Antonine Constitution after 1800 Years*, Stuttgart 2016, 63-98; con specifico riferimento a D. 49.15.21.1, in part. 85-89, con un'interpretazione sensibilmente differente dalla mia.

⁵² Gai. 1 *regul. D. 50.17.100 Omnia, quae iure contrahuntur, contrario iure pereunt*, da co-

diritto si dissolve, viene meno, nello stesso modo in cui esso è stato costituito. Sul piano giuridico il principato, al pari delle magistrature straordinarie, è per davvero – sottolinea il Mommsen – costituzionalmente ammissibile senza essere costituzionalmente necessario, né ha senso definirlo come un ordinamento facente capo al solo imperatore, proprio perché esso moriva con ciascun principe, per rinascere sempre nuovo col successore. Ne consegue che, per perpetuarsi in quanto regime, il principato deve regolarmente rigenerarsi e rilegittimarsi nelle istituzioni repubblicane⁵³. A ogni *adclamatio imperatoria*, che ha sempre, nel senso mommseniano dell'espressione, una valenza 'rivoluzionaria', fanno séguito necessariamente i decreti del senato e la *lex* o le *leges* di investitura votate dai *comitia*.

La formula 'rivoluzione giuridicamente permanente' – che ha senza dubbio l'apparenza di un ossimoro – segna visibilmente la distanza del Mommsen e dei suoi seguaci da quanti, nello studio del principato, si concentrano esclusivamente sulle prassi della comunicazione politica. Tra questi ultimi hanno riscosso – a partire dagli '90 del secolo scorso – un notevole successo alcuni scritti di Egon Flaig⁵⁴. A suo giudizio il sistema politico romano, basato sull'elevazione dell'imperatore, era minato da una persistente debolezza istituzionale: l'assenza di una qualsiasi autorità che potesse eleggere o deporre un imperatore in modo vincolante per tutti. Nei primi tre secoli dell'Impero, da Augusto in poi, diventava *princeps* – secondo il Flaig – colui che era accettato dal senato, dal popolo e dai *milites*. Ciò equivale a dire che la posizione imperatoria non si basava sulla 'legittimità' scaturita da un preciso processo decisionale, bensì sull' 'accettazione', ossia sul 'consenso' a esercitare il potere che influenti e specifici gruppi conferivano a una determinata persona; un consenso che, in un qualsiasi momento successivo, poteva venir meno. Ma in tal modo, nel formulare le proprie critiche allo *Staatsrecht* mommseniano, il Flaig confonde reciprocamente due piani – il sociologico col giuridico – da tenere ben distinti in ogni analisi storica delle strutture costitu-

ordinare con H.A. Avid. (Cass.) 1.4 (citato p. 196): vd. T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³, II cit., 1132.

⁵³ Nella sua ottica, che è in primo luogo descrittiva, K. LOEWENSTEIN, *The Governance of Rome*, The Hague 1973, 370 s., si limita a scrivere che «during the – more often than not extended – interval between the vacancy and the installation of the successor the Senate (together with the consuls) was the *de facto* government of Rome».

⁵⁴ La visione mommseniana del principato come un'autocrazia temperata dal principio della rivoluzione giuridicamente permanente è stata esplicitamente criticata da E. FLAIG, *Den Kaiser Herausfordern: Die Usurpation im römischen Reich*, Frankfurt-New York 1992, 550 ss., 561 ss. part.. La sua posizione ha ottenuto l'autorevole adesione di P. VEYNE, *L'empire gréco-romain* cit., 23 ss.: vd., inoltre, *infra*, nt. 78. In ogni caso non condivido quel che Egon Flaig scrive in *How the Emperor Nero lost Acceptance in Rome*, in B.C. EWALD-C.F. NOREÑA (a c. di), *The Emperor and Rome. Space, Representation, and Ritual*, Cambridge 2010, 275-288, in part. 277 e in ID., *A coherent model to understand the Roman Principate: 'Acceptance' instead of 'legitimacy' and the problem of usurpation*, in J.-L. FERRARY-J. SCHEID (a c. di), *Il princeps romano* cit., 82 s., per contestare l'idea del Mommsen, secondo il quale il principato muore con ciascun imperatore, per rinascere sempre nuovo con il successore: vd., *infra*, nt. 60 e nt. 78.

zionali di Roma antica. Inoltre la sua condanna del diritto in nome della sociologia, lungi dal farci guadagnare qualche posizione nell'indagine storica e nell'analisi dei fatti, ci interdice la possibilità di comprendere quali forme giuridiche utilizzassero le *élites* dirigenti romane per rappresentare il loro universo istituzionale.

In effetti questo particolare aspetto del principato – l'essere, come sostenne il Mommsen, un'autocrazia temperata dalla rivoluzione giuridicamente permanente – fu precisamente colto dal biografo dell'*Historia Augusta*, nelle sue rapsodiche riflessioni su due secoli di storia delle istituzioni d'età imperiale. Nella *vita Avidii (Cassii)*, egli descrive le idee politiche di questo sfortunato usurpatore⁵⁵:

1.4 Hic ergo Cassius ex familia, ut diximus, Cassiorum, qui in C. Iulium conspiraverant, oderat tacite principatum nec ferre poterat imperatorium nomen dicebatque {nil} esse gravius nomine imperii, quod non posset e r. p. tolli nisi per alterum imperatorem.

Discendente, per linea materna, della stirpe dei Cassii (quelli che avevano cospirato contro Cesare, ma, anche questa, è soltanto l'ennesima invenzione), Avidio Cassio avrebbe nutrito un odio segreto per il *principatus*, tanto da non poter tollerare lo stesso nome di imperatore, sostenendo che nulla è più pesante del nome di impero, dal momento che la *res publica* non se ne sarebbe potuta liberare⁵⁶ se non per mezzo di un altro imperatore⁵⁷. Una rappresentazione perfetta – occor-

⁵⁵ Un'approfondita messa a punto sulle usurpazioni come fenomeno giuridico e politico in età tardo antica nel volume di J. SZIDAT, *Usurpator tanti nominis* cit., in part. 361-377.

⁵⁶ Più complessa la struttura del discorso pronunciato, secondo il biografo, da Clodio Albino allorché avrebbe rifiutato il titolo di *Caesar* offertogli da Commodo: cfr. H.A. *Clod. Alb.* 13.5-10. In esso si sostiene che Roma e il suo impero erano governati meglio al tempo del predominio del senato. Significative le parole che chiudono un'orazione certamente inventata dal biografo: H.A. *Clod. Alb.* 13.10: *Senatus imperet, provincias dividat, senatus nos consules faciat* (...). E, però, in H.A. *Clod. Alb.* 14.5, si riferisce il contenuto di una lettera inviata da Commodo ai suoi prefetti del pretorio, nella quale questi, commentando il discorso di Clodio Albino, avrebbe sostenuto che (...) *qui principem unum in r. p. negat esse debere quique adserit a senatu oportere totam rem p. regi, is per senatum sibi petit imperium. Cavete igitur diligentissime; iam enim hominem scitis vobis, militibus populoque vitandum.*

⁵⁷ Ed è proprio questa, senza dubbio, la natura del principato in quanto regime. Pensare di introdurre punti di vista divergenti conduce inevitabilmente, talvolta senza neppure avvedersene, a conclusioni insensate. Penso, per esempio, a un'ipotesi di T.E.J. WIEDEMANN, *Claudius*, in A.K. BOWMAN-E. CHAMPLIN-A. LINTOTT (a c. di), *The Cambridge Ancient History*², X. *The Augustan Empire, 43 B.C.-A.D. 69*, Cambridge 1996, 230 s. Questi, per definire in termini giuridici il problema della proclamazione militare di Claudio, ha proposto di comparare il meccanismo istituzionale, che ha presieduto a questa specifica presa del potere, con quelli che regolano la tutela della *possessio* nel processo interdittale. Tutti sappiamo che l'ambito delle questioni giuridiche inerenti al problema della successione imperiale appare ed è del tutto diverso da quelli che attengono al *ius privatum*: difatti, secondo le categorie del diritto pubblico romano, il potere conquistato illegalmente era al più qualificato, e sotto il profilo della legittimità, con il termine *tyrannis*. Ma non è qui il principale ostacolo: in verità il complicato ragionamen-

re riconoscerlo – della contraddizione fondamentale del principato in quanto regime⁵⁸.

Nei trenta anni successivi alla morte di Augusto, l'impianto istituzionale da lui edificato avrebbe potuto dissolversi in qualsiasi momento, per ridar pieno vigore all'antico governo consolare. È un'asserzione, quest'ultima, confortata, in primo luogo, dall'esame degli eventi seguiti, nel 41, all'assassinio di Caligola⁵⁹.

to del Wiedemann sarebbe stato considerato assurdo, alla luce delle loro categorie giuridico-costituzionali, dagli stessi Romani di età imperiale. Un riscontro, a tal riguardo, si legge, pur sempre nell'*Historia Augusta*, nella *vita Pescennii Nigri* (2.5-7). Didio Giuliano, secondo il biografo, sarebbe giunto a tal punto di pazzia da agire, nei confronti di Settimio Severo, con un *interdictum de imperio*, col quale gli intimava di averlo *iure* anticipato nella presa di possesso del *principatus*: (2.7) *par denique insania fuit, quod cum Severo ex interdicto de imperio egisse fertur, ut iure videretur principatum praevenisse*. Sull'*interdictum de imperio*, concepito, al pari dell'*uti possidetis* o dell'*utrubi*, come un *interdictum retinendae possessionis* (Gai. *Inst.* 4.143, 4. 148-153) cfr. l'ampio *excursus* di T. HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD* cit., 207-209. L'Honoré sottolinea opportunamente come l'espressione *agere ex interdicto* appaia corretta alla luce della nomenclatura invalsa nel tardo IV secolo.

⁵⁸ Vd., *supra*, nt. 2 e, *infra*, nt. 60.

⁵⁹ Tale eventualità si pose, invero per pochissime ore, all'ordine del giorno, prima che – è quanto emerge dal racconto di Flavio Giuseppe (*Ant.* 19.224-225) – una scelta opportunistica (ma comprensibile) della guardia pretoriana determinasse un differente esito della vicenda. Nel suo resoconto di questi eventi nel libro XIX delle *Antichità Giudaiche*, di tale effimero tentativo di restaurazione del regime consolare sottolineò – proprio perché ai suoi occhi esso appariva simbolo chiaro ed espressivo dell'antica forma di governo repubblicana – il fatto che i consoli avessero recuperato, in questo giorno (il 24 di gennaio), il potere di impartire la parola d'ordine alla guarnigione di Roma, un evento (egli sottolinea) che ormai non si riproponeva da cento anni. Significativamente, il motto prescelto fu *libertas*: cfr. *Ios. Ant.* 19.186. Trasmessa al *tribunus* Cherea, il giustiziere del tiranno, questi la comunicò alle coorti urbane della guarnigione di Roma. *Libertas* è un termine che, nella lingua politica del principato, può rinviare, in quanto tale, alla tradizione istituzionale della *res publica*. A tal proposito è opportuno rivolgersi a Plin. *Pan.* 69.5-6 *tandem ergo nobilitas non obscuratur, sed illustratur a principe, tandem illos ingentium virorum nepotes, illos posteros libertatis nec terret Caesar nec pavet; quin immo festinatis honoribus amplificat atque auget et maioribus suis reddit*. Traiano non emarginava la *nobilitas* – che lo scrittore, con pittoresca e, a un primo sguardo, sorprendente espressione chiamava *illos posteros libertatis* (eredi, cioè, della repubblica) – ma la utilizzava, facendo uso della propria *indulgentia*, per il bene della *res publica*. Leggiamo *Ios. Ant.* 19.186-189 Προεληλύθει δὲ ἡ νύξ ἐπὶ μέγα, καὶ Χαιρέας δὲ σημεῖον ἤτει τοὺς ὑπάτους, οἱ δὲ ἐλευθερίαν ἔδοσαν. Ἐν θαύματι δὲ ἦν αὐτοῖς καὶ ὅμοια ἀπιστία τὰ δρώμενα [187] ἔπει γὰρ ἑκατοστῶ, μεθ'ὃ τὴν δημοκρατίαν τὸ πρῶτον ἀφηρεθήσαν, ἐπὶ τοὺς ὑπάτους σημείου ἢ παράδοσις οὗτοι γὰρ πρότερον ἢ τυραννηθῆναι τὴν πόλιν κύριοι τῶν στρατιωτικῶν ἦσαν. [188] Χαιρέας δὲ τὸ σημεῖον λαβὼν παρεδίδου τῶν στρατιωτικῶν τοῖς πρὸς τὴν σύγκλητον συνεστηκόσιν. Ἦσαν δὲ εἰς σπεύρας τέσσαρας, οἷς τὸ ἀβασίλευτον τιμιώτερον τῆς τυραννίδος προύκειτο. [189] Καὶ οἶδε μὲν ἀπήεσαν μετὰ τῶν χιλιάρχων, ἀνεχώρει δὲ ἤδη καὶ ὁ δῆμος περιχαρῆς καὶ ἐλπίδος καὶ φρονήματος ἐπὶ τῷ κτησαμένῳ τὴν ἡγεμονίαν αὐτοῖς, οὐκέτι ἐπὶ τῷ ἐφεστηκότι. Καὶ τὰ πάντα ἦν ὁ Χαιρέας αὐτοῖς. «ora, essendo notte inoltrata, Cherea domandò ai consoli la parola d'ordine ed essi risposero "Libertà". Il fatto parve loro meraviglioso e rimasero quasi increduli. Poiché nell'anno centesimo della sottrazione della *dēmocratía*, la parola d'ordine era ridata ai consoli. Prima che la

Né si può negare, ripercorrendo la storia romana d'età imperiale alla ricerca d'altre testimonianze in grado di corroborare la posizione del Mommsen⁶⁰, che il senato riconobbe Galba ancor prima della morte di Nerone. E, caso senza dubbio di maggior rilievo, l'acclamazione senatoria dei due Gordiani (padre e figlio) ebbe luogo (agli inizi del 238 d.C.) quando Massimino era non soltanto ancora in vita, ma saldamente al comando d'un formidabile esercito⁶¹.

Il principato, pertanto, non è e non può essere definito un ordinamento facente

città cadesse sotto la tirannide, erano essi che avevano il comando dei soldati. Cherea, ricevutala, la comunicò ai soldati a lato del senato: vi erano, in tutto, quattro coorti che alla tirannide anteponevano la libertà come più onorevole. Queste coorti partirono con i tribuni, e di lì a poco si ritirò anche il popolo, lieto per le speranze date e pieno di coraggio perché avevano acquisito l'autonomia e non erano più sottoposti a un padrone. Per loro Cherea era tutto». Si può individuare, nel racconto di Flavio Giuseppe, la presenza di due differenti tradizioni. In *Ant.* 19.186 lo storico ebreo ha attinto a una versione filosenatoria, per la quale almeno una parte del *populus (dēmos)*, la migliore nel giudizio dei *nobiles*, s'era schierata con il *senatus* al fine di restaurare la tradizionale forma di governo consolare. Ma, in *Antiquitates* 19.227 in particolare, Flavio Giuseppe osserva, sulla scorta d'un'altra fonte (presumibilmente filopretoriana), che le opinioni del *dēmos* e della *boulē* non concordavano: mentre i *patres conscripti* coltivavano velleità di restaurazione della *libertas*, il popolo nutriva risentimento nei loro confronti, riconoscendo nei *principes* un freno all'avidità dei potenti e un rifugio per i più deboli. Si temeva, inoltre, che se Claudio non fosse stato investito del potere supremo, ne sarebbe sorta una terribile guerra civile, così come ai tempi di Pompeo. I pretoriani, dal canto loro (*Ant.* 19.224-225), ritenevano che, nel caso di restituzione della tradizionale forma di governo, il senato, nell'assumere le proprie decisioni, sarebbe rimasto, diversamente dai *principes*, per loro inaccessibile. Sul tema vd. la dettagliata ricostruzione di R. LAUREN- DI, *Profili costituzionali e orientamenti politici del principato di Claudio*, Reggio Calabria 2012, 27 ss., ove bibl.

⁶⁰ La costruzione mommseniana del principato come un'autocrazia temperata dal principio della rivoluzione giuridicamente permanente non è affatto, come vorrebbe Egon Flaig (*supra*, nt. 54), una *mythical construction*. Essa, al contrario, trova uno stabile radicamento nell'universo giuridico dei Romani, in primo luogo nelle forme costituzionali da essi adoperate per rappresentare il loro ordine costituzionale: vd., a tal riguardo, Y. THOMAS, *Mommsen et "l'Isolierung" du droit (Rome, l'Allemagne et l'État)*, estr. Paris 1984, 6, 13, 36-40. In argomento, con differenti punti di vista, anche M. PEACHIN, *Mommsens Princeps*, in W. NIPPEL-B. SELDENSTICKER (a c. di), *Theodor Mommsens Langer Schatten. Das römische Staatsrecht als bleibende Herausforderung für die Forschung*, Zürich-New York 2005, 161 ss.; J.-L. FERRARY, *Nature et périodisation du principat, des juristes humanistes à Mommsen*, in J.-L. FERRARY-J. SCHEID (a c. di), *Il princeps romano* cit., 3 ss., in part. 30-34; W. NIPPEL, *The Structure and Legacy of Mommsen's Staatsrecht*, *ibid.*, 35 ss.

⁶¹ Per l'episodio di Galba cfr. *Plut. Galb.* 7, cui si potrebbe comparare quello di Settimio Severo prima della morte di Didio Giuliano (*Herod.* 2.12.5). Per i due Gordiani cfr. *Maxim. duo* 14 e 15. Secondo *Eutrop.* 10.11 Vetranione fu forzato ad abdicare: *Sed a Constantio, qui ad ultionem fraternae necis bellum civile commoverat, abrogatum est Vetranioni imperium; novo inusitatoque more consensu militum deponere insigne compulsus*. Si ricordi anche l'episodio di Vitellio che abdicò consegnando la propria spada al console. *Suet. Tib.* 24, ricorda, per l'appunto, alcune parole di Tiberio, che avrebbe espresso l'intenzione, pur senza indicare un termine preciso, di lasciare prima o poi il potere: *dum veniam ad id tempus, quo vobis aequum possit videri dare vos aliquam senectuti meae requiem*. Si vd. inoltre *Herod.* 2.12.1-7.

capo al solo imperatore, proprio perché moriva con ciascun principe, e ogni volta ne nasceva uno nuovo. Né ha senso parlare di dissoluzione, sul piano giuridico, del *populus Romanus*⁶²: le testimonianze della continuità nel tempo delle sue prerogative politiche sono troppo numerose per accedere a questa tesi.

Attorno alla metà del III secolo Erodiano, nel riferire i contenuti del discorso che l'imperatore Marco Clodio Pupieno Massimo avrebbe rivolto (probabilmente tra la fine di maggio e gli inizi di giugno del 238) all'esercito schierato sulla pianura ai margini di Aquileia dopo l'eliminazione di Massimino il Trace, adoperò queste inequivocabili parole:

8.7.5 (...) Οὐ γὰρ ἑνὸς ἀνδρὸς ἴδιον κτῆμα ἢ ἀρχή, ἀλλὰ κοινὸν τοῦ Ῥωμαίων δήμου ἄνωθεν, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ πόλει ἢ τῆς βασιλείας ἴδονται τύχη ἡμεῖς δὲ διοικεῖν καὶ διέπειν τὰ τῆς ἀρχῆς σὺν ὑμῖν ἐγκεχειρισμένα⁶³.

⁶² L'ipotesi interpretativa autorevolmente proposta da R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano* I, Torino 1968, 217 ss., secondo la quale il *populus* cessò di essere il soggetto del potere, per rimanere, dapprima, solo come formale punto di imputazione di rapporti giuridici, e poi essere anche in ciò soppiantato dal *princeps* – non trova conforto nelle fonti. Si invoca spesso, a suo sostegno – per enfatizzare la transizione, dal *populus* al *princeps*, nella titolarità dell'ordinamento – un verso di Ovidio: *res est publica Caesar* («la *res publica* è Cesare») *Tristia* 4.4.15. Sulla visione politica di Ovidio vd. l'acuto articolo di P.M. MARTIN, *Res publica non restituta. La réponse d'Ovide: la légende de Cypus*, in *Le Principat d'Auguste. Réalités et représentations du pouvoir* cit., a cura di F. HURLET-B. MINEO, 267-279, e le osservazioni di J.-L. FERRARY, *Conclusions*, nel medesimo vol. collettaneo, 348. Cfr. anche M. CITRONI, *Autocrazia e divinità: la rappresentazione di Augusto e degli imperatori del I secolo nella letteratura contemporanea*, in J.-L. FERRARY-J. SCHEID (a c. di), *Il princeps romano* cit., 609 ss. Pur senza approfondire i problemi attinenti alla contestualizzazione storica di questo testo, esso, in ogni caso, non può certamente significare – ma lo si è scritto (G. MANCUSO, *Forma di stato e forma di governo nell'esperienza costituzionale greco-romana*, Catania 1995, 88 ss.) – che il *populus* si è spogliato, una volta e per tutte, della propria sovranità trasferendola definitivamente al *princeps*, Cesare Augusto in questo caso, e ai suoi successori.

⁶³ «(...) Il potere infatti non è bene privato di un singolo uomo, ma dall'origine è <bene> comune del popolo romano: ed è in quella città <che> risiede il potere (vale a dire la *týchē*) imperiale (*basileia*): noi siamo soltanto (delegati) incaricati a occuparci degli affari dell'impero e ad amministrarli col vostro aiuto». Come tradurre τῆς βασιλείας τύχη? *Imperii fata?* o *imperii fortuna?* A mio giudizio, in forza di altri riscontri in Erodiano (cfr. 1.5.5), τύχη si può intendere nel significato di forza o d'entità che designa all'esercizio dell'*imperium*, conferendo poi il potere: cfr. in H.A. *Clod. Alb.* 13.5, questo brano di un discorso ai soldati attribuito dal biografo a Clodio Albino. Costui, in tal modo, avrebbe spiegato perché doveva rifiutare (si tratta – è ovvio – di un'invenzione) il titolo di Cesare offertogli da Commodus: *Si senatus p. R. suum illud vetus haberet imperium nec in unius potestate res tanta consisteret, non ad Vitellios, neque ad Nerones neque ad Domitianos publica fata venissent*. Per ciò che concerne l'espressione *fortuna imperii*, esempi interessanti in Tac. *Hist.* 3.49. 1 *Dum hac totius orbis nutatione fortuna imperii transit, Primus Antonius nequaquam pari innocentia post Cremonam agebat, satis factum bello ratus et cetera ex facili, seu felicitas in tali ingenio avaritiam superbiam ceteraque occulta mala patefecit*; Tac. *Hist.* 4.57.2; Plin. *ep.* 10.58.9; Plin. *Pan.* 51.2 *praeterea pater tuus usibus suis detrahebat, quae fortuna imperii dederat, tu tuis, quae pater*.

La fonte del potere imperiale – ed Erodiano⁶⁴, nel suo riferimento all’Urbe, tenta di conformarsi non senza difficoltà, alle nomenclature istituzionali – si rinviene in un complesso procedimento che culmina nell’investitura per iniziativa del senato e dei *comitia* popolari.

Il potere imperiale costituisce un bene comune del popolo romano⁶⁵. La stessa riflessione, sebbene sia stata forse mutuata da una fonte più antica, ripropone, a più di un secolo di distanza, anche l’*Historia Augusta*:

Hadr. 8.3 et in contione et in senatu saepe dixit ita se rem publicam gesturum, ut sciret populi rem esse, non propriam⁶⁶.

Sempre in Erodiano, nel paragrafo 4° (8.7.4), ossia in quello che precede immediatamente il passo appena preso in esame, tutto questo si coglie in termini ancor più espliciti: «... Occorre che voi (*scil.* i soldati) anche in futuro restiate fermi in questa privilegiata situazione, serbando fede ai Romani, al senato, e ai vostri imperatori, che sono stati scelti dal popolo e dal senato per la loro nobiltà, e sono giunti al trono dopo una lunga serie di attività pubbliche, come per una promozione»⁶⁷. Una riflessione, quest’ultima, nella quale si coglie plasticamente il punto nodale del conflitto che divideva l’esercito (o gran parte dell’esercito e dei suoi quadri) dalle altre parti della *res publica* (il senato e, di conseguenza, il *populus* riunito nei comizi). Alle pretese dei soldati e, in particolare, degli ufficiali superiori, per i quali (quand’anche ne avessero piena consapevolezza) la procedura di investitura dei *principes* rappresentava poco più di un mero rito, ossia solo un fan-

⁶⁴ Sul passo un cenno in V. NERI, *Il populus Romanus nell’Historia Augusta*, in G. BONAMENTE-G. PACI (a c. di), *Historiae Augustae Colloquium Maceratense*, Bari 1995, 227. Una trattazione più ampia in C. MOATTI, *The Notion of Res publica in the Age of Caracalla* cit., 77 s. Sebbene non prenda in esame questo testo, vd. anche P. BUONGIORNO, “Il senso della crisi”. *Ritual und Legitimität der kaiserlichen Macht nach Herodian*, in U. BABUSIAUX-A. KOLB (a c. di), *Das Recht der “Soldatenkaiser”. Rechtliche Stabilität in Zeiten politischen Umbruchs?*, Berlin-München 2015, 65-81, 77 s. part., con interessanti rilievi.

⁶⁵ Cfr., per l’appunto, le parole οὐ γὰρ ἐνὸς ἀνδρὸς ἴδιον κτῆμα ἢ ἀρχή, ἀλλὰ κοινὸν τοῦ Ῥωμαίων δήμου.

⁶⁶ Si difende l’idea che l’imperatore non è altri che un procuratore del *populus*: cfr., in ogni caso, Cic. *rep.* 1.39 *Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi*. Nella prospettiva di un confronto con le visioni giuridico-costituzionali del biografo appare altrettanto interessante il preambolo della *vita di Caro*: H.A. *Car.* 1-2. Qui, come ha scritto R. Syme, si propone un «eloquent survey of Rome’s evolution from the Kings to the Caesars»: *Ammianus and the Historia Augusta*, Oxford 1968, 111. Sul punto vd. anche S. RATTI, *L’Histoire Auguste* cit., 110 s.

⁶⁷ Χρὴ δ’ ὑμᾶς καὶ τοῦ λοιποῦ διὰ παντὸς τούτων ἀπολαύειν, τὰ πιστὰ τηροῦντας Ῥωμαίους τε καὶ συγκλήτῳ καὶ αὐτοκράτορσιν ἡμῖν, οὓς ἐξ εὐγενείας καὶ πολλῶν πράξεων {καὶ} μακρὰς διαδοχῆς ὥσπερ κατ’ ἀκολουθίαν ἐπὶ τοῦτο ἀναβάντας κρινάντες ὁ δῆμος καὶ ἡ σύγκλητος ἐπελέξαντο. Cfr. H.A. *Max et Balb.* 15.2 *Huc accedit quod multis honoribus ac potestatibus explorati sunt, cum alter bis consul et praefectus {urbis}, alter <bis> consul [et praefectus] ad imperium longaevi pervenissent, amabiles senatui et populo etiam, qui Maximum iam leviter pertimescebat.*

tasma di legittimazione⁶⁸, e che, pertanto, avrebbero voluto designare il proprio comandante supremo⁶⁹, Pupieno Massimo contrapponeva il prestigio di una tradizione istituzionale ormai più che centenaria⁷⁰.

4. *La res publica e le sue istituzioni*

Nell'*Historia Augusta*⁷¹ la piena consapevolezza dell'autonoma esistenza della *res publica* – rispetto al *princeps / imperator* – è posta ancora a fondamento della peculiare visione politica del biografo⁷². Non è in questione – lo ribadisco ancora una volta – la verosimiglianza storica del suo racconto⁷³; quel che adesso

⁶⁸ L'investitura senatoria e popolare, mediante la cosiddetta *lex de imperio*, è un puro meccanismo procedurale e rituale volto a produrre una decisione in conformità con le regole fissate dalla tradizione.

⁶⁹ Esigenza perfino comprensibile, se teniamo conto della peculiare prospettiva dei soldati. È stato acutamente osservato da C.-L. MONTESQUIEU, *Considérations sur les causes de la Grandeur des Romains et leur Décadence*, in *Oeuvres Complètes de Montesquieu*, Tome Sixième, nouvelle édition, Basle 1799, 153 s., che il regime imperiale, durante la cosiddetta fase dell'anarchia militare, si potrebbe qualificare come una specie di repubblica irregolare, dove la qualifica irregolare vuol significare l'assenza di un ordinamento organizzato in vere e proprie istituzioni (p. 153): «ce qu'on appelloit l'empire romain dans ce siècle-là étoit une espèce de république irrégulière, telle à peu pres que l'aristocratie d'Alger, où la milice, qui a la puissance souveraine, fait et défait un magistrat qu'on appelle le Bey: et peut-être est-ce une règle assez générale, que le gouvernement militaire est, à certains égards, plutôt républicain que monarchique». Pertanto, a chi si ponesse dal punto di vista dei rapporti fra imperatore e soldati, l'impero del III secolo potrebbe apparire una rozza forma di democrazia militare. Ma, tra III e IV secolo, anche le procedure di investitura del potere imperiale da parte dei *militēs* si conformano a regole e procedure precise, assumendo una loro specifica identità rituale e istituzionale: sul tema vd. A. PABST, 'Comitia imperii': *ideelle Grundlagen des römischen Kaisertums*, Darmstadt 1997, 1-32, nonché – imprescindibile – l'articolo di V. NERI, *Ammiano Marcellino e l'elezione di Valentiniano* cit., 153-182. Vd. anche *supra*, in questo Cap., nt. 13.

⁷⁰ Nell'*Historia Augusta*, *senatus* e *populus Romanus* appaiono ancora i pilastri della *res publica*. Ad esempio, così si sarebbe espresso Alessandro Severo rivolgendosi ai soldati che lo minacciavano: *Alex. 54.2 si enim unum hominem occideritis, non vobis deerit res p[ro]p[ri]a, non senatus, non p. R., qui me de vobis vindicet*. Cfr. A. RÖSGER, *Die Darstellung des Perserfeldzugs des Severus Alexander in der Historia Augusta*, in *BHAC* 1975/76, Bonn 1978, 167-174 e, soprattutto, C. BERTRAND-DAGENBACH, *Histoire Auguste. Tome III 2^e partie. Vie d'Alexander Sévère*, Paris 2014, 159 s., con altri ragguagli.

⁷¹ Vale a dire in un'opera redatta quando, secondo la *communis opinio* romanistica, si sarebbe persa ogni sensibilità per le categorie giuridico-costituzionali ereditate dalla tradizione repubblicana. Da par suo S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del IV secolo. Ricerche di storia Tardo-Romana*, r. Milano 2002², 300 ss. part., aveva individuato, in più contesti dell'*Historia Augusta*, interpretazioni e punti di vista riconducibili a un tradizionalismo di sapore repubblicano. Anche J. BÉRANGER, *L'hérédité dynastique dans l'Histoire Auguste. Procédé et tradition*, in *BHAC* 1971, Bonn 1974, 1-20, 5 ss. part., ha colto queste peculiarità del pensiero del suo autore.

⁷² Vd., *supra*, nt. 7, per la bibliografia.

⁷³ Il redattore dell'*Historia Augusta* si trasformava, quando voleva, in un accorto falsario

rileva non è, perciò, la sua qualità come fonte storica, ma, esclusivamente, il contenuto delle sue riflessioni politico-giuridiche. La *vita Taciti*, nel suo complesso, fa immediatamente intendere perché, sul piano giuridico, la *res publica* non esista solo in quanto oggetto dei poteri del *princeps* (e perché, pertanto, non sia possibile parlare di progressiva dissoluzione del *populus*):

2.1-2 ergo, quod rarum et difficile fuit, senatus populus que Romanus perpessus est, ut imperatorem per sex menses, dum bonus quaeritur, res p. non haberet. quae illa concordia militum? quanta populo quies? quam gravis senatus auctoritas fu[er]it? nullus usquam tyrannus emersit, sub iudicio senatus et militum populi que Romani totus orbis est temperatus; non illi principem quemquam, ut recte facerent, non tribuniciam potestatem formidabant, sed – quod est in vita optimum – se timebant.

Il senato e il popolo romano⁷⁴ sopportarono che la *res publica* rimanesse per sei mesi senza imperatore, mentre se ne cercava uno degno. Eppure – osserva il biografo – «quale concordia regnava allora tra i *milites*! Quanta pace nel popolo! Quale peso aveva l'autorità del senato!». Da nessuna parte comparve qualche tiranno, e il mondo intero fu governato dalla volontà del senato, dell'esercito e del popolo romano. Non era il timore di alcun *princeps* che li faceva operare rettamente, né li spaventava la potestà tribunizia⁷⁵, ma unicamente la migliore norma della vita, vale a dire il rispetto di se stessi.

proprio in virtù della sua vasta cultura giuridica e antiquaria e della sua conoscenza della diplomatica degli atti ufficiali del senato: cfr., *supra*, nt. 8.

⁷⁴ Sul senato nell'*Historia Augusta* vd. J. BURIAN, *Der römische Senat in der Sicht der Historia Augusta*, in *Actes de la Fédération Internationale des Associations d'Études classiques*, II, Budapest 1984, 93-96. Sulla nozione di *populus Romanus* vd., in particolare, V. NERI, *Il populus Romanus nell'Historia Augusta*, in G. BONAMENTE-G. PACI (a c. di), *Historiae Augustae Colloquium Maceratense*, Bari 1995, 219-267, 257 s. part.; ID., *Cives e peregrini nella Roma tardoantica: l'esaltazione dell'origo romana*, in *Identità e valori, fattori di aggregazione e fattori di crisi nell'esperienza politica antica*, Roma 2001, 257-281. Qualche rilievo anche in ID., *Concetto politico e concetto ecclesiale di populus nella tarda antichità*, in *Popolo e potere nel mondo antico. Atti del Convegno internazionale Cividale del Friuli, 23-25 settembre 2004*, a cura di G. URSO, Pisa 2005, 215-232, 215 s. part.

⁷⁵ Cfr. Cass. Dio 53.17.9 Ἡ τε ἐξουσία ἡ δημαρχικὴ καλουμένη, ἣν οἱ πάνυ ποτὲ ἀνθήσαντες ἔσχον, δίδωσί σφισι τὰ τε ἐπιγιγνώμενα ὑφ' ἑτέρου τινός, ἂν μὴ συνεπαινώσι, παύειν, καὶ μὴθ' ὑβρίζεσθαι κἂν ἄρα τι καὶ τὸ βραχύτατον μὴ ὅτι ἔργῳ ἀλλὰ καὶ λόγῳ ἀδικεῖσθαι δόξωσι, καὶ ἀκριτον τὸν ποιήσαντα αὐτὸ ὡς καὶ ἐναγῆ ἀπολύναι. «La cosiddetta potestà tribunizia, che un tempo fu attribuita solo a uomini di davvero grande influenza, dà loro la facoltà di bloccare qualsiasi iniziativa presa da un altro magistrato, nel caso in cui non l'approvino, e l'inviolabilità; inoltre, se ritengono di essere offesi sia pure in modo minimo, non solo a fatti ma anche a parole, <hanno il potere> di mandare a morte senza processo come empio il colpevole»: Vd. E. NOË, *Commento storico a Cassio Dione LIII*, Como 1994, 49; M.-L. FREYBURGER-GALLAND, *Aspects du vocabulaire politique et institutionnel* cit., 169, 171. Cfr. Gell. *N.A.* 13.12.9 *Sed quaerentibus nobis, quam ob causam tribuni, qui haberent summam coercendi potestatem, ius vocandi non habuerint – , quod tribuni plebis antiquitus creati videntur non iuri dicundo nec causis querelisque de absentibus noscendis, sed*

In assenza di un'iniziativa del senato o dell'esercito i dispositivi che regolano posizione e poteri dei *principes* rimangono quiescenti. A questa riflessione del biografo deve riconnettersi ciò che si legge nell'esordio della medesima *vita*, lì dove egli rileva che quel che si verificò dopo l'assassinio di Aureliano⁷⁶ può esser posto a confronto con la vacanza di magistrati (protrattasi in un caso, secondo Livio⁷⁷, per un quadriennio) che la storia cittadina dei primi secoli registra. Ma a quel tempo, osserva il biografo, esistevano gli *interreges*⁷⁸ e non mancavano i tri-

intercessionibus faciendis, quibus usus praesens fuisset, ut iniuria, quae coram fieret, arceretur; ac propterea ius abnoctandi ademptum, quoniam, ut vim fieri vetarent, adsiduitate eorum et praesentium oculis opus erat.

⁷⁶ Per sei mesi [275 d.C.] né senato né esercito vollero designare un nuovo imperatore (vd. anche Aurel. Vict. *Caes.* 35.12 e Zon. 12.28): cfr. L. POLVERINI, *Da Aureliano a Diocleziano*, in *ANRW* II. 2 (1975) 1013 ss., 1020 ss. part.; F. PASCHOUD, *Histoire Auguste. Tome V^{ème} 1^{ère} partie. Vies d'Aurélien et de Tacite* cit., 256; M. CHRISTOL, *L'Empire romain du III^e siècle. Histoire politique 192-325 après J.-C.*, Paris 1997; sul racconto dell'*Historia Augusta* vd. D. DEN HENGST, *Some notes on the Vita Taciti*, ora in Id., *Emperors and Historiography. Collected Essays on the Literature of the Roman Empire*, Leiden-Boston 2010, 154 ss.; F. PASCHOUD, *Les sources de la vita Taciti*, in G. BONAMENTE-G. PACI (a c. di), *Historiae Augustae Colloquium Maceratense*, Bari 1995, 269-280; J.P. CALLU, *Aurélius Victor et l'interregne de 275*, in G. BONAMENTE-M. MAYER (a c. di), *Historiae Augustae Colloquium Barcinonense*, Bari 1996, 133-145; V. NERI, *L'imperatore come «miles»: Tacito, Attalo e la datazione dell'«Historia Augusta»*, in G. BONAMENTE-F. PASCHOUD (a c. di), *Historiae Augustae Colloquium Perusinum*, Bari 2002, 373-396; S. ESTIOT, *L'interregne de Séverine et l'accession de l'empereur Tacite*, in G. BONAMENTE-M. MAYER (a c. di), *Historiae Augustae Colloquium Barcinonense*, Bari 2005, 157-179; T. ZAWADZKI, *L'empereur Tacite et l'épigraphie*, *ibid.*, 305-311.

⁷⁷ Il biografo, allorché formulava queste riflessioni, aveva probabilmente in mente un famoso brano dell'opera dello storico augusteo: Liv. 6.35.10. È appena il caso di ricordare che una nuova edizione dell'opera storica di Livio fu curata, alla fine del IV secolo, proprio da Virio Nicomaco Flaviano senior (*infra*, nt. 94): vd. G. RINALDI, *Pagani e cristiani* cit., 269.

⁷⁸ H.A. Tac. 1.4. *huc accedit quod etiam sub consulibus tribunisque militaribus praediti<s> imperio consulari, si quando interregnum initum est, interreges fuerunt, nec umquam ita vacua fuit hoc nomine Romana res p., ut nullus interrex biduo saltem triduo crearetur.* F. PASCHOUD, *Histoire Auguste. Tome V^{ème} 1^{ère} partie. Vies d'Aurélien et de Tacite* cit., 255 s. (256): «Il est évident que, pour “Vopiscus”, les pouvoirs des rois de l'époque primitive étaient exactement identiques aux pouvoirs des empereurs de l'époque impériale» (*infra*, in questo Cap., § 6). Ha torto, pertanto, E. FLAIG, *A coherent model* cit., 83, quando condanna l'idea mommseniana di una fondamentale continuità (dai Re agli inizi della Tarda Antichità) «of all central politico-juridical notions in Roman history». Quest'idea, lungi dall'essere una elaborazione moderna, trova un concreto radicamento nelle riflessioni costituzionali dei ceti dirigenti romani e nella loro visione del diritto. È opportuno, inoltre, osservare che, se egli ha certamente ragione (*Den Kaiser Herausfordern: Die Usurpation im römischen Reich* cit., 565 e nt. 52), allorché sostiene che il principato non ha mai conosciuto, a differenza della cosiddetta repubblica, un istituto come l'*interregnum*, giunge però, in base a quest'esatto rilievo, a conclusioni infondate. Tale constatazione non soltanto non ci costringe a pensare che il principato è un'esperienza mai compiutamente definita sul piano giuridico, ma conferma, piuttosto, la giustezza della famosa asserzione del Mommsen, secondo il quale il principato è costituzionalmente ammissibile senza essere costituzionalmente necessario. Ma le costruzioni sistematiche del Mommsen sono da lungo tempo oggetto di simili critiche: spicca, tra le tante, quella di E. EHRLICH, *I*

buni della plebe dotati della *tribunicia potestas*, «che costituisce la *pars regalis* più importante dell'*imperium*», vale a dire della «posizione imperatoria»⁷⁹:

H.A. Tac. 1.5 video mihi posse obici curules magistratus apud maiores nostros quadriennium in re p. non fuisse, sed erant tribuni plebis cum tribunicia potestate, quae pars maxima regalis imperii est.

Nonostante la disintegrazione del precedente regime⁸⁰, il *principatus* non fu in grado di istituire dispositivi capaci di garantire la perpetuità sul piano giuridico

fondamenti della sociologia del diritto (1913), trad. it Milano 1976, 41: «tutto ciò che Mommsen ci espone (...) se si esclude il contenuto di poche *leges* di diritto costituzionale, non è altro che una descrizione di ciò che, durante il periodo dell'Impero, gli organi dello stato romano hanno realmente fatto. Mommsen è pervenuto ovunque a proposizioni giuridiche generali, ma queste sono, salvo trascurabili eccezioni, un risultato della sua attività intellettuale; sono state, cioè, da lui ricavate dai fatti, ma a Roma non furono mai una regola per i fatti». Su tali questioni, *supra*, nt. 60 e Cap. V, pp. 176 ss., ove qualche altra congettura.

⁷⁹ Cfr. Tac. *Ann.* 3.56.1 *id summi fastigi uocabulum Augustus repperit, ne regis aut dictatoris nomen adsumeret ac tamen appellatione aliqua cetera imperia praeminerent*. L'espressione *sumum fastigium* può forse essere posta a confronto con le parole pronunciate dallo stesso Augusto nella *laudatio funebris* per Agrippa: *πλεῖστον ὕψος* (P.Colon. inv. 4701 / A. *Kölner Papyri* VII, 6, Opladen 1987, n. 249, 113-115). Secondo L. KOENEN, *Die «Laudatio funebris» des Augustus für Agrippa auf einem neuen Papyrus* (P. Colon. inv. 4701; vgl. *Taf. VIIIa*), in *ZPE* 5 (1970) 239, in esse si potrebbe cogliere un preciso riferimento alla *tribunicia potestas*, dal momento che in Tac. *Ann.* 3.56.1 le parole *summi fastigii uocabulum* ricorrono a proposito del conferimento di questo potere a Druso Cesare. Viceversa A. FRASCHETTI, *Roma e il principe*, Roma-Bari 1990, 291-292, sulla base di un confronto con un maggior numero di testimonianze, interpreta queste parole in un senso molto più ampio. Vd. anche Tac. *Ann.* 1.2: cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², IV.1 cit., 474.

⁸⁰ E, dunque, della necessità del *principatus*, della quale, per esempio, Sesto Pomponio, in età antonina, era assolutamente convinto: *l. s. ench. D. 1.2.2.11 Novissime sicut ad pauciores iuris constituendi vias transisse ipsis rebus dictantibus videbatur per partes evenit, ut necesse esset rei publicae per unum consuli (nam senatus non perinde omnes provincias probe gerere poterat): igitur constituto principe datum est ei ius, ut quod constituisset ratum esset*. Si tratta del più esplicito riferimento trasmessoci dalle opere dei giuristi sulla posizione costituzionale della suprema carica istituita ai tempi di Augusto. In Pomponio domina, per così dire, una peculiare forma di 'filosofia della storia': *l. s. ench. D. 1.2.2.9 Deinde quia difficile plebs convenire coepit, populus certe multo difficilior in tanta turba hominum, necessitas ipsa curam rei publicae ad senatum deduxit: ita coepit senatus se interponere et quidquid constituisset observabatur, idque ius appellabatur senatus consultum ...* La *civitas* si sviluppa e vive in un orizzonte di necessità, nel vincolo di costrizioni oggettive (*ipsis rebus dictantibus* come leggiamo nel § 11). Tale necessità, rompendo gli argini dell'ordine politico esistente, determina nuovi equilibri istituzionali. Soffermiamoci sul § 11 e sulle parole «*Novissime-evenit*» (che pure sembrerebbero riguardarci di meno). Non è facile orientarsi tra le molte, più o meno plausibili, interpretazioni, che il loro esame potrebbe in astratto giustificare: infatti le parole «*per partes evenit*» legittimerebbero traduzioni sensibilmente differenti. Se in «*pars*» si coglie il significato di «fazione», di «parte politica», la traduzione di questa frase suonerebbe in tal modo: «avvenne che a causa delle fazioni (o dei «contrasti politici») si rendesse necessario ...». Ma un'altra soluzione è preferibile, anche alla luce di quanto, nel testo, segue subito dopo e, in particolare, della causale introdotta da «*nam – poterat*»: «infatti il senato non poteva amministrare bene

della suprema carica, al pari di quel che accadrà, invece, con le monarchie tardo medievali e moderne di Francia e d'Inghilterra⁸¹; né, nel nuovo ordine costituzionale definito da Augusto e dai suoi successori, si poteva far ricorso ai meccanismi («il magistrato crea il magistrato»; «*auspicia ad patres redeunt*») che in età repubblicana avevano garantito la perpetua trasmissione dell'*imperium* e della titolarità degli *auspicia*⁸².

5. La 'posizione imperatoria': carica unitaria o somma di poteri?

L'idea⁸³, secondo la quale gli imperatori, in particolar modo dopo Claudio, sarebbero stati titolari d'una carica unitaria e non d'una somma di poteri di contenuto disparato (*imperium proconsulare*, *tribunicia potestas*, poteri censorî, magistrature, pontificato massimo etc.), non mi persuade, se con questa formula si intende negare il fatto che ognuno di essi conservava la propria peculiare specificità⁸⁴.

Alla fine del IV secolo il biografo dell'*Historia Augusta* sapeva ancora indivi-

tutte le province». A «*pars*», pertanto, va attribuito il senso di «incombenza», obbligo», «dovere» (come, per esempio, in Tac. *Ann.* 1.12.1-2). Sul punto mi permetto di rinviare a V. MAROTTA, *Ulpiano e l'Impero* I cit., 9-24.

⁸¹ *Supra*, Cap. IV, §§ 1 e 2 e Cap. V.

⁸² È un aspetto compiutamente colto da T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³ II cit., 1143 s. Vd., *supra*, nt. 78, per la posizione di E. Flaig.

⁸³ B. LEVICK, *Claudius*, New Haven-London 1990, 41 s., che riferisce un punto di vista di Courtney Edward Stevens.

⁸⁴ Il fatto che, a partire dal 16 marzo del 37 d.C. (con Caligola), la posizione imperatoria sia stata accordata, come sembrerebbe, *uno actu*, non significa, però, che essa fosse, come vorrebbe E. FLAIG, *A coherent model* cit., 91, un *indivisible power*. B. PARSI, *Désignation et investiture de l'empereur romain (I^{er} et II^e siècles après J.-C.)*, Paris 1963, 85 e J. BÉRANGER, *Recherches sur l'aspect idéologique du Principat*, Basel 1953, 55-61, 68-74 hanno, a tal riguardo, più semplicemente segnalato che la *lex* di investitura, con Caligola, accordò, verosimilmente, una somma di poteri concessi, precedentemente e, in particolare nel caso di Augusto, in differenti momenti e in differenti circostanze. Questi due aspetti, non percepibili se si seguono esclusivamente i modelli di derivazione sociologica del Flaig, appaiono, invece, perfettamente distinguibili l'uno dall'altro sul piano giuridico. In altre parole all'esistenza, quanto meno dal II secolo d.C., di una sola *lex* di investitura non consegue necessariamente l'idea dell'unitarietà della carica imperiale. Come si vedrà, perfino in epoca tardoantica si distinguevano l'uno dall'altro i differenti componenti della posizione imperatoria. Vorrei, però, evitare che si ingenerassero equivoci. Proprio per questo, a mio giudizio, occorre distinguere la 'posizione imperatoria', valutata nel suo complesso, dal *principatus*. A rigor di termini, come ha scritto T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³ II cit., 841, esiste, per costituire quest'ultimo, un'unica attribuzione non solo assolutamente necessaria, ma anche, allo stesso tempo, sufficiente: l'*imperium*, vale a dire il comando supremo ed esclusivo delle forze militari. In effetti basterebbe ricordare che Pescennio Nigro, benché non abbia ricevuto la *tribunicia potestas*, né l'abbia mai usurpata (tanto che non ne fece mai menzione nella propria titolatura), ha esercito i poteri propri d'ogni altro imperatore. Il principato, pertanto, dal punto di vista giuridico si identifica, in primo luogo, con l'esercizio del supremo *imperium* militare.

duare – proprio perché in possesso d’ampie cognizioni giuridico-antiquarie – i differenti elementi che contribuivano a comporre la titolatura dei *principes* e a costituire, perciò, la ‘posizione imperatoria’. E in effetti – come attesta un episodio famoso forse inventato di sana pianta – egli giunse perfino a proporre di scorporare dagli altri i poteri censorî, per restaurare in tal modo, ma in una nuova dimensione, l’antica magistratura repubblicana⁸⁵.

Se non utilizzerò le sue controverse testimonianze come fonti per ricostruire quel che davvero avvenne nel corso del III secolo, se, in altre parole, nella mia peculiare prospettiva, ha ben poco rilievo che un episodio sia stato o meno, per esempio, integralmente inventato, non per questo occorre concludere che il loro specifico contenuto politico e costituzionale sia privo di qualsiasi valore.

E proprio a tal riguardo appare degno di nota il fatto che, secondo alcuni studiosi, o nel 393, mentre governava l’usurpatore Eugenio⁸⁶ o successivamente, dopo la battaglia del Frigido, tra il 394 e il 397, durante l’ultimo anno del regno di Teodosio o agli inizi di quello di Onorio⁸⁷, sia stata avanzata l’idea di ristabilire la *censura*⁸⁸. Chi propende per la prima ipotesi di datazione, non dubita, di solito, che candidato a ricoprirla, prima di allinearsi alla posizione di Simmaco e ammettere che i poteri censorî potevano essere esercitati esclusivamente dal *princeps*, sarebbe stato il prefetto del pretorio Nicomaco Flaviano senior⁸⁹, stretto collabo-

⁸⁵ H.A. *Val.* 5.3-8; *Val.* 6.7-9: vd. il commento di S. RATTI, *Histoire Auguste. Tome IV 2^e partie. Vies des deux Valériens et des deux Galliens*, Paris 2000, 66-81.

⁸⁶ Così W. HARTKE, *Geschichte und Politik im spätantiken Rom. Untersuchungen über die Scriptores Historiae Augustae*, (1940) rist. Wiesbaden 1962, 85-103, il quale connette questa sezione della vita Valeriani a due *epistulae* di Symmachus (5.9 e 4.29) e a *Carmen contra paganos* 5.63 (pp. 97 ss.); ID., *Römische Kinderkaiser. Eine Strukturanalyse römischen Denkens und Daseins*, Unveränderter Nachdruck der 1. Auflage, Darmstadt 1972, 287-293. Ma vd. già R. ELLIS, *On a Recently Discovered Latin Poem of the Fourth Century*, in *The Journal of Philology* 1.2 (1868) 66-80, 75 part.

⁸⁷ È l’opinione di A. CHASTAGNOL, *La “censure” de Valérien*, in G. BONAMENTE-G. PACI (a c. di), *Historiae Augustae Colloquium Maceratense*, Bari 1995, 147 s., il quale ritiene che l’episodio cui fa riferimento Simmaco (*infra*, p. 209 ss.) nel suo epistolario (*epp.* 5.9.1, 4.29, 4.45, 7.58) debba essere datato tra il 394 e il 396. Altrettanto sostiene Al. CAMERON, *The Last Pagans of Rome* cit., 746 s. Le vicende costantiniane possono essere poste a confronto con H.A. *Val.* 5.4, ma con estrema cautela. Costantino si spogliò di alcuni poteri che gli competevano, nominando *ensor* il fratellastro Dalmazio (333-334). Ma, nel caso di Decio e di Valeriano nel 251, tra i due non sussisteva alcun rapporto di parentela: A. CHASTAGNOL, *La “censure”* cit., 143 s. Anche il Panegirico di Teodosio, scritto da Pacatus (a. 389), appare, nel quadro d’una complessiva ricostruzione della nozione di *censura* in età tardoantica, estremamente interessante. L’imperatore, secondo il retore, avrebbe esercitato una sorta di *censura* morale, nei suoi stessi confronti, limitando le spese del *palatium* e delle sue amministrazioni: Pan. Lat. 12 (2).13.2 *a te uoluisti incipere censuram et impendia palatina minuendo nec solum abundantem reiciendo sumptum, sed vix necessarium usurpando dimensum, quod natura difficillimum est, emendasti uolentes*.

⁸⁸ W. HARTKE, *Geschichte und Politik im spätantiken Rom* cit., 97 ss.; J. WITZES, *Der letzte Kampf des Heidentums in Rom*, Leiden 1977, 166 s.

⁸⁹ Sulla sua carriera vd. A. COŞKUN, *Die Karriere des Virius Nicomachus Flavianus. Mit*

ratore dell'usurpatore e di Arbogaste. Si vorrebbe individuare un indizio a sostegno di tale congettura in un verso del *Carmen Contra Paganos*. L'ignoto autore di questo lungo testo poetico, rivolgendosi – si può presumere – a Nicomaco⁹⁰, lo accusò di aver ambito alla censura per spezzare le vite dei migliori:

5.63 ambieras⁹¹ censor⁹² meliorum laedere vitam, /hinc tua confisus possent quod
facta latere, / cum canibus Megales semper circumdatus esses, / quem lasciva cohors
(monstrum) comitaret ovantem.

Se è molto probabile che il bersaglio polemico di quest'opera, composta probabilmente nel 394, fosse Nicomaco Flaviano senior, si può, invece, escludere che tale magistratura sia stata ripristinata effettivamente e che qualcuno, in primo lu-

Exkursen zu den praefecti praetorio Italiae, Africae et Illyrici 388-95, in *Athenaeum* 92 (2004), 467-491. Per J. WITZES, *Der letzte Kampf* cit., 167, questa proposta sarebbe stata avanzata dallo stesso Nicomaco Flaviano senior. Al corrente di tale vicenda, l'autore del *Carmen* lo avrebbe chiamato *censor* soltanto per burlarsene.

⁹⁰ L. CRACCO RUGGINI, *Il paganesimo romano tra religione e politica (384-394): per una reinterpretazione del Carmen contra Paganos*, in *Atti Acc. Naz., Memor. Cl. Sc. Morali, Stor. e Fil.* VIII 23, 1979, 4-141 (ove ampia bibl.), data questo poema al 384, proponendo, al contempo, di identificare il personaggio apostrofato al verso 63 con Vettio Agorio Pretestato: cfr. anche L. CRACCO RUGGINI, *En marge d'une mésalliance: Prétextat, Damase et le Carmen contra paganos*, in *CRAI* 142.2 (1998) 493-516. L'ipotesi della Cracco Ruggini è stata però confutata da A. FRASCHETTI, *La conversione. Da Roma pagana a Roma cristiana*, Roma-Bari 1999, 70-74. Ripropone le idee della Cracco Ruggini anche Al. CAMERON, *The Last Pagans of Rome* cit., 273 ss. (802-808: testo e traduzione inglese), ma senza addurre nuovi, convincenti argomenti. Vd., invece, A. COŞKUN, *Virius Nicomachus Flavianus, der Praefectus und Consul des Carmen contra Paganos*, in *Vigiliae Christianae* 58.2 (2004) 152-178, il quale riprende, soprattutto a partire da riscontri fondati sulla carriera di Flaviano, l'identificazione già proposta da T. MOMMSEN, *Carmen Codicis Parisini 8084*, in *Hermes* 4 (1870) 350-370. Scettico sull'identificazione di Nicomaco Flaviano senior, in quanto bersaglio polemico del *Carmen*, anche F. PASCHOUD, *On a recent book by Alan Cameron* cit., 364, ma molto critico anche nei confronti delle conclusioni di Al. Cameron. Nel lavoro di Coşkun ampia bibliografia, cui adde quelle consultabili in D. ROMANO, *L'ultimo pagano. Flaviano nello specchio del Carmen contra paganos*, Palermo 1998, 55-58 e in A. BARTALUCCI, «Contro i Pagani». *Carmen cod. Parisinus lat. 8084. Introduzione, testo critico, traduzione e commento*, Pisa 1998, 7-17.

⁹¹ Ma D. ROMANO, *L'ultimo pagano* cit., 24, 54, conserva la lezione del codice e legge *abieras*: (p. 48) «Ti eri allontanato (da Roma) per andare a troncare, giudice implacabile, le vite di migliori». A. BARTALUCCI, «Contro i Pagani» cit., 62, 76, accoglie la congettura dello Usener, vale a dire *ambieras*: (p. 63) «Giudice implacabile, ti eri adoperato per immolare la vita dei migliori».

⁹² Per S. MAZZARINO, *Il carmen 'contro i pagani' e il problema dell'era costantiniana*, in *Antico, tardoantico ed era costantiniana*, I, Bari 1974, 426 e nt. 66, il valore di *censor* sarebbe un altro: a suo giudizio verrebbe dato dal nesso *caedere vitam*, espressione riferibile al *ius gladii* che il prefetto avrebbe esercitato come *iudex* «capace di infliggere censura». Anche L. CRACCO RUGGINI, *Il paganesimo romano tra religione e politica* cit., 98 s. nt. 296, ritiene che *censor* sia da connettere con l'attività giurisdicente del prefetto, in ironica contrapposizione alle 'risibili pratiche religiose' cui egli si sottoponeva.

go Nicomaco, l'abbia davvero rivestita⁹³. Non spetta a me⁹⁴, infine, valutare un'ipotesi di Stéphane Ratti⁹⁵, accolta da Jean-Michel Carrié⁹⁶, secondo la quale proprio in questo Nicomaco dovremmo individuare il redattore dell'*Historia Augusta*. Non di meno un dato appare incontrovertibile. Il biografo, chiunque egli fosse, nel redigere le *vitae* dei *principes* di II e di III secolo risentì certamente delle contingenze politiche del proprio tempo⁹⁷. Tre *epistolae* di Simmaco, databili tra la fine del 397 e gli inizi del 398, fanno riferimento a una sua *oratio de censura*

⁹³ J. WITZES, *Der letzte Kampf* cit., 166 s.

⁹⁴ Violerei il confine delle mie competenze disciplinari. In ogni caso è opportuno ricordare che il problema dell'identificazione del biografo della *Historia Augusta* è, da tempo, al centro degli interessi della storiografia tardoantichista. Tra le ipotesi più convincenti o più suggestive, ricorderei quella di J.-P. CALLU, *Histoire Auguste. Introduction générale. Vies d'Hadrien, Aelius, Antonin* cit., LXXIII (ma vd. già W. HARTKE, *Geschichte und Politik im spätantiken Rom* cit., 164; ID., *Römische Kinderkaiser* cit., 413), secondo il quale il biografo dovrebbe identificarsi con Nicomaco Flaviano iunior (*praefectus urbi* nel 392-394 e nel 399-400). Altri rilievi, con ulteriori ragguagli bibliografici, in T. HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD* cit., 194-195. Virio Nicomaco Flaviano senior scrisse certamente degli *Annales* (forse identificabili con l'*Historia Augusta*: cfr. S. RATTI, *L'Histoire Auguste* cit., 194-202), che dedicò a Teodosio I. In *CIL* 6. 1782 = *ILS* 2947, un'iscrizione del 431, è definito *historicus disertissimus*.

⁹⁵ Vd. S. RATTI, *Antiquus error. Les ultimes feux de la résistance païenne* cit., 185 ss., 217 ss., 239 ss., 261 ss. part. e, per un'esposizione più organica, ID., *Polémiques entre Païens et Chrétiens* cit., in part. 105 ss.; ID., *L'Histoire Auguste* cit., in part. 97-115. Virio Nicomaco Flaviano senior, fra le altre cose, tradusse in latino anche la *vita di Apollonio di Tiana* scritta da Filostrato in età severiana, per assicurare maggiore diffusione in Occidente a un testo ormai tradizionalmente opposto, da parte pagana, ai Vangeli cristiani: vd. S. RATTI, *Polémiques entre Païens et Chrétiens* cit., 102, 131 s.

⁹⁶ Vd. la sua *Préface* a S. RATTI, *Antiquus error. Les ultimes feux de la résistance païenne* cit., 7-10. Sul tema, da ultimo, anche D. ROHRBACHER, *The Sources of the Historia Augusta* cit., 169-172, che riesamina anche il problema del rapporto tra gli *Annales* di Nicomachus Flavianus senior e l'*Historia Augusta*.

⁹⁷ A. CHASTAGNOL, *La "censure" de Valérien* cit., 147 s., propone di datare il dibattito, cui allude, nelle sue *epistolae*, Simmaco, alla fine del 394 o nel 395-396. Parrebbe poco verosimile, a suo giudizio, la diffusione al tempo di Onorio, da parte dell'oratore, di un discorso pronunciato durante l'usurpazione di Eugenio. Pertanto sarebbe stato o Teodosio stesso o, piuttosto, Stilicone, a nome d'Honorius, a proporre il ristabilimento della *censura*, al fine di procedere a una *lectio* e ripristinare così, dopo la disfatta del Frigido, l'organigramma dell'*album* senatoriale. Questo ragionamento non mi persuade del tutto. Simmaco, in realtà, non avrebbe avuto alcuna convenienza politica a celare un'orazione con la quale si sarebbe opposto, se l'ipotesi dello Hartke (*supra*, nt. 87) è esatta, a una proposta dell'usurpatore e di uno dei suoi più convinti collaboratori, Virio Nicomaco Flaviano senior. Anzi, la sua divulgazione avrebbe potuto apparirgli utile per ristabilire buoni rapporti con la corte imperiale d'Occidente. Congettura per congettura, è forse più probabile che Simmaco abbia divulgato queste *orationes*, con qualche anno di ritardo, per non ingenerare la convinzione che egli volesse prender le distanze dal consucero Virio Nicomaco Flaviano senior, la cui memoria fu condannata dopo il suo suicidio seguito alla battaglia del Frigido e al conseguente crollo del regime instaurato da Arbogaste e da Eugenio. Altre valutazioni su questo specifico momento in S. RATTI, *L'Histoire Auguste* cit., 97-115.

non restituenda. E, come vedremo, appaiono rimarchevoli le coincidenze che si riscontrano tra il contenuto di un'oratiuncula di Simmaco (così come esso ci è riferito da quattro sue *epistulae*) e la *vita Valeriani*:

ep. 5.9.1 Vereor eloquentiae tuae scripta nostra committere sed non minus caueo amori tuo meorum quidquam negare. Duas igitur oratiunculas nuper editas a nobis misi. Earum una ad urbanos fasces resultantem tenuit candidatum, alteri argumentum dedit iam pridem decreto senatus inprobata censura. Sed iudicium meum, cum res acta est, habitum propagavi opere largiore⁹⁸.

Simmaco aveva inviato al prefetto del pretorio Teodoro il testo di due piccoli discorsi da poco divulgati in pubblico⁹⁹. L'uno era rivolto contro il figlio, candidato alla questura, di Polibio, proconsole d'Africa e amico di Sant'Ambrogio; l'altro, invece, esponeva le ragioni che lo avevano indotto a opporsi al progetto di ristabilimento della *censura*; una riforma respinta, anni prima, da un decreto del senato. Simmaco, trascorso del tempo, avrebbe evidentemente deciso di sviluppare, in un'opera più ampia, le idee da lui enunciate nel dibattito che, in quell'occasione, aveva preceduto la decisione senatoria. Alla medesima vicenda alludono anche altre due epistole:

ep. 4.29 Spero te, ut fando didici, ad uicina uenturum. Fors fuat, an uera conpererim. Ego tamen uel tradendas coram tibi a fratre nostro Mineruio duas oratiunculas meas uel mittendas in patriam fidelitati eius ingessi. Parcus esse in hac epistula debeo; illis enim quae legenda suscipies amor auarus explebitur. [2] Commoneo tamen, ne orationis unius titulo mutetur de me existimatio tua. Nam repudiata censura grauat nos principio sola argumenti inspectione, sed ubi dicta legeris, cum sententia mea in gratiam reuerteris. Hanc partem: 'quae tempestate resecata est' totius ordinis nostri antetulit auctoritas, ne sub specioso nomine fores inpotentiae ambire solitis panderentur. Plures utilitatis et honestatis adsertiones in ipso corpore orationis inuenies. De utroque opere meo iudicium tuum cura nostra desiderat. Vale¹⁰⁰.

In questa lettera, rivolta a Protadio, si coglie, ancora una volta, un riferimento alle due piccole orazioni adesso ricordate. Il timore di Simmaco era che questa

⁹⁸ J.-P. CALLU, *Symmaque. Correspondance. Tome II. Livres III-V*, Paris 1982, 160 nt. 2; P. RIVOLTA TIBERGA, *Commento storico al libro V dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco. Introduzione, commento storico, testo, traduzione, indici*, Pisa 1992, 106 ss., 109 ss. part., ove altri riferimenti.

⁹⁹ Cfr. anche *Symm. ep.* 7.58 (Hadrianus) *Duas oratiunculas meas nuper editas ad illustres uiros uirtutum ac litterarum praeditos sacerdotio Felicem et Mineruium misi. Harum etiam te ut amantem mei, si mediocribus ingeniis non offenderis, opto esse lectorem. Ipsi uoluminis copiam facient; ita enim studiose famam meam nutriunt, ut suffragia bonorum mihi nesciant inuidere. Vale.*

¹⁰⁰ J.-P. CALLU, *Symmaque. Correspondance. Tome II. Livres III-V* cit., 111 nt. 1, 239; A. MARCONE, *Commento storico al libro IV dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco. Introduzione, commento storico, testo, traduzione, indici*, Pisa 1987, 69 ss., 70 part.

magistratura, restaurata su basi fittizie, potesse servire da copertura per qualche oscura manovra politica.

Egli aveva difeso con vigorosa coerenza le ragioni della sua opposizione al ristabilimento della *censura*:

ep. 4.45 Fiducia mihi stili atque ingenii mei nulla est, sed tua benignitas ausus meos prouocat. Misi igitur ad eruditionem tuam duas oratiunculas nostras quarum una ad Polybii filium pertinens ex recenti negotio nata est, altera dudum, cum res in senatu agitaretur, a me parata nunc opere largiore aucta processit. Huic argumentum est repudiata censura quam tunc totius senatus fugauit auctoritas. Nolo mireris grauissimum ordinem magisterium respuisse. In oratione nostra non leues causas euitatae huius potestatis inuenies. Vale ¹⁰¹.

Simmaco spiega che oggetto del secondo discorso è il rifiuto di ripristinare la *censura*, progetto che ebbe, allora, contro di sé l'*auctoritas* dell'intero senato. Minervio, destinatario della lettera, non avrebbe dovuto stupirsi del fatto che un'assemblea così importante avesse rifiutato la restaurazione di questo *magisterium*. Nel testo del discorso iniatogli, egli avrebbe trovato ragioni di notevole peso per guardarsi da una tale *potestas*.

Il biografo dell'*Historia Augusta* – influenzato, forse, dalla lettura del *de legibus* ciceroniano ¹⁰² e del cosiddetto 'Discorso di Mecenate' ¹⁰³ – aveva senza dubbio ben chiara la reale natura dei poteri censori quando immaginò che Decio volesse restaurare questa carica:

H.A. *Val.* 6.7-9 Sed Valeriano sententia huiusmodi fuit: "Ne, quaeso, sanctissime imperator, ad hanc me necessitatem alliges, ut ego iudicem de populo, de militibus, de senatu, de omni penitus orbe iudicibus et tribunis ac ducibus. 8 Haec sunt, <propter> quae Augustum nomen tenetis; apud vos censura desedit, non potest hoc implere privatus. Veniam igitur eius honoris peto, cui vita inpar est, inpar est confidentia, cui tempora sic repugnant, ut censuram hominum natura non quaerat".

Nel 251 si sarebbe all'improvviso riscoperta la *censura* in quanto autonoma magistratura. Decio, su conforme decisione del senato ¹⁰⁴, avrebbe designato *cen-*

¹⁰¹ J.-P. CALLU, *Symmaque. Correspondance. Tome II. Livres III-V* cit., 126, 239; A. MARCO-NE, *Commento storico al libro IV dell'epistolario di Q. Aurelio Simmaco* cit., 84. Altri rilievi su questa e le altre lettere di Simmaco concernenti l'*oratiuncula de censura repudianda* in S. RATTI, *Histoire Auguste. Tome IV 2^e partie. Vies des deux Valériens et des deux Galliens* cit., 68 s.

¹⁰² È possibile che il biografo dell'*Historia Augusta* sia stato influenzato, nell'elaborazione di quest'episodio, dalla lettura del *de legibus* (3.3.7; 3.20.47) ciceroniano e dell'opera liviana: 4.8.2, 29.37.2-3, 40.46.8, 43.16.2.

¹⁰³ In esso si propose l'istituzione di uno *hypotimētēs* (un sottocensore) vitalizio di altissimo rango: Cass. Dio 52.21.3-5: cfr. M.-L. FREYBURGER-GALLAND, *Aspects du vocabulaire politique et institutionnel* cit., 165; G. URSO, *Cassio Dione e i magistrati* cit., 147 e nt. 60.

¹⁰⁴ H.A. *Val.* 5.4-8 *duobus Decii cons. sexto kal. Novembrium die, cum ob imperatorias litteras in aede Cast[r]orum senatus haberetur ireturque per sententias singulorum, cui de-*

sor Valeriano, unanimemente considerato il migliore del supremo *ordo*. Ma il pre-scetto declinò l'offerta¹⁰⁵, sottolineando – così come poi sosterrà Simmaco (e lo stesso il biografo per bocca di Valeriano¹⁰⁶) – che le prerogative inerenti alla censura spettavano ai soli *Augusti*¹⁰⁷. Secondo la *vita Valeriani* tale potestà, esercitata normalmente dagli imperatori¹⁰⁸, avrebbe potuto essere, almeno in astratto, incorporata dai poteri normalmente conferiti al titolare della suprema carica.

Sul piano storico, non è però meno rilevante la capacità del biografo di isolare, distinguendo gli uni dagli altri, i differenti elementi che costituiscono la posizione imperatoria. Anche la *Vita Alexandri Severi* si iscrive in questo stesso orizzonte¹⁰⁹:

beret censura deferri (nam id Decii posuerant in senatus amplissimi potestate), ubi primum praetor edixit: 'quid vobis videtur, p. c., de censore deligendo?' atque eum, qui erat princeps tunc senatus, sententiam rogasset absente Valeriano (nam ille in procinctu cum Decio tunc agebat), omnes una voce dixerunt interrupto more dicendae sententiae: 'Valeriani vita censura est. ille de omnibus iudicet, qui est omnibus melior. Ille de senatu iudicet, qui nullum habet crimen. Ille de vita nostra sententiam ferat, cui nihil potest obici. Valerianus a prima pueritia fuit censor. Prudens senator, modestus senator, gravis senator. Amicus bonorum, inimicus tyrannorum, hostis criminum, hostis vitiorum. Hunc censorem omnes accipimus, hunc imitari omnes volumus. Primus genere, nobilis sanguine, emendatus vita, doctrina clarus, moribus singularis exemplo anti-quitatis. Quae cum essent saepius dicta, addiderunt: «omnes», atque ita discessum est.

¹⁰⁵ H.A. *Val.* 6.7-9 *sed Valeriano sententia huiusmodi fuit: 'ne, quaeso, sanctissime imperator, ad hanc me necessitatem alliges, ut ego iudicem de populo, de militibus, de senatu, de omni penitus orbe iudicibus et tribunis ac ducibus. Haec sunt, <propter> quae Augustum nomen tenetis; apud vos censura desedit, non potest hoc implere privatus. Veniam igitur eius honoris peto, cui vita inpar est, inpar est confidentia, cui tempora sic repugnant, ut censuram hominum natura non quaerat'.*

¹⁰⁶ E, per alcuni studiosi (S. Ratti, in particolare), dietro i nomi Giulio Capitolino, di Elio Sparziano, di Volcacio Gallicano, di Elio Lampridio, di Trebellio Pollione, di Flavio Vopisco, si sarebbe nascosto – lo ricordo nuovamente – Nicomaco Flaviano senior: ma vd., *supra*, ntt. 94, 95 e 96.

¹⁰⁷ Sul tema vd., con bibl., A. CHASTAGNOL, *La "censure" de Valérien* cit., 139-150 e S. RONCATI, *Censor legibus scribundis*, in *Studi in onore di Franca De Marini Avonzo*, Torino 1999, 321-327. La questione della *censura* di Valeriano è stata lungamente dibattuta. Si è dubitato dell'autenticità del racconto del biografo e, in particolare, si è affacciata l'ipotesi che una delega di poteri fosse stata fatta a Valeriano da Decio, impegnato sul fronte danubiano, durante la guerra gotica (cfr. Zon. 12.20). La perdita o la studiata mancanza (cfr. S. RATTI, *Histoire Auguste. Tome IV 2^e partie. Vies des deux Valériens et des deux Galliens* cit., XXV ss.) della *vita* di Decio non permette di controllare se la notizia riferita da Zonara si trovasse anche nel testo del biografo: vd. A. CHASTAGNOL, *u.o.c.*, 141, ove bibl.

¹⁰⁸ Cass. Dio 53.18.5 Τὴν γὰρ δὴ τιμητείαν ἔλαβον μὲν τινες καὶ τῶν αὐτοκρατόρων κατὰ τὸ ἀρχαῖον, ἔλαβε δὲ καὶ Δομιτιανὸς διὰ βίου οὐ μόντοι καὶ νῦν ἐτι τοῦτο γίνεταί· τὸ γὰρ ἔργον αὐτῆς ἔχοντες οὔτε αἰροῦνται ἐπ' αὐτήν, οὔτε τῇ προσκλήσει αὐτῆς πλὴν ἐν ταῖς ἀπογραφαῖς χρῶνται. «Alcuni imperatori rivestirono la *censura* secondo l'uso tradizionale; Domiziano invece la rivestì a vita. Questo non avviene più al giorno d'oggi; di fatto essi hanno i poteri di questa magistratura, ma non vengono eletti a essa e non usano il titolo se non nei censimenti»: vd. M.-L. FREYBURGER-GALLAND, *Aspects du vocabulaire politique et institutionnel* cit., 166.

¹⁰⁹ Quanto ad H.A. *Alex.* 40.7-9 e al consolato, come magistratura, e al suo rilievo politico

H.A. *Alex.* 40.7-9 In urbe tamen semper togatus fuit et in Italiae urbibus. Praetextam et pictam togam numquam nisi consul acceperit, et eam quidem, quam de Iovis templo sumptam alii quoque accipiebant aut praetores aut consules. Acceperit praetextam etiam cum sacra faceret, sed loco pontificis maximi, non imperatoris.

Alessandro Severo, a Roma e nelle città dell'*Italia*, indossava sempre la toga¹¹⁰. Al pari d'altri, pretori o consoli, egli prendeva la pretesta e la *toga picta*¹¹¹ dal tempio di Giove Ottimo Massimo – ove, per l'appunto, era conservata – soltanto se e in quanto fosse console; la pretesta¹¹², invero, anche quando celebrava i sacrifici, ma solo quale pontefice massimo e non come imperatore.

Il pontificato massimo non si confonde *tout court* con la posizione imperatoria¹¹³. E, in effetti, fino al principato congiunto di Massimo e Balbino¹¹⁴, i coregenti (anche gli *Augusti*), Lucio Vero o i figli di Settimio Severo per esempio, non lo rivestirono¹¹⁵. Tuttavia queste parole – *loco pontificis maximi, non imperatoris* – e l'intero discorso che le precede non dimostrano soltanto la capacità del biografo

nella visione del biografo, vd. W. ECK, *Zum Konsulat in der Historia Augusta*, in G. BONAMENTE-F. PASCHOU (a c. di), *Historiae Augustae Colloquium Genevense*, Bari 1994, 109 ss.

¹¹⁰ È possibile che, in tal modo, il biografo volesse sottolineare che, perfino sul piano formale, Alessandro Severo (diversamente da Gallieno: H.A. *Gall.* 16.4), nel confronto con le *provinciae*, rispettava la peculiare condizione di Roma e dell'*Italia*. Nelle testimonianze iconografiche, fin dagli inizi del IV secolo, l'imperatore cominciò spesso ad apparire *paludatus* anche in luoghi – il *forum* dell'*urbs* – nei quali avrebbe dovuto indossare la *toga*: così, per esempio, Costantino in un'immagine del suo famoso Arco. Sebbene alcuni *principes* violassero sovente certe consuetudini civili e costituzionali, nell'*Historia Augusta* si sottolinea che ben altri avrebbero dovuto essere i loro parametri di comportamento. Cfr. anche H.A. *Hadr.* 22.3. Secondo il biografo, Alessandro Severo si sarebbe proposto, al pari di Augusto (cfr. *Aen.* 1.282), di ripristinare tale consuetudine: per un confronto vd. Suet. *Aug.* 40. Sul punto C. BERTRAND-DAGENBACH, *Histoire Auguste. Tome III 2^e partie. Vie d'Alexandre Sévère* cit., 33 nt. 293, 134.

¹¹¹ Una toga ricamata *auro et purpura*: vd. F. COURBY, s.v. *Toga*, in CH. DAREMBERG-E. SAGLIO (a c. di), *Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines*, Paris 1919, 349, 352. In effetti anche Claudio, nel 44 d.C., per celebrare i suoi giochi trionfali, assunse per l'occasione una sorta di potere consolare (Cass. Dio 60.23.4 [...] ὑπάτου τινὰ ἐξουσίαν [...]), dimostrando, in tal modo, d'esser consapevole che la sua posizione non era propriamente identica a quella d'un console. Per una più precisa definizione del significato delle parole *Praetextam – aut consules* in *Alex.* 40.7-9 vd. J. STRAUB, *Iuppiter Consul*, in *BHAC 1971*, Bonn 1974, 165 ss., 179 s. part. Sul vestito consolare tardoantico e sull'imperatore in quanto console vd. D. CASTRIZIO, *La veste consolare nelle tipologie monetali tardoantiche e bizantine*, in L. DI PAOLA-D. MINUTOLI (a c. di), *Poteri centrali e poteri periferici nella Tarda Antichità. Confronti Conflitti*. Atti Giornate di Studio (Messina, 5-6 settembre 2006), Firenze 2007, 67-73, in part. 67-69.

¹¹² *Toga praetexta, cui limbus purpureus erat praetextus*: vd. COURBY, s.v. *Toga* cit., 350.

¹¹³ J. SCHEID, *I fondamenti religiosi del potere imperiale*, in J.-L. FERRARY-J. SCHEID (a c. di), *Il princeps romano* cit., 185 ss., in part. 197-202, ove altre esemplificazioni delle attività del *princeps* in quanto sacerdote.

¹¹⁴ H.A. *Max et Balb.* 8.1. Cfr. *CIL* 8. 10365 = *ILS* 496.

¹¹⁵ E, in effetti, Cass. Dio 53.17.8 sottolineava ancora l'indivisibilità del pontificato massimo.

di individuare, nella titolatura ufficiale, le differenti componenti del potere dei *principes* e di percepirne, allo stesso tempo, le specifiche peculiarità¹¹⁶. Si coglie, ancora una volta, la presenza di un elemento ulteriore. La storia del pontificato massimo, da Graziano in poi, è stata oggetto di interpretazioni controverse e di accese polemiche che, in questa sede, non posso ripercorrere nemmeno in minima parte. Se non è facile ricostruire gli eventi così come essi effettivamente si svolsero, si può però constatare l'esistenza di una tradizione, riferita da Zosimo, secondo la quale Graziano avrebbe rifiutato di ricevere dai membri del collegio la veste pontificale; veste che, seguendo Theodor Mommsen¹¹⁷ e non Jörg Rüpke¹¹⁸,

¹¹⁶ È arduo individuare le fasi salienti della storia del pontificato massimo in età tardoantica. Oggetto d'una serrata discussione è, in particolare, il destino di questo sacerdozio dopo Graziano e Teodosio I. In F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², V, Napoli 1975, 532, si legge che anche Graziano, all'inizio del suo regno, si ispirò a principî di tolleranza e continuò a rivestire la carica di *pontifex maximus* secondo la tradizione dell'impero pagano. Ma nel 379 egli dimise quest'ufficio sull'esempio di Teodosio, che, nel momento dell'investitura, non l'avrebbe assunto, perché incompatibile con la fede cristiana. In effetti in *CIL* 6. 1175 = *ILS* 771 (iscrizione del 369) Graziano si fregia del titolo di *pontifex maximus*. E perfino nella seconda metà del 379 Ausonio lo apostrofa *pontifex* (*Gratiarum actio* 7.35 e 9.42). Ma il testo invocato da F. De Martino, a supporto delle proprie affermazioni (vale a dire Zos. 4.36.3-5), dice ben altro: 4.36.4-5 «Pertanto tutti gli altri imperatori si fregarono di questo titolo; così accadde anche quando l'impero passò a Costantino (per quanto egli in materia religiosa abbia deviato dalla retta via abbracciando la fede cristiana), e poi a tutti gli altri suoi successori fino a Valentiniano e Valente. Quando dunque i pontefici (Τῶν οὖν ποντιφικῶν κατὰ τὸ σὺνηθεὲς προσαγαγόντων Γρατιανῶ τὴν στολὴν ἀπεσεύσατο τὴν αἰτησιν, ἀθέμιτον εἶναι Χριστιανῶ τὸ σχῆμα νομίσας), secondo l'uso, portarono a Graziano la veste (<pontificale>), egli non accettò la loro richiesta, ritenendo trattarsi di un ornamento esteriore non adatto per un cristiano; e quando la veste fu restituita ai sacerdoti, si dice che il più importante per rango fra costoro dichiarasse: “se l'imperatore non vuole essere chiamato pontefice, ci sarà presto un pontefice massimo” (εἰ μὴ βούλεται ποντίφεξ ὁ βασιλεὺς ὀνομάζεσθαι, τάχιστα γενήσεται ποντίφεξ μάζιμος)» (con evidente allusione al nome dell'usurpatore Massimo). Sul tema vd. M. SORDI, *Cristianesimo e paganesimo dopo Costantino*, in EAD. (a c. di), *L'Impero romano-cristiano. Problemi politici religiosi culturali*, Roma 1991, 126 ss.; F. VAN HAEPEREN, *Le collègue Pontifical* (3^{ème} s. a.C.-4^{ème} s. p.C.), Bruxelles-Rome 2002, 167 ss.; AL. CAMERON, *The Imperial Pontifex*, in *HSCPh* 103 (2007) 341-384 (che ha sensibilmente modificato, rispetto a studi anteriori, la sua ricostruzione di questi eventi: *Gratian's Repudiation of the Pontifical Robe*, in *JRS* 58 [1968] 96-102; vd. anche P. CHUVIN, *Cronaca degli ultimi pagani*, trad. it., Brescia 2012, 64 s.); J. RÜPKE, *Tra Giove e Cristo. Trasformazioni religiose nell'impero romano* cit., 265 ss., 275-282 part.; L. CRACCO RUGGINI, «Pontifex»: un caso di osmosi linguistica, in P. BROWN-R. LIZZI TESTA (a c. di), *Pagans and Christians in the Roman Empire: The Breaking of a Dialogue (IVth-VIth Century A.D.)*. *Proceedings of the International Conference at the Monastery of Bose (October 2008)*, Wien-Berlin 2011, 403-423. Secondo la studiosa (*u.o.c.*, 419) i successori di Graziano continuarono ad accettare il titolo di *pontifex* (probabilmente quello di *pontifex inclitus*), sia per conservatorismo rituale, sia per «scaramanzia», data la tragica fine di Graziano. Cfr., però, anche i convincenti rilievi di F. PASCHOD, *On a recent book* cit., 362-364 e di S. RATTI, *L'Histoire Auguste* cit., 32 s. e nt. 43, ove altri riferimenti. Occorre ricordare, qualora si voglia identificare con Virio Nicomaco Flaviano senior l'autore dell'*Historia Augusta*, che egli fu cooptato fra i *pontifices maiores* (*CIL* 6. 1782).

¹¹⁷ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*³ II cit., 880.

identificherei con la *toga praetexta*, di cui parla, invero, anche l'*Historia Augusta* nel brano adesso proposto. Non si può neppure escludere che il biografo, constatato il disinteresse imperiale per questo sacerdozio, vagheggiasse, in *Alex.* 40.7-9, un compromesso tale da garantire – senza offendere il nuovo *decorum* cristiano – la sopravvivenza della tradizione. Se pontificato massimo e posizione imperatoria non devono necessariamente congiungersi, l'uno con l'altra, nella medesima persona, il primo, separato dai poteri che definiscono la suprema carica, potrebbe essere conferito anche a chi non ne sia stato investito, per perpetuare in tal modo il culto pubblico del popolo romano.

6. Principato e assetti istituzionali preaugustei: la riflessione tardoantica

Sulla cultura giuridica del biografo sono stati scritti, in questi ultimi anni, contributi di notevole spessore: dai lavori di Tony Honoré¹¹⁹ al recente saggio di Fara Nasti¹²⁰. Che delle opere dei *iurisconsulti* egli avesse un'approfondita conoscenza è ormai più che un'ipotesi. Non di meno, per ciò che concerne lo specifico oggetto di quest'indagine, vale a dire la riflessione sulla posizione imperatoria, nei frammenti dei giuristi è rimasto ben poco. Tuttavia, nonostante la povertà della documentazione complessiva, si può senz'altro affermare che anche i giureconsulti severiani e, successivamente, Arcadio Carisio, al pari del biografo dell'*Historia Augusta*, erano consapevoli della natura sostanzialmente magistratuale dei poteri conferiti ai *principes*. Giulio Paolo¹²¹, prendendo spunto dai problemi suscitati dall'eventuale, contemporanea compresenza *in iure* del titolare del *lege agere* e di un'altra *par maiorve potestas*, compose un *tractatus* sull'*imperium* e sui principî che disciplinavano la collegialità¹²² dei magistrati. È estremamente

¹¹⁸ J. RÜPKE, *Tra Giove e Cristo. Trasformazioni religiose nell'impero romano* cit., 283. F. VAN HAEPEREN, *Le collège Pontifical (3^{ème} s. a.C.-4^{ème} s. p.C.)* cit., 163 s., richiamando la *vita Caesaris* di Nicolao Damasceno (*FgrH* II A 90, F 127.8 s.), associa l'assegnazione della *toga virilis* con l'affiliazione a un collegio sacerdotale, fatto da lei interpretato come *nominatio*. Ma il Rüpke (*u.o.c.*, 283 nt. 70), ricordando la Tesi inedita di Wolfgang Lorenz, sottolinea che l'idea di associare l'assegnazione della *toga libera*, per mano del padre, con l'affiliazione a una lista ufficiale è greca.

¹¹⁹ T. HONORÉ, *Law in the Crisis of Empire 379-455 AD* cit., 195-205, ove un'interessante digressione sui giuristi nell'*Historia Augusta*. È senz'altro vero, come sottolinea l'illustre storico britannico, che, in quest'opera, si immagina, per i *iurisconsulti*, un ruolo preminente nell'amministrazione e nel governo. Ma vd. anche, *supra*, nt. 23.

¹²⁰ F. NASTI, *Studi sulla tradizione giurisprudenziale romana. Età degli Antonini e dei Severi* cit., 70 s. part., con altra bibl.

¹²¹ Paulus 16 *ad Plautium* D. 40.1.14.pr.-1: O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, Leipzig 1889, I, col. 1171, nn. 1219-1223: *supra*, Cap. II, p. 72 s. e nt. 40. Cfr. anche V. MAROTTA, *L'immagine del principe* cit., in J.-L. FERRARY-J. SCHEID (a c. di), *Il princeps romano* cit., 330 ss.

¹²² La collegialità dei *magistratus municipales* sembrerebbe ispirarsi, dal punto di vista funzionale, ai medesimi principî che regolano l'istituto della collegialità nella censura. In que-

significativo che questa discussione si sviluppi nel XVI libro *ad Plautium* in una *disputatio de iure collegarum*, nella quale il giurista, affronta, a breve distanza l'uno dall'altro, problemi in apparenza tra loro molto distanti: da un canto lo specifico dispositivo congegnato per evitare che la perpetua titolarità dell'*imperium* in capo al *princeps* gli impedisse di far uso, a proprio vantaggio, dello schema negoziale della *manumissio vindicta* e degli atti di volontaria giurisdizione in genere; dall'altro le questioni della collegialità e, in particolare, di quelle concernenti i magistrati municipali. Insomma, per Paolo, il principe è pur sempre, prima d'ogni altra cosa, il titolare di poteri magistratuali.

Non è invece il caso di spendere troppe parole su di un famoso testo di Arcadio Carisio, oggetto, a suo tempo, di una definitiva esegesi di Francesco Grelle:

Arc. Char. *l.s. de off. praef. praet.* D. 1.11.1 Breviter commemorare necesse est, unde constituendi praefectorum praetorio officii origo manaverit. ad vicem magistri equitum praefectos praetorio antiquitus institutos esse a quibusdam scriptoribus traditum est. nam cum apud veteres dictatoribus ad tempus summa potestas crederetur et magistratos equitum sibi eligerent, qui adsociati participales curae ad militiae gratia secundam post eos potestatem gererent: regimentis rei publicae ad imperatores perpetuos translatis ad similitudinem magistrorum equitum praefecti praetorio a principibus electi sunt. data est plenior eis licentia ad disciplinae publicae emendationem.

Arcadio Carisio, soffermandosi sulle origini dell'ufficio dei prefetti del pretorio, ricorda che, secondo alcuni, essi furono istituiti in luogo del *magister equitum*. Difatti, mentre presso gli antichi la *summa potestas* era affidata, per un tempo determinato (*ad tempus*), ai dittatori, e questi sceglievano i propri *magistri equitum*, che, associati come partecipi dell'amministrazione e della milizia, gestivano la *secunda potestas* dopo di loro, in séguito accadde che, una volta trasferite

st'ultimo caso, ciò era conseguenza del peculiare regime degli *auspicia*. Quanto conosciamo, a tal riguardo, dipende in gran parte dal racconto liviano sulle burrascose vicende che segnarono la censura di Appio Claudio Cieco. Questi, nel 312 a. C., fu eletto censore (Cic. *Cato* 6.16; *CIL* 1² 192 nr.; Fest. 270 L.; Cic. *Cael.* 15.35) assieme a C. Plauzio (Diod. 20.36.1; Frontin. *Aq.* 1.5.2-4) e, dopo le dimissioni di quest'ultimo, tenne la censura da solo (Liv. 9.29.8; 9.33.4; Frontin. *Aq.* 1.5; *Auct. de vir. ill.* 34), rifiutando di abdicare una volta trascorsi i diciotto mesi stabiliti dalla *lex Aemilia* del 443 a.C.: cfr., in particolare, Liv. 9.34.8 *an hoc dicis, Appi, non teneri Aemilia lege populum? an populum teneri, te unum exlegem esse? 9. tenuit Aemilia lex violentos illos censores C. Furium et M. Geganium, qui, quid iste magistratus in re publica mali facere posset, indicarunt, cum ira finitae potestatis Mam. Aemilium, principem aetatis suae belli domique, aerarium, fecerunt; 10. tenuit deinceps omnes censores intra centum annorum spatium; tenet C. Plautium, collegam tuum, iisdem auspiciis, eodem iure creatum ... 9.34.17 an collegam subrogabis, quem ne in demortui quidem locum subrogari fas est? ... 9.34.21 nec solus nec ultra finitum lege tempus L. Papirius censuram gessit; tamen neminem invenit, qui se postea auctorem sequeretur; omnes deinceps censores post mortem collegae se magistratu abdicarunt.* Un primo quadro in B. ALBANESE, *Publio Sempronio Sofo giurista e il regime della censura*, in *Brevi studi di diritto romano* 3, in *ASGP* 47 (2002), ora in ID., *Scritti giuridici*, a cura di G. FALCONE, IV, Torino 2006, 65 s.

le redini della *res publica*¹²³ a imperatori a vita (*imperatores perpetui*¹²⁴), i prefetti del pretorio furono scelti dai principi a somiglianza dei *magistri equitum*.

Per il giurista¹²⁵ il potere imperiale (la *summa potestas*¹²⁶) non è sostanzialmente diverso da quello dei magistrati nell'organizzazione istituzionale preaugustea¹²⁷: difatti egli assimila gli *imperatores perpetui* agli antichi dittatori, dai quali si distinguerebbero solo per la durata della loro carica. Ma riconnettere, almeno per quest'aspetto, il principato d'epoca diocleziana (o, se si accede ad altre congetture sulla biografia di Arcadio Carisio, addirittura costantiniana¹²⁸) alle antiche magistrature repubblicane equivale a dire che, perfino per il giurista tardoantico, i poteri del principe, non diversamente da quelli dei magistrati, trovano nell'ordinamento la loro genesi formale e la loro disciplina. Continuità ma, allo stesso tempo, mutamento, proprio perché Arcadio Carisio sa bene che, con Augusto e i suoi successori, "le redini della *res publica*" erano state "trasferite a imperatori a vita", i quali, in questo compito, si sostituirono ai magistrati annui¹²⁹.

Dopo questa rassegna di fonti credo che si possa formulare soltanto una conclusione di carattere generale. Il principato, in quanto grandezza politico-giuridica, non può essere valutato esclusivamente alla luce dei meccanismi dell'or-

¹²³ Cfr. H.A. *Macr.* 6.3.

¹²⁴ In *CIL* 10. 7501 – un'epigrafe dei primi anni di Tiberio – Augusto è chiamato *imperator perperpetuus*. Cfr. Liv. 24.8. Florus *epitom.* 4.12.65, parlando di Cesare, scrive: *hinc conversus ad pacem primum in omnia mala et in luxuriam fluens saeculum gravibus severisque legibus multis coercuit, ob haec tot facta ingentia dictator perpetuus et pater patriae*.

¹²⁵ F. GRELLE, *La forma dell'Impero, in Storia di Roma. 3. L'età tardo antica. 1. Crisi e trasformazioni*, Torino 1993, 69 ss., 74 part.; D.V. PIACENTE, *Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico*, Bari 2012, 144 s.

¹²⁶ Cfr. Plin. *Pan.* 59.6 *nam praeter id, quod est arduum, duas easque summas potestates simul capere, tum inest utrique non nulla diversitas, cum principem quam <simillimum esse privato, consulem quam> dissimillimum deceat*.

¹²⁷ Cfr. F. PASCHOUD, *Histoire Auguste. Tome V^{ème} 1^{ère} partie. Vies d'Aurélien et de Tacite* cit., 255 s. (256): *supra*, in questo Cap., nt. 71.

¹²⁸ M. MAZZA, *Giovanni Lido, De Magistratibus: sull'interpretazione delle magistrature romane nella Tarda Antichità*, in Id., *Tra Roma e Costantinopoli. Ellenismo Oriente Cristiano nella Tarda Antichità*, Catania 2009, 234-237, ritiene – ma vd. già O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I. col. 59 nt. 2 – che questo testo dovrebbe riconnettersi a una costituzione promulgata da Costantino il 1° agosto 331 (CTh. 11.30.16), che dichiarò inappellabili le sentenze emanate dai prefetti del pretorio; M. DUBUISSON-J. SCHAMP in JEAN LE LYDIEN. *Des Magistratures de l'État romain. Tome I. 1^{ère} Partie. Introduction générale*, Paris 2006, CXCVI s., con una sostanziale adesione alle tesi di M. Mazza. Altra bibl. in M. FELICI, *Problemi di giurisprudenza epiclassica. Il caso di Aurelio Arcadio Carisio*, Roma 2012, 28 nt. 77.

¹²⁹ Un punto di vista che coincide in gran parte anche con quello di Frontone, contemporaneo di Adriano, Antonino Pio e Marco Aurelio: Fronto *Ep. ad Verum* 2.1.13 (VAN DEN HOUT²) *Postquam res publica a magistratibus annuis ad G. Caesarem et mox ad Augustum tralata est, (...) «dopo che la res publica fu trasferita dai magistrati annui a Gaio Cesare e poi ad Augusto (...)*».

ganizzazione istituzionale preaugustea, ma è altrettanto vero che le riflessioni di Paolo, Arcadio Carisio e, alla fine del secolo IV, del biografo dell'*Historia Augusta* consentono di individuare – dagli esordi del nuovo regime fin oltre la cosiddetta era costantiniana – precise linee di continuità nella riflessione giuridica e politica sulla natura dei poteri imperiali¹³⁰. Del resto Cassio Dione, sebbene sapesse che Augusto aveva costituito un'autentica monocrazia¹³¹, doveva allo stesso tempo ammettere che costui e «gli imperatori che vennero dopo di lui esercitarono legalmente (ἐν νόμῳ) il potere tribunizio assieme agli altri poteri»¹³². È proprio vero allora che la finzione repubblicana del principato fu giuridica ancor prima che politica¹³³.

¹³⁰ Trovando decisive corrispondenze non soltanto con la ben nota dottrina ulpiana sul potere normativo degli *imperatores*, ma anche con le riflessioni del biografo dell'*Historia Augusta*: vd., *supra*, pp. 201 ss.

¹³¹ Cass. Dio 53.17.1. Mi riferisco alle parole ἀκριβῆς μοναρχία.

¹³² Cass. Dio 53.32.6 Αφ' οὗ δὴ καὶ ἐκεῖνος καὶ οἱ μετ' αὐτὸν αὐτοκράτορες ἐν νόμῳ δὴ τινα τοῖς τε ἄλλοις καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τῇ δημαρχικῇ ἐχρήσαντο· τὸ γὰρ τοῖ ὄνομα αὐτὸ τὸ τῶν δημάρχων οὐθ' ὁ Αὐγουστος οὐτ' ἄλλος οὐδεὶς αὐτοκράτωρ ἔσχε.

¹³³ In effetti, nella definizione costituzionale dei poteri imperiali, la finzione repubblicana del principato opera – in primo luogo nelle clausole III e VIII della cosiddetta *lex de imperio Vespasiani* – attraverso *fictiones* di conformità alla legge e al *ius*. Pertanto – e in fondo non avrebbe potuto essere altrimenti – la legge di investitura postula la piena legalità dei poteri del *princeps*. Riprendo, a tal riguardo, l'osservazione di Y. THOMAS, «*Fictio legis*». *L'empire de la fiction romaine et ses limites médiévales*, ora in ID., *Les opérations du droit*, Paris 2011, 145 s. Per altro verso la casistica (I. 2.17.8; C.6.23.3 *Imp. Alexander A. Antigono* [a. 232], PS. 5.12.9a. [= Paul. 5 *sent.* D. 32.23] = LIEBS 5.17.15, PS. 4.5.3 = LIEBS 4.4.3, Dio Chrys. *or.* 3.3-4; Servius *ad Aen.* 11.206, ma vd. anche Isid. *Sent.* 3.51, 3.53) della *solutio legibus* (cfr. Ulp. 13 *ad l. Iul et Pap.* D. 1.3.31 e la cosiddetta *lex de imperio Vespasiani* [cl. VII] in M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes* [BICS. Supplement] I, London 1996, 549 n. 39, ll. 22-28; Cass. Dio 53.18.1, 53.28.1-2) dimostra che l'imperatore, benché sciolto dall'osservanza delle regole, doveva ritenersi obbligato a comportarsi come un semplice cittadino, sottomettendosi pertanto, in assenza di un superiore interesse pubblico, alle leggi e al *ius civile*. Questa consapevolezza emerge anche dall'*Historia Augusta*. In uno scorcio della *vita Antonini Caracalli* 10.1-3 si legge: *Interest scire quemadmodum novercam suam Iuliam uxorem duxisse dicatur. Quae cum esset pulcherrima et quasi per neglegentiam se maxima corporis parte nudasset dixissetque Antoninus "Vellem, si liceret", respondisse fertur: "si libet, licet. An nescis te imperatorem esse et leges dare, non accipere?". Quo audito furor inconditus ad effectum criminis roboratus est nuptiasque eas celebravit, quas, si sciret se leges dare vere, solus prohibere debuisset.* L'episodio, riferito nella *vita Caracalli*, è stato certamente inventato (e, non di meno, largamente attestato dalla tradizione storiografica ostile a questo *princeps*: Eutr. 8.20.1; H.A. *Sev.* 20.2, *Geta* 7.3, Aur. Vict. *Caes.* 21.3; *Epit. de Caes.* 21.5), dal momento che Iulia Domna era madre e non matrigna di Caracalla. Le riflessioni del biografo possono essere proficuamente poste a confronto con P.S. 4.5.3 (= LIEBS 4.4.3): *eum enim qui leges facit pari maiestate legibus obtemperare convenit.*

TAVOLE



Fig. 1: Arco Trionfale di *Santa Maria Maggiore* (Roma - Esquilino): mosaici paleocristiani con storie dell'infanzia di Cristo (440 circa). La raffigurazione della *Hypapanti* / *Occursus Domini* (*Presentazione di Cristo al Tempio* / festa oggi nota in Occidente come *Candelora* o *Purificazione della Vergine*) è quella posta più in alto. Si rappresenta l'incontro tra l'anziano sacerdote Simeone e il neonato Salvatore del Mondo.



Fig. 2: Denario di Domizia Augusta, rappresentata al dritto; al rovescio *Divus Caesar, imp(eratoris) Domitiani f(ilius)* effigiato come bimbo sul globo terracqueo sullo sfondo del cielo stellato.



Fig. 3: Sesterzium di Traiano della zecca di Creta con raffigurazione analoga a fig. 2.



Fig. 4: Medaglione di Antonino Pio, effigiato al diritto. Al rovescio (l'immagine qui riprodotta) bimbo a cavallo della capra Amaltea, di fronte a un tripode su cui atterra un'aquila ad ali spiegate.



Fig. 5: Antoniniano di Valeriano II, effigiato sul diritto, con dedica al rovescio, *Iovi crescenti* e raffigurazione di bambino sulla capra Amaltea.



Fig. 6: Sesterzio di Valeriano II o di Salonino con dedica *Iovi exorienti* e raffigurazione analoga a quella della fig. 5.



Fig. 7: *Aureus* di Diocleziano, raffigurato al diritto; al rovescio dedica *Fatis victricibus* a commento dell'immagine delle Parche.




Fig. 8: Venezia, Basilica di San Marco. Gruppo dei Tetrarchi in porfido. I due Augusti sono distinti dai Cesari per l'attributo della barba.



Fig. 9: Gruppo in porfido d'età tetrarchica dei Musei Vaticani: si rappresenta la *concordia* dei *principes*, effigiati in abiti militari, mentre reggono, nella mano sinistra, un globo terracqueo.



Fig. 10: *Antoninianus* dell'imperatore Massimiano, effigiato al diritto. Al rovescio personificazioni della *Providentia Deorum* e della *Quies Aug(ustorum)*.



A

B

Figg. 11A e 11B: Pilastrì scoperti a Romuliana nella villa-fortezza di Galerio: si osserva la sequenza *Caesares, Augusti, Augusti emeriti* (Museo di Gamzigrad).



C



Fig. 11C: Frammento di un terzo pilastro scoperto a Gamzigrad (Romuliana).



Fig. 12: *Denarius* di Commodo con dedica *Iovi Iuveni*. Ai piedi dell'imperatore, effigiato come Giove, un'aquila e un altarinò con bassorilievo: il soggetto di quest'ultimo è *Iuppiter* che scaglia un fulmine contro un Titano.



Fig. 13: Sesterzio di Graziano al diritto. Al rovescio, personificazione reggente un Cristogramma con la *legenda Gloria novi saeculi*.

LE FONTI

FONTI DI TRADIZIONE MANOSCRITTA

Aelianus

Varia Historia
2.20: 100

Aelius Aristides

Orationes (Keil / Klein)
or. 26, εις Ἰώμην
61: 106
61-65: 106
100: 106

Agennius Urbicus

De controversiis agrorum (Lachmann, *Die Schriften der römischen Feldmesser I: Gromatici veteres*)
p. 63: 127

Ambrosius

Epistulae
10.72.1: 38

Ammianus Marcellinus

Res gestae
14.6.6: 191
22.7.1-2: 60, 74
26.2.3: 182
28.1.55-56: 121
30.10.15: 179

Appianus

Historia Romana
Bella civilia
1.103.479: 50

Apuleius

Apologia
85.1: 121

Metamorphoses

2.1: 110
3.29: 120

Aristoteles

Metaphysica
Λ10 (1076a - 3 ss.): 164
Politica
3.11 (1282a 34-35): 101

Asconius

Orationum Ciceronis sex enarratio in Milonianam (Clark)
31.33: 3
33.43: 3
36: 3
41: 116

Augustinus Hipponensis

De civitate Dei
10.27: 174

Epistulae (CSEL 34.1)

17.3: 174
104.3.11: 174
137.12: 174
258.4: 174

Aurelius Victor

De Caesaribus
1.6: 182
21.3: 217
33.33-34: 160
35.12: 203

[Aurelius Victor]

Epitome de Caesaribus
1.3: 182

12.9: 154
21.5: 217

Ausonius

Gratiarum actio dicta domino Gratiano Augusto

3.13: 192
3.14-15: 193
7.35: 213
9.42: 192, 213
9.43: 192
9.43-44: 193

Basilica

60.54.19: 105

Caesar

Bellum civile

1.1.2-7: 16
1.9.2: 53

Calpurnius Siculus

Ecloga sive Bucolica
vv. 42-45: 170

Carmen contra paganos

5.63: 206, 207

Cicero

I. Orationes

In Catilinam

3.10.24-25: 194

Actio secunda in Verrem

1.119: 13
3.17: 5
3.82: 70, 189
3.93: 131
5.58151-152: 194

De lege agraria

2.1-3: 53
2.12.31: 10
2.27: 5
2.66 ss.: 10
3.5: 70, 189

Philippicae

1.3: 16
3.24: 16

7.1: 16
7.27: 16

Pro Balbo

33: 57
34: 5

Pro Caelio

15.35: 215

Pro Cluentio

122. 13

Pro Flacco

15-17: 9

Pro Ligario

6.19: 194

Pro Quinctio

65: 116

Ibis. Orationum fragmenta

Pro Cornelio I

49: 13

II. Epistulae

Ad Atticum

1.19.9: 16
1.20.4: 16
4.17.2: 10
4.18.4: 10
7.3.5: 16
7.7.7: 16

ad Brutum

1.5: 3
1.5.4: 3
2.3: 17

Ad familiares

1.9.11: 46
1.9.25: 10
10.12.3: 17

III. Opera rhetorica

Brutus

224: 52

De inventione

2.145: 57

IV. Opera philosophica
Cato maior, de senectute
6.16: 215

De legibus
2.5: 106
3.2: 103
3.7: 210
3.8: 11, 26
3.9: 3, 14
3.12: 2
3.19: 15
3.47: 210

De officiis
1.26: 60
1.124:4
2.79: 8

De re publica
1.39: 200
2.23: 3
2.39-40: 8
6.1: 8

Claudianus
Panegyricus de sexto consulatu Honorii Augusti (Dewar)
vv. 1-10: 191

Codex Iustinianus
vd. Corpus iuris civilis III

Codex Theodosianus
4.4.2: 138
4.4.4: 138
6.2.25: 105
11.30.16: 216
16.5.17: 186

Collatio legum Mosaicarum et Romanarum
1.1.11.2: 108
3.3.1-4: 121
3.3.6: 103
5.3.1-2: 187
16.7.2: 95

Commenta Bernensia (Hagen, *Jahrbuch f. klassische Philologie* Suppl. 4.5, Leipzig 1867)

In Vergilii eclogas
IV. pr.: 169
VIII. pr.: 169

Constantinus Porphyrogenitus
De cerimoniis aulae Byzantinae (Vogt)
cc. 91-95: 177

Corpus iuris civilis

I. Institutiones

1.2.6: 42
1.5.3: 78
1.8.2: 121
1.11.12: 88
2.17.8: 136, 217
2.20.4: 131
3.19.2: 131, 132
3.23.5: 130, 132

II. Digesta

1.1.8: 103
1.2.2.9: 204
1.2.2.11: 204
1.2.2.12: 64
1.2.2.34: 116
1.3.1: 7
1.3.31: 134, 136, 217
1.4.1: 39, 42, 48, 58, 59, 65, 66, 69, 99, 177, 188, 189
1.4.2: 59
1.4.3: 45, 53
1.9.12pr.: 100
1.11.1pr.: 157, 215
1.12.1.8: 121
1.14.3: 55
1.16.2: 72
1.16.8: 26, 27
1.16.9pr.: 47
1.17.1: 72
3.2.2.4: 106
3.5.46: 84
4.4.3pr: 49
5.1.77: 73
5.1.78: 73
5.2.8.2: 138

5.3.20.6: 47
6.1.15.1-2: 132
11.7.12pr.: 76
13.7.24pr.: 47
14.1.1.17-18: 84
14.2.9: 99
14.5.8: 83
18.1.6: 131
18.1.22: 132
18.1.23: 132
18.1.25.1: 132
18.1.34: 131
18.1.72.1: 131, 132
18.7.5: 109
20.3.1.2: 131
21.1.17.12: 121
21.2.11: 132
26.4.11: 73
26.5.19pr.: 73
27.1.6.2: 101
27.1.6.11: 105
28.2.26: 72
28.7.14: 66
30.39.7-10: 129
30.39.9-10: 131
30.39.10: 131
30.39.8: 48
30.40: 131
31.56: 133, 134, 135
31.57: 134, 135
36.1.20: 81
36.1.46: 81
36.1.66.3: 81
36.2.5pr.: 134
39.3.18.1: 45
40.1.14pr.-1: 71, 73, 74, 214
40.2.5: 72
40.2.18pr.: 73
40.2.18.1: 73
40.2.21: 72
41.1.16: 129
42.1.57: 49, 53, 54
43.8.2.2: 126, 127
43.8.2.4: 124, 126, 127, 128, 133
44.7.18: 73
45.1.83.5: 130
47.10.38: 121
47.11.6: 121
47.18.2: 108

47.21.3.1: 64
48.14.1pr.: 191
48.18.8pr.: 72
48.19.28.7: 121
48.22.7.15-16: 110
48.22.18pr.: 105, 109
49.14.13pr-1: 89
49.15.21.1: 194
49.16.13.3: 105, 106
50.1.33: 105
50.4.8: 49
50.5.9pr.: 105
50.7.13: 107, 108
50.16.17pr: 131
50.16.233.1: 35
50.16.239: 110
50.17.100: 194

III. Codex Iustinianus

1.14.4: 137
1.17.1.7: 42
4.55.5: 108
6.23.3: 42, 136, 138, 217
6.50.4: 138
7.6.1: 88
8.48.2.1: 70
9.51.1: 100

Cyprianus

De habitu virginum
14: 175

De viris illustribus

34: 215

Digesta

vd. Corpus iuris civilis II

Dio Cassius

Historiae Romanae
fig. 91: 26
37.28.1-3: 51, 190
41.1.2-2.1: 16
46.45.3: 3
49.15.5-6: 128
51.19.6: 9, 118
52.20.1: 54
52.20.3: 54
52.21.3-5: 210

53.12.1-3: 39
53.17.1: 189, 217
53.17.5: 43
53.17.8: 150, 212
53.17.9: 119, 202
53.18.1: 136, 217
53.18.3: 110
53.18.5: 211
53.28.1-2: 136, 217
53.32.5: 22, 23, 25, 112, 113, 117, 119,
183, 184
53.32.5-6: 179
53.32.6: 40, 42, 217
54.27.3: 128
54.28.1: 25
55.12.5: 128
57.8.2: 46
57.24.1: 24
58.7.4: 184
58.20.1-4: 50
58.20.3-4: 190
59.15.1: 135
59.20.7: 28
60.23.4: 212
60.24.3: 94
68.3.3-4: 75
69.6.3: 100
70.1.2-3: 75
71(72).33.2: 127, 128
73(74).7.3: 124
77.12.5: 133

Dio Chrysostomus
Orationes
3.3-4: 137, 217

Diodorus Siculus
Bibliotheca historica
18.21.9: 33
20.36.1: 215

Dionysius Halicarnasensis
Antiquitates Romanae
4.75.1-2: 3
4.76.1: 3
4.84.5: 3
5.63 ss.: 13
6.22: 13

Epictetus
Dissertationes ab Arriano digestae
1.14.15-17: 37
3.22.55: 121

Eusebius Caesariensis
De martyribus Palaestinae (Cureton)
1.1: 164

Eusebius Nanneticus
(F: Jacoby, *Fr. Gr. Hist.*, II, 101, 2, 480-
482): 181

Eutropius
Breviarium ab urbe condita
8.9.2: 65
8.20.1: 217
10.11: 198

Festus grammaticus
*De verborum significatu cum Pauli
epitome* (Lindsay)
p. 154 *Maiorem consulem*: 2
p. 270 *Potitium*: 215
p. 276 *Praetor ad portam*: 5
p. 423-424 *Sacer mons*: 13

Firmicus Maternus
De errore profanarum religionum
7.7: 162

Florus
Epitoma
4.4.2: 154
4.12.65: 216

Fragmenta Vaticana
6: 109
247: 48

Frontinus
De aquaeductu urbis Romae
1.5.2-4: 215

*De controversiis cum commento Agenni
Urbici* (Lachmann, *Die Schriften der rö-
mischen Feldmesser I: Gromatici veteres*)
p. 22: 130

Fronto*ad M. Caesarem et invicem*

1.10.4: 102

Ad Verum

2.1.13: 216

Gaius*Institutiones*

1.1-7: 63

1.3: 7

1.4: 80

1.5: 39, 42, 64, 188

1.6: 64

1.12: 78

1.13: 78

1.15: 78

1.20: 72

1.53: 121

1.67: 78

1.68: 78

1.77: 87

1.78: 86

1.83-86: 67

1.85: 68

1.86: 68

1.95-96: 87

1.131: 90

1.136: 67

2.253: 81

2.255: 81

2.285: 88

3.18-20: 94, 95

3.20: 97

3.27-31: 95

3.31: 95

3.32: 67, 68

3.74: 78

3.94: 48

3.121: 79

3.122: 79

3.154b: 12

3.189: 82

4.104: 9

4.109: 80

4.110: 76, 80, 81, 82

4.111: 80, 82

4.143: 197

4.148-153: 197

Gellius (Aulus)*Noctes Atticae*

3.18.1: 16

4.10.8: 16

5.19.13: 88

5.19.14: 88

10.20.2: 7

10.20.3-4: 8

13.12.1-4: 115, 116

13.12.5-6: 115

13.12.9: 116, 202

13.14.4-7: 9

13.15: 2

13.15.4: 10

13.15.5: 10

13.16: 2

14.7.3-13: 16

14.7.7: 16

14.7.9-12: 16

15.27.5: 10

Goetz CGLH. Goetz, *Corpus glossariorum Latinorum*,
7 voll. Leipzig-Berlin 1888-1923)

5.658.7: 112, 120

Granius Licinianus (Flemisch)

33.6-7: 26

Herodianus*Ab excessu divi Marci*

1.5.5: 199

1.6.4-5: 103

1.6.5: 193

2.4.7: 125, 128

2.10.9: 104

2.12.5: 198

2.12.1-7: 198

3.8.4: 93, 96

3.15.6: 104

4.2: 144

4.12.4: 184

5.2.3: 104

5.5.1: 104

6.1.8: 134

8.7.4: 200

8.7.5: 199

Hieronymus*Epistulae*

53.7: 174

Historia Augusta*Vita Hadriani*

3.4: 117, 185

8.3: 200

22.3: 212

27.1-2: 75

Vita Antonini Pii

4.7: 183, 185

4.8: 124, 125, 128

7.9: 124

8.5: 89, 97

12.8: 124

Vita Marci Antonini

6.6: 182, 183

27.5: 185

Vita Veri

4.1: 185

Vita Avidii Cassii

1.4: 195, 196

13.4: 185

Vita Pertinacis

5.5: 183

5.6: 182

7.1: 186

11: 125

12: 125

13.4: 125

15.1: 141

Vita Didi Iuliani

3.3: 183, 185

3.4: 182

8.9: 125

Vita Severi

3.3: 51

7.8: 141

20.2: 217

Vita Pescenni Nigri

2.5-7: 197

2.7: 197

9.2: 187

Vita Clodii Albini

1.1: 187

13.5: 199

13.5-10: 196

13:10: 196

14.5: 196

Vita Antonini Caracalli

10.1-3: 136, 217

11.3: 187

Vita Antonini Getae

7.3: 217

Vita Opilii Macrini

6.3: 216

7.4: 183, 185

Vita Heliogabali

5.3: 100

Vita Alexandri Severi

1.1: 183, 185

1.3: 182

8.1: 183, 185

40.7-9: 211, 212, 214

54.2: 201

Vita Maximinorum duorum

8.1: 187, 212

14: 198

15: 198

Vita Maximi et Balbini

8.1: 150, 183, 185

14.7: 187

15.2: 200

Vita Valerianorum duorum

5.3-8: 206

5.4: 206

5.4-8: 210

6.7-9: 206, 210, 211

Vita Gallienorum duorum

16.4: 212

Vita Aureliani

13-14: 74
14.7: 74
21.9-11: 43

Vita Taciti

1.4: 203
1.5: 65, 185, 204
2.1-2: 202
2.2: 185
7.2-4: 191
10.1: 125
19.2: 182, 183

Vita Probi

11.4: 187
12.7: 183, 185
12.8: 182

Vita Cari et Carini et Numeriani

1-2: 200
16.1-5: 187
16.2: 59
20.4: 125

Institutiones Iustiniani

vd. Corpus iuris civilis I

Ioannes e Gaza (Friedländer)

p. 55 ss.: 162

Iosephus Flavius

Antiquitates Iudaicae

18.5.3: 36
19.186: 197, 198
19.186-189: 197
19.224-225: 197, 198
19.227: 198

Isidorus Hispalensis

Sententiae

3.51: 137, 217
3.53: 137, 217

Iulianus

Convivium Caesarum

315A-B: 151

Iuvenalis

Satirae

7.228: 116

Lactantius

Divinae institutiones

1.3.11-14: 164
1.13-12: 174
1.3.18-19: 164
1.5.14: 174
1.6.8: 147
1.21.38: 147
1.22.19: 147
5.5.9-6.13: 168
5.6.13-7.2: 168

De mortibus persecutorum

7.2: 165
19.5: 157
20.3-4: 155
52.3: 149

Lex duodecim tabularum (Riccobono)

6.1: 73
10.5a-b: 141

Libanius

Orationes (Förster)

4.61.5: 163

Livius

1.16.4: 3
1.17: 3
1.17.5-10: 3
2.23-33: 13
3.20.6-7: 114, 115, 118
3.20.7: 9
3.55.14: 14
4.8.2: 210
5.31.6: 13
5.52.15: 10
5.52.16: 10
6.27.4: 13
6.35.10: 203
6.41.4: 2
7.17.12: 6, 57
9.8.3: 16
9.10.9: 5
9.29.8: 215
9.33.4: 215
9.33.8-9: 57
9.34.8: 215
9.34.17: 13, 215

9.34.21: 215
9.36.1-13: 115
9.36.14: 115
22.34.1: 3
24.8: 215
25.2.6: 115
27.6.2-11: 115
29.15: 16
29.16: 16
29.20.4-11: 115
29.37: 13
29.37.2-3: 210
30.39.4-5: 11
30.40.4: 11
38.45.3-7: 5
40.46.8: 210
40.51: 13
41.8.9: 88
42.10.4: 13
43.16.2: 210
45.15: 13

Lucanus

Pharsalia (De bello civili)
5.15-37: 103

[Lucianus]

Asinus
16: 120

Macrobius

Saturnalia
1.18.8-10: 162
3.2: 169
3.3.3: 130

Martialis

Epigrammata
6.3.1-2: 146, 170
8.50: 167

Martianus Capella

De nuptiis philologiae et Mercuri (Dick)
1 (p. 76) 162

Martyrium Carpi, Papyli et Agathonicae

1.4: 163

[Maximus Taurinensis]

Collectio Veronensis: Contra paganos
(Gryson, *Scripta Arriana Latina I*, CCSL
87, pp. 118-141)
15r. l. 6: 174

Oratio ad sanctorum coetum

19: 173
19-21: 173

Orosius

Historia adversus paganos
6.18.34: 182
6.20.7: 182

Ovidius

Tristia
4.4.15: 199

Panegyrici Latini

(ed. Lassandro)
2(10).2.1: 160
2(10).2.4-5: 166
2(10).4.2-3: 167
3(11).2.3: 157
3(11).3.2-3: 157
3(11).3.4: 167
3(11).6.3: 152
3(11).12.1-2: 104
3(11).15.24: 166
5(8).2.5: 169
5(8).18.5: 166
6(7).11.1: 157
6(7).14.1: 152
6(7).9.2: 155
7(6).15.6: 155
7(6).21.4: 170
7(6).21.4-6: 170
7(6).21.5-6: 165
12(2).13.2: 206

Pauli Sententiae

4.5.3: 136, 138, 217
5.12.9a: 137, 217
5.29.2: 37

Pausanias

Descriptio Graeciae
8.43.5: 89

Petrus Chrysologus

Collectio Sermonum
sermo 23: 125

(Junius) Philargyrius (Hagen)

In Vergilii eclogas
v. 1 (p. 72): 169

Philostratus

Vitae Sophistarum (Kayser)
2.27 (616): 100

Plato

Res publica
5. 471a: 194

Plinius maior

Naturalis historia
5.36.132: 117

Plinius minor

Epistulae
10.52: 35
10.53: 35
10.58.9: 199
10.102: 35
10.103: 35

Panegyricus Traiani

42.3: 110
51.2: 199
59.6: 216
63.2: 191
65.1: 137
67.3-8: 37
68.5: 37
69.2: 54
69.4-5: 54
69.5-6: 197
76.9-77.1: 191
77: 50

Plutarchus

I. Vitae Parallelae
Alexander
52.4-7: 137

Demetrius
42.7: 100

Romulus

27.5: 3

Galba

7: 198

II. Moralia

De Pythiae oraculis
c. 12 (400a): 162

Quaestiones Romanae
50: 13

Regum et imperatorum apophthegmata
179c-d: 100

Polybius

Historiae
2.24: 17
6.44.9: 9
26.1.1-7: 32

Prudentius

Hymnus ante cibum (III)
vv. 136-140: 174

Hymnus VIII Kal. Ianuarias (XI)
vv. 57-60: 174

Quodvultdeus

Liber promissionum et praedictorum Dei
(SC 101)
3.4: 174

Rhetorica ad Herennium

2.15: 57

Sallustius

Catilinae coniuratio
29.2-3: 5
51-52: 16

Historiarum fragmenta

1.11: 13
3.48.1: 13
3.62.63: 46
4.69.18: 30

Seneca philosophus

Apocolocyntosis
4.1: 170

De Beneficiis

2.27.2: 46

7.6.3: 128

De clementia

1.2: 137

Dialogi

XI: *ad Polybium de consolatione*

7.2: 137

Epistulae morales ad Lucilium

14.5: 188

14.7: 188

Servius grammaticus

In Vergilii Aeneida

7.153: 16

7.174: 16

8.1: 37

11.206: 137

12.779: 130

In Vergilii eclogas

4.6: 169

Severianus Gabalensis (e Gabala)

Homiliae de mundi creatione (PG 56.489)

6.5: 121

Silius Italicus

Punica

17.648-654: 167

Socrates

Historia ecclesiastica (PG 67, 29-842)

1.2: 155

Stattius

Silvae

1.6.39-43: 170

(Ioannes) Stobaeus

Anthologium (Wachsmuth-Hense)

3.13.48: 100

4.1.135: 103

Strabo

Geographica

17.3.25: 43

Suetonius

De vita Caesarum

divus Iulius

18.2: 52

divus Augustus

27.10: 117, 119

40: 212

64.3: 73

Tiberius

11.3: 114, 117

11.4-5: 117

11.5: 117

21.1: 40

24: 198

Caligula

18.2: 44, 52

Galba

17.1: 75

Symmachus orator

Epistulae

4.29: 206, 209

4.45: 206, 210

5.9: 206

5.9.1: 206, 209

7.58: 206, 209

Orationes (Seeck, MGH. aa., 6.1)

III. *Laudatio in Gratianum Augustum*

c. 9: 176

Tacitus

Agricola

3.1: 170

Annales

1.2: 204

1.12.1-2: 205

1.14.3: 183

1.53: 117

3.36: 121

3.56.1: 204

4.16.1-3: 67

4.16.3: 67

12.41.1: 182, 183, 184
13.14.6: 121
13.21.3: 182, 183, 184
13.28.2: 115
13.49: 16

Dialogus de oratoribus
7.2: 44, 53
41: 191

Historiae
1.14: 42
1.15: 75
1.15-19: 75
3.49: 199
4.48: 28
4.57.2: 199

Tertullianus
Apologeticum
2.8: 37
34.6: 110

Testamentum novum
Lucas
2.25-35: 146

Theodoretus Cyrensis
Curatio affectionum Graecarum (Canivet, *SChr.* 57)
9.7: 88
9.8: 88
9.13: 88
9.14: 88
9.17: 88
9.71: 88
9.72: 88

Theophilus
Institutionum Graeca Paraphrasis
1.11.12: 88

Tituli ex corpore Ulpiani
(vd: *FIRA II Auctores*, 262-301)
1.5: 78
5.8: 87
7.4: 78
20.14: 78
26.7: 97

Tymotheus
(Bergk, *Poetae lyrici Graeci*, III, Leipzig 1914)
fig. 12 (p.624): 170

Valerius Maximus
Facta et dicta memorabilia
4.1.14: 44, 52
5.143: 9
6.3.2: 14
6.9.7: 183
7.7.6: 13
7.10: 16

Varro
De lingua Latina
5.143: 9
5.146-154: 9

Vegetius
Epitoma rei militaris
2.5: 38

Velleius Paterculus
Historia Romana
2.108.2: 48

Vergilius
Aeneis (Canali)
1.28: 212
6. 791-797: 169
9. 641-642: 171

Eclogae
4.8-10: 165
4.10: 170
4.11-14: 176
4.48-53: 147
4.49: 147

Georgica
1.32-34: 169

Zonaras
Epitome Historiarum (Annales)
12.20: 211
12.28: 203

Zosimus
Historia nova
4.36.3-5: 213
4.36.4-5: 213

EPIGRAFI

Acta fratrum Arvalium (Henzen)

CIX-CXI = *CIL* 6.2060 = *CFA* n. 49, l. 46: 146

Année Épigraphiques (AÉ)

1940, n. 68: 27
1940, n. 182: 171
1961, n. 250: 158
1988, n. 723: 36

Commentarii fratrum Arvalium (CFA)

(Scheid, 1998)
n. 49 = *CIL* 6.2060 = *AFA* CIX-CXI, l. 46: 146

Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL)

1².192: 215
2.172: 35
3. suppl. 3 n. 84: 93
3.710 = *ILS* 629: 171
6.1130 = *ILS* 646: 158, 159
6.1175 = *ILS* 771: 213
6.1782 = *ILS* 2947: 208
6.2060 = *AFA* CIX-CXI = *CFA*, n. 49, ll. 46: 146
6.37766 = *ILS* 9024 / 9025: 128
8.8836 = *ILS* 645: 157
8.10365 = *ILS* 496: 150, 212
10. 7501: 216
11.5998a: 35
12.5520: 151
12.5584: 151
14.3608: 50
16.74: 114
16.75: 114

Corpus Inscriptionum Graecarum

4416: 102

Crawford, Roman Statutes, I

n. 24 (vd. *Tabula Heracleensis*)

Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes (IGRR)

3.137 (= *OGIS* 582): 35
3.386: 102
3.387: 102
3.838: 102
4.251 (=Ditt. *Syll.*³ 797): 36

Inscriptiones Latinae Selectae (ILS)

190 (= *CIL* 2.172): 35
496 (= *CIL* 8.10365): 150, 212
629 (= *CIL* 3.710): 171
645 (= *CIL* 8.8836): 157
646 (= *CIL* 6.1130): 158, 159
771 (= *CIL* 6.1175): 213
2947 (= *CIL* 6. 1782): 208
9024 (= *CIL* 6.37766): 128
9025 (= *CIL* 6.37766): 128

Inscriptions of Roman Tripolitania

n. 301: 27

Lex Agraria (Crawford, Roman Statutes)

l. 78: 5

Lex collegii funeraticii Lanuvini

(*FIRA*², III, *Negotia*, n. 35
II, ll. 4-5: 141

Lex coloniae Genetivae

(*FIRA*², *Leges*, n. 21)
c. 82: 129

Lex de Gallia cisalpina (Crawford, Roman Statutes)

c. 20: 77
c. 21, ll. 10-11: 116
c. 22, ll. 40-41: 116

Lex de imperio Vespasiani (Crawford, Roman Statutes)

c. III (ll. 7-9): 69
c. IV (ll. 10-13): 51
c. VI (ll. 17-21): 59, 69
c. VII (ll. 22-xx): 119
c. VII (ll. 22-28): 135, 217
c. VIII (ll. 29-32): 69

Lex Irnitana

c. 24: 70
c. 91, ll.3-4: 116

Lex portus Asiae (a c. di Cottier et al.)

ll. 88-93: 66, 118

Orientis Graeci Inscriptiones Selectae (OGIS)

2.582 (= *IGRR* 3.137): 35

Res gestae divi Augusti (Scheid)

1.1: 46
7.2: 45
12.1: 45
13.3: 45
17.1. 46
17.2: 46
25.2: 38
30.1: 45
33: 48
34.1: 38, 45
35.1: 117

Reynolds, *Aphrodisias and Rome*

n. 15: 114
n. 16: 114

Reynolds, *JRA* 13 (2000)

p. 13, ll. 5 ss.: 114

Roxan[-Holder], *Roman Military Diplomas*

n. 79: 94
n. 171: 94

Senatus consultum de Amphiarai Oropii agris (Sherk, *Roman Documents from the Greek East*)

n. 23: 16

Senatus consultum de Cnaeo Pisone patre

(Eck-Caballos-Fernández)
ll. 33-36: 26, 40
l. 58: 47

Senatus consultum de sumptibus ludorum gladiatorum minuendis (*FIRA*², I, *Leges*, n.49): 64

Sylloge Inscriptionum Graecarum (*SIG*

- Dittenberger, 3^a ed.)
797: 36
814, l. 31: 102

Supplementum Epigraphicum Graecum (*SEG*)

18, n. 556: 69

Tabula Heracleensis (*CIL* 12.593 = *ILS*

6085 = Crawford, *Roman Statutes*, n.24., I, pp. 355-391)
l. 20: 9
ll. 68 ss.: 129
l. 157: 105

Vindolanda Tablets

n. 344: 101

PAPIRI

BGU

[Wilcken et alii, *Aegyptische Urkunden aus den koeniglichen (staatlichen) Museen zu Berlin, Griechischen Urkunden*]

vol. I, n. 140 (*FIRA*², I, *Leges*, n.78) = *Epistula Hadriani de bonorum possessione liberis militum danda*: 90, 91

vol. III, n. 1007: 121

vol. V, n. 1210 (vd. *Forma Idiologi*)

Chrestomathie

(Mitteis- Wilcken, *Gründzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*)

I, n. 372 (*FIRA*², III, *Negotia*, n.19): 93

Feriale Duranum (Fink-Hoey-Snyder,

The Feriale Duranum)

VII, ll. 1-6: 35

FIRA I

Fontes iuris Romani antejustiniani I: Leges n. 44 *Oratio Claudii de aetate recuperatorum et de accusatoribus coërcendis*

col. III, ll.19-23: 16

n. 78 *Epistula Hadriani de bonorum possessione liberis militum danda*: 90, 91

FIRA III

Fontes iuris Romani antejustiniani III: Negotia

n. 19 (*Praeiudicia de matrimonio militis interdicto*): 93

Forma Idiologi

(*BGU* V, 1210; *Les lois des Romains* IX B, p. 520 ss.: cfr. *P. Oxy* XLII 3014)

18: 89
27: 89
35: 91
39: 92
45: 91
46: 92
54: 92
57: 92

Fragmenta Berolinensia

(*FIRA*², II, *Auctores*, p. 625)
col. II: 78

Gnōmōn Idiologi

(vd. *Forma Idiologi*)

Hadrianus. Monts. Roca III (Gil-Torallas

Tovar)
5.10: 169

Laudatio Agrippae

(vd. *P. Colon.*)

Les lois des Romains

(vd. *Forma Idiologi*)

P. Cattaowi

3.11-22: 96

3.23: 96

recto 5.9: 93

P. Colon.

VI n. 249 (*Laudatio Agrippae*)

ll. 7-11: 26, 40

113-115: 204

P. Lond

(*Greek Papyri in the British Museum*)

n. 878: 172

P. Tebtunis (*P. Tebt*)

3.798: 121

MONETE

Cohen, Monnaies et Médailles frappées sous l'Empire romain

Paris 1886

VI. *Dioclétien* 83: 158

VI. *Dioclétien* 397: 158

VI. *Dioclétien* 404: 158

VI. *Dioclétien* 421: 158

VI. *Dioclétien* 428: 158

VI. *Maximien Hercule* 482-494: 158

Gnecchi, Medaglioni romani

p. 16, n. 60: 147

Roman Imperial Coinage (RIC)

(Mattingly-Sydenham)

II. London 1926

From Vespasian to Hadrian

II. *Domitian* n. 62-63: 146

II. *Domitian* n. 501-503: 146

III. London 1930

From Antoninus Pius to Commodus

III. *Commodus* n. 499: 167

III. *Commodus* n. 525: 167

III. *Commodus* n. 532: 167

III. *Commodus* n. 542: 167

V.1. London 1936

From Valerian to Florian

V.1. *Valerian II* n. 1: 148

V.1. *Valerian II* n. 13: 148

V.1. *Valerian II* n. 32: 148

V.1. *Saloninus* n. 35: 148

V.2 London 1933

From Probus to Amandus

V.2. *Diocletian* n. 293: 150

V.2. *Diocletian* n. 314: 150

V.2. *Maximianus Herculeus* n. 617: 150

Finito di stampare nel mese di ottobre 2016
nella Stampatre s.r.l. di Torino – Via Bologna, 220